



PILLOLE
DI
DEONTOLOGIA

AVV. ANTONINO GALLETTI

PRIMA EDIZIONE

INTRODUZIONE

Chiarissimo Collega,

finalmente potrai esprimere il Tuo voto per il rinnovo del Consiglio forense capitolino.

Nell'iniziare la c.d. campagna elettorale per il rinnovo del COA di Roma, non intendo parlare male degli altri candidati o promettere l'impossibile, ma garantire il consueto impegno e la dedizione per la causa della famiglia forense romana.

Proprio con questo spirito ho deciso di mettere a disposizione una breve raccolta di massime di facile consultazione sulle questioni che quotidianamente ci impegnano (compensi, informazione e pubblicità, corrispondenza e tanto altro), raccogliendo soltanto le utili e recenti segnalazioni del Consiglio Nazionale Forense e della Suprema Corte.

Colgo l'occasione per ricordarti che si voterà presso l'Aula Avvocati nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour nei giorni mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 di settembre con orario dalle 8,30 alle 15,30. Si voterà in un unico turno e col sistema telematico. Saranno allestite ben 30 cabine elettorali. Il numero complessivo dei Consiglieri da eleggere è pari a 25, ma ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di 16 preferenze.

Grazie per l'attenzione ed attendo eventuali e graditi suggerimenti per la prossima edizione.

Tanti cari saluti,

Antonino Galletti
galletti@gallettilaw.com



Antonino GALLETTI

46 anni, iscritto all'Albo degli Avvocati dal 1997, Avvocato Cassazionista dal 2009.

E' stato eletto Consigliere dell'Ordine alle scorse elezioni del 2012 con ben 4.330 preferenze ed è Consigliere Tesoriere dal dicembre 2013; con tutto il Consiglio ha attuato una prima e completa revisione degli albi azzerando le morosità accumulate nel corso delle precedenti gestioni.

E' coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione e crediti formativi e si occupa del progetto consiliare sul diritto amministrativo.

Dal dicembre 2016 è anche componente dell'assemblea dell'Organismo Congressuale Forense (il nuovo organismo di rappresentanza politica dell'avvocatura) ed è stato componente dell'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura per il biennio 2010/2012, Coordinatore della Commissione OUA di Diritto Amministrativo.

E' presidente e fondatore dell'Associazione Azione Legale che assicura dal 2008 formazione di qualità e gratuita a tutti gli Avvocati romani, fornendo tanti altri apprezzati servizi ai colleghi.

Ha organizzato ed è stato relatore in centinaia di seminari di formazione professionale.

E' stato patrocinatore dinanzi ai giudici amministrativi dei ricorsi vittoriosi contro l'illegittima regolamentazione del titolo di avvocato specialista e contro le parimenti illegittime limitazioni dell'orario di apertura delle cancellerie del Tribunale e della Corte di Appello di Roma.

Lo studio professionale tratta in modo prevalente diritto amministrativo e civile.

E' il candidato per La Lista Mauro Vaglio alla carica di Consigliere Tesoriere e, se i colleghi confermeranno la loro fiducia, continuerà ad impegnarsi anche nell'organizzazione del Centro Studi e col progetto di diritto amministrativo, oltre che in tutte le attività quotidiane del Consiglio per riportare l'Avvocatura romana, nonostante il perdurare della crisi economica e sociale che stiamo attraversando, al centro del dibattito politico e giuridico.

Per scoprire la quantità e la qualità di quanto già è stato realizzato nella consiliatura che volge al termine, clicca il seguente link per leggere gli **obiettivi conseguiti**.

INDICE

INTRODUZIONE	4
INDICE	7
PRINCIPI DEONTOLOGICI IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA.	11
1 - L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo.	11
2 - Formazione continua e precedenti disciplinari condizionano la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio	11
3 - L'obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività.	11
LA CORRISPONDENZA TRA COLLEGHI	13
NON PRODUCIBILE NÉ RIFERIBILE IN GIUDIZIO: PRESUPPOSTI E RATIO.	13
I PRINCIPI DEONTOLOGICI IN MATERIA DI COMPENSI PROFESSIONALI	14
1- L'obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario.	14
2 - Il diritto di trattenere le somme corrisposte dalla controparte a titolo di spese legali liquidate giudizialmente	14
3 - Compenso professionale: l'accordo verbale con il cliente non produce effetto	14
4 - Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente	14
5 - La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l'avvocato può trattenere per sé le somme riscosse per conto del cliente.	15
6 - Compenso professionale e criterio di proporzionalità	15
7 - Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo	16
8 - Sinistri e transazione: il compenso percepito dall'assicurazione è soddisfacente (salvo accordo scritto col cliente).	16
9 - L'appropriazione indebita di somme incassate per conto dell'assistito e la ritardata consegna al cliente di somme incassate per suo conto.	16
10 - L'obbligo (deontologico) di rendiconto nella gestione di denaro altrui	17
11 - La riserva di maggiorare l'importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento.	17
12 - L'appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente	17
13 - La richiesta di un compenso sproporzionato.	18
14 - L'intempestiva fatturazione dei compensi percepiti	18

I PRINCIPI DEONTOLOGICI SU INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ _____	19
1 - La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa. _____	19
2 - La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: vietato “pubblicizzare” i nomi dei clienti dello studio. _____	20
3 - Informazione professionale: illecito millantare una rete di collaboratori (ignari). _____	20
4 - Pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensi infimi o a forfait. _____	20
5 - I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani). _____	21
6 - Processi e mass-media: illecito offrire assistenza legale gratuita in cambio di notorietà “da rimbalzo”. _____	22
L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI _____	23
L’ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE _____	24
NELLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI STABILITI NON È CUMULABILE ALL’ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE NELL’ALBO ORDINARIO. _____	24
L’AVVOCATO NON HA L’OBBLIGO DEONTOLOGICO _____	25
DI RICEVERE COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA IRRITUALI. _____	25
I PRINCIPI DEONTOLOGICI SUL CONFLITTO DI INTERESSI. _____	26
1 - L’assunzione di incarichi contro ex clienti. _____	26
2 - Illecito assistere il convenuto ed il terzo chiamato in potenziale conflitto di interessi tra loro _____	26
3 - Avvocato domiciliatario: PCT e PEC non bastano ad escludere il conflitto di interessi. _____	26
I PRINCIPI DEONTOLOGICI GENERALI SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. _____	28
1 - La mancata comunicazione di apertura del procedimento disciplinare _____	28
2 - Natura amministrativa (e non giurisdizionale) del procedimento disciplinare.	28
3 - Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio _____	29
4 - La rinuncia all’esposto disciplinare è irrilevante (tanto in rito quanto nel merito). _____	29

5 - La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale _____	30
6 - CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale. _____	30
7 - Il COA può impugnare al CNF l'archiviazione dell'esposto da parte del CDD. _____	31
LA VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE _____	32
DOPO LA CESSAZIONE DELL'INCARICO. _____	32
AVVOCATI DI ENTI PUBBLICI: _____	33
I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE DELL'ALBO PROFESSIONALE. _____	33
IL DIVIETO DI PLURIME INIZIATIVE GIUDIZIALI _____	34
RIGUARDA ANCHE GLI ATTI DI PRECETTO. _____	34
LA GIURISDIZIONE DEL CNF _____	35
1 - La delibera del Consiglio locale che dispone l'apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR) _____	35
2 - La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice. _____	35
3 - I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF. _____	36
4 - I provvedimenti impugnabili avanti al C.N.F. costituiscono un numerus clausus _____	37
5 - Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale _____	37
6 - Il potere del CNF di emanare norme deontologiche è conforme a legalità. _____	38
7 - L'illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF. _____	39
8 - L'efficacia esecutiva ex lege delle decisioni del CNF. _____	39
L'INTEMPESTIVA FATTURAZIONE DEI COMPENSI PERCEPITI _____	40
LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI COMPETENZA _____	41
NELL'ADEMPIMENTO DEL MANDATO PROFESSIONALE. _____	41
LE ESPRESSIONI SCONVENIENTI OD OFFENSIVE _____	42
NON SONO SCRIMINATE DALLA PROVOCAZIONE ALTRUI. _____	42
L'AVVOCATO NON PUÒ RICEVERE _____	43
NÉ METTERSI IN CONTATTO DIRETTO _____	43

CON LA CONTROPARTE CHE SAPPIA ASSISTITA DA ALTRO LEGALE. _____	43
ILLECITO INTIMIDIRE LA CONTROPARTE _____	44
AL FINE DI INDURLA A DESISTERE O TRANSIGERE. _____	44
LA RATIO DELL'ART. 41 NUOVO CODICE DEONTOLOGICO. _____	45
IL MANCATO, RITARDATO O NEGLIGENTE _____	46
COMPIMENTO DEGLI ATTI INERENTI AL MANDATO PROFESSIONALE _____	46
ILLECITO DISCIPLINARE: LA RICHIESTA INFONDATA _____	47
DI CONDANNA PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA _____	47
I LIMITI DEL DIRITTO DI CRITICA DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. _____	48
LA "MINACCIA" DI AZIONI RISARCITORIE _____	49
AL GIUDICE DELLA PROPRIA CAUSA. _____	49
AVVOCATI STABILITI _____	50
1 - Avvocati Stabiliti: i due presupposti dell'abuso del diritto comunitario _____	50
2 - Avvocati stabiliti: esclusa l'applicabilità del silenzio-assenso al procedimento di iscrizione _____	50
3 - Avvocato stabilito e incompatibilità: opera la nuova legge professionale. ____	51
L'OMESSA RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE _____	52
LA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'AVVOCATO _____	53
1 - La "nuova" sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina. _	53
2 - La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal CNF. _____	53
VIETATO INGENERARE CONFUSIONE TRA LE "MATERIE DI ATTIVITÀ PREVALENTE" E LE "SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI". _____	55
L'AVVOCATO ESERCITA UNA VERA E PROPRIA FUNZIONE SOCIALE _____	56
INCOMPATIBILE CON LA PROFESSIONE FORENSE L'AVVOCATO CHE SOTTRAGGA AL CLIENTE L'INDENNIZZO RICEVUTO DALL'ASSICURAZIONE _____	57
LA CARICA SOCIALE CON POTERI DI GESTIONE O RAPPRESENTANZA _____	58
È INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE (ANCHE A PRESCINDERE DAL FINE DI LUCRO) _____	58

PRINCIPI DEONTOLOGICI IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA.

1 - L'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA SUSSISTE PER IL SOLO FATTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ALBO.

L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo a prescindere se rifletta, o meno, un esercizio in atti dell'attività e perciò anche se quest'ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua (Nel caso di specie, il professionista aveva conseguito zero crediti formativi nel triennio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 12 novembre 2016, n. 331

Altre CNF 346 – 349 – 377 - 386

2 - FORMAZIONE CONTINUA E PRECEDENTI DISCIPLINARI CONDIZIONANO LA PERMANENZA NELL'ELENCO DEI DIFENSORI D'UFFICIO

È cancellato dall'elenco nazionale dei difensori d'ufficio l'avvocato non in regola con l'obbligo di formazione continua ovvero che abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento (artt. 16 L. n. 247/2012, 1 D.Lgs. n. 6/2015, 5 Reg. CNF 22/05/2015 modificato il 21/01/2017).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 385

3 - L'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA È POSTO A TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ.

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all'art. 12 cdf (ora, 14 ncdf) -che costituisce il presupposto dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'art. 13 cdf (ora, 15 ncdf)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 1° giugno 2017, n. 62

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 2 maggio 2016, n. 97, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 23 gennaio 2016, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 14 marzo 2015, n. 53.

LA CORRISPONDENZA TRA COLLEGGI

NON PRODUCIBILE NÉ RIFERIBILE IN GIUDIZIO: PRESUPPOSTI E RATIO.

L'art. 48 ncd (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 315

I PRINCIPI DEONTOLOGICI IN MATERIA DI COMPENSI PROFESSIONALI

1- L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE IL COMPENSO AL DOMICILIATARIO.

L'avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l'obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 novembre 2016, n. 328

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 marzo 2015, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42.

2 - IL DIRITTO DI TRATTENERE LE SOMME CORRISPOSTE DALLA CONTROPARTE A TITOLO DI SPESE LEGALI LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE

L'avvocato ha diritto di trattenere le somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso, a carico della controparte, allorché non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita (art. 31 ncdf, già art. 44 codice previgente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313

3 - COMPENSO PROFESSIONALE: L'ACCORDO VERBALE CON IL CLIENTE NON PRODUCE EFFETTO

Il patto verbale sul compenso professionale è nullo per difetto di forma ex art. 2233 cc e, pertanto, improduttivo di qualsiasi effetto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386

4 - COMPENSO PROFESSIONALE I LIMITI DEONTOLOGICI AL TRATTENIMENTO DELLE SOMME RICEVUTE DAL CLIENTE

Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che gestisca la somma ricevuta dal cliente in difformità dagli accordi presi, imputando a pagamento dei propri onorari una somma ricevuta dal proprio assistito ad altro titolo (Nel caso di specie, l'avvocato incassava a pagamento dei propri onorari la

somma di euro 6 mila che il cliente gli aveva consegnato con l'espressa indicazione che sarebbe dovuta servire per pagare le spese legali dell'avvocato avversario).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 24 novembre 2016, n. 343

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197.

5 - LA COMPENSAZIONE (CON OBBLIGO DI RENDICONTO): QUANDO L'AVVOCATO PUÒ TRATTENERE PER SÉ LE SOMME RISCOSE PER CONTO DEL CLIENTE.

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncd, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 101.

6 - COMPENSO PROFESSIONALE E CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ

Nei rapporti tra avvocato e cliente, sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento del compenso al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza del compenso stesso all'opera professionale effettivamente prestata.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 337

NOTA: In senso conforme, sul principio che il criterio di proporzionalità di cui all'art. 29 ncd (già art. 43 cdf) non possa essere derogato neppure convenzionalmente, cioè con il consenso del cliente, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 44, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3.

7 - COME STABILIRE SE IL COMPENSO È SPROPORZIONATO ED ECCESSIVO

La richiesta di un compenso non dovuto è inidonea di per sé ad integrare la fattispecie deontologicamente rilevante consistente nella richiesta di un compenso sproporzionato od eccessivo (art. 29 ncdf, già art. 43 codice previgente), poiché quest'ultimo può valutarsi come tale solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto un compenso più che doppio).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 346

8 - SINISTRI E TRANSAZIONE: IL COMPENSO PERCEPITO DALL'ASSICURAZIONE È SODDISFACENTE (SALVO ACCORDO SCRITTO COL CLIENTE).

In tema di transazione stragiudiziale sul risarcimento del danno, integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, in assenza di accordo scritto sul compenso ex art. 2233 cod. civ., richieda al Cliente un compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito direttamente dalla Compagnia assicuratrice (Nel caso di specie, l'ulteriore importo appariva manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386

9 - L'APPROPRIAZIONE INDEBITA DI SOMME INCASSATE PER CONTO DELL'ASSISTITO E LA RITARDATA CONSEGNA AL CLIENTE DI SOMME INCASSATE PER SUO CONTO.

L'avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 143, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.

10 - L'OBBLIGO (DEONTOLOGICO) DI RENDICONTO NELLA GESTIONE DI DENARO ALTRUI

È legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell'Avvocato che, in violazione dell'art. 30 ncdf – "Gestione di denaro altrui" (già art. 41 cdf), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell'attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 263, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.

11 - LA RISERVA DI MAGGIORARE L'IMPORTO DELLA PARCELLA IN CASO DI MANCATO SPONTANEO PAGAMENTO.

Viola l'art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l'avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 13

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 7 marzo 2016, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 94, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mauro), sentenza del 21 luglio 2009, n. 79.

12 - L'APPROPRIAZIONE INDEBITA DI SOMME INCASSATE PER CONTO DEL CLIENTE

L'avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare di tre mesi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 4 aprile 2017, n. 38

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.

13 - LA RICHIESTA DI UN COMPENSO SPROPORZIONATO.

L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, l'eventuale assenza di dolo o la circostanza per cui il cliente abbia corrisposto la somma richiestagli.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 157.

14 - L'INTEMPESTIVA FATTURAZIONE DEI COMPENSI PERCEPITI

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 16 ncdf (già art. 16 codice previgente), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 337, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313.

I PRINCIPI DEONTOLOGICI SU INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1 - LA "PUBBLICITÀ" PROFESSIONALE NON DEVE ESSERE COMPARATIVA NÉ AUTOCELEBRATIVA.

L'informazione sull'attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 ncd (già artt. 17 e 17 bis cod. prev.), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, il professionista aveva garantito il "pieno successo" degli incarichi affidatigli, peraltro anche in materie di cui non aveva alcuna competenza professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8

L'informazione sull'attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 ncd (già 17 e 17 bis cod. deont. previgente) deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista si definiva "specialista assoluto", enfatizzando altresì le proprie doti professionali, implicitamente negate alla parte restante della categoria professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 29 aprile 2017, n. 49

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 163, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152.

2 - LA CASSAZIONE CONFERMA LA GIURISPRUDENZA DEL CNF: VIETATO "PUBBLICIZZARE" I NOMI DEI CLIENTI DELLO STUDIO.

In considerazione della forte valenza pubblicistica dell'attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, **permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano** (Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l'elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni, sentenza dell'8 aprile 2016, n. 55).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017

3 - INFORMAZIONE PROFESSIONALE: ILLECITO MILLANTARE UNA RETE DI COLLABORATORI (IGNARI).

Integra violazione dell'art. 35 cdf il comportamento dell'avvocato che, nell'informazione sulla propria attività professionale, dichiara di avvalersi dell'ausilio di prestigiosi Colleghi, all'insaputa degli stessi (Nel caso di specie, gli asseriti collaboratori erano "altamente specializzati nei vari rami del diritto e domiciliati nell'intero arco del territorio italiano").

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349

4 - PUBBLICITÀ INFORMATIVA: VIETATO OFFRIRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI VERSO COMPENSI INFIMI O A FORFAIT.

Pur a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come "Bersani", la pubblicità informativa dell'avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Infatti, la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante

sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le predette limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere-dovere del giudice disciplinare (Nel caso di specie trattasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta, consistente in due pareri all'anno, per tre anni, verso un corrispettivo, invariabile e modesto, prefissato a forfait).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204.

5 - I LIMITI DEONTOLOGICI ALLA PUBBLICITÀ PROFESSIONALE (DOPO IL C.D. DECRETO BERSANI).

I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull'attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'Ordinamento affidata al potere – dovere dell'ordine professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 163, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204.

6 - PROCESSI E MASS-MEDIA: ILLECITO OFFRIRE ASSISTENZA LEGALE GRATUITA IN CAMBIO DI NOTORIETÀ "DA RIMBALZO".

Integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, al fine di ricavarne una possibile notorietà, offra assistenza legale gratuita alle parti di un fatto di cronaca di grande clamore mediatico (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto ai familiari delle vittime di un crimine molto noto ai mass-media, proponendosi come legale per la costituzione di parte civile, che -in caso di effettivo conferimento dell'incarico professionale- sarebbe stata totalmente gratuita. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 390

L'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI

L'inadempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio della professione forense configura automaticamente l'illecito disciplinare, mentre l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 24 novembre 2016, n. 348

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 356

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 375

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 28 luglio 2016, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 12 luglio 2016, n. 193, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 30 giugno 2016, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 11 giugno 2016, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27.

In sede di Legittimità, in senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017.

L'ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE

NELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI STABILITI NON È CUMULABILE ALL'ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ALBO ORDINARIO.

L'anzianità di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti non è cumulabile all'anzianità di iscrizione nell'Albo ordinario, in quanto le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione non sovrapponibili e giammai cumulabili, che avvengono per di più sulla base di titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l'iscritto nell'Albo ordinario).

Nel caso di specie, il professionista veniva dapprima iscritto in qualità di Abogado della Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti tenuto dal COA di appartenenza. Successivamente, al superamento degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, avanzava richiesta di iscrizione all'Albo ordinario, con il mantenimento dell'anzianità di iscrizione alla predetta data anziché a quella di iscrizione all'albo. La richiesta veniva respinta dal proprio COA con delibera quindi impugnata al CNF, che -in applicazione del principio di cui in massima- ha rigettato il ricorso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 24 novembre 2016, n. 350

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 9, Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 16 marzo 2016, n. 44, Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 16 marzo 2016, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (rel. Commissione), parere del 10 aprile 2013, n. 42

L'AVVOCATO NON HA L'OBBLIGO DEONTOLOGICO DI RICEVERE COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA IRRITUALI.

L'avvocato non ha l'obbligo deontologico di ricevere comunicazioni di cancelleria eseguite con modalità irrituali (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato disciplinarmente in primo grado "per essersi reso irreperibile alle ricerche dei Carabinieri che dovevano notificargli un avviso urgente di fissazione dell'udienza camerale", preannunciata telefonicamente ma non seguita da telegramma di conferma ex art. 149 c.p.p. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 376

I PRINCIPI DEONTOLOGICI SUL CONFLITTO DI INTERESSI.

1 - L'ASSUNZIONE DI INCARICHI CONTRO EX CLIENTI.

Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l'illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 346

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 11.

2 - ILLECITO ASSISTERE IL CONVENUTO ED IL TERZO CHIAMATO IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI TRA LORO

L'art. 24 ncdf (già art. 37 cdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale (Nel caso di specie, un condomino citava in causa il proprio Condominio al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al dissesto del lastrico solare. Il Condominio si costituiva chiamando a manleva l'impresa costruttrice del lastrico stesso, ma convenuto e terzo chiamato si costituivano mediante il medesimo difensore).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 394

NOTA: In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 265.

3 - AVVOCATO DOMICILIATARIO: PCT E PEC NON BASTANO AD ESCLUDERE IL CONFLITTO DI INTERESSI.

Anche il domiciliatario deve uniformarsi ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità ed indipendenza, sicché non può accettare incarichi contro propri clienti, a nulla rilevando che si tratti di procedimenti celebrati telematicamente mediante PCT e PEC ovvero con potenziale attività diretta del dominus, la quale infatti non elide né scrimina il conflitto, anche solo potenziale, di interessi in

quanto, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell'autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato perché domiciliatario in una causa contro un proprio cliente, ritenendo che l'attività richiestagli fosse "puramente materiale e passiva", nonché del tutto marginale in ragione dell'uso diretto di PCT e PEC da parte del dominus, che tuttavia aveva sostituito in un'udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'eccezione, confermando la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 393

I PRINCIPI DEONTOLOGICI GENERALI SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

1 - LA MANCATA COMUNICAZIONE DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l'unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l'omessa comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità del procedimento qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento e abbia perciò potuto compiere (come nella specie) tutti gli atti previsti dall'ordinamento a garanzia del diritto di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 12 novembre 2016, n. 327, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 38, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37., Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197. In sede di Legittimità, in senso conforme, tra le altre, Cass. Civ. sez. Un. n. 28339 del 22.12.2011, Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072.

2 - NATURA AMMINISTRATIVA (E NON GIURISDIZIONALE) DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, che ha natura amministrativa, non si applica tanto l'art. 111 Cost. (con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale), quanto piuttosto l'art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389

NOTA: In senso conforme, oltre a Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Allorio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 153, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67.

3 - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NON PRESUPPONE UN ESPOSTO MA È ATTIVABILE D'UFFICIO

Il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare e l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere (Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito l'asserita mancanza di legittimazione attiva in capo all'esponente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 394

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 157, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178.

4 - LA RINUNCIA ALL'ESPOSTO DISCIPLINARE È IRRILEVANTE (TANTO IN RITO QUANTO NEL MERITO).

L'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all'esposto da parte dei soggetti esponenti così come l'eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l'estinzione o l'interruzione del procedimento, né attenua la gravità del comportamento dell'incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 maggio 2016, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 17, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214.

5 - LA MANCATA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell'art. 24 del codice deontologico forense (ora art. 71 ncdf) la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 406

NOTA: In senso conforme (oltre a Cass. S.U. 28.2.2011 n. 4773 e Cass. S.U. 30.12.2011 n. 30173), Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 novembre 2016, n. 328, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 28 luglio 2016, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 11 giugno 2016, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 maggio 2016, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 216, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 5 giugno 2014, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 119, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61 e Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63, secondo cui "il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l'incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto".

6 - CNF: LA FUNZIONE CONSULTIVA E DI INDIRIZZO NON NE COMPROMETTE LA TERZIETÀ IN SEDE GIURISDIZIONALE.

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato q/c degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19404 del 3 agosto 2017](#)

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19405 del 3 agosto 2017](#)

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 777 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 778 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 781 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014.

7 - IL COA PUÒ IMPUGNARE AL CNF L'ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO DA PARTE DEL CDD.

Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto.

[Corte di Cassazione \(pres. Rordorf, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16693 del 10 luglio 2017](#)

LA VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE DOPO LA CESSAZIONE DELL'INCARICO.

Il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell'incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso (Nel caso di specie, il professionista, assunto quale teste in altro giudizio, aveva riferito di fatti appresi nel corso del precedente mandato ed in particolare che la sua cliente fosse a suo dire "un po' affetta da mania di persecuzione" e da "una sorta di compulsivi à maniacale". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 395

AVVOCATI DI ENTI PUBBLICI:
I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE DELL'ALBO
PROFESSIONALE.

L'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, nei limiti consentiti dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 (ora, 18 L. n. 247/2012), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili:

- (i) deve esistere, nell'ambito strutturale dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unità organica autonoma;
- (ii) colui che richiede l'iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all'esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell'ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente; infine,
- (iii) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.

Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all'apparato amministrativo-burocratico dell'Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell'esercizio della sua attività professionale

(Nel caso di specie, i requisiti della indipendenza e autonomia dell'avvocato, nonché la stabilità di destinazione e l'inamovibilità risultavano assicurati da apposita clausola contrattuale e dal regolamento dell'avvocatura comunale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 399

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. lacona), sentenza del 10 dicembre 2015, n. 188, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 luglio 2015, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 27 novembre 2009, n. 133, nonché Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 19 ottobre 1998, n. 10367.

IL DIVIETO DI PLURIME INIZIATIVE GIUDIZIALI RIGUARDA ANCHE GLI ATTI DI PRECETTO.

Il divieto deontologico di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (art. 66 ncdf, già art. 49 cdf) deve essere interpretato nel senso che l'espressione "iniziative giudiziali" si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217).

Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), decisione del 13 luglio 2011, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Cricri), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233, nonché Cassazione Civile (pres. Nicastro, rel. De Matteis, SS.UU, 20 dicembre 2007, n. 26810.

LA GIURISDIZIONE DEL CNF

1 - LA DELIBERA DEL CONSIGLIO LOCALE CHE DISPONE L'APERTURA O LA PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NON È IMPUGNABILE AL CNF (NÉ AL TAR)

La deliberazione dei CDD che dispone l'apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativa degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna.

Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Cirillo), SS.UU., sentenza n. 16693 del 10 luglio 2017

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 29 luglio 2016, n. 277, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 10 maggio 2016, n. 135. In arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU., sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza del 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

2 - LA COMPOSIZIONE E LE FUNZIONI GIURISDIZIONALI DEL CNF SONO CONFORMI AI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE.

L'attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.

Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Cirillo), SS.UU., sentenza n. 16693 del 10 luglio 2017

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS. UU., sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS. UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS. UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014. Del medesimo avviso, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111.

3 - I LIMITI AL SINDACATO DELLA CASSAZIONE SULLE SENTENZE CNF.

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. "minimo costituzionale", ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall'organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217).

Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS. UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Tria), SS. UU, sentenza n. 13577 del 4 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS. UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Blasi), SS. UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014, nonché Cass. SS.UU. n.23240/2005, n. 5072/2003.

4 - I PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI AVANTI AL C.N.F. COSTITUISCONO UN NUMERUS CLAUSUS

La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicché restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato la deliberazione con la quale il Consiglio territoriale aveva rigettato un'istanza, definita incidente di esecuzione, finalizzata alla rideterminazione di una sanzione divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l'impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 14 febbraio 2017, n. 6

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.

5 - IL CNF PUÒ INTEGRARE, IN SEDE DI APPELLO, LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 410

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 28 settembre 2016, n. 307, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 28 luglio 2016, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 26 luglio 2016, n. 244, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7

marzo 2016, n. 41, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 28, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21.

6 - IL POTERE DEL CNF DI EMANARE NORME DEONTOLOGICHE È CONFORME A LEGALITÀ.

Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono legittima fonte secondaria di produzione giuridica (art. 3, co. 2, disposizioni sulla legge in generale), sicché va in proposito esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, anche perché le tipologie delle pene disciplinari e l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo ove graduabili, sono prestabilite dalla normativa statutale (L. n. 247/2012 già R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382)

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS. UU, ordinanza n. 17115 dell'11 luglio 2017

NOTA: In senso conforme, Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 9097 del 3 maggio 2005 nonché Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 5164 del 12 marzo 2004.

7 - L'ILLECITO DISCIPLINARE A FORMA LIBERA O "ATIPICO": LA CASSAZIONE CONFERMA LA GIURISPRUDENZA DEL CNF.

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza" (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS. UU, ordinanza n. 17115 dell'11 luglio 2017](#)

8 - L'EFFICACIA ESECUTIVA EX LEGE DELLE DECISIONI DEL CNF.

La sanzione inflitta inizia a produrre i propri effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF al professionista (art. 56 del RDL 27.11.1033 n. 1578 razione temporis applicabile), senza che occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della operatività da parte del COA al quale l'incolpato è iscritto; la natura normativa di tale regola esclude l'eventuale rilevanza di un errore (di diritto) sulle stesse, anche se commesso in buona fede (Nel caso di specie, l'avvocato aveva continuato ad esercitare la professione nonostante gli fosse stata notificata la decisione di sospensione, affermando di attendere al riguardo una sorta di comunicazione attuativa da parte del COA).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Picchioni, rel. Caia\), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41](#)

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 31.

L'INTEMPESTIVA FATTURAZIONE DEI COMPENSI PERCEPITI

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 16 ncdf (già art. 16 codice previgente), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 337, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 27 settembre 1999, n. 133.

LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI COMPETENZA NELL'ADEMPIMENTO DEL MANDATO PROFESSIONALE.

Integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza (art. 14 n.c.d.f., già art. 12 codice previgente) (Nel caso di specie, il professionista accettò l'incarico in via esclusiva di redigere un ricorso al TAR, senza averne la competenza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 7 aprile 2016, n. 54, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89.

In sede di Legittimità, in senso conforme, da ultimo Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS. UU, sentenza n. 25633 del 14 dicembre 2016.

LE ESPRESSIONI SCONVENIENTI OD OFFENSIVE
NON SONO SCRIMINATE DALLA PROVOCAZIONE ALTRUI.

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Cere), sentenza del 25 luglio 2016, n. 221, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54. In sede di Legittimità, in senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Mammone), SS. UU, sentenza n. 11370 del 31 maggio 2016.

L'AVVOCATO NON PUÒ RICEVERE
NÉ METTERSI IN CONTATTO DIRETTO
CON LA CONTROPARTE CHE SAPPIA ASSISTITA DA ALTRO LEGALE.

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncd). Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto deontologico si riferisce alla intera "assistenza" da parte del legale di controparte a quest'ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 12

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61.

ILLECITO INTIMIDIRE LA CONTROPARTE
AL FINE DI INDURLA A DESISTERE O TRANSIGERE.

Integra illecito deontologico il comportamento dell'avvocato che, in violazione del divieto di cui all'art. 41 n.c.d.f. (già art. 27 c.d.f.), indirizzi la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti pregiudizi economici al fine di indurla a desistere o transigere la controversia (Nel caso di specie, l'avvocato aveva scritto direttamente alla propria controparte, pur sapendola assistita da un legale, intimandole di soppesare "con molta prudenza" la propria posizione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 29 aprile 2017, n. 49

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241.

LA RATIO DELL'ART. 41 NUOVO CODICE DEONTOLOGICO.

La ratio dell'art. 41 ncdf, già art. 27 cdf (secondo cui l'avvocato deve astenersi dall'indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti) è quella di riconoscere all'Avvocato la funzione di esclusivo referente del proprio assistito, al fine di preservarlo da eventuali comportamenti inappropriati e sleali della controparte.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 29 aprile 2017, n. 49

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241.

IL MANCATO, RITARDATO O NEGLIGENTE

COMPIMENTO DEGLI ATTI INERENTI AL MANDATO PROFESSIONALE

Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell'obbligo di adempiere esattamente al mandato professionale (art. 26 n.c.d.f., già art. 38 codice previgente), la decadenza istruttoria che non trovi giustificazione alcuna in valutazioni di strategia processuale concordata con il cliente (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso di citare dei testimoni, senza peraltro darne previa ed adeguata informazione al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell'avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 9 marzo 2017, n. 11

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Salimbene), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 167.

ILLECITO DISCIPLINARE: LA RICHIESTA INFONDATA DI CONDANNA PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA

Integra illecito disciplinare, per violazione dei doveri di correttezza e colleganza (art. 19 ncdf, già art. 22 codice previgente), il comportamento dell'avvocato che richieda la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.) in solido con il suo difensore (art. 94 c.p.c.) qualora il relativo giudizio si concluda escludendo in radice i presupposti dell'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave nonché l'asserita trasgressione del dovere di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.). (Nel caso di specie, la domanda avversaria -ritenuta scorretta e in mala fede- veniva accolta in primo grado e confermata in appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell'avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 9 marzo 2017, n. 10

I LIMITI DEL DIRITTO DI CRITICA DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, fuori della stanza del Giudice ed alla presenza di numerosi avvocati ad altissimo tono di voce a commento della decisione assunta dall'anzidetto Magistrato in merito ad alcune istanze istruttorie, imprecava e proferiva le seguenti espressioni: "mi ha rigettato la domanda riconvenzionale... sono pazzi" e, nelle medesime circostanze, mentre scendeva le scale: "questa è una latrina, vogliono far fallire le aziende". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 22 marzo 2017, n. 22

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 250, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Merli), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 20.

LA "MINACCIA" DI AZIONI RISARCITORIE AL GIUDICE DELLA PROPRIA CAUSA.

Il ritardo del Giudice nell'emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di preconstituirsì una ragione di ricusazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l'azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell'esercizio delle sue funzioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS. UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

AVVOCATI STABILITI

1 - AVVOCATI STABILITI: I DUE PRESUPPOSTI DELL'ABUSO DEL DIRITTO COMUNITARIO.

I cittadini comunitari hanno il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall'altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione. L'abuso di tale diritto richiede la presenza di un elemento oggettivo (lo scopo perseguito dalla normativa dell'Unione non deve essere stato raggiunto, nonostante il rispetto formale della medesima) e di un elemento soggettivo (deve emergere una volontà di ottenere un vantaggio indebito). In assenza di tali presupposti, la domanda di iscrizione dell'Abogado nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti non può essere legittimamente respinta ma deve essere accolta in forza del principio comunitario del mutuo riconoscimento del titolo presentato dal migrante. Resta peraltro fermo il potere-dovere del COA di verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo ordinario degli avvocati, da esercitarsi al momento della richiesta dell'avvocato stabilito di accedere a detto Albo decorso il triennio di cui all'art. 12 del D.Lvo n. 96/2001.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 113

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 11 marzo 2015, n. 20, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 gennaio 2015, n. 1, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 25 febbraio 2015, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 novembre 2014, n. 145

2 - AVVOCATI STABILITI: ESCLUSA L'APPLICABILITÀ DEL SILENZIO-ASSENSO AL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

L'istituto del silenzio-assenso non opera con riferimento al procedimento di iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti, sia per espressa esclusione normativa (art. 45, co. 7, D.Lgs. n. 59/2010), sia per l'espresso rimedio di adire il CNF avverso l'inerzia del COA (art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 96/2001). In ogni caso, il provvedimento espresso di rigetto da parte del COA, comunque intervenuto, sarebbe senz'altro preclusivo alla formazione del silenzio assenso, a nulla rilevando che il provvedimento reiettivo stesso sia "comunicato" all'interessato dopo la scadenza del termine entro cui provvedere sulla domanda di iscrizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 30 marzo 2017, n. 27

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel.

Pasqualin), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 195, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Perfetti), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 181.

3 - AVVOCATO STABILITO E INCOMPATIBILITÀ: OPERA LA NUOVA LEGGE PROFESSIONALE.

L'avvocato stabilito, già iscritto alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 nella sezione speciale dell'albo, il quale presenti, successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, domanda di iscrizione nell'albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto, ai fini dell'iscrizione nell'albo, alla normativa sull'incompatibilità dettata da quest'ultima legge, senza che possa operare l'ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall'art. 3 del precedente ordinamento forense, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, non anche agli avvocati stabiliti iscritti nella sezione speciale dell'albo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli, sentenza del 31 dicembre 2017, n. 412).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS. UU, sentenza n. 18176 del 24 luglio 2017

L'OMESSA RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 n.c.d.f) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 215, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 223.

LA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'AVVOCATO

1 - LA "NUOVA" SOSPENSIONE CAUTELARE: DIFFERENZE CON LA PREVIGENTE DISCIPLINA.

La sospensione cautelare delineata dall'art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall'art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest'ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorché il comportamento dell'interessato avesse generato strepitus compromettendo l'immagine dell'avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all'art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall'art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l'inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 29 aprile 2017, n. 42

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 29 aprile 2017, n. 43

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 11 giugno 2016, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75.

2 - LA DISCREZIONALITÀ DEL CDD IN TEMA DI ADOZIONE, MODIFICA E REVOCA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE NON È SINDACABILE DAL CNF.

Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell'adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall'ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell'opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l'esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all'opportunità dell'adozione della misura sospensiva (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto la revoca della sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando\), sentenza del 29 aprile 2017, n. 42](#)

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23.

VIETATO INGENERARE CONFUSIONE TRA LE "MATERIE DI ATTIVITÀ PREVALENTE" E LE "SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI".

L'avvocato può indicare i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l'affermazione di una propria "specializzazione" presuppone l'ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista si definiva "specialista assoluto", enfatizzando altresì le proprie doti professionali, implicitamente negate alla parte restante della categoria professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 29 aprile 2017, n. 49

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39

L'AVVOCATO ESERCITA UNA VERA E PROPRIA FUNZIONE SOCIALE

L'avvocato esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell'interesse delle parti assistite, ma anche dei terzi e della collettività, a garanzia del corretto esercizio della giurisdizione e dei principi dello Stato di diritto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 56

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mariani Marini), sentenza del 24 novembre 2014, n. 164, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 7 maggio 2013, n. 69.

INCOMPATIBILE CON LA PROFESSIONE FORENSE L'AVVOCATO CHE
SOTTRAGGA AL CLIENTE L'INDENNIZZO RICEVUTO
DALL'ASSICURAZIONE

Viola i principi di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza e fedeltà, con notevole detrimento all'onorabilità e alla funzione sociale dell'intera classe forense, l'avvocato che, nell'espletamento del mandato conferitogli per ottenere il risarcimento di un danno, rappresenti e corrisponda al proprio assistito una somma inferiore a quella ottenuta dalla controparte, trattenendo per sé il resto, così procurandosi un ingiusto profitto (Nel caso di specie, trattavasi di indennizzo assicurativo da sinistro stradale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 10 maggio 2017, n. 54

**LA CARICA SOCIALE CON POTERI DI GESTIONE O RAPPRESENTANZA
È INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE
(ANCHE A PRESCINDERE DAL FINE DI LUCRO)**

Il legale che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società si trova in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense laddove tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza (art. 18 L. 247/2012, già art. 3 r.d.l. n. 1578/1933), anche a prescindere dal fine di lucro della società stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 56

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 novembre 2014, n. 172

Antonino Galletti

Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9

00197 Roma

Tel. 063203262 - Fax 063222915

[**galletti@gallettilaw.com**](mailto:galletti@gallettilaw.com)

[**www.gallettilaw.com**](http://www.gallettilaw.com) – [**www.antoninogalletti.it**](http://www.antoninogalletti.it)

TORNA INDIETRO

N. 179/13 R.G.

RD n. 331/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Carlo ORLANDO | Segretario f.f. |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Carla BROCCARDO | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Davide CALABRO’ | “ |
| - Avv. Donatella CERE’ | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Angelo ESPOSITO | “ |
| - Avv. Antonino GAZIANO | “ |
| - Avv. Diego GERACI | “ |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | “ |

- Avv. Anna LOSURDO “
- Avv. Maria MASI “
- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Salvatore SICA “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Francesca SORBI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.C., nato a, avverso la decisione in data 3/4/13,

con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. G.C. non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Diego Geraci;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con delibera dell'11/10/2012, il COA di Grosseto apriva procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato G.C. in quanto "pur essendo a ciò tenuto quale avvocato iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, ai sensi del Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007 e successive modifiche, non ottemperava, (conseguendo zero crediti su 50 cinquanta) i minimi previsti per il triennio 2008/2010; così violando l'art. 13 del Codice Deontologico Forense".

Durante la istruttoria dibattimentale disciplinare l'incolpato sosteneva di non aver adempiuto all'obbligo di aggiornamento professionale per non essergli state comunicate dal COA le credenziali per accedere al sistema cd. "Riconosco" e per non aver il COA provveduto a notificarlo sugli eventi formativi realizzati nel triennio.

Il COA precedente, ritenute le deduzioni inconducibili, chiusa la istruttoria in data 03/04/2013, riteneva provata la responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'effetto applicava la sanzione disciplinare della censura.

L'avvocato G.C. ha presentato proprio ricorso tempestivo, chiedendo che il Consiglio Nazionale Forense in riforma integrale della decisione disciplinare dell'Ordine di Grosseto voler dichiarare la nullità e/o l'annullamento della decisione.

L'Avv. G.C. impugna la decisione del C.O.A. di Grosseto depositata il 30/04/2013 con la quale veniva comminata in suo danno la sanzione della censura, sull'assunto che per tutti i tre anni del periodo formativo (2008-2009-2010) l'iscritto non avesse partecipato ad alcun evento formativo "senza che risultasse conseguito alcun credito sui cinquanta prescritti".

L'Avv. C. lamenta che nel procedimento disciplinare di I° grado erano state totalmente disattese le sue deduzioni evidenzianti la assenza totale di alcuna violazione

deontologica. Tali argomenti vengono riproposti a sostegno della impugnazione ed in particolare:

a) La mancata comunicazione all'iscritto degli eventi formativi ;

b) mancata consegna delle credenziali di accesso al programma "riconosco" e del relativo tesserino magnetico ;

c) l'addebito disciplinare nasceva in realtà dalla grave inimicizia di alcuni componenti del

C.d.O. Grosseto nei suoi confronti, nascente da una lunga pregressa vicenda conclusasi innanzi al C.N.F. nel novembre 2001, con declaratoria di cessazione della materia del contendere ed avente ad oggetto la mancata iscrizione del ricorrente al tempo all'Albo degli Avvocati.

L'Avv. C. chiede dichiararsi l'annullamento tout-court e/o la nullità della sanzione disciplinare.

Il ricorso, può considerarsi un unicum argomentativo posto che la doglianza è unica: A dire dell'Avv. C. il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale stabilito dal Regolamento per la Formazione continua, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007 e successive modifiche, nasce da due ordini di motivi addebitabili all'Ordine territorialmente competente: 1) mancata consegna da parte del COA di appartenenza delle credenziali per accedere al sistema cd. "Riconosco", 2) mancata comunicazione e pubblicizzazione da parte del COA degli eventi formativi per il conseguimento dei crediti.

Il ricorrente sostiene che il comportamento omissivo degli obblighi istituzionali giustificerebbero il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, con ciò dovendosi ritenere insussistente la violazione dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense.

DIRITTO

L'impugnazione non è fondata e non merita accoglimento per i seguenti motivi:

In via preliminare si evidenzia che la costante e consolidata giurisprudenza del C.N.F. ha sempre ritenuto che per la imputabilità della infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza della illegittimità dell'azione ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente non corretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (in ultimo Cons. Naz 30/12/2013 n. 224).

Nel merito osservasi che dall'esame analitico della difesa dall'Avv. C. risulta incontestata la circostanza del mancato conseguimento di alcun credito formativo nel periodo 2008-2010. Non consta, in atti, che il ricorrente abbia mai chiesto l'esonero dai crediti formativi, regolata dall'art. 5 del Regolamento. Nessuna richiesta in tal senso, neppure dopo l'inizio del procedimento è stata mai incoata dall'Avv. C., evidenziandosi solo l'astenia dell'iscritto ad ogni percorso formativo o di aggiornamento.

E' di tutta evidenza peraltro che riguardo all'assolvimento dell'obbligo formativo, la partecipazione agli eventi di cui all'art. 7 del regolamento della Formazione continua, è solo una delle ipotesi attraverso il quale i gli iscritti, soggetti all'obbligo formativo, possono assolverlo, stante che le modalità di acquisizione (art. 3 -4 Regolamento Formazione continua) sono molteplici (corsi di aggiornamento, master, convegni giornate di studio, partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro; eventi patrocinati del CNF o del C.d.O.). La norma (art. 13) deontologica fissa il principio, secondo cui costituisce preciso dovere del professionista forense, apprestare alla propria preparazione professionale, non solo l'accrescimento delle proprie conoscenze, ma focalizzandole in relazione ai segmenti della attività professionale nella quale viene ad incardinare il proprio impegno.

Esso è un aspetto centrale nell'esercizio della professione e si traduce nell'obbligo, non visto come "il bollino blu dell'avvocato", od una mera raccolta di punti in una visione schematica ed approssimativa del "sapere".

Invero la formazione permanente, oltre alle sue implicazioni giuridiche, culturali ed economiche, presenta anche profondi risvolti a livello etico perché la competenza ricevuta dalla formazione continua è la condizione per l'espletamento di una prestazione professionale confacente alle aspettative ed ai bisogni dei singoli e dell'intera comunità.

La legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", in vigore dal 02/02/2013, con l'art. 11 co. 1, ha ribadito l'obbligo della formazione continua, consacrandola come normativa di rango primario: "L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia".

Tale normativa, configurandosi come *lex specialis posterior* di fonte gerarchicamente sovraordinata rispetto al D.P.R. n. 137/2012, applicabile a tutte le altre professioni regolamentate, è l'unica relativa ai professionisti forensi.

L'art. 1 co. 4 del Regolamento C.N.F. contiene la definizione normativa della formazione professionale continua: "Con l'espressione formazione professionale continua, si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense".

L'assetto regolamentare si impernia sulla fondamentale distinzione, nell'ambito della formazione continua, tra "eventi formativi" (art. 3 Regolamento C.N.F.) e 'attività formative' (art. 4 Regolamento C.N.F.) e quindi sulla loro ipotetica alternatività, che deleta il primo capo della impugnazione in atti.

La partecipazione ad eventi formativi e la effettuazione di attività formative previamente accreditate comportano il rilascio di crediti formativi, utili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di formazione professionale valutabili complessivamente nell'arco di un triennio, con riferimento ad un minimo di ore/crediti annuali predeterminati a livello nazionale dal

Regolamento C.N.F., con possibili deroghe a livello locale da parte delle Unioni degli Ordini Regionali e dei singoli Consigli dell'Ordine.

Nella Relazione di accompagnamento al Regolamento per la formazione continua approvato il 13/07/2007 si legge "l'obbligo di formazione continua, sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo a prescindere se rifletta, o meno, un esercizio in atti dell'attività e perciò anche se quest'ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua". ... "Pertanto, ai fini di accertare l'attualità dell'obbligo formativo non è impiegabile nemmeno il criterio dell'esercizio della professione con carattere di continuità che ... non rileva affatto in questa sede, con la conseguenza che anche chi non esercita con carattere di continuità è tenuto a rispettare l'obbligo formativo". Pertanto l'affermazione del ricorrente sul punto non può condividersi.

Ogni iscritto può scegliere liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitati, con l'obbligo di far rinvenire un numero minimo predeterminato di crediti da eventi e/o attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia (art. 2 co. 4 Regolamento C.N.F.), ma parimenti ai sensi dell'art. 6 co. 2 Regolamento C.N.F. l'avvocato deve essere consapevole che "costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione dell'obbligo formativo seguito".

Pertanto l'excusatio dell'Avv. C. fondata su una presunta inadempienza dell'Ordine di Grosseto non può condividersi in quanto la formazione è atto insito nel D.N.A. del "nuovo Avvocato" imprescindibile e non può cogliersi nell'atto di osservazione del mero precetto deontologico.

In linea di massima, pertanto, accanto ai saperi giuridici tradizionalmente insegnati nelle Università, la professione forense oggi richiede, oltre all'ampliamento e rafforzamento delle conoscenze giuridiche, l'apprendimento post lauream di materie nuove o solo in parte trattate nei corsi universitari, come la deontologia, le tecniche dell'argomentazione e della persuasione, l'informatica giuridica e amministrativa, le scienze sociali e del comportamento, le tecniche di composizione stragiudiziale delle controversie, quali la

mediazione, la conciliazione e l'arbitrato, l'organizzazione e gestione dello studio legale, le principali lingue straniere parlate nell'Unione Europea.

L'ineludibilità dell'aggiornamento professionale e la violazione deontologica nel caso in specie, evidenziano alcune considerazioni.

La formazione dell'avvocato deriva sì dagli studi universitari e dal praticantato forense e consiste nell'acquisizione dei fondamenti teorici basilari del sapere giuridico, tendenzialmente consolidati, anche se soggetti a rivisitazioni e aggiornamenti, nonché nel successivo approfondimento delle conoscenze afferenti ad uno o più campi del sapere giuridico, finalizzato, mediante l'applicazione delle stesse a casi concreti, al conseguimento di specifiche abilità e competenze, delle quali si sostanzia la preparazione professionale.

La formazione continua è funzionale, in primo luogo al mantenimento di conoscenza, abilità e competenze già acquisite perché durante il periodo di effettivo esercizio della professione, l'avvocato è obbligato, non solo ad mantenimento di conoscenze, abilità e competenze possedute, ma anche all'aggiornamento, cioè all'acquisizione di dati giuridici (normativi, giurisprudenziali, dottrinali) nuovi in relazione all'espletamento degli incarichi professionali assunti, sì da rafforzare le suddette abilità e competenze.

L'aggiornamento concerne in primo luogo l'acquisizione di dati giuridici nuovi che integrano i fondamenti teorico-pratici di un determinato campo del sapere giuridico ed hanno tempi di obsolescenza molto più lunghi rispetto ad altri ugualmente rilevanti ai fini dell'espletamento del mandato professionale, ma molto più soggetti a mutamenti nel tempo.

L'aggiornamento riguarda anche l'acquisizione di dati soggetti a più frequenti modifiche e variazioni, che non toccano i fondamenti teorici basilari di un determinato campo del sapere giuridico.

Ad esempio, il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., centrale rispetto alla determinazione dell'oggetto della prestazione di dare nell'obbligazione pecuniaria, è un dato normativo estremamente soggetto a variazioni nel tempo.

Come si legge nella Relazione di accompagnamento, se "in passato la formazione era intesa come percorso di acquisizione conoscitiva che termina con l'ingresso nella vita lavorativa e rispetto ad essa si concepiva il mantenimento come forma di aggiornamento delle conoscenze già acquisite", "l'aggiornamento è oggi inteso più come processo culturale di crescita professionale". "Miglioramento e perfezionamento sono, perciò i nuovi orizzonti della formazione".

Nell'obbligo deontologico possono cogliersi altresì due aspetti contemporaneamente che debbono essere, pur nella loro autonomia culturale, ritenersi un unicum sotto il profilo deontologico.

1) Profilo giuridico: L'art. 1176 comma 2 con lo stabilire che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una professione la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura della attività esercitata, introduce il metro di valutazione della perizia tecnico-giuridica, riferibile al complesso delle cognizioni ragionevolmente richiedibili allo iscritto, a sua volta frutto dello studio e della esperienza e costituente il presupposto oggettivo del contratto; l'adempimento del dovere di aggiornamento è funzione del possesso della perizia adeguata al caso e quest'ultima è esclusa dalla "ignoranza" e dall'assenza conclamata di ogni aggiornamento.

2) Esso mette in rilievo la peculiarità della professione, la sua incidenza su beni di rilievo collettivo e di interesse dominante per l'assetto democratico dello Stato, la cui epifania è la rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Nel caso in specie vi è una violenza endogena al diritto di difesa rispetto a quella più comune, esogena, (mass media, settori della magistratura).

Un diritto di difesa superficiale, non competente, equivale ad omissione del diritto di difesa e di fatto, in alcuni casi, ad assenza del diritto di difesa.

Aver elevato il dovere di aggiornamento al rango di fondamentale canone deontologico denuncia la piena consapevolezza del nesso esistente tra aggiornamento, qualità della prestazione e tutela di interessi che, personali nella loro dimensione effettuale, rispecchiano nella dinamica della difesa, un valore fondante la convivenza democratica.

La formazione non equivale ad informazione e la “sapienza giuridica” non è correlata alla conoscenza integrale delle norme, ma nella “capacità di cogliere le distinzioni, le peculiarità”.

Il dovere di aggiornamento professionale non va letto in discrasia alla sfera riguardante la responsabilità professionale dell’Avvocato, richiamata dagli artt. 1176 e 2236 c.c., stante che la prima disposizione determina la diligenza in modo puntuale, la cui valutazione è collegata in relazione all’attività svolta e quindi a quella utilizzata nell’affrontare i casi di maggiore difficoltà di ordine tecnico; l’altra norma pone al centro della sua ottica l’idoneità dei mezzi di carattere tecnico, il cui uso è individuato responsabile dal professionista ai fini della conduzione e soluzione del caso, in ragione della natura e della difficoltà, tenuto cauto della esperienza e della professionalità del “mandatario”.

La Suprema Corte (Cass Civ. I febbraio 2010 n. 2235) ebbe già a pronunciare la massima

“che il non adempimento del professionista degli obblighi previsti dall’Ordine in materia di formazione ed aggiornamento professionale costituisce illecito disciplinare come tale sanzionabile”.

L’Avv. C. ritiene apoditticamente di spostare il thema decidendum dall’aspetto intrinsecamente connesso allo effettivo o non aggiornamento professionale alla congruità della sanzione, ritenuta eccessiva e sproporzionata e soprattutto in ragione della mancata comunicazione e della assenza delle credenziali di accesso.

Ciò denota ancora una volta una visione residuale del precetto deontologico, quasi alla stregua che lo stesso sia un orpello aggravante e non determinante il corretto esercizio della attività professionale.

La mancanza di consapevolezza della non ultroneità del precetto deontologico costituisce elemento esplicativo, di per sé, della indifferenza del ricorrente alla visione complessiva strutturante persino la norma deontologica di riferimento.

In alcun passo viene evidenziato un ravvedimento o un assunzione di responsabilità deontologica. Ne consegue l'integrale rigetto dell'impugnazione

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2016.

IL SERGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carlo Orlando

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Deposita presso la Segreteria del Consiglio nazionale

Forense. Oggi 12 novembre 2016.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 243/14 R.G.

RD n. 385/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Anna LOSURDO | Segretario f.f. |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Donatella CERRE’ | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Antonino GAZIANO | “ |
| - Avv. Diego GERACI | “ |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | “ |
| - Avv. Giuseppe LABRIOLA | “ |
| - Avv. Maria MASI | “ |

- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Salvatore SICA “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.D.M., nato avverso la decisione in data

6/5/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre ;

Il ricorrente, avv. M.D.M. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Gaetano Iacona;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Con decisione del 6 maggio 2013, notificata il 28 ottobre 2013, il COA di Milano, in esito al procedimento apertosi nei confronti dell'Avv. M.D.M., ha giudicato l'incolpato responsabile in ordine ai capi di incolpazione di seguito riportati:

- R.G. 139/11. Essere venuto meno al dovere di correttezza, diligenza professionale e difesa per:

a) non aver partecipato, in qualità di difensore d'ufficio di C.C.J.A., all'udienza del

18/5/2011 avanti il Tribunale di Milano, sezione Decima Penale, e ciò senza addurre alcun giustificato motivo e provvedere alla nomina di sostituto processuale. In Milano, li 15/8/2`011;

b) non aver assolto all'obbligo formativo nel triennio 2008-2010 così come stabilito dal CNF;

In Milano, dal 2008 al 31/7/2011".

-R.G. 140/11. Esser venuto meno al dovere di correttezza, diligenza professionale e difesa per:

a) non aver partecipato, in qualità di difensore di fiducia di L.M., all'udienza del 20/4/2011 avanti il Tribunale Penale di Novara, e ciò senza addurre alcun giustificato motivo e provvedere alla nomina di sostituto processuale.

In Milano, li 20/04/2011;

b) non aver assolto all'obbligo formativo nel triennio 2008-2010 così come stabilito dal CNF.

In Milano, dal 2008 al 31/7/2011”.

d) R.G. 45/12. Essere venuto al dovere di correttezza, diligenza professionale e difesa per: a) non aver partecipato, in qualità di difensore d'ufficio di C.C.J.A., all'udienza del

18/10/2011 avanti il Tribunale di Milano, sezione Decima Penale, e ciò senza addurre alcun giustificato motivo e provvedere alla nomina di sostituto processuale.

In Milano, li 18/10/2011;

b) non aver assolto all'obbligo formativo nel triennio 2008-2010 così come stabilito dal CNF;

In Milano, dal 2008 al 31/7/2011”.

-R.G. 46/12. Essere venuto meno al dovere di correttezza, diligenza professionale e difesa per:

a) non aver partecipato, in qualità di difensore d'ufficio di K. A., all'udienza del 19/12/2011 avanti il Tribunale di Milano, sezione Seconda Penale, e ciò senza addurre alcun giustificato motivo e provvedere alla nomina di sostituto processuale.

In Milano, li 19/12/2011;

b) non aver assolto all'obbligo formativo nel triennio 2008-2010 così come stabilito dal CNF;

In Milano, dal 2008 al 31/7/2011”.

- R.G. 168/12. Essere venuto meno al dovere di correttezza, diligenza professionale e difesa:

a) per non aver presenziato all’udienza dell’11/5/2012 avanti il Tribunale di Monza quale difensore di fiducia di V. E. L. senza aver dedotto un legittimo impedimento e senza aver nominato un sostituto processuale.

b) per non aver ottemperato all’obbligo di formazione obbligatoria nel triennio 2008-2010 così come stabilito dal CNF;

In Monza e Milano, dall’11/5/2012 ad oggi.

Ha pertanto irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della attività professionale per mesi tre, disponendo altresì la cancellazione dell’incolpato dalla lista dei

Difensori di Ufficio.

Con ricorso tempestivo, depositato l’11 novembre 2013, il ricorrente ha impugnato la suddetta decisione affidandosi a due mezzi di impugnazione.

Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito la nullità della decisione per la pretesa violazione dell’art. 59, lettera m), della Legge 247/2012, avendo il COA depositato la motivazione della decisione adottata oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla lettura del dispositivo, così come previsto dalla norma suddetta.

Con il secondo mezzo il ricorrente ha eccepito l’omessa ovvero l’incompleta motivazione del provvedimento impugnato, sia per il preteso travisamento delle tesi difensive, sia, e con particolare riferimento alla contestata violazione dell’obbligo di aggiornamento, per l’inesistenza di alcun illecito tipico, come tale sanzionabile.

All'udienza di discussione, il ricorrente ha inteso ribadire che le udienze cui non aveva presenziato erano di mero rinvio o "smistamento", e di non aver in concreto arrecato danno alcuno agli assistiti, concludendo, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato solo quanto alla sanzione da irrogarsi.

Nel merito si osserva.

Non merita accoglimento il primo mezzo di ricorso –nullità per violazione del disposto dell'art. 59, lettera m), Lex 247/2012- dato che la suddetta norma, di certo, non è applicabile al procedimento disciplinare in oggetto, in quanto, *ratione temporis*, questo era retto dalle norme di cui al RDL 1578/1933.

Nello specifico, va ricordato, peraltro, come il termine di 15 giorni previsto dall'art. 50 della suddetta Legge per la notifica all'interessato ed al PM delle decisioni adottate, sia sempre stato considerato di natura ordinatoria e non perentoria (si veda, *ex multis*, CNF sentenza 16 luglio 2015, n. 96, secondo cui "*il termine di 15 giorni, fissato dall'art. 50 RDL 1578/33 (ratione temporis applicabile), per il deposito e la notifica della decisione disciplinare del CDO, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato*". In senso conforme, CNF sentenza 29 dicembre 2014, n. 206; CNF sentenza 7 maggio 2013, n. 64).

Eguale infondato è il secondo mezzo del gravame circa il preteso difetto di motivazione.

In realtà, tale evenienza va esclusa, in quanto, sibiene in maniera sintetica, il COA territoriale ha affermato la responsabilità dell'incolpato per esser questi venuto meno a

doveri essenziali quali quello di corretto adempimento del mandato, non presenziando a svariate udienze, e quello di formazione continua, non ottenendo i crediti prescritti.

In ogni caso, ad integrazione della motivazione stessa (su tale potere del CNF, si veda CNF 24 settembre 2015, n. 146, nonché CNF 14 marzo 2015, n. 56), va osservato come l'assenza del Difensore di fiducia ovvero di ufficio alle udienze –evento nella fattispecie non unico od occasionale, né involontario ovvero rispondente ad una strategia processuale concordata e, quindi, evento non giustificabile- non può che costituire inadempimento al mandato e, conseguentemente, illecito disciplinare.

Né può avere rilievo l'asserita natura delle udienze di mero rinvio ovvero la pure asserita assenza di danni alla parte assistita.

Quanto alla violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua, concretato nel caso di specie dall'aver l'incolpato maturato solo 12 crediti sui 50 previsti (fatto pacifico), va osservato come l'obbligo sia positivamente previsto dall'ordinamento deontologico e come anche l'art. 23 del Regolamento per la Formazione Continua espressamente affermi come il mancato aggiornamento costituisca illecito disciplinare.

Trattasi, quindi, di illecito espressamente previsto dalle norme deontologiche.

Ma in ogni caso, ed a tutto concedere, l'eccezione di mancanza di tipizzazione sarebbe infondata: va infatti richiamata l'espressione "*per quanto possibile*" di cui all'art. 3 della Legge n. 247/2012, da intendersi "*nel senso che di regola l'illecito è tipico o tipizzato – secondo l'interpretazione giurisprudenziale- ma può essere ricostruito anche sulla base della norma di chiusura, che è contenuta nella legge forense medesima*".

La condotta addebitata all'incolpato, *id est* non avere ottemperato all'obbligo di formazione nel triennio 2008-2010, è stata anche correttamente ricompresa dal COA di Milano nella violazione di diligenza e correttezza, sanciti tanto dal codice previgente che dall'attuale Codice Deontologico.

Per quanto detto, va confermato il giudizio di colpevolezza per entrambi gli addebiti contestati, sibbene la sanzione, necessariamente unica, debba esser rideterminata.

Ed infatti, quanto alla sanzione da irrogarsi in concreto, va osservato come la norma contenuta nel nuovo Codice Deontologico all'art. 26 in tema di adempimento del mandato

–sicuramente applicabile in via retroattiva ex art. 65 comma 5 Lex 247/2012 siccome più favorevole- preveda la sanzione edittale della censura, che si ritiene congrua e confacente nel caso di specie, rideterminando, pertanto, quella irrogata dal Consiglio Territoriale e ferma restando la cancellazione dall'elenco dei Difensori di Ufficio.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. n. 1578/1933, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;

accoglie parzialmente il ricorso ed, in riforma della impugnata decisione, riduce la sanzione disciplinare alla censura, ferma restando la cancellazione dall'elenco dei Difensori di Ufficio.

Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2016.

IL SERGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE

f.f.

f.to Avv. Anna Losurdo

f.to Avv. Guiseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale

forense, oggi 30 dicembre 2016.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 99/15 R.G.

RD n. 62/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Componente |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | “ |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Carla BROCCARDO | “ |
| - Avv. Donatella CERE’ | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Lucio Del PAGGIO | “ |

- Avv. Giuseppe LABRIOLA “
- Avv. Anna LOSURDO “
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
- Avv. Maria MASI “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. D.P., nato a, avverso la decisione in data

27/6/12, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza gli infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento ;

Il ricorrente, avv. D.P. non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Orlando ;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con deliberazione del 18/05/2011 il C.O.A. di Monza apriva nei confronti dell'anzidetto Avv. D.P. un procedimento disciplinare, rubricato al n. 40/11, avente il seguente capo di incolpazione: *“perché in violazione di quanto previsto al Canone II dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense per come integrato, per il riferimento fattone, dal disposto dell'art. 6 del Regolamento sulla “formazione permanente” approvato dal C.N.F. il 13.07.007, ratificato dal Consiglio dell'Ordine di Monza con delibera 21/07/2008 e dal Regolamento sulla formazione permanente dell'Ulof approvato con delibera del 26/05/2008, non assolveva, nel periodo dall'1.1.2008 al 31.12.2010 l'obbligo di formazione dovuto, non avendo conseguito nel triennio, ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento C.N.F., almeno cinquanta crediti formativi col minimo di nove per il primo anno, di dodici per il secondo e di diciotto per il terzo, dei quali almeno sei in materia di Ordinamento Forense Deontologia.*

In Monza dall'1.1.2008 al 31.12.2010”.

La vicenda trae origine da un controllo effettuato dal Consiglio dell'Ordine di Monza sull'assolvimento del dovere di aggiornamento ai sensi del regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007.

In particolare, il COA di Monza, verificato sulla piattaforma informatizzata “Riconosco” (dallo stesso gestita per le iscrizioni e le certificazioni dei percorsi formativi dei propri iscritti) il mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2008/2010 da parte dell'Avv. P. avendo lo stesso maturato solo 31 dei 50 crediti previsti dal predetto regolamento per il triennio, con comunicazione a mezzo mail datata 15/03/2011 invitava l'incolpato a provvedere al relativo adempimento.

In assenza sia di un riscontro da parte dell'iscritto, sia di un adempimento da parte dello stesso, nella seduta del 18/05/2011 il Consiglio dell'Ordine di Monza deliberava di procedere disciplinarmente nei confronti dell'anzidetto Avv. P. contestandogli l'addebito di cui al capo di incolpazione.

Riscontrava detta comunicazione l'Avv. P. con pec del 27/07/2011 con la quale specificava che la propria erronea interpretazione della delibera del CNF, dallo stesso adottata nell'adunanza del 22/01/2011, lo aveva indotto a ritenere che il termine ultimo per il conseguimento dei crediti formativi fosse il 31 luglio e che, comunque, entro tale data avrebbe fatto pervenire la documentazione attestante il raggiungimento di un minimo di 46 crediti.

Con atto di citazione, datato 18/04/2012 e notificato in data 23/05/2012, il COA di Monza disponeva la comparizione dell'Avv. P. all'udienza fissata per il 27/06/2012.

Alla predetta udienza l'Avv. P. compariva personalmente rinunciando alla presenza del proprio difensore già nominato.

Istruito il procedimento disciplinare mediante prova documentale ed ascoltate le dichiarazioni dell'incolpato, all'esito della seduta del 27/06/2012, il COA di Monza, rinvenendo nel comportamento assunto dall'incolpato profili di rilevanza disciplinare, comminava all'Avv. D.P. la sanzione dell'avvertimento. La predetta decisione veniva depositata in data 01.12.2014 e notificata il 22/12/2014.

Con ricorso tempestivamente depositato, l'Avv. P. chiedeva al Consiglio Nazionale Forense la riforma dell'impugnato provvedimento.

L'Avv. P., dopo aver diffusamente dissertato in ordine all'andamento del procedimento disciplinare celebrato nei propri confronti, nel merito lamentava la mancata integrazione dell'illecito disciplinare di cui all'art. 13, canone II, C.D.F. per aver egli mal interpretato la delibera del C.N.F del 22/01/2011 ed avendo, comunque, dimostrato il conseguimento di n. 46 crediti formativi, ossia poco meno di quello previsti dall'anzidetta delibera.

Evidenziava, altresì, che il COA di Monza aveva completamente trascurato di valutare la diponibilità mostrata dal medesimo ai fini della completa acquisizione dei crediti formativi in contestazione, nonché la sua lunga e "*specchiata*" carriera professionale.

Infine, l'Avv. P. asseriva che il COA di Monza aveva violato la summenzionata delibera del C.N.F. non avendo utilizzato il dovuto "*buon senso*" nell'applicazione della sanzione disciplinare in parola avendo egli, seppur in ritardo ed in virtù della proroga concessa dal provvedimento del CNF, conseguito un numero di crediti formativi prossimo a quello necessario.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Risulta, innanzitutto, provato che nel triennio formativo 2008/10 l'avvocato P. ha conseguito, attraverso la partecipazione a convegni ed incontri formativi il numero di 31 crediti formativi, di per sè insufficiente ad integrare l'assolvimento dell'obbligo per il quale il Regolamento per la formazione continua del 13 luglio 2007 prevedeva, in sede di prima applicazione, il raggiungimento di un numero minimo di crediti formativi fissato in 50.

La violazione del precetto deontologico risulta quindi provata ed il comportamento deontologicamente rilevante tenuto dall'avv. P. deve essere sanzionato.

Al riguardo, giusta quanto ritenuto dal COA territoriale, nessuna valenza può assumere la giustificazione fornita dall'incolpato circa l'erronea interpretazione del contenuto della delibera del CNF del 22/01/2011, posto che la predetta delibera, prorogando al 31.07.2011 il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, prevedeva di concedere agli iscritti la possibilità di recuperare fino ad un massimo di 15 crediti formativi.

Dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che alla data del 13/04/2011 l'Avv. P. aveva maturato, per il triennio 2008/2010, solamente n. 31 crediti in luogo dei 50 richiesti, con la conseguenza che, in ogni caso, il numero massimo dei crediti formativi acquisibili dall'incolpato entro la data del 31.07.2011, fissata con la delibera assunta dal CNF in data 22/01/2011, era di n. 46, come effettivamente è stato.

La deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza merita di essere confermata in quanto attuazione dei principi e dei valori espressi dal Regolamento per la formazione permanente del CNF, rafforzati anche dal vaglio della giurisprudenza

amministrativa che ha avuto modo di esprimersi sulla legittimità del regolamento (cfr. Tar Lazio, sez. III 17.07.2009, n. 7081).

Il quadro normativo che si è delineato con la Legge n. 247/2012 ed il nuovo Regolamento per la formazione continua (n. 6/14 approvato il 16 luglio 2014) non mutano lo scenario rispetto ai principi delineati dalla giurisprudenza precedente mirando, attraverso i meccanismi di verifica e di controllo, a garantire la costante preparazione professionale dell'avvocato che deve conservare ed accrescere le conoscenze al fine di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento.

La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non solo del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (cfr. CNF n. 2/2016; CNF n. 53/2015; CNF n. 50/2014).

Queste considerazioni portano a ritenere adeguata e congrua la sanzione dell'avvertimento inflitta dal Consiglio dell'Ordine territoriale nel caso di specie.

P.Q.M

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2017;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale

forense, oggi 1 giugno 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 181/14 R.G.

RD n. 315/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Anna LOSURDO	Segretario f.f.
- Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“

- Avv. Giuseppe LABRIOLA “
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
- Avv. Maria MASI “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. P.F. avverso la decisione in data 29/1/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. P.F. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Iacona

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Il COA di Milano, in esito al procedimento disciplinare n. 18/2012 R.G., nei confronti del proprio iscritto Avv. P. F., con la decisione adottata il 28 gennaio 2013, pubblicata il 3 marzo 2014, notificata all'incolpato il 5 marzo 2014, ai Difensori dell'incolpato il 7 marzo 2014, ed al PM il 3 aprile 2014, ha inflitto a quest'ultimo la sanzione della censura per i fatti addebitatigli appresso descritti.

Il procedimento suddetto trae origine da un esposto del 21 gennaio 2011, dell'Avv. C..Z., ove si lamentava il comportamento dell'Avv. P. F., il quale, nell'ambito di un giudizio avanti il Tribunale di Milano, aveva dapprima nella propria memoria ex art. 183 comma 6, n. 1, c.p.c., riferito di fatto il contenuto di un fax riservato non producibile, inviato il 3 maggio 2010 dall'esponente Avv. C..Z., ed ancora, nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., aveva formulato capitoli di prova orali che, di fatto, riproducevano il contenuto di una proposta di transazione del Collega avversario. Entrambe le memorie venivano allegate all'esposto.

Con lettera del 22 febbraio 2011, prot. 75/2011, il COA invitata l'Avv. F. a fornire proprie deduzioni ed osservazioni scritte.

Con nota scritta depositata il 14 marzo 2011, l'Avv. F. negava di aver mai ricevuto un fax qualificato come non producibile, asserendo come le proposte verbali, neppure queste qualificate come riservate, non fossero coperte da segreto.

Di seguito, con delibera dell'8 marzo 2012, veniva disposta l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. F., per rispondere del seguente capo di incolpazione:

“essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza per aver, nell'ambito della causa R.G. 7952/2010, promossa dalla Sig.ra R. M. contro il L. A. M. M. Srl, pendente presso il Tribunale di Milano, indicato in una memoria i seguenti capitoli di prova:

<vero che la Difesa avversaria offriva l'importo di € onde definire la

posizione prima della prima udienza>;

<vero che tale offerta veniva ribadita dalla Difesa avversaria prima dell'udienza del 27 ottobre 2010>.

In Milano, il 25/11/2010”.

La suddetta delibera veniva comunicata il 22 giugno 2012, con invito a presentare eventuali deduzioni a discarico entro il termine di 10 giorni.

Con note del 27 giugno 2012, pertanto, l'incolpato negava nuovamente l'addebito e produceva anche copia del fax del 3 maggio 2010, speditogli dall'Avv. Z., qualificato espressamente come corrispondenza riservata-non producibile.

Con delibera successiva del 5 luglio 2012, veniva disposto il rinvio al giudizio disciplinare dell'Avv. F., cui seguiva la citazione a comparire all'udienza del 28 gennaio 2013, regolarmente notificata all'incolpato ed al PM.

All'udienza venivano sentiti come testi l'esponente Avv. C..Z., che confermava il contenuto dell'esposto, nonché l'incolpato ed proprio Difensore.

In esito all'udienza dibattimentale, il COA di Milano depositava la propria decisione di colpevolezza, comminando la sanzione della censura.

Avverso la suddetta decisione, è stato proposto il ricorso al CNF depositato il 25 marzo 2014 –quindi nei termini di rito- con il quale, pur non essendo lo stesso articolato in motivi specifici, si chiede il proscioglimento od, in subordine, l'attenuazione della sanzione, in ordine al comportamento del ricorrente, definito come “una svista” -senza alcun intento di screditare il Collega avversario- per la quale vengono espresse le scuse del ricorrente stesso, e giustificata per il profilo della prevalenza del diritto di difesa dell'assistito, peraltro persona invalida, rispetto a quello di riservatezza.

DIRITTO

Nonostante il capo di incolpazione sia invero formulato con riferimento al generale dovere di lealtà e correttezza, l'addebito contestato è quello della violazione del divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza scambiata con il Collega.

Va osservato come l'incolpato si sia difeso nel merito dell'illecito tipico suddetto, senza nulla eccepire al riguardo.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Accertato, infatti, *ex actis*, come il fax datato 3 maggio 2010 –allegato dallo stesso ricorrente alle difese svolte avanti il COA territoriale- recasse la dicitura di

“comunicazione riservata – non producibile”-, nonché come i capitoli di prova articolati dall'incolpato nella propria memoria istruttoria di fatto riportassero i termini della proposta transattiva oggetto della corrispondenza stessa, deve confermarsi l'illiceità deontologica del suddetto comportamento ed il conseguente giudizio di colpevolezza.

Il divieto di produrre, riportare o riferire in giudizio la corrispondenza qualificata come riservata e, comunque, la corrispondenza, anche senza tale qualifica, contenente proposte transattive, già previsto dall'art. 28 del Codice Deontologico previgente, è oggi contemplato dall'art. 48 del nuovo Codice, che, per tale fattispecie tipica, prevede la sanzione editale della censura.

La riservatezza della corrispondenza tra Colleghi, che tutela in definitiva la libertà del Difensore nella conduzione della lite, costituisce un canone essenziale che prevale, peraltro, salve le eccezioni previste espressamente, persino sul dovere di difesa.

Sul punto, la Giurisprudenza domestica è unanime (*ex plurimis*, CNF sentenza 26 settembre 2014, n. 117, CNF sentenza 23 luglio 2013, CNF sentenza n. 135, 10 aprile 2013, n. 58, etc.).

In definitiva, l'addebito deve ritenersi comprovato ed il comportamento dell'incolpato meritevole di esser sanzionato.

Quanto alla sanzione irrogata, si osserva quanto segue.

Le norme del nuovo Codice Deontologico sono sicuramente applicabili, in virtù della disposizione transitoria dell'art. 65, comma 5, della nuova Legge Professionale, ai procedimenti disciplinari in corso se più favorevoli all'incolpato (criterio del c.d. *favor rei*).

Orbene, il nuovo Codice prevede che, nei casi meno gravi, la sanzione della censura possa essere attenuata in quella dell'avvertimento (art. 22).

Non v'è dubbio come la determinazione della sanzione debba avvenire, quindi, alla luce della disciplina sopravvenuta (cfr. Cass. S.U. 10 febbraio 2015, n. 3023). Pertanto, nel caso di specie, considerata l'assenza di dolo ma soprattutto l'assenza di pregiudizio alcuno, il comportamento successivo dell'incolpato, che ha ritenuto di esprimere le proprie scuse per l'accaduto, nonché considerata ancora l'assenza di precedenti procedimenti disciplinari, si ritiene di poter comminare la più lieve sanzione dell'avvertimento.

P.Q.M.

visto l'art. 50, comma terzo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,

in parziale accoglimento del ricorso proposto, ridetermina la sanzione, comminando all'Avv. P.F. la sanzione dell'avvertimento.

Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2016 .

IL SERGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Anna Losurdo
Picchioni

f.to Avv. Guiseppe

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 20 ottobre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 220/14 R.G.

RD n. 328/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Rosa CAPRIA | Segretario |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Carlo ALLORIO | “ |
| - Avv. Carla BROCCARDO | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Lucio Del PAGGIO | “ |
| - Avv. Angelo ESPOSITO | “ |
| - Avv. Antonino GAZIANO | “ |
| - Avv. Maria MASI | “ |

- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Francesca SORBI “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. S.C.,, avverso la decisione in data 10/5/2012,

con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro;

Il ricorrente, avv. S.C. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Priamo Siotto;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la riduzione della sanzione;

FATTO

Il procedimento ha per oggetto due episodi, avvenuti in tempi diversi, che il COA di Roma ha ritenuto di considerare unitariamente sia per l'identità soggettiva dell'incolpato, l'Avv. S.C., sia per le affinità delle violazioni contestate, entrambe riguardanti l'inadempimento di obblighi di pagamento o di restituzione somme.

Il primo procedimento, distinto al n. 8276, trae origine da un esposto presentato in data 28/10/2010 dall'Avv. T. C., del foro di Padova, che segnalava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma la circostanza che l'Avv. S.C., dopo averle conferito incarico di domiciliataria nell'interesse della signora A. S. nella vertenza contro l'azienda ospedaliera di Padova, definita la pratica con atto di transazione intercorso con la compagnia Zurich Assicurazioni, ometteva di versarle il proprio compenso, pari ad € coma da fattura

n. 91/09, e ciò nonostante i numerosi solleciti scritti e verbali inviati. Per altro il legale rifiutava il pagamento anche a seguito della notifica della sentenza del Giudice di Pace di Padova che lo condannava a corrispondere pari importo in favore dell'Avv. C..

Il secondo procedimento, distinto al n. 8293, trae origine dall'esposto depositato il 6/5/2008 dalla Signora A.S., ex assistita dell'Avv. C., la quale assumeva di avere conferito incarico al legale per iniziare una causa di scioglimento della comunione relativa ad alcuni immobili di cui era comproprietaria, rilasciando nell'occasione in favore del professionista, quale fondo spese, un assegno di € Assumeva ancora la S. che, una volta avuto contezza dallo stesso legale che il costo della causa non poteva essere inferiore a circa euro, rinunciava all'azione giudiziaria chiedendo all'Avv. C. la

restituzione della somma di € consegnatagli. Rivoltasi al COA di Roma per

comporre bonariamente la vertenza, sentite le parti in contraddittorio tra loro davanti allo stesso consiglio, l'Avv. C. si impegnava a restituire la somma di € trattenendo

per se la differenza pari ad € per l'attività prestata. Tuttavia il legale si rendeva

inadempiente rispetto a detta proposta transattiva da lui stesso formulata, non rispettando l'impegno assunto.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con delibere del 29/9/2011 e del 17/11/2011, apriva procedimento disciplinare nei confronti del legale formulando i seguenti capi di incolpazione : *a) dopo aver conferito incarico di domiciliataria all'Avv. T. C. del foro di Padova di svolgere attività professionale in favore della cliente signora A. S. nella vertenza contro la azienda ospedaliera di Padova, avendo raggiunto un accordo transattivo con la Zurich Assicurazioni, compagnia di assicurazione di controparte e ricevuto a titolo di spese, competenze ed onorari la somma di €, come da atto di quietanza firmato dall'Avv. S.C. e dall'esponente, ricevendo da quest'ultima la fattura n. 91/09 per l'importo di €3 non provvedeva a versare detta somma*

all'esponente, malgrado i numerosi e pressanti solleciti ricevuti. Violava così il disposto di cui all'art. 30 del CDF. In Roma il 12/1/2010 e attualmente.

b) Non dava riscontro all'invito del Consiglio di fornire le dovute delucidazioni in merito ai fatti di cui al capo a) di incolpazione e cioè con lettere allo stesso indirizzate in data 4/11/2010, 19/1/2011 e 14/3/2011, in violazione dell'art. 24 del cdf. In Roma nelle predette date.

In relazione al secondo procedimento distinto al n. 8293 veniva formulato il seguente capo di incolpazione:

a) facendo seguito a dei contrasti sorti con la propria assistita signora A. S., circa la attività professionale svolta per procedere ad una azione di scioglimento di comunione relativa agli immobili di cui era comproprietaria, pur contestando la richiesta della predetta cliente la quale pretendeva la restituzione di €, si impegnava con lettera del 3/9/2010 indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a restituire

la somma di €, dichiarando di voler trattenere la somma di € per l'attività prestata e, invece, non provvedeva a rispettare l'impegno assunto come specificato dall'esponente con lettere del 4/7/2011 e 3/8/2011 fatte pervenire al suddetto consiglio.

Con tale comportamento violava l'art. 41 del cdf nei rapporti con il cliente nonché l'art. 24 del cdf nei rapporti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati venendo meno all'impegno preso con lo stesso. In Roma in data 3/9/2010 e successivamente.

I due procedimenti venivano istruiti il primo documentalmente e il secondo anche con l'audizione della denunciante A.S. L'Avv. S.C., benché avesse ricevuto regolarmente le notifiche degli atti di citazione relative ai due procedimenti, non compariva così rinunciando ad ogni difesa.

Il COA di Roma a conclusione dell'istruttoria riteneva pienamente provati i fatti contestati e irrogava al professionista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 4. Decisione depositata il 10/6/2014.

Avverso la menzionata decisione il legale ha proposto ricorso fondato su quattro motivi. Con il primo motivo l'Avv. C. giustifica la propria assenza nel procedimento disciplinare tenutosi avanti al COA di Roma per un errore della propria segreteria consistito nel non avere trascritto in agenda la data della convocazione innanzi al medesimo COA, pur assumendosene ogni responsabilità.

Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione all' addebito sub 1) lamenta che il COA abbia attribuito rilievo, ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare, alla lettera raccomandata dell'esponente Avv. C. pervenuta alla segreteria del consiglio il 7/5/2012. A giudizio del legale, detto documento, doveva considerarsi privo di qualsiasi valenza probatoria sulla base del principio che la prova del fatto addebitatogli doveva formarsi nel corso del dibattimento.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce, per la prima volta, una serie di circostanze volte ad escludere la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato. In particolare asserisce l'Avv. C. che la collega del foro di Padova sarebbe stata nominata come domiciliataria e

incaricata dalla propria assistita signora S. la quale dovrebbe quindi considerarsi unica debitrice dell'Avv. C.. Asserisce altresì l'appellante che, a fronte dei numerosi solleciti pervenuti, avrebbe più volte invitato la collega C. a rivolgersi direttamente alla signora Simone. E ciò anche a seguito della notifica della sentenza del Giudice di Pace di Padova che lo aveva condannato, in sua contumacia, a corrispondere all'Avv. C., per l'attività di domiciliazione svolta, l'importo di €

Per quanto concerne invece il secondo addebito, sub 2 del capo di incolpazione, il ricorrente prospetta una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella contenuta nella decisione impugnata e idonea, secondo il suo assunto, ad escludere la sussistenza di illeciti disciplinari. In buona sostanza il legale ritiene che il fondo spese ricevuto dalla signora S., pari ad €, era da imputare alle competenze maturate per l'attività

stragiudiziale svolta in ordine allo studio del *mastodontico fascicolo* consegnatoli dalla cliente. In definitiva l'attività di studio della controversia e la consultazione giustificava pienamente il compenso di € ricevuto.

Quanto, poi, al mancato adempimento dell'obbligo assunto dinnanzi al COA di Roma in sede di componimento bonario (restituzione alla signora Sutri della somma di €), il ricorrente afferma di avere accettato detta proposta avanzata dal COA *pro bono pacis*, ma di avere cambiato idea allorché ebbe a rendersi conto che la somma di € risultava essere inferiore ai minimi di legge. L'Avv. C. ha, quindi, concluso chiedendo il proprio proscioglimento e, in subordine , il contenimento della sanzione nel minimo.

DIRITTO

Deve premettersi come il primo motivo di impugnazione non possa essere considerato tale, dal momento che lo stesso ricorrente si assume ogni responsabilità circa il comportamento omissivo della propria segreteria.

Il secondo motivo contenuto nel ricorso, sopra riportato in punto di fatto, deve considerarsi privo di qualsiasi valenza.

Va al riguardo detto che in sede di procedimento disciplinare davanti al CDO quest'ultimo gode di ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, CNF 27/5/2013, n. 85. In questa ottica il COA di Roma ha valutato esaustivamente sia il contenuto dell'esposto dell'Avv.to C. sia le risultanze documentali acquisite, per poi giungere alla declaratoria di responsabilità disciplinare dell'incolpato. Non può non evidenziarsi in questa sede come l'Avv.to C. abbia omesso di rispondere all'Avv.to Calligaro circa le sue legittime richieste di pagamento del proprio compenso, per altro modesto, sia a seguito della lettera racc. a/r, sia a seguito della notifica della sentenza del Giudice di Pace di Padova.

Ugualmente infondato deve considerarsi il terzo motivo di gravame in ordine all'assunto secondo cui l'Avv. C. sarebbe stata nominata come domiciliataria direttamente dalla propria assistita signora S.. Come detto, tale circostanza viene rappresentata dal ricorrente per la prima volta in questa sede. Peraltro l'assunto, privo di qualsiasi riscontro probatorio, mal si concilia con il comportamento omissivo tenuto dal legale a seguito della notifica della sentenza del Giudice di Pace emessa successivamente al procedimento svoltosi in sua contumacia. Risulta, quindi, integrata la fattispecie contestata secondo cui l'avvocato che incarica direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente (CNF 10/3/2015, n. 5).

L'Avv. C. deve essere invece prosciolto dal capo di incolpazione sub b) relativo al primo fatto contestato.

Infatti l'omessa risposta in merito ai fatti posti a fondamento del capo di incolpazione rientra nella facoltà difensive dello stesso incolpato come ormai disposto dall'art. 71 del CDF vigente, potendo, detto atteggiamento omissivo, costituire solo oggetto di valutazione da parte dell'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

Non meritevole di accoglimento deve considerarsi anche l'unico motivo di impugnazione relativo al secondo capo di incolpazione.

Per sua stessa ammissione l'Avv. C. ebbe a trattenere l'assegno di €

consegnatoli dalla signora S. al fine specifico di radicare la causa civile di scioglimento della comunione in ordine ad alcuni immobili di cui era comproprietaria. Pertanto risulta illegittimo l'operato del legale che ha trattenuto detta somma a titolo di compenso per l'attività stragiudiziale e di consulenza svolta, laddove la richiesta di pagamento relativa agli onorari maturati per l'attività stragiudiziale, doveva essere avanzata in separata sede previa restituzione dell'importo di € ricevuto per altro fine. Risulta dunque integrata

la previsione di cui all'art. 41 del previgente codice deontologico circa la gestione del denaro altrui. Si ricorda che integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questo consegnatoli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distraiga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate. In tal senso, tra le tante, CNF 7/5/2013, n. 68.

Appare altresì integrata la violazione di cui all'art. 24 del previgente CDF che regolava i rapporti con il Consiglio dell'Ordine. Pur in assenza di precedenti giurisprudenziali si ritiene sussista nella fattispecie la responsabilità disciplinare del ricorrente il quale è venuto meno all'impegno assunto formalmente davanti al COA di Roma di rendere una parte della somma, €, a suo tempo ricevuta dalla propria assistita. Si consideri

altresì che detta proposta, secondo quanto risulta dagli atti del procedimento, era stata avanzata dallo stesso professionista in via transattiva.

Ritiene tuttavia il Consiglio di potere accogliere la richiesta subordinata avanzata dall'Avv. C. nel ricorso e relativa alla rideterminazione della sanzione inflitta dal COA di Roma. Al riguardo occorre richiamare l'art. 21 dell'attuale CDF circa i criteri da seguire nella determinazione della sanzione che deve sempre essere adeguata e proporzionata alla

violazione commessa. Va valutata quindi la gravità del fatto, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita. Orbene, nella fattispecie in esame, non può non tenersi conto della esiguità della somma dovuta all'Avv. C., per quanto concerne il primo capo di incolpazione, e alla propria assistita relativamente al secondo fatto contestato. Né alcun pregiudizio di rilievo hanno subito le parti esponenti a seguito del comportamento dell'Avv. C..

Si ritiene quindi di dover rideterminare la sanzione nella censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del RDL 27/11/1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del RD 22/1/1934, n. 37;

in riforma della sentenza impugnata, ridetermina la sanzione inflitta nella censura. Proscioglie il ricorrente in ordine al capo b) di incolpazione non essendo il fatto riconosciuto dal codice deontologico quale illecito disciplinare.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale

forense, oggi 12 novembre 2016.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 107/15 R.G.

RD n. 313/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. G. PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla BROCCARDO | Segretario f.f. |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Davide CALABRO’ | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Angelo ESPOSITO | “ |
| - Avv. Antonino GAZIANO | “ |
| - Avv. Diego GERACI | “ |
| - Avv. Anna LOSURDO | “ |
| - Avv. Maria MASI | “ |
| - Avv. Enrico MERLI | “ |

- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Francesca SORBI “
- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.W.C.(nato il), avverso la decisione in data

16/6/14 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della cancellazione;

Il ricorrente, avv. G.W.C.è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale limitatamente alla rideterminazione della sanzione della cancellazione nella misura della sospensione dall'esercizio della professione per anni tre;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la riduzione della sanzione ;

FATTO

La vicenda per cui è procedimento trae origine da sette diversi esposti e relativi procedimenti aperti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nei confronti dell'avv. G.W.C., per i seguenti fatti descritti nei rispettivi capi di incolpazione e nelle date ivi indicate.

Prot. n. 1109/10 – R.G. n. 56/11

Con lettera racc.ta a.r. del 21/3/2006, inviata per conoscenza al COA di Milano, l'avv. T. invitava la società S.T. Srl e l'avv. C. a pagargli le competenze relative alla controversia definita davanti al Tribunale di Ravenna con sentenza n. 614/2005, pubblicata il 14/6/2005, nella quale aveva prestato la sua attività professionale su incarico dello stesso C..

Con esposto inoltrato al COA di Milano il 9/11/2010, l'avv. T. precisava che l'avv. C. era rimasto inadempiente anche dopo essere stato condannato con sentenza civile passata in giudicato n. 372/2010, e malgrado l'esperimento dell'azione esecutiva. Precisava nell'esposto che l'avv. C. le aveva perfino inviato a mezzo fax una lettera e la fotocopia di un assegno di euro datato 5/8/2010, il cui originale non le era mai stato recapitato.

Espletata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 4/10/2011 comunicava all'incolpato l'apertura del procedimento disciplinare in data 12/5/2011 per il seguente capo di incolpazione:

“Essere venuto meno ai doveri di correttezza e probità per non aver corrisposto alla Collega S. T. quanto alla stessa dovuto per l'attività svolta avanti al Tribunale di Ravenna su incarico dell'Avv. C. relativamente alla pratica S.T. s.r.l., e ciò nonostante la sentenza di condanna di cui alla sentenza 372/10 del Tribunale di Ravenna ed il precetto del 16/07/2010 per € 3.173,08, e nonostante la successiva azione esecutiva promossa dall'Avv. T. nei suoi confronti.

In Milano, dal 21/03/2006”.

Prot. n. 1261/10 – R.G. n. 62/11

In data 22/12/2010 il sig. S.G. presentava un esposto in prevenzione, registrato al n. 279 del relativo registro, mediante il quale lamentava che l'avv. C. gli aveva richiesto, a titolo spese e competenze professionali relative all'assistenza nella causa in danno della Brescia T. SrL, la somma di euro, in aggiunta alle spese liquidate dal Tribunale di Brescia in

complessivi euro, ed incassate direttamente dall'incolpato, oltre ad euro versate allo stesso a titolo di acconto dopo il conferimento dell'incarico. Precisava che la Corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado, liquidando le spese processuali nella misura di euro oltre accessori.

Con nota protocollata il 14/4/2011 l'esponente sollecitava il Consigliere istruttore a completare l'istruttoria, dal momento che nel frattempo l'avv. C. gli aveva notificato il ricorso ex art. 702 bis cpc, allegato alla nota, mediante il quale aveva domandato l'accertamento del credito e la sua condanna al pagamento della somma di euro, di cui alle due

parcelle già anticipategli per le vie brevi (ndr *“dedotti gli acconti nelle more ricevuti”*). Espletata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 29/6/2012 comunicava all'incolpato l'apertura del procedimento disciplinare in data 24/5/2012 per il seguente capo di incolpazione:

“Essere venuto meno ai doveri di correttezza per aver richiesto al Sig. S.G. €

più € in relazione all'attività difensiva svolta in primo e secondo grado a favore del

G. contro B. T. S.p.a., senza dedurre gli importi (non fatturati) di € versatigli dal

cliente, nel 2005, e senza dedurre quanto ricevuto dalla controparte.

In Milano, 02/12/2010”.

L'incolpato, ricevuta la comunicazione di apertura del procedimento, contestava l'affermazione del COA secondo cui non aveva provveduto a riscontrare la richiesta di chiarimenti, osservando che in data 29/3/2011 aveva inviato una nota difensiva, con la quale aveva contestato gli addebiti, precisato che nel ricorso ex art. 702 bis cpc l'importo richiesto era al lordo degli acconti percepiti, e che anche dopo la revoca del mandato aveva provveduto a seguire con diligenza la prestazione, fino ad ottenere e comunicare al cliente la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza. Occorre aggiungere che l'incolpato aveva allegato alle suddette note difensive numerosi documenti, tra cui una dichiarazione sottoscritta anche dal G., con la quale il C. dichiarava di avere percepito dal G. l'ulteriore somma a saldo di euro a fronte della fattura n. 26 del 27/4/2011, ed entrambi si

dichiaravano reciprocamente soddisfatti, per cui il procedimento sommario sarebbe stato abbandonato.

Prot. N. 97/11 – R.G. n. 63/11

Con esposto del 27/1/2011, protocollato il 01/02/2011, la signora G. G. riferiva di avere scoperto di essere stata truffata da una gioielleria milanese, presso la quale aveva acquistato tra il 2009 ed il 2010 numerosi gioielli per un importo complessivo di euro

....., ancorchè a seguito di una perizia eseguita da un consulente privato, era

emerso che i gioielli acquistati avevano un valore notevolmente inferiore al prezzo pagato, per cui aveva affidato all'avv. G. C. l'incarico di tutelare i propri interessi davanti al Tribunale di Milano.

L'esponente precisava che l'avv. C., nel mese di maggio 2010, le aveva richiesto un acconto di euro, che lei aveva immediatamente pagato.

Aggiungeva che nel successivo mese di giugno l'avv. C. le aveva prospettato l'opportunità di domandare il sequestro giudiziario dei gioielli in suo possesso, anche al fine di paralizzare le contestazioni formulate dal gioielliere nel giudizio di merito; che il sequestro giudiziario era stato successivamente autorizzato ed eseguito; e che il 13/7/2010 l'avv. C. le aveva domandato il versamento della somma di euro che sarebbe servita

per costituire la cauzione richiesta dal Giudice della cautela. Precisava ancora che aveva consegnato i euro a mezzo due assegni rispettivamente di euroed euro

....., pur restando perplessa per il fatto che il C. le aveva richiesto il pagamento a mezzo

assegni a lui intestati.

L'esponente riferiva ancora che dopo l'esito negativo del tentativo di conciliazione tenutosi nella prima udienza, il C. l'aveva convocata in studio chiedendole ed ottenendo un assegno di euro 5000,00, che avrebbe dovuto favorire la conciliazione con la controparte. Tuttavia, precisava l'esponente, a fronte della sua riluttanza a consegnare l'assegno, l'incolpato l'aveva tranquillizzata consegnandole un assegno in garanzia di pari importo, ed invitandola a non negoziare l'assegno prima del mese di novembre 2010, qualora la trattativa non fosse andata a buon fine.

Concludeva che non avendo ricevuto alcuna comunicazione fino al mese di ottobre 2010 e non fidandosi più del C., gli aveva revocato il mandato in data 9/11/2010, a cui aveva fatto seguito la richiesta, da parte del C., del versamento dell'ulteriore somma di euro

a saldo della prestazione eseguita, somma che quella volta si era rifiutata di versare.

Da ultimo, l'esponente precisava che tramite il nuovo difensore aveva sollecitato l'incolpato a consegnarle la fattura di euro relativa al primo acconto, ed a restituirle la

somma di euro che aveva versato senza alcun titolo.

In atti vi è una nota difensiva datata 30/3/2011 con allegata copiosa documentazione, mediante la quale il C. contestava l'addebito e giustificava il proprio operato professionale. Espletata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 29/11/2011 comunicava all'incolpato che in data 26/5/2011 aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare per il seguente capo di incolpazione:

“Essere venuto meno ai doveri di correttezza per aver richiesto il 13/07/2010 alla sua cliente Sig.ra G. G. il versamento a sue mani dell'importo di € asserendo –

contrariamente al vero - che tanto era richiesto dal Giudice come cauzione per la concessione di un sequestro di gioielli, in possesso della cliente che la stessa assumeva di aver pagato per importo assai superiore al suo valore.

Per aver richiesto alla D. G. – oltre al fondo spese di € ottenuto nel maggio

2010 – l'ulteriore importo di € il 04/10/2010 dichiarando il 04/10/2010 che detto

importo era necessario per una eventuale transazione della causa contro C. C..

In Milano, alle date sopraindicate.

Per aver – a giustificazione degli importi di cui ai cap. 1 e 2 – depositato al Consiglio dell'Ordine una notula per complessivi € non inviata alla cliente, e comprendente

voci non previste in tariffa (studio controversia e consultazione cliente due volte – partecipazione esecuzione).

In Milano, nel 2011”.

Prot. n. 429/11 – R.G. n. 97/11

Con esposto del 2/5/2011, protocollato il 4/5/2011, il sig. G. D.G. riferiva che l'avv. C. lo aveva rappresentato e difeso in un contenzioso promosso in danno della società D., definita in secondo grado con sentenza a lui favorevole e condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio.

Precisava che nel 2009, oramai stanco dopo i sei anni trascorsi dal promuovimento dell'appello, e non ricevendo alcuna informativa dall'avv. C., si era recato personalmente nella cancelleria della Corte di Appello di Milano, ove aveva acquisito una copia della sentenza di appello risalente al 2005.

Precisava ancora che dopo avere accolto il maggior numero di prove dell'inadempimento dell'avv. C., ed appreso casualmente che costui era stato perfino sospeso dal COA di Milano, si rivolgeva direttamente alla società D. SpA, apprendendo dall'avv. S. D. R. che dopo la sentenza di appello, la società aveva provveduto a versare all'avv. C. le spese processuali. Quindi con lettera fax del 26/6/2009 formalizzava la richiesta di informazioni alla D. SpA, che la riscontrava con fax del 29/6/2009, attraverso la quale apprendeva che l'avv. C. aveva ottenuto l'annullamento dell'assegno di euro, in cambio del

pagamento a mezzo bonifico, eseguito sul suo conto corrente presso la Banca Popolare Commercio e Industria, Agenzia di Milano.

Aggiungeva che con lettera racc.ta a.r. del 3/7/2009 aveva richiesto formalmente all'avv. C. notizie sullo stato della causa, e persistendo il silenzio dello stesso, aveva affidato l'incarico

all'avv. G. M., che con lettera del 01/09/2009 era riuscito ad ottenere un riscontro dall'incolpato.

Concludeva che il C. mediante la lettera di riscontro aveva precisato di avere inviato la fattura n. 93/2005, circostanza questa che l'esponente contestava assolutamente.

Su richiesta del COA di Milano del 19/5/2011, l'avv. C. con lettera del 13/6/2011 contestava gli addebiti, eccepeva la prescrizione dell'azione disciplinare e, nel merito, precisava che l'esponente lo aveva autorizzato espressamente a trattenere le spese pagate dalla società soccombente, anche a deconto del maggiore compenso vantato per altre pratiche eseguite e non saldate.

Completata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 27/3/2012 comunicava all'incolpato che in data 7/7/2011 aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare, per il seguente capo di incolpazione:

“Essere venuto meno ai doveri di correttezza e probità per:

1) non aver dato notizia al cliente Sig. D.G. G. sull'esito del giudizio in appello nella causa contro D. S.p.a.;

2) aver incassato e trattenuto l'importo versatogli da D., pari ad € dalla stessa dovuti in forza alla sentenza n. 2411/05 della Corte d'Appello di Milano per capitale, interesse, spese.

In Milano, dal novembre 2005”.

Con nota del 4/4/2012 l'avv. C. riscontrava la comunicazione, reiterando l'eccezione di prescrizione dell'illecito disciplinare e contestando la fondatezza delle contestazioni.

Prot. n. 825/11 – R.G. n. 21/12

Con esposto datato 19/9/2011, protocollato dal COA di Milano il 19/9/2011, l'avv. A. C. del Foro di Brescia, riferiva che nell'anno 2006 l'avv. C. gli aveva chiesto di affiancarlo in una causa che avrebbe dovuto promuovere davanti al Tribunale di Brescia – Giudice del Lavoro.

Precisava che aveva accettato l'incarico e che definita la causa con sentenza favorevole n. 686/2009, il datore di lavoro era stato condannato, tra l'altro, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro oltre spese generali ed accessori di legge.

Precisava ancora che aveva ripetutamente sollecitato l'avv. C. a pagargli le competenze, senza ottenere l'adempimento, per cui lo aveva convenuto in giudizio, davanti all'Ufficio

D.G. di Pace di Montichiari, ottenendo la condanna del C. a pagare in suo favore la somma di euro oltre IVA. Aggiungeva che persistendo l'inadempimento dell'incolpato, aveva promosso l'azione esecutiva, per cui l'Ufficiale Giudiziario aveva pignorato in danno del C. una serigrafia apparentemente firmata P., valutata euro nel verbale di pignoramento, per cui chiedeva al COA di procedere disciplinarmente nei confronti del C..

Completata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 20/06/2012 comunicava all'incolpato che in data 01/03/2012 aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare per il seguente capo di incolpazione:

“Essere venuto meno ai doveri di correttezza e probità per non aver corrisposto al Collega Avv. A. C. di C., il compenso dovutogli – come precisato nella sentenza D.G. di Pace di Montichiari n. 106/2011 – per l'attività da questi svolta a sua richiesta nella causa G. c/ B. T.S.p.a., per €

In Milano, dall'01/12/2010”.

Per quanto ancora interessa, occorre aggiungere che durante l'udienza dibattimentale l'esponente dichiarava che grazie al ricavato della vendita del bene staggito aveva ottenuto l'integrale pagamento del credito.

Prot. n. 1054/11 R.G. n. 99/12

Con esposto del 9/11/2011, protocollato dal COA di Milano l'11/11/2011, la signora C. M. G. esponeva che nell'anno 2002 aveva incaricato l'avv. C. di agire in via risarcitoria, nei confronti della M., per lesioni sofferte all'interno del D., inciampando nei cavi dei macchinari televisivi, e che la causa si era conclusa con sentenza di accoglimento e condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro oltre interessi compensativi

del 3% e spese processuali liquidate in euro, oltre spese generali, accessori di

legge e spese di CTU.

Precisava che in data 6/6/2011 era stato convocato nello studio dell'avv. C., ed all'esito della conferenza, pur non avendo ancora ottenuto il pagamento da M. delle somme liquidate in sentenza, aveva dovuto corrispondere all'incolpato la somma a saldo di euro

....., detratto l'acconto di euro versato nel 2002, a mezzo un assegno privo

dell'indicazione del beneficiario su richiesta dello stesso C..

Aggiungeva che in data 16/6/2011 riceveva finalmente da M. l'assegno di complessivi euro

....., e che il successivo 19/7/2011 l'avv. C. gli aveva richiesto telefonicamente la

somma di euro, per la registrazione della suindicata sentenza, precisandogli che

entro il successivo 25 o 26 luglio avrebbe ottenuto dalla M. il rimborso della somma. L'esponente precisava che, pur essendo contrariato, aveva provveduto a consegnare un

assegno di euro all'avv. C., attraverso un pony express, arrivato all'incirca un quarto d'ora dopo la telefonata dell'incolpato.

Senonchè, malgrado i mesi trascorsi, la suddetta somma non gli era stata consegnata dal C., per cui dopo avere formalizzato direttamente una domanda di restituzione della somma, si rivolgeva all'avv. L. D. F., che soltanto in data 8/11/2011 riusciva ad ottenere dal C. un assegno di euro, peraltro post datato al 15/11/2011.

Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo al COA di Milano di procedere disciplinarmente nei confronti dell'avv. C. perché: - non gli aveva rilasciato le fatture relative all'acconto (€) ed al saldo (€); -gli aveva richiesto il versamento della somma di euro, dicendogli falsamente che serviva per la registrazione della sentenza; -aveva ommesso di fornire chiarimenti, sia a lui che all'avv. D. F., circa la causale della somma pretesa di euro; -non gli aveva rimborsato il compenso che aveva dovuto pagare all'avv. D. F. per la tutela delle sue ragioni.

Espletata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 10/10/2012 comunicava all'incolpato che in data 19/7/2012 aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare per il seguente capo di incolpazione:

“Essere venuto meno ai doveri di probità, lealtà e correttezza:

1) per aver richiesto ed ottenuto dalla sua assistita M. G. C. assegno di € con il pretesto di dovere pagare un'inesistente tassa di registro relativa alla causa promossa dalla

C. contro M. S.p.a..

Successivamente tale somma veniva restituita alla cliente con un assegno postdatato solo a seguito dell'intervento dell'Avv. D.F.nominata “ad hoc” dalla C.;

2) per aver incassato il saldo delle sue prestazioni per l'importo di € comprensivo di CPA e IVA, senza rilasciare alcuna fattura alla sua assistita;

3) per non aver riscontrato la lettera dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 14/11/2011 con la quale venivano richieste deduzioni ed osservazioni scritte.

In Milano, dal 06/06/2011 ad oggi”.

Prot. n. 976/12 – R.G. n. 41/13

Con esposto datato 26/9/2012, protocollato dal COA di Milano il 01/10/2012, il signor D.F., affidava all'avv. C. l'incarico di impugnare il licenziamento intimatogli dalla L. soc. cooperativa s.r.l. nonché il provvedimento di esclusione quale socio della cooperativa, ed il procedimento si era concluso con sentenza parzialmente favorevole, di riassunzione nel posto di lavoro o, in alternativa, di pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

L'esponente precisava che aveva chiesto all'avv. C. di informarlo sullo stato dell'esecuzione della sentenza, e dopo l'attesa di oltre un anno, aveva dovuto formalizzare la richiesta con email del 19/5/2012 e 23/5/2012, ottenendo riscontro dall'avv. C. che con lettera del 24/5/2012, con la quale comunicava che aveva diffidato stragiudizialmente la controparte ad adempiere l'obbligazione entro il corrente mese di maggio, con ciò riconoscendo implicitamente che non aveva ancora messo in esecuzione la sentenza.

Precisava che perdurando l'inadempimento dell'incolpato, con lettera racc.ta a.r. del 12/6/2012 aveva revocato il mandato all'avv. C., invitandolo a restituirgli il carteggio, ed ottenendo dallo stesso, in data 9/7/2012, la restituzione del fondo spese di euro, che aveva costituito al momento di iniziare la causa, mentre non aveva ottenuto la restituzione dei documenti.

Aggiungeva che aveva contattato l'avvocato della ditta resistente, avv. Sandro Bendinelli, dal quale apprendeva che già 17 mesi prima, i due avvocati avevano concordato la somma dovuta dalla soccombente Logistica soc. coop., nella misura di euro; e che la stessa

Logistica mediante due distinti bonifici del 14/3/2011 e 14/4/2011 accreditati sul conto corrente dell'avv. C. aveva pagato la somma di euro 5.232,78, somma che era stato da costui trattenuta.

Concludeva che, fingendo di non sapere che il pagamento era stato già eseguito dal soccombente almeno un anno prima, con lettera del 23/5/2012 aveva domandato all'avv. C. di comunicargli l'esito dell'esecuzione, e per tutta risposta l'avv. C. gli aveva precisato che avrebbe sollecitato la controparte.

Espletata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 22/03/2013 comunicava all'incolpato che in data 21/02/2013 aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare per il seguente capo di incolpazione:

“Essere venuto meno ai doveri di correttezza, lealtà e probità per aver trattenuto la somma di €, accreditata sul suo conto personale da parte di L. soc. cooperativa S.r.l., di spettanza del proprio assistito Sig. F. D., nonostante reiterate richieste e ripetuti solleciti.

In Milano, dal 14/03/2011 ad oggi”.

2. All'esito delle attività dibattimentali, il COA di Milano affermava la responsabilità disciplinare dell'avv. C. ed applicava la sanzione della cancellazione.

3. Avverso tale decisione l'avv. C. propone tempestivo ricorso a questo Consiglio, in data 7/11/2014, chiedendo il proscioglimento in integrale riforma della decisione impugnata, e, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva, in considerazione del combinato disposto degli artt. 52 e 65, comma 5, della legge n. 247/12 (nonché dell'art. 22 del Codice deontologico), in forza dei quali la sanzione della cancellazione disciplinare è stata abrogata.

Il ricorso è motivato essenzialmente in fatto, ed è rivolto principalmente a fornire una diversa ricostruzione delle concrete fattispecie oggetto di addebito. A sostegno delle proprie censure, il C. produce cospicua documentazione.

Le censure possono comunque essere così ripartite:

a) quanto alla sanzione, come accennato, il C. ne invoca l'intervenuta abrogazione per effetto della legge n. 247/12;

b) vizio della motivazione della decisione, errata valutazione dei fatti e carenze istruttorie, dovute essenzialmente all'essersi il COA basato solo sulle dichiarazioni degli esponenti, omettendo di valutare la documentazione prodotta a discolpa dal ricorrente;

c) in relazione al procedimento n. 97/11 (D.G.), il C. lamenta, altresì, l'intervenuta prescrizione dell'illecito, dal momento che il fatto risalirebbe al novembre 2005, mentre il procedimento era stato aperto con delibera del 7 luglio 2011, dunque ben oltre la scadenza del termine quinquennale di prescrizione. A sostegno della propria censura – che il C. formula comunque in via subordinata rispetto alla domanda principale di proscioglimento nel merito– richiama la giurisprudenza penale in tema di determinazione del momento di consumazione del reato di appropriazione indebita;

d) in relazione al procedimento 63/2011 (G.), ed in particolare con riferimento alla notula ritenuta eccessiva e mai inviata al cliente, prodotta al COA per giustificare le somme trattenute, il ricorrente invoca il principio della libera determinazione del compenso;

e) in relazione sempre al procedimento n. 97/2011 (D.G.), il ricorrente osserva che il COA ha omesso di esaminare la prova documentale dell'autorizzazione concessagli dall'esponente di trattenere l'intera somma di euro

4. All'odierna udienza, constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, sentito il ricorrente, il Procuratore generale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla richiesta di attenuazione delle sanzioni, con la sostituzione della

cancellazione con la sospensione dall'esercizio della professione forense per anni tre.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni che si espongono.

1. Il fatto oggetto del primo capo di incolpazione è risultato pienamente provato, ancorchè la motivazione assunta dal C.O.A. territoriale deve essere integrata, così come si renderà necessario integrare la motivazione per gli altri capi di incolpazione.

Sul punto non è superfluo rammentare che il Consiglio Nazionale Forense, in qualità di giudice di legittimità e di merito, può apportare all'eventuale inadeguata, incompleta o addirittura assente motivazione le integrazioni ritenute opportune e necessarie, in quanto il giudizio dinanzi al CNF non è limitato alla sola verifica della legittimità del provvedimento adottato dal C.O.A., bensì è esteso anche al merito cosicché nulla impedisce al predetto Consiglio di prendere in esame, qualora lo ritenesse necessario ed opportuno, tutta la documentazione prodotta nel corso del procedimento (cfr. ex multis, CNF 27/2014; CNF 73/2014; CNF 147/2013).

Invero, l'inadempimento dell'avv. C. dell'obbligo di retribuire la collega avv. T., da lui nominata quale domiciliataria nella causa civile pendente davanti al Tribunale di Ravenna, ad istanza della società C. di R. C. P. di D. R. saS, contro la società C.-T. Srl (cfr fascicolo ricorrente, all.ti 1-3), è stato ammesso dall'incolpato nell'adunanza disciplinare davanti al COA di Milano, in data 20/1/2014, allorquando dichiarava testualmente: *"L'avv. T. non è stata ancora retribuita ma non ha fatto nessuna azione esecutiva"*.

Il ricorrente ha resistito deducendo la legittimità del suo inadempimento a fronte della quantificazione dell'avv. T. delle competenze procuratorie nella misura di euro,

che il Tribunale di Ravenna, adito dalla stessa T. per l'accertamento del credito, aveva ridotto ad euro, oltre accessori, nonché eccependo che la creditrice non aveva

tentato l'azione esecutiva nei confronti della comune cliente.

Senonchè, impregiudicato il diritto dell'avv. C. di resistere anche giudizialmente alla pretesa comprovatamente esagerata della Collega domiciliataria, la rilevanza deontologica del comportamento dell'incolpato non può essere revocato in dubbio in relazione all'inadempimento protrattosi anche dopo la pronunzia della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 614/05, che oltre a rideterminare il compenso dell'avv. T., aveva dichiarato il convenuto, odierno ricorrente, quale unico soggetto passivo dell'obbligazione dedotta in giudizio.

In pratica, la sensibile riduzione del compenso stabilita dal Tribunale, dal quale andavano pure dedotti gli acconti percepiti dalla T., avrebbero dovuto indurre l'incolpato a soddisfare immediatamente la pretesa della Collega.

Di contro, l'avv. C. si rendeva protagonista di un comportamento deontologicamente rilevante, perché gravemente lesivo del dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense, laddove oltre a costringere l'avv. T. ad agire esecutivamente –circostanza documentata dalle dichiarazioni negative delle due banche ex art. 547 cpc (doc.ti 3 e 4 allegati all'esposto del 9/11/2010)-, simulava il pagamento dell'obbligazione anticipando a mezzo fax all'avv. S. T. la lettera datata 2/8/2010 con in calce fotocopiato l'assegno bancario UBI-Banco di Brescia di euro datato, a cui non faceva seguire la

spedizione della lettera e del titolo, circostanza anche questa confermata dall'ammissione di inadempimento resa dall'incolpato nell'adunanza disciplinare del 20/1/2014.

In conclusione, l'avv. G. C. è responsabile della violazione prevista dall'art. 30 del previgente codice deontologico forense, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto nell'art. 43 del nuovo CdF, che al comma 1, dispone: *“L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.”*

2. Il ricorso proposto avverso il secondo capo di incolpazione appare fondato.

Il COA di Milano ha contestato all'avv. C. il seguente capo di incolpazione: *“Essere venuto meno ai doveri di correttezza per aver richiesto al Sig. S.G. € più € in*

relazione all'attività difensiva svolta in primo e secondo grado a favore del G. contro B. T. S.p.a., senza dedurre gli importi (non fatturati) di € versatigli dal cliente, nel 2005, e senza dedurre quanto ricevuto dalla controparte. In Milano, 02/12/2010”.

La contestazione dell'illecito è risultata smentita dalla documentazione in atti, che il Consiglio territoriale ha trascurato di esaminare con la dovuta attenzione, malgrado la segnalazione pervenuta dallo stesso incolpato, che con nota del 3/7/2012 (prot. 1261/2010) aveva osservato che il precedente 29/3/2010 aveva riscontrato la richiesta di chiarimenti pervenutagli dal COA, depositando una nota difensiva, con la quale aveva evidenziato che nel ricorso ex art. 702 bis cpc, presentato al Tribunale di Milano per l'accertamento delle sue competenze professionali nei confronti del G. S., aveva specificato che “L'importo richiesto, pari a complessivi € (comprensivo delle spettanze richiesta dal Collega

domiciliatario in primo grado avv. A. C. (all.3) è sempre stato pacificamente inteso al LORDO di quanto già versato”.

In effetti, nella narrativa del suindicato ricorso ex art. 702 bis (doc. 9 del fascicolo del ricorrente), l'avv. C., premesso che il cliente gli aveva corrisposto acconti per euroe

la controparte B.T. aveva provveduto al pagamento delle spese processuali; e che aveva interesse ad ottenere la condanna del G. al pagamento degli importi indicati nelle notule in atti, *“dedotti naturalmente gli acconti nelle more ricevuti”*, concludeva chiedendo la condanna di S.G. al pagamento in suo favore della somma di euro, *“dedotti gli acconti nelle more ricevuti....”*.

Il Consiglio territoriale, inoltre, ometteva di esaminare e quindi valorizzare ai fini della decisione, la dichiarazione del 27/4/2011 versata in atti, in quanto allegata alla nota

difensiva depositata dal C. il 29/3/2010 (cfr. anche doc. 18 del fascicolo del ricorrente), con la quale l'incolpato quietanzava il pagamento della somma di euro ricevuta da S.G.,

a saldo e stralcio di quanto richiesto con il ricorso ex art. 702 bis cpc, importo peraltro giustificato fiscalmente dalla fattura n. 26 del 27/4/2011, che, in difetto di disconoscimento, deve presumersi ricevuta dal G. contestualmente alla quietanza, recante in calce una dichiarazione liberatoria e di abbandono del procedimento ex art. 702 bis cpc, sottoscritta anche dal G..

Il capo di incolpazione non appare provato anche in riferimento alla omessa fatturazione, dal momento che il C. aveva allegato alla ridetta nota difensiva datata 25/3/2011 e protocollata dal COA di Milano il 29/3/2011, la fattura n. 041/2010 emessa il 20/10/2010 di complessivi euro intestata a G. S. (all.1) e la fattura n. emessa il 18/5/2010 di complessivi euro intestata a B.T.SPA (all.2). Entrambe le fatture risultavano

annotate nel registro delle fatture emesse nell'anno 2010, depositato in copia autentica dal C. in data 2/12/2013 (prot. 2/12/2013 63/11+6).

3. Il ricorso appare fondato anche in riferimento al terzo capo di incolpazione, non essendo stata acquisita con sufficiente tranquillità la prova della responsabilità dell'incolpato per i fatti ivi contestatigli.

La giurisprudenza disciplinare ha saldamente insegnato che la prova del fatto addebitato al professionista, nel caso in cui risieda nelle sole dichiarazioni della parte esponente, può ritenersi raggiunta quando la versione dei fatti così fornita trovi riscontro in altri termini obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell'ipotesi in cui le semplici osservazioni della parte non siano coordinate da alcun dato probatorio o di fatto ed anzi siano resiste dalla ragionevole versione fornita dall'incolpato (cfr. C.N.F. 23/7/2013 n. 144,

CNF 2/9/2913 n. 144).

Nella specie, stralciate alcune considerazioni obiettivamente inopportune ed inconferenti ai fini della decisione, il Consiglio territoriale ha fondato l'accertamento della responsabilità disciplinare del C. sulle dichiarazioni dell'esponente G.G., secondo cui, oltre all'acconto iniziale di euro, l'avv. C. aveva richiesto ed ottenuto dalla stessa la dazione della somma di euro, al fine di costituire "una fantomatica cauzione richiesta dal Presidente del Tribunale" nell'ambito del procedimento di sequestro, e poi ancora euro "per coprire le spese di un'inesistente mediazione".

Occorre premettere che il fascicolo disciplinare non contiene l'ordinanza autorizzativa del sequestro giudiziario in data 26/7/2010, pertanto non si comprende sulla base di quale documento il Consiglio territoriale abbia potuto attribuire credibilità alla versione della G., dal momento che in atti vi era invece la fattura n. 37/2010 emessa il 20/7/2010, intestata a G. G., recante come causale "In conto spese, diritti ed onorari, con riserva ex art. 43 Cod. Deont.", fattura perealtro regolarmente registrata nel registro delle fatture emesse, depositato in copia autentica dall'incolpato su richiesta del COA.

In pratica, è incalzante l'impressione che il Consiglio territoriale, sulla base di un vissuto disciplinare dell'incolpato, in verità assai nebuloso (cfr. estratto degli esposti disciplinari), abbia messo in disparte il dovere di accertare la fondatezza dell'illecito deontologico oltre ogni ragionevole dubbio.

Nella specie, l'esistenza della fattura n. 37/2010 regolarmente registrata nella contabilità, emessa a titolo di acconto sulle competenze professionali, avrebbe dovuto indurre il Consiglio territoriale a valutare con maggiore rigore e ponderatezza le risultanze istruttorie.

Senza voler incorrere nello stesso errore commesso dal giudice territoriale, sorge spontaneo osservare che se il C. avesse voluto perseguire una finalità diversa, avrebbe richiesto la dazione della somma di euro con una diversa modalità di pagamento

rispetto ai due assegni intestati e fatturati; né si comprenderebbe la ragione per la quale, in presenza di una cliente facoltosa, che aveva speso centinaia di migliaia di euro nell'acquisto di gioielli presso lo stesso esercizio milanese, e che senza battere ciglio gli aveva versato un acconto di euro, avrebbe dovuto ricorrere a simili odiosi sotterfugi per

ottenere il pagamento di altri euro.

Il giudizio di responsabilità non resiste neppure in riferimento alla dazione della somma di euro, che, con tutte le dovute perplessità sul comportamento del C., avrebbe richiesto un maggiore approfondimento istruttorio.

Infatti, non è passato inosservato a questo Consiglio che la dazione della somma di

ha trovato, nel corso della vicenda procedimentale, almeno tre diverse causali: a) la G. aveva riferito nell'esposto che l'avv. C. le aveva sollecitato il versamento "*dicendomi che tale somma sarebbe servita per ottenere una conciliazione con la controparte*"; b) durante l'esame testimoniale nell'adunanza disciplinare del 4/11/2013, la G. non aveva confermato la causale indicata nell'esposto, ma sembrava collegare la dazione dei euro a

quella precedente di euro finalizzata a costituire la supposta cauzione; c) secondo il

Consiglio territoriale, infine, l'assegno di sarebbe servito per coprire "*le spese di una*

inesistente mediazione", circostanza questa non riscontrata nelle carte del procedimento. Ai fini dell'accoglimento di tale profilo della censura, soccorre la sentenza n. 376/2015 del Tribunale di Milano, emessa il 17/12/2014-13/1/2015, che pur condannando il C. a restituire alla G. la somma di euro 11.781,00 oltre interessi, non accoglie la domanda principale di restituzione della somma di euro, asseritamente versata a titolo di deposito cauzionale.

Detto ciò, si ripete, in difetto di un tranquillante giudizio di responsabilità disciplinare, il ricorrente deve essere prosciolto anche in relazione a tale profilo del capo di incolpazione in esame.

Appare infondato anche l'ultimo profilo della contestazione, avente come oggetto la nota specifica di euro non inviata alla cliente e contenente voci non previste in tariffa:

studio controversia e consultazione cliente due volte – partecipazione esecuzione.

Per quanto riguarda la voce *consultazioni col cliente* la giurisprudenza ha insegnato che, nel rapporto di clientela, dette competenze sono dovute non soltanto in riferimento alle attività preliminari per lo studio della controversia, ma anche per le attività successive che avvengono nel corso del processo e, nella specie, il procedimento cautelare consigliato dal difensore e poi effettivamente intrapreso, legittimava l'appostazione nella parcella, di tale voce, per due volte. L'onorario per studio controversia risulta richiesto una sola volta. Di contro, l'onorario "*partecipazione all'esecuzione*", ancorchè non previsto dalle tariffe all'epoca vigenti, è stato giustificato dall'incolpato in relazione all'intensa attività professionale eseguita nel periodo feriale con esito positivo, per cui questo Consiglio ritiene che difetti il requisito soggettivo della volontarietà.

4. Il ricorso appare fondato nel merito, in relazione al quarto capo di incolpazione, relativo al protocollo 429/2011- r.g. 97/2011-, in quanto le risultanze istruttorie hanno evidenziato che l'esponente G. D.G. era stato informato circa l'esito del giudizio di appello ed aveva autorizzato l'avv. C. a trattenere le spese processuali pagate dalla soccombente società D.. Invero, premesso il contenuto dell'esposto riassunto nello svolgimento dei fatti, il Consiglio territoriale addebitava all'avv. C. di avere operato la compensazione dell'importo incassato per conto del D.G., dalla società soccombente nel giudizio di appello, a titolo di spese processuali, con il credito vantato a titolo di competenze professionali per le numerose cause trattate nell'interesse del D.G..

Senonchè, l'avv. C. con nota difensiva del 4/4/2012, protocollata dal COA di Milano in data 5/4/2012 al n. 429/11, oltre ad eccepire la prescrizione e contestare nel merito l'addebito, depositava: a) la lettera datata 23/1/2003 inviata a G. L. D.G., con la quale lo aveva informato che la causa di appello contro la D. SpA era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/4/2005 (all.to 4); b) la fattura n. 093/2005 datata 17/11/2005 intestata a D.G. G., di complessivi euro (all.to 5).

Il ricevimento della fattura, oltre a non essere stato contestato, è comprovato dalla dichiarazione autografa, sottoscritta dal D.G. in data 30/11/2005, il cui testo è opportuno

trascrivere per mandare assolto il C. anche in ordine al punto 2 del capo di incolpazione: *“ppv Le spese legali liquidate sono di tua competenza. Il capitale e gli interessi trattienili in conto sulle mie pratiche”* (fascicolo del ricorso, doc. 43).

In pratica, la suddetta dichiarazione, passata inosservata al Consiglio territoriale, quantunque fosse stata depositata in data 23/10/2013 (prot. 976) come allegato 29, dimostra la insussistenza dell'addebito, atteso che ai sensi del vigente art. 31, comma 3, CdF, che sostanzialmente riproduce il previgente art. 44 CdF, *“L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita”*.

Il proscioglimento nel merito assorbe l'esame dell'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare.

5. Il fatto oggetto del quinto capo di incolpazione (prot. 1054/11-r.g. n. 99/12) risulta pienamente provato sulla base delle risultanze dibattimentali, di cui viene dato conto nella decisione impugnata, nonché in applicazione del principio di non contestazione applicabile anche al processo disciplinare, *sicché i fatti addebitati all'incolpato, e da questi non contestati, devono essere ritenuti realmente sussistenti* (cfr. CNF 30.1.2012, 6; CNF 2.3.2012, 27).

Nel caso di specie è lo stesso avv. C. che conferma, nel proprio ricorso di avere potuto soddisfare le competenze dell'avv. C. con molti anni di ritardo, e soltanto attraverso la vendita forzata di una serigrafia pignorata dall'Ufficiale Giudiziario di Milano in esecuzione della sentenza n. 106/2011 D.G. di Pace di Montichiari, al quale l'esponente aveva dovuto ricorrere per ottenere la condanna del C. al pagamento delle competenze professionali maturate quale avvocato domiciliatario nella causa promossa da G. S. contro la B.T.SpA. A tali fini soccorre la fattura n. 54/2013 emessa il 3/7/2013 dall'avv. A. C., intestata all'avv. G. C., comprovante appunto il pagamento a saldo delle competenze professionali (cfr. fascicolo del ricorrente, doc.ti 53-54).

Il pagamento avvenuto nelle more del procedimento con anni di ritardo rispetto alle iniziali richieste dell'esponente, dopo avere costretto quest'ultimo ad accollarsi gli oneri del giudizio di accertamento del credito e della procedura esecutiva, consente di ritenere violato, da

parte dell'avv. C., il principio deontologico di colleganza che deve necessariamente ispirare il comportamento tra i professionisti e che, secondo questo Consiglio, ha una portata generale e ben più ampia rispetto ai principi civilistici e del codice di rito. Lo spirito di colleganza e di reciproca solidarietà rappresenta un necessario e indeclinabile presupposto per l'espletamento dell'attività professionale, soprattutto in un momento, come quello attuale, in cui è ancor più necessario che tra i colleghi si mantengano lealmente gli impegni assunti.

Il ricorrente ha resistito deducendo che il ritardato pagamento era stato determinato dalla crisi economica, oltre che dall'inadempimento del comune cliente G..

La prospettazione difensiva non coglie nel segno, perché in base alla dichiarazione depositata dal C. il 4/7/2012 nel procedimento disciplinare n. 62/2011 (intrapreso dal COA di Milano su esposto di G. S.), l'odierno ricorrente in data 27/4/2011 aveva rilasciato al G. S. quietanza di pagamento della somma di euro Premesso ciò, poiché la sentenza D.G. di Pace di Montichiari, che aveva accertato il credito dell'avv. C., era stata pubblicata il 24/3/2011, quando lo stesso avv. C. aveva notificato l'atto di precetto in data 10/5/2011, l'intimato avv. C. aveva già ricevuto il pagamento del saldo dal G. e, pertanto, avrebbe dovuto e potuto soddisfare le competenze del collega domiciliatario.

Alla luce di quanto precisato, deve essere confermata la responsabilità dell'incolpato per le violazioni di cui agli artt. 22, comma 1 e 30 del previgente CdF, i cui canoni sono stati riprodotti negli artt. 19 e 43 del vigente CdF.

6. Il ricorso proposto avverso il sesto capo di incolpazione (prot. 1054/11- r.g. n. 99/12), appare meritevole di accoglimento limitatamente al punto n. 3.

Invero, il Consiglio territoriale ha addebitato all'avv. C. di avere richiesto ed ottenuto dalla signora M. G. C. un assegno di euro, per la registrazione della sentenza favorevole

n. 6362/2011 ottenuta dalla C. in un'azione risarcitoria promossa in danno della M., somma successivamente restituita dal C. in data 4/11/2011, con assegno datato 15/11/2011.

L'esponente confermava il contenuto dell'esposto quando era stata sentita come testimone nell'adunanza disciplinare del 4/11/2013.

Di contro, il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla richiesta dell'assegno di euro, sia quando la cliente con lettera racc.ta a.r. del 5.10.2011 gli

aveva richiesto una spiegazione e la restituzione dell'assegno, sia quando detta richiesta gli era stata rinnovata dall'avv. D.F.con lettera racc.ta a.r. del 18/10/2011, sia ancora quando aveva restituito l'assegno con lettera racc.ta a.r. del 4/11/2011 nella quale si era limitato ad un laconico "A chiusura della pratica trasmetto assegno per €", sia infine nell'atto

di impugnazione, nel quale avrebbe potuto contestare la fondatezza dell'addebito qualora avesse avuto argomentazioni serie da prospettare a discolpa.

Per cui questo Consiglio ritiene accertata la violazione di cui agli artt. 5, 6 e 43 del previgente codice deontologico, sanzionata negli artt. 9 e 29 del vigente codice deontologico.

6.1. Appare fondato anche l'addebito di cui al punto 2) del capo di incolpazione.

E' vero che il ricorrente ha prodotto la fattura n. 32/2011 di euro, emessa il

20/6/2011, intestata a M. G. C., ma appare rilevante il comportamento successivo dell'incolpato che ometteva di depositare l'estratto autentico del registro delle fatture emesse nell'anno 2011, che avrebbe consentito di acquisire la certezza della emissione del documento fiscale.

Invero, il Consiglio territoriale con l'ordinanza resa nell'adunanza disciplinare del 4/11/2013, aveva disposto l'acquisizione dei libri IVA relativi alle fatture prodotte dall'avv. C. con la memoria depositata il 23/10/2013.

L'avv. C. depositava il registro delle fatture emesse nell'anno 2010, la qualcosa consentiva di accertare la effettiva emissione delle fatture nn. 23-28-37-41-55, nell'ambito delle prestazioni oggetto dei procedimenti disciplinari sopra esaminati. Di contro, il ricorrente ometteva di depositare l'estratto autentico delle fatture emesse nel 2011, né forniva alcuna giustificazione a fronte delle pressanti richieste del Presidente del COA nell'adunanza del 20/1/2014, limitandosi a ripetere che il capo di incolpazione aveva per oggetto la omessa fatturazione, mentre lui aveva dimostrato di avere emesso la fattura.

Valutati gli elementi tutti acquisiti al procedimento e, soprattutto, la omessa produzione dell'estratto autentico delle fatture emesse nel 2011, questo Consiglio ritiene fondato l'addebito.

In conclusione, appare fondata la responsabilità del C. per la violazione dell'art. 15 del previgente codice deontologico, oggi sanzionata dell'art. 16 del CdF.

6.2 Per quanto riguarda la infondatezza del punto 3 del capo di incolpazione, è sufficiente rammentare che non costituisce illecito deontologico sanzionato dall'art. 24 c.d.f., secondo capoverso, la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del C.d.O. di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. Invero, una fase preliminare del procedimento disciplinare - anche in virtù della lettera dell'art. 47 del r.d. 37/34 e dell'art. 38, co. II, L.P. - non è prevista dalla legge e l'istruzione predibattimentale non costituisce una fase precedente ed esterna al procedimento nella quale l'avvocato sia tenuto a dare sollecita risposta a richieste di chiarimenti in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, posto che così intesa la suddetta norma deontologica contrasterebbe con la regola basilare del nemo tenetur edere contra se, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In virtù del quale è consentito all'avvocato non fornire i chiarimenti che ritenga contrastanti con i suoi interessi difensivi, diritto che per il suo rango costituzionale prevale anche su quello del COA ad un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali. (cfr. CNF sentenza 24/9/2015 n. 151; CNF sentenza 29/12/2014, n. 216).

7. Il ricorso è destituito di fondamento per quanto riguarda il settimo capo di incolpazione, prot. 976/12 – r.g. n. 41/13, con il quale il Coa di Milano ha ritenuto l'avv. C. responsabile di avere trattenuto la somma di euro accreditata sul suo conto personale, da parte della società L. soc. coop. a r.l. risultata soccombente in una causa di lavoro promossa dal sig. F. D., con il patrocinio dell'incolpato.

La decisione appare esente da vizi istruttori e correttamente motivata, atteso che il fatto contestato risulta nella sua sostanza confermato dalle risultanze istruttorie del procedimento e dalle dichiarazioni rese dal F. nell'adunanza del 4/11/2013.

Le argomentazioni del C. poste a fondamento della censura sono lacunose e non idonee a giustificare la trattenuta della somma di competenza del cliente, comportamento questo particolarmente riprovevole perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare, la eventuale restituzione alla società soccombente della somma da lui indebitamente trattenuta.

In conclusione, deve essere confermata la responsabilità del ricorrente per la violazione dell'art. 41 del previgente c.d.f., corrispondente all'art. 30, comma 2 del vigente CdF.

8. La sanzione irrogata dal COA di Milano con la decisione impugnata è quella della cancellazione dall'albo, che per effetto dell'art. 52 della legge n. 247/12, non rientra più nel novero delle sanzioni irrogabili.

Il motivo di ricorso merita quindi accoglimento unicamente in ragione dell'entrata in vigore della legge 31.12.2012, n. 247 e dell'attuazione delle norme e dei principi disciplinari, fra cui quello previsto dall'art. 65, u.c. della citata legge.

In ossequio a quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3023/2015, secondo cui l'art. 65, comma 5, della legge n. 247/12 deve essere pacificamente interpretato nel senso che *“in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 e in vigore dal 16 dicembre 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”* (cfr. CNF 24/9/2015 n. 150; CNF 18/9/2015 n. 112). Va ricordato al riguardo, come ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge n. 247/2012 il nuovo

Codice Deontologico, approvato dal C.N.F. il 31 gennaio 2014, pubblicato il 16.10.2014 sulla G.U. n. 241 ed entrato in vigore il 16.12.2014, avrebbe dovuto per quanto possibile *“...individuare tra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tipologia di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile”*. Il Codice Deontologico vigente è stato quindi strutturato attribuendo ad ogni singola previsione una rilevanza disciplinare con l’indicazione della relativa sanzione, pur nella consapevolezza di non potere arrivare ad una completa tipizzazione per la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare legati allo *status* anche privato dell’avvocato.

Nel caso di specie vengono in rilievo l’art. 43 “Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega” che prevede la sanzione edittale della censura, l’art. 19 “Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi”, l’art. 9 “Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”, l’art. 29 “Richiesta di pagamento”, che per la violazione di cui al comma 1 prevede la sanzione edittale della censura, l’art. 30 “Gestione di denaro altrui” ove per la violazione di cui al comma 2 è prevista la sanzione edittale della sospensione dall’esercizio della professione forense per un periodo da sei a 12 mesi.

Tuttavia le circostanze in cui si sono svolti i fatti oggetto del giudizio, l’arco temporale, la reiterazione dei comportamenti, la pluralità degli addebiti impongono a questo Consiglio l’applicazione della sanzione in forma aggravata, secondo quanto previsto dall’art. 21, co. 3 e dall’art. 22, co. 2 del CDF che consente l’aumento della sanzione disciplinare nei casi più gravi.

Ai sensi degli artt. 52, 53 e 65, u.c. della legge n. 247/12, ricorrono quindi i presupposti per la sostituzione della pena disciplinare della cancellazione dall’Albo con la sanzione ablativa della sospensione dell’esercizio dell’attività professionale per il periodo di mesi dodici, valutate le circostanze oggettive e soggettive e il contesto sopra delineato.

P.Q.M.

visti gli art. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

in parziale accoglimento del ricorso, proscioglie l'avv. G. V. C. limitatamente ai capi di incolpazione 2-3-4-6 punto 3, conferma la responsabilità deontologica per i capi 1-5-6 punti 1 e 2-7, ed a modifica della decisione impugnata, applica la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2016 .

IL SERGRETARIO f.f.

f.to Avv Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Guiseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale

forense, oggi 20 ottobre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Maria MASI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“

- Avv. Andrea PASQUALIN

“

- Avv. Michele SALAZAR

“

- Avv. Stefano SAVI

“

- Avv. Priamo SIOTTO

“

- Avv. Celestina TINELLI

“

- Avv. Vito VANNUCCI

“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.M.A.,avverso la decisione in data 11/6/14 ,

con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei;

Il ricorrente, avv. G.M.A. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe lacona;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con esposto al COA di Monza del 14 giugno 2013, il Sig. C.R. lamentava come l'Avv. G. A., incaricato di chiedere il risarcimento dei danni subiti dallo stesso, dalle figlie e dall'ex coniuge in dipendenza di un grave sinistro stradale verificatosi il 12 luglio 2011, avesse insistentemente preteso, ed anche ottenuto, oltre a degli acconti, pari a complessivi € ed in aggiunta al compenso professionale pari ad €, oltre accessori,

corrisposto -contestualmente al risarcimento dei danni liquidati- direttamente dalla Compagnia di Assicurazioni Allianz, ulteriori somme, a vario titolo richieste, come imposte ovvero come compenso ulteriore, somme ritenute comunque non dovute.

Con deliberazione del 20 novembre 2013, il COA deliberava l'apertura del procedimento disciplinare -iscritto al n. 40/2013- contestando all'Avv. G. A. il seguente capo di incolpazione:

"[...] per la violazione del disposto degli artt. 5, 6 e 43 CDF, per aver richiesto al Sig. C.R.

-assistito unitamente a R. E. L. e R. C., sue figlie, ed alla Sig.ra P. E., già sua moglie, in via stragiudiziale nella vertenza relativa al sinistro stradale avvenuto il 12.7.2011 nei confronti della compagnia assicuratrice Allianz Spa, per il risarcimento dei danni agli stessi conseguiti e risarciti nell'ammontare di € per il primo, di € per

ciascuna delle figlie ed € per la terza- dopo aver incassato a titolo di fondo spese

il complessivo importo di € (con due versamenti di € in data 22 ottobre

2011€ in data 28 febbraio 2012):

- a) un'impresicata somma di denaro a titolo di copertura delle "spese relative all'IRPEF e IVA" che avrebbe dovuto sostenere in relazione all'importo di € oltre oneri di legge, erogatigli dalla Allianz Spa a titolo di spese legali per detto contenzioso;

- b) il 27.9.2012, anche alla Sig.ra P. E., l'importo di €, sostenendo che la somma di € corrispostagli a titolo di spese legali dalla Allianz Spa, fosse relativa alla sola sorte capitale per il danno relativo al Sig. R. e non comprendesse anche il pagamento delle sue competenze per l'attività svolta per l'ottenimento del risarcimento del danno per la ex moglie nella misura di €, e seppure nella quietanza rilasciata dalla Allianz

Spa fosse stato precisato che le spettanze liquidate nell'ammontare di €, oltre oneri di legge, riguardavano anche la transazione per i danni riflessi di R. E. L., R. C. e di P. E.;

- c) l'8.11.2011 l'importo di €, riferendola ad una ulteriore, ed imprecisata, attività svolta per conto del Sig. R., affermando che esulava dal sinistro, senza, pur tuttavia,

giustificarla, documentarla e dettagliarla;

- d) il 28.1.2013 il pagamento dell'ulteriore importo di €, attestando, in quella occasione, e per la prima volta, l'esistenza di un accordo verbale con il quale il Sig. R. si sarebbe impegnato a corrispondergli un importo pari al 7% della somma liquidata dalla Allianz a titolo di risarcimento del danno, in aggiunta ed indipendentemente da quelle liquidate a suo favore a titolo di spese legali, senza che tale accordo fosse stato formalizzato o fosse effettivamente intervenuto nei termini e con le modalità di cui all'art.

45 CDF;

ed aver così tenuto, complessivamente, un comportamento non improntato a canoni di probità, dignità e decoro, oltre che non aver adempiuto all'incarico professionale con lealtà e correttezza nei confronti del proprio assistito, avendo richiesto in più tornate, per entità e titolo man mano diversi, compensi maggiori di quelli inizialmente indicati e maturati, in parte senza indicarne le ragioni di diritto in rapporto a quanto svolto, come pure contrariamente a quanto dallo stesso riconosciuto per e con la sottoscrizione dell'atto di quietanza dalla Allianz Spa, relativamente alla percezione delle proprie competenze da questa liquidate, oltre che in parte manifestamente sproporzionati rispetto alla attività svolta e, comunque, non commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni effettivamente eseguite.

In Monza, da data prossima ed antecedente al 27.9.2012 all'8.1.2013".

Con memoria del 17 dicembre 2013, l'incolpato deduceva a propria difesa di aver sempre informato i clienti delle trattative e, poi, dell'esito della pratica, ritenuto dagli stessi soddisfacente, nonché affermava la legittimità della pretesa di un compenso ulteriore, già chiesto con raccomandata del 28.1.2013, pari al 7% del quantum liquidato, in virtù di un asserito pregresso accordo verbale –tanto vero che gli acconti percepiti in occasione del pagamento delle provvisoriarie corrispondevano a tale percentuale- ed, infine, precisava di aver sporto denuncia-querela nei confronti degli ex clienti.

Nella seduta disciplinare dell'11 giugno 2014, veniva esperita l'istruttoria, con acquisizioni documentali, con escussione dei testi, l'audizione delle parti e l'acquisizione dell'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva disposto la restituzione degli acconti versati.

Con la decisione n. 20/2014, dell'11 giugno e 7 ottobre 2014, e notificata all'incolpato il 29 ottobre 2014 –oggetto dell'odierno ricorso- il COA di Monza irrogava all'Avv. G. A. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 6, avendolo ritenuto colpevole degli illeciti disciplinari contestati sub b) e d), assolvendolo, invece, per i capi sub a) e c) perché il fatto non sussiste.

Con ricorso depositato in termini il 18 novembre 2012, l'Avv. A. in proprio e con il ministero di Difensore, proponeva impugnazione censurando la motivazione della decisione per i seguenti mezzi:

- 1) per l'errata valutazione del COA circa la attendibilità dei testi, con particolare riferimento agli esponenti stessi, ritenuti interessati;
- 2) per aver il COA erroneamente ritenuto non provato il patto di quota-lite;
- 3) per aver il COA erratamente ritenuto che l'invalidità del patto ex art. 2233 cod. civ., per mancanza di forma scritta, avesse anche rilievo per il profilo deontologico;
- 4) per aver il COA erroneamente ritenuto provata la richiesta di pagamento di €

..... nei confronti della P. E.;

- 5) per aver pure erroneamente il COA fondato il proprio convincimento argomentando sulla polizza del valore di €, sottoscritta dai danneggiati, suoi clienti, in occasione della liquidazione del danno, fatto non compreso in alcun capo di incolpazione;
- 6) per aver il COA ritenuto la eccessività e sproporzione del compenso richiesto rispetto alle tariffe professionali vigenti, laddove era già in vigore, invece, il DM 140/2012, che, nel determinare i c.d. parametri per il compenso professionale, rimetteva alla autonomia negoziale delle parti la determinazione del compenso stesso, nella fattispecie oggetto di un patto di quota-lite, contratto, peraltro, di natura aleatoria;
- 7) per aver errato il COA a fondare il proprio convincimento anche sulla necessità di un dovere di informazione maggiore in capo all'Avvocato, in considerazione delle particolari condizioni psico-fisiche dell'assistito, che, invece, doveva ritenersi capace di rendersi conto della transazione che sottoscriveva;
- 8) per aver erroneamente ritenuto il COA che l'incolpato non avesse informato R. e P. del fatto che la Compagnia lo avesse già retribuito, risultando il contrario dalle testimonianze dagli stessi rese, e cioè risultando la consapevolezza del pagamento da parte della Compagnia;
- 9) per aver errato, infine, il COA nel ritenere la sussistenza, nella fattispecie, dell'elemento soggettivo, trattandosi, piuttosto, solo di un errore di valutazione dell'incolpato in ordine all'art. 2233 cod. civ., norma definita dal ricorrente estranea all'ordinamento disciplinare.

Sulla scorta di tali motivi, chiedeva nell'ordine: dichiararsi la nullità del provvedimento sanzionatorio ovvero, in riforma della decisione assunta, dichiararsi l'inesistenza delle violazioni addebitate con conseguente proscioglimento e revoca della sanzione, ovvero,

ancor più gradatamente, la riduzione della sanzione stessa.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto solo nei limiti avanti specificati.

Il COA territoriale ha ritenuto colpevole il ricorrente solamente con riferimento al capo b), avendo ritenuto provata sufficientemente la richiesta dell'ulteriore compenso di € alla P., nonché al capo d) di incolpazione, relativo alla richiesta della somma ulteriore di € al R., affermando in motivazione come tali fatti integrassero la contestata violazione degli artt. 5, 6 e 43 (oggi 29) del CDF.

Orbene, con particolare riferimento al fatto indicato sub b) del capo di incolpazione, deve ritenersi fondato il rilievo circa l'insufficienza della prova, dedotto dal ricorrente con il primo, ma soprattutto, con il quarto dei mezzi del ricorso: è infatti evidente come il COA territoriale abbia fondato la decisione sul punto soltanto facendo affidamento sulle deposizioni rese dall'esponente e dall'ex coniuge, la quale, peraltro, in occasione della sua deposizione ha espressamente affermato di aver predisposto unitamente al firmatario l'esposto e ne ha integralmente confermato il contenuto.

Manca del tutto, pertanto, ogni altro elemento oggettivo o documentale che possa validamente corroborare le dichiarazioni rese dagli esponenti, elemento che possa consentire, in altri termini, di ritenere sufficientemente provata la circostanza specifica che, in data 27 settembre 2012, l'incolpato abbia chiesto la somma di € alla moglie del R..

Coerentemente alla giurisprudenza domestica, deve confermarsi come la sola dichiarazione del denunziante, ancorchè sentito a dibattimento come teste, qualora non corroborata da elementi oggettivi, non può da sola essere posta a fondamento del convincimento del giudicante, in quanto non sufficiente ad offrire prova certa dell'accadimento dei fatti (in tal senso, *ex multis*, CNF 24 luglio 2014, n. 104).

Il ricorso non può invece essere accolto in ordine all'altro capo di incolpazione.

Infatti, ben diversamente, quanto al fatto materiale contestato sub d) in violazione delle norme indicate, va osservato come risulti *ex actis* –e cioè dalla lettera del 28 gennaio 2013, a firma dell'Avv. G. A.- tanto la richiesta al R. del compenso ulteriore di €,

in virtù dell'asserito patto verbale di quota lite, quanto che la stessa sia successiva alla richiesta di ripetizione degli acconti di cui alla raccomandata con avviso di ricevimento del 6 dicembre 2012, a firma dell'esponente, pure agli atti.

L'esistenza di un patto, definito di quota lite, e la richiesta di compenso ulteriore sono peraltro affermate dallo stesso esponente a fondamento della propria difesa e, quindi, sono circostanze pacifiche.

Orbene, da un lato, può senz'altro affermarsi come la richiesta od anche la percezione – coeva al pagamento delle provvisori da parte della Compagnia- di acconti complessivamente pari all'importo già indicato di €, se correlata all'ingente montante risarcitorio non può certo ritenersi comportamento lesivo dell'art. 43 (oggi art.

29) CDF.

Semmai, censurabile di sicuro è la loro mancata restituzione.

D'altro canto, va invece più compiutamente esaminata la questione se sia corretta la richiesta di un compenso in virtù del patto verbale di quota lite affermato dal ricorrente, nonché se la somma complessivamente richiesta –quella di €, considerata al netto dell'importo di €, del quale non v'è prova sufficiente della relativa richiesta alla P.- rispetto all'importo liquidato –quello di €- sia manifestamente sproporzionata.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Il pregresso patto verbale sul compenso professionale, affermato -ma non provato- dal ricorrente, deve ritenersi *sine dubio* nullo ex art. 2233 cod. civ e, pertanto, improduttivo di qualsiasi effetto.

Da tale nullità non può in alcun modo prescindersi, e nessun rilievo potrebbe avere la prova dell'esistenza stessa dell'accordo verbale stesso.

Tale prova, che, comunque, sia pur detto, non è stata affatto fornita in alcun modo -i testi R. e P. ne hanno escluso l'esistenza, mentre i testi V. e L., non hanno saputo specificare a quale incarico si riferisse la richiesta di un compenso ulteriore a percentuale- sarebbe pertanto inidonea a giustificare, anche sul piano deontologico, la richiesta di un compenso ulteriore non pattuito per iscritto.

Ad avviso di Questo Collegio, la nullità dell'asserito, ed indimostrato, patto verbale ha sicuro rilievo anche per il profilo deontologico, in quanto l'incolpato doveva astenersi -in assenza di accordo valido ex art. 2233 cod. civ. e 13, comma 2, Legge 247/2012- da qualunque richiesta di compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito dall'incolpato direttamente dalla Compagnia.

La mancata restituzione volontaria degli acconti e la conclamata richiesta di somme ulteriori senza pattuizione scritta, integrano pertanto la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza, oggi condensati nell'art. 9 CDF, e costituiscono comportamento deontologicamente negativo.

Gli stessi fatti comportano, altresì, la violazione dell'art. 29, comma 4, del CDF (già art. 43 del vecchio Codice, di tenore analogo), apparendo in concreto l'ammontare del compenso richiesto manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta, specie perché nella fattispecie trattavasi di attività stragiudiziale non particolarmente complessa. Correttamente il COA nella motivazione ha ritenuto, in assenza di diverso, valido accordo, gli onorari pretesi sproporzionati rispetto ai parametri, richiamando, peraltro, espressamente il D.M. 140/2012 *ratione temporis* vigente, e non già il sistema tariffario abrogato, come infondatamente sostenuto dal ricorrente con il sesto motivo del proprio ricorso.

Infondati appaiono in definitiva, in considerazione di quanto ora osservato, gli altri motivi del ricorso, assorbiti dal rilievo che il preteso, ed indimostrato, patto verbale sul compenso ulteriore è, come detto, affetto da nullità ed alcuna somma poteva chiedersi in virtù dello stesso, tanto più se sproporzionata ed irragionevole come nel caso di specie.

Infondato è, infine, in particolare, il mezzo di ricorso con il quale si eccepisce la carenza del c.d. elemento soggettivo, mancando, a dire del ricorrente, la consapevolezza

dell'illecito, che sarebbe frutto solo dell'errata interpretazione della norma civilistica dell'art. 2233 cod. civ.

Al riguardo, si osserva come sia costante la giurisprudenza domestica secondo cui la responsabilità disciplinare, prevista dall'ordinamento forense e dal Codice Deontologico, prescinde dall'elemento intenzionale del dolo e della colpa, essendo sufficiente a configurare la violazione una condotta cosciente e volontaria.

In particolare, “al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo, è sufficiente l'elemento psicologico della suite della condotta, inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacchè ai fini della imputabilità della infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza della illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà della quale con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto”: così CNF sentenza 6 giugno 2015, n. 77.

In definitiva, deve confermarsi come il comportamento addebitato sub d) leda i doveri di probità, dignità e decoro, nonché l'art. 29 del Codice Deontologico (già 43 del C.D.), secondo cui l'Avvocato non deve richiedere compensi od acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta.

Quanto al regime sanzionatorio, si osserva come, a norma della disposizione transitoria dell'art. 65, comma 5, della nuova Legge Professionale, le norme del nuovo Codice Deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato.

Orbene, considerato che la sanzione edittale prevista dall'art. 29 C.D. è quella della censura, che, nei casi più gravi, come certamente è quello oggetto del giudizio, può essere aumentata fino alla sospensione dall'esercizio della attività professionale non superiore ad 1 anno; considerato, altresì, che il ricorrente ha financo fondato la sua difesa sull'affermazione dell'esistenza di un patto di quota lite che, nel caso di specie, sarebbe vietato dall'ordinamento, ed avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento alla posizione particolarmente debole dell'assistito, si ritiene giusto rideterminare la sanzione inflitta nella sospensione per mesi due dall'esercizio della professione.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. n. 1578/1933, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;

accoglie parzialmente il ricorso ed, in riforma della impugnata decisione, manda assolto il ricorrente in ordine al capo b) dell'incolpazione.

Ritenuto colpevole il ricorrente in ordine al capo d) dell'incolpazione, ridetermina la sanzione riducendola alla sospensione dall'esercizio della professione per mesi due. Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Maria Masi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale

forense, oggi 30 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 240/13 R.G.

RD n. 343/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“

- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Francesca SORBI “
- Avv. Celestina TINELLI “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. E.V. avverso la decisione in data 5/10/12, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di anni uno ; Il ricorrente, avv. E.V. non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Anna Losurdo ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con esposto pervenuto il 14.12.2005 al COA di La Spezia, il sig. G.A. riferì di aver conferito mandato all'Avv. V. di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale accaduto il 31.7.2004, e di aver appreso dalla Genertel che a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni fisiche da lui subite era stata

liquidata dalla stessa Compagnia la somma di €, mediante bonifico diretto sul conto dell'Avv. V. in data 21.6.2005.

L'esponente aggiunse, altresì, che per la parte del risarcimento concernente i danni subiti dal motoveicolo aveva ottenuto prima la somma di €, dei quali €..... gli

aveva corrisposti all'Avv. V. a titolo di compenso, e poi la ulteriore somma di €,

interamente trattenuta dal difensore, senza che costui rilasciasse le fatture.

Il COA di La Spezia deliberò di aprire il procedimento disciplinare a carico dell'Avv. V. (rubricato al n. 30/2005)

In data 13.3.2006 la Procura della Repubblica di La Spezia comunicò al COA di La Spezia di aver esercitato l'azione penale nei confronti dell'Avv. V. per il reato di cui all'art. 646 c.p., comma 3 e 61 comma 11 c.p., per gli stessi i fatti oggetto dell'esposto del sig. A..

Il COA di La Spezia deliberò di aprire il procedimento disciplinare a carico dell'Avv. V.

(rubricato al n. 9/2006).

Il COA di La Spezia, in data 2.3.2012 dispose la riunione dei due procedimenti e, preso atto del venir meno della causa di sospensione del procedimento disciplinare con la pronuncia della sentenza penale n. 916 del 28.9.2011 del Tribunale di La Spezia, deliberò di contestare all'Avv. V. i seguenti capi di incolpazione:

A) "per essersi fatto accreditare, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, in data 21.6.2005 sul proprio conto corrente numero 93444 acceso presso la Banca Unipol spa della Spezia tramite bonifico bancario della compagnia di assicurazioni Genertel spa la somma di euro

..... spettante al proprio cliente Sig. G.A. a saldo ed integrazione del pagamento di una precedente somma di euro avvenuto in data 5 gennaio 2005 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal cliente nel sinistro occorso in data 31 luglio 2004 anch'esso, sebbene spettante al Sig. G.A., indebitamente trattenuto dall'incolpato che successivamente si appropriava definitivamente di entrambe le suddette somme omettendo di consegnarle al legittimo destinatario ed anzi negando al proprio assistito, che gliene aveva fatto ripetute richieste, di averle mai ricevute. Il tutto commesso nell'esercizio del mandato difensivo contravvenendo così agli artt. 5 c.d. (doveri di probità, dignità e decoro), 6 c.d. (doveri di lealtà e correttezza), 7 c.d. (dovere di fedeltà) e 41 c.d. (gestione di denaro altrui);

B) perché in qualità di difensore del Sig. G.A., al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio, apponeva una prima firma falsa a nome del proprio assistito sulla lettera indirizzata alla compagnia di assicurazioni Genertel spa datata 1-12-2004 nella quale l'incolpato dichiarava che il proprio cliente sottoscriveva per adesione l'offerta pervenutagli di euro

..... a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti nel sinistro avvenuto il 31 -7-2004 al netto delle spese legali invitando la compagnia a rimmettergli le competenze legali nella misura di euro ed apponeva, quindi, una seconda firma falsa, sempre a nome del proprio assistito Sig. G.A., sull'atto di quietanza relativo alle proprie competenze pari ad euro 700, 00 quali onorari per la definizione del danno materiale (spese liquidategli dalla compagnia di assicurazione a seguito della lettera dell' 1- 12- 2004) falsificando, quindi, e facendo uso delle predette scritture private. In particolare, l'Avv. V., che aveva già ricevuto dal proprio cliente nel precedente mese di ottobre un assegno di euro, per onorari relativi al danno materiale, utilizzando le predette scritture otteneva un secondo pagamento per le spese legali riconosciute. Il tutto commesso nell'esercizio del mandato difensivo contravvenendo così agli artt. 5 C.D. (doveri di probità, dignità e decoro), 6 C.D. (doveri di lealtà e correttezza), 7 C.D. (doveri di fedeltà) 9 e 41 C.D. (gestione di denaro altrui);

C) per aver ricevuto direttamente dal proprio cliente Sig. G.A. la somma di euro

nell'ottobre 2004 e non aver emesso la relativa fattura come nessuna fattura è stata emessa per le somme successivamente ricevute dalla compagnia di assicurazione Genertel s.p.a. rispettivamente di euro ed euro Il tutto commesso nell'esercizio del mandato difensivo contravvenendo così agli artt. 5 c.d. (doveri di probità,

dignità e decoro), 6 c.d. (doveri di lealtà e correttezza) e 15 c.d. (dovere di adempimento previdenziale e fiscale).

Il decreto di citazione per l'udienza disciplinare del 13.6.2012 fu notificato all'avv. V. in data 28 maggio 2012.

A tale udienza, l'avvocato V. non comparve; nella memoria difensiva depositata in pari data unitamente agli allegati aveva eccepito la falsità dell'assunto di cui al capo A punto primo, laddove gli era stata contestato di avere indebitamente trattenuto la somma "di €, avvenuto in data 05.01.2005, ricevuta a titolo di risarcimento del danno.... anch'esso sebbene spettante al sig. A. G.".

Furono acquisite le copie sia dei verbali di udienza e degli atti del fascicolo dibattimentale penale aperto a seguito della denuncia del medesimo sig. A. n. RG 4967/05.

Alla successiva udienza del 20.07.2012, l'incolpato depositò la dichiarazione di impedimento a comparire del teste L. B. e dichiarò di non avere potuto citare la teste A. A. perché non in possesso dell'indirizzo. A quella stessa udienza fu sentito l'esponente che confermò il contenuto dell'esposto, e in particolare di non avere sottoscritto né la lettera né la quietanza indirizzata alla Genertel, di avere appreso solo per caso dal danneggiante che Genertel aveva liquidato da tempo l'importo riconosciutogli a risarcimento del danno subito di circa €, e che l'avvocato V. aveva negato questa circostanza. Il sig. A.

altresì affermò che il pagamento all'avvocato V. di € di cui al capo di

incolpazione B e quello di € di cui al capo A erano stati effettuati in contanti.

Il teste A. G., escusso sempre alla stessa udienza, confermò di avere ricevuto dal sig. A. esclusivamente dei rimborsi spese per l'attività svolta come legale per l'assistenza nella costituzione di parte civile del medesimo A. nel procedimento penale inerente l'omicidio della sorella e, dunque, in qualità di avvocato co-difensore dei fratelli A. insieme all'avv. V..

A tale udienza emerse, altresì, che al tempo dei fatti l'avv. V. non aveva conseguito l'abilitazione professionale ed era, quindi, privo di jus postulandi.

Escussa successivamente la teste A. A., costei confermò di essere stata difesa dall'avv. V. per la succitata costituzione di parte civile insieme al fratello per l'omicidio della sorella, e di avere provveduto al pagamento della sua parte di onorario.

Il COA di La Spezia rigettò la richiesta di rinvio per l'ascolto del teste B., perché le circostanze sulle quali avrebbe dovuto deporre erano "pacifiche". L'incolpato chiese, poi, rinvio per nuove produzioni documentali e a ciò fu autorizzato dal COA, per cui il procedimento fu rinviato alla successiva udienza del 05.10.2012 con termine per l'incolpato per il deposito di ulteriori memorie difensive.

Al termine di quest'ultima udienza e dopo ampia discussione il COA riconobbe l'incolpato responsabile del capo di incolpazione A) prima parte, limitatamente all'appropriazione di euro spettante al proprio cliente e comminò la sanzione della sospensione per anni uno.

La decisione del 5 ottobre 2012 fu notificata all'incolpato il 27 giugno 2013.

L'Avv. V. ha proposto ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense con atto depositato il 12 luglio 2013 presso il COA di La Spezia, chiedendo "in riforma della gravata deliberazione, che il CNF:

1) preliminarmente dichiarare la prescrizione del procedimento disciplinare n. 9/2006 e, per l'effetto, ritenuta la sopravvenuta inefficacia degli addebiti siccome indicati nei procedimenti riuniti n. 30/2005 e 9/2006 alla base della deliberazione impugnata, dichiarare la completa assoluzione dell'incolpato;

2) in via subordinata sempre preliminarmente, ritenuto di dover provvedere agli adempimenti istruttori richiesti dall'incolpato, disponga la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia per le integrazioni istruttorie;

3) nel merito in via principale, ritenuta l'insussistenza dell'addebito contestato sia per quanto attiene all'art. 41 c.d.f. sia per quanto riguarda il rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza e fedeltà che contraddistinguono la professione forense, dichiarare l'assoluzione dell'incolpato;

4) in via subordinata e residuale, considerata la peculiarità dei fatti e la tenuità della colpa, ritenga adeguata l'irrogazione della sanzione disciplinare della censura o di altra sanzione più lieve.

All'udienza del 16.7.2015 fu preliminarmente esaminata la istanza di rinvio avanzata dall'Avv. V.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L'eccezione di prescrizione dell'illecito contestato nel procedimento disciplinare recante il n. 9/06 riunito al n. 30/05, formulata preliminarmente dal ricorrente, deve essere disattesa, perché manifestamente infondata.

Invero, in tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui è stata promossa l'azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, che nel presente caso è stata depositata il 28.9.2011.

I due procedimenti disciplinari in danno dell'Avv. V. erano stati tempestivamente aperti, il primo a seguito della presentazione dell'esposto da parte del sig. A. (rubricato al 30/2005), ed il secondo a seguito della comunicazione della Procura della Repubblica in data 13.6.2006 (rubricato al n. 9/2006).

Intervenuta la sentenza di condanna (n. 916 del 28.9.2011), il COA disponeva correttamente la riunione dei due procedimenti e notificava i capi di incolpazione (in data 20.3.2012) e la citazione a comparire alla udienza del 13.6.2012 (in data 28.5.2012).

Lo stesso ricorrente evidenzia in atti (cfr. ricorso, pag. 10), che l'incolpazione del COA "riporta integralmente l'ipotesi di reato", il che prova che il caso in esame rientra pacificamente tra quelli per i quali "in caso di identità dei fatti contestati nel processo penale e nel procedimento disciplinare, il dies a quo per la decorrenza della prescrizione è quello della definitività della sentenza penale che costituisce fatto esterno alla condotta" (Consiglio Nazionale Forense sentenza del 18 settembre 2015, n. 137).

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta; resta pertanto irrilevante, secondo la disciplina dell'art. 44, il periodo decorso dalla commissione del fatto all'instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il consiglio dell'ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo necessariamente di fronte all'avvenuto inizio dell'azione penale (Cassazione Civile, sez. Unite, 09 maggio 2011, n. 10071).

Il ricorrente ha eccepito, altresì, "gravi vizi procedurali", chiedendo il rinvio degli atti al COA per esigenze istruttorie, deducendo che il COA di La Spezia, da un canto, (lett a) aveva ommesso di sentire il teste B., dall'altro (lett. b) aveva ommesso di disporre l'acquisizione di

tutti i fascicoli in possesso dell'avv. G. C., e infine (lett. c) aveva omesso di approfondire l'istruttoria in relazione al presunto incasso di assegni da parte dell'avv. V..

Senonché l'istanza del ricorrente, al pari del ricorso, è da respingere perché inammissibile e infondata.

3. giurisprudenza pacifica, infatti, quella per la quale "Il Consiglio territoriale gode della più ampia discrezionalità in ordine all'introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, sicché non è censurabile né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2014, n. 157. In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n.

118, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 16 aprile 2014, n. 65, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 52; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4; Consiglio Nazionale Forense sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3; Consiglio Nazionale Forense sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225). Infine non sono accoglibili le ulteriori richieste formulate dal ricorrente, volte ad ottenere la declaratoria di insussistenza dell'addebito di cui al capo A dell'incolpazione, e l'attenuazione della sanzione in una più mite per durata ovvero l'applicazione della censura.

E provato in atti, e in ogni caso il ricorrente lo ha riconosciuto, che aveva trattenuto la somma di €, accreditata sul suo conto corrente bancario il 21.06.2005 dalla

Compagnia Assicurativa Genertel spa, per il risarcimento del danno subito dal Sig. G.A. a seguito del sinistro stradale avvenuto il 31.07.2004.

L'intento di volere operare una sorta di compensazione tra le somme di cui il sig. A. sarebbe stato debitore nei confronti dell'avv. V. e quella che sarebbe spettata allo stesso A., quale risarcimento per i danni subiti, non ha alcun fondamento giuridico in grado di scriminare il comportamento illecito tenuto dal ricorrente.

Invero, perché la compensazione possa operare, non è sufficiente che vi siano reciproci rapporti di debito e di credito tra le parti, ma è anche necessario che tali rapporti rappresentino crediti omogenei, liquidi ed esigibili; inoltre la compensazione può essere dichiarata dal Giudice o è possibile quando sia il risultato dell'accordo delle parti nonostante i rispettivi crediti e debiti non siano omogenei, né liquidi e neppure esigibili, (artt. 1243 e 1252 cc).

Nessuna di queste due ipotesi si è verificata nel caso in esame.

Dal punto di vista documentale il ricorrente non ha neppure provato, ad ogni buon conto, l'esistenza di tali presunti crediti, né ha dimostrato che il cliente lo avesse autorizzato a trattenere quelle somme in acconto o a saldo dei crediti vantati. Non è superfluo evidenziare che l'avv. V. non aveva messo a disposizione del sig. A. le somme liquidate dalla Compagnia assicurativa, in attesa di conoscere come accreditarle sul conto dell'allora suo cliente.

In ogni caso è pacifico che “integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattiene le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distrae rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 68 e in senso conforme n. 197; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 183; Consiglio Nazionale Forense. Il comportamento dell'avv. V. è stato, dunque, contrario ai doveri stabiliti dagli artt. 5, 6, 7, 41 del Vecchio Codice Deontologico

La giurisprudenza, al riguardo, è concorde nell'affermare che “La responsabilità del professionista ex art. 41 Codice Deontologico Forense trova causa nella semplice *mala gestio* del denaro affidatogli, risiedendo il disvalore della condotta nella semplice distrazione delle somme rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, l'avvocato aveva indebitamente trattenuto le somme che il

cliente gli aveva consegnato per l'oblazione di un reato). Consiglio Nazionale Forense sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11.

“Viene meno ai doveri di correttezza professionale l'avvocato che abbia rifiutato di restituire una somma di denaro adducendo, a giustificazione del suo operato, di essere creditore di importo equivalente per le sue prestazioni professionali. (Consiglio Nazionale Forense sentenza del 23 settembre 2010 n.51).

Non è in alcun modo consentito all'avvocato trattenere oltre il tempo strettamente necessario somme ricevute per conto della parte assistita né, soprattutto, condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento delle prestazioni professionali il versamento alla parte rappresentata di somme riscosse per conto di questa.

Deve, pertanto, essere confermata, la violazione dell'art. 5 del C.D.F. in base al quale “L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro”.

In ordine ai criteri utilizzati dal COA territoriale per la determinazione della sanzione applicata, essi appaiono conformi e congrui, in quanto la sanzione non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza di una valutazione che tiene conto di una serie di parametri oltre che del comportamento complessivo dell'incolpato.

E giurisprudenza consolidata di questo Consiglio il seguente principio: “In ossequio al principio enunciato dall'art. 3 del codice deontologico forense (ora, 21 ncdf), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.” Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 marzo 2015, n. 16 - In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 marzo 2014, n. 27.

Inoltre, come giustamente afferma il ricorrente, la sanzione irrogata in sede disciplinare deve tenere conto di vari elementi: nel caso in questione si deve ritenere corretta l'irrogazione della sanzione della sospensione nella misura massima di un anno, in quanto il "COA territoriale è tenuto a operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l'assenza di precedenti disciplinari". Senonché il ricorrente era stato già condannato dal COA di La Spezia, e non risponde al vero quanto affermato dal ricorrente, secondo cui le fattispecie disciplinari prese in considerazione fossero diverse, in quanto la condotta dell'appropriazione di somme accampando motivi inesistenti di compensazione è presente su entrambi i procedimenti decisi anche da questo Consiglio Nazionale Forense.

La sanzione appare congrua anche tenuto conto delle disposizioni del nuovo codice deontologico.

Infatti, il vigente art. 30, comma 2, CdF prevede la sanzione edittale della sospensione da 6 a 12 mesi; nella fattispecie in esame, tenuto conto del comportamento complessivo dell'incolpato e dei suoi specifici precedenti disciplinari, appare congrua, pertanto, la sanzione irrogata dal COA di La Spezia.

P.Q.M.

Visti gli artt. 54 RDL 27.11.1933, n. 1578; 59 e ss. RDL 22.1.1934, n. 31; 6 D.Lvo n. 96/2001 e 17 L. n. 247/2012;

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2015.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 24 novembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 336/14 R.G.

RD n. 401/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“

- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Francesca SORBI “
- Avv. Celestina TINELLI “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. L.F. nato a avverso la decisione in data 7/2/11,

con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi nove;

Il ricorrente, avv. L.F. non è comparso;

è presente il suo difensore avv. D. D. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, è presente l'avv. T. B.; Udita la relazione del Consigliere avv. Michele Salazar;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso l'avv. T. B., per il Consiglio dell'Ordine, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il sig. Mattia Puligheddu presentava al COA di Venezia l'11.7.2007 un esposto contro l'avv. F. per violazione degli artt. 40, 41 e 44 C.D.F. lamentando un difetto di informativa circa l'esito di un'azione di recupero di un credito derivante da controversia di lavoro nonché l'improprio trattenimento di somme di denaro versate direttamente dalla controparte all'avv. F. e compensate da questo con precedenti parcelle inadempite, senza alcuna autorizzazione. Riferiva che l'avv. F., ricevuta all'esito del giudizio la somma di €

....., aveva provveduto a saldare la parcella del precedente difensore dell'esponente medesimo (avv. B.) per Euro e ad inviare tramite assegno all'esponente la somma di € A seguito di richieste di maggiori informazioni l'avv. F. aveva risposto all'esponente di avere precedenti parcelle impagate e di aver quindi trattenuto le relative somme.

A seguito di invito del COA, l'avv. F., respingendo ogni addebito, deduceva di aver intrapreso azione giudiziaria contro l'esponente al fine di sentirsi accertare l'esistenza del patto di compensazione tra loro in essere.

Il COA apriva procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione:

“violazione dell'art. 38 RDL 1933/1578, convertito con modificazioni dalla legge 36/1934, e degli artt. 41, 44 e 46 Codice Deontologico Forense approvato dal CNF ... per aver trattenuto la somma di € percetta direttamente da controparte all'esito di

causa vittoriosa nell'interesse del sig. M. P., invocando a tal fine un accordo verbale con il cliente, da ritenere in realtà insussistente, nel senso di compensare detta somma con un preteso maggior credito per ulteriori prestazioni a di lui favore”.

Il COA, dopo aver sentito le persone informate sui fatti, riteneva *“provata la responsabilità (dell'Avv. F.) in riferimento alla violazione degli artt. 41 (gestione di denaro altrui) e 44 (compensazione) Codice Deontologico”* e gli infliggeva quindi con l'impugnata deliberazione la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per mesi nove. Lo proscioglieva dall'incolpazione di cui all'art. 46 CDF per insussistenza del fatto. In particolare il COA motivava come di seguito: *“l'avv. F. ha trattenuto delle somme liquidate dalla parte soccombente a favore del proprio assistito, senza metterle a disposizione del cliente, in difetto di autorizzazione di questi a qualsiasi compensazione, neppure dopo l'espressa richiesta in tal senso.*

E in effetti emerso in modo inequivoco che l'avv. F. ha trattenuto le somme liquidate a favore del sig. P., a seguito della sentenza n. 910/2006 resa dal Tribunale di Venezia – sezione lavoro, operando una compensazione tra dette somme e le ulteriori, asseritamente dovute dal P. per compensi professionali riferiti e/o riferibili ad altre e diverse vertenze in cui esso P. e il di lui padre erano stati patrocinati dall'incolpato.

Sempre in punto di fatto, va detto che non è emersa alcuna forma di consenso che legittimasse l'avv. F. a compensare le somme percepite nella causa di lavoro, con altri e diversi crediti a lui derivanti da altri e diversi rapporti professionali... Se da un lato è agli atti la convenzione sottoscritta dal P. (recte: riconoscimento di debito), è altrettanto vero che detta convenzione, datata 16 febbraio 2004, menziona solo ed esclusivamente l'attività professionale pregressa, riferita a cause nominalmente indicate nella stessa convenzione... Donde i compensi relativi alla vertenza avanti al Tribunale del Lavoro non possono ritenersi ricompresi nella convenzione”.

“Con riferimento a detti compensi, è agli atti il mandato conferito all'avv. F. che prevede la facoltà, per il legale, di incassare somme... Nel richiedere il pagamento delle somme (si veda raccomandata 12/01/2007), l'avv. F. chiedeva che l'importo complessivo fosse rimesso sul conto corrente a lui intestato, con espressa previsione che il legale avrebbe provveduto, poi, a corrispondere il dovuto al P. Se ne conclude, pertanto, che la più volte invocata convenzione non legittimava affatto l'avv. F. a trattenere le somme

spettanti all'assistito. Al più, avrebbe potuto legittimamente trattenere le somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari...".

"Non sussiste, dunque, la prova che le parti abbiano pattuito una qualsivoglia forma di compensazione (volontaria o convenzionale che sia)".

"Del pari risulta provata la violazione dell'art. 41 Codice Deontologico, posto che sin dal 27 marzo 2007 il P. aveva intimato all'avv. F. non solo di rendere il conto delle somme ricevute per conto suo, ma anche di consegnargli i denari: richiesta reiterata con raccomandata 30 maggio 2007 e mai evasa".

Avverso detta deliberazione, notificata il 15 settembre 2014 a S. (VE) e il 2.10.2014 a Roma a mezzo posta, l'avv..F. proponeva ricorso a questo CNF con atto del 6 ottobre 2014, depositato nella stessa data presso il COA di Venezia.

A sostegno del ricorso formulava tre motivi, così rubricati:

1) *Nullità assoluta della decisione ex art. 158 cpc* in quanto, alla data del deposito del provvedimento sanzionatorio (19 maggio 2014), il Presidente e il Segretario del COA non erano più in carica e, pertanto, non avevano, in nome del COA, alcun potere;

2) *Mancaza assoluta della motivazione* in quanto, a distanza di due anni dalla decisione, *"chi ha redatto la decisione impugnata e chi l'ha sottoscritta erano entrambi cessati dalla carica elettiva di consigliere e conseguentemente gli atti dagli stessi effettuati sono nulli perchè redatti da chi non ha più il potere di redigerli"*;

3) *Travisamento totale dei fatti* per avere il COA effettuato un'errata ricostruzione dei fatti e per non avere tenuto conto che era stata raggiunta la prova dell'esistenza dell'accordo con il P..

Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"in via pregiudiziale dichiararsi la nullità della decisione impugnata ex art. 158 e 256 cpc essendo l'atto stato sottoscritto da consigliere decaduto da due legislature; in via principale assolversi l'incolpato per assoluta infondatezza del capo di incolpazione e/o con la formula che sarà ritenuta di giustizia"*.

Veniva quindi fissata l'udienza del 24 novembre 2016 per la trattazione del ricorso. Il Collegio rigettava, con separata ordinanza, l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione del ricorso prodotta dal ricorrente, avendo ritenuto che mancasse il presupposto dell'impedimento del medesimo a parteciparvi.

In udienza il difensore del ricorrente depositava copia della sentenza del Tribunale penale di Padova n. 2519/15 del 5 nov. 2015 e chiedeva, in subordine all'accoglimento del ricorso, l'audizione in qualità di testimoni dell'avv. B. e della sig.ra Bertam.

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità ex art. 158 cpc della deliberazione impugnata per essere stata depositata il 19 maggio 2014 con la sottoscrizione dell'avv. G. M., Presidente f.f., e dell'avv. M. de' G. Segretario f.f. e relatore, i quali, nella suddetta data, non facevano più parte del Consiglio dell'Ordine ancorché avessero partecipato, nelle indicate qualità, alla seduta del 7 febbraio 2011, nella quale la pronuncia era stata emessa. Assume, in sintesi, il ricorrente che la deliberazione di cui trattasi avrebbe dovuto essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito dell'atto.

Il motivo è privo di fondamento.

La norma applicata dal COA nel caso in esame è l'art. 51, c. 3, del RD 22 gennaio 1934, n. 37, il quale dispone che la decisione disciplinare è redatta dal relatore e deve contenere l'esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui si è pronunciata e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

In sede di interpretazione di detta norma, la Corte di Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016 ha statuito (contrariamente alla giurisprudenza di questo CNF: cfr. sentenze 29 dic. 2015, n. 233; 10 marzo 2015, n. 16; 30 sett. 2007, n.

C) che le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del COA che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l'eventuale cambiamento della composizione del Consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa. Ritiene il Collegio di aderire a siffatto orientamento e di respingere quindi il motivo di censura. Risulta infatti dalla deliberazione impugnata che il Presidente f.f. e il Segretario f.f. della seduta del 7 febbraio 2011, relativa al procedimento disciplinare n. 71/2011 a carico dell'avv..F., sono stati, rispettivamente, l'avv. G. M. e l'avv. M. de' G., ai quali competeva, dunque, la sottoscrizione del provvedimento in questione al momento del deposito, anche se gli stessi in data 19 maggio 2014 erano cessati dalla carica di consiglieri dell'Ordine.

Il ricorrente ravvisa inoltre in detta sottoscrizione il vizio di mutamento del Collegio giudicante. Siffatta censura è, però, manifestamente priva di fondamento in quanto la sottoscrizione della decisione proviene dal Presidente e dal Segretario del Collegio che l'ha adottata il 7 febbraio 2011. L'asserita modificazione dello stesso è quindi inesistente.

Il deposito della decisione, infine, è stato correttamente attestato dal Segretario del COA in carica nella data del 19 maggio 2014 (avv. F. S. G.).

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza assoluta della motivazione.

A suo giudizio l'impugnata deliberazione, depositata in data 19 maggio 2014, dopo oltre due anni dalla sua adozione, è stata redatta e sottoscritta da avvocati che nella

suddetta data erano cessati dalla carica di consiglieri del COA di Venezia ed erano privi pertanto del potere di redazione dell'atto sicchè la motivazione, stesa da soggetto non legittimato, doveva considerarsi inesistente.

Anche siffatta censura, che si incentra esclusivamente su un asserito difetto di legittimazione degli avvocati M. e Di G. alla sottoscrizione dell'atto, è palesemente infondata per le ragioni già esposte nell'esame del primo motivo, atteso che, come si è visto, la deliberazione *de qua* è stata correttamente sottoscritta nella data del deposito dai suddetti consiglieri M. e de' G. che avevano preso parte, nelle rispettive funzioni di Presidente e di Segretario, in data 7 febbraio 2011, all'adozione del provvedimento disciplinare. La deliberazione è comunque puntualmente e congruamente motivata e non richiede alcun intervento integrativo di questo CNF.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la deliberazione impugnata sotto il profilo del travisamento totale dei fatti non avendo il COA considerato che era stata raggiunta la prova dell'accordo che consentiva ad esso ricorrente di trattenere le somme ricevute dalla controparte del proprio cliente al fine di compensarle con pregressi crediti vantati nei confronti del cliente medesimo.

Deduce al riguardo di avere trattenuto le somme in questione in forza di una convenzione stipulata con il cliente, come poteva evincersi dalla lettera 8 gennaio 2003 diretta all'avv. B. e sottoscritta pure dal cliente, e dalla dichiarazione della sig.ra E. B., atti

che il COA aveva ritenuto privi di rilevanza probatoria. Contrariamente all'assunto del ricorrente nessuna prova di detta asserita convenzione è possibile desumere dai predetti documenti (e dalla deposizione della sig.ra B.), come accertato e congruamente motivato dal COA a seguito di ampia istruttoria e delle risultanze della medesima, liberamente apprezzate da esso COA nell'esercizio del suo potere discrezionale.

Per giurisprudenza pacifica il giudice della deontologia ha infatti ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare (CNF sentenze 24 sett. 2015, n. 151; 13 dic. 2014, n. 186; Cass. 28 ott.2015, n. 21948). Secondo il suddetto principio deve ritenersi legittima la pronuncia del COA di Venezia che ha basato la propria decisione su quanto era emerso dal procedimento circa l'inesistenza della convenzione di compensazione asserita dall'avv. F..

La lettera 8 gennaio 2003 non contiene, infatti, alcuna convenzione.

In essa l'avv. F. comunica al collega, al quale è subentrato nel giudizio promosso dal P. davanti al Tribunale di Venezia contro il sig. B. O., che esso Puliheddu “*provvederà al pagamento come con Lei concordato*”. La lettera, sottoscritta anche dal P., è diretta a dare assicurazione all'avv. B. che il P. provvederà a pagarlo come con lui concordato. Nessuna menzione detta missiva contiene di accordi del cliente con l'avv. F..

La dichiarazione della sig.ra B. richiama un riconoscimento di debito da parte del P. risalente all'anno 2004, relativo ad attività professionale pregressa resa dall'avv..F., ma diversa dal rapporto in questione, in ordine al quale è generica.

Detta dichiarazione è inoltre nettamente in contrasto con le affermazioni del P. e pertanto il COA l'ha correttamente considerata priva di valore probatorio e comunque inattendibile stante il rapporto di dipendenza che legava essa B. all'avv. F.. Va qui ancora una volta ricordato che per il suddetto principio del libero convincimento, in tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell'ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell'Ordine ha un ampio potere discrezionale sia sulla interpretazione della prova sia sulla valutazione e attendibilità dei testimoni (CFN 19 febbraio 2014, n. 3; 24 sett. 2015, n. 141).

In conclusione, l'avv. F., in assenza del consenso della parte assistita, era obbligato a mettere a disposizione di quest'ultima le somme riscosse per conto della medesima, come prescrivono gli artt. 41 e 44 del Codice deontologico vigente all'epoca dei fatti.

Al riguardo la giurisprudenza di questo CNF ha costantemente affermato: *“E’ legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’avvocato che, in violazione dell’art. 30 ncdf - “Gestione di denaro altrui” (già art. 41 cdf), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell’attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente (29 dic. 2015 n. 229).*

L'avv..F., inoltre, in assenza di specifica autorizzazione, ha operato una indebita compensazione. Si richiama sul punto la giurisprudenza di questo CNF: -

“L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e

richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi” (24 sett. 2015, n. 143; 17 luglio 2013, n. 98).

“L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito” (16 luglio 2015, n. 101).

..... “L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi” (28 aprile 2015, n. 67; 19 dic. 2014, n. 191).

Quanto alle istanze istruttorie deve osservarsi che la richiesta di audizione, quali testimoni, dell'avv. B. e della sig.ra B. (richiesta non contenuta nel ricorso e formulata dalla

difesa del ricorrente solo in udienza), appare priva di rilevanza e va rigettata. L'avv.
B..

è infatti rimasto estraneo al rapporto professionale instauratosi tra il P. e l'avv. F.. La sig.ra B. è stata già sentita nel corso dell'istruttoria davanti al COA. Nessun rilievo, infine, può assegnarsi alla sentenza del Tribunale penale di Padova n. 2519/2015, prodotta in udienza, non essendo la stessa attinente al caso in esame.

In merito alla sanzione inflitta dal COA all'avv. F. ritiene il Collegio di dover effettuare un raffronto tra il codice precedente e l'attuale al fine di verificare se le norme deontologiche del nuovo Codice prevedono un trattamento più favorevole. Ai sensi, infatti, dell'art. 65, c. 5, della L. n. 247/2012, come interpretato dalla Corte di Cassazione

(sentenza 3023/2015), il trattamento *in melius* nel nuovo CDF dell'inquadramento della fattispecie e del regime sanzionatorio trova applicazione retroattiva.

Orbene, nel caso di specie le condotte disciplinarmente rilevanti addebitate all'incolpato integrano la violazione degli artt. 41 e 44 del previgente codice deontologico. Esse sono riprodotte nei commi 1 e 2 dell'art. 30 (per quanto riguarda l'art. 41) e nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31 (per quanto riguarda l'art. 44). La pena edittale per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 30 è la censura; per quella di cui al comma 2 è la sospensione da 6 a 12 mesi; per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 31 è prevista la sospensione da uno a tre anni e per quella di cui al comma 2 la censura. L'ipotesi di cui al comma 3 (nelle sue plurime indicazioni) non prevede una specifica sanzione edittale, che rimane pertanto nella discrezionalità dell'organo giudicante. Tutte le sanzioni di cui sopra possono essere attenuate (la censura all'avvertimento e la sospensione nel minimo a due mesi) o aggravate (fino alla radiazione).

Tanto precisato ritiene il Collegio, in base alla valutazione globale dei fatti e in considerazione dell'assenza di tipizzazione della sanzione per le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 31 del nuovo CDF, che la sanzione inflitta dal COA al ricorrente debba essere confermata quanto alla tipologia (sospensione dall'esercizio professionale) ma debba essere ridotta a mesi sei quanto alla durata.

P.Q.M

visti gli articoli 38 R.D.L. n. 1578/1933; 59 ss. R.D. 37/1934,

riduce a mesi sei la sanzione inflitta all'avv. F. della sospensione dall'esercizio professionale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2016.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Rosa Capria

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 263/14 R.G.

RD n. 337/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Fausto AMADEI | Componente |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Donatella CERE’ | “ |

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Angelo ESPOSITO “

- Avv. Diego GERACI “

- Avv. Giuseppe LABRIOLA “

- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Andrea PASQUALIN “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Stefano SAVI “

- Avv. Salvatore SICA “

- Avv. Priamo SIOTTO “

- Avv. Francesca SORBI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. R.M., (nato a), avverso la decisione in data

12/11/12, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di anni uno ;

Il ricorrente, avv. R.M. non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

FATTO

Con ricorso depositato il 24/5/2013 nella segreteria del Consiglio dell'Ordine di Milano, l'avv. R.M. impugnava la decisione pronunciata nel procedimento disciplinare n. 101/2011 r.g. in data 12/11/2012, depositata il 2/5/2013, notificata il 08/05/2013, che lo aveva ritenuto responsabile degli illeciti a lui contestati nel capo di incolpazione ed applicato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per un anno.

Dal carteggio allegato al fascicolo del procedimento è possibile ricostruire la vicenda come segue.

Nell'aprile 2004 i signori E.D.B., T. D.B., L. M., M. D., in proprio ed in rappresentanza del figlio minore N. D.B. nell'aprile del 2004 conferivano all'avv. R.M. l'incarico di rappresentarli e difenderli nell'azione di risarcimento dal danno, derivato dalla morte del loro stretto congiunto, M. D.B., deceduto il 3/7/2003 immediatamente in un sinistro stradale occorso

sull'autostrada A7, mentre viaggiava quale trasportato sull'autovettura di proprietà della società C. A. SaS, condotta da tale M. D.'A. ed assicurata per la r.c.a. con la RAS Assicurazioni.

In data 11/5/2004 i suindicati eredi D.B. sottoscrivevano una convenzione predisposta dall'avv. M., che prevedeva: a) la determinazione del compenso in base alle tariffe vigenti, oltre ad un onorario aggiuntivo (*palmario*) calcolato nella misura del 3% sulle somme liquidate a favore di ognuna delle parti in virtù di sentenza o di transazione; b) il pagamento all'avv. M. di una percentuale del 10% sulla somma liquidata a titolo di provvisionale, da considerare quale acconto sulle competenze finali.

Con comparsa depositata il 15/5/2004 i signori E.D.B., T. D.B., L.M., M. D., in proprio ed in rappresentanza del figlio minore N. D.B., intervenivano volontariamente nella causa civile n. 25085/2004 r.g. pendente davanti al Tribunale di Milano, ad istanza del signor A. W., anch'egli coinvolto nel medesimo incidente stradale e difeso dall'avv. R.M., domandando la condanna dalla Ras Assicurazioni al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma complessiva di €, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite, e

precisamente € per la convivente more uxorio D. M., € per il figlio N., € per il padre Ennio, € per la madre M. L., ed € per il fratello T..

Con sentenza n. 11330 del 5/10/2010, il Tribunale di Milano accoglieva in misura sensibilmente inferiore le domande dei suindicati esponenti, riconoscendo ad essi l'importo totale di euro oltre a rivalutazione ed interessi, di cui euro al figlio, euro alla compagna, euro al padre, euro alla madre ed euro al fratello, a lordo degli acconti versati dall'assicuratore, ed oltre le spese processuali liquidate in euro per spese esenti, euro per diritti ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP.

Dal carteggio emerge che l'avv. M. aveva assistito la compagna della vittima, D. M., anche in due istanze ex art. 320 c.c. inoltrate al giudice tutelare del Tribunale di Milano – sezione distaccata di Rho, mediante le quali aveva domandato l'autorizzazione a riscuotere

altrettanti acconti versati dalla RAS, a favore del figlio minore, nella misura rispettivamente di euro e di euro

Durante la causa civile, a fronte dei versamenti eseguiti dalla RAS agli eredi D.B., l'avv. M. richiedeva ed otteneva dagli stessi il pagamento di acconti per complessivi euro,

in virtù dell'accordo sottoscritto inter partes l'11/5/2004.

Nel mese di ottobre 2005 l'avv. M. inoltrava ai clienti la nota spesa per l'assistenza da lui prestata nella suindicata causa n. 25085/2004 r.g. per un totale di €, oltre al *palmario* di euro, nonché euro per l'attività stragiudiziale da lui asseritamente espletata, ed euro per le due istanze depositate al Giudice Tutelare di Rho, il tutto per complessivi euro, IVA compresa. Detto importo comprendeva anche la somma non fatturata di euro versata il 10/5/2010 dalla signora M. D..

In data 8/11/2010 l'avv. M. depositava al Consiglio territoriale di Milano la richiesta di opinamento della parcella nei confronti dei signori E.D.B., T. D.B., L.M., M. D., in proprio ed in rappresentanza del figlio minore N. D.B., per l'importo di euro per onorari relativi all'attività giudiziale svolta nel loro interesse, nonché euro per l'attività

stragiudiziale. Alla istanza di opinamento l'avv. M. allegava la lettera inviata ai clienti con la quale, oltre alla suddetta somma, aveva chiesto il pagamento del palmario pari ad euro

In data 17/12/2010 i signori E.D.B., T. D.B., L.M., M. D., in proprio ed in rappresentanza del figlio minore N. D.B. depositavano nella segreteria del COA di Milano un'istanza di prevenzione contro la proposta di parcella pervenuta dall'avv. M., con la quale contestavano al professionista: a) di aver percepito nel corso della causa civile, a titolo di onorari, acconti per euro; b) di aver percepito euro senza emettere fattura;

c) di avere quantificato le competenze applicando uno scaglione tariffario superiore a quello effettivo; d) di avere sottoscritto un accordo che prevedeva il versamento di acconti, a titolo di onorari, da calcolarsi nella misura del 10% delle somme pagate dalla compagnia assicurativa, oltre ad un palmario del 3%; e) di avere preteso con una pro-forma separata il pagamento di competenze per l'attività stragiudiziale, ancorchè propedeutica alla causa civile risarcitoria; f) di avere richiesto per le due istanze presentate al Giudice Tutelare la somma complessiva di euro; g) di avere richiesto la somma di euro per la

redazione dell'accordo sul compenso; h) di avere consigliato l'intervento nella stessa causa civile di un'altra parte, comunque a loro riferibile, per poi consigliarne la rinuncia e domandare, ed ottenere, un compenso di euro; i) di avere preteso ed ottenuto in corso di causa acconti in misura superiore alla percentuale concordata nel citato accordo;

c) di avere minacciato agli stessi il sequestro di beni, mobili ed immobili, in caso di mancato pagamento della somma di euro indicata nella lettera di costituzione in mora inviata a ciascuno di loro il 25/10/2010.

In data 01/03/2011 l'avv. M. depositava presso la segreteria del COA di Milano chiarimenti scritti in merito alle contestazioni formulate dai clienti nel suindicato ricorso in prevenzione. Con nota del 3/3/2011 il Consiglio territoriale comunicava all'avv. M. di avere deliberato il non luogo a provvedere sulla istanza di liquidazione della parcella n. 1145/2010, e contestualmente invitava a depositare controdeduzioni ed osservazioni avverso il ricorso in prevenzione dei signori E.D.B., T. D.B., L.M., M. D., in proprio ed in rappresentanza del figlio minore Nicola D.B..

Il Consiglio territoriale, ritenendo non esaustive le argomentazioni difensive illustrate dall'avv. M., in data 26/5/2011 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare, ed in data 01/12/2011, esaminate le deduzioni scritte depositate dall'incolpato il 16/11/2011, deliberava il rinvio a giudizio disciplinare per le seguenti violazioni:

“Essere venuto meno ai doveri di probità e correttezza:

1) *per aver redatto la parcella n. 1145/2010 esponendo somme palesemente esorbitanti rispetto al reale valore della controversia quale risulta anche dalla sentenza resa dal Tribunale Civile di Milano – Sez. Settima – n. 11330/2010 nella causa alla quale si riferiscono le prestazioni medesime in relazione alle quali viene richiesta la liquidazione nonostante abbia già percepito dalla parte assistita la somma di In Milano, ottobre 2010.*

2) *Per aver omesso di emettere regolare fattura a fronte del versamento di un acconto di euro corrispostogli il 10 maggio 2010 dalla Sig.ra M. D.. In Milano, dal 10/05/2010.”.*

Il procedimento disciplinare si era concluso con la impugnata decisione, che aveva applicato all'avv. R.M. la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per un anno.

La decisione veniva notificata all'avv. M. in data 08/05/2013.

Con ricorso depositato il 24/5/2013 nella segreteria del COA di Milano, l'avv. R.M. impugnava la deliberazione di condanna, chiedendone l'integrale riforma sulla base dei seguenti motivi: 1) *Totale assenza di motivazione riguardo il precedente provvedimento di liquidazione n. 1259/2009 dell'Ordine di Milano a favore del sottoscritto, depositato in data 10/6/2010, per l'importo di euro relativo alle prestazioni effettuate a favore di A. W. attore nello stesso giudizio, in relazione al primo capo di incolpazione.; 2) Erroneità e contraddittorietà del motivo sub 1 del provvedimento impugnato in relazione al primo capo di incolpazione (quantificazione compensi); 3) Violazione del principio di corrispondenza tra incolpazione contestata e decisione, in relazione ai motivi sub 2-3-5- dell'impugnata decisione per quanto concerne il primo capo di incolpazione; 4) Carenza di motivazione per quanto concerne il secondo capo di incolpazione; 5) Eccessività della sanzione inflitta e mancanza di precedenti in capo al sottoscritto.*

Occorre aggiungere che in data 6/3/2014 l'esponente T. D.B. depositava nella segreteria del COA di Milano, la sentenza del Tribunale di Milano n. 1513/2014, in persona del G.U.

dr. Pertile, che aveva condannato l'avv. R.M. a restituire a tutti gli esponenti, nonché attori nella causa civile intentata nei suoi confronti, la somma complessiva di euro, oltre interessi legali, spese processuali e l'ulteriore somma di euro per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc.

All'odierna udienza, constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, il ricorrente concludeva come da separato verbale.

Il Procuratore generale concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

DIRITTO

Il ricorso, fatta eccezione per la sanzione applicata, non appare meritevole di accoglimento, in quanto i fatti oggetto dei capi di incolpazione risultano pienamente provati sulla base delle risultanze dibattimentali, di cui viene dato conto ampiamente nella decisione impugnata.

1. Pur in presenza delle numerose censure formulate dal ricorrente nel gravame proposto, ritiene il Consiglio che sia preliminare la deliberazione di quella svolta sub. n. 3 del ricorso sottoscritto dall'avv. M., e relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra il fatto contestato nel capo di incolpazione e quello sanzionato, dal momento che, se fosse accolta, sarebbe assorbente rispetto a tutte le altre. Orbene, il fatto contestato all'avv. M. nel capo di incolpazione riprodotto nel fatto è specificamente quello di *“avere redatto la parcella n. 1145/2010 esponendo somme palesemente esorbitanti rispetto al valore reale della controversia quale risulta anche dalla sentenza resa dal Tribunale Civile di Milano – Sez. Settima- n. 11330/2010 nella causa alla quale si riferiscono le prestazioni medesime in relazione alle quali viene richiesta la liquidazione nonostante abbia già percepito dalla parte assistita la somma di 172.855,95”*.

Nel fascicolo del procedimento disciplinare non è stata rinvenuta “la parcella n. 1145/2010”, né risulta che sia stata acquisita nella fase istruttoria e dibattimentale. Tuttavia, nella decisione impugnata, il Consiglio territoriale ha riferito che <in data 8.11.10 l'avv. R.M. depositava richiesta di liquidazione dei propri onorari nei confronti dei sigg.ri D.B. E. e T. M.

., D. M. in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore, per l'importo di € per onorari relativi all'attività giudiziale svolta a loro favore nonché di € per l'attività stragiudiziale>.

La richiesta di opinamento n. 1145/2010 ha pure costituito oggetto di un'approfondita discussione con l'incolpato, durante l'adunanza disciplinare del 12/11/2012 (cfr. verbale, pagg. 19 e segg.)¹, nonché nelle deduzioni a firma dello stesso incolpato depositate il 16/11/2011.

Premesso ciò, la censura non appare fondata perché nel capo di incolpazione il Consiglio territoriale ha contestato all'avv. M. di avere esposto nella ridetta parcella "somme palesemente esorbitanti rispetto al reale valore della controversia", senza distinguere tra attività giudiziale e stragiudiziale. Il riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano n. 11330/2010 è un rafforzativo della violazione contestata, nel senso che il Consiglio territoriale ha inteso affermare che il reale valore della controversia – rispetto a quello considerato dall'incolpato- si evinceva *anche* da quella sentenza.

Per quanto riguarda gli onorari relativi all'attività stragiudiziale, non risponde a verità quanto affermato dal ricorrente, secondo cui "per permettere al sottoscritto di potersi difendere, avrebbe dovuto far riferimento specificatamente, nell'incolpazione, alla richiesta di onorari stragiudiziali, in aggiunta a quelli giudiziali, non dovuti in quanto complementari o connessi all'attività giudiziale (cfr. ricorso, pag. 8). Infatti, l'incolpato è sempre stato consapevole che la contestazione disciplinare comprendeva anche le competenze richieste per l'attività stragiudiziale, e non poteva essere altrimenti, dal momento che nei chiarimenti depositati al COA in data 1/3/2011, aveva dedicato il paragrafo 4 alla trattazione dell'argomento dell'attività stragiudiziale: "4) *Per quanto riguarda il quarto motivo di contestazione concernente la parcella per l'attività stragiudiziale, si osserva che la stessa si riferisce a prestazioni per le quali la tariffa non prevede un onorario in sede giudiziale*" (n.d.r. il grassetto è stato usato dall'incolpato).¹

¹ Verbale adunanza 12/11/2012, pag. 28: "D.- *Si quelle somme che abbiamo già indicato di* Sulla parte de 4) *la richiesta che è stata fatta è di* R.- *Questa richiesta comprende sia la percentuale del 3% stabilita da questa dichiarazione prima della causa sia il fatto che io nella parcella ho chiesto una maggiorazione ex art. 5 comma 3 oltre i massimi. Maggiorazione che comunque andava autorizzata o meno dall'Ordine quindi non credo che possa essere considerata nell'ambito della parcella perché l'Ordine doveva dire: "no io non autorizzo la maggiorazione" e quindi la parcella doveva essere decurtata dell'importo di questa maggiorazione. A me non risulta*

Non è superfluo rammentare che, in riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti disciplinari, secondo la giurisprudenza costante di questo Consiglio, la violazione della necessaria correlazione tra addebito contestato e sentenza non sussiste quando l'incolpato, attraverso l'iter processuale, abbia avuto comunque conoscenza dell'addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolarsi (cfr Consiglio Nazionale Forense, sentenza 10/3/2015 n. 13, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 febbraio 2014, n. 13, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 luglio 2013, n. 98)

In conclusione, la censura non è fondata.

2. Con la prima censura il ricorrente censura la decisione deducendo la totale assenza di motivazione riguardo il precedente provvedimento di liquidazione n. 1259/2009 dell'Ordine di Milano, depositato in data 10 giugno 2010, che gli aveva liquidato l'importo di € 45.000 per la prestazione espletata in favore di Allievi Walter, attore nello stesso giudizio.

In pratica il ricorrente lamenta che nella suindicata richiesta di opinamento aveva applicato lo scaglione tariffario corrispondente al *petitum* ammontante ad oltre un milione di euro, quindi rientrante in quello da € a €, e che il Consiglio

territoriale adito in prevenzione dal cliente Allievi, oltre a non rilevare alcuna violazione deontologica, aveva liquidato gli onorari con la parcella n. 1259/2009 per l'importo appunto di euro

Senonchè il ricorrente non ha prodotto in alcuna fase del procedimento il suddetto opinamento n. 1259/2009, per cui non avendolo esaminato, il Consiglio territoriale non avrebbe potuto argomentare alcunchè in merito alla valutazione comparativa pretesa dal M..

A dimostrazione della estraneità di quell'opinamento al dibattito processuale, si richiama ancora una volta il verbale dell'adunanza disciplinare del 12/11/2012, nel quale veniva

contestato all'incolpato di non avere neppure menzionato nell'opinamento richiesto per gli eredi De B., il precedente opinamento ottenuto per la posizione connessa di A. W..

Per completezza, non è superfluo aggiungere che la sussistenza dell'illecito deontologico contestato al capo 1 non sarebbe venuta meno neppure se l'incolpato avesse dimostrato che il Coa territoriale, liquidandogli la parcella per la posizione "A.", aveva tenuto conto del *petitum*, e ciò per le ragioni che verranno esposte nel successivo paragrafo.

3. Il ricorrente, sempre in merito al primo capo di incolpazione, lamenta la erroneità e contraddittorietà della decisione, laddove il COA gli aveva addebitato la responsabilità di non essersi attenuto al *decisum* per individuare lo scaglione tariffario utilizzabile ai fini della parcellazione, nonché aveva omesso di considerare che relativamente all'opinamento della parcella n. 1259/2009 "A. W.", aveva condiviso, invece, il criterio del *petitum* da lui utilizzato per determinare il valore della prestazione.²

Il ricorrente censurava la decisione anche laddove il Consiglio territoriale gli aveva contestato di avere applicato il criterio previsto dall'art. 5 comma 5 del DM n. 127/2008 in caso di pluralità di parti assistite, invece del criterio previsto dal precedente comma 4 dello stesso articolo; di avere applicato la maggiorazione prevista per le cause di particolare importanza (art. 5, comma 2); e di avere illegittimamente moltiplicato le prestazioni per ciascun cliente, pur avendo svolto una sola attività per tutti.

La censura è destituita di fondamento in ogni sua articolazione, e per l'effetto deve essere respinta.

In merito alla determinazione del valore della controversia, l'art. 6, comma 2, del D.M. 8/4/2004 n. 127, all'epoca vigente, disponeva testualmente: "*Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile*".

² così. Io se chiedo l'autorizzazione all'Ordine di applicare la maggiorazione non è che mi si può addebitare di aver fatto una parcella come se io non avessi chiesto all'Ordine".

Il successivo comma 4, disponeva: “*nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti*”.

La lettura coordinata dei due suindicati commi ha consentito il consolidamento del principio, secondo il quale, nei rapporti tra avvocato e cliente, sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito, “in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica dell’articolo 6, primo e secondo comma, della tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993, approvata con Dm 5 ottobre 1994 n. 585 del Ministero di Grazia e Giustizia...” (cfr. Cass. Sez. Un. 11/9/2007 n. 19014, Cass. 14/7/2015 n. 14691, Cass. 8/2/2012 n. 1805, Cass. n. 13229/10).

Nella specie, ai fini dell’individuazione del valore effettivo e sostanziale della controversia soccorre la consultazione delle carte processuali, in particolare la sentenza del Tribunale di Milano, settima Sezione Civile, n. 11330/2010, che decidendo la domanda risarcitoria formulata dagli intervenuti D.B. E., M. L., D.B. T., e D. M., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore D.B. N., accertava e liquidava il danno in euro

..... a E.D.B. (richiesti euro), euro a M. L. (richiesti euro), euro

D) a D.B. T. (richiesti euro), euro a D. M. (richiesti euro) ed euro a D.B. N. (richiesti euro), il tutto per un importo complessivo di euro, oltre accessori, a fronte di una domanda risarcitoria complessiva di euro

formulata nella comparsa di intervento.

Orbene, la prudente valutazione dei più significativi elementi di giudizio quali l’oggetto ed il valore della controversia, la natura e l’importanza della controversia, la valutazione in fatto e in diritto della vicenda, il tempo e l’impegno resi necessari dalla gestione della pratica, il risultato del giudizio ed i vantaggi complessivamente conseguiti, consente un giudizio tranquillante circa la decisione del Consiglio territoriale di Milano, che

ha giustamente censurato il comportamento dell'incolpato per avere richiesto compensi sproporzionati attraverso anche l'applicazione dello scaglione tariffario corrispondente ad un *petitum* assolutamente esagerato e non giustificato dall'orientamento della giurisprudenza sul tema del danno non patrimoniale, del danno da lucro cessante, e del danno tanatologico.

Da ultimo, per quanto possa ancora interessare limitatamente all'argomento della determinazione del valore della controversia, la correttezza della decisione impugnata si riscontra anche attraverso la disamina della sentenza del Tribunale di Milano n. 1513/2014, pronunciata nella causa intrapresa dagli eredi D.B. contro l'avv. R.M..

Detta sentenza è stata depositata presso la segreteria del COA di Milano in data 6/3/2014, quindi dopo la impugnazione della decisione.

Premesso ciò, senza entrare nel merito di una vicenda processuale ancora sub iudice, per quanto riguarda l'individuazione dello scaglione di riferimento, nella sentenza si legge testualmente: *“Passando alla liquidazione del compenso secondo tariffa, si deve dapprima individuare lo scaglione di riferimento e in proposito soccorre il costante orientamento da ultimo riaffermato da Cass. Sez. 2, sentenza n. 226 del 05/01/2011 secondo cui l'individuazione dello scaglione applicabile deve avvenire in base al criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal “decisum” (che nel caso in questione si ricava dal capo 2 della sentenza 11330/2010, che riconobbe il diritto degli odierni attori a ricevere il risarcimento di €, oltre interessi e rivalutazione sulle somme devalutate sino al sinistro e poi rivalutate fino al pagamento, e dunque approssimativamente determinabili nella medesima cifra di euro o altra di poco superiore, e comunque non maggiore di €, limite superiore dello scaglione così individuato). Tale valore, del resto, era quello che si sarebbe potuto agevolmente determinare sin dall'inizio di quella controversia, tenendo conto dei comuni criteri di liquidazione del danno sopra ricordati.”*

Gli altri profili della censura non sembrano idonei a scalfire la motivazione della decisione impugnata.

In particolare, per quanto riguarda la maggiorazione prevista dalla tariffa all'epoca vigente per le cause di particolare importanza (art. 5, comma 2), non sussistevano i presupposti per applicarla, in considerazione delle ragioni superiormente e, soprattutto, della generale inadeguatezza della prestazione professionale, della ordinarietà delle questioni giuridiche affrontate e del risultato conseguito.

La decisione è condivisibile anche nella parte in cui il Consiglio territoriale ha censurato l'avv. M. per avere applicato il criterio previsto dall'art. 5, comma 5 del DM n. 127/2004, moltiplicando ingiustamente gli onorari per ciascun cliente malgrado l'unicità delle prestazioni, con ciò conseguendo un aumento sconsiderato delle competenze addebitate a ciascuno di essi.

Infatti, non può essere revocato in dubbio, che l'avv. M. avrebbe dovuto applicare il criterio, comunque remunerativo, previsto dall'art. 5 comma 4, secondo cui "Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci...". D'altronde, l'avv. M., durante il lungo iter procedimentale, non ha

illustrato in alcun modo *le situazioni particolari di fatto o di diritto* da lui esaminate nell'espletamento dell'incarico che avrebbe potuto giustificare l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'art. 5.

In conclusione, il giudizio di colpevolezza, in merito alla violazione dell'art. 43 del precedente codice deontologico, appare sorretto da congrua e coerente motivazione e da oggettiva disamina dei fatti risultanti dagli atti del procedimento.

La decisione del COA territoriale appare corretta, perché l'avv. R.M. richiedendo il pagamento di compensi manifestamente sproporzionati e comunque eccessivi, ha posto in essere un comportamento contrario ai doveri di correttezza, dignità e probità, che devono ispirare la condotta di ogni avvocato, così violando gli artt. 5, 6 e 43 canone II, previgente CdF, corrispondenti agli artt. 9 e 29 del vigente CdF.

A tale proposito si rammenta che secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, *“Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione dell'art. 43 c.d.f., l'avvocato che pretenda, quale corrispettivo per le prestazioni rese in favore del proprio cliente un compenso manifestamente sproporzionato ed ingiustificato in relazione alla qualità ed alla quantità dell'attività in concreto svolta.*

*Le norme di cui all'art. 43 c.d.f., sia sulla base di una loro interpretazione letterale, sia sulla base di una interpretazione logico/sistemica, impongono sempre e comunque all'avvocato di attenersi, a prescindere dal soggetto destinatario della sua richiesta di pagamento del compenso spettantegli, dal momento che esse non disciplinano affatto soltanto il rapporto dell'avvocato con il cliente o con la parte assistita, come si evince inequivocabilmente dalla lettera della norma” (Cons. Naz. Forense 22/12/2014, n. 203, Cons. Naz. Forense 25/11/2014, n. 165, Cons. Naz. Forense 20/03/2014, n. 42, Cons. Naz. Forense 19/02/2014, n. 6, secondo cui *Viola in maniera irrimediabile il precetto dell'art. 43 c.d., oltre ad integrare latamente la violazione dei più generali principi sanciti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso codice, il professionista che richieda al cliente compensi eccessivi ed anche sproporzionati rispetto al mandato conferito, sia considerando le previsioni della tariffa forense sia la natura e l'entità delle prestazioni effettivamente svolte.*)*

3. Appare fondato anche l'addebito di cui al punto 2) del capo di incolpazione, atteso che la omessa fatturazione del pagamento della somma di euro, ricevuta dalla signora M.

D., è stata confermata dall'incolpato, il quale, pertanto, è stato giustamente ritenuto responsabile per la violazione dell'art. 15 del previgente codice deontologico, oggi sanzionata dell'art. 16 del CdF.

4. Da ultimo il ricorrente ha lamentato l'eccessività della sanzione rispetto alla giurisprudenza di questo Consiglio, nonché la omessa valutazione del comportamento deontologicamente sempre corretto da lui tenuto, come risultava testimoniato dall'assenza di qualsiasi precedente.

Il Consiglio, valutati gli elementi tutti e l'assenza di precedenti disciplinari, ritiene equo ridurre la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione a mesi quattro.

P.Q.M.

visti gli art. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

in parziale accoglimento del ricorso applica la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 22 settembre 2016.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 novembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 140/14 R.G. RD n. 346/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“

- Avv. Diego GERACI “
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA “
- Avv. Anna LOSURDO “
- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Priamo SIOTTO “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Agnello Rossi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.G.B. avverso la decisione in data 11/11/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. M.G.B. è comparso personalmente; è presente il suo difensore avv. G. S.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha chiesto di essere autorizzato a depositare gli atti della Procura della Repubblica relativi al procedimento penale RG 795/2012;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso depositato il 3/3/2014 nella segreteria del Consiglio dell'Ordine di Treviso, l'avv. M.G.B. impugnava la decisione pronunciata nei procedimenti riuniti nn. 1/2012-9/2013 in data 11/11/2013, depositata il 5/2/2014, notificata l'11/2/2014, che lo aveva ritenuto responsabile degli illeciti a lui contestati in entrambi i suindicati procedimenti ed applicato la sanzione dell'avvertimento.

In particolare, il COA di Treviso procedeva disciplinarmente nei confronti dell'Avv.

M.G.B. per le violazioni che di seguito si descrivono.

1) **Il procedimento n. 1/2012** veniva aperto d'ufficio a seguito dell'opinamento, richiesto in data 30/11/2011, dall'avv. B. delle parcelle da lui redatte in relazione alle prestazioni professionali eseguite in favore della signora A. M. di Cortina d'Ampezzo.

Nella richiesta di opinamento l'Avv. B. esponeva che la signora M. nel settembre 2009 gli aveva affidato l'incarico di assisterla in una pratica di scioglimento della comunione ereditaria apertasi a seguito del decesso del marito B. F., avente per oggetto un compendio immobiliare in Cortina d'Ampezzo, costituito da tre unità abitative ed area scoperta.

L'Avv. B. in particolare esponeva: a) che l'incarico professionale gli era stato conferito con atto scritto munito di data certa; b) che in data 14.01.2011 la signora M. aveva approvato, sempre con atto sottoscritto munito di data certa, la relazione sull'attività professionale da lui svolta; c) che in data 16.08.2011 la cliente gli aveva revocato l'incarico, prima che lo stesso fosse ultimato; d) che con lettera raccomandata

datata 07.09.2011 aveva inviato alla signora M. il preavviso di fattura, indicando il valore della pratica stragiudiziale in euro, e quantificando il compenso in euro

....., IVA e CPA compresi, al netto degli acconti percepiti per euro

Non è superfluo precisare che le parcelle presentate dall'avv. B. per l'opinamento erano tre, le stesse già trasmesse alla cliente: a) la prima datata 06.09.2011, per l'importo di € oltre IVA e CPA, relativa ad uno sfratto per una locazione stagionale,

risoltosi in sede stragiudiziale; b) la seconda, che in pratica era la nota spese giudiziale datata 06.09.2011, per l'importo di € (IVA esclusa), relativa ad uno sfratto per una locazione stagionale, risoltosi in sede giudiziale con una transazione; c) la terza datata 07.09.2011, relativa alla pratica stragiudiziale di scioglimento della comunione ereditaria, indicava l'importo di €, IVA e CPA compresi, al netto degli acconti e fondi spese per € (di cui € per anticipazioni, ed il residuo per competenze, IVA e CPA compresi).

Il Consiglio territoriale, esaminata l'istanza e ritenuta la rilevanza disciplinare della stessa in considerazione della manifesta sproporzione tra l'attività svolta e il compenso richiesto, apriva d'ufficio l'incarto disciplinare n. 31/2011.

In verità in data 24.10.2011 la signora A. M. aveva depositato nella segreteria del COA un esposto mediante il quale, riassunti i termini dell'incarico professionale affidato, in larga parte coincidenti con quelli illustrati dall'Avv. B., si doleva per il modo con il quale il professionista aveva gestito la pratica, per le pressioni esercitate per convincerla a vendergli uno degli appartamenti caduti in successione, e per l'ammontare dei compensi richiesti.

In data 20.02.2012 il COA deliberava l'apertura del procedimento disciplinare n. 1/2012, contestando all'Avv. B. le seguenti violazioni: "*Violazione dei doveri di proibità, dignità e decoro (art. 5 C.D.); violazione dei doveri di lealtà e correttezza (art. 6); violazione delle norme di condotta nella richiesta di pagamenti (art. 43, il canone C.D.)*

per aver richiesto con raccomandata r.r. 09/09/2011 alla cliente A. M. di Cortina d'Ampezzo (assistita in una pratica di scioglimento di comunione ereditaria in successione del di lei marito, nei confronti di F. R. ed altri coeredi) compensi manifestatamente sproporzionati all'attività svolta ed in ogni caso calcolati in totale difformità dalla tariffa professionale applicabile all'epoca dei fatti, in riferimento sia all'individuazione del valore delle singole pratiche, sia alla scelta degli onorari applicabili, sia alla gradazione di questi ultimi. In Mestre-Cortina il 09/09/2011".

La delibera di apertura del procedimento disciplinare veniva comunicata all'avv. B.

in data 6/3/2012 (prot. 284).

In data 23.02.2012 l'Avv. B. chiedeva al COA la restituzione dell'incartamento, deducendo che avrebbe dovuto ricalcolare i compensi, in quanto si era accorto che il programma di parcellazione non aveva funzionato correttamente; in pratica si era accorto che le parcelle non erano corrette.

In data 04.04.2012 l'avv. B., assistito dall'avv. G. R., depositava note difensive, mediante le quali ribadiva la correttezza del valore indeterminato indicato per le pratiche di sfratto a seguito dell'abrogazione del 2° comma dell'art. 12 c.p.c.; evidenziava che i compensi erano stati determinati tenendo conto dell'urgenza, dei vantaggi conseguiti dalla cliente e dell'ingiusta revoca del mandato defensionale; precisava che il compenso per la pratica successoria era stato quantificato non correttamente per colpa del malfunzionamento del programma di fatturazione.

A tale proposito non è superfluo evidenziare che nel carteggio prodotto dall'incolpato era stata rinvenuta una seconda parcella relativa alla pratica successoria, datata 25.10.2012, nella quale l'importo delle competenze era stato indicato in euro rispetto ad euro indicato nella prima parcella, risultato peraltro ottenuto applicando la voce 4 della tariffa stragiudiziale.

2) Il procedimento n. 9/2013 veniva aperto a seguito dell'esposto della signora M. B. di Mestre datato 16.10.2012, pervenuto al COA di Treviso il 21.11.2012, mediante il quale deduceva che in data 27.04.2007 aveva acquistato, con atto a rogito del notaio F. G. di Mestre, un immobile per il prezzo di €; che il notaio aveva chiesto la trascrizione dell'atto solo in data 12.05.2007; che nel frattempo, in data 09.05.2007, la Cassa di Risparmio di Venezia aveva iscritto sull'immobile da lei acquistato un'ipoteca a carico del venditore per un debito di euro circa in linea capitale; che in data

23.06.2008 la banca le aveva notificato, quale terza proprietaria dell'immobile ipotecato, un precetto di pagamento di complessivi euro; che subito dopo la notificazione del

precetto si era recata al notaio G. per chiedere spiegazioni e questa le aveva suggerito di rivolgersi all'Avv. B., al quale poi lei si era effettivamente rivolta; che l'incolpato, esaminata la pratica, le aveva consigliato di estinguere il credito della banca e rivalersi sul suo dante causa, senza neppure paventare la responsabilità professionale del notaio G.; che l'avv. B. per la suddetta consulenza aveva emesso la fattura n. 48 del 10.07.2008 per

1) 692,98; che nell'aprile 2009, tramite l'Avv. Silvia Girotto di Venezia, aveva costituito in mora il notaio G. per il risarcimento del danno imputabile alla tardiva trascrizione dell'atto di compravendita; che la lettera dell'avv. G. era stata riscontrata, in nome e per conto del notaio G., proprio dall'Avv. M.G.B., con lettera 27.04.2009; che in data 8/9/2010, questa volta tramite l'Avv. M. F. di Mestre, aveva inoltrato al notaio G. una seconda diffida, che era stata riscontrata con lettera del 24/9/2010 sempre a firma dell'Avv. B., il quale poi aveva rappresentato e difeso il notaio G. anche nella fase giudiziale.

Con memoria del 28.12.2012 l'Avv. B. resisteva all'esposto, deducendo che la signora B. lo aveva interpellato per difendersi dall'azione recuperatoria della banca e non per agire nei confronti del notaio, verso il quale aveva dimostrato di mantenere immutata la propria stima. Precisava che quando aveva assunto la difesa del notaio G. non si era ricordato di avere prestato consulenza alla signora B. per la stessa vicenda, anche perché si era trattato di un parere isolato e sbrigativo. Concludeva che era disponibile a dismettere il mandato conferitogli dal notaio.

In data 21/1/2013 il COA di Treviso deliberava l'apertura del procedimento, contestando all'avv. B. il seguente capo di incolpazione: *“Violazione degli art. 5 (Doveri di proibità, dignità e decoro), art. 7 (Dovere di fedeltà), art. 51 (Assunzione di incarichi contro ex clienti) C.D. per aver assunto nell'aprile del 2009 un incarico in difesa del notaio*

F. G. contro la ex cliente B. M., già assistita per la medesima vicenda nel luglio 2008, e senza che fosse decorso il termine di due anni dalla cessazione dell'incarico. In Mestre, dal 27/04/2009”

3) Nell'adunanza disciplinare dell'11/11/2013 il COA territoriale riuniva al procedimento n. 1/2012 l'altro recante il n. 9/2013, quindi sentiva a discolpa l'avv. B., con l'assistenza del difensore di fiducia, avv. G. R.; acquisito il fascicolo depositato dall'incolpato, contenente n. 11 documenti relativi alla divisione e ai finanziamenti ottenuti dalla signora M.; assunte le testimonianze delle esponenti signora A. M. e signora M. B., che confermavano entrambe il contenuto degli esposti; sentite le difese conclusive dell'avv. R., il COA di Treviso decideva i procedimenti affermando la responsabilità dell'avv. B. per entrambi i capi di incolpazione, ed applicando la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

La decisione veniva notificata all'avv. B. in data 11/2/2014.

4) Con ricorso depositato il 3/3/2014 nella segreteria del COA di Treviso, l'avv. B. impugnava la deliberazione di condanna, chiedendone l'integrale riforma sulla base di plurimi motivi suddivisi tra le contestazioni di cui al procedimento n. 1/2012 e quelle di cui al procedimento n. 9/2013.

Quanto al proc. n. 1/2012 R.G., l'incolpato lamentava anzitutto l'indeterminatezza della decisione di primo grado, posto che il COA - nella parte motiva - non aveva specificato le norme deontologiche in relazione alle quali aveva deliberato l'affermazione della responsabilità disciplinare.

Inoltre, l'incolpato lamentava la contraddittorietà logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto aveva affermato la propria responsabilità disciplinare, nonostante fosse stato proprio lui ad adire il COA di Treviso per l'opinamento delle parcelle emesse nei confronti della Sig.ra M..

Sulla scorta di tali argomentazioni, l'incolpato lamentava la carenza dell'elemento soggettivo necessario alla perfetta integrazione degli illeciti disciplinari contestatigli, e precisava che il Coa territoriale avrebbe dovuto evincere la prova della buona fede dalla circostanza che, durante il procedimento, aveva riconosciuto di essere incorso in un errore nel computo degli onorari dovutigli, tanto che aveva richiesto la restituzione dell'incartamento presentato per l'opinamento, onde procedere in autonomia alla rettifica della parcella.

Nel merito, l'incolpato lamentava comunque l'erroneità della decisione impugnata, laddove il COA aveva non correttamente ritenuto la sproporzione dei compensi richiesti alla Sig.ra M.: in particolare, deduceva che il COA di Treviso aveva ommesso di considerare o male interpretato una serie di circostanze (il reale valore dell'asse ereditario in relazione al quale era in corso la procedura di scioglimento della comunione, pari ad euro; la corretta applicazione del punto 4 delle tariffe professionali vigenti e la sua adeguata graduazione al caso di specie; l'ingente vantaggio economico conseguito dalla Cliente grazie all'attività professionale da lui lungamente svolta; la molteplicità di incarichi e di adempimenti svolti in favore della Sig.ra M., non limitati alla sola assistenza nella procedura di scioglimento della comunione ereditaria) che, ove debitamente valorizzate, avrebbero evidenziato la insussistenza dell'illecito deontologico di cui all'art. 43, canone II C.D.F.

Quanto al proc. n. 9/2013 R.G., l'incolpato ribadiva talune doglianze di ordine generale già eccepite con riguardo al proc. n. 1/2012 R.G.

In particolare, deduceva la carenza dell'elemento soggettivo sotto il profilo della mancanza di volontarietà ed intenzionalità della condotta volta ad assumere un incarico contro la ex Cliente Sig.ra B.: tale assunzione sarebbe, infatti, avvenuta in un momento per lui particolarmente drammatico e di grande confusione esistenziale, causato da eventi tragici che lo avevano colpito nell'anno 2008.

Sulla scorta di tali argomentazioni l'incolpato lamentava inoltre la contraddittorietà logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato, segnalando comunque la mancata integrazione dell'illecito deontologico di cui all'art. 51 C.D.F.

All'udienza dibattimentale , constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, il difensore del ricorrente concludeva come da separato verbale.

Il Procuratore generale concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

DIRITTO

Il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto i fatti oggetto dei capi di incolpazione dei due procedimenti riuniti risultano pienamente provati sulla base delle risultanze dibattimentali, di cui viene dato conto ampiamente nella decisione impugnata.

1. Con la prima censura il ricorrente lamenta l'indeterminatezza della decisione impugnata, deducendo che - nella parte motiva – il COA territoriale avrebbe omesso di riferire in modo specifico le norme deontologiche violate, in relazione alle quali avrebbe applicato la sanzione dell'avvertimento.

La censura è destituita di fondamento, dal momento che il capo di incolpazione, contenente la puntuale indicazione delle norme deontologiche violate, è stato riportato dal COA di Treviso all'interno della decisione impugnata. La qualcosa ha consentito all'incolpato di avere conoscenza delle contestazioni mossegli e di comprendere esattamente i termini e la natura delle questioni, nonché le ragioni per le quali le norme deontologiche si ritenevano violate, tanto è vero che l'incolpato ha potuto esercitare a pieno il proprio diritto di difesa (cfr. Cons. Naz. Forense 13/03/2015, n. 38; Consiglio Nazionale Forense 22/12/2014 n. 203, secondo cui *“la mancata indicazione delle norme deontologiche violate è del tutto irrilevante in presenza del fatto specificamente contestato nel capo di incolpazione”*).

2. Il ricorrente lamenta, altresì, la contraddittorietà logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe riconosciuto la responsabilità disciplinare, nonostante fosse stato proprio lui ad adire il COA di Treviso per l'opinamento delle parcelle emesse nei confronti della Sig.ra M..

Sulla scorta di tali argomentazioni, l'incolpato lamenta la carenza dell'elemento soggettivo necessario alla perfetta integrazione degli illeciti disciplinari contestatigli, ed a tale riguardo aggiunge, che la sua buona fede risultava dall'aver ammesso, durante il procedimento, di essere incorso in un errore nel computo degli onorari, tanto è vero che

aveva domandato la restituzione dell'incartamento presentato con l'istanza di opinamento, onde procedere autonomamente alla rettifica delle parcelle emesse.

La censura non coglie nel segno, perché non vale a dimostrare l'assenza nell'incolpato della coscienza dell'antigiuridicità del proprio comportamento la circostanza della sottoposizione all'opinamento del Consiglio territoriale della parcella relativa alle prestazioni professionali asseritamente eseguite, e, nella specie, anche la successiva richiesta di restituzione dell'incartamento sottoposto ad opinamento.

Infatti, questo Consiglio ha saldamente insegnato che "ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso." (cfr. Consiglio Nazionale Forense, 24/9/2015 n. 142; in senso conforme, tra le altre, C.N.F. 23/7/2015 n. 123, C.N.F. 11/3/2015 n. 19, CNF 12/12/2014 n. 182).

3. Per quanto riguarda il giudizio di colpevolezza in merito alla violazione dell'art. 43 del precedente codice deontologico, la decisione appare sorretta da congrua e coerente motivazione e da oggettiva disamina dei fatti risultanti dagli atti del procedimento.

L'incolpato lamenta l'erroneità della decisione impugnata, che avrebbe mal valutato la ritenuta sproporzione dei compensi richiesti alla Sig.ra M.: in particolare, il COA di Treviso avrebbe ommesso di considerare o mal interpretato una serie di circostanze (il reale valore dell'asse ereditario in relazione al quale era in corso la procedura di scioglimento della comunione, pari ad euro; la corretta applicazione del

punto 4 delle tariffe professionali vigenti e la sua adeguata graduazione al caso di specie; l'ingente vantaggio economico conseguito dalla Cliente grazie all'attività professionale da lui lungamente svolta; la molteplicità di incarichi e di adempimenti svolti in favore della Sig.ra M., non limitati alla sola assistenza nella procedura di scioglimento della

comunione ereditaria) che, ove debitamente valorizzate, avrebbero evidenziato la mancata integrazione dell'illecito deontologico di cui all'art. 43, canone II C.D.F.

Senonchè il COA territoriale ha esaminato il rapporto professionale intercorso tra l'avv. B. e la signora M. sotto ogni profilo logicamente apprezzabile ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare contestato, formulando anche un approfondito giudizio comparativo dei risultati economici possibili attraverso l'applicazione della tariffa stragiudiziale, voce 4 (applicata dal B.) piuttosto che voce 2f, ritenuta applicabile, invece, dal COA di Treviso sulla base della giurisprudenza della Cassazione (n. 7994/1990), che questo Collegio condivide.

La decisione impugnata non può essere censurata per illogicità e contraddittorietà. E' vero che la giurisprudenza disciplinare più attenta ha avuto modo di precisare

che la richiesta di un compenso non dovuto è inidonea di per sé ad integrare la fattispecie deontologicamente rilevante consistente nella richiesta di un compenso sproporzionato od eccessivo, poiché quest'ultimo può valutarsi come tale solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa (cfr. CNF, 29/11/2012 n. 170).

Nella specie, il Consiglio territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questo Consiglio, perché ha operato un puntuale scrutinio delle attività eseguite dall'incolpato, in sede giudiziale e stragiudiziale, ha valutato la complessità delle pratiche gestite dal professionista, la durata dell'incarico, la natura e l'importanza delle questioni esaminate, formulando per ciascuna delle tre parcelle (la prima di euro

.....per lo sfratto definito in via stragiudiziale; la seconda di euro per lo sfratto conciliato in via giudiziale; la terza di euro relativa allo scioglimento della comunione ereditaria) una condivisibile comparazione tra il compenso richiesto dall'incolpato e quanto avrebbe potuto richiedere applicando correttamente le tariffe professionali all'epoca vigenti (DM 8/4/2004 n. 127)

Soltanto all'esito dell'approfondita disamina della complessa vicenda negoziale il COA concludeva che il compenso richiesto dall'avv. B. era manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata, avendo constatato che l'incolpato: a) per i due procedimenti di sfratto, aveva aumentato i compensi nella misura del 45% circa, attraverso l'applicazione delle tariffe corrispondenti allo scaglione indeterminabile massimo, in luogo dello scaglione ordinario da euro ad euro

.....; b) per la pratica di successione ereditaria, nella parcella datata 7/9/2011 aveva praticamente triplicato il compenso che avrebbe potuto richiedere applicando gli onorari anche nella misura massima prevista dalla voce della tariffa stragiudiziale sub 2; b.1) il compenso richiesto per la pratica di successione ereditaria (euro Oltre accessori) era enormemente superiore anche alla parcella che lo stesso avv. B. aveva redatto in data 25/10/2012, nella quale gli onorari erano stati calcolati, applicando la voce 4 della tariffa stragiudiziale, in euro, somma comunque superiore a quella di euro ritenuta congrua dal Coa territoriale sulla base dei criteri di calcolo indicati nella impugnata decisione.

In conclusione, la decisione del COA territoriale appare corretta, perché l'avv. B. richiedendo il pagamento di compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta e comunque eccessivi, ha posto in essere un comportamento contrario ai doveri di correttezza, dignità e probità, che devono ispirare la condotta di ogni avvocato, così violando gli artt. 5, 6 e 43 canone II, previgente CdF, corrispondenti agli artt. 9 e 29 del vigente CdF.

4. Il ricorso è destituito di fondamento anche per quanto riguarda il capo di incolpazione relativo al secondo procedimento disciplinare contrassegnato dal numero d'ordine 9/2013.

Occorre premettere che l'art. 51 del previgente Codice deontologico forense, disponeva testualmente: *“L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un bennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza.”* L'art. 51 è stato sostituito dall'art. 68 del nuovo CdF, che nei primi due

commi scandisce, con altrettanta precisione ed efficacia, i divieti che limitano la possibilità per l'avvocato di assumere un incarico nei confronti di una parte già assistita.

La chiarezza del dato testuale ha consentito alla giurisprudenza disciplinare di affermare saldamente che “Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l'illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato -indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia -assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.

Ai fini della imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.” (Cons. Naz. Forense 25-02-2013, n. 11)

5. Il ricorrente ha censurato la decisione, deducendo la contraddittorietà logica della motivazione e la carenza sempre della motivazione, in relazione all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 del CdF, e precisando a tale ultimo proposito la mancanza di volontarietà ed intenzionalità della condotta volta ad assumere un incarico contro la ex cliente Sig.ra B.: tale assunzione sarebbe infatti avvenuta in un momento per lui particolarmente drammatico e di grande confusione esistenziale, causato da eventi tragici avvenuti nell'anno 2008. Conclude escludendo la ricorrenza del comportamento illecito contestatogli ai sensi degli artt. 5, 7 e 51 CdF.

Le critiche rivolte alla decisione non sono fondate e si fondano su una interpretazione per niente condivisibile della vicenda e, soprattutto, dei doveri di probità, diligenza e decoro che devono sempre caratterizzare la prestazione del professionista.

E' incontrovertibile che l'avv. B. aveva prestato consulenza alla signora B. dopo che a costei era stato notificato in data 23/6/2008, ad istanza della Cassa di Risparmio di Venezia SpA, il precetto di pagamento della somma di euro, quale terza

proprietaria dell'immobile, ipotecato dalla stessa banca nelle more della trascrizione dell'atto di compravendita a rogito del notaio F. G. del 24/7/2007 rep, per un debito preesistente del suo dante causa V. P..

E' pure incontroverso tra le parti che la signora B., dopo la notificazione dell'intimazione di pagamento, si era rivolta all'avv. B. su indicazione del notaio G..

Il rapporto professionale intercorso tra l'avv. B. e la signora M. B. è comprovato dalla ricevuta n. 209 del 10/7/2008 e dalla fattura n. 48 del 10/7/2008 emessa dal professionista.

Il ricorrente ha resistito deducendo che la B., in occasione dell'incontro professionale, gli aveva chiesto un parere limitatamente al precetto di pagamento che le era stato notificato, ed in quella circostanza la B. aveva ribadito la stima nei confronti del notaio G..

Senonchè il dovere di fedeltà, contestato nel capo di incolpazione (art. 7), unitamente agli artt. 5 e 51 C.d.F., costituisce l'essenza della professione forense, che impone all'avvocato di curare l'affare che gli è stato affidato nell'esclusivo interesse del cliente e solo di quest'ultimo. Nella disamina della vicenda espostagli dalla cliente, l'avv. B. avrebbe dovuto esaminare anche l'eventuale responsabilità del notaio per la intempestiva trascrizione (in data 12/5/2007) dell'atto di compravendita stipulato il 27/4/2007 e, quindi, informare compiutamente la cliente.

A prescindere da ciò, la motivazione addotta dal COA di Treviso appare congrua e coerente, laddove non ha ritenuto credibile la prospettazione difensiva dell'incolpato, ribadita nell'impugnazione, dell'impossibilità di ricordare la consulenza prestato alla signora B. (-soltanto pochi mesi prima-), attesa anche la particolarità della vicenda, fortunatamente poco frequente, occorsa alla esponente.

I vuoti di memoria opposti dal ricorrente per sostenere il difetto dell'elemento soggettivo sono incompatibili con le seguenti circostanze oggettive:

a)La signora Barban si era rivolta all'avv. B. su consiglio del Notaio G., per cui si deve presumere che in occasione del primo incontro professionale tale circostanza fosse stata riferita dalla cliente.

b)La signora B. si era incontrata con l'avv. B. almeno due volte (cfr. memoria difensiva depositata il 2/1/2013, punto 2 <*Rendevo alla signora B. un primo parere, che confermavo a distanza di poco in presenza, mi pare, del marito o del convivente o di altra persona che ora comunque non rammento*>), la qualcosa smentisce l'affermazione

del ricorrente, secondo cui “.... aveva archiviato il ricordo della signora B., vista una sola

volta 9 mesi prima...”. Anzi, l'incolpato ha dimostrato di avere una buona memoria, ricordando che la B. in occasione del secondo incontro si era presentata accompagnata da almeno un'altra persona.

c)L'avv. B. aveva emesso una ricevuta ed una fattura a fronte del compenso ricevuto.

d)La lettera del 27/4/2009 a firma dell'avv. S. G., indirizzata al notaio G. e riscontrata nello stesso giorno dall'avv. B., descriveva compiutamente la vicenda e riportava più volte il nome della signora M. B., per cui il professionista non poteva non ricordare la consulenza prestata alla stessa.

Il ricorrente ha tentato di affievolire l'importanza del suo riscontro epistolare a mezzo fax, deducendo che la lettera era stata da lui dettata ad un suo collaboratore “*in fretta e via telefono*”: la circostanza non è credibile, perché la lettera risulta sottoscritta dall'avv. M.G.B., il quale nel corso del procedimento non ha contestato l'autenticità della firma.

e)In data 24/9/2010 l'avv. B. aveva riscontrato, sempre a mezzo fax, una seconda lettera di costituzione in mora rivolta dalla signora B. al notaio G., questa volta con il ministero dell'avv. M. F., il quale aveva descritto la vicenda in modo ancora più dettagliato rispetto all'avv. G., da non poter non essere rammentata dall'incolpato.

f)Da ultimo,l'avv. B. si era costituito per il notaio G. nella causa civile introdotta dalla signora B., per cui esaminando il carteggio in vista della costituzione sicuramente

avrà rammentato la consulenza stragiudiziale prestata all'attrice su indicazione dello stesso notaio G..

In conclusione, è risultata accertata la responsabilità dell'avv. B. anche nel procedimento disciplinare rubricato dal COA di Treviso sotto il n. 9/2013.

P.Q.M.

visti gli art. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

respinge il ricorso dell'avv. M.G.B. avverso la decisione emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso l'11/11/2013 nei procedimenti riuniti n. 1/2012 e n. 9/2013. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2016 .

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Rosa Capria

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 novembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 384/14 R.G.

RD n. 386/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Maria MASI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“

- Avv. Andrea PASQUALIN “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Celestina TINELLI “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.M.A.,avverso la decisione in data 11/6/14 ,

con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei;

Il ricorrente, avv. G.M.A. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe lacona;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con esposto al COA di Monza del 14 giugno 2013, il Sig. C.R. lamentava come l'Avv. G. A., incaricato di chiedere il risarcimento dei danni subiti dallo stesso, dalle figlie e dall'ex coniuge in dipendenza di un grave sinistro stradale verificatosi il 12 luglio 2011, avesse insistentemente preteso, ed anche ottenuto, oltre a degli acconti, pari a complessivi € ed in aggiunta al compenso professionale pari ad €, oltre accessori,

corrisposto -contestualmente al risarcimento dei danni liquidati- direttamente dalla Compagnia di Assicurazioni Allianz, ulteriori somme, a vario titolo richieste, come imposte ovvero come compenso ulteriore, somme ritenute comunque non dovute.

Con deliberazione del 20 novembre 2013, il COA deliberava l'apertura del procedimento disciplinare –iscritto al n. 40/2013- contestando all'Avv. G. A. il seguente capo di incolpazione:

“[...] per la violazione del disposto degli artt. 5, 6 e 43 CDF, per aver richiesto al Sig. C.R.

–assistito unitamente a R. E. L. e R. C., sue figlie, ed alla Sig.ra P. E., già sua moglie, in via stragiudiziale nella vertenza relativa al sinistro stradale avvenuto il 12.7.2011 nei confronti della compagnia assicuratrice Allianz Spa, per il risarcimento dei danni agli stessi conseguiti e risarciti nell'ammontare di € per il primo, di € per

ciascuna delle figlie ed € per la terza- dopo aver incassato a titolo di fondo spese

il complessivo importo di € (con due versamenti di € in data 22 ottobre

2011€ in data 28 febbraio 2012):

- a) un'impresicata somma di denaro a titolo di copertura delle "spese relative all'IRPEF e IVA" che avrebbe dovuto sostenere in relazione all'importo di € oltre oneri di legge, erogatigli dalla Allianz Spa a titolo di spese legali per detto contenzioso;

- b) il 27.9.2012, anche alla Sig.ra P. E., l'importo di €, sostenendo che la somma di € corrispostagli a titolo di spese legali dalla Allianz Spa, fosse relativa alla sola sorte capitale per il danno relativo al Sig. R. e non comprendesse anche il pagamento delle sue competenze per l'attività svolta per l'ottenimento del risarcimento del danno per la ex moglie nella misura di €, e seppure nella quietanza rilasciata dalla Allianz

Spa fosse stato precisato che le spettanze liquidate nell'ammontare di €, oltre oneri di legge, riguardavano anche la transazione per i danni riflessi di R. E. L., R. C. e di P. E.;

- c) l'8.11.2011 l'importo di €, riferendola ad una ulteriore, ed imprecisata, attività svolta per conto del Sig. R., affermando che esulava dal sinistro, senza, pur tuttavia,

giustificarla, documentarla e dettagliarla;

- d) il 28.1.2013 il pagamento dell'ulteriore importo di €, attestando, in quella occasione, e per la prima volta, l'esistenza di un accordo verbale con il quale il Sig. R. si sarebbe impegnato a corrispondergli un importo pari al 7% della somma liquidata dalla Allianz a titolo di risarcimento del danno, in aggiunta ed indipendentemente da quelle liquidate a suo favore a titolo di spese legali, senza che tale accordo fosse stato formalizzato o fosse effettivamente intervenuto nei termini e con le modalità di cui all'art.

45 CDF;

ed aver così tenuto, complessivamente, un comportamento non improntato a canoni di probità, dignità e decoro, oltre che non aver adempiuto all'incarico professionale con lealtà e correttezza nei confronti del proprio assistito, avendo richiesto in più tornate, per entità e titolo man mano diversi, compensi maggiori di quelli inizialmente indicati e maturati, in parte senza indicarne le ragioni di diritto in rapporto a quanto svolto, come pure contrariamente a quanto dallo stesso riconosciuto per e con la sottoscrizione dell'atto di quietanza dalla Allianz Spa, relativamente alla percezione delle proprie competenze da questa liquidate, oltre che in parte manifestamente sproporzionati rispetto alla attività

svolta e, comunque, non commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni effettivamente eseguite.

In Monza, da data prossima ed antecedente al 27.9.2012 all'8.1.2013".

Con memoria del 17 dicembre 2013, l'incolpato deduceva a propria difesa di aver sempre informato i clienti delle trattative e, poi, dell'esito della pratica, ritenuto dagli stessi soddisfacente, nonché affermava la legittimità della pretesa di un compenso ulteriore, già chiesto con raccomandata del 28.1.2013, pari al 7% del quantum liquidato, in virtù di un asserito pregresso accordo verbale –tanto vero che gli acconti percepiti in occasione del pagamento delle provvisori corrispondono a tale percentuale- ed, infine, precisava di aver sporto denuncia-querela nei confronti degli ex clienti.

Nella seduta disciplinare dell'11 giugno 2014, veniva esperita l'istruttoria, con acquisizioni documentali, con escussione dei testi, l'audizione delle parti e l'acquisizione dell'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva disposto la restituzione degli acconti versati.

Con la decisione n. 20/2014, dell'11 giugno e 7 ottobre 2014, e notificata all'incolpato il 29 ottobre 2014 –oggetto dell'odierno ricorso- il COA di Monza irrogava all'Avv. G. A. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 6, avendolo ritenuto colpevole degli illeciti disciplinari contestati sub b) e d), assolvendolo, invece, per i capi sub a) e c) perché il fatto non sussiste.

Con ricorso depositato in termini il 18 novembre 2012, l'Avv. A. in proprio e con il ministero di Difensore, proponeva impugnazione censurando la motivazione della decisione per i seguenti mezzi:

- 1) per l'errata valutazione del COA circa la attendibilità dei testi, con particolare riferimento agli esponenti stessi, ritenuti interessati;
- 2) per aver il COA erroneamente ritenuto non provato il patto di quota-lite;
- 3) per aver il COA erroneamente ritenuto che l'invalidità del patto ex art. 2233 cod. civ., per mancanza di forma scritta, avesse anche rilievo per il profilo deontologico;
- 4) per aver il COA erroneamente ritenuto provata la richiesta di pagamento di €

..... nei confronti della P. E.;

5) per aver pure erroneamente il COA fondato il proprio convincimento argomentando sulla polizza del valore di €, sottoscritta dai danneggiati, suoi clienti, in occasione della liquidazione del danno, fatto non compreso in alcun capo di incolpazione;

6) per aver il COA ritenuto la eccessività e sproporzione del compenso richiesto rispetto alle tariffe professionali vigenti, laddove era già in vigore, invece, il DM 140/2012, che, nel determinare i c.d. parametri per il compenso professionale, rimetteva alla autonomia negoziale delle parti la determinazione del compenso stesso, nella fattispecie oggetto di un patto di quota-lite, contratto, peraltro, di natura aleatoria;

7) per aver errato il COA a fondare il proprio convincimento anche sulla necessità di un dovere di informazione maggiore in capo all'Avvocato, in considerazione delle particolari condizioni psico-fisiche dell'assistito, che, invece, doveva ritenersi capace di rendersi conto della transazione che sottoscriveva;

8) per aver erroneamente ritenuto il COA che l'incolpato non avesse informato R. e P. del fatto che la Compagnia lo avesse già retribuito, risultando il contrario dalle testimonianze dagli stessi rese, e cioè risultando la consapevolezza del pagamento da parte della Compagnia;

9) per aver errato, infine, il COA nel ritenere la sussistenza, nella fattispecie, dell'elemento soggettivo, trattandosi, piuttosto, solo di un errore di valutazione dell'incolpato in ordine all'art. 2233 cod. civ., norma definita dal ricorrente estranea all'ordinamento disciplinare.

Sulla scorta di tali motivi, chiedeva nell'ordine: dichiararsi la nullità del provvedimento sanzionatorio ovvero, in riforma della decisione assunta, dichiararsi l'inesistenza delle violazioni addebitate con conseguente proscioglimento e revoca della sanzione, ovvero, ancor più gradatamente, la riduzione della sanzione stessa.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto solo nei limiti avanti specificati.

Il COA territoriale ha ritenuto colpevole il ricorrente solamente con riferimento al capo b), avendo ritenuto provata sufficientemente la richiesta dell'ulteriore compenso di € alla P., nonché al capo d) di incolpazione, relativo alla richiesta della somma ulteriore di € al R., affermando in motivazione come tali fatti integrassero la contestata violazione degli artt. 5, 6 e 43 (oggi 29) del CDF.

Orbene, con particolare riferimento al fatto indicato sub b) del capo di incolpazione, deve ritenersi fondato il rilievo circa l'insufficienza della prova, dedotto dal ricorrente con il primo, ma soprattutto, con il quarto dei mezzi del ricorso: è infatti evidente come il COA territoriale abbia fondato la decisione sul punto soltanto facendo affidamento sulle deposizioni rese dall'esponente e dall'ex coniuge, la quale, peraltro, in occasione della sua deposizione ha espressamente affermato di aver predisposto unitamente al firmatario l'esposto e ne ha integralmente confermato il contenuto.

Manca del tutto, pertanto, ogni altro elemento oggettivo o documentale che possa validamente corroborare le dichiarazioni rese dagli esponenti, elemento che possa consentire, in altri termini, di ritenere sufficientemente provata la circostanza specifica che, in data 27 settembre 2012, l'incolpato abbia chiesto la somma di € alla moglie del R..

Coerentemente alla giurisprudenza domestica, deve confermarsi come la sola dichiarazione del denunciante, ancorchè sentito a dibattimento come teste, qualora non corroborata da elementi oggettivi, non può da sola essere posta a fondamento del convincimento del giudice, in quanto non sufficiente ad offrire prova certa dell'accadimento dei fatti (in tal senso, *ex multis*, CNF 24 luglio 2014, n. 104).

Il ricorso non può invece essere accolto in ordine all'altro capo di incolpazione.

Infatti, ben diversamente, quanto al fatto materiale contestato sub d) in violazione delle norme indicate, va osservato come risulti *ex actis* –e cioè dalla lettera del 28 gennaio 2013, a firma dell'Avv. G. A.- tanto la richiesta al R. del compenso ulteriore di €

in virtù dell'asserito patto verbale di quota lite, quanto che la stessa sia successiva alla richiesta di ripetizione degli acconti di cui alla raccomandata con avviso di ricevimento del 6 dicembre 2012, a firma dell'esponente, pure agli atti.

L'esistenza di un patto, definito di quota lite, e la richiesta di compenso ulteriore sono peraltro affermate dallo stesso esponente a fondamento della propria difesa e, quindi, sono circostanze pacifiche.

Orbene, da un lato, può senz'altro affermarsi come la richiesta od anche la percezione – coeva al pagamento delle provvisionali da parte della Compagnia- di acconti complessivamente pari all'importo già indicato di €, se correlata all'ingente montante risarcitorio non può certo ritenersi comportamento lesivo dell'art. 43 (oggi art.

29) CDF.

Semmai, censurabile di sicuro è la loro mancata restituzione.

D'altro canto, va invece più compiutamente esaminata la questione se sia corretta la richiesta di un compenso in virtù del patto verbale di quota lite affermato dal ricorrente, nonché se la somma complessivamente richiesta –quella di €, considerata al

netto dell'importo di €, del quale non v'è prova sufficiente della relativa richiesta alla P.- rispetto all'importo liquidato –quello di €- sia manifestamente sproporzionata.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Il pregresso patto verbale sul compenso professionale, affermato -ma non provato- dal ricorrente, deve ritenersi *sine dubio* nullo ex art. 2233 cod. civ e, pertanto, improduttivo di qualsiasi effetto.

Da tale nullità non può in alcun modo prescindersi, e nessun rilievo potrebbe avere la prova dell'esistenza stessa dell'accordo verbale stesso.

Tale prova, che, comunque, sia pur detto, non è stata affatto fornita in alcun modo -i testi R. e P. ne hanno escluso l'esistenza, mentre i testi V. e L., non hanno saputo specificare a quale incarico si riferisse la richiesta di un compenso ulteriore a percentuale- sarebbe pertanto inidonea a giustificare, anche sul piano deontologico, la richiesta di un compenso ulteriore non pattuito per iscritto.

Ad avviso di Questo Collegio, la nullità dell'asserito, ed indimostrato, patto verbale ha sicuro rilievo anche per il profilo deontologico, in quanto l'incolpato doveva astenersi -in assenza di accordo valido ex art. 2233 cod. civ. e 13, comma 2, Legge 247/2012- da qualunque richiesta di compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito dall'incolpato direttamente dalla Compagnia.

La mancata restituzione volontaria degli acconti e la conclamata richiesta di somme ulteriori senza pattuizione scritta, integrano pertanto la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza, oggi condensati nell'art. 9 CDF, e costituiscono comportamento deontologicamente negativo.

Gli stessi fatti comportano, altresì, la violazione dell'art. 29, comma 4, del CDF (già art. 43 del vecchio Codice, di tenore analogo), apparendo in concreto l'ammontare del compenso richiesto manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta, specie perché nella fattispecie trattavasi di attività stragiudiziale non particolarmente complessa. Correttamente il COA nella motivazione ha ritenuto, in assenza di diverso, valido accordo, gli onorari pretesi sproporzionati rispetto ai parametri, richiamando, peraltro, espressamente il D.M. 140/2012 *ratione temporis* vigente, e non già il sistema tariffario abrogato, come infondatamente sostenuto dal ricorrente con il sesto motivo del proprio ricorso.

Infondati appaiono in definitiva, in considerazione di quanto ora osservato, gli altri motivi del ricorso, assorbiti dal rilievo che il preteso, ed indimostrato, patto verbale sul compenso ulteriore è, come detto, affetto da nullità ed alcuna somma poteva chiedersi in virtù dello stesso, tanto più se sproporzionata ed irragionevole come nel caso di specie.

Infondato è, infine, in particolare, il mezzo di ricorso con il quale si eccepisce la carenza del c.d. elemento soggettivo, mancando, a dire del ricorrente, la consapevolezza dell'illecito, che sarebbe frutto solo dell'errata interpretazione della norma civilistica dell'art. 2233 cod. civ.

Al riguardo, si osserva come sia costante la giurisprudenza domestica secondo cui la responsabilità disciplinare, prevista dall'ordinamento forense e dal Codice Deontologico, prescinde dall'elemento intenzionale del dolo e della colpa, essendo sufficiente a configurare la violazione una condotta cosciente e volontaria.

In particolare, “al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo, è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta, inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacchè ai fini della imputabilità della infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza della illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà della quale con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto”: così CNF sentenza 6 giugno 2015, n. 77.

In definitiva, deve confermarsi come il comportamento addebitato sub d) leda i doveri di probità, dignità e decoro, nonché l'art. 29 del Codice Deontologico (già 43 del C.D.), secondo cui l'Avvocato non deve richiedere compensi od acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta.

Quanto al regime sanzionatorio, si osserva come, a norma della disposizione transitoria dell'art. 65, comma 5, della nuova Legge Professionale, le norme del nuovo Codice Deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato.

Orbene, considerato che la sanzione edittale prevista dall'art. 29 C.D. è quella della censura, che, nei casi più gravi, come certamente è quello oggetto del giudizio, può essere aumentata fino alla sospensione dall'esercizio della attività professionale non superiore ad 1 anno; considerato, altresì, che il ricorrente ha financo fondato la sua difesa sull'affermazione dell'esistenza di un patto di quota lite che, nel caso di specie, sarebbe vietato dall'ordinamento, ed avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento alla posizione particolarmente debole dell'assistito, si ritiene giusto rideterminare la sanzione inflitta nella sospensione per mesi due dall'esercizio della professione.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. n. 1578/1933, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;

accoglie parzialmente il ricorso ed, in riforma della impugnata decisione, manda assolto il ricorrente in ordine al capo b) dell'incolpazione.

Ritenuto colpevole il ricorrente in ordine al capo d) dell'incolpazione, ridetermina la sanzione riducendola alla sospensione dall'esercizio della professione per mesi due. Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2016.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Maria Masi

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 novembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 336/14 R.G.

RD n. 401/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Rosa CAPRIA | Segretario |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | “ |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Carla BROCCARDO | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Angelo ESPOSITO | “ |
| - Avv. Antonino GAZIANO | “ |
| - Avv. Anna LOSURDO | “ |

- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Francesca SORBI “
- Avv. Celestina TINELLI “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. L.F. nato a avverso la decisione in data 7/2/11,

con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi nove;

Il ricorrente, avv. L.F. non è comparso;

è presente il suo difensore avv. D. D. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, è presente l'avv. T. B.; Udita la relazione del Consigliere avv. Michele Salazar;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso l'avv. T. B., per il Consiglio dell'Ordine, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il sig. Mattia Puligheddu presentava al COA di Venezia l'11.7.2007 un esposto contro l'avv. F. per violazione degli artt. 40, 41 e 44 C.D.F. lamentando un difetto di informativa circa l'esito di un'azione di recupero di un credito derivante da controversia di lavoro nonché l'improprio trattenimento di somme di denaro versate direttamente dalla controparte all'avv. F. e compensate da questo con precedenti parcelle inadempite, senza alcuna autorizzazione. Riferiva che l'avv. F., ricevuta all'esito del giudizio la somma di €

....., aveva provveduto a saldare la parcella del precedente difensore dell'esponente

medesimo (avv. B.) per Euro e ad inviare tramite assegno all'esponente la

somma di € A seguito di richieste di maggiori informazioni l'avv. F. aveva risposto

all'esponente di avere precedenti parcelle impagate e di aver quindi trattenuto le relative somme.

A seguito di invito del COA, l'avv. F., respingendo ogni addebito, deduceva di aver intrapreso azione giudiziaria contro l'esponente al fine di sentirsi accertare l'esistenza del patto di compensazione tra loro in essere.

Il COA apriva procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione:

“violazione dell’art. 38 RDL 1933/1578, convertito con modificazioni dalla legge 36/1934, e degli artt. 41, 44 e 46 Codice Deontologico Forense approvato dal CNF ... per aver trattenuto la somma di € percepita direttamente da controparte all’esito di

causa vittoriosa nell’interesse del sig. M. P., invocando a tal fine un accordo verbale con il cliente, da ritenere in realtà insussistente, nel senso di compensare detta somma con un preteso maggior credito per ulteriori prestazioni a di lui favore”.

Il COA, dopo aver sentito le persone informate sui fatti, riteneva *“provata la responsabilità (dell’Avv. F.) in riferimento alla violazione degli artt. 41 (gestione di denaro altrui) e 44 (compensazione) Codice Deontologico”* e gli infliggeva quindi con l’impugnata deliberazione la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi nove. Lo proscioglieva dall’incolpazione di cui all’art. 46 CDF per insussistenza del fatto. In particolare il COA motivava come di seguito: *“l’avv. F. ha trattenuto delle somme liquidate dalla parte soccombente a favore del proprio assistito, senza metterle a disposizione del cliente, in difetto di autorizzazione di questi a qualsiasi compensazione, neppure dopo l’espressa richiesta in tal senso.*

E in effetti emerso in modo inequivoco che l’avv. F. ha trattenuto le somme liquidate a favore del sig. P., a seguito della sentenza n. 910/2006 resa dal Tribunale di Venezia – sezione lavoro, operando una compensazione tra dette somme e le ulteriori, asseritamente dovute dal P. per compensi professionali riferiti e/o riferibili ad altre e diverse vertenze in cui esso P. e il di lui padre erano stati patrocinati dall’incolpato.

Sempre in punto di fatto, va detto che non è emersa alcuna forma di consenso che legittimasse l’avv. F. a compensare le somme percepite nella causa di lavoro, con altri e diversi crediti a lui derivanti da altri e diversi rapporti professionali...Se da un lato è agli atti la convenzione sottoscritta dal P. (recte: riconoscimento di debito), è altrettanto vero che detta convenzione, datata 16 febbraio 2004, menziona solo ed esclusivamente l’attività professionale pregressa, riferita a cause nominalmente indicate nella stessa convenzione...Dove i compensi relativi alla vertenza avanti al Tribunale del Lavoro non possono ritenersi ricompresi nella convenzione”.

“Con riferimento a detti compensi, è agli atti il mandato conferito all’avv. F. che prevede la facoltà, per il legale, di incassare somme... Nel richiedere il pagamento delle

somme (si veda raccomandata 12/01/2007), l'avv. F. chiedeva che l'importo complessivo fosse rimesso sul conto corrente a lui intestato, con espressa previsione che il legale avrebbe provveduto, poi, a corrispondere il dovuto al P. Se ne conclude, pertanto, che la più volte invocata convenzione non legittimava affatto l'avv. F. a trattenere le somme spettanti all'assistito. Al più, avrebbe potuto legittimamente trattenere le somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari...".

"Non sussiste, dunque, la prova che le parti abbiano pattuito una qualsivoglia forma di compensazione (volontaria o convenzionale che sia)".

"Del pari risulta provata la violazione dell'art. 41 Codice Deontologico, posto che sin dal 27 marzo 2007 il P. aveva intimato all'avv. F. non solo di rendere il conto delle somme ricevute per conto suo, ma anche di consegnargli i denari: richiesta reiterata con raccomandata 30 maggio 2007 e mai evasa".

Avverso detta deliberazione, notificata il 15 settembre 2014 a S. (VE) e il 2.10.2014 a Roma a mezzo posta, l'avv..F. proponeva ricorso a questo CNF con atto del 6 ottobre 2014, depositato nella stessa data presso il COA di Venezia.

A sostegno del ricorso formulava tre motivi, così rubricati:

5) *Nullità assoluta della decisione ex art. 158 cpc* in quanto, alla data del deposito del provvedimento sanzionatorio (19 maggio 2014), il Presidente e il Segretario del COA non erano più in carica e, pertanto, non avevano, in nome del COA, alcun potere;

6) *Mancanza assoluta della motivazione* in quanto, a distanza di due anni dalla decisione , *"chi ha redatto la decisione impugnata e chi l'ha sottoscritta erano entrambi cessati dalla carica elettiva di consigliere e conseguentemente gli atti dagli stessi effettuati sono nulli perchè redatti da chi non ha più il potere di redigerli"*;

7) *Travisamento totale dei fatti* per avere il COA effettuato un'errata ricostruzione dei fatti e per non avere tenuto conto che era stata raggiunta la prova dell'esistenza dell'accordo con il P..

Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"in via pregiudiziale dichiararsi la nullità della decisione impugnata ex art. 158 e 256 cpc essendo l'atto stato sottoscritto da consigliere decaduto da due legislature; in via principale assolversi*

l'incolpato per assoluta infondatezza del capo di incolpazione e/o con la formula che sarà ritenuta di giustizia”.

Veniva quindi fissata l'udienza del 24 novembre 2016 per la trattazione del ricorso.

Il Collegio rigettava, con separata ordinanza, l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione del ricorso prodotta dal ricorrente, avendo ritenuto che mancasse il presupposto dell'impedimento del medesimo a parteciparvi.

In udienza il difensore del ricorrente depositava copia della sentenza del Tribunale penale di Padova n. 2519/15 del 5 nov. 2015 e chiedeva, in subordine all'accoglimento del ricorso, l'audizione in qualità di testimoni dell'avv. B. e della sig.ra Bertam.

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità ex art. 158 cpc della deliberazione impugnata per essere stata depositata il 19 maggio 2014 con la sottoscrizione dell'avv. G. M., Presidente f.f., e dell'avv. M. de' G. Segretario f.f. e relatore, i quali, nella suddetta data, non facevano più parte del Consiglio dell'Ordine ancorché avessero partecipato, nelle indicate qualità, alla seduta del 7 febbraio 2011, nella quale la pronunzia era stata emessa. Assume, in sintesi, il ricorrente che la deliberazione di cui trattasi avrebbe dovuto essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito dell'atto.

Il motivo è privo di fondamento.

La norma applicata dal COA nel caso in esame è l'art. 51, c. 3, del RD 22 gennaio 1934, n. 37, il quale dispone che la decisione disciplinare è redatta dal relatore e deve contenere l'esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui si è pronunziata e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

In sede di interpretazione di detta norma, la Corte di Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016 ha statuito (contrariamente alla giurisprudenza di questo CNF: cfr. sentenze 29 dic. 2015, n. 233; 10 marzo 2015, n. 16; 30 sett. 2007, n.

E) che le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del COA che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l'eventuale cambiamento della composizione del Consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa. Ritiene il Collegio di aderire a siffatto orientamento e di respingere quindi il motivo di censura. Risulta infatti dalla deliberazione impugnata che il Presidente f.f. e il Segretario f.f. della seduta del 7 febbraio 2011, relativa al procedimento disciplinare n. 71/2011 a carico dell'avv..F., sono stati, rispettivamente, l'avv. G. M. e l'avv. M. de' G., ai quali competeva, dunque, la sottoscrizione del provvedimento in questione al momento del deposito, anche se gli stessi in data 19 maggio 2014 erano cessati dalla carica di consiglieri dell'Ordine.

Il ricorrente ravvisa inoltre in detta sottoscrizione il vizio di mutamento del Collegio giudicante. Siffatta censura è, però, manifestamente priva di fondamento in quanto la sottoscrizione della decisione proviene dal Presidente e dal Segretario del Collegio che l'ha adottata il 7 febbraio 2011. L'asserita modificazione dello stesso è quindi inesistente.

Il deposito della decisione, infine, è stato correttamente attestato dal Segretario del COA in carica nella data del 19 maggio 2014 (avv. F. S. G.).

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza assoluta della motivazione.

A suo giudizio l'impugnata deliberazione, depositata in data 19 maggio 2014, dopo oltre due anni dalla sua adozione, è stata redatta e sottoscritta da avvocati che nella

suddetta data erano cessati dalla carica di consiglieri del COA di Venezia ed erano privi pertanto del potere di redazione dell'atto sicchè la motivazione, stesa da soggetto non legittimato, doveva considerarsi inesistente.

Anche siffatta censura, che si incentra esclusivamente su un asserito difetto di legittimazione degli avvocati M. e Di G. alla sottoscrizione dell'atto, è palesemente infondata per le ragioni già esposte nell'esame del primo motivo, atteso che, come si è visto, la deliberazione *de qua* è stata correttamente sottoscritta nella data del deposito dai suddetti consiglieri M. e de' G. che avevano preso parte, nelle rispettive funzioni di Presidente e di Segretario, in data 7 febbraio 2011, all'adozione del provvedimento disciplinare. La deliberazione è comunque puntualmente e congruamente motivata e non richiede alcun intervento integrativo di questo CNF.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la deliberazione impugnata sotto il profilo del travisamento totale dei fatti non avendo il COA considerato che era stata raggiunta la prova dell'accordo che consentiva ad esso ricorrente di trattenere le somme ricevute dalla controparte del proprio cliente al fine di compensarle con pregressi crediti vantati nei confronti del cliente medesimo.

Deduce al riguardo di avere trattenuto le somme in questione in forza di una convenzione stipulata con il cliente, come poteva evincersi dalla lettera 8 gennaio 2003 diretta all'avv. B. e sottoscritta pure dal cliente, e dalla dichiarazione della sig.ra E. B., atti

che il COA aveva ritenuto privi di rilevanza probatoria. Contrariamente all'assunto del ricorrente nessuna prova di detta asserita convenzione è possibile desumere dai predetti documenti (e dalla deposizione della sig.ra B.), come accertato e congruamente motivato dal COA a seguito di ampia istruttoria e delle risultanze della medesima, liberamente apprezzate da esso COA nell'esercizio del suo potere discrezionale.

Per giurisprudenza pacifica il giudice della deontologia ha infatti ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare (CNF sentenze 24 sett. 2015, n. 151; 13 dic. 2014, n. 186; Cass. 28 ott.2015, n. 21948). Secondo il suddetto principio deve ritenersi legittima la pronuncia del COA di Venezia che ha basato la propria decisione su quanto era emerso dal procedimento circa l'inesistenza della convenzione di compensazione asserita dall'avv. F..

La lettera 8 gennaio 2003 non contiene, infatti, alcuna convenzione.

In essa l'avv. F. comunica al collega, al quale è subentrato nel giudizio promosso dal P. davanti al Tribunale di Venezia contro il sig. B. O., che esso Puliheddu "*provvederà al pagamento come con Lei concordato*". La lettera, sottoscritta anche dal P., è diretta a dare assicurazione all'avv. B. che il P. provvederà a pagarlo come con lui concordato. Nessuna menzione detta missiva contiene di accordi del cliente con l'avv. F..

La dichiarazione della sig.ra B. richiama un riconoscimento di debito da parte del P. risalente all'anno 2004, relativo ad attività professionale pregressa resa dall'avv..F., ma diversa dal rapporto in questione, in ordine al quale è generica.

Detta dichiarazione è inoltre nettamente in contrasto con le affermazioni del P. e pertanto il COA l'ha correttamente considerata priva di valore probatorio e comunque inattendibile stante il rapporto di dipendenza che legava essa B. all'avv. F.. Va qui ancora una volta ricordato che per il suddetto principio del libero convincimento, in tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell'ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell'Ordine ha un ampio potere discrezionale sia sulla interpretazione della prova sia sulla valutazione e attendibilità dei testimoni (CFN 19 febbraio 2014, n. 3; 24 sett. 2015, n. 141).

In conclusione, l'avv. F., in assenza del consenso della parte assistita, era obbligato a mettere a disposizione di quest'ultima le somme riscosse per conto della medesima, come prescrivono gli artt. 41 e 44 del Codice deontologico vigente all'epoca dei fatti.

Al riguardo la giurisprudenza di questo CNF ha costantemente affermato: *“E’ legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’avvocato che, in violazione dell’art. 30 ncd - “Gestione di denaro altrui” (già art. 41 cdf), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell’attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente (29 dic. 2015 n. 229).*

L'avv..F., inoltre, in assenza di specifica autorizzazione, ha operato una indebita compensazione. Si richiama sul punto la giurisprudenza di questo CNF: -

“L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione

ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi” (24 sett. 2015, n. 143; 17 luglio 2013, n. 98).

“L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito” (16 luglio 2015, n. 101).

..... “L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi” (28 aprile 2015, n. 67; 19 dic. 2014, n. 191).

Quanto alle istanze istruttorie deve osservarsi che la richiesta di audizione, quali testimoni, dell'avv. B. e della sig.ra B. (richiesta non contenuta nel ricorso e formulata dalla difesa del ricorrente solo in udienza), appare priva di rilevanza e va rigettata. L'avv. B. è infatti rimasto estraneo al rapporto professionale instauratosi tra il P. e l'avv. F.. La sig.ra B. è stata già sentita nel corso dell'istruttoria davanti al COA. Nessun rilievo, infine, può assegnarsi alla sentenza del Tribunale penale di Padova n. 2519/2015, prodotta in udienza, non essendo la stessa attinente al caso in esame.

In merito alla sanzione inflitta dal COA all'avv. F. ritiene il Collegio di dover effettuare un raffronto tra il codice precedente e l'attuale al fine di verificare se le norme deontologiche del nuovo Codice prevedono un trattamento più favorevole. Ai sensi, infatti, dell'art. 65, c. 5, della L. n. 247/2012, come interpretato dalla Corte di Cassazione (sentenza 3023/2015), il trattamento *in melius* nel nuovo CDF dell'inquadramento della fattispecie e del regime sanzionatorio trova applicazione retroattiva.

Orbene, nel caso di specie le condotte disciplinarmente rilevanti addebitate all'incolpato integrano la violazione degli artt. 41 e 44 del previgente codice deontologico. Esse sono riprodotte nei commi 1 e 2 dell'art. 30 (per quanto riguarda l'art. 41) e nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31 (per quanto riguarda l'art. 44). La pena edittale per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 30 è la censura; per quella di cui al comma 2 è la sospensione da 6 a 12 mesi; per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 31 è prevista la sospensione da uno a tre anni e per quella di cui al comma 2 la censura. L'ipotesi di cui al comma 3 (nelle sue plurime indicazioni) non prevede una specifica sanzione edittale, che rimane pertanto nella discrezionalità dell'organo giudicante. Tutte le sanzioni di cui sopra possono essere attenuate (la censura all'avvertimento e la sospensione nel minimo a due mesi) o aggravate (fino alla radiazione).

Tanto precisato ritiene il Collegio, in base alla valutazione globale dei fatti e in considerazione dell'assenza di tipizzazione della sanzione per le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 31 del nuovo CDF, che la sanzione inflitta dal COA al ricorrente debba essere confermata quanto alla tipologia (sospensione dall'esercizio professionale) ma debba essere ridotta a mesi sei quanto alla durata.

P.Q.M

visti gli articoli 38 R.D.L. n. 1578/1933; 59 ss. R.D. 37/1934,

riduce a mesi sei la sanzione inflitta all'avv. F. della sospensione dall'esercizio professionale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2016.

f.to Avv. Rosa Capria

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Rosa CAPRIA | Segretario |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | “ |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Carla BROCCARDO | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Angelo ESPOSITO | “ |
| - Avv. Antonino GAZIANO | “ |
| - Avv. Anna LOSURDO | “ |

- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Francesca SORBI “
- Avv. Celestina TINELLI “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. L.F. nato a avverso la decisione in data 7/2/11,

con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi nove;

Il ricorrente, avv. L.F. non è comparso;

è presente il suo difensore avv. D. D. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, è presente l'avv. T. B.; Udita la relazione del Consigliere avv. Michele Salazar;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso l'avv. T. B., per il Consiglio dell'Ordine, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il sig. Mattia Puligheddu presentava al COA di Venezia l'11.7.2007 un esposto contro l'avv. F. per violazione degli artt. 40, 41 e 44 C.D.F. lamentando un difetto di informativa circa l'esito di un'azione di recupero di un credito derivante da controversia di lavoro nonché l'improprio trattenimento di somme di denaro versate direttamente dalla controparte all'avv. F. e compensate da questo con precedenti parcelle inadempite, senza alcuna autorizzazione. Riferiva che l'avv. F., ricevuta all'esito del giudizio la somma di €

....., aveva provveduto a saldare la parcella del precedente difensore dell'esponente

medesimo (avv. B.) per Euro e ad inviare tramite assegno all'esponente la

somma di € A seguito di richieste di maggiori informazioni l'avv. F. aveva risposto

all'esponente di avere precedenti parcelle impagate e di aver quindi trattenuto le relative somme.

A seguito di invito del COA, l'avv. F., respingendo ogni addebito, deduceva di aver intrapreso azione giudiziaria contro l'esponente al fine di sentirsi accertare l'esistenza del patto di compensazione tra loro in essere.

Il COA apriva procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione:

“violazione dell’art. 38 RDL 1933/1578, convertito con modificazioni dalla legge 36/1934, e degli artt. 41, 44 e 46 Codice Deontologico Forense approvato dal CNF ... per aver trattenuto la somma di € percepita direttamente da controparte all’esito di

causa vittoriosa nell’interesse del sig. M. P., invocando a tal fine un accordo verbale con il cliente, da ritenere in realtà insussistente, nel senso di compensare detta somma con un preteso maggior credito per ulteriori prestazioni a di lui favore”.

Il COA, dopo aver sentito le persone informate sui fatti, riteneva *“provata la responsabilità (dell’Avv. F.) in riferimento alla violazione degli artt. 41 (gestione di denaro altrui) e 44 (compensazione) Codice Deontologico”* e gli infliggeva quindi con l’impugnata deliberazione la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi nove. Lo proscioglieva dall’incolpazione di cui all’art. 46 CDF per insussistenza del fatto. In particolare il COA motivava come di seguito: *“l’avv. F. ha trattenuto delle somme liquidate dalla parte soccombente a favore del proprio assistito, senza metterle a disposizione del cliente, in difetto di autorizzazione di questi a qualsiasi compensazione, neppure dopo l’espressa richiesta in tal senso.*

E in effetti emerso in modo inequivoco che l’avv. F. ha trattenuto le somme liquidate a favore del sig. P., a seguito della sentenza n. 910/2006 resa dal Tribunale di Venezia – sezione lavoro, operando una compensazione tra dette somme e le ulteriori, asseritamente dovute dal P. per compensi professionali riferiti e/o riferibili ad altre e diverse vertenze in cui esso P. e il di lui padre erano stati patrocinati dall’incolpato.

Sempre in punto di fatto, va detto che non è emersa alcuna forma di consenso che legittimasse l’avv F. a compensare le somme percepite nella causa di lavoro, con altri e diversi crediti a lui derivanti da altri e diversi rapporti professionali...Se da un lato è agli atti la convenzione sottoscritta dal P. (recte: riconoscimento di debito), è altrettanto vero che detta convenzione, datata 16 febbraio 2004, menziona solo ed esclusivamente l’attività professionale pregressa, riferita a cause nominalmente indicate nella stessa convenzione...Dove i compensi relativi alla vertenza avanti al Tribunale del Lavoro non possono ritenersi ricompresi nella convenzione”.

“Con riferimento a detti compensi, è agli atti il mandato conferito all’avv. F. che prevede la facoltà, per il legale, di incassare somme... Nel richiedere il pagamento delle

somme (si veda raccomandata 12/01/2007), l'avv. F. chiedeva che l'importo complessivo fosse rimesso sul conto corrente a lui intestato, con espressa previsione che il legale avrebbe provveduto, poi, a corrispondere il dovuto al P. Se ne conclude, pertanto, che la più volte invocata convenzione non legittimava affatto l'avv. F. a trattenere le somme spettanti all'assistito. Al più, avrebbe potuto legittimamente trattenere le somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari...".

"Non sussiste, dunque, la prova che le parti abbiano pattuito una qualsivoglia forma di compensazione (volontaria o convenzionale che sia)".

"Del pari risulta provata la violazione dell'art. 41 Codice Deontologico, posto che sin dal 27 marzo 2007 il P. aveva intimato all'avv. F. non solo di rendere il conto delle somme ricevute per conto suo, ma anche di consegnargli i denari: richiesta reiterata con raccomandata 30 maggio 2007 e mai evasa".

Avverso detta deliberazione, notificata il 15 settembre 2014 a S. (VE) e il 2.10.2014 a Roma a mezzo posta, l'avv..F. proponeva ricorso a questo CNF con atto del 6 ottobre 2014, depositato nella stessa data presso il COA di Venezia.

A sostegno del ricorso formulava tre motivi, così rubricati:

8) *Nullità assoluta della decisione ex art. 158 cpc* in quanto, alla data del deposito del provvedimento sanzionatorio (19 maggio 2014), il Presidente e il Segretario del COA non erano più in carica e, pertanto, non avevano, in nome del COA, alcun potere;

9) *Mancanza assoluta della motivazione* in quanto, a distanza di due anni dalla decisione , *"chi ha redatto la decisione impugnata e chi l'ha sottoscritta erano entrambi cessati dalla carica elettiva di consigliere e conseguentemente gli atti dagli stessi effettuati sono nulli perchè redatti da chi non ha più il potere di redigerli"*;

10) *Travisamento totale dei fatti* per avere il COA effettuato un'errata ricostruzione dei fatti e per non avere tenuto conto che era stata raggiunta la prova dell'esistenza dell'accordo con il P..

Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"in via pregiudiziale dichiararsi la nullità della decisione impugnata ex art. 158 e 256 cpc essendo l'atto stato sottoscritto da consigliere decaduto da due legislature; in via principale assolversi*

l'incolpato per assoluta infondatezza del capo di incolpazione e/o con la formula che sarà ritenuta di giustizia”.

Veniva quindi fissata l'udienza del 24 novembre 2016 per la trattazione del ricorso. Il Collegio rigettava, con separata ordinanza, l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione del ricorso prodotta dal ricorrente, avendo ritenuto che mancasse il presupposto dell'impedimento del medesimo a parteciparvi.

In udienza il difensore del ricorrente depositava copia della sentenza del Tribunale penale di Padova n. 2519/15 del 5 nov. 2015 e chiedeva, in subordine all'accoglimento del ricorso, l'audizione in qualità di testimoni dell'avv. B.. e della sig.ra Bertam.

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità ex art. 158 cpc della deliberazione impugnata per essere stata depositata il 19 maggio 2014 con la sottoscrizione dell'avv. G. M., Presidente f.f., e dell'avv. M. de' G. Segretario f.f. e relatore, i quali, nella suddetta data, non facevano più parte del Consiglio dell'Ordine ancorché avessero partecipato, nelle indicate qualità, alla seduta del 7 febbraio 2011, nella quale la pronunzia era stata emessa. Assume, in sintesi, il ricorrente che la deliberazione di cui trattasi avrebbe dovuto essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito dell'atto.

Il motivo è privo di fondamento.

La norma applicata dal COA nel caso in esame è l'art. 51, c. 3, del RD 22 gennaio 1934, n. 37, il quale dispone che la decisione disciplinare è redatta dal relatore e deve contenere l'esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui si è pronunziata e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

In sede di interpretazione di detta norma, la Corte di Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016 ha statuito (contrariamente alla giurisprudenza di questo CNF: cfr. sentenze 29 dic. 2015, n. 233; 10 marzo 2015, n. 16; 30 sett. 2007, n.

F) che le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del COA che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l'eventuale cambiamento della composizione del Consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa. Ritiene il Collegio di aderire a siffatto orientamento e di respingere quindi il motivo di censura. Risulta infatti dalla deliberazione impugnata che il Presidente f.f. e il Segretario f.f. della seduta del 7 febbraio 2011, relativa al procedimento disciplinare n. 71/2011 a carico dell'avv..F., sono stati, rispettivamente, l'avv. G. M. e l'avv. M. de' G., ai quali competeva, dunque, la sottoscrizione del provvedimento in questione al momento del deposito, anche se gli stessi in data 19 maggio 2014 erano cessati dalla carica di consiglieri dell'Ordine.

Il ricorrente ravvisa inoltre in detta sottoscrizione il vizio di mutamento del Collegio giudicante. Siffatta censura è, però, manifestamente priva di fondamento in quanto la sottoscrizione della decisione proviene dal Presidente e dal Segretario del Collegio che l'ha adottata il 7 febbraio 2011. L'asserita modificazione dello stesso è quindi inesistente.

Il deposito della decisione, infine, è stato correttamente attestato dal Segretario del COA in carica nella data del 19 maggio 2014 (avv. F. S. G.).

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza assoluta della motivazione.

A suo giudizio l'impugnata deliberazione, depositata in data 19 maggio 2014, dopo oltre due anni dalla sua adozione, è stata redatta e sottoscritta da avvocati che nella

suddetta data erano cessati dalla carica di consiglieri del COA di Venezia ed erano privi pertanto del potere di redazione dell'atto sicchè la motivazione, stesa da soggetto non legittimato, doveva considerarsi inesistente.

Anche siffatta censura, che si incentra esclusivamente su un asserito difetto di legittimazione degli avvocati M. e Di G. alla sottoscrizione dell'atto, è palesemente infondata per le ragioni già esposte nell'esame del primo motivo, atteso che, come si è visto, la deliberazione *de qua* è stata correttamente sottoscritta nella data del deposito dai suddetti consiglieri M. e de' G. che avevano preso parte, nelle rispettive funzioni di Presidente e di Segretario, in data 7 febbraio 2011, all'adozione del provvedimento disciplinare. La deliberazione è comunque puntualmente e congruamente motivata e non richiede alcun intervento integrativo di questo CNF.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la deliberazione impugnata sotto il profilo del travisamento totale dei fatti non avendo il COA considerato che era stata raggiunta la prova dell'accordo che consentiva ad esso ricorrente di trattenere le somme ricevute dalla controparte del proprio cliente al fine di compensarle con pregressi crediti vantati nei confronti del cliente medesimo.

Deduce al riguardo di avere trattenuto le somme in questione in forza di una convenzione stipulata con il cliente, come poteva evincersi dalla lettera 8 gennaio 2003 diretta all'avv. B. e sottoscritta pure dal cliente, e dalla dichiarazione della sig.ra E. B., atti

che il COA aveva ritenuto privi di rilevanza probatoria. Contrariamente all'assunto del ricorrente nessuna prova di detta asserita convenzione è possibile desumere dai predetti documenti (e dalla deposizione della sig.ra B.), come accertato e congruamente motivato dal COA a seguito di ampia istruttoria e delle risultanze della medesima, liberamente apprezzate da esso COA nell'esercizio del suo potere discrezionale.

Per giurisprudenza pacifica il giudice della deontologia ha infatti ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare (CNF sentenze 24 sett. 2015, n. 151; 13 dic. 2014, n. 186; Cass. 28 ott.2015, n. 21948). Secondo il suddetto principio deve ritenersi legittima la pronuncia del COA di Venezia che ha basato la propria decisione su quanto era emerso dal procedimento circa l'inesistenza della convenzione di compensazione asserita dall'avv. F..

La lettera 8 gennaio 2003 non contiene, infatti, alcuna convenzione.

In essa l'avv. F. comunica al collega, al quale è subentrato nel giudizio promosso dal P. davanti al Tribunale di Venezia contro il sig. B. O., che esso Puliheddu “*provvederà al pagamento come con Lei concordato*”. La lettera, sottoscritta anche dal P., è diretta a dare assicurazione all'avv. B. che il P. provvederà a pagarlo come con lui concordato. Nessuna menzione detta missiva contiene di accordi del cliente con l'avv. F..

La dichiarazione della sig.ra B. richiama un riconoscimento di debito da parte del P. risalente all'anno 2004, relativo ad attività professionale pregressa resa dall'avv..F., ma diversa dal rapporto in questione, in ordine al quale è generica.

Detta dichiarazione è inoltre nettamente in contrasto con le affermazioni del P. e pertanto il COA l'ha correttamente considerata priva di valore probatorio e comunque inattendibile stante il rapporto di dipendenza che legava essa B. all'avv. F.. Va qui ancora una volta ricordato che per il suddetto principio del libero convincimento, in tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell'ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell'Ordine ha un ampio potere discrezionale sia sulla interpretazione della prova sia sulla valutazione e attendibilità dei testimoni (CFN 19 febbraio 2014, n. 3; 24 sett. 2015, n. 141).

In conclusione, l'avv. F., in assenza del consenso della parte assistita, era obbligato a mettere a disposizione di quest'ultima le somme riscosse per conto della medesima, come prescrivono gli artt. 41 e 44 del Codice deontologico vigente all'epoca dei fatti.

Al riguardo la giurisprudenza di questo CNF ha costantemente affermato: *“E’ legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’avvocato che, in violazione dell’art. 30 ncd - “Gestione di denaro altrui” (già art. 41 cdf), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell’attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente (29 dic. 2015 n. 229).*

L'avv..F., inoltre, in assenza di specifica autorizzazione, ha operato una indebita compensazione. Si richiama sul punto la giurisprudenza di questo CNF: -

“L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione

ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi” (24 sett. 2015, n. 143; 17 luglio 2013, n. 98).

“L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito” (16 luglio 2015, n. 101).

..... “L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi” (28 aprile 2015, n. 67; 19 dic. 2014, n. 191).

Quanto alle istanze istruttorie deve osservarsi che la richiesta di audizione, quali testimoni, dell'avv. B. e della sig.ra B. (richiesta non contenuta nel ricorso e formulata dalla difesa del ricorrente solo in udienza), appare priva di rilevanza e va rigettata. L'avv. B. è infatti rimasto estraneo al rapporto professionale instauratosi tra il P. e l'avv. F.. La sig.ra B. è stata già sentita nel corso dell'istruttoria davanti al COA. Nessun rilievo, infine, può assegnarsi alla sentenza del Tribunale penale di Padova n. 2519/2015, prodotta in udienza, non essendo la stessa attinente al caso in esame.

In merito alla sanzione inflitta dal COA all'avv. F. ritiene il Collegio di dover effettuare un raffronto tra il codice precedente e l'attuale al fine di verificare se le norme deontologiche del nuovo Codice prevedono un trattamento più favorevole. Ai sensi, infatti, dell'art. 65, c. 5, della L. n. 247/2012, come interpretato dalla Corte di Cassazione (sentenza 3023/2015), il trattamento *in melius* nel nuovo CDF dell'inquadramento della fattispecie e del regime sanzionatorio trova applicazione retroattiva.

Orbene, nel caso di specie le condotte disciplinarmente rilevanti addebitate all'incolpato integrano la violazione degli artt. 41 e 44 del previgente codice deontologico. Esse sono riprodotte nei commi 1 e 2 dell'art. 30 (per quanto riguarda l'art. 41) e nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31 (per quanto riguarda l'art. 44). La pena edittale per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 30 è la censura; per quella di cui al comma 2 è la sospensione da 6 a 12 mesi; per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 31 è prevista la sospensione da uno a tre anni e per quella di cui al comma 2 la censura. L'ipotesi di cui al comma 3 (nelle sue plurime indicazioni) non prevede una specifica sanzione edittale, che rimane pertanto nella discrezionalità dell'organo giudicante. Tutte le sanzioni di cui sopra possono essere attenuate (la censura all'avvertimento e la sospensione nel minimo a due mesi) o aggravate (fino alla radiazione).

Tanto precisato ritiene il Collegio, in base alla valutazione globale dei fatti e in considerazione dell'assenza di tipizzazione della sanzione per le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 31 del nuovo CDF, che la sanzione inflitta dal COA al ricorrente debba essere confermata quanto alla tipologia (sospensione dall'esercizio professionale) ma debba essere ridotta a mesi sei quanto alla durata.

P.Q.M

visti gli articoli 38 R.D.L. n. 1578/1933; 59 ss. R.D. 37/1934,

riduce a mesi sei la sanzione inflitta all'avv. F. della sospensione dall'esercizio professionale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2016.

f.to Avv. Rosa Capria

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 222/14 R.G.

RD n. 13/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Componente |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Donatella CERE' | “ |

- Avv. Antonio DE MICHELE “
- Avv. Angelo ESPOSITO “
- Avv. Diego GERACI “
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
- Avv. Andrea PASQUALIN “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Salvatore SICA “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. R.S. avverso la decisione in data 10/6/16 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. R.S. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Diego Geraci;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale con riduzione della sanzione all'avvertimento;

FATTO

Su ricorso del 25/03/2014 proposto dall'Avv. R.S. avverso la delibera del COA di Milano del 10/06/2013, depositata il 03/03/14 e notificata il 05/03/14 con la quale è stata comminata la censura in danno dell'odierno ricorrente

Due esposti in prevenzione ed uno di natura disciplinare furono depositati dal dott. N.G. nei confronti dell'Avv. R.S. presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, lamentando più violazioni deontologiche dello stesso.

Gli stessi furono trasmessi per competenza, (l'Avv. S. rivestiva all'epoca della presentazione il ruolo di Consigliere dell'Ordine di Milano), all'Ordine degli Avvocati di Brescia. Quest'ultimo organo deliberava in data 26/09/11 l'apertura del procedimento disciplinare, con successiva ritrasmissione degli artt. al C.d.O. di Milano in data 19/03/12, rilevando che l'Avv. S. non rivestiva più la qualifica che aveva dato origine all'originaria incompetenza.

Il Consiglio dell'Ordine di Milano deliberava il rinvio a giudizio dell'incolpato, con i seguenti addebiti:

2) per aver, dopo la revoca del mandato da parte del dott. N.G., l'Avv. R.S., venuto a conoscenza dell'avvenuto bonifico da parte della E. srl al dott. N.G. in data 17 settembre

2010 dell'importo pignorato comprensivo anche delle spese legali, a fronte del mancato pagamento delle proprie competenze, presentato in data 23 settembre 2011 denuncia-querela nei confronti del dott. N.G. per appropriazione indebita con richiesta di sequestro, nonché in data 24 settembre 2011 per aver presentato altro esposto all'Ordine dei dottori commercialisti di Milano con allegata copia della denuncia querela, ponendo in essere condotte non giustificate in relazione alle circostanze e comunque sproporzionate;

3) per aver l'Avv. R.S., dopo aver esposto nella notula del 30 marzo 2009 (indicata come fattura 15) riguardante le prestazioni relative alla causa G./D. srl (ricorso ex art. 2409 c.c.) competenze per diritti ed onorari quantificate in Euro oltre accessori e averne senza esito sollecitato il pagamento in data 5 agosto 2010, emesso notula pro forma datata 10 novembre 2010 dell'importo per diritti ed onorari di Euro (..... per diritti e per onorari) oltre rimborso spese generali e accessori per la stessa posizione, richiedendo pertanto un compenso maggiore rispetto a quello già indicato, in difetto di espressa riserva". Venivano ascoltati come testi, nell'ordine: il dott. N.G. e l'Avv. D. T. mentre il Collegio riteneva ininfluenti gli altri due testi indicati dalla difesa ed individuati nelle persone dell'Avv.

P. B. (difensore dell'Avv. S. in sede di giudizio ex art. 28 L. 16/06/42n. 794) e M. R. (legale rappresentante di E. srl).

L'udienza dibattimentale, dopo tali testimonianze, si concludeva con le dichiarazioni del difensore che chiedeva il proscioglimento ed in subordine l'applicazione della formula "non luogo a sanzione" nei confronti dell'incolpato.

Al termine della discussione, il C.d.O. di Milano comminava la sanzione della censura in 2

danno dell'Avv. S..

Il ricorrente esprime forte censura alla decisione del COA di Milano ed in particolare:

1) aver recepito in maniera acritica il capo di incolpazione per come formulato dal COA di Brescia ed avendo semplicemente provveduto ad adottare una delibera di apertura del procedimento disciplinare, senza aver preso visione del fascicolo in possesso del COA di Brescia né tantomeno aver esaminato le osservazioni e le deduzioni presentate nel proprio interesse dall'incolpato;

2) Non aver proceduto, come di consueto, al tentativo di bonaria composizione della lite a mezzo di convocazione delle parti su invito del Presidente;

3) Erronea interpretazione ed applicazione della disposizione di cui all'art. 5 del CDF, non essendo chiaro in motivazione quale condotta posta in essere dall'incolpato, abbia concretizzato la violazione del generale e generico dovere di probità, dignità e decoro. Difatti, a parere del ricorrente, alcun rilievo disciplinare può muoversi alla condotta del professionista che legittimamente chiede, al termine dello svolgimento del mandato conferitogli, il pagamento dei propri compensi professionali al cliente inadempiente che utilizzando lo strumento della revoca in maniera strumentale ed ingiustificata tende a sottrarsi a tale obbligo. E ancora, reputa il ricorrente che non può accettarsi una interpretazione dei doveri di probità, dignità e decoro in relazione alla richiesta di compenso al cliente che postuli il "supino e prono atteggiamento dei professionisti, che deve sempre e comunque soggiacere a tentativi e più sottili comportamenti e tecniche di clienti in palese mala fede, volto solo ed esclusivamente a sottrarsi alle proprie obbligazioni pecuniarie assunte con il mandato difensivo...";

4) errata valutazione delle prove dichiarative (dichiarazioni rese dall'esponente durante l'istruttoria disciplinare e inesattezze delle dichiarazioni rese dal teste T.);

5) il ricorrente lamenta, dunque, il difetto di tipicità della condotta addebitatagli;

6) Illogicità della motivazione e contraddittorietà per travisamento del fatto storico per aver il COA di Milano tralasciato di valutare il provvedimento del Tribunale di Milano che riconosceva in toto le pretese creditorie dell'Avv. S. e per aver omesso di considerare che alla denuncia per appropriazione indebita presentata nei confronti di quest'ultimo era seguito un procedimento penale nei confronti del G.. Inoltre, il ricorrente lamenta, con riferimento al secondo punto di cui al capo di incolpazione, la sinteticità della motivazione che si concretizza in omessa motivazione;

7) erronea interpretazione ed applicazione della disposizione deontologica di cui al comma

3° dell'art. 43 ritenuta inconferente rispetto al fatto storico.

Esaminando le superiori censure si evidenzia quanto segue:

a) Sul mancato esperimento da parte del COA del tentativo di bonaria composizione della lite,

Secondo il costante insegnamento del CNF, il procedimento disciplinare deve ritenersi validamente radicato anche se non sia stato previamente esperito un bonario componimento delle lite, in quanto nessuna norma dell'ordinamento professionale ne impone il previo svolgimento quale condizione di legittimità del successivo avvio della fase disciplinare. (Cons. Naz.Forense 03/07/2008 n. 65)

b) Sulla tendenziale tipicità dell'illecito disciplinare

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza, espressamente richiamati nell'art.9 del nuovo CdF, ai quali l'avvocato deve improntare la propria attività, fermo restando che anche il tentativo di compiere un atto professionalmente scorretto costituisce condotta lesiva dell'immagine dell'avvocato ed assume rilievo ai fini disciplinari. (Cass. Civ. Sez. Unite 16/12/2013 n. 27996). In pratica, anche nel nuovo contesto delineato dalla legge 247/2012, l'adozione del sintagma "*per quanto possibile*", consente

di affermare che di regola l'illecito è tipico o tipizzato, ma può essere ricostruito anche sulla base della norma di chiusura contenuta nell'art. 3 comma 2 della citata legge forense. Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ebbe a confermare la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva ravvisato la sussistenza dell'illiceità della condotta posta in essere da un avvocato, consistita nell'aver proposto la sottoscrizione di ricorsi per cassazione predisposti da soggetti non muniti del relativo "jus postulandi", pur senza che si fosse effettivamente verificato alcun caso di firma di motivi di gravame redatti da difensori non abilitati.

c) Sulla ricostruzione dei fatti da parte del COA e sui riscontri documentali alle dichiarazioni rese dagli esponenti

L'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorché la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì anche dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria.

(Consiglio Nazionale Forense del 12 marzo 2015, n. 27)

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 24 novembre 2014, n. 162; 4 Consiglio Nazionale Forense 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense 20 marzo 2014, n. 43;

d) Sul principio del libero convincimento nella conferenza, assunzione e valutazione delle prove da parte del COA.

In tema di procedimento disciplinare a carico di Avvocati, il Consiglio dell'Ordine ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e/o di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare.

Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in ragione dell'esposto deve ritenersi legittima allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, sicchè deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che ebbe a basare la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell'esposto laddove essi siano coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Consiglio Nazionale Forense 14 marzo 2015, n. 54.)

e) Sul difetto di motivazione (illogicità e contraddittorietà)

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può sempre apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (Consiglio Nazionale Forense 13 marzo 2015, n. 42).

Sulle violazioni deontologiche ascritte al ricorrente, questo Consiglio evidenzia l'insussistenza del primo capo di incolpazione – “Violazione del dovere di dignità, decoro, probità” -.

Invero non si esprime condivisione alla motivazione del Consiglio territoriale, che intravede la sussistenza della violazione deontologica, sul presupposto che la presentazione della denuncia per appropriazione indebita in danno del Dott. G., costituisca di per sé un comportamento non conforme ai canoni deontologici, soprattutto in riferimento “alla tempestività degli eventi”, rilevato che la denuncia alla Procura della Repubblica reca la data del 23/09/2010 mentre il bonifico ricevuto dal Dott. G. è del 17/09/2010.

La motivazione del COA di Milano appare contraddittoria, stante che la stessa decisione cristallizza la circostanza che tutta l'attività di recupero dei crediti fosse stata svolta dall'odierno ricorrente e che il Dott. N.G. aveva manifestato più volte la sua ferma volontà di non corrispondere alcun compenso al professionista, palesandosi, ictu oculi, il pericolo di un pregiudizio irreparabile (perdita del compenso).

Tale circostanza inequivoca giustificava al tempo e legittimava la richiesta di sequestro delle somme di competenza dell'Avv. S..

Sul secondo capo di contestazione la motivazione del COA di Milano è assolutamente condivisibile.

La tesi sostenuta dall'Avv. S., secondo la quale nel momento in cui il cliente nega l'accordo preso con il professionista, quest'ultimo è libero di pretendere i propri compensi in modo differente, benché non fosse stata prevista alcuna riserva al momento dell'invio della notula originaria redatta sulla base degli accordi raggiunti, non può trovare accoglimento. Invero tale prospettazione si scontra con il chiaro disposto dell'art. 43 3° comma c.d.f., il quale rileva, che a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, l'avvocato non può richiedere con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza.

La richiamata previsione impone che la riserva in quanto espressa ed in quanto riferita al compenso "indicato" non possa non essere ancorata alla indicazione dell'avvocato, considerato che i destinatari della richiesta devono essere sempre messi nella condizione di conoscere immediatamente e senza equivoci le conseguenze con le quali dovranno confrontarsi in caso di mancato spontaneo pagamento delle competenze al professionista, richieste nell'ammontare specificatamente indicato.

Questo Consiglio ritiene che le forme e le modalità di esplicitazione della espressa riserva debbano necessariamente essere le stesse di quelle utilizzate per la richiesta di pagamento del compenso, non potendosi non attribuire alla riserva, qualificata dalle norme su richiamate, specificatamente come espresse, evidenziando la particolare forma

caratterizzante la richiesta di pagamento anche per motivi di trasparenza e correttezza, in difetto delle quali una informazione parziale, di per sé non corretta, sarebbe anche causa di possibili e spiacevoli equivoci (Cons. Naz. Forense 22/12/14 n. 203)

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

in parziale riforma del provvedimento disciplinare commina la sanzione
dell'avvertimento. 6

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2016.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 9 marzo 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 318/14 R.G.

RD n. 38/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. - Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Enrico MERLI	“

- Avv. Carlo ORLANDO

“

- Avv. Stefano SAVI

“

- Avv. Carla SECCHIERI

“

- Avv. Francesca SORBI

“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.V.P. avverso la decisione in data 18/12/13 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre ; Il ricorrente, avv. M.V.P. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Antonino Gaziano;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ;

FATTO

In data 25.03.2013, il sig. O L presentava al COA di Lucera un esposto, assunto al protocollo n. 1104 del medesimo COA, con cui rappresentava che l'Avvocato M.V.P., al quale aveva conferito mandato di assistenza legale nell'ambito di una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune di Lucera per essere stato coinvolto in un sinistro a causa di insidia stradale, aveva trattenuto la somma pari ad € liquidata

dall'Ente. Somma, questa, che a dire dell'esponente doveva essergli corrisposta decurtata di € per spese legali.

L'Ordine territoriale, quindi, a seguito dell'esposto richiedeva chiarimenti all'Avv. P. il quale faceva pervenire delle note in sua difesa ed attraverso le quali rappresentava che:

- L'azione di risarcimento danni aveva ad oggetto una richiesta pari ad € di cui in favore dell'assistito ed € per il professionista;
- L'Avv. P. aveva transatto, previo consenso e sottoscrizione per quietanza dell'atto, la controversia per € di cui, come da accordo iniziale, € per spese ed onorari;
- L'Avv. P. aveva inviato una missiva raccomandata a/r al cliente con la quale gli comunicava la richiesta di pagamento, per le proprie competenze, pari ad € invitandolo a declinare l'IBAN al quale avrebbe bonificato la restante parte della somma; Esaminate le deduzioni difensive e l'esposto, dal quale non emergevano presupposti per l'archiviazione, il COA di Lucera apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. P., formulando la seguente incolpazione: *“per essere venuto meno al precetto di cui all'art. 44 Codice Deontologico, ha trattenuto per se l'importo corrisposto direttamente al professionista dal Comune di Lucera nella misura di € ... e di spettanza della parte assistita, sig. O.L. senza il consenso di questa e senza che questo costituisse rimborso di spese sostenute, e senza altresì aver informato una richiesta di pagamento espressamente dalla predetta parte assistita*

In Foggia dal 23.01.2013”.

Acquisiti, nel corso dell'istruttoria, gli atti ed i documenti allegati all'esposto nonché gli atti e le note difensive dell'Avv. P. prodotti nella fase preliminare, in COA di Lucera riteneva integrata la responsabilità disciplinare dell'incolpato.

I particolare, dall'atto di quietanza inviato dal professionista al Comune di Lucera, la lettera raccomandata a/r inviata dall'Avv. P. al cliente con la quale veniva invitato a fornire le coordinate bancarie, la determina dirigenziale del Comune di Lucera dalla cui narrativa non si evinceva se la liquidazione pari ad € fosse o meno comprensiva di spese legali, l'Ordine territoriale accertava che l'incolpato avesse trattenuto arbitrariamente e senza consenso del proprio assistito, la somma destinata al proprio cliente in evidente violazione dell'art. 44 del Codice Deontologico Forense applicando la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre dall'esercizio della professione.

Dalla disamina della documentazione in atti, dalle dichiarazioni rese dall'esponente e dall'incolpato, nonché dal conseguente impianto motivazionale della Decisione del COA di Lucera dal quale questo CNF ritiene di non discostarsi, il gravame deve essere respinto perché infondato, per i seguenti motivi di:

DIRITTO

L'Avv. P. sostiene, con un unico motivo di gravame, l'insussistenza della condotta deontologicamente rilevante addebitata dal COA di Lucera di cui all'art. 44 del Codice Deontologico in quanto, a dire dello stesso, ha trattenuto la somma di € 1.500,00 con il consenso del proprio cliente che lo aveva autorizzato ad incassare le somme relative alla transazione, comprese le spese legali come da atto depositato al Comune di Lucera.

Indi, secondo la prospettazione fornita dall'incolpato, il cliente era perfettamente a conoscenza che le somme sarebbero state accreditate sul conto corrente del professionista e avrebbe ricevuto la parte di propria spettanza decurtata dell'ammontare corrispondente agli onorari per avvocato e spese legali.

L'assunto di cui sopra non pare trovare riscontro in alcuno degli atti acquisiti.

Come correttamente accertato dal COA di Lucera, non si rinviene dalla quietanza inviata dall'incolpato al Comune di Lucera sottoscritta dal proprio cliente, né da altra

documentazione, che il sig. O. avesse autorizzato il proprio legale a trattenere tutte le spettanze relative alla propria parcella professionale.

A bene vedere, dall'atto transattivo emerge esclusivamente un'intesa tra le parti finalizzata a disciplinare le modalità di pagamento ma non anche ad autorizzare l'incolpato a trattenere, per se, l'importo liquidato a titolo risarcitorio onde la censura sul punto formulata dall'Avv. P. risulta manifestamente sfornita di riscontri probatori.

Nondimeno, è noto che *“L'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria”* (C.N.F. sentenza n. 27 del 12.03.2015 *ex multis* n. 162/14; n. 65/14; n. 43/2014).

L'incolpato si duole, altresì, dell'erronea interpretazione fornita dall'Ordine territoriale dell'art. 44 del Codice Deontologico (oggi trasfuso nell'art. 31 del Nuovo codice).

Anche tale censura risulta destituita di fondamento attesa la mancata allegazione da parte dell'incolpato di circostanze e/o documenti, dalle quali poter desumere che il cliente avesse prestato il proprio consenso (espressamente contemplato nell'art. 44 Cod deont.) nell'autorizzare il proprio legale a trattenere le somme di cui sopra.

Non è revocabile in dubbio, quindi, che l'illecito deontologico ascritto alla condotta tenuta dall' Avv. P. sia pienamente corrispondente alla fattispecie di cui all'art. 44 del Codice deontologico.

La giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale Forense è unanime nel ritenere che *“L'avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione*

ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi". (Consiglio Nazionale Forense, con sentenza del 22 maggio 2016, n. 143 *ex multis* n. 67/2015; n. 191/14; n. 98/13).

La sanzione applicata risulta perfettamente congrua tenuto conto, peraltro, che la condotta in commento oggi risulta disciplinata dall'art. 31 comma 1 del Nuovo codice deontologico che prevede l'applicazione della più gravosa sanzione disciplinare della sospensione da uno a tre anni.

Applicando il principio della *lex mitior* in tema di sanzioni disciplinari, per effetto della disciplina transitoria da invocare in caso di procedimenti in corso, la condotta deontologicamente rilevante in luogo di essere fonte di un trattamento sanzionatorio aggravato impone l'irrogazione della sanzione meno afflittiva adottata dal COA di Lucera.

Ritenuto, quindi, che le argomentazioni a discolta articolate nel gravame proposto dall'Avv. P. appaiono insufficienti a superare positivamente lo scrutinio sottoposto a questo Consiglio Nazionale Forense, in quanto inidonee a contraddire fondatamente la valenza probatoria della documentazione agli atti:

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Respinge il ricorso proposto dall'Avv. P. e, per gli effetti, conferma la Decisione del C.O.A. di Lucera con cui veniva applicata la sanzione della sospensione disciplinare di tre mesi. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità

di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2016;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. . Rosa Capria

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 4 aprile 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 302/14 R.G.

RD n. 41/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | Componente |
| - Avv. Carlo ALLORIO | “ |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |

- Avv. Davide CALABRO' “

- Avv. Donatella CERE' “

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Angelo ESPOSITO “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Giuseppe LABRIOLA “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Arturo PARDI “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. F.C. avverso la decisione in data 11/12/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino gli infliggeva la sanzione disciplinare della

sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre ; Il ricorrente, avv. F.C. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Caia;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso e per l'effetto il ridimensionamento della sanzione;

FATTO

Con ricorso depositato il 7 agosto 2014, l'Avv. F.C. impugnava la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 12 dicembre 2013, depositata il 19 maggio 2014 e notificata al ricorrente il 4 agosto 2014, con cui era stata irrogata allo stesso la sanzione disciplinare della sospensione di tre mesi dall'esercizio della professione, per averlo riconosciuto responsabile dei fatti di cui ai procedimenti disciplinari nn. 17/2009, 61/2010, 51/2013, 55/2013, poi riuniti.

I suddetti procedimenti erano stati conseguenti a 4 esposti presentati al COA di Torino contro il ricorrente.

In particolare, dal primo esposto del 23 dicembre 2008 del Giudice di Pace di Lanzo Torinese, derivava, in data 6 aprile 2009, l'apertura del procedimento disciplinare n. 17/2009 per il seguente capo di incolpazione: *“Essere venuto meno al dovere di probità, dignità e decoro poiché, essendo stato sospeso per due mesi dall'esercizio della professione con provvedimento di questo consiglio in data 17 novembre 2005, confermato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 novembre 2007 (depositato il 25 settembre 2008) notificato il 23 ottobre 2008, svolgeva attività difensiva in data 4 dicembre 2008 avanti al Giudice di Lanzo nel procedimento 16/08 RG Giudice di Pace quale difensore di B. A. e nel procedimento 5/08 RG Giudice di Pace di Lana quale difensore di V. M.”.*

In seguito al secondo esposto, presentato il 18 giugno 2010 dalla Sig.ra R. E., il COA di Torino, il 30 novembre 2010, apriva nei confronti dell'Avv. C. il procedimento disciplinare n. 61/2010 per il seguente capo di incolpazione: *“Violazione deontologica di cui agli articoli 5 e 6 del vigente codice deontologico per avere il giorno 10.2.2010, giorno dell'udienza per la trattazione delle richieste di convalida degli sfratti da locazione, innanzi la VIII sez. Civile del Tribunale di Torino, stazionando avanti l'aula di udienza offrendo prestazioni professionali occasionali alla sig.ra E. R. ed in relazione ad attività che la stessa avrebbe potuto compiere personalmente, ed anzi inducendola a credere che la difesa tecnica fosse necessaria per evitare di ‘essere sbattuta fuori in un mese’”*.

Con il terzo esposto del 20 dicembre 2012, presentato dal Sig. P. B. S., veniva aperto, in data 1° ottobre 2013, nei confronti dell'Avv. C. il procedimento disciplinare n. 51/2013 per il seguente capo di incolpazione: *“1. Aver omesso l'avv. C. F. di informare chiaramente il cliente B. S. P., all'atto dell'incarico, delle attività da espletare trascurando altresì di informarlo sullo svolgimento del mandato affidatogli nonostante le richieste in tal senso pervenutegli dal cliente. Così venendo meno all'obbligo di informazione di cui all'art. 40 del Cod. Deont. Forense. 2. Essere venuto meno l'avv. C. F. all'obbligo di restituire senza ritardo al cliente B. S. P., che ne aveva fatto richiesta fin dal 5 ottobre 2012, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato e allo stesso riconsegnata solo in data 12 febbraio 2013. Così venendo meno all'obbligo previsto dall'art. 42 del Cod. Deont. Forense. 3. Essere venuto meno l'avv. C. F. al divieto di chiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta avendo chiesto ed ottenuto dal cliente B.S.P. l'importo complessivo di €, per titolo di acconto,*

rivelatosi manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta. Così venendo meno al divieto di cui all'ad. 43, canone II, del Cod. Deont. Forense. 4. Essere venuto meno l'avv. C. F. al dovere di adempimento previdenziale e fiscale a suo carico, secondo le norme vigenti, avendo ritardato ingiustificatamente, nonostante le richieste in tal senso rivoltegli dal cliente B.S.P., l'emissione di regolare fattura trasmessa al cliente solo in data 7 giugno 2013, per gli importi versatigli rispettivamente di € e €....., documentati da ricevute n. 15 del 29.02.2012 e n. 22 del 29.02.2012. Così venendo meno al dovere di cui all'art. 15 del Cod. Deont. Forense”.

Con esposto del 14 marzo 2012, presentato dall'Avvocato Generale dello Stato, Dott. L. R., su segnalazione del Presidente della I Sezione Civile della Corte di Appello di Torino, Dott. M. G., si apriva, in data 22 ottobre 2013, nei confronti dell'Avv. C., il procedimento

disciplinare n. 55/2013 per il seguente capo di incolpazione: *“Per essere venuto meno ai doveri previsti dal Codice Deontologico Forense ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 14 del Codice Deontologico Forense in quanto, con dichiarazioni indirizzate alla Cancelleria della I sez. della Corte d’Appello Civile di Torino nelle date del 26.01.2012 e successivamente del 5.3.2012 - nella sua qualità di difensore di tale M.L. - attestava un proprio ‘impedimento professionale’ a presenziare all’udienza pur sapendo di essere invece sospeso dall’esercizio della professione forense per mesi quattro con decorrenza dal 9 novembre 2011 fino alla data dell’8 marzo 2012 in esecuzione di provvedimento disciplinare regolarmente notificatogli”*.

A seguito di rinvii dell’udienza dibattimentale, all’udienza del 12 dicembre 2013, i procedimenti nn. 61/2010, 51/2013 e 55/2013 venivano riuniti al procedimento n. 17/2009. All’esito del procedimento disciplinare, il COA di Torino dichiarava *“l’affermazione di responsabilità dell’Avv. C. in relazione ai fatti di cui ai capi di incolpazione”* ed irrogava la sanzione della sospensione dall’attività professionale per mesi tre.

Con ricorso depositato il 7 agosto 2014, l’Avv. C. eccepisce quanto segue: quanto ai procedimenti nn. 17/2009 e 55/2013, afferma di non essere venuto a conoscenza del provvedimento di notifica da parte del CNF e di aver atteso comunque la comunicazione dal COA in riferimento all’inizio dell’esecuzione della pena.

Quanto al procedimento n. 61/2010, l’incolpato sostiene che si sarebbe limitato a dare dei consigli alla Sig.ra Esposito e che, solo a seguito di tali consigli, ella avrebbe richiesto il suo patrocinio, sia in riferimento all’udienza di convalida dello sfratto, sia in relazione all’azione per il risarcimento danni da intraprendere.

In relazione al procedimento n. 51/2013, l’incolpato afferma: che i compensi richiesti riguardavano tre procedimenti e che erano stati determinati anche in considerazione dei frequenti incontri e colloqui con il cliente; che non aveva mai negato, ma solo posticipato, la restituzione dei documenti; che la fattura non era stata omessa, ma solo ritardata come da accordi con il cliente.

Il ricorrente conclude per il proscioglimento e, in subordine, per la rideterminazione della sanzione in quella più lieve della censura.

Pervenuto il fascicolo al C.N.F., si provvedeva a fissare l'odierna udienza di trattazione di cui era dato avviso, regolarmente notificato, alle parti. In tale udienza, constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, le parti presenti concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

In relazione alle doglianze dell'Avv. C. relative ai procedimenti nn. 17/2009 e 55/2013, va sottolineato che nel ricorso egli afferma di non essere stato a conoscenza della intervenuta notificazione del provvedimento emesso dal CNF, aggiungendo poi di aver ritenuto, comunque, che gli effetti delle sanzioni irrogategli fossero condizionati ad una specifica deliberazione dell'Ordine.

Orbene, va rilevato che l'Avv. C., in ordine ai procedimenti suindicati, non ha mai contestato l'avvenuta notifica dei provvedimenti di rigetto da parte del CNF, ma unicamente l'errore indotto dal ritenere necessario un provvedimento dell'Ordine per l'efficacia della sanzione. Pertanto il rilievo mosso dal ricorrente va esaminato solo sotto quest'ultimo profilo.

In relazione all'invocata scusabilità dell'errore, la stessa si appalesa irrilevante. Infatti, la sanzione disciplinare inizia a produrre i suoi effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF, senza che possa aver rilievo l'eventuale buona fede dell'incolpato, che, tra l'altro, nel caso di specie, non è assolutamente sostenibile per il procedimento n. 55/2013, come coerentemente evidenziato nella sentenza del COA di Torino, atteso che tale procedimento era stato preceduto da quello n. 17/2009, per cui, il ricorrente, nel 2012, certamente conosceva la normativa. Si tratta di concetti consolidati nella giurisprudenza di questo CNF, secondo cui la *“sanzione inflitta inizia a produrre i propri effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF al professionista (art. 56 del RDL 27.11.1033 n. 1578), senza che occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della operatività da parte del COA al quale*

l'incolpato è iscritto; la natura normativa di tale regola esclude l'eventuale rilevanza di un errore (di diritto) sulle stesse, anche se commesso in buona fede" (CNF, sentenza del 2 marzo 2012 n. 31; nel caso di specie, l'avvocato aveva continuato ad esercitare la professione nonostante gli fosse stata notificata la decisione di sospensione, affermando di attendere al riguardo una sorta di comunicazione attuativa da parte del COA. Cfr. Sul punto, in senso conforme: CNF, sentenza, 22 dicembre 2007 n. 227; CNF, sentenza, 26 febbraio 2007 n. 3; CNF, sentenza, 14 aprile 2004 n. 76). Quindi, il suddetto motivi di impugnazione non è fondato.

In riferimento al motivo di impugnazione invocato in relazione al procedimento n. 61/2010, secondo cui il ricorrente si sarebbe limitato a dare dei consigli alla sig.ra E. e che, solo a seguito di tali consigli, ella avrebbe richiesto il suo patrocinio, sia in riferimento all'udienza di convalida dello sfratto, sia in relazione all'azione per il risarcimento danni da intraprendere, si deve evidenziare che, nell'istruttoria svolta, è stata confermata la responsabilità disciplinare dell'Avv. C.. Nel corso del procedimento, infatti, in cui veniva escussa la teste R. E., è emerso che l'Avv. C., benché si trovasse in quell'aula per partecipare ad un'altra udienza, ha approfittato della condizione di difficoltà della sig.ra Esposito e della sua conseguente fragilità facendole intendere che senza il suo intervento sarebbe stata sfrattata immediatamente. L'Avv. C., procedendo in tal modo, non solo si è fatto rilasciare immediatamente una delega (fidelizzando così la cliente), ma l'ha convinta ad affidargli una causa per risarcimento danni contro la proprietà, inducendola a credere che la documentazione relativa ai danni subiti servisse anche ad evitare lo sfratto per morosità. Il fatto poi che la sig.ra E. non abbia pagato l'Avv. C. non fa venir meno il comportamento deontologicamente scorretto del ricorrente. Sul punto, il Collegio ritiene fondate le motivazioni della sentenza del COA di Torino che ha sottolineato come non sia conforme ai principi di dignità, decoro, lealtà e correttezza farsi rilasciare una delega in una causa di sfratto per morosità, da una persona, conosciuta nell'aula di udienza poco prima, per chiedere poi al Giudice esclusivamente un termine di grazia, istanza che poteva essere presentata direttamente dalla persona interessata, invece indotta in errore rispetto ai poteri del legale.

Non è fondato, pertanto, il motivo di impugnazione.

Da ultimo, in relazione al procedimento n. 51/2013, il ricorrente sostiene: che i compensi richiesti riguardavano tre procedimenti e che erano stati determinati anche in considerazione dei frequenti incontri e colloqui con il cliente; che non aveva mai negato, ma solo posticipato, la restituzione dei documenti; che la fattura non era stata omessa, ma solo ritardata come da accordi con il cliente.

In riferimento a tali motivi di impugnazione, si osserva che per quanto i procedimenti affidati all'Avv. C. fossero tre, le attività poste in essere dallo stesso non giustificavano comunque i compensi richiesti. In particolare, in riferimento al primo procedimento, di

carattere penale, relativo ad un'estorsione ai danni del B., l'Avv. C. aveva ricevuto l'incarico di costituirsi parte civile; in relazione al secondo procedimento, sempre di carattere penale, pure relativo ad un'estorsione ai danni del Boscolo, l'incarico affidato all'Avv. C. era stato quello di procedere in sede civile, poiché il precedente difensore aveva lasciato inutilmente decorrere i termini per l'appello; in relazione al terzo procedimento, relativo ad un'esecuzione immobiliare, l'attività dell'Avv. C. era stata limitata al deposito dell'atto di costituzione del nuovo difensore. In riferimento a tali procedimenti, peraltro, la concreta attività dell'Avv. C. era stata quella di ricevere la documentazione relativa agli stessi, senza svolgere alcuna attività processuale, fatta eccezione, in relazione alla causa civile, per il deposito dell'atto di costituzione del nuovo difensore, e senza, tra l'altro, fornire informazioni al cliente sulle procedure che gli erano state affidate. Pertanto, è stato documentalmente provato, come evidenziato dalla sentenza del COA di Torino, che il ricorrente ha ricevuto dal suo assistito somme manifestamente sproporzionate rispetto all'attività prestata. Tale comportamento integra un illecito deontologico, come confermato dalla giurisprudenza di questo CNF: *“L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, neanche l'eventualità che fra professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia”* (CNF, sentenza, 29 novembre 2012, n. 160).

In relazione poi alla restituzione dei documenti, è evidente la responsabilità del ricorrente, il quale avrebbe dovuto consegnare senza ritardo la documentazione richiesta dal suo cliente. Nel caso in esame, l'Avv. C. ha trattenuto presso di sé i documenti per oltre

quattro mesi, nonostante l'intervenuta revoca del mandato e la richiesta di restituzione da parte del cliente, e li ha restituiti solo dopo il deposito dell'esposto disciplinare da parte del B.. Correttamente il COA di Torino ha sottolineato che il fatto che non vi fossero nell'imminenza udienze o scadenze non giustifica il comportamento dell'Avv. C. che avrebbe dovuto attenersi al dettato deontologico che prevede che l'avvocato debba restituire "senza ritardo" la documentazione, né può essere di giustificazione la circostanza che fosse necessario fare le copie degli atti per la liquidazione del compenso.

La giurisprudenza di questo CNF ha sempre evidenziato che l' *"omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d (ora, 33 cd) e 66 del R.d. n. 1578/33, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, ne può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario"* (CNF, sentenza, 29 dicembre 2014, n. 215; in senso conforme cfr. CNF, sentenza, 11 dicembre 2011, n. 190).

In relazione poi alla giustificazione fornita dal ricorrente per cui la fattura non era stata omessa, ma solo ritardata, come da accordi con il cliente, si osserva che l'avvocato è tenuto ad adempiere tempestivamente agli obblighi fiscali a suo carico, provvedendo alla fatturazione degli importi ricevuti e che, nel caso di specie, la fatturazione era avvenuta con quasi un anno di ritardo. Questo CNF è tornato più volte sulla questione, sottolineando che *"pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di emettere la fattura relativamente all'acconto ricevuto per lo svolgimento del mandato"* (CNF, sentenza, 27 ottobre 2010, n. 181; cfr. anche CN, sentenza, 22 ottobre, n. 125).

Pertanto, anche i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente in relazione al procedimento n. 51/2013 sono infondati.

Pertanto, si appalesa pienamente provata la responsabilità disciplinare dell'Avv. C. per gli illeciti contestati.

In ordine alla determinazione della sanzione e alla richiesta del ricorrente di mitigazione della stessa in quella più lieve della censura, si osserva quanto segue. L'art. 65 comma 5 della Legge 247/2012 è pacificamente interpretato nel senso che *“in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3023/2015). Ciò rende necessario un raffronto tra il regime sanzionatorio previsto dal Codice previgente e quello previsto dal Codice attuale per verificare se vi siano mutamenti *in melius* per il ricorrente.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico è stato previsto il c.d. principio della tendenziale tipizzazione delle condotte ovvero si è introdotto il principio che le norme deontologiche devono prevedere, da un lato, il tipo di condotta illecita e, dall'altro, la sanzione applicabile. L'art. 3, comma terzo, della Legge 247/2012, pur

prevedendo una tipizzazione delle condotte sanzionabili, stabilisce espressamente che ciò avvenga *“per quanto possibile”*. Tale inciso, in uno al contenuto della comma secondo dello stesso art. 3 della legge citata, non può che essere interpretato, da un lato, come impossibilità di prevedere ed individuare specificamente ed analiticamente tutti i possibili illeciti disciplinari e, dall'altro, nel senso che le contestazioni disciplinari di comportamenti oltremodo lesivi della funzione e dell'immagine dell'Avvocatura, così come ricompresi tra i doveri nella parte generale del nuovo Codice deontologico forense e legittimamente formulati in periodo antecedente all'introduzione dell'obbligatorietà della c.d. tipizzazione del capo di incolpazione, non possano venir meno per assenza di specifica sanzione prevista dal nuovo Codice deontologico.

Quindi nel caso in cui, come in quello di specie, siano stati legittimamente contestati comportamenti illeciti che in parte non sono ricompresi nei Titoli II, III, IV, V e VI del vigente CDF, ma che violano i principi generali e non derogabili del Titolo I, vanno considerate cogenti le norme e le sanzioni previste nello stesso.

“Il sistema misto, non tipico, ma improntato solo tendenzialmente alla tipicità, viene quindi governato dall'insieme delle sopra richiamate norme primarie e secondarie, che dettano i principi utili per circoscrivere il perimetro ordinamentale all'interno del quale deve essere ricostruito l'illecito disciplinare non tipizzato definendo la sua configurazione, la sua portata

e le conseguenze che ne derivano, pur in assenza dell'espressa previsione della condotta e dell'indicazione della relativa sanzione edittale" (CNF sentenza 18.9.2015, n. 137).

Alla luce di tale premessa, vanno pertanto precisate le norme deontologiche violate nel caso di specie per determinarne il relativo trattamento sanzionatorio.

Si osserva allora che le violazioni deontologiche addebitate al ricorrente integrano gli illeciti sanzionati agli artt. 5 (*Doveri di probità, dignità e decoro*), 6 (*Doveri di lealtà e correttezza*), 14 (*Dovere di verità*), 15 (*Dovere di adempimento previdenziale e fiscale*), 40 (*Obbligo di informazione*), 42 (*Restituzione di documenti*) e 43 (*Richiesta di pagamento*) del Codice Deontologico previgente. Tali violazioni corrispondono agli artt. 9 (*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*), 50 (*Dovere di verità*), 16 (*Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo*), 27 (*Doveri di informazione*), 33 (*Restituzione di documenti*), 29 (*Richiesta di pagamento*) del Codice Deontologico vigente. Per alcune delle succitate norme sono espressamente stabilite le sanzioni irrogabili, per le altre valgono le osservazioni sopra richiamate.

Si sottolinea inoltre che, a norma dell'art. 21 del nuovo Codice deontologico, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e la sanzione è unica anche quando, come nel caso di specie, siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

Inoltre, la sanzione va commisurata e determinata in relazione a quanto previsto dai comma 3 e 4 del medesimo art. 21.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio, considerato il comportamento dell'incolpato, precedente e successivo ai fatti, tenuto conto, in particolare, delle reiterate condotte illecite del ricorrente e anche delle sue precedenti condanne disciplinari, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto sono avvenute le violazioni, ritiene adeguata e proporzionata la sanzione irrogata dal COA di Torino.

Per le suesposte motivazioni, il Collegio rigetta il ricorso e conferma la sanzione disciplinare della sospensione di mesi tre dall'esercizio della professione.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2016.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 4 aprile 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 302/14 R.G.

RD n. 41/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | Componente |
| - Avv. Carlo ALLORIO | “ |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |

- Avv. Davide CALABRO' “

- Avv. Donatella CERE' “

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Angelo ESPOSITO “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Giuseppe LABRIOLA “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Arturo PARDI “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. F.C. avverso la decisione in data 11/12/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino gli infliggeva la sanzione disciplinare della

sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre ; Il ricorrente, avv. F.C. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Caia;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso e per l'effetto il ridimensionamento della sanzione;

FATTO

Con ricorso depositato il 7 agosto 2014, l'Avv. F.C. impugnava la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 12 dicembre 2013, depositata il 19 maggio 2014 e notificata al ricorrente il 4 agosto 2014, con cui era stata irrogata allo stesso la sanzione disciplinare della sospensione di tre mesi dall'esercizio della professione, per averlo riconosciuto responsabile dei fatti di cui ai procedimenti disciplinari nn. 17/2009, 61/2010, 51/2013, 55/2013, poi riuniti.

I suddetti procedimenti erano stati conseguenti a 4 esposti presentati al COA di Torino contro il ricorrente.

In particolare, dal primo esposto del 23 dicembre 2008 del Giudice di Pace di Lanzo Torinese, derivava, in data 6 aprile 2009, l'apertura del procedimento disciplinare n. 17/2009 per il seguente capo di incolpazione: *“Essere venuto meno al dovere di probità, dignità e decoro poiché, essendo stato sospeso per due mesi dall'esercizio della professione con provvedimento di questo consiglio in data 17 novembre 2005, confermato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 novembre 2007 (depositato il 25 settembre 2008) notificato il 23 ottobre 2008, svolgeva attività difensiva in data 4 dicembre 2008 avanti al Giudice di Lanzo nel procedimento 16/08 RG Giudice di Pace quale difensore di B. A. e nel procedimento 5/08 RG Giudice di Pace di Lana quale difensore di V. M.”.*

In seguito al secondo esposto, presentato il 18 giugno 2010 dalla Sig.ra R. E., il COA di Torino, il 30 novembre 2010, apriva nei confronti dell'Avv. C. il procedimento disciplinare n. 61/2010 per il seguente capo di incolpazione: *“Violazione deontologica di cui agli articoli 5 e 6 del vigente codice deontologico per avere il giorno 10.2.2010, giorno dell'udienza per la trattazione delle richieste di convalida degli sfratti da locazione, innanzi la VIII sez. Civile del Tribunale di Torino, stazionando avanti l'aula di udienza offrendo prestazioni professionali occasionali alla sig.ra E. R. ed in relazione ad attività che la stessa avrebbe potuto compiere personalmente, ed anzi inducendola a credere che la difesa tecnica fosse necessaria per evitare di ‘essere sbattuta fuori in un mese’”*.

Con il terzo esposto del 20 dicembre 2012, presentato dal Sig. P. B. S., veniva aperto, in data 1° ottobre 2013, nei confronti dell'Avv. C. il procedimento disciplinare n. 51/2013 per il seguente capo di incolpazione: *“1. Aver omesso l'avv. C. F. di informare chiaramente il cliente B. S. P., all'atto dell'incarico, delle attività da espletare trascurando altresì di informarlo sullo svolgimento del mandato affidatogli nonostante le richieste in tal senso pervenutegli dal cliente. Così venendo meno all'obbligo di informazione di cui all'art. 40 del Cod. Deont. Forense. 2. Essere venuto meno l'avv. C. F. all'obbligo di restituire senza ritardo al cliente B. S. P., che ne aveva fatto richiesta fin dal 5 ottobre 2012, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato e allo stesso riconsegnata solo in data 12 febbraio 2013. Così venendo meno all'obbligo previsto dall'art. 42 del Cod. Deont. Forense. 3. Essere venuto meno l'avv. C. F. al divieto di chiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta avendo chiesto ed ottenuto dal cliente B.S.P. l'importo complessivo di €, per titolo di acconto,*

rivelatosi manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta. Così venendo meno al divieto di cui all'ad. 43, canone II, del Cod. Deont. Forense. 4. Essere venuto meno l'avv. C. F. al dovere di adempimento previdenziale e fiscale a suo carico, secondo le norme vigenti, avendo ritardato ingiustificatamente, nonostante le richieste in tal senso rivoltegli dal cliente B.S.P., l'emissione di regolare fattura trasmessa al cliente solo in data 7 giugno 2013, per gli importi versatigli rispettivamente di € e €....., documentati da ricevute n. 15 del 29.02.2012 e n. 22 del 29.02.2012. Così venendo meno al dovere di cui all'art. 15 del Cod. Deont. Forense”.

Con esposto del 14 marzo 2012, presentato dall'Avvocato Generale dello Stato, Dott. L. R., su segnalazione del Presidente della I Sezione Civile della Corte di Appello di Torino, Dott. M. G., si apriva, in data 22 ottobre 2013, nei confronti dell'Avv. C., il procedimento

disciplinare n. 55/2013 per il seguente capo di incolpazione: *“Per essere venuto meno ai doveri previsti dal Codice Deontologico Forense ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 14 del Codice Deontologico Forense in quanto, con dichiarazioni indirizzate alla Cancelleria della I sez. della Corte d’Appello Civile di Torino nelle date del 26.01.2012 e successivamente del 5.3.2012 - nella sua qualità di difensore di tale M.L. - attestava un proprio ‘impedimento professionale’ a presenziare all’udienza pur sapendo di essere invece sospeso dall’esercizio della professione forense per mesi quattro con decorrenza dal 9 novembre 2011 fino alla data dell’8 marzo 2012 in esecuzione di provvedimento disciplinare regolarmente notificatogli”*.

A seguito di rinvii dell’udienza dibattimentale, all’udienza del 12 dicembre 2013, i procedimenti nn. 61/2010, 51/2013 e 55/2013 venivano riuniti al procedimento n. 17/2009. All’esito del procedimento disciplinare, il COA di Torino dichiarava *“l’affermazione di responsabilità dell’Avv. C. in relazione ai fatti di cui ai capi di incolpazione”* ed irrogava la sanzione della sospensione dall’attività professionale per mesi tre.

Con ricorso depositato il 7 agosto 2014, l’Avv. C. eccepisce quanto segue: quanto ai procedimenti nn. 17/2009 e 55/2013, afferma di non essere venuto a conoscenza del provvedimento di notifica da parte del CNF e di aver atteso comunque la comunicazione dal COA in riferimento all’inizio dell’esecuzione della pena.

Quanto al procedimento n. 61/2010, l’incolpato sostiene che si sarebbe limitato a dare dei consigli alla Sig.ra Esposito e che, solo a seguito di tali consigli, ella avrebbe richiesto il suo patrocinio, sia in riferimento all’udienza di convalida dello sfratto, sia in relazione all’azione per il risarcimento danni da intraprendere.

In relazione al procedimento n. 51/2013, l’incolpato afferma: che i compensi richiesti riguardavano tre procedimenti e che erano stati determinati anche in considerazione dei frequenti incontri e colloqui con il cliente; che non aveva mai negato, ma solo posticipato, la restituzione dei documenti; che la fattura non era stata omessa, ma solo ritardata come da accordi con il cliente.

Il ricorrente conclude per il proscioglimento e, in subordine, per la rideterminazione della sanzione in quella più lieve della censura.

Pervenuto il fascicolo al C.N.F., si provvedeva a fissare l'odierna udienza di trattazione di cui era dato avviso, regolarmente notificato, alle parti. In tale udienza, constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, le parti presenti concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

In relazione alle doglianze dell'Avv. C. relative ai procedimenti nn. 17/2009 e 55/2013, va sottolineato che nel ricorso egli afferma di non essere stato a conoscenza della intervenuta notificazione del provvedimento emesso dal CNF, aggiungendo poi di aver ritenuto, comunque, che gli effetti delle sanzioni irrogategli fossero condizionati ad una specifica deliberazione dell'Ordine.

Orbene, va rilevato che l'Avv. C., in ordine ai procedimenti suindicati, non ha mai contestato l'avvenuta notifica dei provvedimenti di rigetto da parte del CNF, ma unicamente l'errore indotto dal ritenere necessario un provvedimento dell'Ordine per l'efficacia della sanzione. Pertanto il rilievo mosso dal ricorrente va esaminato solo sotto quest'ultimo profilo.

In relazione all'invocata scusabilità dell'errore, la stessa si appalesa irrilevante. Infatti, la sanzione disciplinare inizia a produrre i suoi effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF, senza che possa aver rilievo l'eventuale buona fede dell'incolpato, che, tra l'altro, nel caso di specie, non è assolutamente sostenibile per il procedimento n. 55/2013, come coerentemente evidenziato nella sentenza del COA di Torino, atteso che tale procedimento era stato preceduto da quello n. 17/2009, per cui, il ricorrente, nel 2012, certamente conosceva la normativa. Si tratta di concetti consolidati nella giurisprudenza di questo CNF, secondo cui la *“sanzione inflitta inizia a produrre i propri effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF al professionista (art. 56 del RDL 27.11.1033 n. 1578), senza che occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della operatività da parte del COA al quale*

l'incolpato è iscritto; la natura normativa di tale regola esclude l'eventuale rilevanza di un errore (di diritto) sulle stesse, anche se commesso in buona fede" (CNF, sentenza del 2 marzo 2012 n. 31; nel caso di specie, l'avvocato aveva continuato ad esercitare la professione nonostante gli fosse stata notificata la decisione di sospensione, affermando di attendere al riguardo una sorta di comunicazione attuativa da parte del COA. Cfr. Sul punto, in senso conforme: CNF, sentenza, 22 dicembre 2007 n. 227; CNF, sentenza, 26 febbraio 2007 n. 3; CNF, sentenza, 14 aprile 2004 n. 76). Quindi, il suddetto motivi di impugnazione non è fondato.

In riferimento al motivo di impugnazione invocato in relazione al procedimento n. 61/2010, secondo cui il ricorrente si sarebbe limitato a dare dei consigli alla sig.ra E. e che, solo a seguito di tali consigli, ella avrebbe richiesto il suo patrocinio, sia in riferimento all'udienza di convalida dello sfratto, sia in relazione all'azione per il risarcimento danni da intraprendere, si deve evidenziare che, nell'istruttoria svolta, è stata confermata la responsabilità disciplinare dell'Avv. C.. Nel corso del procedimento, infatti, in cui veniva escussa la teste R. E., è emerso che l'Avv. C., benché si trovasse in quell'aula per partecipare ad un'altra udienza, ha approfittato della condizione di difficoltà della sig.ra Esposito e della sua conseguente fragilità facendole intendere che senza il suo intervento sarebbe stata sfrattata immediatamente. L'Avv. C., procedendo in tal modo, non solo si è fatto rilasciare immediatamente una delega (fidelizzando così la cliente), ma l'ha convinta ad affidargli una causa per risarcimento danni contro la proprietà, inducendola a credere che la documentazione relativa ai danni subiti servisse anche ad evitare lo sfratto per morosità. Il fatto poi che la sig.ra E. non abbia pagato l'Avv. C. non fa venir meno il comportamento deontologicamente scorretto del ricorrente. Sul punto, il Collegio ritiene fondate le motivazioni della sentenza del COA di Torino che ha sottolineato come non sia conforme ai principi di dignità, decoro, lealtà e correttezza farsi rilasciare una delega in una causa di sfratto per morosità, da una persona, conosciuta nell'aula di udienza poco prima, per chiedere poi al Giudice esclusivamente un termine di grazia, istanza che poteva essere presentata direttamente dalla persona interessata, invece indotta in errore rispetto ai poteri del legale.

Non è fondato, pertanto, il motivo di impugnazione.

Da ultimo, in relazione al procedimento n. 51/2013, il ricorrente sostiene: che i compensi richiesti riguardavano tre procedimenti e che erano stati determinati anche in considerazione dei frequenti incontri e colloqui con il cliente; che non aveva mai negato, ma solo posticipato, la restituzione dei documenti; che la fattura non era stata omessa, ma solo ritardata come da accordi con il cliente.

In riferimento a tali motivi di impugnazione, si osserva che per quanto i procedimenti affidati all'Avv. C. fossero tre, le attività poste in essere dallo stesso non giustificavano comunque i compensi richiesti. In particolare, in riferimento al primo procedimento, di

carattere penale, relativo ad un'estorsione ai danni del B., l'Avv. C. aveva ricevuto l'incarico di costituirsi parte civile; in relazione al secondo procedimento, sempre di carattere penale, pure relativo ad un'estorsione ai danni del Boscolo, l'incarico affidato all'Avv. C. era stato quello di procedere in sede civile, poiché il precedente difensore aveva lasciato inutilmente decorrere i termini per l'appello; in relazione al terzo procedimento, relativo ad un'esecuzione immobiliare, l'attività dell'Avv. C. era stata limitata al deposito dell'atto di costituzione del nuovo difensore. In riferimento a tali procedimenti, peraltro, la concreta attività dell'Avv. C. era stata quella di ricevere la documentazione relativa agli stessi, senza svolgere alcuna attività processuale, fatta eccezione, in relazione alla causa civile, per il deposito dell'atto di costituzione del nuovo difensore, e senza, tra l'altro, fornire informazioni al cliente sulle procedure che gli erano state affidate. Pertanto, è stato documentalmente provato, come evidenziato dalla sentenza del COA di Torino, che il ricorrente ha ricevuto dal suo assistito somme manifestamente sproporzionate rispetto all'attività prestata. Tale comportamento integra un illecito deontologico, come confermato dalla giurisprudenza di questo CNF: *“L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, neanche l'eventualità che fra professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia”* (CNF, sentenza, 29 novembre 2012, n. 160).

In relazione poi alla restituzione dei documenti, è evidente la responsabilità del ricorrente, il quale avrebbe dovuto consegnare senza ritardo la documentazione richiesta dal suo cliente. Nel caso in esame, l'Avv. C. ha trattenuto presso di sé i documenti per oltre

quattro mesi, nonostante l'intervenuta revoca del mandato e la richiesta di restituzione da parte del cliente, e li ha restituiti solo dopo il deposito dell'esposto disciplinare da parte del B.. Correttamente il COA di Torino ha sottolineato che il fatto che non vi fossero nell'imminenza udienze o scadenze non giustifica il comportamento dell'Avv. C. che avrebbe dovuto attenersi al dettato deontologico che prevede che l'avvocato debba restituire "senza ritardo" la documentazione, né può essere di giustificazione la circostanza che fosse necessario fare le copie degli atti per la liquidazione del compenso.

La giurisprudenza di questo CNF ha sempre evidenziato che l' *"omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d (ora, 33 cd) e 66 del R.d. n. 1578/33, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, ne può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario"* (CNF, sentenza, 29 dicembre 2014, n. 215; in senso conforme cfr. CNF, sentenza, 11 dicembre 2011, n. 190).

In relazione poi alla giustificazione fornita dal ricorrente per cui la fattura non era stata omessa, ma solo ritardata, come da accordi con il cliente, si osserva che l'avvocato è tenuto ad adempiere tempestivamente agli obblighi fiscali a suo carico, provvedendo alla fatturazione degli importi ricevuti e che, nel caso di specie, la fatturazione era avvenuta con quasi un anno di ritardo. Questo CNF è tornato più volte sulla questione, sottolineando che *"pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di emettere la fattura relativamente all'acconto ricevuto per lo svolgimento del mandato"* (CNF, sentenza, 27 ottobre 2010, n. 181; cfr. anche CN, sentenza, 22 ottobre, n. 125).

Pertanto, anche i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente in relazione al procedimento n. 51/2013 sono infondati.

Pertanto, si appalesa pienamente provata la responsabilità disciplinare dell'Avv. C. per gli illeciti contestati.

In ordine alla determinazione della sanzione e alla richiesta del ricorrente di mitigazione della stessa in quella più lieve della censura, si osserva quanto segue. L'art. 65 comma 5 della Legge 247/2012 è pacificamente interpretato nel senso che *“in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3023/2015). Ciò rende necessario un raffronto tra il regime sanzionatorio previsto dal Codice previgente e quello previsto dal Codice attuale per verificare se vi siano mutamenti *in melius* per il ricorrente.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico è stato previsto il c.d. principio della tendenziale tipizzazione delle condotte ovvero si è introdotto il principio che le norme deontologiche devono prevedere, da un lato, il tipo di condotta illecita e, dall'altro, la sanzione applicabile. L'art. 3, comma terzo, della Legge 247/2012, pur

prevedendo una tipizzazione delle condotte sanzionabili, stabilisce espressamente che ciò avvenga *“per quanto possibile”*. Tale inciso, in uno al contenuto della comma secondo dello stesso art. 3 della legge citata, non può che essere interpretato, da un lato, come impossibilità di prevedere ed individuare specificamente ed analiticamente tutti i possibili illeciti disciplinari e, dall'altro, nel senso che le contestazioni disciplinari di comportamenti oltremodo lesivi della funzione e dell'immagine dell'Avvocatura, così come ricompresi tra i doveri nella parte generale del nuovo Codice deontologico forense e legittimamente formulati in periodo antecedente all'introduzione dell'obbligatorietà della c.d. tipizzazione del capo di incolpazione, non possano venir meno per assenza di specifica sanzione prevista dal nuovo Codice deontologico.

Quindi nel caso in cui, come in quello di specie, siano stati legittimamente contestati comportamenti illeciti che in parte non sono ricompresi nei Titoli II, III, IV, V e VI del vigente CDF, ma che violano i principi generali e non derogabili del Titolo I, vanno considerate cogenti le norme e le sanzioni previste nello stesso.

“Il sistema misto, non tipico, ma improntato solo tendenzialmente alla tipicità, viene quindi governato dall'insieme delle sopra richiamate norme primarie e secondarie, che dettano i principi utili per circoscrivere il perimetro ordinamentale all'interno del quale deve essere ricostruito l'illecito disciplinare non tipizzato definendo la sua configurazione, la sua portata

e le conseguenze che ne derivano, pur in assenza dell'espressa previsione della condotta e dell'indicazione della relativa sanzione edittale" (CNF sentenza 18.9.2015, n. 137).

Alla luce di tale premessa, vanno pertanto precisate le norme deontologiche violate nel caso di specie per determinarne il relativo trattamento sanzionatorio.

Si osserva allora che le violazioni deontologiche addebitate al ricorrente integrano gli illeciti sanzionati agli artt. 5 (*Doveri di probità, dignità e decoro*), 6 (*Doveri di lealtà e correttezza*), 14 (*Dovere di verità*), 15 (*Dovere di adempimento previdenziale e fiscale*), 40 (*Obbligo di informazione*), 42 (*Restituzione di documenti*) e 43 (*Richiesta di pagamento*) del Codice Deontologico previgente. Tali violazioni corrispondono agli artt. 9 (*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*), 50 (*Dovere di verità*), 16 (*Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo*), 27 (*Doveri di informazione*), 33 (*Restituzione di documenti*), 29 (*Richiesta di pagamento*) del Codice Deontologico vigente. Per alcune delle succitate norme sono espressamente stabilite le sanzioni irrogabili, per le altre valgono le osservazioni sopra richiamate.

Si sottolinea inoltre che, a norma dell'art. 21 del nuovo Codice deontologico, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e la sanzione è unica anche quando, come nel caso di specie, siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

Inoltre, la sanzione va commisurata e determinata in relazione a quanto previsto dai comma 3 e 4 del medesimo art. 21.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio, considerato il comportamento dell'incolpato, precedente e successivo ai fatti, tenuto conto, in particolare, delle reiterate condotte illecite del ricorrente e anche delle sue precedenti condanne disciplinari, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto sono avvenute le violazioni, ritiene adeguata e proporzionata la sanzione irrogata dal COA di Torino.

Per le suesposte motivazioni, il Collegio rigetta il ricorso e conferma la sanzione disciplinare della sospensione di mesi tre dall'esercizio della professione.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2016.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 4 aprile 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI Presidente f.f.

- Avv. Carla SECCHIERI Segretario f.f.

- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA Componente

- Avv. Carlo ALLORIO “

- Avv. Francesco CAIA “

- Avv. Davide CALABRO’ “

- Avv. Donatella CERE’ “

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Lucio Del PAGGIO “

- Avv. Angelo ESPOSITO “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Giuseppe LABRIOLA “

- Avv. Anna LOSURDO “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Arturo PARDI “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Priamo SIOTTO “

- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. L.G. -....., avverso la decisione in data 20/5/14 , con

la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino le ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro ;

la ricorrente, avv. L.G. è comparsa personalmente; è presente il suo difensore avv. S. N. C. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Gaetano lacona ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso con riduzione della sanzione;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso ribadendo i fatti e i motivi del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva e più congrua.

FATTO

Con esposto depositato il 24 maggio 2010 presso il Consiglio dell'Ordine di Torino il Sig.

F.S., Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, lamentava:

- di avere preso visione di un avviso –definito come annuncio pubblicitario- diretto al COBAR Carabinieri (*id est*: il Consiglio di Base di Rappresentanza del Personale

Militare), ove l'Avv. L.G. dichiarava di offrire assistenza e consulenza legale nel campo civile, amministrativo e penale, in favore degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, specificando la gratuità del primo consulto;

- di essersi pertanto rivolto all'Avv. G. onde sottoporle la disamina di proprie vicende legali, determinandosi ad affidarle l'incarico di ricorrere al TAR per l'annullamento di un trasferimento di ufficio, nonché altro incarico, di natura penale, in ordine all'imputazione del furto di un Timbro di Stato di proprietà della Stazione dei Carabinieri di Aosta;

- di aver appreso, al termine del primo colloquio, che la consulenza non sarebbe stata gratuita, ma piuttosto compensata alla fine;

- che il ricorso al TAR veniva in effetti redatto da altro Avvocato dello Studio G., poi allontanato da Studio stesso proprio nell'imminenza dell'udienza di discussione, tanto che era insorta l'urgente necessità di ricorrere ad altro Avvocato, incaricato all'uopo e che richiedeva, peraltro, un anticipo in contanti per partecipare all'udienza stessa;

- che aveva appreso dell'esito negativo del ricorso, mai comunicato dal Legale incaricato, solo rivolgendosi di persona alla Cancelleria del TAR;

- che l'Avv. G., con riferimento al procedimento penale, aveva chiesto un anticipo di €, con concordato pagamento rateale, che veniva in effetti corrisposto in più soluzioni senza fatturazione alcuna;

- che l'Avv. G. non si era curata, espletato l'interrogatorio dell'imputato, di informare il proprio assistito circa l'esito del procedimento;

- che anche in tal caso l'esponente, stante l'irreperibilità del Legale incaricato, era stato costretto ad informarsi di persona, apprendendo così che il procedimento stesso era già stato archiviato, lamentando, peraltro, di non aver potuto così procedere per il preteso risarcimento dei danni;

- che successivamente da parte dello Studio G., insistentemente, riceveva richieste di danaro per compensi professionali, paventandosi, financo, una segnalazione disciplinare,

come in effetti poi accadeva avendo l'Avv. G. chiesto un intervento a diretti superiori dell'esponente.

Chiedeva, pertanto, che il COA accertasse ciascuno dei riferiti comportamenti dell'Avv.

G., che si assumevano come deontologicamente scorretti.

Indicava testi ed allegava documenti vari ed, in particolare, tra gli altri, la nota 14 ottobre 2008, diretta al COBAR Carabinieri, avente ad oggetto testuale: offerta assistenza legale agli appartenenti all'Arma, a firma dell'Avv. G..

Quest'ultima depositava il 27 agosto 2010 proprie controdeduzioni, negando ogni addebito.

Con deliberazione del 10 gennaio 2011, il COA disponeva l'apertura del procedimento disciplinare, cui seguiva il decreto di citazione del 2 dicembre 2013, notificato all'incolpato il 9 dicembre 2013 ed al PM il 6 dicembre 2013, con l'indicazione dei seguenti capi di incolpazione:

“per aver violati gli artt. 9, 12 e 17, terzo e quinto comma, nonché l'art. 19, primo comma, e gli artt. 40 e 41 del Codice Deontologico Forense; per essere venuta meno, comunque, ai doveri di probità, dignità, decoro, diligenza e correttezza in quanto:

1. nella missiva 14.10.2008, iscritta al COBAR Carabinieri, Regione Piemonte e Valle d'Aosta, esponeva di essersi “sempre distinta nell'ambito della tutela giudiziaria e dell'assistenza legale (civile, penale ed amministrativa)” di appartenenti alle Forze dell'Ordine “attraverso collaborazioni ormai consolidate nel tempo con associazioni di categoria”, nonché di aver sempre svolto tale attività “con grande preparazione, con rigore professionale, oltre che con il grande entusiasmo e l'umanità derivante dall'amore per una professione che è indubbiamente finalizzata alla tutela dell'individuo; che tali caratteristiche le hanno sempre consentito il successo del suo intervento;

2. per cui offriva, personalmente e con il suo Staff, agli appartenenti all'Arma dei

Carabinieri una prima consulenza orientativa a titolo gratuito in materia civile, penale ed amministrativa, senza obbligo di conferimento, offrendo la disponibilità ad incontri a scadenza mensili nelle sedi dell'Arma;

3. nell'ambito dell'assistenza a favore del Maresciallo dei Carabinieri F.S. in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Aosta (n. 3921/2008), nei confronti dello stesso, nonché dell'assistenza in materia amministrativa per un ricorso al TAR- Valle D'Aosta, per ottenere l'annullamento del provvedimento di trasferimento del S.;

3.1) non forniva, per quanto richiesto, al suo cliente la doverosa informativa sullo svolgimento del mandato, specie in ordine alla disposta archiviazione del procedimento penale;

3.2) accettava l'incarico di proporre il ricorso amministrativo al TAR Valle D'Aosta in data 14 novembre 2008, pur non esplicando attività di diritto amministrativo, essendo pertanto priva della adeguata competenza, redigendo e sottoscrivendo il ricorso medesimo; delegando, poi, la trattazione del ricorso in sede di discussione ad altro Legale, reperito solamente il giorno antecedente la discussione medesima, senza consentire allo stesso la opportuna preparazione e gli opportuni esaurienti contatti con il cliente;

3.3) non forniva al cliente la opportuna informativa sull'avvenuta reiezione da parte del TAR Aosta della richiesta sospensiva del provvedimento impugnato, emesso il 21 gennaio 2009 e depositato il 22 gennaio 2009. Non comunicando, inoltre, al cliente il deposito della sentenza del TAR, che respingeva il ricorso in questione, e sulle eventuali azioni da compiere per l'ulteriore tutela dei diritti del cliente;

3.4) rimetteva, con raccomandata a.r., anticipata via fax, al Capitano C., Comandante la Compagnia Carabinieri San Carlo di Torino, superiore del S., la lettera 15 maggio 2010, che descriveva analiticamente tutta la vicenda relativa al procedimento penale a carico del S., nei cui riguardi esponeva un giudizio critico ed offensivo; richiedendo, infine, l'intervento del Capitano C., quale superiore diretto del S., al fine di poter conferire con lo stesso;

3.5) non gestiva con puntualità e diligenza il danaro ricevuto in acconto dal proprio assistito, rimettendo la fatt. 18/2010 per € in data 21 maggio 2010, spedita con racc. del 26 maggio 2010 e ricevuta il 29 maggio 2010.

In Torino, dall'ottobre 2008 a tutto il maggio 2010”.

In esito al procedimento, sentiti i testi ammessi, acquisiti i documenti in atti, tra i quali le lettere del 13 maggio 2010, diretta al Colonnello A. Di V., e del 15 maggio 2010, diretta al Capitano C., Comandante della Compagnia Carabinieri San Carlo di Torino –entrambe a firma dell'Avv. G.- nella seduta del 20 maggio 2014 il COA dichiarava l'Avv. L.G. responsabile dei fatti di incolpazione riferiti, con esclusione delle condotte contestate al numero 3.1) e 3.3), comminando la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 4 dall'esercizio della professione, così determinata anche in considerazione delle pregresse “plurime violazioni disciplinari”.

Avverso la superiore decisione, notificata il 13 novembre 2014, proponeva tempestiva impugnazione l'Avv. L.G., depositando ricorso l'1 dicembre 2014 presso il COA di Torino. In data 21 ottobre 2016, il nuovo Difensore, nominato dalla ricorrente con procura conferita il 7 ottobre 2016, depositava memoria difensiva ad illustrazione dei motivi del ricorso affidandosi a 5 mezzi.

Con il primo, l'Avv. L.G., con riferimento agli artt. 17 e 19 del CDF, *ratione temporis* vigente, deduce la liceità disciplinare della propria condotta, dovendosi piuttosto ritenere come lo scritto in questione, *id est* l'offerta inviata al COBAR, già vagliata senza censura dal COA di Torino in un pregresso esposto ad istanza di altro militare, poi archiviato, non potesse considerarsi pubblicità ingannevole ed autocelebrativa, tanto perché da svariati anni la ricorrente si era davvero distinta nel dare assistenza alle Forze dell'Ordine, quanto perché la vantata competenza professionale, nel campo civile, penale ed amministrativo, doveva intendersi come riferita allo Staff di Studio. Sosteneva che, nel caso di specie, era stato fatto chiaro *ab initio* al S. che la redazione del ricorso al TAR sarebbe stata affidata in concreto ad un Avvocato collaboratore di Studio.

In definitiva, con il mezzo suddetto, anche attraverso il richiamo di precedenti, si deduce che, nel caso concreto, non vi fosse alcuna violazione dei principi di dignità e decoro. Con

il secondo motivo, la ricorrente censura la decisione del COA di Torino, escludendo ogni violazione del dovere di competenza, dato che la redazione del ricorso al TAR era stata affidata ad Avvocato di Studio, ben competente in materia, e che solo per motivi fiscali non si era fatto ricorso ad un mandato congiunto.

Con il terzo dei mezzi, l'Avv. G. censura la decisione del COA per l'insussistenza della violazione dell'art. 9, che impone il dovere di segretezza e riservatezza, dato che, a dire della ricorrente, la stessa non si sarebbe rivolta ai superiori dell'esponente se non per aver modo di conferire con il S. per assicurare la regolarità fiscale della prestazione professionale.

Con il quarto motivo si censura la decisione laddove il COA ha considerato applicabile, nella fattispecie, l'art. 41 CDF, che concerne la gestione di danaro altrui, ipotesi ritenuta chiaramente non pertinente.

Con il quinto, ed ultimo, motivo, si lamenta, sebbene in via subordinata, l'eccessività della sanzione irrogata, chiedendosi l'applicazione di quella più mite dell'avvertimento ovvero della censura.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Osserva il Collegio all'uopo.

Il COA di Torino, dalla disamina letterale del testo della informativa contenuta nella lettera del 14 ottobre 2008, diretta al COBAR Carabinieri, ha tratto la conclusione che la stessa violasse gli artt. 17, comma 3 e 5, nonché 19, comma 1, del Codice Deontologico Forense *ratione temporis* vigente, i cui precetti oggi sono rispettivamente trasfusi nell'art. 35 del vigente CDF, in tema di informazioni sulla attività professionale, il cui testo, peraltro, è stato di recente novellato, nonché nell'art. 37 comma 1, in tema di divieto di accaparramento di clientela.

Ha quindi ritenuto l'informazione dal tenore ingannevole ed elogiativo, non conforme a verità e correttezza.

Il COA ha ritenuto poi sussistere la violazione del dovere di competenza (art. 12, oggi 14 nuovo CDF), avendo l'Avv. G. accettato l'incarico in via esclusiva di redigere un ricorso al TAR, senza averne la competenza, nonché dell'art. 9 (oggi 13 nuovo CDF) per violazione del dovere di segretezza e riservatezza, ed infine dell'art. 41 (oggi 30 nuovo CDF) in tema di gestione di danaro altrui.

Ha ritenuto di escludere, invece, che l'Avv. G. abbia violato gli obblighi di informazione che gravano in capo al Professionista incaricato.

Con riguardo alla violazione perpetrata del dovere di corretta informazione, va osservato come sia esauriente la motivazione della decisione del COA territoriale, considerato che, secondo l'ordinamento deontologico vigente, l'Avvocato, nel dare informazioni sulla propria attività professionale, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, e non deve dare informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie e suggestive.

Le forme e modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

Non è consentita una pubblicità c.d. indiscriminata ed elogiativa, avulsa, quindi, dai dettami deontologici, e ciò a tutela dell'affidamento della collettività in coerenza con la funzione sociale della professione forense.

Nel caso di specie è evidente, dal tenore obiettivo della nota in questione, il carattere non conforme della stessa ai principi di dignità e decoro, sia perché elogiativa e suggestiva – attraverso l'autoriferimento all'affermato *pieno successo* che sarebbe sempre conseguito all'intervento legale della ricorrente e del suo team- sia perché ingannevole, vantandosi delle competenze specifiche in materie, quali il diritto amministrativo, in realtà non esistenti, come comprovato dalla necessità di ricorrere ad altri Avvocati anche solo per discutere un ricorso avanti il Giudice Amministrativo.

Correttamente, pertanto, il COA di Torino ha ritenuto ingannevoli le dichiarazioni di competenza della ricorrente e non conforme ai canoni di dignità e decoro l'informazione sulla attività professionale.

Né la censura potrebbe ritenersi superata dalla normativa nota come Bersani.

Basti al riguardo richiamare la consolidata giurisprudenza di Questo Consiglio che così afferma: *“Il Codice Deontologico Forense, a seguito della entrata in vigore della normativa nota come “Bersani” consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sulla attività, anche sui prezzi, sui contenuti e le altre condizioni di offerta dei servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria ed alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’Ordine professionale”* , 11 novembre 2015, n. 163, 6 giugno 2013, n. 89, 7 maggio 2013, n. 74.).

A ciò si aggiunga come il comportamento della ricorrente appaia anche in contrasto con le norme deontologiche in tema di divieto di accaparramento della clientela, essendo vietato offrire le proprie prestazioni professionali (anche la consulenza, quindi), al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago ed, in generale, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Nel caso di specie, la ricorrente, con la lettera di offerta di assistenza legale ai Carabinieri, ha espressamente manifestato la propria disponibilità *“... a concordare degli*

incontri a cadenza mensile presso le sedi dell’area del Piemonte e della Valle d’Aosta”.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale la ricorrente esclude la violazione del dovere c.d. di competenza.

Il suddetto dovere, sancito oggi dall'art. 14 del nuovo CDF, impone che l'Avvocato non debba accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza. Nel caso in esame, dal procedimento disciplinare è risultato comprovato come, nonostante la vantata competenza dell'Avv. G. "*in materia penale, civile ed amministrativa*", tanto da poter offrire la propria consulenza, addirittura gratuita, in tutte tali materie, la ricorrente abbia esplicitamente ammesso di essersi occupata, nell'esercizio della professione, sempre e solo della materia penale, ammettendo di non aver redatto ella il ricorso, non avendo competenza specifica, così da non poter essere in grado di rimediare di persona, e neppure con la propria organizzazione di Studio, in occasione di una udienza di discussione avanti il TAR, all'assenza forzata del collega che, in via esclusiva, aveva in realtà redatto il ricorso introduttivo.

E' indubbio, quindi, come la ricorrente abbia accettato un incarico per il quale non era competente, e che non ha eseguito di persona, conseguendone la violazione del dovere di competenza, come contestato dal COA territoriale, la cui decisione sul capo di incolpazione è immune, quindi, da vizi di sorta.

Infondato è pure il motivo con cui si censura la decisione del COA laddove ha ritenuto sussistere anche la violazione del dovere di segretezza e riservatezza.

In realtà, immune da censure anche per tale capo deve ritenersi la suddetta decisione, correttamente motivata.

Nel caso che ci occupa, dalle lettere inviate dalla ricorrente ai diretti superiori del militare proprio assistito, acquisite agli atti del procedimento e che integrano la prova documentale più che sufficiente alla affermazione di colpevolezza, emerge il grave comportamento dell'Avv G. in violazione del dovere suddetto, che è di fondamentale rilievo.

Di particolare ed indubbia gravità appare, nello specifico, il contenuto della nota datata 15 maggio 2010, neppure riservata ed, anzi, anticipata via fax, diretta al Comandante della Compagnia dei Carabinieri San Carlo di Torino, con la quale palesemente si viola il riserbo massimo che ogni Avvocato è tenuto ad osservare su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'esercizio professionale: la propalazione al superiore

gerarchico del proprio cliente, oltre ad esporre lo stesso a potenziali rilievi disciplinari, ha avuto ad oggetto proprio le circostanze che hanno determinato il giudizio penale, con specificazione del reato contestato, nonché il provvedimento di trasferimento subito. Il motivo va, pertanto, disatteso.

Neppure può ritenersi fondato il quarto motivo del ricorso, con il quale si deduce l'inapplicabilità, al caso concreto, dell'art. 41 del Codice Deontologico, relativo alla diversa ipotesi della gestione del denaro altrui, eccependosi comunque, dalla ricorrente, come la stessa abbia provveduto ad emettere, sebbene tardivamente ma prima della presentazione dell'esposto, regolari fatture a fronte dei compensi ricevuti.

Il rilievo è anche in tal caso infondato.

Con il capo di incolpazione sub 3.5) è evidente come il COA territoriale abbia inteso, con il riferimento espresso alla irregolarità della fatturazione tardiva del denaro ricevuto, addebitare la mancata corretta contabilità delle spese e degli acconti ricevuti dal cliente, nonché il mancato dovere della fatturazione fiscale.

Il motivo è infondato, dato che, al di là del riferimento nella decisione (ma non nel capo di incolpazione) alla norma dell'art. 41, all'incolpata è stato ben chiaro, ab initio, come l'imputazione concernesse la mancata regolarizzazione fiscale e la mancata contabilità – prevista dal vecchio articolo 43 CDF ed, oggi, dall'art. 29- di spese sostenute ed acconti ricevuti, tanto da essersi compiutamente difesa sul capo in questione, ammettendo sin anche di esser stata costretta, proprio per il disordine contabile, a licenziare le precedenti segretarie e di non aver avuto *“contezza alcuna di quanto versato dal cliente, tanto da rinvenirsi del denaro contante all'interno del fascicolo di studio”*.

I testi escussi hanno d'altronde confermato tale situazione, non certo decorosa, che impone il rigetto del motivo.

Per quanto sopra non può accogliersi, infine, il rilievo circa l'eccessività della sanzione inflitta.

Questa, necessariamente unica anche nell'ipotesi di contestazione di più addebiti, come (violazioni degli art. 27 dovere di informazione, art. 35 dovere di corretta informazione ; art.37 divieto di accaparramento di clientela; art. 16 dovere di adempimento fiscale) nel caso di specie, deve tener conto del comportamento complessivo dell'incolpato, certamente riprovevole della compromissione dell'immagine della professione forense e dei precedenti disciplinari, ed appare nella fattispecie, data la gravità del caso e la pluralità delle reiterate violazioni sia congrua.

Ritiene in proposito il Collegio che ancorchè la sanzione edittale della censura, prevista oggi dal nuovo CDF per ognuno degli gli addebiti contestati –e in presenza del il *favor rei* retroattivamente applicabile ex art. 65, comma 5, Lex 247/2012- all'applicazione della sospensione dall'esercizio della attività professionale per mesi quattro, misura già determinata dal COA territoriale sia congrua e vada, pertanto, confermata alla luce della già rilevata reiterazione dei comportamenti e dal fatto che l'ipotesi aggravata per ognuno degli illeciti arrivi sino alla sospensione dei dodici mesi.

P.Q.M.

visti gli artt. 38, 40 e 44 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, e gli artt. 59 e segg. del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2016

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 9 marzo 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 283/14 R.G.

RD n. 49/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla BROCCARDO | Segretario f.f. |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Carlo ALLORIO | “ |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Carla BROCCARDO | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Anna LOSURDO “

- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “

- Avv. Maria MASI “

- Avv. Enrico MERLI “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Stefano SAVI “

- Avv. Carla SECCHIERI “

- Avv. Salvatore SICA “

- Avv. Priamo SIOTTO “

- Avv. Francesca SORBI “

- Avv. Celestina TINELLI

“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. B.S. avverso la decisione in data 6/2/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi dodici ; Il ricorrente, avv. B.S. , non è comparso;

sono presenti i suoi difensori avv. ti G. S. e R. T.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso e la riduzione della sanzione a mesi otto;

Inteso i difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso depositato il 25/7/2014 l'avv. B.S., nato a, impugnava la decisione n. 5

del 6/2/2014 – 20/6/2014 del C.O.A. di Roma, pronunciata in esito ai procedimenti disciplinari riuniti nn.8380/8404, aperti con delibere in data 24 gennaio 2013 e 18 aprile 2013, con la quale gli era stata inflitta la pena disciplinare della sospensione per mesi dodici essendo stati ritenuti fondati (tra altri dai quali era stato assolto) i seguenti capi di incolpazione:

Procedimento disciplinare n.8380 pratica n. 54/2010 S

“A) Per aver l'Avv. B.S. inviato all'Avv. M. G. lettera ad oggetto: vertenza L.-M. + S. per posta prioritaria anticipata via fax datata 23 dicembre 2009, inviando la medesima missiva, anche se solo per conoscenza, all'assistito dell'Avv. G., Sig. L., (sua controparte) contenente comunque esplicita intimazione “a far cessare immediatamente turbative, intimidazioni o provocazioni con espresso avvertimento che in difetto lo si sarebbe perseguito senza indugio e con la massima determinazione in tutte le competenti sedi civili e penali avendo già ricevuto ampio ed espresso mandato dai propri assistiti” ed ancora nonchè per aver nella stessa missiva invitato espressamente il sig. Lerro a soppesare “con molta prudenza” la propria posizione.

Violava in tal modo gli artt. 20, 27, 35 e 48 del codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 23 dicembre 2009.

Procedimento n. 8380 pratica n. 835/2010 S:

“C)Ricevuta la somma di Euro tramite assegno a firma della assistita sig.ra L. C.,

insieme al rilascio della procura in favore dell'Avv. B.S. per intentare azione civile per regolamento di confini tra due grandi proprietà site in località Toano avanti il Tribunale di Reggio Emilia, non vi provvedeva nei nove mesi successivi e non rispondeva a reiterate richieste di chiarimenti ed adempimenti in suo favore.

Violava in tal modo gli artt. 5, 6, 7, 8, 12, 35, 38 e 43 II comma e IV comma, 45 I comma del Codice Deontologico Forense.

Roma, dal 18 giugno 2009”.

Procedimento n. 8404

“A) Pubblicizzava sul network legale a lui riconducibile - pagina web con

pubblicità ingannevole, elogiativa, non veritiera atta al fine di accaparramento di clientela violando così il disposto dell'art. 17 bis codice deontologico circa le modalità dell'informazione ed in particolar modo pubblicizzando : “network S. - Legali pagati in base ai risultati... in tutti questi casi l'avvocato è l'unico che può assisterti nei tuoi diritti. Noi lo facciamo da anni con i migliori specialisti italiani offrendoti una consulenza in 48 ore, con pagamento pay

C) Nonché pubblicizzava e vantava sul network legale a lui riconducibile la certificazione legale S. - Legali pay per result usando la formula, “paghi in base ai risultati, solo avvocati distinti in carriera per prestazioni eccellenti, solo avvocati specialisti e appassionati”. In violazione degli artt. 17, 17 bis, 5, 6, 7, 18 e 19 in Roma del 2/4/2009 sino ad oggi”.

Relativamente al primo procedimento disciplinare, il fascicolo (54/2010 S) di cui al capo A) derivava da esposto presentato al C.O.A. di Roma in data 25 gennaio 2010 dall'avv. M. G. per segnalare la condotta tenuta dall'Avv. B.S., quale difensore di fiducia dei Sigg.ri R. M. e P. .s. in danno del proprio assistito Sig. A. L..

Ivi si affermava che in data 23 dicembre 2009 l'avv. B. S., rispondendo ad una formale lettera di diffida inviata a mezzo raccomandata R.R. dall'avv. M. G., avente oggetto il

presunto disturbo arrecato dal figlio della coppia studente di sax contralto, aveva inviato una posta prioritaria, anticipata via fax al Collega, ed una raccomandata R.R., per conoscenza, al Sig. L..

Secondo l'esponente in tale missiva, avrebbero dovuto ravvisarsi diversi profili di rilevanza deontologica per l'utilizzo di frasi ingiuriose e sconvenienti ("infantile, ritorsione", "atti dolosamente emulativi posti in essere al solo fine di prevaricare e arrecare danno" e le altre descritte nel capo di incolpazione), sia per l'intimazione a cessare presunti comportamenti vessatori con una minaccia di adire "tutte le competenti sedi civili e penali" parsa sproporzionata rispetto all'oggetto della missiva stessa.

Veniva altresì ipotizzata la violazione di cui all'art. 27 Codice Deontologico Forense per aver indirizzato la corrispondenza direttamente alla controparte, pur essendo nota la presenza di un difensore.

Il fascicolo n. 8380 era stato rubricato (capo C) a seguito di esposto pervenuto al C.O.A. di Roma il 10/6/2010 con il quale la sig.ra L. C. aveva denunciato di aver dato incarico in data 18/6/2009 allo studio B. S. (e per esso l'avv. A. T.) di iniziare una causa per il regolamento di confini, di aver depositato la somma di € a titolo di fondo spese e di non aver più ricevuto comunicazioni, di aver appreso che la causa non era stata iniziata essendogli stato detto che il geometra incaricato di effettuare la perizia sugli immobili.

L'esponente depositava copia della procura a favore dell'avv. B. S., copia della fattura emessa dallo stesso e varie e-mail reclamanti l'attività del network S..

Invitato con comunicazioni 13/7/2010 e 16/9/2010 a rendere chiarimenti l'avv. B. S. con note depositate il 21/10/2010 eccepiva che l'incarico era stato conferito al collega di studio avv. A. T. unitamente al quale aveva ricevuto la cliente. Precisava di essere stato raggirato dal suddetto collega, di aver investito della questione anche il C.O.A. essendo il ritardo nello svolgimento della pratica determinato anche dalla necessità di acquisire una consulenza tecnica.

Il fascicolo n. 8404, capo A, era stato aperto a seguito di esposto 2/4/2009 del sig. V.V. il quale aveva segnalato che sulla pagina era pubblicizzato il fatto che i legali venivano pagati in base ai risultati.

L'avv. B. S. veniva invitato a rendere chiarimenti con lettera del C.O.A. 21/4/2009 e, sollecitato nuovamente il 15/10/2009, ometteva di fornire riscontro.

Il C.O.A. di Roma apriva procedimento disciplinare in data 18/4/2013 addebitando i capi di incolpazione sub A) e C) che nel procedimento n. 8404 sarebbero poi stati ritenuti fondati ed avrebbero portato alla condanna.

L'avv. B. S. depositava il 22/5/2013 memoria difensiva nella quale prendeva posizione in ordine agli addebiti sollevati (riguardanti anche altri capi non oggetto peraltro della decisione qui impugnata) reiterando le affermazioni circa la leicità del messaggio, eccependo che il web era pieno di messaggi ben più gravi e ribadendo l'assenza di proprie responsabilità.

L'udienza per la celebrazione del procedimento n. 8380 veniva fissata al 14/11/2013 in vista della quale la difesa dell'incolpato depositava il 7/11/2013 deduzioni istruttorie e documentazione, ribadendo la propria linea difensiva secondo la quale:

- 1) non sussisteva alcuna ipotesi di pubblicità ingannevole, elogiativa, non veritiera al fine dell'accappamento di clientela perchè il network S. offriva alla clientela la propria attività professionale con mezzi e collaborazioni di ottimo livello;
- 2) quanto all'inserzione della dichiarazione dell'avv. G. P. in quanto il divieto riguardava la pubblicità auto elogiativa e non vietava l'elogio da parte di terzi;
- 3) quanto alla modalità di pagamento "Pay to result" perché pacificamente ritenuto "legittimo da tutte quelle norme succedutesi nel tempo";
- 4) quanto al servizio di consulenza on line, perché ormai ammesso e praticato.

Dopo la fissazione dei procedimenti per l'udienza dibattimentale del 14 novembre 2013 il nuovo difensore presentava istanza di sospensione e di riunione formulando deduzioni ed allegando dichiarazioni testimoniali.

Il C.O.A. procedeva alla riunione dei procedimenti n. 8380 e n. 8404 disponendone la trattazione e deliberando la sospensione degli altri (n. 8405 – 8407) aventi ad oggetto fatti sottoposti anche al Giudice Penale. Tanto avendo tenuto conto delle necessità di

ragionevole speditezza di quei procedimenti che non erano soggetti alle pregiudizialità penale.

All'esito, il procedimento veniva rinviato all'adunanza del 6 febbraio 2014 per l'escussione dei testi non comparsi. In tale data era ascoltato l'avv. M. G. (con rinuncia all'esponente V. V.), mentre erano acquisite le dichiarazioni testimoniali scritte richieste dalla difesa. Il C.O.A. di Roma, avendo ritenuto sufficientemente ricostruita la vicenda anche mediante la lettura degli atti, dichiarava chiuso il dibattimento e, in esito alle conclusioni delle parti, deliberava il non luogo a sanzione disciplinare per il capo B), del procedimento n. 8380 (pratica 54/2010 S) e per i capi B) e D) di quello n. 8404, e dichiarava la responsabilità dell'incolpato in ordine ai capi sopra richiamati, irrogando la sanzione complessiva della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi dodici. Nello specifico il C.O.A. di Roma aveva ritenuto:

- relativamente al capo A del procedimento n. 8380: "deontologicamente scorretta un'intimazione come quella descritta nell'incolpazione, quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie, dovendosi, pur nel doveroso assolvimento del mandato difensivo,senza minacciare allo stesso una rappresaglia giudiziaria che, difficilmente, allo stato avrebbe trovato ragione d'essere...". Deontologicamente rilevante e sanzionabile è anche la scelta di indirizzare tale missiva direttamente – anche se per dichiarata mera conoscenza – alla controparte – alla controparte, pur in presenza dell'avv. G., legale di fiducia del Sig. L..

- Relativamente al capo C) del procedimento n. 8380 (pratica 835/2010 S) (ricevimento della somma di € per introdurre un'azione civile senza poi provvedervi nei 9 mesi successivi non rispondendo ai solleciti) che l'avv. B.S. nulla aveva opposto in sede ricostruttiva alle contestazioni documentate dall'esponente sig.ra L. C. limitandosi ad addurre, a propria discolpa, l'essersi verificati nello studio dei raggiri a danno di clienti da parte dell'avv. A. T. suo collaboratore.

In tesi del COA tale circostanza, lungi dal potersi definire esaustiva degli obblighi professionali assunti, aveva costituito evidente conferma della culpa in eligendo ed in vigilando del dominus verso i collaboratori, con una mancanza assoluta di diligenza, dignità

professionale tale da determinare un inadempimento del mandato derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

Il C.O.A. di Roma aveva notato altresì come dovesse valutarsi negativamente il fatto che l'avv. B. S., pur non avendo agito, non si fosse offerto di restituire parte della somma.

- Relativamente al capo A) del procedimento n. 8404: “con prognosi ex ante e confermata ex post, quanto pubblicizzato sul network S. realizzasse i profili della pubblicità ingannevole, elogiativa, non veritiera, laddove si affermava di offrire la professionalità dei “migliori specialisti italiani”. Opinava il C.O.A. di Roma che si fosse in presenza di una pubblicità di carattere sia elogiativo - non avendo i partecipanti al network alcun particolare titolo giustificativo di tale eccellenza - sia ingannevole, essendo invece, chiaramente emersa, in figure come quella dell'avv. A. TT., una realtà improvvisata in capo al network S. stesso cui non faceva poi, effettivamente, alcun reale contenuto informativo professionale”.

- Relativamente al capo C) del procedimento n. 8404 (il “pay per result” pubblicizzato sul sito il messaggio era stato ritenuto dal COA di Roma in netto contrasto con

“..l'obbligazione di mezzi, non di risultato, che pende sul professionista legale. Di fatto tale tipologia di offerta crea, esplicitamente, nel rapporto contrattuale con l'assistito un'alea di carattere commerciale che, non potendosi tradurre in un'effettiva concertazione di onorario con il cliente (cui peraltro venivano comunque chiesto congrui anticipi), si traduceva, invece, in una generica e mera promessa di vantaggio sulla prestazione professionale da offrire, lesiva della dignità del professionista che la poneva in essere e, comunque, tendente unicamente a procacciare difese o incarichi, in violazione dei doveri di dignità, dando ad intendere che la prestazione sarebbe stata pagata solamente in caso di successo”.

Con ricorso depositato il 25/7/2014 insorgeva l'avv. B. S. affidandosi ad una contestazione di tutto l'impianto motivazionale del C.O.A. di Roma ed esponendo motivi non analiticamente articolati nè specifici dai quali sono peraltro desumibili le seguenti censure.

In ordine al primo capo di condanna (A) del procedimento n. 8380 si eccepiva che i clienti dell'avv. B. S. erano stati oggetto di atti e comportamenti vessatori da parte del cliente dell'avv. G., che la diffida “incriminata” era meramente di stile e che, in ogni caso, la

sanzione inflitta era eccessiva in relazione al nuovo impianto sanzionatorio che, nello specifico, provvedeva come sanzione edittale quella della censura.

Sul capo di incolpazione C) del procedimento n. 8380 (aver ricevuto la somma di € 6.120 dalla sig.ra C. per intraprendere un'azione di regolamento dei confini in Reggio Emilia... e non avervi provveduto) l'avv. B. S. evidenziava che la responsabilità doveva essere ascritta all'avv. A. T., suo collega di studio cui aveva affidato la pratica, nei confronti del quale avrebbe potuto esercitare un controllo se non fosse stato indotto in errore e raggirato lui stesso, si da essere costretto ad allontanarlo dallo studio non appena resosi conto di quanto stava accadendo.

Argomentava doversi escludere una sorta di responsabilità oggettiva di ordine disciplinare essendosi trovato a fronteggiare un collaboratore (il TT.) dimostratosi poi colpevole di vari inadempimenti ed illeciti ed affermando potersi semmai trattare di una responsabilità civile.

In ordine al ritardo nell'inizio della pratica assumeva di essersi rivolto ad un geometra per verificare la fondatezza delle accuse della cliente circa l'erroneità delle planimetrie utilizzate dal C.T.U., e di non essere riuscito ad ottenere alcun chiarimento.

Osservava ancora che la vicenda era durata un solo anno (dal conferimento del mandato all'esposto) e non quattro come pareva aver argomentato il C.O.A. di Roma e che la mole della documentazione da esaminare e l'importanza della pratica (e la sua peculiarità dovendosi superare l'ostacolo della definitività della sentenza negativa) aveva legittimato la richiesta di €

In ordine alla condanna (pubblicità sul network legale a lui riconducibile) di cui ai capi A) e C) del procedimento n. 8404 deduceva che alla data di celebrazione del dibattimento (6/2/2014) il sito non esisteva più da due anni ricordando come l'esponente Sig. V. interrogato dal C.O.A. avesse risposto di "non ricordare neppure chi fosse l'avv. S."

Eccepiva ulteriormente che i professionisti cui si faceva riferimento nel messaggio erano effettivamente tutti di alto livello e che esso B.S. (letteralmente) "... specialista assoluto in materia di malasanità per le esperienze professionali maturate".

Censurava come inopportuno il richiamo operato all'avv. A. T da parte del C.O.A. di Roma osservando come gli illeciti commessi dallo stesso (e che esso lo stesso ricorrente aveva segnalato al C.O.A. di Roma) non potesse far venir meno il valore professionale elevato degli altri.

Deduceva ancora che la clausola di pagamento in base ai risultati era stata legittimata anche dall'art. 13 della L. n. 247/2012.

Con note integrative depositate il 14/10/2016 il ricorrente reiterava le contestazioni già sollevate e produce ulteriore documentazione: lettera 28/6/2016 dell'avv. M. G. contenente offerta di restituzione della somma di € 6.120,00 alla sig.ra C.i; copia della pagina del network S., copia del dispositivo della sentenza penale n. 19944/14 del Tribunale Penale di Roma recante l'assoluzione dell'avv. B. S. per alcuni reati ascritti e di non doversi procedere in ordine ad altro reato (sub. 7) per remissione di querela.

Deduceva ulteriormente a proprio favore le modifiche intervenute a seguito della soppressione dei commi 9 e 10 dell'art. 35 del nuovo C.D. ed i principi enunciati dal CdS nella propria sentenza n. 1164/2016 sul caso "Amica Card".

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto, pur con diversa determinazione della pena disciplinare inflitta, alla luce delle considerazioni che seguono.

Scendendo all'esame del capo A relativo alla lettera 23/12/2009 nella vertenza L.-M. deve osservarsi come tale missiva, pur inviata per conoscenza, non avesse alcuno degli scopi ritenuti dal codice deontologico idonei a giustificare l'invio anche alla controparte personalmente.

Essa infatti non era finalizzata (art. 41 nuovo C.D.) né ad evitare prescrizioni o decadenze, né ad intimare costituzioni in mora, né a richiedere specifici adempimenti: ipotesi tutte nelle quali sarebbe stato lecito indirizzare la missiva direttamente alla parte e solo per conoscenza al Collega (esattamente, peraltro, il contrario di quanto fatto nello specifico dell'avv. B. S.).

L'avvocato deve essere l'esclusivo riferimento di tutte le vicende, sia processuali che extra processuali, riguardanti il proprio assistito verificando e "filtrando" le comunicazioni nell'interesse di questi, alla luce delle proprie conoscenze tecniche, secondo il contesto fattuale, la natura e la peculiarità della pratica: non a caso il rispetto del dovere di colleganza, che cede sempre al dovere di difesa, mira proprio a consentire che le vertenze vengano trattate con la doverosa terzietà e tecnicità nell'esclusivo interesse del cliente. Senza, cioè, personalizzazioni di sorta.

Pertanto, pur dovendosi rilevare che su tale punto specifico la decisione impugnata è rimasta sostanzialmente non contestata dal ricorrente, è doveroso ribadire che anche la disposizione di cui all'art. 41, 1° c., del nuovo C.D. vieta all'avvocato di "mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da un altro collega", confermando così la norma di cui all'art. 27, 1° comma, del precedente C.D. all'epoca vigente correttamente richiamata nella contestazione dell'addebito.

In ogni caso, il tenore della lettera inviata dal ricorrente al collega ed alla controparte rivela chiaramente un intento intimidatorio, sollevando una serie di contestazioni eccentriche rispetto all'oggetto della lettera inviata dall'avv. M. G.: l'elemento caratterizzante la missiva

è costituito appunto dalla minaccia, rivolta direttamente alla parte, di azioni anche penali con un avvertimento, intimidatorio appunto, a “soppesare con molta prudenza la posizione” che denota una personalizzazione di dubbio stile preordinatamente volta a superare lo

“schermo” del legale avversario.

Scoperto quindi il fine, non consentito dalle norme di cui all’art. 27 e 48 del C.D. vigente all’epoca della contestazione e dall’art. 41 del nuovo, di esercitare una pressione sulla controparte: quello che è lecito in via d’azione (diffida a delle controparti) non lo è in via “riconvenzionale” qualora si contraddica con chi già sia assistito da un difensore (al di fuori delle ipotesi sopra richiamate di cui all’art. 41 del C.D.).

Sarebbe stato onere dell’avv. M. G. riferire al proprio assistito nel rispetto del dovere di informazione, quanto aveva costituito oggetto di contestazione così dando contenuto e forza al ruolo di entrambi i difensori nella trattazione.

Donde la violazione dell’art. 41 anche secondo i principi espressi dall’art. 65 del nuovo C.D. Venendo al capo di incolpazione C (ricevimento della somma di € e mancato espletamento del mandato ed omessa informazione al cliente) le eccezioni del ricorrente non scalfiscono le risultanze documentali e fattuali: il conferimento del mandato professionale anche giudiziale (con delega) all’avv. B. S., l’emissione di regolare fattura da parte dello stesso e la mancata introduzione dell’azione legale (o la redazione di un parere circa l’inopportunità della stessa) in termini temporali congrui comprovano la sussistenza di tutti i fatti contestati.

Irrilevante, e tale semmai da configurare un’ulteriore motivo di responsabilità per l’omesso controllo, la tesi difensiva secondo la quale la responsabilità del ricorrente verrebbe esclusa

od attenuata dal fatto che a seguire la pratica fosse stato incaricato l’avv. A. T.

componente dello studio.

E' quindi corretto il richiamo operato dal C.O.A. di Roma alla colpa in eligendo e vigilando ed è palesemente infondata la pretesa di configurare a priori un'alternatività tra responsabilità deontologica e civilistica.

Il conferimento del mandato comporta una responsabilità, sia disciplinarmente che civilisticamente, per gli atti di associati, collaboratori e sostituti ex art. 7 del nuovo C.D. e, precedentemente, ex art. 34 (il quale, si noti, prevedeva per i collaboratori un'esimente per quegli incarichi specificatamente ricevuti dal "titolare" della pratica)

Il richiamato principio determina anche l'ininfluenza della tesi difensiva secondo la quale la responsabilità del ritardo sarebbe da ascrivere al Geom. G.M. C. incaricato di stendere una perizia tecnica.

Prescindendo dal rilievo che tale prova non risulta acquisita in atti (deponendo anzi in senso contrario la lettera 21/7/2014 dell'avv. C. che nega alcun conferimento di incarico professionale al Geometra nell'anno 2010) va rilevato che, quand'anche in astratto la

circostanza fosse vera, verrebbe comunque a configurarsi, oltre ad un'omissione di solleciti nei confronti del tecnico, una violazione - ex art. 40 del previgente C.D. dell'obbligo di informazione da parte dell'avv. B. S. per aver omesso, pur richiestone, di riferire l'accaduto alla parte assistita.

Un'omissione pur'essa contestata nel capo di incolpazione e rimasta – peraltro – non contestata nel gravame proposto e che è confermata nella sua rilevanza disciplinare dalla norma di cui al 6° comma dell'art. 27 del nuovo C.D.

Le considerazioni svolte dal C.O.A. di Roma risultano quindi condivisibili

Trattasi di una responsabilità personale per doveri che fanno carico a colui al quale il mandato è stato conferito (e che lo ha accettato) perché l'addebitabilità a chi si avvale di terzi per svolgere l'incarico si giustifica quale effetto dell'obbligo di controllare il comportamento altrui avuto riferimento, a fini dell'illecito, non alla produzione di uno specifico effetto negativo quanto piuttosto a tutte le modalità di svolgimento dell'attività (C.N.F. n. 84/2010 e n. 17/2014).

L'imputabilità al professionista ai fini dell'addebito disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero omesso.

Questo C.N.F. ha avuto occasione di richiamare tale principio anche nell'ipotesi in cui la condotta colpevole si fosse integrata dal mancato adempimento all'obbligo di sorveglianza del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. L'omesso controllo costituisce infatti piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che, qualora portasse ad effetti diversi da quelli voluti, li farebbe ricadere sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e se ne fosse, invece astenuto. (n. 156/2013).

Quanto alla contestazione relativa al mancato espletamento dell'incarico affidatogli pur avendo a tal fine ricevuto la somma di € non può indurre a diverse considerazioni il fatto che il ricorrente abbia restituito o tentato di restituire tale somma depositando un assegno circolare per € emesso in data 19/10/2016 in epoca di

molto successiva alla pronuncia della decisione del C.O.A. di Roma e pochi giorni prima dell'udienza dibattimentale avanti a questo Consiglio (20/10/2016).

Non vi sono ragioni perché un tale iniziativa possa influire né sulla determinazione della sanzione né, tantomeno, sulla sussistenza dell'illecito, attesa la sua ormai avvenuta consumazione, in disparte restando la circostanza che l'incasso non è stato effettuato per motivi asseritamente, ma non documentalmente, ascrivibili alla sig.ra L. C..

Ciò a tacere del reale valore da attribuire alla mera emissione di un assegno circolare senza causale, nel contesto di una reiterata negazione della sussistenza dell'illecito, a distanza di anni dai fatti e dopo la decisione di primo grado.

Irrilevante ai fini difensivi la produzione del dispositivo della sentenza penale n. 19894/14 del Tribunale di Roma recante l'assoluzione dell'avv. B. S. da vari capi di incolpazione per non aver commesso il fatto e da uno per remissione di querela.

Non vi è prova che il processo penale sia stato celebrato per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare ed è, anzi, incontroverso che quest'ultimo sia stato promosso proprio tenendo conto dell'insussistenza della pregiudizialità penale sugli specifici addebiti. Donde l'irrelevanza del documento prodotto la cui riferibilità alla fattispecie oggetto di esame non risulta minimamente provata, ma è da escludere alla luce delle suesposte considerazioni.

Sussiste, quindi, la responsabilità del ricorrente per le violazioni all'epoca contestategli nel capo di incolpazione formulato dal C.O.A. di Roma ed analogamente sussiste con riferimento alle condotte di cui agli artt. 7, 26 3° comma, e 27 6° comma, del nuovo C.D.: per il primo la sanzione non è tipizzata mentre per il secondo e per il terzo è prevista la sanzione edittale della censura.

Analogamente infondate sono poi le eccezioni del ricorrente in ordine ai capi A e C del proc. n. 8404 ritenuto provato (pubblicità ingannevole sul network S.).

E' da premettere come fosse irrilevante la circostanza che all'epoca del dibattimento avanti al C.O.A. il sito fosse stato o meno chiuso da tempo alla luce della già verificata commissione dell'illecito.

L'eccellenza a tutto campo "reclamizzata" sul sito costituiva una forma di comunicazione ingannevole essendo suggestiva con enfattizzazioni circa le doti professionali in assenza di qualsiasi parametro idoneo a valutare la veridicità del messaggio e pretendendo di richiamare come peculiarità dello Studio S. un impegno ed una preparazione implicitamente negati alla parte restante della categoria professionale.

Dichiararsi "specialista assoluto" (come il ricorrente ribadisce a pag. 9 della propria impugnazione) in presenza di una normativa professionale (art. 17 e 17 bis del previgente C.D.) che, all'epoca, imponeva il dovere di verità e correttezza (art. 17, 3° comma) e che consentiva solo l'indicazione di titoli accademici o di diplomi di specializzazioni (art. 17, 2° comma) costituisce affermazione autoreferenziale, non consentita in punto di diritto ed inopportuna in via di fatto anche alla luce del precetto di cui all'art. 17, 1° comma e 35 del nuovo C.D.

Inoltre, l'evocazione del coinvolgimento nel proprio studio di avvocati (oltre che specialisti) "appassionati", indicati non nominativamente ma esclusivamente per l'appartenenza ad una categoria caratterizzata da una auto attribuita eccellenza professionale, ha un evidente fine captatorio essendo voluta che la "passione" sia caratteristica peculiare di quel particolare studio.

Trattasi di un messaggio perentorio che, segnatamente agli occhi del lettore non particolarmente avveduto, appare come un invito ad escludere tutti gli altri avvocati dal novero di quelli competenti ed appassionati.

Giova evidenziare, che lo specifico illecito deve essere individuato nella prospettazione di un'eccellenza non supportata, nemmeno a titolo di offerta, da criteri e da elementi idonei a valutarne il livello accompagnandola con una omissione di controllo sull'operato della struttura.

Risulta inconferente il richiamo difensivo operato anche con le memorie integrative con cui il ricorrente, reiterando le eccezioni già svolte, invoca a proprio favore sia il principio

affermato dal CdS nella propria decisione n. 21169/2016, sia l'intervenuta abrogazione ad opera di questo Consiglio dei commi 9 e 10 dell'art. 17 del nuovo C.D.

A tal proposito, rilevato il non pertinente richiamo operato dal CdS ad una norma (l'art. 3 c. 5 L. 138/2011) che non si applica agli avvocati va comunque ribadito che, nello specifico, all'epoca operavano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3^a e 5^o, del previgente C.D.; disposizioni confermate in sostanza dal nuovo C.D. agli artt. 17 e 35 e, prima ancora, dall'art. 10 della L. 247/2012 secondo il quale "le pubblicità e tutte le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere... equivoche, ingannevoli, degnatorie e suggestive"

Va quindi ribadito il fatto che il messaggio suggestivo postato dall'incolpato sul network si limita ad un effetto captatorio finalizzato esclusivamente all'acquisizione del mandato sulla base del primo impatto senza offrire alcuna garanzia ulteriore circa le relative modalità di esecuzione, le condizioni e specificazioni del compenso.

Nella condotta dell'incolpato si coniugano gli effetti di una millantata specializzazione (e quindi eccellenza) con quelli di un corrispettivo favorevole per il fatto di essere determinato solo in base al risultato finale.

Ciò senza fornire al "potenziale utente" alcun strumento di valutazione concreta.

Ed è appena il caso di aggiungere, in proposito, che l'intervenuta abrogazione dei commi 9 e 10 dell'art. 17 del nuovo C.D. è del tutto irrilevante riguardando i mezzi di informazione e non il loro contenuto, essendo stata determinata – per l'appunto – dalla necessità di riaffermare il principio generale secondo il quale la liceità dell'informazione va valutata non in ragione del veicolo ma esclusivamente per l'oggetto e per il contenuto (il ché è appunto contestato nella fattispecie)

La nuova legge professionale ha introdotto una sostanziale libertà per l'avvocato di informare nel modo più opportuno e con qualsiasi mezzo ma nel rispetto dell'art. 10 della L. n. 247/2012 e dell'art. 17 secondo i principi sopra richiamati.

Ad analoghe conclusioni di infondatezza, e sulla base delle stesse norme deontologiche, deve addivenirsi per quanto riguarda la contestazione relativa al capo C (proc. n. 8404) dovendosi condividere le argomentazioni del COA di Roma.

Lungi dal costituire un informativa circa l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti l'annuncio si risolve in un'iniziativa propagandistica non corretta proprio perché completamente priva di quei criteri obiettivi idonei a consentire - "nel rispetto dei principi della libera concorrenza" ed in relazione "alla differenziazione ed alla pluralità di offerte..." - un'informata scelta dell'utente.

Né risulta, per quanto attiene al corrispettivo pattuito, che vi fosse possibilità di una predeterminazione del compenso neppure in linea di massima posto che il breve comunicato "informativo" era privo di contenuto concreto, affidandosi ad un messaggio suggestivo nel quale l'ammontare del pagamento in rapporto al risultato ottenuto diventava un'offerta di garanzia del tutto ipotetica non determinabile a priori.

E' lecito commisurare il compenso anche in relazione all'esito (l'o.d. palmario è sempre stato consentito anche in periodo di vigenza del patto di quota lite) ma altra cosa, e del tutto diversa, è il mero collegamento ad un risultato secondo parametri che non sono neppure ipotizzati in via orientativa con la conseguenza che nella fattispecie il richiamo all'art. 13 legge n. 247/21012 è del tutto in conferente.

Venendo alla determinazione della sanzione che deve essere unica va valutato, giusta il disposto dell'art. 65 c. 5 L. n. 247/2012, quale sia, per effetto dello jus supereveniens, il nuovo trattamento sanzionatorio introdotto dalla tendenziale tipizzazione del nuovo Codice Deontologico.

Il capo A concerneva la violazione degli artt. 20 sul quale è intervenuta l'assoluzione, 27 (obbligo di corrispondere con il collega); 35 (rapporto di fiducia) e 48 (minaccia d'azione alla controparte).

Inconferente apparendo il richiamo ad una violazione del dovere di fiducia di cui agli artt. 35, l'invio della diffida minacciosa direttamente alla controparte è tipizzato dall'art. 41 e 65 del nuovo C.D. (già artt. 27 e 48 del previgente), le cui sanzioni edittali risultano quelle della censura (essendo sanzione attenuata quella dell'avvertimento ed aggravata quella della sospensione non superiore ad 1 anno).

Il capo C concerneva la presunta violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 12, 35, 38, 43 e 45 del previgente C.D., ma la fattispecie addebitata concerne esattamente quella già all'epoca delineata dall'art. 38 (inadempimento del mandato, ora art. 26 del nuovo C.D.), e dall'art. 40 (obbligo di informazione, ora art. 27 del nuovo C.D.) inconferente apparendo il richiamo operato dal C.O.A. di Roma a violazioni di altre norme deontologiche.

Trattasi infatti di norme che coinvolgono principi che hanno solo lontana attinenza con le specifiche fattispecie che sono esattamente tipizzate dagli artt. 26 3° c. e 27 6° comma del C.D., le cui sanzioni edittali sono fissate nella censura, che prevedono come ipotesi attenuata l'avvertimento e come aggravata la sospensione non superiore ad 1 anno.

Per quanto attiene la violazione dell'art. 17 e dell'art. 35 del nuovo C.D. (già artt. 17 e 17 bis del previgente) la sanzione della prima, non essendo tipizzata, va determinata secondo i medesimi criteri di cui all'art. 35 e, più esattamente, dei commi 1, 2 che, pur non contemplando espressamente il divieto dell'uso del titolo di specialista (peraltro statuito dall'art. 2 del D.M. n. 144/2015) fanno riferimento alle caratteristiche di una corretta informazione (sempre veritiera, non comparativa, non equivoca, non suggestiva....)

Anche in quest'ultima ipotesi la pena edittale è quella della censura (attenuata nell'avvertimento ed aggravata nella sospensione sino a dodici mesi).

Essendo la sanzione edittale per tutti gli addebiti contestati tipizzata nella censura, ed ancorchè in materia disciplinare non si possa far luogo né al concorso materiale né al cumulo giuridico giusta anche il recente enunciato della S.C. nella sentenza n. 12974/2008

richiamata dalla SSUU nell'ordinanza n. 15669/2016), la valutazione del comportamento dell'incolpato deve essere complessiva tenendosi conto di quello che è la sanzione edittale prevista per tutti gli illeciti contestati ed alla luce dei criteri di cui all'art. 21 del C.D.

Questi ultimi infatti sono espressamente previsti per evitare erronei automatismi nell'applicazione della sanzione edittale, aleatorietà o discrezionalità nell'individuazione della pena o della sua entità, fornendo criteri utili a consentire una gradualità sanzionatoria prevedibile secondo parametri generali prefissati.

La pluralità e la diversità degli illeciti non può far ritenere proporzionata una sanzione meramente formale od ablativa contenuta nei minimi perché risulta grave l'aver volutamente trascurato il ruolo e la presenza di un collega, l'aver percepito somme non irrilevanti senza dar corso al mandato ricevuto (prescindendo dall'inesistente effetto liberatorio di un assegno circolare mai consegnato a controparte) l'aver omesso di dare informazione al cliente, pur richiestone, e l'aver millantato elevata preparazione, competenza e specializzazione, con una distorsione sostanziale dei limiti della leale concorrenza.

Quelli richiamati sono tutti comportamenti che, analizzati singolarmente, possono non risultare di particolare gravità ma che, nel loro complesso, sono rivelatori di un modus operandi completamente dimentico dei doveri imposti dal C.D. nei confronti della parte assistita, dei colleghi e della collettività.

E quindi in violazione di tutto quanto investe l'immagine dell'avvocatura.

Deve allora essere valutata come aggravante la circostanza che i comportamenti illeciti siano stati realizzati non collegati tra loro in un unico contesto ma in pratiche distinte ed attengano all'essere avvocato ed al suo modo di porsi nei diversi ambiti professionali.

Basti pensare, per quanto attiene all'esposto della sig.ra L. C., ai criteri di valutazione del "comportamento precedente e successivo al fatto" (l'avv. B. S. ha ricevuto le somme, non

ha svolto l'attività concordata ed ha preteso di esonerarsi da responsabilità accusando un collaboratore) ed al "pregiudizio subito dalla parte assistita" a favore della quale, nonostante un apparente ripensamento del tutto tardivo, la prestazione non è stata svolta senza che sia stata restituita alcuna somma nell'arco di sei anni.

Alla luce delle considerazioni che precedono pare equo rideterminare la pena disciplinare in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per un periodo di sei mesi: trattasi di una pluralità di condotte connotate da una continuità di violazioni deontologiche che si sono protratte nel tempo onde risulta congrua una sanzione ablativa.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34 e 52 e 61 L .n. 247/2012 il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso ed a modifica della decisione impugnata ridetermina la sanzione inflitta in quella della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2016 ;

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 29 aprile 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

[TORNA INDIETRO](#)

Civile Sent. Sez. U Num. 9861 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: DI IASI CAMILLA

Data pubblicazione: 19/04/2017

SENTENZA

sul ricorso 15850-2016 proposto da:

G.B. P.P. E.B.

2016

rappresentati e difesi da sé medesimi ed elettivamente

734

domiciliati in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio

dell'avvocato M. CHIARA MORABITO;

- ricorrenti -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA,
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 55/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata l'8/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/2016 dal Presidente Dott. CAMILLA DI
IASI;

udito l'Avvocato Paolo PARISELLA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per la
cassazione senza rinvio.

Fatti di casa

Gli avvocati G.B. _____, P.P. _____ E.B. _____ hanno impugnato dinanzi al Consiglio Nazionale Forense la decisione del COA di Macerata che aveva irrogato loro la sanzione dell'avvertimento per avere riportato nel sito internet del proprio studio -col loro consenso- l'elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa e dei principali clienti assistiti per progetti specifici in violazione degli artt. 6 e 17 del codice. Il C.N.F. ha respinto il ricorso, tra l'altro evidenziando che le norme deontologiche relative alla pubblicità devono leggersi considerando la peculiarità della professione forense in virtù della sua funzione sociale la quale impone, conformemente alla normativa comunitaria, le limitazioni connesse alla dignità e al decoro della professione.

Per la cassazione di questa sentenza gli avvocati B. _____, P. _____ e B. _____ ricorrono con quattro motivi. Il Coa di Macerata non si è costituito.

Ragioni della decisione

Col primo motivo si denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 17 codice deontologico forense e 2 d.l. n. 223 del 2006, norma, quest'ultima, che ha abrogato tutte le disposizioni prevedenti divieti di pubblicità informativa, tra i quali è da ritenersi compreso quello di rendere noti i nomi dei clienti; col secondo motivo si denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 38 r.d. n. 1578 del 1933 e 17 codice deontologico forense anteriore alla novella del 2014, non costituendo la pubblicazione dei nomi dei clienti attività contraria al decoro della professione; con il terzo motivo si denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 6 codice deontologico e 2 d.l. n. 233 del 2006, non costituendo la pubblicazione dei nomi dei clienti attività contraria ai principi di legalità e correttezza; con il quarto motivo si censura la decisione del C.N.F. per eccesso di potere, attesa la carenza di potestà disciplinare in relazione alle modalità della pubblicità informativa degli avvocati salvo che essa non integri gli estremi della condotta lesiva del decoro professionale.

Le censure esposte, da esaminare congiuntamente perché logicamente connesse, non sono fondate.

Il d.l. n. 223 del 2006 (cd. decreto Bersani) ha previsto, dalla data della propria entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni. Il C.N.F. ha ritenuto che il decreto Bersani non abbia abrogato la previsione del codice deontologico (allora vigente) secondo la quale l'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano, previsione peraltro rimasta immutata anche nel codice deontologico successivo al citato decreto Bersani.

Tanto premesso occorre innanzitutto considerare che l'esclusione del divieto di rendere pubblici i nominativi dei propri clienti non è espressamente prevista dal decreto citato e pertanto essa può ritenersi rientrare nella richiamata previsione normativa solo in base ad un'ampia interpretazione del concetto di pubblicità informativa circa "le caratteristiche del servizio offerto".

Di tale interpretazione deve tuttavia essere verificata la compatibilità con le peculiari caratteristiche dell'attività libero-professionale considerata, essendo in proposito da evidenziare che l'attività forense risulta disciplinata da una complessa normativa, anche processuale, ed è indubbiamente nell'ambito più generale di tale normativa complessivamente considerata che vanno inserite ed interpretate le disposizioni in materia di pubblicità informativa con riguardo alla professione forense.

Certo l'attività dell'avvocato, in quanto attività libero-professionale, non è sottratta al principio della ammissibilità della pubblicità informativa "circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni", tuttavia l'ambito in concreto di tale principio va considerato e declinato alla luce delle peculiarità della suddetta attività, non essendo l'avvocato solo un libero professionista ma anche il necessario "partecipe" dell'esercizio diffuso della funzione giurisdizionale, se è vero che nessun processo (salvo i processi civili di limitatissimo valore economico) può essere celebrato senza l'intervento di un avvocato.

La forte valenza pubblicitaria dell'attività forense spiega perché il rapporto tra il professionista ed il cliente (attuale o potenziale) rimanga in buona parte scarsamente influenzabile dalla volontà e dalle considerazioni personali (o dalle valutazioni economiche) degli stessi protagonisti e come possa pertanto non risultare dirimente -nel senso di escludere il relativo divieto- il consenso prestato dai clienti del medesimo avvocato alla diffusione dei propri nominativi a fini pubblicitari.

Il rapporto tra cliente e avvocato non è infatti soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, basti pensare che il legislatore processuale non ritiene "determinanti" le manifestazioni di volontà espresse dalle stesse parti neppure per quanto riguarda l'inizio o la cessazione del rapporto medesimo: nel processo penale è "imposto" all'imputato che non ne sia provvisto un avvocato d'ufficio, il quale, dal canto suo, salvo che non abbia valide ragioni per rifiutare, ha l'obbligo di accettare l'incarico; nel processo civile né la revoca né la rinuncia privano di per sé il difensore della capacità di compiere o ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti al procuratore "alle liti" non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al professionista che la parte si limita a designare, a differenza di quanto accade in relazione alla procura al compimento di atti di diritto sostanziale, per la quale è previsto che chi ha conferito i relativi poteri può revocarli - e chi li ha ricevuti, dismetterli- con efficacia immediata (v. tra le altre cass. nn. 17649 del 2010 e 11504 del 2016).

E' proprio la stretta connessione tra l'attività libero-professionale dell'avvocato e l'esercizio della giurisdizione che impone dunque maggiore cautela in materia, non potendo tra l'altro ignorarsi che la pubblicità circa i nominativi dei clienti degli avvocati (in uno con la pubblicità informativa circa le specializzazioni professionali e le caratteristiche del servizio offerto dal legale) potrebbe finire di fatto per riguardare non solo i nominativi dei clienti del medesimo ma anche l'attività processuale svolta in loro difesa, quindi, indirettamente, uno o più processi, che potrebbero essere ancora in corso e, tra l'altro, in alcuni casi persino subire indirette interferenze da tale forma di pubblicità (si pensi, per esempio, a processi per partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, in cui il cliente

potrebbe autorizzare la diffusione del proprio nominativo non tanto per fare pubblicità al proprio legale quanto per lanciare messaggi ad eventuali complici circa la linea difensiva da seguire o il difensore da scegliere).

Né le considerazioni che precedono contrastano con la prevista "pubblicità" del processo e della sentenza, posto che quando si parla di "pubblicità" del dibattimento o della sentenza si intende che né il processo né la sentenza sono segreti ed è prevista quindi la possibilità di venirne a conoscenza (sia pure, talora, con particolari modalità e/o entro precisi limiti), mentre tutt'affatto diverso è ovviamente il significato del termine "pubblicità" quando viene usato per identificare la propaganda diretta ad ottenere dalla collettività la preferenza nei confronti di un prodotto o di un servizio.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nessuna statuizione va adottata in punto di spese del giudizio di legittimità non essendovi attività difensiva da parte del COA.

Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 15 del 2002.

P.Q.M.

La Corte a sezioni unite rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 15 del 2002.

Roma 22.11.2016



TORNA INDIETRO

N. 10/15 R.G.

RD n. 349/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO'	“
- Avv. Donatella CERE'	“

- Avv. Angelo ESPOSITO “
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.C. avverso la decisione in data 19/5/11 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due; Il ricorrente, avv. M.C. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso con riduzione della sanzione inflitta ad un mese di sospensione;

FATTO

Il COA di Palermo, preso atto di un inserto pubblicitario sul Giornale di Sicilia del 03.10.2010 commissionato dall'avvocato M.C., riportante il titolo "Avv. M.C., via R. W., 4 -

..... - *assistenza legale a compenso forfettario*", disponeva l'apertura di ufficio di

un fascicolo di istruttoria preliminare in seguito alla quale convocava l'avvocato M.C.

affinché fornisse chiarimenti in merito.

In data 03.02.2011 il Consiglio precedente deliberava l'apertura del procedimento disciplinare e per l'effetto formulava il capo di incolpazione che segue:

"a) per non aver comunicato al Consiglio dell'Ordine di Palermo la pubblicazione Internet del proprio sito così violando l'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense;

b) per aver commissionato al Giornale di Sicilia la pubblicazione dell'avviso di assistenza legale a compenso forfettario, non rispettando i principi di dignità e decoro previsti dall'art.

17 el Codice Deontologico Forense;

c) per aver indicato, all'interno del sito, www.avvocatomassimoC.it i nominativi di altri colleghi e studi professionali senza averne avuto autorizzazione, così violando gli artt. 17, 17 bis e 22 del Codice Deontologico Forense;

d) per aver dichiarato in sede di istruttoria preliminare che i colleghi menzionati all'interno del sito lo avevano autorizzato verbalmente, mentre tale circostanza è

risultata contraria a quanto comunicato dagli interessati al Consiglio dell'Ordine, così violando l'art. 24 del Codice Deontologico Forense;

e) per aver arrecato disdoro all'intera classe forense così violando l'art. 5 del Codice Deontologico Forense."

In data 29/4/2011 l'avv. C. depositava una memoria difensiva, mediante la quale deduceva:

- che l'importo di euro mensili indicato nel box pubblicitario apparso sul Giornale di Sicilia era riferibile ad una convenzione triennale, talché il compenso era da intendersi in complessivi euro IVA e CPA compresi, da imputarsi a quota associativa;

- che l'utilizzo dell'espressione < a partire da euro mensili> non poteva ritenersi offensiva del decoro e della dignità professionale, ma doveva correlarsi necessariamente al sito web cui rimandava espressamente l'annuncio stesso;

- che, con la pubblicazione dell'articolo su il Giornale di Sicilia, non aveva commesso alcuna violazione del'art. 17 del CDF;

- che aveva ommesso soltanto la indicazione degli estremi della polizza assicurativa, peraltro non obbligatoria, e non aveva comunicato al COA la pubblicazione del proprio sito internet non essendo a conoscenza del relativo obbligo;

- che i professionisti e studi legali indicati nel sito avevano autorizzato verbalmente l'inserimento del proprio nominativo nel link dedicato.

Nell'adunanza disciplinare del 19/5/2011, sentito il difensore dell'incolpato, il COA di

Palermo decideva il procedimento disciplinare, affermando la responsabilità disciplinare dell'avv. M.C. per tutti gli addebiti a lui contestati nel capo di incolpazione, e gli comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Avverso la predetta decisione notificata il 3/10/2014, l'avv. M.C. proponeva impugnazione con ricorso ritualmente depositato presso il COA di Palermo in data 21/10/2014, mediante il quale chiedeva: - in via principale, di *“assolvere l'incolpato per non aver commesso il fatto”*; - in subordine, di *“ritenere la non consapevolezza nell'aver posto in essere gli asseriti illeciti contestati, ove ritenuti commessi, ed assolverlo”*;- in via ulteriormente subordinata, applicarsi una sanzione meno gravosa.

A fondamento del ricorso l'avv. C., premessa la ricostruzione della vicenda, contestava la sussistenza delle violazioni deontologiche addebitategli, deducendo:

- con riferimento alla violazione dell'art. 17, l'assenza di volontarietà della condotta, da lui definita *“consapevolezza”*, e con specifico riguardo alle tariffe forfettarie pubblicizzate, precisava di non aver violato i doveri di dignità e decoro, perché attraverso la consultazione della convenzione presente nel sito web sarebbe stato possibile stabilire che le tariffe non erano *“basse”*, ed aggiungeva che l'obiettivo della pubblicità censurata era quello di *“suscitare curiosità nel lettore”*;

- con riferimento alla violazione dell'art. 17 bis, di avere omesso per *“mera dimenticanza”* di comunicare al COA di appartenenza la pubblicazione del sito web professionale, e che comunque l'indicazione del sito nella sua carta intestata evidenziava la mancanza della volontà di *“occultare l'esistenza del detto sito web”*. Inoltre, con riferimento alla omessa indicazione della polizza assicurativa, il ricorrente sosteneva l'insussistenza dell'obbligo, per cui la omessa menzione della stessa non costituiva illecito disciplinare ai sensi dell'art. 17 bis CDF;

- con riferimento alla violazione di cui all'art. 19 del CDF, la insussistenza dell'illecito, non ricorrendo alcuno dei presupposti sostanziali e formali in esso stabiliti, anche alla luce della giurisprudenza del Supremo Collegio (sentenza citata n. 23287/2010);

- con riferimento alla violazione di cui all'art. 22 del CDF, precisava che molti colleghi indicati nel sito lo avevano autorizzato a pubblicizzare la loro collaborazione, ed aggiungeva che in ogni caso aveva rimosso il relativo link;

- con riferimento alla violazione dell'art. 24 del CDF, l'assoluta insussistenza dell'illecito, avendo sempre *“fornito al proprio Ordine ogni dettaglio a propria conoscenza senza mai aver mentito o dichiarato il falso”* .

All'odierna udienza, constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, in assenza del ricorrente, il Procuratore generale concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla richiesta di attenuazione delle sanzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che a seguito dell'entrata in vigore della legge 31.12.2012, n. 247 e dell'attuazione delle norme e dei principi disciplinari, fra cui quello previsto dall'art. 65, comma 5, della citata legge, *“le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”*.

A tale riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3023/2015, ha precisato che l'art. 65, comma 5, della legge n. 247/12 deve essere pacificamente interpretato nel senso che *“in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 e in vigore dal 16 dicembre 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”*.

Occorre aggiungere, altresì, che l'art. 35 del Codice deontologico forense è stato modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22/1/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.102 del 3/5/2016.

Pertanto, fermo restando il fatto sostanziale contestato, le norme indicate nel capo di incolpazione andranno formalmente adeguate a quelle contenute nel nuovo Codice Deontologico, entrato in vigore a far tempo dal 15/12/2014, e relative alla condotta contestata avanti al Giudice di primo grado o similare a questa, atteso che ai sensi del citato art. 3 comma 3 della L. 247/2012 il nuovo Codice Deontologico, deve “...*individuare tra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tipologia di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile*”. Il Codice Deontologico vigente è stato quindi strutturato attribuendo ad ogni singola previsione una rilevanza disciplinare con l’indicazione della relativa sanzione, pur nella consapevolezza di non potere arrivare ad una completa tipizzazione per la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare legati allo *status* anche privato dell’avvocato.

Tutto ciò premesso, il ricorso appare parzialmente fondato per quanto di ragione.

1.L’illecito deontologico contestato al capo a) “per non aver comunicato al Consiglio dell’ordine di Palermo la pubblicazione del proprio sito, così violando

l’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense”, è stato abrogato a seguito della modifica dell’art. 35 di cui alla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22/1/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.102 del 3/5/2016, per cui il ricorrente deve essere mandato assolto in ordine a detta contestazione.

2.L’avv. C. è stato ritenuto responsabile del comportamento deontologicamente rilevante, contestatogli al capo b) “Per aver commissionato al Giornale di Sicilia la pubblicazione dell’avviso di assistenza legale a compenso forfetario, non rispettando i principi di dignità e decoro previsti dall’art. 17 del Codice deontologico forense”.

In particolare, il COA di Palermo apprendeva che l’avvocato M.C. aveva commissionato al Giornale di Sicilia un inserto pubblicitario effettivamente comparso nell’edizione del 03.10.2010, che riportava il titolo “Avv. M.C., via R. W., 4 - -

assistenza legale a compenso forfettario”, per cui all’esito dell’istruttoria preliminare disponeva l’apertura di ufficio del procedimento disciplinare conclusosi con la impugnata decisione.

Nel corso del procedimento l’avv. C. precisava, anche mediante una memoria difensiva, che una compiuta disamina del messaggio pubblicitario nella sua interezza, compresa la consultazione del sito web a cui rinviava la pubblicità, avrebbe consentito di escludere la violazione degli artt. 17 e 19 del codice deontologico previgente. Sul punto, l’incolpato osservava a propria discolpa, che la cifra da lui stesso definita irrisoria di euro 10,00 mensile pubblicizzata nell’inserito giornalistico per poter usufruire dell’assistenza legale stragiudiziale (pareri orali inclusi), non costituiva un compenso “una tantum”, ma solo una frazione della quota associativa triennale di euro, IVA e CPA

compresi, che l’associato si obbligava a pagare in unica soluzione. Precisava che nel corso del triennio l’associato avrebbe potuto ricevere complessivamente 6 pareri, cioè 2 per anno per un costo ciascuno di euro, mentre per ciascun parere aggiuntivo

avrebbe dovuto pagare un compenso di euro, oltre accessori. Aggiungeva

che i compensi previsti dalla convenzione per gli incarichi giudiziali, erano di gran lunga maggiori a quelli pagati da compagnie assicurative ed enti pubblici ai propri fiduciari, indicando come esempio la tariffa richiesta per un giudizio davanti al giudice di pace, fissata in euro oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.

L’incolpato contestava, inoltre, la sussistenza dell’illecito di cui all’art. 19 (accaparramento di clientela), atteso che non aveva interpellato agenzie di intermediazione o procacciatori, non aveva corrisposto o promesso di corrispondere a terzi provvigioni o proposto le proprie prestazioni professionali in pubblico o offerto prestazioni personalizzate senza richieste, e, soprattutto, non aveva operato con criteri non conformi al decoro e alla correttezza.

Le argomentazioni difensive illustrate dall'incolpato venivano disattese dal Consiglio territoriale, che pur dimostrando di avere adeguato la propria giurisprudenza ai principi introdotti dalla Legge n. 248/2006 (c.d. Decreto Bersani) in tema di pubblicità informativa, ribadiva che la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, imponeva, conformemente alla normativa comunitaria ed alla costante interpretazione della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere dovere dell'ordine professionale.

Il COA aggiungeva che, nella specie, "la funzione del sito web interessato va ben oltre la pura pubblicità, proponendosi esso piuttosto di generare un vero e proprio contatto tra l'offerente ed il consumatore destinatario della proposta; in tale contesto il messaggio non si esaurisce nel fine promozionale, ma protende concretamente all'acquisizione del cliente".

2.1L'introduzione nel nostro ordinamento della normativa nota come "legge Bersani" non ha consentito una pubblicità indiscriminata ma solo ed esclusivamente la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, sui contenuti, sui prezzi e le altre condizioni di offerta dei servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. Tale libertà di informazione deve peraltro esplicarsi con modalità di diffusione che non si pongano in contrasto con la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, caratteristiche che impongono le limitazioni connesse alla dignità e al decoro delle professioni: ne consegue, come correttamente osservato nella delibera impugnata, che il disvalore deontologico risiede negli strumenti usati per l'acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell'art. 19 CDF, non devono concretizzarsi nella intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori) né, più genericamente, esplicarsi in " modi non conformi alla correttezza e al decoro (cfr. CNF 24/9/2015 n. 142, <Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta).

Per cui è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata, così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie (cfr. in senso conforme, tra le altre,

Consiglio Nazionale Forense sentenza del 11 marzo 2015, n. 26; Consiglio Nazionale Forense sentenza del 13 marzo 2013, n. 37; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204).

Senonchè, nelle more della discussione del procedimento, il quadro normativo e giurisprudenziale si è modificato in modo significativo, soprattutto alla luce di un recente arresto della giurisprudenza amministrativa, che ha determinato questo Consiglio a prendere atto dell'introduzione nell'ordinamento di nuove modalità pubblicitarie dell'attività professionale che, per quanto possano discostarsi dai modelli tradizionali, rappresentano comunque attività lecite ed espressione dei principi di libera concorrenza, nel contesto europeo, e, dunque ad adeguare l'art. 35 del nuovo codice deontologico.

2.2. Premesse le considerazioni superiormente esposte, il ricorso proposto dall'avv. C. non appare meritevole di accoglimento per quanto riguarda il capo di incolpazione sub B). Invero, pur ammettendo che il box pubblicitario conteneva un espresso rinvio al sito

..... oppure alle caselle di posta elettronica dell'avv. C. (..... o), non può essere revocato in dubbio il contenuto equivoco, ingannevole e suggestivo dell'offerta commerciale per le ragioni congruamente esposte nella decisione impugnata.

Infatti, il messaggio pubblicitario è sicuramente suggestivo ed ingannevole, laddove l'incolpato: a) offriva all'utenza la consulenza stragiudiziale dietro pagamento "di una cifra irrisoria" a partire per i privati da euro mensili, mentre per godere del servizio

l'utente avrebbe dovuto pagare in unica soluzione l'abbonamento per un intero triennio, per poter ricevere solo due pareri per ogni annualità (sei nel triennio, salvo a pagare un compenso di euro per ogni parere aggiuntivo richiesto); b) garantiva "adeguate

risposte a specifiche problematiche giuridiche (sia di diritto italiano che comunitario), avvalendosi "senza costi aggiuntivi per il Cliente, dell'ausilio di Colleghi altamente specializzati nei vari rami del diritto e domiciliati nell'intero arco del territorio italiano", mentre l'istruttoria ha consentito di accertare sia che molti dei professionisti indicati nel sito a complemento dell'informativa non erano stati neppure contattati dal C. o non avevano

accettato di collaborare, sia che le tariffe pubblicizzate all'interno del sito erano suscettibili di ulteriore ritocco al rialzo in base alla richiesta di compenso formulata dai domiciliatari/collaboratori.

Insomma, il messaggio pubblicitario era sicuramente finalizzato a condizionare la scelta dei potenziali clienti, senza offrire agli stessi adeguati requisiti informativi, con evidente violazione delle prescrizioni normative, proprio perché il messaggio era stato redatto con modalità attrattive mediante indicazioni suggestive ed incompatibili con la dignità e con il decoro (cfr. CNF 23/7/2015 n. 118).

Dunque, l'illecito sanzionato dall'art. 35 CdF appare integrato dal comportamento dell'avv. C. in riferimento al comma 2 (*“L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale”*), al comma 6 (*“Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato”*), ed al comma 9 (*“Le forme e le modalità dell'informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione”*).

2.3. In merito alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo, la censura è pure destituita di fondamento alla luce della costante giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui “ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.” (cfr. Consiglio Nazionale Forense, 24/9/2015 n. 142; in senso conforme, tra le altre, C.N.F. 23/7/2015 n. 123, C.N.F. 11/3/2015 n. 19, CNF 12/12/2014 n. 182).

3. La decisione impugnata non appare meritevole di riforma neppure in riferimento all'art. 19 CdF previgente, corrispondente all'art. 37 comma 1 CdF, secondo cui *“L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro”*.

Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (cfr. CNF 6/6/2013 n. 89).

4. Il ricorso non appare meritevole di accoglimento neppure in riferimento ai capi di incolpazione sub C) *< per aver indicato, all'interno del sito, i nominativi di altri colleghi e studi professionali senza averne avuto autorizzazione, così violando gli artt. 17, 17 bis e 22 del Codice Deontologico Forense>*, D) *<per aver dichiarato in sede di istruttoria preliminare che i colleghi menzionati all'interno del sito lo avevano autorizzato verbalmente, mentre tale circostanza è risultata contraria a quanto comunicato dagli interessati al Consiglio dell'Ordine, così violando l'art. 24 del Codice Deontologico Forense>*, E) *<per aver arrecato disdoro all'intera classe forense così violando l'art. 5 del Codice Deontologico Forense.>*

Invero, i principi di lealtà, dignità e decoro della professione concorrono a costituire il naturale corredo deontologico dell'avvocato, principi che nel nuovo codice deontologico sono stati ribaditi, per quanto oggi interessa, negli artt. 9 *“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”*, 19 *“Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi”*, che nell'unico comma dispone che *“L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”*, 71 *“Dovere di collaborazione”*, che al comma 1 dispone che *“L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità”*.

Nella specie, la violazione dei suesposti principi da parte dell'avv. C. non può essere revocata in dubbio, avendo lui stesso ammesso di avere agito all'insaputa di quasi tutti i colleghi indicati nel sito professionale (esclusi gli avvocati F. R., F. T. e M. L., che, invece, hanno dichiarato di esserne stati informati pur non avendo partecipato alla elaborazione della convenzione quadro), tradendo la loro fiducia, e violando, dunque, i doveri di correttezza, lealtà e decoro professionale, nonché quello di verità nei confronti dell'Ordine palermitano.

In particolare, si rammenta che con lettera del 19/11/2010 l'avv. C., in merito al procedimento disciplinare n. 154/2010, scriveva al Coa di Palermo: *"In relazione alla posizione di cui all'oggetto, mi corre l'obbligo di specificare come il link "professionisti collegati" presente sul sito professionale fosse da considerarsi una mia*

iniziativa avendo, nel corso degli anni, intavolato collaborazioni con gli avvocati ivi indicati. Al contempo specifico come i detti colleghi non abbiano preso parte alla elaborazione delle convenzioni da me esclusivamente ideate e di cui i predetti professionisti erano del tutto ignari".

In conclusione, il ricorso non merita accoglimento anche per quanto riguarda i comportamenti deontologicamente rilevanti compendiate nel capo di incolpazione sub capo C),D),E).

G) Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, occorre subito precisare che ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge n. 247/2012, il nuovo Codice Deontologico, approvato dal C.N.F. il 31 gennaio 2014, pubblicato il 16.10.2014 sulla G.U. n. 241 ed entrato in vigore il 16.12.2014, avrebbe dovuto per quanto possibile *"...individuare tra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tipologia di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile"*. Il Codice Deontologico vigente è stato quindi strutturato attribuendo ad ogni singola previsione una rilevanza disciplinare con l'indicazione della relativa sanzione, pur nella consapevolezza di non potere arrivare ad una completa tipizzazione per la variegata e potenzialmente illimitata

casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare legati allo *status* anche privato dell'avvocato. Nel caso di specie vengono in rilievo l'art. 9 "Doveri di probità, dignità e decoro e indipendenza" del Codice deontologico forense (che contiene il riferimento ai doveri di probità, dignità e decoro già previsti dall'art.5 del codice previgente), gli artt. 17 "Informazioni sull'esercizio dell'attività professionale" e 35 "Dovere di corretta informazione" (che prescrive il rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e correttezza <comma 1>, ed il divieto di dare informazioni comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive, cc. <comma 1>), che prevede come sanzione edittale base la censura, l'art. 37 (che prescrive il divieto di qualsiasi comportamento finalizzato all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza ed al decoro, divieto già prescritto dall'art. 19 del previgente codice) che prevede come sanzione edittale base la censura, l'art. 19 (che prescrive il dovere di mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà) e 71 (che prescrive il dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi ispirato scrupolosamente al dovere di verità), che prevede come sanzione edittale base l'avvertimento.

Tutto ciò premesso, valutati gli elementi tutti acquisiti al procedimento, in particolare il comportamento collaborativo dell'incolpato che, non appena avuta notizia dell'indagine avviata dal COA territoriale rimuoveva immediatamente il link dal suo sito professionale, ammetteva tempestivamente che i Colleghi menzionati nel sito erano ignari della sua iniziativa (cfr. lettera del 19/11/2010), e non replicava il messaggio pubblicitario, la qualcosa consente di formulare un giudizio prognostico favorevole, peraltro confortato dalle ripetute ed apprezzate puntualizzazioni dell'incolpato di avere sempre tenuto alla dignità ed al decoro professionale, questo Consiglio ritiene equo ridurre la sanzione inflitta della sospensione dall'esercizio professionale alla censura.

P.Q.M.

visti gli art. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

in parziale accoglimento del ricorso, proscioglie l'avv. M.C. dall'incolpazione contestata al capo A, ed a modifica della decisione impugnata, applica la sanzione disciplinare della censura in ordine agli altri capi.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2016.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 24 novembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 10/15 R.G.

RD n. 349/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“

- Avv. Angelo ESPOSITO “
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.C. avverso la decisione in data 19/5/11 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due; Il ricorrente, avv. M.C. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso con riduzione della sanzione inflitta ad un mese di sospensione;

FATTO

Il COA di Palermo, preso atto di un inserto pubblicitario sul Giornale di Sicilia del 03.10.2010 commissionato dall'avvocato M.C., riportante il titolo "Avv. M.C., via R. W., 4 - - assistenza legale a compenso forfettario", disponeva l'apertura di ufficio di un fascicolo di istruttoria preliminare in seguito alla quale convocava l'avvocato M.C. affinché fornisse chiarimenti in merito.

In data 03.02.2011 il Consiglio precedente deliberava l'apertura del procedimento disciplinare e per l'effetto formulava il capo di incolpazione che segue:

"a) per non aver comunicato al Consiglio dell'Ordine di Palermo la pubblicazione Internet del proprio sito così violando l'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense;

b) per aver commissionato al Giornale di Sicilia la pubblicazione dell'avviso di assistenza legale a compenso forfettario, non rispettando i principi di dignità e decoro previsti dall'art.

18 el Codice Deontologico Forense;

c) per aver indicato, all'interno del sito, www.avvocatomassimoC.it i nominativi di altri colleghi e studi professionali senza averne avuto autorizzazione, così violando gli artt. 17, 17 bis e 22 del Codice Deontologico Forense;

d) per aver dichiarato in sede di istruttoria preliminare che i colleghi menzionati all'interno del sito lo avevano autorizzato verbalmente, mentre tale circostanza è risultata contraria a quanto comunicato dagli interessati al Consiglio dell'Ordine, così violando l'art. 24 del Codice Deontologico Forense;

e) per aver arrecato disdoro all'intera classe forense così violando l'art. 5 del Codice

Deontologico Forense.”

In data 29/4/2011 l'avv. C. depositava una memoria difensiva, mediante la quale deduceva:

- che l'importo di euro mensili indicato nel box pubblicitario apparso sul Giornale di Sicilia era riferibile ad una convenzione triennale, talché il compenso era da intendersi in complessivi euro IVA e CPA compresi, da imputarsi a quota associativa;

- che l'utilizzo dell'espressione < a partire da euro mensili> non poteva ritenersi offensiva del decoro e della dignità professionale, ma doveva correlarsi necessariamente al sito web cui rimandava espressamente l'annuncio stesso;

- che, con la pubblicazione dell'articolo su il Giornale di Sicilia, non aveva commesso alcuna violazione dell'art. 17 del CDF;

- che aveva ommesso soltanto la indicazione degli estremi della polizza assicurativa, peraltro non obbligatoria, e non aveva comunicato al COA la pubblicazione del proprio sito internet non essendo a conoscenza del relativo obbligo;

- che i professionisti e studi legali indicati nel sito avevano autorizzato verbalmente l'inserimento del proprio nominativo nel link dedicato.

Nell'adunanza disciplinare del 19/5/2011, sentito il difensore dell'incolpato, il COA di

Palermo decideva il procedimento disciplinare, affermando la responsabilità disciplinare dell'avv. M.C. per tutti gli addebiti a lui contestati nel capo di incolpazione, e gli comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Avverso la predetta decisione notificata il 3/10/2014, l'avv. M.C. proponeva impugnazione con ricorso ritualmente depositato presso il COA di Palermo in data 21/10/2014, mediante il quale chiedeva: - in via principale, di *“assolvere l'incolpato per non aver commesso il fatto”*; - in subordine, di *“ritenere la non consapevolezza nell'aver posto in essere gli asseriti illeciti contestati, ove ritenuti commessi, ed assolverlo”*;- in via ulteriormente subordinata, applicarsi una sanzione meno gravosa.

A fondamento del ricorso l'avv. C., premessa la ricostruzione della vicenda, contestava la sussistenza delle violazioni deontologiche addebitategli, deducendo:

- con riferimento alla violazione dell'art. 17, l'assenza di volontarietà della condotta, da lui definita *“consapevolezza”*, e con specifico riguardo alle tariffe forfettarie pubblicizzate, precisava di non aver violato i doveri di dignità e decoro, perché attraverso la consultazione della convenzione presente nel sito web sarebbe stato possibile stabilire che le tariffe non erano *“basse”*, ed aggiungeva che l'obiettivo della pubblicità censurata era quello di *“suscitare curiosità nel lettore”*;

- con riferimento alla violazione dell'art. 17 bis, di avere omesso per *“mera dimenticanza”* di comunicare al COA di appartenenza la pubblicazione del sito web professionale, e che comunque l'indicazione del sito nella sua carta intestata evidenziava la mancanza della volontà di *“occultare l'esistenza del detto sito web”*. Inoltre, con riferimento alla omessa indicazione della polizza assicurativa, il ricorrente sosteneva l'insussistenza dell'obbligo, per cui la omessa menzione della stessa non costituiva illecito disciplinare ai sensi dell'art. 17 bis CDF;

- con riferimento alla violazione di cui all'art. 19 del CDF, la insussistenza dell'illecito, non ricorrendo alcuno dei presupposti sostanziali e formali in esso stabiliti, anche alla luce della giurisprudenza del Supremo Collegio (sentenza citata n. 23287/2010);

- con riferimento alla violazione di cui all'art. 22 del CDF, precisava che molti colleghi indicati nel sito lo avevano autorizzato a pubblicizzare la loro collaborazione, ed aggiungeva che in ogni caso aveva rimosso il relativo link;

- con riferimento alla violazione dell'art. 24 del CDF, l'assoluta insussistenza dell'illecito, avendo sempre *“fornito al proprio Ordine ogni dettaglio a propria conoscenza senza mai aver mentito o dichiarato il falso”* .

All'odierna udienza, constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, in assenza del ricorrente, il Procuratore generale concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla richiesta di attenuazione delle sanzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che a seguito dell'entrata in vigore della legge 31.12.2012, n. 247 e dell'attuazione delle norme e dei principi disciplinari, fra cui quello previsto dall'art. 65, comma 5, della citata legge, *“le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”*.

A tale riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3023/2015, ha precisato che l'art. 65, comma 5, della legge n. 247/12 deve essere pacificamente interpretato nel senso che *“in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 e in vigore dal 16 dicembre 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”*.

Occorre aggiungere, altresì, che l'art. 35 del Codice deontologico forense è stato modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22/1/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.102 del 3/5/2016.

Pertanto, fermo restando il fatto sostanziale contestato, le norme indicate nel capo di incolpazione andranno formalmente adeguate a quelle contenute nel nuovo Codice Deontologico, entrato in vigore a far tempo dal 15/12/2014, e relative alla condotta contestata avanti al Giudice di primo grado o similare a questa, atteso che ai sensi del citato art. 3 comma 3 della L. 247/2012 il nuovo Codice Deontologico, deve “...*individuare tra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tipologia di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile*”. Il Codice Deontologico vigente è stato quindi strutturato attribuendo ad ogni singola previsione una rilevanza disciplinare con l’indicazione della relativa sanzione, pur nella consapevolezza di non potere arrivare ad una completa tipizzazione per la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare legati allo *status* anche privato dell’avvocato.

Tutto ciò premesso, il ricorso appare parzialmente fondato per quanto di ragione.

1.L’illecito deontologico contestato al capo a) “per non aver comunicato al Consiglio dell’ordine di Palermo la pubblicazione del proprio sito, così violando

l’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense”, è stato abrogato a seguito della modifica dell’art. 35 di cui alla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22/1/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.102 del 3/5/2016, per cui il ricorrente deve essere mandato assolto in ordine a detta contestazione.

2.L’avv. C. è stato ritenuto responsabile del comportamento deontologicamente rilevante, contestatogli al capo b) “Per aver commissionato al Giornale di Sicilia la pubblicazione dell’avviso di assistenza legale a compenso forfetario, non rispettando i principi di dignità e decoro previsti dall’art. 17 del Codice deontologico forense”.

In particolare, il COA di Palermo apprendeva che l’avvocato M.C. aveva commissionato al Giornale di Sicilia un inserto pubblicitario effettivamente comparso nell’edizione del 03.10.2010, che riportava il titolo “Avv. M.C., via R. W., 4 - -

assistenza legale a compenso forfettario”, per cui all’esito dell’istruttoria preliminare disponeva l’apertura di ufficio del procedimento disciplinare conclusosi con la impugnata decisione.

Nel corso del procedimento l’avv. C. precisava, anche mediante una memoria difensiva, che una compiuta disamina del messaggio pubblicitario nella sua interezza, compresa la consultazione del sito web a cui rinvia la pubblicità, avrebbe consentito di escludere la violazione degli artt. 17 e 19 del codice deontologico previgente. Sul punto, l’incolpato osservava a propria discolpa, che la cifra da lui stesso definita irrisoria di euro 10,00 mensile pubblicizzata nell’inserito giornalistico per poter usufruire dell’assistenza legale stragiudiziale (pareri orali inclusi), non costituiva un compenso “una tantum”, ma solo una frazione della quota associativa triennale di euro, IVA e CPA

compresi, che l’associato si obbligava a pagare in unica soluzione. Precisava che nel corso del triennio l’associato avrebbe potuto ricevere complessivamente 6 pareri, cioè 2 per anno per un costo ciascuno di euro, mentre per ciascun parere aggiuntivo

avrebbe dovuto pagare un compenso di euro, oltre accessori. Aggiungeva

che i compensi previsti dalla convenzione per gli incarichi giudiziali, erano di gran lunga maggiori a quelli pagati da compagnie assicurative ed enti pubblici ai propri fiduciari, indicando come esempio la tariffa richiesta per un giudizio davanti al giudice di pace, fissata in euro oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.

L’incolpato contestava, inoltre, la sussistenza dell’illecito di cui all’art. 19 (accaparramento di clientela), atteso che non aveva interpellato agenzie di intermediazione o procacciatori, non aveva corrisposto o promesso di corrispondere a terzi provvigioni o proposto le proprie prestazioni professionali in pubblico o offerto prestazioni personalizzate senza richieste, e, soprattutto, non aveva operato con criteri non conformi al decoro e alla correttezza.

Le argomentazioni difensive illustrate dall'incolpato venivano disattese dal Consiglio territoriale, che pur dimostrando di avere adeguato la propria giurisprudenza ai principi introdotti dalla Legge n. 248/2006 (c.d. Decreto Bersani) in tema di pubblicità informativa, ribadiva che la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, imponeva, conformemente alla normativa comunitaria ed alla costante interpretazione della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere dovere dell'ordine professionale.

Il COA aggiungeva che, nella specie, "la funzione del sito web interessato va ben oltre la pura pubblicità, proponendosi esso piuttosto di generare un vero e proprio contatto tra l'offerente ed il consumatore destinatario della proposta; in tale contesto il messaggio non si esaurisce nel fine promozionale, ma protende concretamente all'acquisizione del cliente".

2.1L'introduzione nel nostro ordinamento della normativa nota come "legge Bersani" non ha consentito una pubblicità indiscriminata ma solo ed esclusivamente la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, sui contenuti, sui prezzi e le altre condizioni di offerta dei servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. Tale libertà di informazione deve peraltro esplicarsi con modalità di diffusione che non si pongano in contrasto con la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, caratteristiche che impongono le limitazioni connesse alla dignità e al decoro delle professioni: ne consegue, come correttamente osservato nella delibera impugnata, che il disvalore deontologico risiede negli strumenti usati per l'acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell'art. 19 CDF, non devono concretizzarsi nella intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori) né, più genericamente, esplicarsi in " modi non conformi alla correttezza e al decoro (cfr. CNF 24/9/2015 n. 142, <Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta).

Per cui è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata, così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie (cfr. in senso conforme, tra le altre,

Consiglio Nazionale Forense sentenza del 11 marzo 2015, n. 26; Consiglio Nazionale Forense sentenza del 13 marzo 2013, n. 37; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204).

Senonchè, nelle more della discussione del procedimento, il quadro normativo e giurisprudenziale si è modificato in modo significativo, soprattutto alla luce di un recente arresto della giurisprudenza amministrativa, che ha determinato questo Consiglio a prendere atto dell'introduzione nell'ordinamento di nuove modalità pubblicitarie dell'attività professionale che, per quanto possano discostarsi dai modelli tradizionali, rappresentano comunque attività lecite ed espressione dei principi di libera concorrenza, nel contesto europeo, e, dunque ad adeguare l'art. 35 del nuovo codice deontologico.

2.2. Premesse le considerazioni superiormente esposte, il ricorso proposto dall'avv. C. non appare meritevole di accoglimento per quanto riguarda il capo di incolpazione sub B). Invero, pur ammettendo che il box pubblicitario conteneva un espresso rinvio al sito

..... oppure alle caselle di posta elettronica dell'avv. C. (..... o), non può essere revocato in dubbio il contenuto equivoco, ingannevole e suggestivo dell'offerta commerciale per le ragioni congruamente esposte nella decisione impugnata.

Infatti, il messaggio pubblicitario è sicuramente suggestivo ed ingannevole, laddove l'incolpato: a) offriva all'utenza la consulenza stragiudiziale dietro pagamento "di una cifra irrisoria" a partire per i privati da euro mensili, mentre per godere del servizio

l'utente avrebbe dovuto pagare in unica soluzione l'abbonamento per un intero triennio, per poter ricevere solo due pareri per ogni annualità (sei nel triennio, salvo a pagare un compenso di euro per ogni parere aggiuntivo richiesto); b) garantiva "adeguate

risposte a specifiche problematiche giuridiche (sia di diritto italiano che comunitario), avvalendosi "senza costi aggiuntivi per il Cliente, dell'ausilio di Colleghi altamente specializzati nei vari rami del diritto e domiciliati nell'intero arco del territorio italiano", mentre l'istruttoria ha consentito di accertare sia che molti dei professionisti indicati nel sito a complemento dell'informativa non erano stati neppure contattati dal C. o non avevano

accettato di collaborare, sia che le tariffe pubblicizzate all'interno del sito erano suscettibili di ulteriore ritocco al rialzo in base alla richiesta di compenso formulata dai domiciliatari/collaboratori.

Insomma, il messaggio pubblicitario era sicuramente finalizzato a condizionare la scelta dei potenziali clienti, senza offrire agli stessi adeguati requisiti informativi, con evidente violazione delle prescrizioni normative, proprio perché il messaggio era stato redatto con modalità attrattive mediante indicazioni suggestive ed incompatibili con la dignità e con il decoro (cfr. CNF 23/7/2015 n. 118).

Dunque, l'illecito sanzionato dall'art. 35 CdF appare integrato dal comportamento dell'avv. C. in riferimento al comma 2 (*"L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale"*), al comma 6 (*"Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato"*), ed al comma 9 (*"Le forme e le modalità dell'informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione"*).

2.3. In merito alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo, la censura è pure destituita di fondamento alla luce della costante giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui "ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso." (cfr. Consiglio Nazionale Forense, 24/9/2015 n. 142; in senso conforme, tra le altre, C.N.F. 23/7/2015 n. 123, C.N.F. 11/3/2015 n. 19, CNF 12/12/2014 n. 182).

3. La decisione impugnata non appare meritevole di riforma neppure in riferimento all'art. 19 CdF previgente, corrispondente all'art. 37 comma 1 CdF, secondo cui *“L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro”*.

Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (cfr. CNF 6/6/2013 n. 89).

4. Il ricorso non appare meritevole di accoglimento neppure in riferimento ai capi di incolpazione sub C) *< per aver indicato, all'interno del sito, i nominativi di altri colleghi e studi professionali senza averne avuto autorizzazione, così violando gli artt. 17, 17 bis e 22 del Codice Deontologico Forense>*, D) *<per aver dichiarato in sede di istruttoria preliminare che i colleghi menzionati all'interno del sito lo avevano autorizzato verbalmente, mentre tale circostanza è risultata contraria a quanto comunicato dagli interessati al Consiglio dell'Ordine, così violando l'art. 24 del Codice Deontologico Forense>*, E) *<per aver arrecato disdoro all'intera classe forense così violando l'art. 5 del Codice Deontologico Forense.>*

Invero, i principi di lealtà, dignità e decoro della professione concorrono a costituire il naturale corredo deontologico dell'avvocato, principi che nel nuovo codice deontologico sono stati ribaditi, per quanto oggi interessa, negli artt. 9 *“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”*, 19 *“Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi”*, che nell'unico comma dispone che *“L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”*, 71 *“Dovere di collaborazione”*, che al comma 1 dispone che *“L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità”*.

Nella specie, la violazione dei suesposti principi da parte dell'avv. C. non può essere revocata in dubbio, avendo lui stesso ammesso di avere agito all'insaputa di quasi tutti i colleghi indicati nel sito professionale (esclusi gli avvocati F. R., F. T. e M. L., che, invece, hanno dichiarato di esserne stati informati pur non avendo partecipato alla elaborazione della convenzione quadro), tradendo la loro fiducia, e violando, dunque, i doveri di correttezza, lealtà e decoro professionale, nonché quello di verità nei confronti dell'Ordine palermitano.

In particolare, si rammenta che con lettera del 19/11/2010 l'avv. C., in merito al procedimento disciplinare n. 154/2010, scriveva al Coa di Palermo: *"In relazione alla posizione di cui all'oggetto, mi corre l'obbligo di specificare come il link "professionisti collegati" presente sul sito professionale fosse da considerarsi una mia*

iniziativa avendo, nel corso degli anni, intavolato collaborazioni con gli avvocati ivi indicati. Al contempo specifico come i detti colleghi non abbiano preso parte alla elaborazione delle convenzioni da me esclusivamente ideate e di cui i predetti professionisti erano del tutto ignari".

In conclusione, il ricorso non merita accoglimento anche per quanto riguarda i comportamenti deontologicamente rilevanti compendati nel capo di incolpazione sub capo C),D),E).

H) Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, occorre subito precisare che ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge n. 247/2012, il nuovo Codice Deontologico, approvato dal C.N.F. il 31 gennaio 2014, pubblicato il 16.10.2014 sulla G.U. n. 241 ed entrato in vigore il 16.12.2014, avrebbe dovuto per quanto possibile *"...individuare tra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tipologia di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile"*. Il Codice Deontologico vigente è stato quindi strutturato attribuendo ad ogni singola previsione una rilevanza disciplinare con l'indicazione della relativa sanzione, pur nella consapevolezza di non potere arrivare ad una completa tipizzazione per la variegata e potenzialmente illimitata

casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare legati allo *status* anche privato dell'avvocato. Nel caso di specie vengono in rilievo l'art. 9 "Doveri di probità, dignità e decoro e indipendenza" del Codice deontologico forense (che contiene il riferimento ai doveri di probità, dignità e decoro già previsti dall'art.5 del codice previgente), gli artt. 17 "Informazioni sull'esercizio dell'attività professionale" e 35 "Dovere di corretta informazione" (che prescrive il rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e correttezza <comma 1>, ed il divieto di dare informazioni comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive, cc. <comma 1>), che prevede come sanzione edittale base la censura, l'art. 37 (che prescrive il divieto di qualsiasi comportamento finalizzato all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza ed al decoro, divieto già prescritto dall'art. 19 del previgente codice) che prevede come sanzione edittale base la censura, l'art. 19 (che prescrive il dovere di mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà) e 71 (che prescrive il dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi ispirato scrupolosamente al dovere di verità), che prevede come sanzione edittale base l'avvertimento.

Tutto ciò premesso, valutati gli elementi tutti acquisiti al procedimento, in particolare il comportamento collaborativo dell'incolpato che, non appena avuta notizia dell'indagine avviata dal COA territoriale rimuoveva immediatamente il link dal suo sito professionale, ammetteva tempestivamente che i Colleghi menzionati nel sito erano ignari della sua iniziativa (cfr. lettera del 19/11/2010), e non replicava il messaggio pubblicitario, la qualcosa consente di formulare un giudizio prognostico favorevole, peraltro confortato dalle ripetute ed apprezzate puntualizzazioni dell'incolpato di avere sempre tenuto alla dignità ed al decoro professionale, questo Consiglio ritiene equo ridurre la sanzione inflitta della sospensione dall'esercizio professionale alla censura.

P.Q.M.

visti gli art. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

in parziale accoglimento del ricorso, proscioglie l'avv. M.C. dall'incolpazione contestata al capo A, ed a modifica della decisione impugnata, applica la sanzione disciplinare della censura in ordine agli altri capi.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2016.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 24 novembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 10/15 R.G.

RD n. 349/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“

- Avv. Angelo ESPOSITO “
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.C. avverso la decisione in data 19/5/11 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due; Il ricorrente, avv. M.C. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso con riduzione della sanzione inflitta ad un mese di sospensione;

FATTO

Il COA di Palermo, preso atto di un inserto pubblicitario sul Giornale di Sicilia del 03.10.2010 commissionato dall'avvocato M.C., riportante il titolo "Avv. M.C., via R. W., 4 -

..... - *assistenza legale a compenso forfettario*", disponeva l'apertura di ufficio di

un fascicolo di istruttoria preliminare in seguito alla quale convocava l'avvocato M.C.

affinché fornisse chiarimenti in merito.

In data 03.02.2011 il Consiglio precedente deliberava l'apertura del procedimento disciplinare e per l'effetto formulava il capo di incolpazione che segue:

"a) per non aver comunicato al Consiglio dell'Ordine di Palermo la pubblicazione Internet del proprio sito così violando l'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense;

b) per aver commissionato al Giornale di Sicilia la pubblicazione dell'avviso di assistenza legale a compenso forfettario, non rispettando i principi di dignità e decoro previsti dall'art.

19 el Codice Deontologico Forense;

c) per aver indicato, all'interno del sito, www.avvocatomassimoC.it i nominativi di altri colleghi e studi professionali senza averne avuto autorizzazione, così violando gli artt. 17, 17 bis e 22 del Codice Deontologico Forense;

d) per aver dichiarato in sede di istruttoria preliminare che i colleghi menzionati all'interno del sito lo avevano autorizzato verbalmente, mentre tale circostanza è

risultata contraria a quanto comunicato dagli interessati al Consiglio dell'Ordine, così violando l'art. 24 del Codice Deontologico Forense;

e) per aver arrecato disdoro all'intera classe forense così violando l'art. 5 del Codice

Deontologico Forense."

In data 29/4/2011 l'avv. C. depositava una memoria difensiva, mediante la quale deduceva:

- che l'importo di euro mensili indicato nel box pubblicitario apparso sul Giornale di Sicilia era riferibile ad una convenzione triennale, talché il compenso era da intendersi in complessivi euro IVA e CPA compresi, da imputarsi a quota associativa;

- che l'utilizzo dell'espressione < a partire da euro mensili > non poteva ritenersi offensiva del decoro e della dignità professionale, ma doveva correlarsi necessariamente al sito web cui rimandava espressamente l'annuncio stesso;

- che, con la pubblicazione dell'articolo su il Giornale di Sicilia, non aveva commesso alcuna violazione del'art. 17 del CDF;

- che aveva ommesso soltanto la indicazione degli estremi della polizza assicurativa, peraltro non obbligatoria, e non aveva comunicato al COA la pubblicazione del proprio sito internet non essendo a conoscenza del relativo obbligo;

- che i professionisti e studi legali indicati nel sito avevano autorizzato verbalmente l'inserimento del proprio nominativo nel link dedicato.

Nell'adunanza disciplinare del 19/5/2011, sentito il difensore dell'incolpato, il COA di

Palermo decideva il procedimento disciplinare, affermando la responsabilità disciplinare dell'avv. M.C. per tutti gli addebiti a lui contestati nel capo di incolpazione, e gli comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Avverso la predetta decisione notificata il 3/10/2014, l'avv. M.C. proponeva impugnazione con ricorso ritualmente depositato presso il COA di Palermo in data 21/10/2014, mediante il quale chiedeva: - in via principale, di *“assolvere l'incolpato per non aver commesso il fatto”*; - in subordine, di *“ritenere la non consapevolezza nell'aver posto in essere gli asseriti illeciti contestati, ove ritenuti commessi, ed assolverlo”*;- in via ulteriormente subordinata, applicarsi una sanzione meno gravosa.

A fondamento del ricorso l'avv. C., premessa la ricostruzione della vicenda, contestava la sussistenza delle violazioni deontologiche addebitategli, deducendo:

- con riferimento alla violazione dell'art. 17, l'assenza di volontarietà della condotta, da lui definita *“consapevolezza”*, e con specifico riguardo alle tariffe forfettarie pubblicizzate, precisava di non aver violato i doveri di dignità e decoro, perché attraverso la consultazione della convenzione presente nel sito web sarebbe stato possibile stabilire che le tariffe non erano *“basse”*, ed aggiungeva che l'obiettivo della pubblicità censurata era quello di *“suscitare curiosità nel lettore”*;

- con riferimento alla violazione dell'art. 17 bis, di avere omesso per *“mera dimenticanza”* di comunicare al COA di appartenenza la pubblicazione del sito web professionale, e che comunque l'indicazione del sito nella sua carta intestata evidenziava la mancanza della volontà di *“occultare l'esistenza del detto sito web”*. Inoltre, con riferimento alla omessa indicazione della polizza assicurativa, il ricorrente sosteneva l'insussistenza dell'obbligo, per cui la omessa menzione della stessa non costituiva illecito disciplinare ai sensi dell'art. 17 bis CDF;

- con riferimento alla violazione di cui all'art. 19 del CDF, la insussistenza dell'illecito, non ricorrendo alcuno dei presupposti sostanziali e formali in esso stabiliti, anche alla luce della giurisprudenza del Supremo Collegio (sentenza citata n. 23287/2010);

- con riferimento alla violazione di cui all'art. 22 del CDF, precisava che molti colleghi indicati nel sito lo avevano autorizzato a pubblicizzare la loro collaborazione, ed aggiungeva che in ogni caso aveva rimosso il relativo link;

- con riferimento alla violazione dell'art. 24 del CDF, l'assoluta insussistenza dell'illecito, avendo sempre *“fornito al proprio Ordine ogni dettaglio a propria conoscenza senza mai aver mentito o dichiarato il falso”* .

All'odierna udienza, constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, in assenza del ricorrente, il Procuratore generale concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla richiesta di attenuazione delle sanzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che a seguito dell'entrata in vigore della legge 31.12.2012, n. 247 e dell'attuazione delle norme e dei principi disciplinari, fra cui quello previsto dall'art. 65, comma 5, della citata legge, *“le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”*.

A tale riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3023/2015, ha precisato che l'art. 65, comma 5, della legge n. 247/12 deve essere pacificamente interpretato nel senso che *“in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 e in vigore dal 16 dicembre 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”*.

Occorre aggiungere, altresì, che l'art. 35 del Codice deontologico forense è stato modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22/1/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.102 del 3/5/2016.

Pertanto, fermo restando il fatto sostanziale contestato, le norme indicate nel capo di incolpazione andranno formalmente adeguate a quelle contenute nel nuovo Codice Deontologico, entrato in vigore a far tempo dal 15/12/2014, e relative alla condotta contestata avanti al Giudice di primo grado o similare a questa, atteso che ai sensi del citato art. 3 comma 3 della L. 247/2012 il nuovo Codice Deontologico, deve “...*individuare tra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tipologia di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile*”. Il Codice Deontologico vigente è stato quindi strutturato attribuendo ad ogni singola previsione una rilevanza disciplinare con l’indicazione della relativa sanzione, pur nella consapevolezza di non potere arrivare ad una completa tipizzazione per la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare legati allo *status* anche privato dell’avvocato.

Tutto ciò premesso, il ricorso appare parzialmente fondato per quanto di ragione.

1.L’illecito deontologico contestato al capo a) “per non aver comunicato al Consiglio dell’ordine di Palermo la pubblicazione del proprio sito, così violando

l’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense”, è stato abrogato a seguito della modifica dell’art. 35 di cui alla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22/1/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.102 del 3/5/2016, per cui il ricorrente deve essere mandato assolto in ordine a detta contestazione.

2.L’avv. C. è stato ritenuto responsabile del comportamento deontologicamente rilevante, contestatogli al capo b) “Per aver commissionato al Giornale di Sicilia la pubblicazione dell’avviso di assistenza legale a compenso forfetario, non rispettando i principi di dignità e decoro previsti dall’art. 17 del Codice deontologico forense”.

In particolare, il COA di Palermo apprendeva che l’avvocato M.C. aveva commissionato al Giornale di Sicilia un inserto pubblicitario effettivamente comparso nell’edizione del 03.10.2010, che riportava il titolo “Avv. M.C., via R. W., 4 - -

assistenza legale a compenso forfettario”, per cui all’esito dell’istruttoria preliminare disponeva l’apertura di ufficio del procedimento disciplinare conclusosi con la impugnata decisione.

Nel corso del procedimento l’avv. C. precisava, anche mediante una memoria difensiva, che una compiuta disamina del messaggio pubblicitario nella sua interezza, compresa la consultazione del sito web a cui rinvia la pubblicità, avrebbe consentito di escludere la violazione degli artt. 17 e 19 del codice deontologico previgente. Sul punto, l’incolpato osservava a propria discolpa, che la cifra da lui stesso definita irrisoria di euro 10,00 mensile pubblicizzata nell’inserito giornalistico per poter usufruire dell’assistenza legale stragiudiziale (pareri orali inclusi), non costituiva un compenso “una tantum”, ma solo una frazione della quota associativa triennale di euro, IVA e CPA

compresi, che l’associato si obbligava a pagare in unica soluzione. Precisava che nel corso del triennio l’associato avrebbe potuto ricevere complessivamente 6 pareri, cioè 2 per anno per un costo ciascuno di euro, mentre per ciascun parere aggiuntivo

avrebbe dovuto pagare un compenso di euro, oltre accessori. Aggiungeva

che i compensi previsti dalla convenzione per gli incarichi giudiziali, erano di gran lunga maggiori a quelli pagati da compagnie assicurative ed enti pubblici ai propri fiduciari, indicando come esempio la tariffa richiesta per un giudizio davanti al giudice di pace, fissata in euro oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.

L’incolpato contestava, inoltre, la sussistenza dell’illecito di cui all’art. 19 (accaparramento di clientela), atteso che non aveva interpellato agenzie di intermediazione o procacciatori, non aveva corrisposto o promesso di corrispondere a terzi provvigioni o proposto le proprie prestazioni professionali in pubblico o offerto prestazioni personalizzate senza richieste, e, soprattutto, non aveva operato con criteri non conformi al decoro e alla correttezza.

Le argomentazioni difensive illustrate dall'incolpato venivano disattese dal Consiglio territoriale, che pur dimostrando di avere adeguato la propria giurisprudenza ai principi introdotti dalla Legge n. 248/2006 (c.d. Decreto Bersani) in tema di pubblicità informativa, ribadiva che la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, imponeva, conformemente alla normativa comunitaria ed alla costante interpretazione della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere dovere dell'ordine professionale.

Il COA aggiungeva che, nella specie, "la funzione del sito web interessato va ben oltre la pura pubblicità, proponendosi esso piuttosto di generare un vero e proprio contatto tra l'offerente ed il consumatore destinatario della proposta; in tale contesto il messaggio non si esaurisce nel fine promozionale, ma protende concretamente all'acquisizione del cliente".

2.1L'introduzione nel nostro ordinamento della normativa nota come "legge Bersani" non ha consentito una pubblicità indiscriminata ma solo ed esclusivamente la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, sui contenuti, sui prezzi e le altre condizioni di offerta dei servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. Tale libertà di informazione deve peraltro esplicarsi con modalità di diffusione che non si pongano in contrasto con la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, caratteristiche che impongono le limitazioni connesse alla dignità e al decoro delle professioni: ne consegue, come correttamente osservato nella delibera impugnata, che il disvalore deontologico risiede negli strumenti usati per l'acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell'art. 19 CDF, non devono concretizzarsi nella intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori) né, più genericamente, esplicarsi in " modi non conformi alla correttezza e al decoro (cfr. CNF 24/9/2015 n. 142, <Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta).

Per cui è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata, così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie (cfr. in senso conforme, tra le altre,

Consiglio Nazionale Forense sentenza del 11 marzo 2015, n. 26; Consiglio Nazionale Forense sentenza del 13 marzo 2013, n. 37; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204).

Senonchè, nelle more della discussione del procedimento, il quadro normativo e giurisprudenziale si è modificato in modo significativo, soprattutto alla luce di un recente arresto della giurisprudenza amministrativa, che ha determinato questo Consiglio a prendere atto dell'introduzione nell'ordinamento di nuove modalità pubblicitarie dell'attività professionale che, per quanto possano discostarsi dai modelli tradizionali, rappresentano comunque attività lecite ed espressione dei principi di libera concorrenza, nel contesto europeo, e, dunque ad adeguare l'art. 35 del nuovo codice deontologico.

2.2. Premesse le considerazioni superiormente esposte, il ricorso proposto dall'avv. C. non appare meritevole di accoglimento per quanto riguarda il capo di incolpazione sub B). Invero, pur ammettendo che il box pubblicitario conteneva un espresso rinvio al sito

..... oppure alle caselle di posta elettronica dell'avv. C. (..... o), non può essere revocato in dubbio il contenuto equivoco, ingannevole e suggestivo dell'offerta commerciale per le ragioni congruamente esposte nella decisione impugnata.

Infatti, il messaggio pubblicitario è sicuramente suggestivo ed ingannevole, laddove l'incolpato: a) offriva all'utenza la consulenza stragiudiziale dietro pagamento "di una cifra irrisoria" a partire per i privati da euro mensili, mentre per godere del servizio

l'utente avrebbe dovuto pagare in unica soluzione l'abbonamento per un intero triennio, per poter ricevere solo due pareri per ogni annualità (sei nel triennio, salvo a pagare un compenso di euro per ogni parere aggiuntivo richiesto); b) garantiva "adeguate

risposte a specifiche problematiche giuridiche (sia di diritto italiano che comunitario), avvalendosi "senza costi aggiuntivi per il Cliente, dell'ausilio di Colleghi altamente specializzati nei vari rami del diritto e domiciliati nell'intero arco del territorio italiano", mentre l'istruttoria ha consentito di accertare sia che molti dei professionisti indicati nel sito a complemento dell'informativa non erano stati neppure contattati dal C. o non avevano

accettato di collaborare, sia che le tariffe pubblicizzate all'interno del sito erano suscettibili di ulteriore ritocco al rialzo in base alla richiesta di compenso formulata dai domiciliatari/collaboratori.

Insomma, il messaggio pubblicitario era sicuramente finalizzato a condizionare la scelta dei potenziali clienti, senza offrire agli stessi adeguati requisiti informativi, con evidente violazione delle prescrizioni normative, proprio perché il messaggio era stato redatto con modalità attrattive mediante indicazioni suggestive ed incompatibili con la dignità e con il decoro (cfr. CNF 23/7/2015 n. 118).

Dunque, l'illecito sanzionato dall'art. 35 CdF appare integrato dal comportamento dell'avv. C. in riferimento al comma 2 (*"L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale"*), al comma 6 (*"Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato"*), ed al comma 9 (*"Le forme e le modalità dell'informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione"*).

2.3. In merito alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo, la censura è pure destituita di fondamento alla luce della costante giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui "ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso." (cfr. Consiglio Nazionale Forense, 24/9/2015 n. 142; in senso conforme, tra le altre, C.N.F. 23/7/2015 n. 123, C.N.F. 11/3/2015 n. 19, CNF 12/12/2014 n. 182).

3. La decisione impugnata non appare meritevole di riforma neppure in riferimento all'art. 19 CdF previgente, corrispondente all'art. 37 comma 1 CdF, secondo cui *“L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro”*.

Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (cfr. CNF 6/6/2013 n. 89).

4. Il ricorso non appare meritevole di accoglimento neppure in riferimento ai capi di incolpazione sub C) *< per aver indicato, all'interno del sito, i nominativi di altri colleghi e studi professionali senza averne avuto autorizzazione, così violando gli artt. 17, 17 bis e 22 del Codice Deontologico Forense>*, D) *<per aver dichiarato in sede di istruttoria preliminare che i colleghi menzionati all'interno del sito lo avevano autorizzato verbalmente, mentre tale circostanza è risultata contraria a quanto comunicato dagli interessati al Consiglio dell'Ordine, così violando l'art. 24 del Codice Deontologico Forense>*, E) *<per aver arrecato disdoro all'intera classe forense così violando l'art. 5 del Codice Deontologico Forense.>*

Invero, i principi di lealtà, dignità e decoro della professione concorrono a costituire il naturale corredo deontologico dell'avvocato, principi che nel nuovo codice deontologico sono stati ribaditi, per quanto oggi interessa, negli artt. 9 “Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”, 19 “Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi”, che nell'unico comma dispone che “L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”, 71 “Dovere di collaborazione”, che al comma 1 dispone che “L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità”.

Nella specie, la violazione dei suesposti principi da parte dell'avv. C. non può essere revocata in dubbio, avendo lui stesso ammesso di avere agito all'insaputa di quasi tutti i colleghi indicati nel sito professionale (esclusi gli avvocati F. R., F. T. e M. L., che, invece, hanno dichiarato di esserne stati informati pur non avendo partecipato alla elaborazione della convenzione quadro), tradendo la loro fiducia, e violando, dunque, i doveri di correttezza, lealtà e decoro professionale, nonché quello di verità nei confronti dell'Ordine palermitano.

In particolare, si rammenta che con lettera del 19/11/2010 l'avv. C., in merito al procedimento disciplinare n. 154/2010, scriveva al Coa di Palermo: *"In relazione alla posizione di cui all'oggetto, mi corre l'obbligo di specificare come il link "professionisti collegati" presente sul sito professionale fosse da considerarsi una mia*

iniziativa avendo, nel corso degli anni, intavolato collaborazioni con gli avvocati ivi indicati. Al contempo specifico come i detti colleghi non abbiano preso parte alla elaborazione delle convenzioni da me esclusivamente ideate e di cui i predetti professionisti erano del tutto ignari".

In conclusione, il ricorso non merita accoglimento anche per quanto riguarda i comportamenti deontologicamente rilevanti compendiate nel capo di incolpazione sub capo C),D),E).

I) Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, occorre subito precisare che ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge n. 247/2012, il nuovo Codice Deontologico, approvato dal C.N.F. il 31 gennaio 2014, pubblicato il 16.10.2014 sulla G.U. n. 241 ed entrato in vigore il 16.12.2014, avrebbe dovuto per quanto possibile *"...individuare tra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tipologia di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile"*. Il Codice Deontologico vigente è stato quindi strutturato attribuendo ad ogni singola previsione una rilevanza disciplinare con l'indicazione della relativa sanzione, pur nella consapevolezza di non potere arrivare ad una completa tipizzazione per la variegata e potenzialmente illimitata

casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare legati allo *status* anche privato dell'avvocato. Nel caso di specie vengono in rilievo l'art. 9 "Doveri di probità, dignità e decoro e indipendenza" del Codice deontologico forense (che contiene il riferimento ai doveri di probità, dignità e decoro già previsti dall'art.5 del codice previgente), gli artt. 17 "Informazioni sull'esercizio dell'attività professionale" e 35 "Dovere di corretta informazione" (che prescrive il rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e correttezza <comma 1>, ed il divieto di dare informazioni comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive, cc. <comma 1>), che prevede come sanzione edittale base la censura, l'art. 37 (che prescrive il divieto di qualsiasi comportamento finalizzato all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza ed al decoro, divieto già prescritto dall'art. 19 del previgente codice) che prevede come sanzione edittale base la censura, l'art. 19 (che prescrive il dovere di mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà) e 71 (che prescrive il dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi ispirato scrupolosamente al dovere di verità), che prevede come sanzione edittale base l'avvertimento.

Tutto ciò premesso, valutati gli elementi tutti acquisiti al procedimento, in particolare il comportamento collaborativo dell'incolpato che, non appena avuta notizia dell'indagine avviata dal COA territoriale rimuoveva immediatamente il link dal suo sito professionale, ammetteva tempestivamente che i Colleghi menzionati nel sito erano ignari della sua iniziativa (cfr. lettera del 19/11/2010), e non replicava il messaggio pubblicitario, la qualcosa consente di formulare un giudizio prognostico favorevole, peraltro confortato dalle ripetute ed apprezzate puntualizzazioni dell'incolpato di avere sempre tenuto alla dignità ed al decoro professionale, questo Consiglio ritiene equo ridurre la sanzione inflitta della sospensione dall'esercizio professionale alla censura.

P.Q.M.

visti gli art. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

in parziale accoglimento del ricorso, proscioglie l'avv. M.C. dall'incolpazione contestata al capo A, ed a modifica della decisione impugnata, applica la sanzione disciplinare della censura in ordine agli altri capi.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2016.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 24 novembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Andrea MASCHERIN | Presidente |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Componente |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | “ |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Davide CALABRO' | “ |

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Angelo ESPOSITO “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Diego GERACI “

- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA “

- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Stefano SAVI “

- Avv. Francesca SORBI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. L.G. avverso la decisione in data 1/7/2010, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino le infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

la ricorrente, avv. L.G., è comparsa personalmente;
è presente il suo difensore avv. G. L. G. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Marullo di Condojanni;
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la graduazione della pena.

FATTO

Con ricorso presentato il 20.12.2012 l'avv. L.G., nata il impugnava la decisione del COA di Torino in data 1.7.2010, notificata l'11.12.2012, con la quale le era stata irrogata la sanzione della censura essendo stato ritenuto fondato il seguente capo di incolpazione: *“per aver tenuto comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale, nonché al disposto dell'art.19 del Codice Deontologico Forense, per aver offerto la propria disponibilità gratuita per la tutela legale del sig. P. C. ed ai di lui padre e fratello ai fini della costituzione di parte civile nel processo penale relativo al c.d. omicidio di E.. In Torino e Como il 15.01.2007 e seguenti”*.

Il procedimento disciplinare era stato aperto su esposto dell'avv. F. T. del foro di Como. Per l'opportuno inquadramento della vicenda occorre ricordare che il c.d. omicidio di Erba è riferito ad una strage avvenuta l'1.12.2006, nel corso della quale vennero uccisi la sig.ra C. R., il figlio Y. M., la mamma della sig.ra C. e nonna del

bambino, P. G. ed una vicina di casa; il processo si è concluso con la condanna all'ergastolo dei due imputati.

Con e-mail del 5.2.2007 l'avv. F. T. di Como girava al Consiglio dell'Ordine di Torino, "per le opportune valutazioni del caso", e-mail del 15.1.2007 indirizzata dall'avv. L.G. al sig. P. C., del seguente letterale tenore: *"Egregio Sig. P., come tanti italiani sono rimasta particolarmente colpita dall'efferatezza della vicenda che ha toccato la Vostra Famiglia. Mi permetto di portare alla Sua cortese attenzione la mia disponibilità gratuita per la tutela legale, (nell'ipotesi non aveste già un avvocato penalista) per la costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli assassini dei Vostri cari (sig.ra P., R. e il piccolo Y.). Questa mia disponibilità che ripeto è del tutto gratuita, desidero che venga estesa non solo a suo fratello ma anche a suo padre, in quanto anch'essi possono costituirsi parte civile nel processo penale. Mi reputo cattolica praticante, ma considero un'ipocrisia troppo grande dover ammettere che con il tempo e con la razionalità si possa attenuare quello che si prova dentro per fatti tanto atroci. È assolutamente inconcepibile dire che il tempo ti aiuta, che successivamente si vedano le cose diversamente: appunto perché si vedono più razionalmente non può avere pace e giustificarsi un'azione così orrenda. È chiaro che una morte così assurda fa amare ancora di più le persone che ci circondano, ma non per questo mai si potranno giustificare simili gesti. In attesa di un Suo cenno di riscontro, porgo a nome di tutto il mio Studio un abbraccio fortissimo. Avv. L.G.."*

P.S.: I miei recapiti telefonici sono: Studio Legale Avv. L.G., Cell.

L'avv. G., regolarmente informata dal COA, formulava le proprie osservazioni con lettera del 23.2.2007, alla quale venivano allegati i seguenti documenti: *"la e-mail di risposta del sig. P. C., un articolo de LA STAMPA non firmato e la nomina a difensore della persona offesa da parte dei sigg. F. M. S. e M. S., genitori di A. M., nonni del piccolo M. Y., con firma autenticata dell'Ambasciata Italiana di Tunisi l'1.2.2007".*

Il capo di incolpazione veniva approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 14.9.2009 e comunicato al P.M. ed all'avv. G. con lettera raccomandata spedita in data 2.10.2009 e recapitata all'avv. G. il 5.10.2009.

Fissato il dibattimento per il giorno 26.10.2009 l'avv. G. depositava lettera dell'avv. T. che comunicava di avere ricevuta una missiva di scuse dall'avv. G. e quindi di prestare rinuncia al procedimento disciplinare.

Nel corso dell'istruttoria l'avv. G. depositava lettera dell'11.11.2009 a firma del dott. M. N. (giornalista del "La Stampa"), due dichiarazioni a firma dell'avv. P. B. di Erba, e infine presentava in data 23.6.2010 una breve nota (per il contenuto di questi documenti vedi in dettaglio la sentenza del COA di Torino).

Durante il dibattimento venivano sentiti l'incolpata ed i testi avv. F. T. ed il sig. P. C.. Chiusa l'istruttoria dibattimentale ed esaurita la discussione del difensore avv. T., che concludeva per l'assoluzione, il COA deliberava la decisione pervenendo all'affermazione di colpevolezza e infliggendo la sanzione della censura.

A tale esito il COA perveniva ritenendo che il tenore delle frasi contenute nella mail fosse chiaro e di per sé adeguato a comprovare la violazione del precetto deontologico contestato e cioè l'acquisizione di rapporti di clientela non conforme alla correttezza ed al decoro professionale. Inoltre, riteneva che la tesi difensiva proposta fosse priva di pregio in quanto indimostrata con riferimento alle circostanze emerse durante la fase istruttoria (e cioè la previa telefonata con il sig. C. Prima dell'invio della mail e la già assunta difesa dei nonni paterni del piccolo Y. M.).

Con ricorso ritualmente notificato insorgeva l'incolpata, affidando la difesa ad un unicum argomentativo dal quale è comunque possibile evincere due differenti profili di censura:

- Inapplicabilità dell'art.19 per come modificato in seguito alla L. B. (p.1 del ricorso);
- Ricostruzione del fatto alternativa.

Chiedeva concludendo il proscioglimento, o in subordine la sanzione dell'avvertimento.

All'udienza dibattimentale del 25.9.2015, esaurita la discussione, il ricorso veniva assegnato a sentenza.

DIRITTO

I motivi addotti nel ricorso non sono fondati e deve quindi essere confermata la responsabilità disciplinare e la sanzione inflitta per i fatti, quali sono stati evidenziati esattamente nella decisione del Consiglio dell'Ordine, con la motivazione che qui si intende richiamata integralmente.

La ricorrente deduce preliminarmente che la violazione deontologica addebitatale ha subito una modifica in seguito al decreto c.d. Bersani, e ne sostiene quindi la insussistenza alla luce della intervenuta modifica normativa.

L'argomento non ha pregio. Basti al riguardo richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio che così afferma: *“il Codice deontologico forense, a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere-dovere dell'ordine professionale”* (vedi Consiglio Nazionale Forense 15.3.2013 n.37 ed altre conformi).

Più in dettaglio giova rammentare che anche dopo l'entrata in vigore della normativa “Bersani”, il disvalore giuridico continua a risiedere tutto negli strumenti usati per l'acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via

esemplificativa nei canoni complementari dell'art.19 c.d.f., non concretizzarsi nell'intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, "mezzi illeciti" o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possano esplicarsi in "modi non conformi alla correttezza e decoro" (vedi Consiglio Nazionale Forense 2.3.2012 n.39).

Or nella specie l'offerta "gratuita" di tutela legale al sig. C., formalizzata con la già citata mail del 15.1.2007, avuto riguardo alle sue modalità e tenore letterale, costituisce violazione della dignità e decoro professionale, considerata anche l'assenza di qualunque precedente rapporto diretto con il cliente e il forte rilievo mediatico del processo penale in argomento.

Non hanno peraltro trovato conferma nell'istruttoria dibattimentale le affermazioni a discolta dell'avv. G. e, così come è stato ben evidenziato nella decisione del COA, non sono qui in discussione le motivazioni che hanno indotto l'avv. G. a proporsi per la difesa, ma le modalità dalla stessa seguite che non sono conformi ai canoni di dignità e decoro ed alle prescrizioni dell'art.19 del C.D..

Neppure la tesi avente ad oggetto l'assenza di volontarietà della condotta e quindi l'assenza di dolo può trovare favorevole ingresso, poiché è noto che per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto (vedi Consiglio Nazionale Forense 30.12.2013 n.224 e altre conformi).

Sanzione congrua risulta quindi essere la censura inflitta.

P.Q.M.

visti gli artt. 38, 40, 44 del R.D.L. 27.11.1933 n.1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934 n.37;

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2015.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 238/15 R.G.

RD n. 348/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Maria MASI	“

- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Salvatore SICA “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.V.C. , nato a, avverso la decisione in data

7/7/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro ;

Il ricorrente, avv. G.V.C. è comparso personalmente

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Priamo Siotto;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con esposto depositato il 31/5/2013 la signora M.R. lamentava che l'Avvocato C. si era reso inadempiente al pagamento dei canoni di locazione relativi all'appartamento adibito a studio professionale, ubicato in Milano, di sua proprietà . Più precisamente l'inadempienza riguardava i canoni dei mesi di novembre-dicembre 2012 e gennaio-febbraio 2013 per una morosità complessiva di € La R. riferiva altresì che tali

inadempimenti si fossero già verificati in precedenza e che, a fronte dell'accordo di dilazionare il pagamento del debito, con contestuale rilascio dell'immobile, l'Avvocato C. non aveva dato seguito costringendola a notificare l'intimazione di sfratto per morosità.

A seguito di ciò il COA di Milano apriva il procedimento disciplinare con delibera del 10/10/2013 (RG n. 130/2013) ai sensi dell'art. 38 della L. n. 36/1934, disponendo il rinvio a giudizio nei confronti dell'incolpato con delibera del 23/1/2014, contestando il seguente capo di incolpazione : *“essere venuto meno ai doveri di correttezza, dignità e decoro per non avere provveduto al pagamento dei canoni di locazione dei locali ove ubicato il suo studio professionale in Via, per i mesi di novembre e dicembre 2012 e per i*

mesi di gennaio, febbraio e seguenti 2013 tanto da subire procedimento di sfratto per morosità. In Milano da novembre 2012”.

All'esito del procedimento disciplinare il COA di Milano, con provvedimento del 7/7/2014, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al capo di incolpazione irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi quattro ritenendo che, seppure il medesimo fosse stato in difficoltà economiche, avrebbe dovuto gestire diversamente la vicenda provvedendo a rilasciare spontaneamente l'immobile. Lo stesso COA riteneva grave il comportamento dell'incolpato che, per tranquillizzare la locatrice dell'immobile, esibiva copia di un bonifico bancario in realtà mai avvenuto.

Avverso tale provvedimento l'Avvocato C. ha proposto impugnazione ritenendo che la decisione del COA di Milano fosse ingiusta e gravosa, sul presupposto che le difficoltà economiche in cui si trovava l'avevano costretto a non adempiere alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione. Lamentava inoltre che non vi fosse prova in ordine al bonifico, mai effettuato, mostrato al locatore. Per tali ragioni chiedeva in via preliminare il proscioglimento e, in subordine, secondo quanto disposto dall'art. 65, V comma, della L. n. 247/2012, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva. Va altresì segnalato che è pervenuta presso la segreteria del Consiglio una nota datata 5/5/2015 sottoscritta dall'Avvocato C. e dalla signora M.R. con la quale quest'ultima da atto di aver definito la posizione economica con il proprio ex legale, di non avere alcunché da pretendere e di non avere alcun interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare.

DIRITTO

Il ricorso può essere accolto per quanto di ragione.

I fatti posti a fondamento del capo di incolpazione sono stati puntualmente provati nel corso del procedimento svoltosi avanti al COA di Milano attraverso l'audizione della signora M. R. la quale ha confermato il contenuto dell'esposto. Lo stesso Avvocato C. non ha sostanzialmente contestato gli addebiti mossi giustificando l'inadempimento contrattuale con le gravi difficoltà economiche nelle quali versava nel periodo in questione.

Secondo costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte e di questo stesso Consiglio, l'avvocato è tenuto a provvedere puntualmente all'adempimento delle obbligazioni che assume nei confronti dei terzi(art. 64 del nuovo CDF) e ciò indipendentemente dalla natura privata del debito. Tale obbligo di natura deontologica , oltre che giuridica, è volto a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità del legale di rispettare i propri doveri professionali e ad evitare la negativa pubblicità che deriverebbe da condotte inadempienti, con ripercussioni sull'immagine della classe forense. In tal senso CNF 30.11.2015 n. 182 – CNF 12.3.2015 n. 27.

Tuttavia ritiene questo Consiglio che la sanzione irrogata dal COA di Milano sia eccessiva e che essa possa essere riconsiderata con la applicazione della censura. Ciò avuto riguardo ai criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 21 del CDF . Nella fattispecie in esame il fatto contestato non pare essere di tale gravità da comportare la sanzione dell'inibizione dall'esercizio della professione forense. Inoltre il danno subito dalla R. è stato interamente risarcito come comprovato dalla dichiarazione in atti sopra richiamata.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del RDL 27/11/1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del RD 22/1/1934, n. 37;

accoglie parzialmente il ricorso applicando all'Avvocato G. C. la sanzione della censura. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 novembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 158/14 R.G.

RD n. 356/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Presidente f.f. |
| - Avv. Anna LOSURDO | Segretario f.f. |
| - Avv. Fausto AMADEI | Componente |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Davide CALABRO’ | “ |
| - Avv. Donatella CERE’ | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Lucio Del PAGGIO | “ |
| - Avv. Angelo ESPOSITO | “ |
| - Avv. Antonino GAZIANO | “ |
| - Avv. Diego GERACI | “ |

- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
- Avv. Maria MASI “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. D.F. avverso la decisione in data 25/11/13 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso gli infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento ;

Il ricorrente, avv. D.F., non è comparso;

è presente il suo difensore avv. E. R.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Arturo Pardi;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'Avv. D.F., con ricorso proposto in data 3.3.2014 impugnava la delibera del COA di

Treviso notificato in data 11.2.2014 in relazione al seguente capo di impugnazione:

“pur obbligato dalla sentenza n. 2446/2010 del Tribunale di Venezia a risarcire i danni extracontrattuali patiti da A. D. A. e liquidati in € in linea capitale, ometteva di

adempiere costringendo controparte ad azioni esecutive che venivano contrastate mediante azioni di carattere palesemente dilatorio nell'ambito del procedimento esecutivo n. 961/2011 pendente avanti il Tribunale di Treviso”

Treviso – dal 22.11.2010 al 27.9.2011

Il procedimento n. 158/14 trae origine da un esposto presentato in data 10.11.2011 da A.

D. A. di

Nel 1996 durante una partita di calcio tra l'AC N. S. e la AC J., durante un'azione di gioco l'allora ventenne D.F. (che giocava come attaccante nella prima squadra) colpiva con una gomitata D.A.(che giocava nel ruolo di portiere nella seconda squadra).

A causa dell'incidente D.'A. riportava gravi lesioni che, alcuni giorni dopo, rendevano necessaria l'asportazione della milza.

F. veniva tratto a giudizio avanti il Tribunale di Venezia, che con sentenza 27.9.1999 n. 346/1999 lo condannava alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di lesioni volontarie, con i benefici della sospensione della non menzione a seguito di denuncia querela sporta da D'A. La stessa sentenza condannava F. al pagamento delle spese di costituzione di parte civile e di una provvisionale a favore dell'A..

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 11.12.2004, dichiarava la prescrizione del reato e confermava per il resto le statuizioni relative all'azione civile.

Con sentenza 20.01.2005/23.05.2005 n. 9473/2005 la Corte di Cassazione si limitava a riqualificare il fatto in lesioni colpose confermando nel resto.

Con citazione notificata il 20.7.2007 D'A. radicava avanti i Tribunale di Venezia la causa RG 2058/2007, chiedendo che il dr. F. fosse condannato al risarcimento dei danni, quantificati in circa al lordo della provvisionale già incassata in forza della

sentenza penale di primo grado.

In data 19.11.2007 l'avv. F. vendeva alla madre la propria quota di 1/6 della casa di abitazione familiare.

In data 08.03.2011 D'A. notificava pignoramento presso terzi all'Avv. F. e alla terza Cassa di Risparmio del Veneto, che si dichiarava debitrice di €, radicando la procedura n. 961/2011.

All'udienza dell' 11.4.2011 fissata per la comparizione delle parti, si costituiva l'avv. F., il quale pur avendo sottoscritto l'avviso di ricevimento, eccepiva la nullità della notifica per essere stata eseguita in luogo diverso dalla residenza (mutata in corso di causa).

Con ordinanza 18.7.2011 il GE sospendeva l'esecuzione, imponeva cauzione e fissava il termine del 25.9.2011 per l'inizio della causa di merito.

In data 11.05.2011 D'A. presentava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per far dichiarare l'inefficacia della vendita tra l'Avv. F. e la di lui madre.

In data 13.12.2011 il Tribunale di Treviso pronunciava la sentenza con cui accoglieva il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e dichiarava inefficace la vendita tra l'avv. F. e la di lui madre. Alla luce di questi fatti dunque, D'A. lamentava che l'avv. D.F., suo debitore per danni da illecito extracontrattuale, avrebbe posto in essere comportamenti atti a sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.

Il COA di Treviso irrogava la sanzione disciplinare dell'avvertimento affermando " preliminarmente che l'art. 59 CD impone all'avvocato di "provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi", comprese pacificamente anche quelle di natura extracontrattuale (Consiglio Nazionale Forense sentenza del 11.11.2009 n. 106).

Il Consiglio dell'Ordine rilevava che i mezzi impiegati dall'avv. F. per sottrarsi al pagamento del dovuto confliggevano con i doveri di probità, dignità e decoro evidenziando che quantunque l'avv. F. avesse negato intenti distrattivi, tale intenzione, invece, emergeva dalla sentenza 13.13.2011 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato (come dato atto dall'incolpato).

Il COA sottolineava, inoltre, come non rispondesse al canone di comportamento che ispiri la fiducia nell'adempimento dei doveri professionali il comportamento processuale dell'avvocato debitore che propone una opposizione all'esecuzione per ottenere la sospensione dell'esecuzione medesima, e poi omette di introdurre il giudizio di merito allo scopo di chiedere la declaratoria di estinzione dell'esecuzione e quindi la liberazione del credito pignorato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso deliberava di irrogare all'incolpato la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

L'avv. D.F. proponeva ricorso avverso la decisione del COA deducendo i seguenti motivi. Con il primo motivo, il ricorrente si doleva del fatto che il COA avesse fondato la decisione impugnata principalmente su una condotta (vendita alla madre della propria quota di proprietà dell'immobile di famiglia e successiva azione revocatoria esperita con successo dall'esponente medesimo) non specificatamente riportata nel capo di incolpazione.

Il ricorrente chiedeva, conseguentemente, che il CNF non tenesse in considerazione la condotta de qua, in quanto mai formalmente contestata, e dichiarasse la nullità parziale della motivazione della decisione del COA di Treviso nella parte avente ad oggetto la medesima condotta.

Con il secondo motivo, il ricorrente sosteneva che le azioni giudiziali dallo stesso posto in essere per resistere alla pretesa creditoria dell'esponente fossero espressione legittima dell'esercizio del diritto di difesa e non avessero in alcun modo assunto le caratteristiche indicate dall'art. 59 del previgente Codice Deontologico, in quanto non erano state tali “..per modalità o gravità .. da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali”.

Sul punto l'avv. F. deduceva, in particolare, i seguenti argomenti difensivi:

a) L'inadempimento in parola aveva ad oggetto una somma di €, di cui il ricorrente non aveva la disponibilità e, ciononostante, lo stesso aveva più volte formulato proposte a suo dire congrue (€) per definire la controversia. Tale difesa non sarebbe stata minimamente valutata al COA con l'inaccettabile conseguenza che l'avvocato, per il solo fatto di non disporre del denaro per far fronte ad un'obbligazione, sarebbe deontologicamente censurabile.

b) Il ricorrente non aveva utilizzato, contrariamente a quanto contestatogli nella motivazione della decisione impugnata, “..con scaltrezza e spregiudicatezza i mezzi che l'ordinamento gli mette a disposizione per sottrarsi ad un pagamento”. Cio' sia con riguardo alla cessione della propria quota dell'immobile di famiglia alla madre (che è avvenuta solo pochi mesi prima dell'emissione della sentenza di condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell'esponente e che, se l'intenzione fosse stata davvero quella di

sottrarre il bene alla garanzia del creditore, avrebbe dovuto essere effettuata con molto più largo anticipo), sia con riguardo all'esecuzione n. 961/2011 R.E. Quanto a quest'ultima circostanza, secondo il ricorrente errava il COA laddove riteneva deontologicamente censurabile il comportamento dell'avvocato/debitore che ottiene, nell'ambito del giudizio di opposizione, la sospensione dell'esecuzione e poi omette di introdurre il giudizio di merito allo scopo di chiedere la declaratoria di estinzione del pignoramento. Il sistema processuale riformato assimila, difatti, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione ad un cautelare anticipatorio ed onera di conseguenza la parte interessata – necessariamente il creditore – all'introduzione del giudizio di merito. Era interesse e onere, dunque, della difesa dell'esponente introdurre detto giudizio di merito.

c) Non corrispondeva al vero la circostanza secondo cui, all'udienza di comparizione delle parti del 11.4.2011, nell'ambito del suddetto giudizio di opposizione all'esecuzione, lo stesso ricorrente aveva eccepito la nullità della notificazione dell'atto di precetto pur avendo sottoscritto il relativo avviso di ricevimento. Il ricorrente, invece, pur avendo dubbi sulla veridicità di detta sottoscrizione, dichiarava a verbale di averlo ricevuto ed eccepiva, invece, l'erronea notifica dell'atto di pignoramento ottenendo, in esito a tale eccezione, la sospensione dell'esecuzione.

d) Il ricorrente richiamava un precedente del CNF (sentenza n. 106/2009) , che aveva confermato la responsabilità disciplinare di un avvocato per un'imputazione analoga a quella de qua, al fine di evidenziare le differenze che sussistevano con il caso in esame quali: 1) il discorrersi in detta sentenza di una sentenza definitiva al risarcimento del danno e non ad una sentenza di primo grado; 2) l'incolpato in detta sentenza non aveva mai avanzato alcuna proposta transattiva; 3) l'esponente, anzi, aveva formulato proposte di bonario componimento della lite mai accettata dall'incolpato.

DIRITTO

Il ricorso non appare meritevole di accoglimento per le ragioni che si espongono.

Se è vero che la circostanza relativa alla cessione alla madre, da parte del ricorrente, della quota di proprietà dell'immobile di famiglia non risulta espressamente indicata nel capo di incolpazione, il quale fa esclusivo riferimento ai comportamenti che hanno costretto

l'esponente ad azioni esecutive (e non ad azioni inerenti il processo di cognizione quali la revocatoria) nonché alle azioni dilatorie poste in essere dall'Avv. F. nell'ambito del procedimento esecutivo n. 961/2011, l'incolpato è stato posto nelle condizioni di contraddire in merito a tale addebito.

D'altro canto va evidenziato che, nonostante la mancata indicazione dell'addebito nel capo di incolpazione, il ricorrente si è difeso in merito alla condotta addebitata (sulla quale verteva, unitamente ad altro, l'esposto del sig. A. D'A. presentato al COA di Treviso in data 10 novembre 2011) sia nella fase predibattimentale, attraverso la memoria del 20.12.2012 (cfr. pag. 5 del ricorso), sia nella fase dibattimentale difendendosi oralmente sul punto all'udienza del 23 settembre 2013 (cfr. decisione, pag. 4).

Di contro, il ricorrente ha dedotto che dopo il rinvio a giudizio non si fosse difeso sulla condotta in oggetto o, comunque, lo avesse fatto in maniera "blanda", proprio a causa della mancata espressa contestazione della condotta deontologicamente rilevante.

Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 11024 del 19.5.2014 ha affermato: "La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali mirando infatti a garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e ad evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto (naturalisticamente inteso) rispetto al quale non abbia potuto esplicitare difesa. Conseguentemente, essa può ritenersi violata esclusivamente in presenza di modificazione degli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, che si traduca in effettivo pregiudizio per la possibilità di difesa e, dunque solo in caso di radicale trasformazione dei profili fattuali della fattispecie concreta che ingeneri incertezza sullo stesso oggetto dell'imputazione".

L'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve quindi essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale.

Nella specie, si ripete, l'incolpato era stato posto nelle condizioni di interloquire in merito a tutti gli addebiti, in particolare sull'inadempimento delle obbligazioni assunte, che integra la

violazione dell'art. 5 e 59 del codice deontologico previgente, corrispondente all'art. 9 del vigente codice deontologico.

I fatti essenziali, come già detto, non sono controversi e possono essere così riassunti: Ed invero, la Corte di Cassazione con sentenza n. 9473/2005 del 20.01/23.05.2005, affermata la sussistenza del reato di lesioni colpose e dichiarata la prescrizione dello stesso, condannava l'Avv. F. a risarcire i danni nella misura da liquidarsi in sede civile;

J) con sentenza n. 2446/2010 del 22.11.2010 il Tribunale di Venezia (impugnata dall'avv. F.) quantificava il danno in € 51.316,00, al netto della provvisoria già versata, oltre alle spese di soccombenza;

K) con sentenza 13.12.2011 il Tribunale di Treviso, ritenuta la finalità elusiva delle ragioni del creditore, dichiarava inefficace la vendita tra l'avv. F. e la di lui madre, avente ad oggetto la quota di 1/6 dell'abitazione familiare;

L) nell'esecuzione presso terzi RG 961/11 l'avv. F. proponeva opposizione all'esecuzione e, ottenuta la sospensione del procedimento, non coltivava nei termini assegnati il giudizio di merito, con l'evidente intento di ottenere l'estinzione dell'esecuzione e la liberazione del credito pignorato.

Insomma, appare del tutto incontrovertibile che l'avv. D.F. abbia posto in essere comportamenti finalizzati a sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, ricorrendo anche ad espedienti processuali non consoni al decoro professionale.

Gravano sull'avvocato regole etiche "additive" rispetto a quelle poste a carico di qualsiasi cittadino, per il solo fatto di essere iscritto all'Albo professionale e che agli occhi della società ne valorizzano l'affidabilità.

Ogni avvocato è tenuto a provvedere puntualmente all'adempimento delle obbligazioni che assume nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata del debito: "L'obbligo di natura deontologica, oltre che giuridica, di adempiere alle proprie obbligazioni

mira a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista, ma ancor più sull'immagine della classe forense.”

In senso conforme, tra le altre, le sentenze del C.N.F. n. 12 del 21.2.2014, n. 208 del 12.12.2013, n. 42 del 15.3.2013, n. 44 del 15.3.2013.

Il principio è che “il professionista che consapevolmente si sottrae ai propri impegni pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro fissati dall'art. 5 CDF cogenti in ogni aspetto della vita professionale e privata dell'avvocato.”

E' infatti lesivo dell'immagine dell'avvocatura il comportamento di un avvocato che, senza giustificazione, non onora le proprie obbligazioni nei confronti dei terzi.

Il ricorrente si è difeso deducendo che il suo comportamento non aveva compromesso l'immagine della avvocatura. Senonchè, questo Consiglio ha saldamente affermato il seguente principio: “Il fatto che un avvocato non adempia alle proprie obbligazioni costituisce illecito disciplinare, che sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto – giudici e ufficiali giudiziari.” (cfr. C.N.F., sentenza n. 193 del 21/10/2013, CNF n. 15 del 25.02.2011, CNF n. 105 del 22.10.2010, CNF n. 164 del 15.12.2006, CNF n. 286 del 28.12.1999)

P.Q.M.

Visto l'art. 54 R.D.L. 27.11.1933 n. 1576 e gli articoli 59 e segg. R.D. 22.1.1934 n. 37 Rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Anna Losurdo

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 15 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 113/10 R.G.

RD n. 375/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“

- Avv. Diego GERACI “
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA “
- Avv. Giuseppe LABRIOLA “
- Avv. Anna LOSURDO “
- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Salvatore SICA “
- Avv. Priamo SIOTTO “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Agnello Rossi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. F.B., nato a avverso la decisione in data

13/10/08 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi otto ;

Il ricorrente, avv. F.B., non è comparso;

è presente il suo difensore avv. E. P. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Fausto Amadei;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo la riduzione della sanzione inflitta.

FATTO

□

1 Con esposto datato 16.11.2006 depositato presso il COA di Milano il 21.11.06, gli Avvocati A. R. V. e A. C. segnalavano di avere ricevuto, da parte dell'incolpato, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento datata 6 novembre 2006, contenente la diffida ad astenersi dal coltivare la procedura esecutiva promossa in danno dello stesso avv. B. e nell'interesse della società di diritto olandese L. H. B.V..

Nell'ambito di detta intimazione l'incolpato lamentava l'illegittimo utilizzo, quale presupposto dell'azione giudiziaria, di una scrittura, integrante ricognizione del debito, con sottoscrizione apocrifa a lui non riferibile.

Le esponenti precisavano di avere notificato all'incolpato, due atti di precetto, segnatamente in data 29 maggio 2006 e 9 ottobre 2006, in forza del decreto ingiuntivo n. 9510/1999 emesso dal Presidente del Tribunale di Milano il 25 ottobre 1999, notificato il 4 novembre 1999, munito di formula esecutiva il 3.5.2006, a seguito della dichiarata estinzione del giudizio di opposizione promosso dall'avv. B..

La somma ingiunta era di USD oltre accessori e spese e la prova scritta

del debito era riconducibile ad una scrittura, disconosciuta nella firma dall'incolpato, il quale aveva promosso querela di falso.

Detta scrittura, acquisita agli atti, trarrebbe origine, secondo la narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'incarico conferito all'avv. B., da parte della società Olandese L. H. B.V., rappresentata dall'ing. K. L., di reperire un finanziamento di di dollari americani; a fronte di tale incarico l'incolpato ha richiesto e ricevuto assegno per \$ che avrebbe dovuto incassare al buon fine dell'operazione.

Il titolo fu posto all'incasso in data 7.10.1998, in assenza del perfezionamento del finanziamento che non venne, in realtà, mai erogato.

La scrittura, posta a fondamento del procedimento monitorio, sarebbe stata redatta in lingua inglese il 2 giugno 1999, sul retro di un conto rilasciato dall'Hotel d. I. P. – ristorante N. – ove si legge che il sottoscrittore F.B. “conferma” che avrebbe pagato alla data del 12 giugno successivo la somma di \$ in

“repayment of USD, from 30 sept. 1998”; l'incolpato avrebbe anche scritto

in calce “lo otterrò la disponibilità del denaro il 10 giugno per una provvigione relativa ad un affare, con N.C.”.

Nel corso del giudizio di opposizione n. 21945/99 R.G. Trib. Milano – G.U. Dott. F.

- è stata svolta una perizia calligrafa, al fine di accertare la fondatezza del disconoscimento operato dall'incolpato, e la CTU ha concluso che *“la sigla posta in calce al documento”...* non presenta sufficienti elementi e corrispondenze con le sigle

autografe dell'avv. F.B., mentre gli appartiene la redazione della firma per esteso del medesimo documento” (CTU Dott. Prof. A. B.).

Dopo il deposito della relazione succitata, la causa fu abbandonata ex art. 309 c.p.c. e quindi dichiarata estinta; il decreto ingiuntivo opposto divenne quindi definitivo.

E' seguita, a distanza di tempo, l'azione esecutiva infruttuosa e quindi la diffida, inviata dall'avv. B. alle colleghe esponenti.

Nel corso del giudizio l'ing. L. era comparso alle udienze del 23.1.2001 - per esporre le circostanze in cui venne redatto lo scritto - e del 23.1.2002, in occasione del conferimento dell'incarico al CTU; non è mai comparso avanti al COA ma, in previsione dell'udienza del 13.10.2008, ha inviato all'avv. V. una missiva del seguente tenore: *“il 13 ottobre non potrò essere in Italia”...“Voglio procedere nella vertenza contro l'avv. B., voglio indietro il denaro dal sig. B. più interessi e spese legali”.*

Le circostanze relative all'incarico conferito, alla finalità perseguita, ed alla consegna dell'assegno per \$, non sono contestate; l'incolpato sostiene che la somma venne destinata alla P. PLC di L., disposta a concedere il finanziamento tramite una Banca di Hong Kong, per asserite spese di istruttoria (così si legge in “Deduzioni a carico sul capo di imputazione di cui al capo 1”).

2 Sulla base delle circostanze di fatto sopra sintetizzate, il COA di Milano, con delibera 13 settembre 2007, comunicata il 3 ottobre 2007, ha disposto il rinvio a giudizio disciplinare dell' Avv. B., sulla base del seguente capo di incolpazione:

“esser venuto meno ai doveri correttezza per:

1) non aver provveduto ad effettuare i pagamenti dovuti a L. H. B. V. (€ più interessi e spese) in relazione al decreto ingiuntivo 25/10/99, divenuto esecutivo il 3/5/2006 ed emesso in relazione all'impegno di rimborso e risarcimento danni assunto dall'Avv. F.B. a favore della L. H. B.V. per restituzione dell'importo di €” versati “all'Avv. B. nel 1998 a fronte della promessa di ottenere, a favore della L. H., un finanziamento, in realtà mai ottenuto;

2) per aver inviato all'avv. A.R. V. la lettera 6//11/2006, contenente la "diffida" ad agire esecutivamente in forza del citato decreto, in quanto ciò "aggraverebbe la vostra posizione".

In Milano, dal 3/05/2006".

All'udienza consiliare del 16 giugno 2008 sono state assunte le deposizioni testimoniali degli esponenti Avv.ti V. e C., nonché le dichiarazioni dell'incolpato, il quale ha evidenziato come la controparte, con comportamenti concludenti, avesse in realtà manifestato la volontà o l'intenzione di rinunciare al credito; il successivo 13 ottobre 2008 l'avv. V. ha contraddetto l'argomentazione dell'incolpato ed ha riferito le reali intenzioni dell'ing. L., come sopra riportate; nell'occasione è stata acquisita la comunicazione telefax dallo stesso inviata.

A conclusione del dibattimento il Consiglio dell'Ordine, ritenuta la responsabilità dell'incolpato, gli ha irrogato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per il periodo di otto mesi.

3 I motivi del gravame possono essere riassunti nei seguenti capi:

- col primo motivo il ricorrente deduce l'errata qualificazione dell'illecito disciplinare, la mancata contestazione della recidiva e la violazione del diritto di difesa; in particolare, l'Avv. B. lamenta, preliminarmente, che il Consiglio territoriale avrebbe assunto la decisione sanzionatoria più sul presupposto dei

diversi e consistenti precedenti disciplinari dell'incolpato¹, che sulla base dell'effettività delle risultanze istruttorie.

In tale prospettiva, il ricorrente censura la decisione gravata sotto il profilo dell'entità della sanzione inflitta, che sarebbe la conseguenza della considerazione della recidiva, senza che questa abbia formato oggetto di specifica contestazione.

¹ nell'ambito della decisione impugnata si legge di un provvedimento di cancellazione, con reinscrizione all'albo nel 2001; di una ulteriore sospensione per dieci mesi, in tal modo ridotta dal CNF rispetto alla sanzione comminata dal COA

Nel merito, il ricorrente contesta la sussistenza dell'illecito, tanto con riferimento al debito inadempito, quanto in relazione al contenuto della lettera del 6 novembre 2006 inviata agli Avv.ti V. e C., il cui effettivo tenore sarebbe stato travisato dal Consiglio territoriale.

- Con il secondo motivo il ricorrente censura la sproporzione tra la sanzione inflitta ed i comportamenti specificamente ascrittigli; la doglianza dovrebbe trovare sostegno dalla analisi comparativa prospettata dall'incolpato, con altre decisioni assunte dal CNF.

- Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente, evidenzia che i comportamenti ascrittigli, ove effettivamente compiuti, si sarebbero verificati in epoca nella quale il medesimo era stato cancellato dall'albo e, pertanto, al di fuori dall'esercizio della professione; anche per tale ragione l'entità della sanzione sarebbe eccessiva e ne chiede l'equa riduzione.

In sede di conclusioni, viene formulata una richiesta istruttoria estesa *“a tutte le ulteriori indagini”...“ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti”*.

Il dibattimento avanti al CNF ha subito molteplici rinvii (28.10.10 – 26.3.2011 – 28.5.2011 – 16.7.2011 e quindi a nuovo ruolo 16 luglio 2016) sia per motivi di salute dell'incolpato, sia per la mancata comparizione del teste ing. L. di cui si è ritenuto di assumere la deposizione *“ai fini del completamento dell'istruttoria”*, con ordinanza 4.12.2010.

DIRITTO

La narrativa dei fatti che precede, consente una sintetica motivazione della ragioni di diritto poste dal Consiglio a fondamento della propria decisione.

La sussistenza del debito dell'avv. B. nei confronti della società Olandese L. H. B.V., rappresentata dall'ing. K. L., non è contestata o, comunque, contestabile, essendo fondata su un titolo esecutivo definitivo; se mai, il tentativo processuale di disconoscere il proprio scritto redatto nel giugno 1999, sul retro di un conto rilasciato dall'Hotel d. I. P., potrebbe, di per sé, costituire comportamento non ispirato a lealtà, correttezza, probità e dignità.

L'obbligo dell'avvocato di tenere un comportamento tale da non compromettere la sua reputazione e/o l'immagine della classe forense, nonché quello di provvedere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, sono principi consolidati che compaiono sia nel vecchio che nel nuovo CDF (agli artt. 56 e 59 del “vecchio”, corrispondono gli artt. 63 e 64 del “nuovo”); ne deriva che l'indagine mirata ad accertare se l'incolpato abbia operato nella sua veste di avvocato o meno (in quanto sospeso), risulta del tutto irrilevante ed, al più, potrebbe costituire comportamento ulteriormente rilevante se emergesse che l'incarico fu assunto in qualità di avvocato, durante il periodo di sospensione.

Infondata è invece la doglianza secondo la quale il COA avrebbe *“tenuto fuori dal procedimento disciplinare il fatto che il presunto creditore avesse, nella sostanza, rinunciato al proprio credito”*; l'atteggiamento rassegnato del creditore, ormai convinto di non riuscire a recuperare quanto dovutogli, è cosa ben diversa dalla “remissione” del

credito ed, in ogni caso, non fa venir meno il fatto genetico della violazione deontologica, costituito dal mancato pagamento di un debito riconosciuto con documento scritto e comunque portato da titolo giudiziario definitivo. La rinuncia del creditore dal perseguire il debitore ritenuto insolvente, non trasforma quest'ultimo in avvocato che adempia "*alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi*".

Ne deriva, che la doglianza riconducibile alla insufficiente valutazione, da parte del COA, delle circostanze di fatto, appare assolutamente infondata sia sotto il profilo strettamente processuale² che sotto quello sostanziale, poiché il debito non è contestabile nella sua sussistenza e, come sopra accennato, la ipotizzata, ma inesistente, rassegnata rinuncia non fa venir meno il comportamento disciplinarmente rilevante ma, se mai, lo aggrava aggiungendo all'inadempimento, l'incapacità a far fronte alle obbligazioni assunte, che pare essere l'unico motivo abbia indotto il creditore a "porre la posizione a perdita".

L'affermazione secondo la quale sussisterebbe alcun "*reale impegno di restituzione*", a fronte di un decreto ingiuntivo pretestuosamente opposto a divenuto definitivo per l'inattività dell'opponente avv. B., non merita commenti, al pari del tentativo di addebitare la responsabilità del passaggio in giudicato del titolo, alla incuria del difensore, seppure in presenza della CTU ricordata in narrativa.

Nessun pregio può essere attribuita alla eccezione riconducibile alla mancata contestazione della "recidiva", di cui si sarebbe comunque tenuto conto in sede di decisione: le precedenti sanzioni subite dall'incolpato non costituiscono motivo di indagine da parte dell'Organo Giudicante e non debbono pertanto comparire nel capo di incolpazione, non costituendo oggetto di indagine del "processo"; non esiste pertanto alcuna lesione al diritto di difesa, essendo certo che l'avv. B. ha avuto piena contezza della contestazione disciplinare, dei fatti posti a suo carico, delle fonti di prova raccolte dal COA. La sussistenza di precedenti sanzioni inflitte deve giustamente essere considerata ai fini della determinazione della sanzione disciplinare ma, al contrario di quanto pare sostenere l'incolpato, la mancata citazione della sanzioni dallo stesso

accumulate nel tempo, non lede in alcun modo il suo diritto di difesa sui nuovi addebiti mossi.

.....Il COA è legittimato a valutare la necessità di ulteriore attività istruttoria, anche *“attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare”* Cass. SS.UU. 28.10.15 n. 21948; conformi: CNF sent. 24 sett. 2015 n.151 – sent. 11 marzo 2015 n. 26

Il motivo di impugnazione appare oltre che infondato, assolutamente pretestuoso. L'avv. B. si duole, formulando uno specifico motivo di impugnazione, che la sanzione inflitta non sia *“proporzionata”* alle violazioni commesse; ricordato come *“La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all'offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare.”*³.

In tale ottica, nella fattispecie, rilevano sicuramente l'importanza economica dell'operazione che l'incolpato si era dichiarato in grado di gestire; la rilevanza dell'acconto ottenuto da parte del cliente evidentemente portato a credere nelle capacità e correttezza dell'avv. B.; la incapacità di quest'ultimo di far fronte al suo obbligo di restituire quanto percepito, seppure in presenza di una pronuncia giudiziale definitiva; l'atteggiamento gratuitamente offensivo e minatorio nei confronti del difensore del creditore, responsabile di aver chiesto il pagamento del credito del proprio assistito; e, non da ultimo, le precedenti rilevanti sanzioni inflitte all'incolpato.

Ricordato come *“in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”*⁴, si rileva come alle violazioni degli art. 5, 6, 56 e 59 del CDF previgente,

contestate nel capo di incolpazione, corrispondano i dettami degli art. 9, 63, 65 e 52 del NCDF le cui sanzioni, modulate fra quella edittale ed aggravata, consentono di ritenere assolutamente congrua la sospensione di mesi otto inflitta.

3Per tutte CNF sent. 24 settembre 2015 n. 145

4) Cass. N. 3025/2015

P.Q.M.

visti gli Artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n.37; rigetta il ricorso proposto dall'Avv. F.B. e, per i motivi sopra esposti, conferma la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi otto;

dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2016.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 30 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA
SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Michele SALAZAR	Presidente f.f.
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Carla BROCCARDO	Componente
- Avv. Antonio DAMASCELLI	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Silverio SICA	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.R. avverso la decisione in data 1/6/12, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca ha deliberato la sua iscrizione nell'Albo degli avvocati con anzianità dal 29 marzo 2012 (anziché dal 22 luglio 2010) per trasferimento dall'Ordine Avvocati di Roma;

Il ricorrente, avv. G.R. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso; Udita la relazione del Consigliere avv. Andrea Pasqualin;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Con ricorso in data 2.7.2012 l'avv. G.R. impugnava ritualmente la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca con la quale era stata disposta la sua

iscrizione nell'Albo degli avvocati con anzianità dal 29.3.2012 anziché dal
22.7.2010. 1

Era accaduto che il ricorrente, in possesso del titolo di *abogado*, era stato iscritto in data 22.7.2010 nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Roma di cui al d.lgs. n. 96/2001. Superata, a seguito della presentazione di istanza per il riconoscimento del titolo

professionale, la prova attitudinale di cui all'art. 22, c. 2, d.lgs. n. 206/2007 in data 1.3.2012, il ricorrente veniva cancellato dalla sezione speciale di cui sopra ed iscritto nell'Albo ordinario degli Avvocati di Roma.

Ottenuta l'attestazione dell'Ordine romano che nulla ostava al suo trasferimento, chiedeva l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Lucca con anzianità dal 22.7.2010.

Con la deliberazione impugnata il Consiglio dell'Ordine di Lucca disponeva l'iscrizione con anzianità dal 29.3.2012.

Con il ricorso di cui sopra l'avv. R. deduceva che, in considerazione delle circostanze che nella propria domanda di iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Lucca era esplicitamente richiesto il riconoscimento dell'anzianità dal 22.7.2010 e che dal "nulla osta" rilasciato dall'Ordine di Roma risultava altrettanto chiaramente che egli era "iscritto nell'Albo degli Avvocati di Roma ai sensi del d.lgs. 96/2011 dal 22 luglio 2010", la deliberazione del Consiglio dell'Ordine di Lucca doveva ritenersi viziata da errore materiale.

Se così non fosse, la deliberazione in parola sarebbe illegittima, non potendosi non considerare, nel sistema del d.lgs. n. 96/2011, anche l'attività svolta prima dell'integrazione di cui agli artt. 12 e seguenti del d.lgs. n. 96/2011. *"Tanto è vero che, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 96/2001, l'avvocato stabilito ha anche il diritto di patrocinare avanti la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori, sempre d'intesa con un avvocato italiano, dimostrando di avere esercitato la professione per almeno dodici anni in uno Stato Europeo e tenendo conto, chiaramente, anche degli anni in Italia. Infatti gli anni di stabilimento in Italia, comportando un effettivo e regolare svolgimento dell'attività dell'avvocato stabilito nel territorio nazionale, devono essere considerati a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità dell'iscrizione ..."*. Superata la prova attitudinale prevista dall'art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 115/1992, il ricorrente era stato iscritto nell'Albo ordinario per variazione dell'iscrizione dalla sezione speciale ex d.lgs. n. 96/2001, variazione che non era da considerarsi una nuova iscrizione, né aveva comportato la cancellazione dall'Albo, ma solo il passaggio dalla sezione speciale in parola all'albo ordinario. Correttamente l'Ordine di Roma aveva considerato l'anzianità come decorrente dal 22.7.2010.

Chiedeva l'annullamento della deliberazione impugnata e la propria iscrizione nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Lucca con anzianità dal 22.7.2010.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.

E' infatti da ritenere che l'iscrizione nell'Albo ordinario, a seguito del superamento della prova attitudinale, di un avvocato precedentemente iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti di cui al d.lgs. n. 96/2001 non possa comportare il cumulo della relativa anzianità di iscrizione.

L'iscrizione nella sezione speciale appare infatti correlata ad una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un avvocato iscritto nell'Albo (artt. 7-8 del d.lgs. n. 96/2001). Tale attività appare poi funzionale all'espletamento del procedimento di integrazione ai sensi del d.lgs. n. 96/2001.

Né rileva in senso contrario la previsione dell'art. 9 del d.lgs. n. 96/2001, posto che la valorizzazione dell'attività svolta per dodici anni in uno o più degli Stati membri è finalizzata all'iscrizione non nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori di cui all'art. 22 della legge n. 247/2012, ma in una sezione speciale di detto albo, che consente l'esercizio dinanzi a dette giurisdizioni sempre sulla base dell'intesa di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 96/2001.

Si tratta insomma di una forma di esercizio della professione che non risulta assimilabile a quella conseguente all'integrazione o al superamento dell'esame di abilitazione (o dell'esame per il riconoscimento del titolo straniero). Ne discende che l'anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è cumulabile con l'anzianità di iscrizione nell'Albo ordinario, dal momento che le due iscrizioni corrispondono a forme diverse di esercizio

della professione, la prima delle quali, quella svolta in forza dell'iscrizione nella sezione speciale, non è assimilabile, per le ragioni dette, a quella svolta in forza dell'iscrizione nell'Albo ordinario.

Né è da ritenere, per quanto possa rilevare, che il Consiglio dell'Ordine di Roma abbia affermato che l'anzianità di iscrizione decorresse dall'iscrizione nella sezione speciale; irrilevante il dato risultante dalla "scheda iscritto" dell'Ordine di Roma, che non è un'attestazione (e così pure l'analoga scheda di questo Consiglio Nazionale, che del resto raccoglie i dati trasmessi dagli Ordini territoriali), nelle premesse dell'attestazione in data 10.5.2012, infatti, si legge, tra l'altro: "... iscritto nell'Albo degli Avvocati di Roma ai sensi del d.lgs. 96/2011 dal 22 luglio 2010, con passaggio all'Albo ordinario il 29 marzo 2012 ai sensi del d.lgs. 115/1992", risultando dunque evidente che l'anzianità dal 22.7.2010 si riferisce all'iscrizione "ai sensi del d.lgs. 96/2011" e pertanto all'iscrizione nella sezione speciale e non nell'Albo ordinario.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale Forense, riunito in camera di consiglio;

visti gli artt. 52 e seguenti del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella l. 22 gennaio 1934, n. 36, e gli artt. 59 e seguenti del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37; rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 19 luglio 2014.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Prof. Avv. Michele Salazar

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 24 novembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

N. 186/14 R.G.

RD n. 376/16

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“

- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. A.S. nata ilavverso la decisione in data 1/7/13 ,

con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano le infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

la ricorrente, avv. A.S. è comparsa personalmente; è presente il suo difensore avv. A. C. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Caia ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso depositato il 18 /11/ 2013 l'Avvocata A.S. impugnava la decisione dell'Ordine di Milano, depositata il 24/10/ 2013 e notificata il 28/10/ 2013, con cui veniva irrogata all'incolpata la sanzione della censura per "essere venuta meno ai doveri di diligenza e probità per essersi resa irreperibile alle ricerche dei Carabinieri che dovevano notificare un avviso di fissazione dell'udienza all'assistito C. L. G.. Fatti avvenuti in Milano nel dicembre del 2011".

Il procedimento scaturisce da una nota della II° Sezione penale del Tribunale di Cagliari con cui viene evidenziato che, con ricorso del 15 dicembre del 2011, l'indagato Luigi G.C. chiedeva al Tribunale il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Oristano. La trattazione del ricorso era stata fissata per il 23 dicembre 2011 e l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato all'Avv. M. D. G., presso il suo studio in, a mani dell'Avv. A.S., qualificatasi come "collega dell'Avv.

D.G.". All'udienza del 23 dicembre 2011, compariva l'Avv. D.G., il quale produceva nomina da parte del C., quale difensore aggiunto dell'Avvocata S., e, sul presupposto che la stessa non fosse stata avvisata, eccepiva l'inesistenza della notifica all'altro difensore.

Il Tribunale accoglieva l'eccezione e rifissava l'udienza per il 27 dicembre 2011, ma gli avvocati D.G. e S. si rendevano irreperibili, come risultava dalla relazione del funzionario giudiziario e dei Carabinieri di Milano. Quindi il Tribunale, ipotizzando un abbandono di difesa, provvedeva alla nomina, quale Difensore d'ufficio, dell'Avvocato E. F..

All'udienza del 27 dicembre, avvisato telefonicamente dal Difensore d'ufficio, compariva l'Avv. D.G. il quale eccepiva nuovamente l'assenza di notifica al difensore. Il Collegio disattendeva l'eccezione proposta e confermava il provvedimento impugnato.

Dalla nota del Tribunale di Cagliari suindicata scaturiva il procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati D.G. e S.. All'esito del dibattimento, veniva prosciolto l'Avv. D.G. e sanzionata l'Avvocata S..

La ricorrente contesta, in primo luogo, la mancata identificazione e sottoscrizione del Relatore, nonché la mancanza delle firme del Presidente e del Segretario.

Evidenzia l'illegittimità del provvedimento impugnato, nonché, nel merito, la sua infondatezza. In particolare, l'incolpata sottolinea che, già all'epoca, era munita di PEC (23 agosto 2011), nonché evidenzia l'erroneità dell'incolpazione alla luce dell'art. 149, 4° comma, c.p.p., in tema di notifiche in casi di particolare urgenza, ove viene previsto che "la comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma". Inoltre, sottolinea che, ai sensi dell'art. 55, Norme di attuazione al c.p.p., gli avvisi di fissazione dell'udienza per il riesame debbono essere notificati con telegramma e che del tutto illegittimamente il Cancelliere del Tribunale del Riesame di Cagliari non aveva provveduto alla notifica nei modi di legge per non aver a disposizione "i mezzi necessari".

Inoltre precisa che il proprio studio professionale è sito in, e non presso l'Avv.

D.G., che era stato comunque munito di delega alla sostituzione ex art. 102 c.p.p. per l'udienza del 27 dicembre 2011.

Da ultimo, evidenzia che all'udienza camerale dinanzi al Tribunale del Riesame ex art. 309 c.p.p. la presenza del difensore non è obbligatoria. Pertanto, l'Avvocatessa S. conclude, in via principale, per la nullità della sentenza impugnata, in subordine, per la riduzione della sanzione inflitta.

Pervenuto il fascicolo al C.N.F., si provvedeva a fissare l'odierna udienza di trattazione di cui era dato avviso, regolarmente notificato, alle parti.

In tale udienza, constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, le parti presenti concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

Con il primo motivo, la ricorrente censura la deliberazione impugnata sotto il profilo della validità, evidenziando che la sentenza sarebbe nulla per la mancata identificazione e sottoscrizione del Relatore, nonché per la mancanza delle firme del Presidente e del Segretario.

In ordine alla mancata indicazione del Relatore, si evidenzia che la stessa non è necessaria ai fini della validità della decisione, come del resto confermato da costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. CNF 27/10/2010 n. 172 e CNF 21/10/2013).

In riferimento invece alle lamentate mancate sottoscrizioni da parte del Presidente e del Segretario, si osserva come l'esemplare della decisione notificata all'incolpata sia una copia conforme all'originale depositato agli atti del C.O.A. di Milano (come peraltro attestato dal Dirigente Dott. F. in calce alla decisione): le sottoscrizioni del Presidente e del Segretario non compaiono dunque nell'esemplare notificato, ove tuttavia è presente – in corrispondenza dei nominativi dei due Consiglieri – la classica dicitura “*F.to*”, proprio a significare che le sottoscrizioni si trovano apposte unicamente in calce all'esemplare originale.

Il motivo, pertanto, è privo di fondamento.

Per quanto poi attiene la fondatezza del capo di incolpazione si osserva quanto segue.

In ipotesi di notifiche attinenti casi di particolare urgenza, così come ricordato dall'incolpata, l'art. 149, 1° comma, c.p.p., prevede: “Nei casi di urgenza, il Giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o

convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria". Il 4° comma del medesimo articolo precisa: "La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma". Il 5° comma dello stesso articolo, da ultimo, dispone: "Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma". L'art. 55 delle *Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale* specifica poi che alla spedizione del telegramma di cui all'art. 149 commi 4 e 5, deve provvedere la cancelleria o la segreteria, nelle modalità fissate dal secondo comma dello stesso art. 55.

Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame di Cagliari, nel comunicare ai difensori il provvedimento del 23 dicembre 2011 di rinvio dell'udienza al 27 dicembre 2011, non ha rispettato le prescrizioni del Codice di rito in tema di notifiche nei casi di particolare urgenza, così come previsto dagli articoli succitati. Né certamente si può consentire l'utilizzo di forme diverse da quelle previste dagli articoli richiamati sulla base della "indisponibilità" dei fondi necessari da parte della Cancelleria per effettuare il telegramma.

Alla luce delle disposizioni richiamate, quando, come nel caso *de quo*, non sono state rispettate le prescrizioni del codice di procedura penale, non può ritenersi sussistente alcun obbligo o responsabilità a carico dell'avvocato, tanto più che nelle udienze camerali ex art. 127 c.p.p. la presenza del difensore è solo eventuale. Ed infatti, l'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame, per il richiamo operato dall'art.308 comma 8° c.p.p. all'art. 127 c.p.p., non si caratterizza per la "partecipazione necessaria" del P.M. e del difensore. Pertanto, si deve ritenere fondato il motivo presentato dall'Avv. S.. Ogni altra doglianza va ritenuta assorbita.

Quindi, il Collegio non ravvisando alcuna violazione di natura deontologica da parte dell'Avv. S., accoglie il ricorso e dispone il proscioglimento dell'incolpata.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

accoglie il ricorso e proscioglie l'incolpata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 30 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 140/14 R.G. RD n. 346/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“

- Avv. Diego GERACI “
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA “
- Avv. Anna LOSURDO “
- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Priamo SIOTTO “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Agnello Rossi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.G.B. avverso la decisione in data 11/11/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. M.G.B. è comparso personalmente; è presente il suo difensore avv. G. S.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha chiesto di essere autorizzato a depositare gli atti della Procura della Repubblica relativi al procedimento penale RG 795/2012;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso depositato il 3/3/2014 nella segreteria del Consiglio dell'Ordine di Treviso, l'avv. M.G.B. impugnava la decisione pronunciata nei procedimenti riuniti nn. 1/2012-9/2013 in data 11/11/2013, depositata il 5/2/2014, notificata l'11/2/2014, che lo aveva ritenuto responsabile degli illeciti a lui contestati in entrambi i suindicati procedimenti ed applicato la sanzione dell'avvertimento.

In particolare, il COA di Treviso procedeva disciplinarmente nei confronti dell'Avv.

M.G.B. per le violazioni che di seguito si descrivono.

1) **Il procedimento n. 1/2012** veniva aperto d'ufficio a seguito dell'opinamento, richiesto in data 30/11/2011, dall'avv. B. delle parcelle da lui redatte in relazione alle prestazioni professionali eseguite in favore della signora A. M. di Cortina d'Ampezzo.

Nella richiesta di opinamento l'Avv. B. esponeva che la signora M. nel settembre 2009 gli aveva affidato l'incarico di assisterla in una pratica di scioglimento della comunione ereditaria apertasi a seguito del decesso del marito B. F., avente per oggetto un compendio immobiliare in Cortina d'Ampezzo, costituito da tre unità abitative ed area scoperta.

L'Avv. B. in particolare esponeva: a) che l'incarico professionale gli era stato conferito con atto scritto munito di data certa; b) che in data 14.01.2011 la signora M. aveva approvato, sempre con atto sottoscritto munito di data certa, la relazione sull'attività professionale da lui svolta; c) che in data 16.08.2011 la cliente gli aveva revocato l'incarico, prima che lo stesso fosse ultimato; d) che con lettera raccomandata datata 07.09.2011 aveva inviato alla signora M. il preavviso di fattura, indicando il valore

della pratica stragiudiziale in euro, e quantificando il compenso in euro, IVA e CPA compresi, al netto degli acconti percepiti per euro

Non è superfluo precisare che le parcelle presentate dall'avv. B. per l'opinamento erano tre, le stesse già trasmesse alla cliente: a) la prima datata 06.09.2011, per l'importo di € oltre IVA e CPA, relativa ad uno sfratto per una locazione stagionale,

risoltosi in sede stragiudiziale; b) la seconda, che in pratica era la nota spese giudiziale datata 06.09.2011, per l'importo di € (IVA esclusa), relativa ad uno sfratto per una locazione stagionale, risoltosi in sede giudiziale con una transazione; c) la terza datata 07.09.2011, relativa alla pratica stragiudiziale di scioglimento della comunione ereditaria, indicava l'importo di €, IVA e CPA compresi, al netto degli acconti e fondi spese per € (di cui € per anticipazioni, ed il residuo per competenze, IVA e CPA compresi).

Il Consiglio territoriale, esaminata l'istanza e ritenuta la rilevanza disciplinare della stessa in considerazione della manifesta sproporzione tra l'attività svolta e il compenso richiesto, apriva d'ufficio l'incarto disciplinare n. 31/2011.

In verità in data 24.10.2011 la signora A. M. aveva depositato nella segreteria del COA un esposto mediante il quale, riassunti i termini dell'incarico professionale affidato, in larga parte coincidenti con quelli illustrati dall'Avv. B., si doleva per il modo con il quale il professionista aveva gestito la pratica, per le pressioni esercitate per convincerla a vendergli uno degli appartamenti caduti in successione, e per l'ammontare dei compensi richiesti.

In data 20.02.2012 il COA deliberava l'apertura del procedimento disciplinare n. 1/2012, contestando all'Avv. B. le seguenti violazioni: *“Violazione dei doveri di proibità, dignità e decoro (art. 5 C.D.); violazione dei doveri di lealtà e correttezza (art. 6); violazione delle norme di condotta nella richiesta di pagamenti (art. 43, il canone C.D.) per aver richiesto con raccomandata r.r. 09/09/2011 alla cliente A. M. di Cortina d'Ampezzo (assistita in una pratica di scioglimento di comunione ereditaria in successione del di lei marito, nei confronti di F. R. ed altri coeredi) compensi*

manifestatamente sproporzionati all'attività svolta ed in ogni caso calcolati in totale difformità dalla tariffa professionale applicabile all'epoca dei fatti, in riferimento sia all'individuazione del valore delle singole pratiche, sia alla scelta degli onorari applicabili, sia alla gradazione di questi ultimi. In Mestre-Cortina il 09/09/2011".

La delibera di apertura del procedimento disciplinare veniva comunicata all'avv. B. in data 6/3/2012 (prot. 284).

In data 23.02.2012 l'Avv. B. chiedeva al COA la restituzione dell'incartamento, deducendo che avrebbe dovuto ricalcolare i compensi, in quanto si era accorto che il programma di parcellazione non aveva funzionato correttamente; in pratica si era accorto che le parcelle non erano corrette.

In data 04.04.2012 l'avv. B., assistito dall'avv. G. R., depositava note difensive, mediante le quali ribadiva la correttezza del valore indeterminato indicato per le pratiche di sfratto a seguito dell'abrogazione del 2° comma dell'art. 12 c.p.c.; evidenziava che i compensi erano stati determinati tenendo conto dell'urgenza, dei vantaggi conseguiti dalla cliente e dell'ingiusta revoca del mandato defensionale; precisava che il compenso per la pratica successoria era stato quantificato non correttamente per colpa del malfunzionamento del programma di fatturazione.

A tale proposito non è superfluo evidenziare che nel carteggio prodotto dall'incolpato era stata rinvenuta una seconda parcella relativa alla pratica successoria, datata 25.10.2012, nella quale l'importo delle competenze era stato indicato in euro rispetto ad euro indicato nella prima parcella, risultato peraltro ottenuto applicando la voce 4 della tariffa stragiudiziale.

2)Il procedimento n. 9/2013 veniva aperto a seguito dell'esposto della signora M. B. di Mestre datato 16.10.2012, pervenuto al COA di Treviso il 21.11.2012, mediante il quale deduceva che in data 27.04.2007 aveva acquistato, con atto a rogito del notaio F. G. di Mestre, un immobile per il prezzo di €; che il notaio aveva chiesto la

trascrizione dell'atto solo in data 12.05.2007; che nel frattempo, in data 09.05.2007, la Cassa di Risparmio di Venezia aveva iscritto sull'immobile da lei acquistato un'ipoteca a carico del venditore per un debito di euro circa in linea capitale; che in data

23.06.2008 la banca le aveva notificato, quale terza proprietaria dell'immobile ipotecato, un precetto di pagamento di complessivi euro; che subito dopo la notificazione del

precetto si era recata al notaio G. per chiedere spiegazioni e questa le aveva suggerito di rivolgersi all'Avv. B., al quale poi lei si era effettivamente rivolta; che l'incolpato, esaminata la pratica, le aveva consigliato di estinguere il credito della banca e rivalersi sul suo dante causa, senza neppure paventare la responsabilità professionale del notaio G.; che l'avv. B. per la suddetta consulenza aveva emesso la fattura n. 48 del 10.07.2008 per

4)692,98; che nell'aprile 2009, tramite l'Avv. Silvia Giroto di Venezia, aveva costituito in mora il notaio G. per il risarcimento del danno imputabile alla tardiva trascrizione dell'atto di compravendita; che la lettera dell'avv. G. era stata riscontrata, in nome e per conto del notaio G., proprio dall'Avv. M.G.B., con lettera 27.04.2009; che in data 8/9/2010, questa volta tramite l'Avv. M. F. di Mestre, aveva inoltrato al notaio G. una seconda diffida, che era stata riscontrata con lettera del 24/9/2010 sempre a firma dell'Avv. B., il quale poi aveva rappresentato e difeso il notaio G. anche nella fase giudiziale.

Con memoria del 28.12.2012 l'Avv. B. resisteva all'esposto, deducendo che la signora B. lo aveva interpellato per difendersi dall'azione recuperatoria della banca e non per agire nei confronti del notaio, verso il quale aveva dimostrato di mantenere immutata la propria stima. Precisava che quando aveva assunto la difesa del notaio G. non si era ricordato di avere prestato consulenza alla signora B. per la stessa vicenda, anche perché si era trattato di un parere isolato e sbrigativo. Concludeva che era disponibile a dismettere il mandato conferitogli dal notaio.

In data 21/1/2013 il COA di Treviso deliberava l'apertura del procedimento, contestando all'avv. B. il seguente capo di incolpazione: "*Violazione degli art. 5 (Doveri di proibità, dignità e decoro), art. 7 (Dovere di fedeltà), art. 51 (Assunzione di incarichi contro ex clienti) C.D. per aver assunto nell'aprile del 2009 un incarico in difesa del notaio*

F. G. contro la ex cliente B. M., già assistita per la medesima vicenda nel luglio 2008, e senza che fosse decorso il termine di due anni dalla cessazione dell'incarico. In Mestre, dal 27/04/2009”

3) Nell'adunanza disciplinare dell'11/11/2013 il COA territoriale riuniva al procedimento n. 1/2012 l'altro recante il n. 9/2013, quindi sentiva a discolpa l'avv. B., con l'assistenza del difensore di fiducia, avv. G. R.; acquisito il fascicolo depositato dall'incolpato, contenente n. 11 documenti relativi alla divisione e ai finanziamenti ottenuti dalla signora M.; assunte le testimonianze delle esponenti signora A. M. e signora M. B., che confermavano entrambe il contenuto degli esposti; sentite le difese conclusive dell'avv. R., il COA di Treviso decideva i procedimenti affermando la responsabilità dell'avv. B. per entrambi i capi di incolpazione, ed applicando la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

La decisione veniva notificata all'avv. B. in data 11/2/2014.

11) Con ricorso depositato il 3/3/2014 nella segreteria del COA di Treviso, l'avv. B. impugnava la deliberazione di condanna, chiedendone l'integrale riforma sulla base di plurimi motivi suddivisi tra le contestazioni di cui al procedimento n. 1/2012 e quelle di cui al procedimento n. 9/2013.

Quanto al proc. n. 1/2012 R.G., l'incolpato lamentava anzitutto l'indeterminatezza della decisione di primo grado, posto che il COA - nella parte motiva - non aveva specificato le norme deontologiche in relazione alle quali aveva deliberato l'affermazione della responsabilità disciplinare.

Inoltre, l'incolpato lamentava la contraddittorietà logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto aveva affermato la propria responsabilità disciplinare, nonostante fosse stato proprio lui ad adire il COA di Treviso per l'opinamento delle parcelle emesse nei confronti della Sig.ra M..

Sulla scorta di tali argomentazioni, l'incolpato lamentava la carenza dell'elemento soggettivo necessario alla perfetta integrazione degli illeciti disciplinari contestatigli, e precisava che il Coa territoriale avrebbe dovuto evincere la prova della buona fede dalla circostanza che, durante il procedimento, aveva riconosciuto di essere incorso in un

errore nel computo degli onorari dovutigli, tanto che aveva richiesto la restituzione dell'incartamento presentato per l'opinamento, onde procedere in autonomia alla rettifica della parcella.

Nel merito, l'incolpato lamentava comunque l'erroneità della decisione impugnata, laddove il COA aveva non correttamente ritenuto la sproporzione dei compensi richiesti alla Sig.ra M.: in particolare, deduceva che il COA di Treviso aveva ommesso di considerare o male interpretato una serie di circostanze (il reale valore dell'asse ereditario in relazione al quale era in corso la procedura di scioglimento della comunione, pari ad euro; la corretta applicazione del punto 4 delle tariffe professionali vigenti e la sua adeguata graduazione al caso di specie; l'ingente vantaggio economico conseguito dalla Cliente grazie all'attività professionale da lui lungamente svolta; la molteplicità di incarichi e di adempimenti svolti in favore della Sig.ra M., non limitati alla sola assistenza nella procedura di scioglimento della comunione ereditaria) che, ove debitamente valorizzate, avrebbero evidenziato la insussistenza dell'illecito deontologico di cui all'art. 43, canone II C.D.F.

Quanto al proc. n. 9/2013 R.G., l'incolpato ribadiva talune doglianze di ordine generale già eccepite con riguardo al proc. n. 1/2012 R.G.

In particolare, deduceva la carenza dell'elemento soggettivo sotto il profilo della mancanza di volontarietà ed intenzionalità della condotta volta ad assumere un incarico contro la ex Cliente Sig.ra B.: tale assunzione sarebbe, infatti, avvenuta in un momento per lui particolarmente drammatico e di grande confusione esistenziale, causato da eventi tragici che lo avevano colpito nell'anno 2008.

Sulla scorta di tali argomentazioni l'incolpato lamentava inoltre la contraddittorietà logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato, segnalando comunque la mancata integrazione dell'illecito deontologico di cui all'art. 51 C.D.F.

All'udienza dibattimentale , constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, il difensore del ricorrente concludeva come da separato verbale.

Il Procuratore generale concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

DIRITTO

Il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto i fatti oggetto dei capi di incolpazione dei due procedimenti riuniti risultano pienamente provati sulla base delle risultanze dibattimentali, di cui viene dato conto ampiamente nella decisione impugnata.

1. Con la prima censura il ricorrente lamenta l'indeterminatezza della decisione impugnata, deducendo che - nella parte motiva - il COA territoriale avrebbe omesso di riferire in modo specifico le norme deontologiche violate, in relazione alle quali avrebbe applicato la sanzione dell'avvertimento.

La censura è destituita di fondamento, dal momento che il capo di incolpazione, contenente la puntuale indicazione delle norme deontologiche violate, è stato riportato dal COA di Treviso all'interno della decisione impugnata. La qualcosa ha consentito all'incolpato di avere conoscenza delle contestazioni mossegli e di comprendere esattamente i termini e la natura delle questioni, nonché le ragioni per le quali le norme deontologiche si ritenevano violate, tanto è vero che l'incolpato ha potuto esercitare a pieno il proprio diritto di difesa (cfr. Cons. Naz. Forense 13/03/2015, n. 38; Consiglio Nazionale Forense 22/12/2014 n. 203, secondo cui *“la mancata indicazione delle norme deontologiche violate è del tutto irrilevante in presenza del fatto specificamente contestato nel capo di incolpazione”*).

2. Il ricorrente lamenta, altresì, la contraddittorietà logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe riconosciuto la responsabilità disciplinare, nonostante fosse stato proprio lui ad adire il COA di Treviso per l'opinamento delle parcelle emesse nei confronti della Sig.ra M..

Sulla scorta di tali argomentazioni, l'incolpato lamenta la carenza dell'elemento soggettivo necessario alla perfetta integrazione degli illeciti disciplinari contestatigli, ed a tale riguardo aggiunge, che la sua buona fede risultava dall'aver ammesso, durante il procedimento, di essere incorso in un errore nel computo degli onorari, tanto è vero che aveva domandato la restituzione dell'incartamento presentato con l'istanza di opinamento, onde procedere autonomamente alla rettifica delle parcelle emesse.

La censura non coglie nel segno, perché non vale a dimostrare l'assenza nell'incolpato della coscienza dell'antigiuridicità del proprio comportamento la circostanza della sottoposizione all'opinamento del Consiglio territoriale della parcella relativa alle

prestazioni professionali asseritamente eseguite, e, nella specie, anche la successiva richiesta di restituzione dell'incartamento sottoposto ad opinamento.

Infatti, questo Consiglio ha saldamente insegnato che “ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.” (cfr. Consiglio Nazionale Forense, 24/9/2015 n. 142; in senso conforme, tra le altre, C.N.F. 23/7/2015 n. 123, C.N.F. 11/3/2015 n. 19, CNF 12/12/2014 n. 182).

3. Per quanto riguarda il giudizio di colpevolezza in merito alla violazione dell'art. 43 del precedente codice deontologico, la decisione appare sorretta da congrua e coerente motivazione e da oggettiva disamina dei fatti risultanti dagli atti del procedimento.

L'incolpato lamenta l'erroneità della decisione impugnata, che avrebbe mal valutato la ritenuta sproporzione dei compensi richiesti alla Sig.ra M.: in particolare, il COA di Treviso avrebbe ommesso di considerare o mal interpretato una serie di circostanze (il reale valore dell'asse ereditario in relazione al quale era in corso la procedura di scioglimento della comunione, pari ad euro; la corretta applicazione del

punto 4 delle tariffe professionali vigenti e la sua adeguata graduazione al caso di specie; l'ingente vantaggio economico conseguito dalla Cliente grazie all'attività professionale da lui lungamente svolta; la molteplicità di incarichi e di adempimenti svolti in favore della Sig.ra M., non limitati alla sola assistenza nella procedura di scioglimento della comunione ereditaria) che, ove debitamente valorizzate, avrebbero evidenziato la mancata integrazione dell'illecito deontologico di cui all'art. 43, canone II C.D.F.

Senonchè il COA territoriale ha esaminato il rapporto professionale intercorso tra l'avv. B. e la signora M. sotto ogni profilo logicamente apprezzabile ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare contestato, formulando anche un approfondito giudizio comparativo dei risultati economici possibili attraverso l'applicazione della tariffa

stragiudiziale, voce 4 (applicata dal B.) piuttosto che voce 2f, ritenuta applicabile, invece, dal COA di Treviso sulla base della giurisprudenza della Cassazione (n. 7994/1990), che questo Collegio condivide.

La decisione impugnata non può essere censurata per illogicità e contraddittorietà.

E' vero che la giurisprudenza disciplinare più attenta ha avuto modo di precisare

che la richiesta di un compenso non dovuto è inidonea di per sé ad integrare la fattispecie deontologicamente rilevante consistente nella richiesta di un compenso sproporzionato od eccessivo, poiché quest'ultimo può valutarsi come tale solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa (cfr. CNF, 29/11/2012 n. 170).

Nella specie, il Consiglio territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questo Consiglio, perché ha operato un puntuale scrutinio delle attività eseguite dall'incolpato, in sede giudiziale e stragiudiziale, ha valutato la complessità delle pratiche gestite dal professionista, la durata dell'incarico, la natura e l'importanza delle questioni esaminate, formulando per ciascuna delle tre parcelle (la prima di euro

.....per lo sfratto definito in via stragiudiziale; la seconda di euro per lo sfratto conciliato in via giudiziale; la terza di euro relativa allo scioglimento della comunione ereditaria) una condivisibile comparazione tra il compenso richiesto dall'incolpato e quanto avrebbe potuto richiedere applicando correttamente le tariffe professionali all'epoca vigenti (DM 8/4/2004 n. 127)

Soltanto all'esito dell'approfondita disamina della complessa vicenda negoziale il COA concludeva che il compenso richiesto dall'avv. B. era manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata, avendo constatato che l'incolpato: a) per i due procedimenti di sfratto, aveva aumentato i compensi nella misura del 45% circa, attraverso l'applicazione delle tariffe corrispondenti allo scaglione indeterminabile massimo, in luogo dello scaglione ordinario da euro ad euro

.....; b) per la pratica di successione ereditaria, nella parcella datata 7/9/2011 aveva praticamente triplicato il compenso che avrebbe potuto richiedere applicando gli onorari anche nella misura massima prevista dalla voce della tariffa stragiudiziale sub 2; b.1) il compenso richiesto per la pratica di successione ereditaria (euro Oltre accessori) era enormemente superiore anche alla parcella che lo stesso avv. B. aveva redatto in data 25/10/2012, nella quale gli onorari erano stati calcolati, applicando la voce 4 della tariffa stragiudiziale, in euro, somma comunque superiore a quella di euro ritenuta congrua dal Coa territoriale sulla base dei criteri di calcolo indicati nella impugnata decisione.

In conclusione, la decisione del COA territoriale appare corretta, perché l'avv. B. richiedendo il pagamento di compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta e comunque eccessivi, ha posto in essere un comportamento contrario ai doveri di correttezza, dignità e probità, che devono ispirare la condotta di ogni avvocato, così violando gli artt. 5, 6 e 43 canone II, previgente CdF, corrispondenti agli artt. 9 e 29 del vigente CdF.

4. Il ricorso è destituito di fondamento anche per quanto riguarda il capo di incolpazione relativo al secondo procedimento disciplinare contrassegnato dal numero d'ordine 9/2013.

Occorre premettere che l'art. 51 del previgente Codice deontologico forense, disponeva testualmente: *“L’assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un bennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza..”* L'art. 51 è stato sostituito dall'art. 68 del nuovo CdF, che nei primi due commi scandisce, con altrettanta precisione ed efficacia, i divieti che limitano la possibilità per l'avvocato di assumere un incarico nei confronti di una parte già assistita.

La chiarezza del dato testuale ha consentito alla giurisprudenza disciplinare di affermare saldamente che “Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l'illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del

professionista che in seguito alla dismissione del mandato -indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia -assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.

Ai fini della imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto." (Cons. Naz. Forense 25-02-2013, n. 11)

5. Il ricorrente ha censurato la decisione, deducendo la contraddittorietà logica della motivazione e la carenza sempre della motivazione, in relazione all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 del CdF, e precisando a tale ultimo proposito la mancanza di volontarietà ed intenzionalità della condotta volta ad assumere un incarico contro la ex cliente Sig.ra B.: tale assunzione sarebbe infatti avvenuta in un momento per lui particolarmente drammatico e di grande confusione esistenziale, causato da eventi tragici avvenuti nell'anno 2008. Conclude escludendo la ricorrenza del comportamento illecito contestatogli ai sensi degli artt. 5, 7 e 51 CdF.

Le critiche rivolte alla decisione non sono fondate e si fondano su una interpretazione per niente condivisibile della vicenda e, soprattutto, dei doveri di probità, diligenza e decoro che devono sempre caratterizzare la prestazione del professionista.

E' incontroverso che l'avv. B. aveva prestato consulenza alla signora B. dopo che a costei era stato notificato in data 23/6/2008, ad istanza della Cassa di Risparmio di Venezia SpA, il precetto di pagamento della somma di euro, quale terza

proprietaria dell'immobile, ipotecato dalla stessa banca nelle more della trascrizione dell'atto di compravendita a rogito del notaio F. G. del 24/7/2007 rep, per un debito preesistente del suo dante causa V. P..

E' pure incontroverso tra le parti che la signora B., dopo la notificazione dell'intimazione di pagamento, si era rivolta all'avv. B. su indicazione del notaio G..

Il rapporto professionale intercorso tra l'avv. B. e la signora M. B. è comprovato dalla ricevuta n. 209 del 10/7/2008 e dalla fattura n. 48 del 10/7/2008 emessa dal professionista.

Il ricorrente ha resistito deducendo che la B., in occasione dell'incontro professionale, gli aveva chiesto un parere limitatamente al precetto di pagamento che le era stato notificato, ed in quella circostanza la B. aveva ribadito la stima nei confronti del notaio G..

Senonchè il dovere di fedeltà, contestato nel capo di incolpazione (art. 7), unitamente agli artt. 5 e 51 C.d.F., costituisce l'essenza della professione forense, che impone all'avvocato di curare l'affare che gli è stato affidato nell'esclusivo interesse del cliente e solo di quest'ultimo. Nella disamina della vicenda espostagli dalla cliente, l'avv. B. avrebbe dovuto esaminare anche l'eventuale responsabilità del notaio per la intempestiva trascrizione (in data 12/5/2007) dell'atto di compravendita stipulato il 27/4/2007 e, quindi, informare compiutamente la cliente.

A prescindere da ciò, la motivazione addotta dal COA di Treviso appare congrua e coerente, laddove non ha ritenuto credibile la prospettazione difensiva dell'incolpato, ribadita nell'impugnazione, dell'impossibilità di ricordare la consulenza prestatata alla signora B. (-soltanto pochi mesi prima-), attesa anche la particolarità della vicenda, fortunatamente poco frequente, occorsa alla esponente.

I vuoti di memoria opposti dal ricorrente per sostenere il difetto dell'elemento soggettivo sono incompatibili con le seguenti circostanze oggettive:

a)La signora Barban si era rivolta all'avv. B. su consiglio del Notaio G., per cui si deve presumere che in occasione del primo incontro professionale tale circostanza fosse stata riferita dalla cliente.

b)La signora B. si era incontrata con l'avv. B. almeno due volte (cfr. memoria difensiva depositata il 2/1/2013, punto 2 <*Rendevo alla signora B. un primo parere, che confermavo a distanza di poco in presenza, mi pare, del marito o del convivente o di altra persona che ora comunque non rammento*>), la qualcosa smentisce l'affermazione

del ricorrente, secondo cui ".... aveva archiviato il ricordo della signora B., vista una sola

volta 9 mesi prima...”. Anzi, l’incolpato ha dimostrato di avere una buona memoria, ricordando che la B. in occasione del secondo incontro si era presentata accompagnata da almeno un’altra persona.

c) L’avv. B. aveva emesso una ricevuta ed una fattura a fronte del compenso ricevuto.

d) La lettera del 27/4/2009 a firma dell’avv. S. G., indirizzata al notaio G. e riscontrata nello stesso giorno dall’avv. B., descriveva compiutamente la vicenda e riportava più volte il nome della signora M. B., per cui il professionista non poteva non ricordare la consulenza prestata alla stessa.

Il ricorrente ha tentato di affievolire l’importanza del suo riscontro epistolare a mezzo fax, deducendo che la lettera era stata da lui dettata ad un suo collaboratore “*in fretta e via telefono*”: la circostanza non è credibile, perché la lettera risulta sottoscritta dall’avv. M.G.B., il quale nel corso del procedimento non ha contestato l’autenticità della firma.

e) In data 24/9/2010 l’avv. B. aveva riscontrato, sempre a mezzo fax, una seconda lettera di costituzione in mora rivolta dalla signora B. al notaio G., questa volta con il ministero dell’avv. M. F., il quale aveva descritto la vicenda in modo ancora più dettagliato rispetto all’avv. G., da non poter non essere rammentata dall’incolpato.

f) Da ultimo, l’avv. B. si era costituito per il notaio G. nella causa civile introdotta dalla signora B., per cui esaminando il carteggio in vista della costituzione sicuramente avrà rammentato la consulenza stragiudiziale prestata all’attrice su indicazione dello stesso notaio G..

In conclusione, è risultata accertata la responsabilità dell’avv. B. anche nel procedimento disciplinare rubricato dal COA di Treviso sotto il n. 9/2013.

P.Q.M.

visti gli art. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

respinge il ricorso dell'avv. M.G.B. avverso la decisione emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso l'11/11/2013 nei procedimenti riuniti n. 1/2012 e n. 9/2013. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2016 .

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 novembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 189/14 R.G.

RD n. 394/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Enrico MERLI	“

- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. E.I., nata a, avverso la decisione in data 9/7/12 ,
con

la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento ;

la ricorrente, avv. E.I., non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. E. M.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Enrico Merli ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con esposto del 30.11.2010, i Sig.ri G.M. (in realtà, la Sig.na E. M. essendo G. nel mentre deceduto) e C. M. rappresentarono al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano quanto segue.

Al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al dissesto della terrazza-lastrico solare adibito anche a copertura condominiale, di loro proprietà, con atto del maggio 2005 notificato il 16 giugno successivo, avevano citato in giudizio il "Condominio di",

sito nel Comune di Il convenuto si era costituito, difeso dagli Avv.ti A. e P. R. aventi domicilio professionale in R., Via, con comparsa del 12.09.2005, chiamando in

causa l'impresa M. A. di P. G.. Quest'ultima, infatti, aveva eseguito i lavori di impermeabilizzazione del lastrico ed il Condominio intendeva essere garantito e manlevato dalla medesima da ogni responsabilità conseguente dall'azione promossa dagli attori nei suoi confronti.

La terza chiamata si era così costituita con comparsa del 16 febbraio 2006, con il patrocinio dell'odierna incolpata, nello Studio della quale in R., Via, aveva eletto il proprio domicilio.

Da ultimo, essendo deceduto, come sopra anticipato, G.M., si erano costituite nella causa risarcitoria le eredi E. M. (figlia) e C. M. (coniuge).

Premesso quanto sopra, le esponenti avevano eccepito l'esistenza di un conflitto di interesse tra la difesa del Condominio e quella dell'Impresa M. A.i ai sensi dell'art. 37 del c.d.f. previgente, atteso che i rispettivi difensori esercitavano la professione nei medesimi locali.

Informata della circostanza dal Consiglio territoriale, l'Avv.ta I. aveva preliminarmente eccepito il carattere strumentale dell'esposto, volto, a suo dire, ad ottenere la corresponsione di un ristoro delle spese legali esorbitante (oltre euro) rispetto al

valore della causa (inferiore ad €).

Nel merito, aveva osservato che la terza chiamata aveva già manifestato al Condominio la disponibilità ad eseguire i lavori di ripristino della copertura e che, proprio per tale ragione, preliminarmente informata dai difensori della potenziale esistenza del conflitto, aveva comunque voluto affidare il mandato difensivo all'Avv.ta I. *"... in virtù della mancanza di*

conflitto di interessi." A prova, poi, della volontà di eseguire i lavori di ripristino, rimasti, all'epoca, peraltro ineseguiti stante l'impossibilità di accedere al terrazzo/lastrico solare, veniva prodotta la corrispondenza al riguardo intercorsa nel maggio 2005 fra l'Impresa e l'Amministratrice condominiale, mentre, con riferimento al paventato conflitto di interessi, veniva depositata la copia di una dichiarazione recante la presunta sottoscrizione del sig. P., datata 8 febbraio 2006, il quale, in ragione degli accordi intervenuti con il Condominio, ne riteneva l'inesistenza. Tale posizione veniva ribadita anche in una successiva lettera del 17 maggio 2010, in atti.

I fatti dianzi descritti facevano di conseguenza ritenere deontologicamente lecita all'Avv.ta I. l'accettazione dell'incarico professionale, in quanto il conflitto di interesse non era *"reale ed effettivo"*, come richiesto in tale fattispecie dalla consolidata giurisprudenza sia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia di questo Collegio.

Con comunicazione del 5 ottobre 2011, il Consiglio territoriale informava però l'incolpata di aver deliberato l'apertura del procedimento disciplinare con la contestazione del seguente addebito.

“Essere venuta meno ai doveri di lealtà, probità e correttezza per avere accettato il mandato e così essersi costituita nell’interesse della società M. A. nella causa promossa da M. G. e M. C. contro il Condominio di Via, società chiamata in causa dagli Avv.ti P. e A. R.,

difensori del Condominio di colleghi di Studio dell’Avv. I.. In R., dal 16.02.2006.”

A fronte di questo ulteriore sviluppo del procedimento, l’incolpata depositava, a ministero del difensore nominato Avv. V. M., atto recante controdeduzioni, istanze istruttorie ed osservazioni. Con esso, si ripercorreva la vicenda sopra esposta, ulteriormente sottolineando che l’Impresa M. A. aveva esplicitamente riconosciuto i vizi del lavoro dalla medesima eseguito già prima dell’introduzione del giudizio risarcitorio e che, di conseguenza, non sussisteva alcun conflitto di interesse fra il Condominio convenuto e l’Impresa che aveva eseguito i lavori contestati. Tali circostanze, si riferiva ancora, erano state altresì confermate dai testi escussi in corso di causa, dai quali si era appreso che i lavori di ripristino non erano stati tempestivamente eseguiti a causa dell’ostruzionismo dei Sig.ri M.. Per tali ragioni, si sarebbe dovuto ritenere che l’incarico era stato legittimamente accettato dall’Avv. I., essendo inapplicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 37 c.d.f. (previgente). Infine, si osservava ancora come, malgrado l’intervenuto risanamento del lastrico solare, la persistenza del giudizio fosse stata indotta dal legittimo diniego dell’Impresa M. A. di corrispondere transattivamente al legale di controparte un ammontare di spese legali quantificate in misura superiore ad €; spese poi liquidate in giudizio

in misura pari alla metà di quanto era stato richiesto.

In via istruttoria, si instava per l’ammissione come testi del titolare della M. A. Sig. pace, dell’amministratrice condominiale, degli A. e M. R. e dell’avv.ta S..

Il procedimento davanti al COA

Preceduta dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio, recante il capo di incolpazione dianzi riportato, il giudizio disciplinare veniva celebrato all'udienza del 9 luglio 2012, alla presenza dell'incolpata e del suo difensore.

In precedenza, peraltro, il difensore dell'incolpata aveva depositato ulteriori note difensive, eccependo come, originariamente, il canone III dell'art. 37 c.d.f. contemplava *"l'obbligo di astensione solo nel caso di avvocati partecipi di una stessa società o associazione professionale."* L'estensione del dovere di astensione in capo anche agli avvocati aventi domicilio nei medesimi locali, introdotta con la stesura di un nuovo canone II del medesimo articolo, risale infatti alla delibera C.N.F. del 27 gennaio 2006, portata a conoscenza dei COA il successivo giorno 25 febbraio. L'avv.ta I., pertanto, non poteva esserne al corrente. Per il resto, si insisteva nelle eccezioni ed istanze già in precedenza dedotte.

Nel corso del dibattimento veniva ascoltata l'esponente sig.ra M., la quale premetteva che la vicenda era sempre stata seguita dal marito G. e che l'esposto era stato predisposto dal loro legale. Confermava, però, che la M. A. si era dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di ripristino del lastrico, mentre dichiarava di non ricordare la ragione per cui il marito aveva citato in causa il Condominio.

L'amministratrice del Condominio, sig.ra G., ricordava, a sua volta che la M. A. si era subito dichiarata disponibile ad effettuare ogni intervento necessario per il ripristino della pavimentazione del lastrico solare, e ciò anche prima che fosse avviata la causa; confermava poi la corrispondenza intercorsa con la M. A. in ordine ai vani tentativi di accedere alla proprietà dei sig.ri M. e l'incontro con l'Avv. R., nel corso del quale quest'ultimo aveva rappresentato al sig. P. l'impossibilità di assumerne la difesa.

Il sig. P. della M. A. ha infine confermato che avrebbe voluto eseguire il lavoro senza complicazioni giudiziali e che aveva addirittura detto al sig. M. che, seppur le piastrelle fessurate fossero pochissime, avrebbe rifatto la relativa pavimentazione per l'intero. Recatosi poi con l'Amministratrice condominiale nello Studio dell'Avv. R. dopo aver ricevuto la notifica della chiamata in causa, questi gli aveva detto che non avrebbe potuto assisterlo. Avendo però egli insistito, non conoscendo altri avvocati ai quali eventualmente

rivolgersi, ricordava, dapprima, che *“ci ha assistiti”* (vedi verbale udienza pag. 15). Nel prosieguo, il fatto veniva meglio circostanziato dal teste, il quale, a domanda, precisava sia che *“gli ho detto io se c’era qualche altro avvocato perché non conoscevo nessuno”*, sia di aver ribadito anche all’avv. R. *“che era pronto a fare i lavori.”*

Le conclusioni del difensore, conclusivamente ed alla luce delle circostanze acclarate, erano nel senso di dover prendere atto che l’intento del Condominio convenuto e dell’Impresa terza chiamata fosse comune e non contrastante e che, conseguentemente, il conflitto di interessi denunciato in realtà non sussistesse. Di qui la liceità della decisione dell’Avv.ta I. di accettare l’incarico e la necessità di proscioglierla dall’addebito.

Le motivazioni della decisione del COA

Il Consiglio territoriale è pervenuto alla declaratoria di responsabilità dell’incolpata sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Ha rilevato, in primo luogo, che il difensore pareva aver rinunciato al motivo svolto in diritto in ordine alle modifiche che sarebbero intervenute nella normativa deontologica, con riferimento agli avvocati che esercitano nei medesimi locali. Si osserva in questa sede che, al riguardo, la difesa, richiesta di una specifica illustrazione, si era limitata a definire l’eccezione *“un accenno incidentale iniziale”*, ribadendo che la circostanza sostanziale alla quale far riferimento era *“l’inesistenza in radice di ogni conflitto di interesse”*.

Secondariamente, ha osservato come il Sig. P., seppur avesse chiesto all’Avv. R. di essere difeso da un avvocato del suo Studio, non sapeva in cosa consistesse il conflitto di interessi. Di qui il dubbio che la dichiarazione rilasciata al riguardo nell’affidare l’incarico professionale all’incolpata altro non sia che una prova precostituita dalla medesima per difendersi da eventuali accuse di violazione della regola deontologica.

Da ultimo, si rileva come, nella realtà, non sia desumibile dagli atti della causa il dedotto, concorde intento del convenuto e della terza chiamata, atteso che quest’ultima, nel costituirsi e difendersi, aveva decisamente contestato la pretesa del Condominio di essere garantita e manlevata.

Per tali ragioni, ritenuta comprovata la violazione dell'art. 37, è stata comminata all'incolpata la sanzione dell'avvertimento.

I motivi di ricorso

La decisione del COA è stata tempestivamente impugnata con ricorso depositato l'11 giugno 2013.

Con un primo motivo, l'incolpata eccepisce la nullità della decisione, in quanto essa, non recando l'indicazione del relatore, non consente di accertare chi egli sia né, quindi, se questi sia stato effettivamente parte del Collegio giudicante.

Secondariamente, si eccepisce che il COA non si è pronunciato sulla modifica dell'art. 37 c.d.f. previgente, resa nota ai Consigli territoriali solo dopo il conferimento dell'incarico all'Avv.ta I.. Detta circostanza, alla quale la difesa dell'incolpato certo non aveva rinunciato avendola anzi richiamata, consentirebbe, infatti, di ritenere non censurabile il comportamento di quest'ultima.

Il terzo motivo consiste nel rilievo che l'art. 37 c.d.f. previgente era collocato nel Titolo III – Rapporti con la parte assistita. Di qui conseguirebbero: a) la carenza di legittimazione degli esponenti nel denunciare l'asserito conflitto di interessi, in quanto l'unico soggetto titolato ad eventualmente sollevarlo era il Sig. P. dell'Impresa M. A., il quale vi aveva espressamente rinunciato; b) la contraddittorietà della decisione, che da un lato ha stigmatizzato come l'esposto era stato, per quanto dichiarato dagli esponenti, predisposto dal loro difensore, dall'altro ne ha ritenuto la liceità e la fondatezza.

Con il quarto motivo si denuncia il mancato assolvimento del COA all'onere probatorio che gli compete. Il Consiglio, infatti, non avrebbe fornito la prova della violazione contestata e, per di più, avrebbe malamente interpretato le conclusioni svolte dall'Avv.ta I. all'atto di costituirsi in causa, ove si fa esplicito riferimento alla disponibilità sempre manifestata dalla M. A. di ripristinare la pavimentazione del lastrico solare.

Il quinto ed il sesto motivo richiamano un argomento già compiutamente svolto, ovvero sia l'esistenza di un comune intento fra Condominio ed Impresa a che si ponesse rimedio ai lamentati vizi e, di conseguenza, sia l'inesistenza in radice del lamentato conflitto di interessi, sia l'omessa considerazione da parte del COA che il conflitto dev'essere reale ed effettivo e non meramente potenziale.

Ancora in tema di conflitto di interessi, il settimo motivo ripropone l'esistenza del consenso rilasciato all'Avv.ta I. dal Sig. P. a che la medesima ne assumesse la difesa, malgrado la potenziale sussistenza di un conflitto di interessi con parte convenuta. Detto consenso, infatti, avrebbe comunque liberato l'avvocato dal dovere di non agire in caso di conflitto di interessi.

Con l'ottavo ed ultimo motivo si eccepisce l'erronea interpretazione dei fatti di causa, peraltro molto concisamente richiamati nella decisione e comunque non debitamente valutati in motivazione, alla luce degli accertamenti compiuti nella fase istruttoria.

Posto quanto sopra, l'incolpata conclude per il proprio proscioglimento, instando altresì, ove occorra, per l'audizione dei testi indicati nella memoria 26.06.2012.

DIRITTO

In esito alle doglianze rappresentate, questo Collegio osserva quanto segue.

Il primo motivo di impugnazione, fondato sull'impossibilità di comprendere chi siano stati il relatore del procedimento e l'estensore della successiva decisione, è infondato in fatto, in quanto la figura del relatore risulta indicata nel verbale dell'udienza tenutasi il 9 luglio 2012;

- infondata, peraltro, anche in diritto, perché l'art. 51 R.D. n. 37/1934 prescrive che la decisione sia redatta dal relatore, ma sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. Al riguardo, la giurisprudenza di questo Collegio è del tutto uniforme (si veda, da ultimo, la sentenza n. 28/2013).

In ordine all'eccezione fondata sulla parziale riforma dell'art. 37 c.d.f. previgente, intervenuta nelle more della vicenda, va invece osservato che, anche prima della modifica, la norma anzidetta era posta a presidio dell'immagine, della dignità e della correttezza della funzione forense, al fine di eliminare ogni possibile dubbio sull'indipendenza del difensore nel tutelare gli interessi del proprio assistito. In tal senso, recita la sentenza C.N.F. n. 184/2016, *“più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell'autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte.”*. La costanza di tale indirizzo è, peraltro, risalente, potendosi richiamare in questa sede anche le sentenze C.N.F. n. 68/1995, n. 158/1997 e n. 121/2002.

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto altresì conto che il capo di incolpazione contesta esplicitamente la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, pur richiamandosi alla fattispecie riconducibile al conflitto di interessi, come poi esplicitato nelle motivazioni della decisione, il motivo deve ritenersi infondato.

Anche il terzo motivo di impugnazione è da ritenersi irrilevante. L'asserita carenza di legittimazione degli esponenti, infatti, non poteva impedire al Consiglio territoriale di apprezzare la potenziale lesività deontologica del fatto rappresentato e, quindi, di svolgere al riguardo gli accertamenti che hanno indotto ad emettere la decisione impugnata. Si tratta, peraltro, di un indirizzo pacificamente prescritto dalle norme all'epoca in vigore (delle quali

- speculari la portata dell'art. 50, co. 4, legge 247/2012), quali l'art. 38, commi 1 e 3, R.D.L. n. 1578/1933 ed anche i principi generali del c.d.f. previgente.

L'incolpata ha poi eccepito che il COA non avrebbe provato i fatti posti a giustificazione della sanzione comminata. L'assunto non è però condivisibile, essendo, in primo luogo, circostanza pacifica l'esercizio nei medesimi locali dell'attività professionale da parte sia del difensore del Condominio, che del difensore del terzo chiamato (dal Condominio). Come già rilevato, ciò ha comportato l'insorgere di una situazione potenzialmente lesiva

degli interessi del terzo chiamato. Tale conseguenza, a parere di questo Collegio, non può ritenersi superata ed ininfluyente ai fini del giudizio in ragione delle conclusioni svolte dall'incolpata in comparsa di costituzione. Esse infatti constano, in principalità, della richiesta di affermare la totale estraneità del terzo chiamato rispetto ai fatti di causa, mentre la disponibilità all'intervento di ripristino della ricopertura del lastrico solare risulta rappresentata in via meramente eventuale. Anche tale quarto motivo è dunque da ritenersi infondato.

Il quinto ed il sesto motivo di impugnazione tendono a dimostrare che il comune intento del Condominio convenuto e del terzo chiamato di porre rimedio ai vizi lamentati dagli esponenti (attori nella causa per danni) consentirebbe di escludere l'esistenza di un conflitto di interessi. Al riguardo, deve invece ritenersi che la posizione processualmente assunta dal terzo chiamato sia prova del contrario, nel senso che la M. A., negando ogni propria responsabilità con riferimento ai vizi lamentati dagli attori, intendeva evidentemente sottrarsi al ruolo di garanzia per il quale il Condominio convenuto l'aveva citata in giudizio. Entrambi i motivi sono pertanto infondati.

Del pari ininfluyente (motivo n. 7) è l'esistenza del formale consenso del terzo chiamato ad essere difeso dall'Avv.ta I., pur nella latenza di un potenziale conflitto di interessi in capo al legale prescelto. Detto consenso non fa infatti venir meno il dovere assoluto del difensore di astenersi dall'assumere ruoli difensivi dai contorni equivoci, come debbono ritenersi quelli che lo possono contrapporre ad una parte assistita da un collega al quale è legato dalla condivisione di interessi e convenienze. Non è poi secondario ricordare, al riguardo, che il Sig. P., terzo chiamato, dichiarò come teste in udienza di aver sottoscritto, ma non redatto, la lettera di esonero da responsabilità indirizzata all'incolpata (pag. 15 e 16 del verbale). Il che, di per sé, non suffraga, nei fatti, l'argomentazione svolta a difesa. Anche questo motivo, quindi, va ritenuto infondato.

Da ultimo, l'incolpata lamenta che il COA abbia attribuito rilevanza al fatto che la sua prestazione professionale fu remunerata dal terzo chiamato. La circostanza, che pare peraltro richiamata solo per rapportarla alla contraria dichiarazione resa in udienza dal terzo in ordine alla sua volontà di non buttare soldi, non consente interpretazioni difformi da quanto accertato. Anche la considerazione finale del COA, secondo cui, visto che comunque aveva poi pagato, il terzo avrebbe potuto rivolgersi ad altro legale, non

interferisce, poi, con i rilievi svolti in punto lealtà, probità e correttezza, nonché con riferimento al divieto di agire in conflitto di interessi, che costituiscono la motivazione compiuta della decisione impugnata. E al riguardo, come dianzi esposto, i motivi di impugnazione non possono essere condivisi. Anche quest'ultimo motivo, dunque, va ritenuto infondato.

P.Q.M.

visto l'art. 54 R.D.L. n. 1578/1933 e gli artt. 59 e ss. R.D. n. 37/1934;

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 245/14 R.G.

RD n. 393/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Anna LOSURDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Maria MASI	“

- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Salvatore SICA “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. A.G.,.....avverso la decisione in data 24/6/13, con la

quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro;

Il ricorrente, avv. A.G. è comparso personalmente;
sono presenti i suoi difensori avv.ti A. T. e P. D. P.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Enrico Merli ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso ribadendo la totale buona fede nella propria condotta;;

Inteso i difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. **FATTO**

La società E. s.r.l. aveva depositato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in data 1° dicembre 2011, un esposto a mezzo del quale lamentava i seguenti fatti.

Nel gennaio 2011 aveva interpellato l'avv. A.G. in ordine ad una vicenda riguardante la Sig.ra S. S., dipendente della società, ed il suo compagno Sig. R. G., già Presidente ed A.D. dell'esponente. A seguito di incontri intervenuti al riguardo con alcuni dirigenti della Società, egli aveva quindi predisposto e trasmesso un parere legale, concernente, tra l'altro, la natura del rapporto di lavoro della summenzionata signora e le supposte inadempienze della medesima alle conseguenti obbligazioni, adombrando la possibilità che la Sig.ra S., qualora i sospetti della datrice di lavoro si fossero rivelati fondati, avrebbe potuto essere licenziata in tronco.

Successivamente, come emerge dalla documentazione allegata all'esposto, la Signora, subito il licenziamento, l'aveva impugnato davanti al Tribunale di Milano, in ciò assistita dall'Avv. G. S. di Roma, il quale, in atti, aveva dichiarato il proprio domicilio professionale in

..... (domicilio professionale anche dell'incolpato).

Alla prima udienza davanti al Giudice del lavoro, la ricorrente era poi personalmente comparsa, assistita, in qualità di sostituto dell'Avv. S. per delega contestualmente depositata, dall'Avv. G.. Detta circostanza, risultante dal verbale di udienza, era stata oggetto di specifico rilievo da parte del difensore della E..

L'esponente aveva infine osservato che la fattispecie pareva concretizzare una violazione dell'art. 37 codice deontologico forense (c.d.f.) previgente, in ragione di un supposto conflitto di interessi.

Informato dal COA, l'odierno incolpato aveva depositato deduzioni scritte, osservando, in sintesi, che:

- Il difensore della Sig.ra S. era l'Avv. S. di Roma;
- Il parere rilasciato alla E. s.r.l. aveva riguardato la posizione del Sig. G.. Avendo successivamente appreso che la Società aveva già incaricato della vicenda altro legale, al fine di non violare le regole della deontologia forense, aveva rifiutato sia l'eventuale incarico da parte della E., sia quello che avrebbe voluto conferirgli il Sig. G.;
- La sua comparizione all'udienza, quale sostituto dell'avv. S., era stata causata dall'improvvisa, sopravvenuta impossibilità di quest'ultimo di presenziare. Detta circostanza, confermata dalla lettera dell'Avv. S. in atti, era stata preliminarmente rappresentata alla controparte ed al difensore della medesima, i quali, salvo poi assumere un diverso comportamento davanti al Giudice, non avevano sollevato alcuna eccezione in ordine al suo ruolo;

10) Per tale ragione, aveva chiesto al Consiglio territoriale di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del succitato difensore, avv. G. D.G., per violazione dell'art. 22 c.d.f. previgente.

Con delibera del 7 giugno 2012, il Consiglio territoriale aveva però aperto il procedimento disciplinare, contestando all'Avv. G. il seguente capo di incolpazione:

“Essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza per avere:

12) *Assunto la domiciliazione dell'Avv. G. S. nella vertenza pendente avanti il Tribunale di Milano R.G. n. 11389/11 che vede la sig.ra S. S. (rectius: S.) difesa da quest'ultimo contrapposto alla E. srl;*

13) *Nella suddetta vertenza sostituito l'Avv. Giovanni S. all'udienza del 25/11/11 e ciò malgrado avesse reso nel gennaio 2011 parere a favore della E. srl relativamente alla posizione della Sig.ra S. S. (rectius: S.) all'interno della società.*

In Milano, il 25/11/2011"

Nominato il proprio difensore, l'incolpato aveva poi depositato memoria difensiva, a mezzo della quale aveva eccepito che:

- La mera domiciliazione consentita dall'Avv. G. all'Avv. S. non integrava la fattispecie del conflitto di interessi prevista dall'art. 37 c.d.f. previgente; conflitto che sarebbe emerso solo in ragione dello svolgimento di un'effettiva attività di assistenza o consulenza.

- La sostituzione in udienza dell'avv. S. fu un atto di mera cortesia, accordata al Collega in ragione dell'improvviso impedimento di quest'ultimo e debitamente preannunciata alla controparte;

- La liceità del comportamento dell'Avv. G. era dimostrata dal suo precedente rifiuto di assumere le difese sia della E. che del sig. G.;

- Il parere rilasciato alla E. aveva solo marginalmente riguardato la posizione della Sig.ra S..

Nel concludere, indicava testi a conferma delle proprie deduzioni.

Deliberato il rinvio a giudizio, sempre sulla scorta del capo di incolpazione dianzi precisato, nell'imminenza dell'udienza del 24 giugno 2013 l'incolpato aveva depositato ulteriore memoria difensiva, a mezzo della quale rilevava l'improprietà della contestazione elevata ai sensi dell'art. 6 c.d.f. previgente, non ravvisandosi nella vicenda in esame l'ipotesi di lite temeraria ovvero di abuso del processo. Per il resto. venivano richiamate sia le argomentazioni già svolte in punto *domiciliazione*, trattandosi di fattispecie inconferente

con la figura del conflitto di interessi, sia con riguardo al parere rilasciato, che, veniva ribadito, concerneva pressoché esclusivamente il rapporto intercorso fra la E. ed il sig. G.

Il procedimento davanti al COA

All'udienza veniva ascoltato inizialmente l'A.D. della E., il quale ribadiva che il parere richiesto all'avv. G. su consiglio di un loro consulente, era relativo ad entrambe le posizioni. Successivamente, la società gli aveva però comunicato che la scelta del difensore nella causa promossa dalla sig.ra S. era ricaduta su altri professionisti e ciò aveva causato un inasprimento dei loro rapporti. Grande era perciò stata la sua sorpresa allorquando, il giorno dell'udienza, l'Avv. G. era comparso in qualità di difensore della loro dipendente, al punto che si ritenne di dover rappresentare la circostanza al Giudice della causa.

Veniva poi ascoltato l'incolpato, il quale, ripercorrendo i vari aspetti della vicenda, si soffermava dapprima sulle motivazioni della richiesta di parere rivoltagli dalla E., a suo dire attribuibile, per quanto appreso successivamente, alla scarsa fiducia riposta nel difensore già nominato. Di qui la sua volontà di non accettare alcun incarico, né dalla E., né dal sig.

M) Nel prosieguo, ribadiva sia l'esistenza della causa originante la sostituzione processuale accordata al difensore della sig.ra S., richiamando altresì la consuetudine per cui l'avv. S. domiciliava nel suo Studio tutte le cause che radicava nel circondario di Milano; sia di aver rilasciato il parere richiestogli dall'esponente.

Le ragioni della decisione del Consiglio territoriale

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, ritenute irrilevanti le circostanze dedotte dall'incolpato a prova per testi, ravvisava la responsabilità del medesimo in ordine ai fatti ascrittigli e gli comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi quattro.

Fondatezza di tale decisione veniva ravvisata in fatti pacifici, quali, da un lato, l'aver rilasciato alla E. un parere legale riguardante il rapporto di lavoro intercorrente fra la

società e la sig.ra S., consigliandone il licenziamento in tronco; dall'altro, nell'aver successivamente difeso la succitata Signora chiedendo, seppur in veste di sostituto del difensore di fiducia, la declaratoria di illegittimità del licenziamento stesso.

I motivi di ricorso

L'incolpato affida la propria impugnazione ai motivi, peraltro già in gran parte introdotti nel giudizio svoltosi davanti al COA, che di seguito, in sintesi, si precisano.

Si afferma, in primo luogo, che la fattispecie non consentirebbe di ravvisare la violazione dei doveri di lealtà e correttezza non risultando compendiate nel comportamento dell'avv. G. le ipotesi di lite temeraria, ovvero di abuso del processo. Egli, peraltro, non si era mai occupato del ricorso, né risulta provato che si sia occupato delle attività " *processuali preparatorie*" e si duole, quindi, che il COA non abbia ammesso la prova testimoniale dedotta sul punto.

Si eccepisce, poi, che il breve riferimento alla posizione della sig.ra S., contenuto nel parere rilasciato alla E., avrebbe dovuto essere contestualizzato e, quindi, ricondotto alla più compiuta analisi svolta con pressoché esclusivo riferimento alla natura dei rapporti intercorsi fra la E. ed il sig. G.

Con il terzo motivo l'incolpato ribadisce ancora di aver assunto le vesti di mero domiciliatario dell'avv. S. ed osserva altresì che tale figura, contemplata dall'art. 82 R.D. n. 37/1934, risulta svuotata della pregressa funzione e necessarietà qualora, come nel caso di specie, il difensore abbia indicato in atti il proprio indirizzo P.E.C.. Peraltro, il ruolo del mero domiciliatario non implica esercizio di alcuna attività processuale.

L'incolpato contesta poi l'impropria valutazione che sarebbe stata attribuita dal COA al ruolo di sostituto di udienza da lui svolto. Egli, infatti, aveva accettato l'incombente in ragione dell'improvviso impedimento occorso al Collega romano e ritenendo che detta decisione fosse conforme ai doveri di correttezza e lealtà che presidiano il rapporto di colleganza. In tale contesto, appare altresì rilevante, secondo l'incolpato, che la circostanza fosse stata preliminarmente rappresentata alla controparte ed è viceversa

censurabile che il COA non abbia ammesso le circostanze anzidette a prova con i testimoni indicati.

Da ultimo, si eccepisce che la decisione non motiva la gravità della sanzione inflitta, da ritenersi comunque sproporzionata rispetto ai fatti contestati.

Conclude chiedendo l'assoluzione da ogni addebito; in subordine che la sanzione venga ridotta all'avvertimento od alla censura. In estremo subordine, che la sospensione sia ridotta al minimo edittale.

In via istruttoria, chiede ammettersi prova per testi deducendo le n. 8 specifiche circostanze già capitolate con memoria del 14 giugno 2013.

DIRITTO

La prima doglianza dell'imputato parcellizza, in sostanza, la portata dell'art. 6 c.d.f. previgente. Il generale dovere professionale di lealtà e correttezza, infatti, viene ricondotto alla sola ipotesi contemplata nel canone I del medesimo, la cui portata viene poi circoscritta alle fattispecie di possibili liti temerarie o di abusi del processo. Si tratta, in tutta evidenza, di un'operazione impropria, volta a sminuire il precetto disciplinare attraverso una restrittiva lettura della viceversa chiara disposizione normativa. Il ricorrente, infatti, trascura, in primo luogo, che il precetto in argomento si riferisce all'intera attività professionale (si veda C.N.F. n. 38/2013); secondariamente, omette di considerare che anche l'attività in giudizio sostitutiva del Collega è il frutto di una libera iniziativa che dev'essere conseguentemente scevra da mala fede o colpa grave. Il motivo è dunque infondato.

Con il secondo motivo si cerca invece di ridurre a mero *obiter dictum* il parere espresso in ordine alle possibili responsabilità ascrivibile alla Sig.ra S. La realtà è, invece, ben diversa, atteso che l'incolpato aveva dedicato al rapporto fra la E. e la Signora uno specifico paragrafo (il nr. 2 del parere reso, leggibile quale doc. 4 depositato dalla E.) riguardante sia i danni eventualmente subiti dalla società in ragione delle anomalie del rapporto di

lavoro, sia le ipotetiche e dirette responsabilità del dott. G. (compagno della Signora) e della Sig.ra S. stessa. Il parere espresso sulla licenziabilità di quest'ultima era quindi stato il frutto di una puntuale argomentazione e non si trattava, quindi di un'osservazione fuor di luogo e comunque marginale. Anche il secondo motivo, pertanto, è da ritenersi infondato. L'incolpato ha poi eccepito che il ruolo di mero *domiciliatario*, oltre ad essere ormai inutile in presenza dell'indicazione in atti dell'indirizzo P.E.C. del *dominus*, costituirebbe una condotta "*puramente materiale e passiva*", tale da non consentire la violazione dei doveri di lealtà e correttezza. L'esponente trascura però di considerare che il ruolo del domiciliatario viene imprescindibilmente svolto nell'ambito dell'attività professionale. Ne consegue che, poiché anche il tale veste l'avvocato deve uniformarsi ai doveri di lealtà e correttezza, nonché ai doveri di imparzialità ed indipendenza, l'accettare, come nella fattispecie che ci occupa, un incarico nell'ambito di una vicenda che lo contrapporrebbe ad una parte in precedenza assistita costituirebbe violazione degli anzidetti precetti (si veda al riguardo C.N.F. n. 269/2004). E così, infatti, è accaduto.

All'infondatezza del terzo motivo fa seguito, con ancora maggior pregnanza, l'insussistenza del quarto motivo. Il sostituto di udienza, infatti, non è un mero portavoce del *dominus*, potendo egli svolgere e sviluppare, senza limiti oggettivi, l'attività defensionale che avrebbe svolto il *dominus* stesso. Incombono su di lui, dunque, i medesimi vincoli che devono essere rispettati dal mandante; nel caso che ci riguarda, sia quelli di generale ottemperanza ai precetti di cui all'art. 6 c.d.f. previgente, sia, in ragione della prestazione consulenziale precedentemente resa alla controparte, quelli contemplati dall'art. 37 c.d.f. previgente in tema di conflitto di interessi, con specifico riferimento al canone I del medesimo. Al riguardo, va infine osservato che la giurisprudenza di questo Collegio è consolidata nel ritenere la sussistenza della violazione anche in presenza di un rischio meramente potenziale di conflitto (per tutte, si vedano C.N.F. n. 110/2014 e n. 80/2015).

L'incolpato ha altresì lamentato la mancata ammissione delle circostanze dedotte a prova per testi, vertenti, la prima, sulla gratuità della consulenza, le restanti sette sulle modalità e sulle ragioni che sottostarono all'accettazione dell'incarico di sostituto. Esse però concernono fatti pacifici (la domiciliazione e la sostituzione), la cui diretta relazione costituisce, di per sé, piena prova dell'illecito disciplinare contestato. Per tale ragione, la decisione del Consiglio territoriale è ragionevole e condivisibile.

Da ultimo, il ricorrente si duole della eccessività della pena, a suo parere sproporzionata rispetto ai contenuti della vicenda ed alla sua eventuale infrazione. Come rilevato poc'anzi, la violazione accertata consente di procedere anche alla tipizzazione della medesima (ipotesi non contemplata con il richiamo, nel capo di imputazione, alla norma disciplinare di riferimento, ma esplicitamente tratteggiata nel capo b) del medesimo), essendo la fattispecie che ci occupa riconducibile nello specifico al conflitto di interessi. Orbene, l'art. 24 del nuovo c.d.f. sanziona la fattispecie in esame, richiamata al comma 3, con la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni, sicché quanto comminato dal Consiglio territoriale appare oggettivamente congruo.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il ricorso dev'essere rigettato.

P.Q.M.

visto l'art. 54 R.D.L. n. 1578/1933 e gli artt. 59 e ss. R.D. n. 37/1934, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Anna Losurdo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe
Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Francesca SORBI | Segretario f.f. |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Carlo ALLORIO | “ |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Angelo ESPOSITO | “ |
| - Avv. Antonino GAZIANO | “ |
| - Avv. Anna LOSURDO | “ |
| - Avv. Andrea PASQUALIN | “ |
| - Avv. Michele SALAZAR | “ |

- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. F.M.R., nato a, per l'annullamento

della decisione assunta dal COA di Velletri il 3/9/2014, depositata il 10.9.2014 e notificata il 15/9/2014, con la quale veniva condannato alla sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi sette. Il ricorrente, avv. F.M.R. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Priamo Siotto;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il presente procedimento è costituito dalla riunione di quattro giudizi iscritti dal COA di Velletri nei confronti dell'Avv. F.M.R. e distinti ai numeri 64/2009, 35/2010, 38/2010 e 53/2011. Detti procedimenti traevano origine da due esposti pervenuti dai COA di Tivoli e Frosinone, da una memoria prodotta dall'Avv. E. N. e da una lettera depositata dallo stesso incolpato presso il COA di Velletri.

Segnatamente, nel proc. N. 64/2009 RG si contestava all'incolpato la violazione dell'art. 20 CDF, poiché - in una comparsa di costituzione datata 2/4/2009 presso il Tribunale di Velletri - avrebbe usato espressioni denigratorie e offensive nei confronti dell'Avv. N. come riportate nel capo A1) di incolpazione.

Nel proc. N. 35/2010 RG, veniva contestata all'Avv. R. la violazione dell'art. 20 CDF poiché - in un ricorso presentato davanti al Consiglio di Stato - avrebbe usato espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Presidente del COA di Tivoli e del Presidente del TAR Lazio, espressioni riportate nei capi B1) e B2) di incolpazione.

In relazione al proc. N. 38/2010 RG veniva contestata all'incolpato la violazione dell'art. 48, comma 1, CDF poiché - in una lettera del 2/4/2010, inviata direttamente alla controparte signora G. G. - preferiva intimazioni tendenti allo scopo di far compiere alla destinataria alcuni adempimenti, paventando l'applicazione di sanzioni o iniziative giudiziarie (ved. Capo C1) di incolpazione). Sempre nel medesimo procedimento veniva contestata al ricorrente la violazione degli artt. 20 e 22 CDF poiché - in una lettera del 5/5/2010, inviata alla collega G. P. e al COA di Frosinone - avrebbe adoperato espressioni inconvenienti ed offensive nei confronti della menzionata avvocata nonché giudizi denigratori in ordine alla attività professionale svolta dalla medesima, così violando le norme deontologiche che il legale è tenuto ad osservare nell'esercizio della professione forense (vedasi capo C2) dell'incolpazione).

Infine, in relazione al proc. N. 53/2011 RG, si contestava all'incolpato la violazione dell'art 20 CDF poiché, in una lettera del 29/8/2011 inviata al presidente e ai consiglieri del COA di Velletri, avrebbe usato espressioni sconvenienti e offensive nei confronti dell'ordine di appartenenza (vedasi capo D1) di incolpazione).

Per completezza si riportano i capi di incolpazione contestati.

A.1) per avere usato espressioni sconvenienti, offensive e denigratorie negli scritti in giudizio e, segnatamente, nella comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale datata 2/4/2009 ed in pari data depositata presso il Tribunale di Velletri, invero, usava le seguenti testuali frasi: in tale comportamento ivi compresa l'ideazione e redazione dell'atto(esposto)ha trovato e trova nella condotta istigatrice di un operatore del diritto il sicuro autore, e cui va ricondotta (in concorso con i signori B.-P.) la responsabilità per tutte le dichiarazioni non veritiere e completamente destituite di fondamento contenute nell'esposto de quo; controparte oltre a dimostrare una certa confusione logico-espositiva dimostra una scarsa conoscenza del diritto ovvero mala fede processuale concretizzante responsabilità penale (ai sensi degli artt. 594-595- 368) ed anche civile ex art. 2043 c.c. e 96 c.p.c. la pervicace ostinazione cui l'Avv.to E.N. per i signori B. - P. reitera le false ed infamanti gravi accuse....

Procedimento aperto dal COA di Velletri e rubricato al n. 64/2009 a seguito di memorie difensive inoltrate dall'Avv.to E.N. in ordine ad esposto pervenuto nei suoi confronti dall'Avv.to F.R.R. in data 30/9/2009 e rubricato al n. 61/2009.

B1): art. 20 CDF (ora art. 52 N.C.D.F.) per avere l'Avv.to F.M.R., nei propri scritti difensivi, nella specie nel ricorso al Consiglio di Stato, in appello avverso la sentenza n. 7125/09 del TAR Lazio - sez. 3Q, del 6/5/2009, utilizzato, nell'esercizio della professione, espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, consistenti " in rifiutando l'atto dovuto per ufficio anzi abusando della propria qualità di Presidente di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, negava arbitrariamente l'accesso, con una motivazione sintetica che quanto o nulla può riferirsi al dettato normativo".

B2) art. 20 CDF (ora art. 52 NCDF) per avere l'Avv.to F.M.R., nei propri scritti difensivi, nella specie nel ricorso al Consiglio di Stato, in appello avverso la sentenza n. 7125/09 del Tar Lazio – Sez. 3 Q del 6/5/2009, utilizzato nell'esercizio della professione , espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei magistrati del TAR Lazio – sez. 3Q, consistite in “tralasciando l'uso estemporaneo e poco logico di sintassi e grammatica, di sostantivi, avverbi ed aggettivi qualificativi, il relatore difetta....”.

procedimento aperto dal COA di Velletri a seguito di esposto pervenuto dal COA di Tivoli, nei confronti dell'Avv.to F.M.R. in data 28/5/2010 e rubricato al n. 35/2010. C1) art.48, comma 1, CDF (ora art. 65 NCDF) per l'aver l'Avv.to F.M.R. nella lettera del 2/4/2010, inviata alla signora G.G., contenente l'intimazione alla controparte tendente ad operare particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce ed altre sanzioni, minacciato azioni ed iniziative sproporzionate e vessatorie, utilizzando le seguenti espressioni “constatandosi una colpevole superficialità nella sottoscrizione di un foglio disconoscendone il reale contenuto, si contesta la penale responsabilità ex art. 48, 81, 110, 476, 479, 483 c.p. allorchè il suddetto foglio attestante fatti in veritieri spesso in sede stragiudiziale. Tali fatti hanno spesso ingenerato un danno procurato agli assistiti in quanto solo dopo lo svolgimento di indagini da parte della Procura della Repubblica di Velletri, ben due giudizi civili ed otto in sede giurisdizionale amministrativa, è stato possibile accertare i fatti enunciati in quello che è stato depositato come petizione popolare da parte dei fruitori delle strade vicinali, fossero completamente falsi ed in veritieri”.

C2) art. 20 del CDF (ora art. 52 n NCDF) per l'aver l'Avv.to F.M.R., con lettera del 5/5/2010, indirizzata all'Avv.to Giuseppina Perinelli ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, utilizzato, nell'esercizio dell'attività professionale, nei confronti della collega espressioni sconvenienti ed offensive, nonché apprezzamenti denigratori sull'attività della medesima, a mezzo delle seguenti espressioni: “ la collega dimostra di non conoscere oltre ai fatti la normativa che regola la materia e soprattutto disattende quanto disposto dal CNF in materia di divulgazione dei dati riservati e riguardanti procedimenti disciplinari in cui è estranea, diffusione di notizie in veritiere disattendendo l'obbligo di competenze ed aggiornamento professionale” ancora “la medesima collega sconosce che i firmatari della petizione popolare ex art. 81, 110, 48 c.p. hanno concorso o contribuito ad indurre in errore il Consiglio Comunale e

l'Autorità giudiziaria e la collega destinataria (che dimostra di essere consapevole delle problematiche) non può sperare di sottrarsi anch'ella ad una tale censura".

C3) art. 22 del CDF, per avere con lettera di cui al precedente capo di incolpazione n.2 e le frasi in essa contenute, omesso di tenere nei confronti dell'Avv.to G. P. un comportamento conforme alle norme legislative e regolamentari che l'avvocato è tenuto ad osservare nell'esercizio della propria professione". Procedimento aperto dal COA di Velletri a seguito di esposto pervenuto dal COA di Frosinone, nei confronti dell'Avv.to F.M.R. in data 8/6/2010 e rubricato al n. 38/2010.

D1) art. 20 del CDF, ora art. 52 NCDF. Per avere con la sua missiva del 29/8/2011 pervenuta il 2/9/2011, indirizzata al Presidente ed ai Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Velletri usato espressioni sconvenienti ed offensive dirette all'ordine professionale di appartenenza. In particolare di avere attribuito all'ordine forense "un aprioristico convincimento negativo nei confronti dello scrivente e siano attribuibili allo stesso consigliere o quand'anche a pochi suoi affilatissimi colleghi, i quali tutti forse per pregresse questioni personali si sono lasciati trasportare in un moto di impeto e di rabbia nei confronti di chi più volte ed inutilmente ha segnalato comportamenti di rilevanza disciplinare di taluni colleghi conoscenti di tali altri colleghi consiglieri, i cui procedimenti sono stati prontamente archiviati o sono, dopo anni a tutt'oggi quiescenti". Procedimento aperto dal COA di Velletri a seguito di missiva del 29/8/2011 pervenuta allo stesso COA, in data 2/9/2011, a firma dell'Avv.to F.M.R. e rubricato al n. 53/2011.

Con sentenza n. 143 del 22/5/2013 dep. il 28/8/2013, nell'ambito del procedimento di appello distinto al n. 110/2012 RG, il Consiglio Nazionale Forense annullava la decisione pronunciata dal COA di Velletri, in data 14/12/2011, con la quale veniva irrogata all'Avv. F.R. la sanzione per mesi 5 dall'esercizio della professione forense in ordine alle contestazioni di cui sopra. Rileva nell'occasione il CNF, con il calcolato provvedimento di annullamento, che la decisione del COA di Velletri era stata assunta in violazione dell'art. 51, comma 3, del RD 22/1/1934, n. 37, stante la mancata sottoscrizione della impugnata decisione da parte del Consigliere segretario del COA irrogante, per cui l'intero procedimento veniva rimesso al COA di Velletri per il riesame. Lo stesso COA di Velletri, riesaminati gli atti, con l'impugnata decisione,

applicava all'Avv. R. la sanzione della sospensione di mesi 7 dall'esercizio della professione forense.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'incolpato con atto depositato il 3/10/2014. Precedentemente, e precisamente in data 20/5/2014, l'Avv. R. deposita istanza di ricusazione nei confronti del COA di Velletri, trasmessa dallo stesso COA il 21/5/2014 al COA di Roma, che, con provvedimento del 12/6/2014, rigettava l'istanza medesima. Con atto depositato il 3/10/2014 l'incolpato impugnava avanti al CNF anche il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione.

Col ricorso in esame l'Avv. R. ha chiesto che questo consiglio voglia così giudicare :
“1) *in via istruttoria ammettersi la prova a discarico già rigettata dal COA di Velletri; 2) nel merito dichiararsi la nullità del provvedimento e dell'intero procedimento disciplinare di primo Grado; 3) in via subordinata, l'applicazione della sanzione meno afflittiva*” .

Il procedimento veniva discusso davanti questo consiglio nella seduta del 24/9/2016 e tenuto a decisione.

DIRITTO

Preliminarmente occorre prendere in esame l'istanza di ricusazione depositata dal ricorrente il 20/5/2014 nei confronti dell'intero COA di Velletri in ragione di una presunta animosità nutrita nei propri confronti dall'organo decidente. Come detto, con provvedimento del 21/5/2014, il COA di Velletri trasmetteva l'istanza di ricusazione al competente COA di ROMA che, in data 12/6/2014, rigettava l'istanza medesima. Avverso questo ultimo provvedimento il ricorrente, in data 3/10/2014, ha impugnato dinnanzi a questo consiglio il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione assunto dal COA di ROMA. Ritiene questo consiglio che tale impugnazione debba considerarsi palesemente inammissibile in virtù del principio di tassatività delle ipotesi

di impugnazione innanzi al CNF previste dalla legge. Per costante giurisprudenza è da escludersi la diretta impugnazione innanzi al CNF delle deliberazioni assunte in relazione alle istanze di ricusazione contro i consigli territoriali, trattandosi di procedimento amministrativo che conduce ad un provvedimento non espressamente incluso tra quelli impugnabili al CNF (CNF 15/12/2011, n. 208). L'impugnazione del ricorrente si articola in 15 motivi che appare opportuno valutare separatamente.

1 e 7) Con il primo e con il settimo motivo si lamenta la nullità della decisione emessa dal COA di Velletri e dell'intero procedimento disciplinare, stante la violazione degli artt. 3-24-25 e 97 della Costituzione. Ciò sul presupposto dell'ingiusto rigetto dell'istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare, rivolta dall'incolpato al COA procedente.

Il motivo è privo di fondamento in quanto l'istanza di accesso formulata dal ricorrente deve considerarsi generica in assenza di specificazione dei singoli atti nei confronti dei quali è stata depositata l'istanza di accesso. Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/90, così come modificato dall'art. 15 della l. n. 15/2005, non è consentita una conoscenza illimitata della documentazione in possesso della PA, ma solo quella connessa al procedimento (in tal senso anche il parere del CNF n. 6/2008).

2) Con il secondo motivo l'Avv. R., pur non formulando precise doglianze o richieste, evidenzia la presunta pregiudizialità rispetto al presente procedimento di taluni procedimenti penali iscritti presso la procura di Velletri a seguito di esposti o denunce-querelle presentate dallo stesso legale nei confronti di alcuni avvocati o di alcuni componenti del consiglio dell'ordine di Velletri.

Il motivo è infondato.

Si deve rilevare al riguardo che la pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello disciplinare viene in rilievo solo allorquando i due procedimenti abbiano ad oggetto il medesimo fatto. Nel caso di specie, invece, si tratta di procedimenti riguardanti fatti completamente diversi e slegati tra loro, per cui non può operare alcuna pregiudizialità.

3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata sospensione del presente procedimento di primo grado in ragione di una impugnazione dallo stesso presentata il 5/6/2014 avverso la formulazione dei capi di incolpazione e la citazione in giudizio, deliberata dal COA di Velletri. Nell'articolazione della medesima doglianza si lamenta inoltre l'intervenuta menomazione delle proprie garanzie difensive (diritto al contraddittorio e diritto di difesa) in virtù del diniego alla propria istanza di accesso agli atti del procedimento di cui al primo e al settimo motivo e per avere- il COA di Velletri

– rigettato le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove testimoniali a discarico.

Il motivo deve considerarsi infondato.

Infatti in ordine all'impugnazione richiamata non si ha diretta cognizione della stessa e comunque essa non è oggetto del presente procedimento. Per altro verso la doglianza deve considerarsi palesemente inammissibile in quanto avente ad oggetto un atto endoprocedimentale privo di efficacia decisoria.

4) Con il quarto motivo si lamenta la nullità e/o l'inesistenza del provvedimento impugnato e dell'intero procedimento disciplinare, poiché – ai sensi dell'art 50 della L. n.247/2012- ai componenti del COA è vietato di fare parte del CDD.

Il motivo è infondato.

Nel rilevare che l'appellante non ha formalizzato alcuna specifica richiesta, si osserva comunque che il giudizio di primo grado si concludeva in data 16/7/2014, mentre – come noto – l'operatività dei CDD risale al gennaio 2015.

5) Con il quinto motivo, si lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 38 della legge professionale, nella parte in cui prevederebbe un obbligo di preventiva comunicazione nei 30 gg dalla notizia del presunto illecito. In seno alla precitata censura il ricorrente lamenta anche la presunta nullità della delibera

di citazione a giudizio del 16/4/2014 poiché avente contenuto identico all'atto notificatogli in occasione del primo procedimento disciplinare, successivamente conclusosi con la condanna in primo grado, poi annullata dal CNF, con rinvio degli atti al COA di Velletri, di cui si è detto in premessa.

Il motivo è infondato.

L'art. 38 della L.P. non prevede l'incombente dedotto dal ricorrente. Del tutto priva di fondamento deve poi considerarsi l'altra censura dal momento che il giudizio radicatosi a seguito dell'annullamento della decisione da parte del CNF non poteva che avere l'identico oggetto in quanto riguardante i medesimi fatti. Si ricorda che il

CNF ha annullato la prima decisione del COA di Velletri per un vizio puramente formale: assenza della sottoscrizione del consigliere segretario.

6) Con il sesto motivo, relativo alla contestazione mossa nel proc. N.64/2009 RG, si lamenta la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione dei due giudizi civili aventi ad oggetto i medesimi fatti.

Il motivo è infondato.

A prescindere dalla assenza di pregiudizialità del giudizio civile su quello disciplinare, si deve comunque rilevare che il presente procedimento verte sull'accertamento disciplinare in ordine alle espressioni usate dall'avv. R. nei confronti dell'Avv. N..

8) Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto di difesa a causa di una resunta omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento, l'omessa valutazione, sempre da parte del COA di Velletri, del legittimo impedimento a comparire, la violazione dell'art. 38, n. 5, del RDL n. 137/1934.

Il motivo è infondato.

Dalla disamina della decisione di primo grado si evince come all'incolpato risulti essere stato ritualmente notificato l'atto di citazione a giudizio. Quanto invece agli atti concernenti la fase precedente, essendo tutti adottati dal medesimo organo (seppure in diversa composizione in occasione del primo giudizio disciplinare) il COA di Velletri si limitava a valutare l'esistenza e la validità formale. Deve peraltro rilevarsi che l'omessa comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità del procedimento qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall'ordinamento a garanzia del diritto di difesa

(CNF 15/10/2012, n. 147).

Quanto poi al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 21/5/2014, fondata su uno stato di malattia che colpiva il ricorrente (astenia in sindrome ipotensiva), così come attestato dal certificato medico tempestivamente recapitato all'organo decidente, si deve rilevare come il COA di Velletri, ritenendo pregiudiziale la ulteriore istanza di ricusazione presentata dall'Avv. R., non dava luogo alla celebrazione dell'udienza proprio per la obbligatoria trasmissione degli atti al competente COA di Roma. In ragione di ciò si asteneva dal valutare la precitata istanza di rinvio. Da ultimo il ricorrente lamenta la presunta violazione da parte dell'organo decidente di primo grado del disposto di cui all'art. 48, n. 5, del RDL n. 37/1934, ancora relativo alla mancata consultazione del fascicolo processuale a seguito del diniego posto dall'organo territoriale. Al riguardo, fermo restando la valutazione in ordine al diritto di difesa dell'incolpato, deve osservarsi come l'art. 48 richiamato dal ricorrente faccia esclusivo riferimento al contenuto dell'atto di citazione a giudizio, profilo evidentemente diverso rispetto a quello segnalato dall'Avv.to R..

9) Con il nono motivo, il ricorrente eccepisce la nullità e/o inefficacia del provvedimento impugnato perché non gli sarebbe mai stato comunicato il numero di RG dei procedimenti disciplinari iscritti nei suoi confronti. Inoltre non gli sarebbe mai stato comunicato in numero di riferimento di ciascun procedimento ed in fine vi sarebbe stata l'omessa comunicazione del nominativo del consigliere delegato alla trattazione, del provvedimento concernente l'avvenuta riunione dei 4 procedimenti iscritti a proprio carico, e la sostituzione del Consigliere relatore.

Il motivo è infondato.

La mancata indicazione del n. di RG non è prevista dall'art. 48 del RDL n. 37/1934. Gli altri presunti inadempimenti, riguardanti profili strettamente procedurali, non trovano riscontro in alcun dato normativo. Nessuna disposizione prevede che il COA, neppure in via facoltativa, debba comunicare o notificare all'incolpato il provvedimento della nomina del Consigliere delegato alla trattazione, la avvenuta riunione di più procedimenti e la sostituzione del consigliere relatore.

Il CNF, con pronuncia n. 78 del 3/5/2005, ha statuito che è irrilevante ai fini della decisione la sostituzione del relatore originario con quello definitivo, non essendo prescritta l'adozione di particolari forme al riguardo e non potendosi configurare alcuna ipotesi di violazione di diritto di difesa. Sempre il CNF con sentenza n. 300 del 14/12/2004 ha stabilito che l'omessa indicazione del numero di registro delle decisioni non rileva ai fini della validità delle stesse, non essendo prevista da alcuna norma procedimentale.

10) Con il decimo motivo si eccepisce la nullità della delibera di citazione a giudizio dell'incolpato in quanto privo della specificazione dei capi di incolpazione.

Il motivo è infondato.

La formulazione del capo di incolpazione determina la nullità del procedimento disciplinare e del relativo decreto di citazione a giudizio solo quando implichi assoluta incertezza in ordine ai fatti contestati, in modo tale da non consentire al professionista di approntare le proprie difese in maniera completa ed efficace (CNF 22/10/2010, n. 121, CNF 31/12/2009, n. 261).

11) Con l'undicesimo motivo il ricorrente rileva la mancata integrazione degli illeciti contestati previsti dagli artt. 20-22-48, primo comma del CDF. Assume in proposito il ricorrente che le espressioni richiamate nei capi di incolpazione dovrebbero ricondursi

ad ordinarie contrapposizioni processuali.

Il motivo è infondato.

Ritiene il Consiglio che le frasi riportate in tutti i capi di incolpazione costituiscano violazione delle norme del CDF sopra richiamate. Il loro tenore non può lasciare ombra di dubbio al riguardo.

Peraltro la responsabilità non è esclusa dalla provocazione altrui né dallo stato di ira o di agitazione che da questa dovesse derivare, rilevando le predette circostanze ai soli fini della determinazione della sanzione (CASS. SSUU 31/5/2016, n. 11370). Lo stesso CNF, con sentenza del 15/9/2012, n. 140, ha statuito che *“viola l’art. 20 CDF il professionista che utilizzi in atti di causa frasi gratuitamente offensive volte a negare direttamente le capacità intellettuali, culturali e professionali della persona. Accuse quali quelle di ignorare la scienza giuridica, di svolgere con superficialità la professione e di scrivere per anacoluti giuridici, ovvero sia ricorrendo a ragionamenti privi di giuridico costruito, non attengono alla corrente dialettica processuale e al libero confronto delle idee”*. Quanto alla violazione dell’art. 48 CDF il fatto posto in essere dall’Avv.to R. integra la fattispecie di cui alla precitata norma avendo egli prospettato alla controparte la possibilità di avviare azioni del tutto sproporzionate e vessatorie. Ed ancora prefigurando responsabilità penali per violazione degli artt. 476-479-473 c.p.

12) Con il dodicesimo motivo di impugnazione si eccepisce l’omesso tentativo di conciliazione, l’omessa udienza di incolpazione e l’irregolarità della notifica perché eseguita a mani e non in busta chiusa.

Il motivo è infondato.

Nessuna norma prevede tali adempimenti a carico del COA territoriale. Peraltro la notifica deve considerarsi assolutamente regolare.

13) Con il tredicesimo motivo viene eccepita la nullità del primo provvedimento impugnato, emesso dal COA di Velletri.

Il motivo è infondato.

Il primo giudizio a cui fa riferimento il ricorrente si è concluso, come più volte detto, con la sentenza di annullamento del CNF per vizio formale. Per cui sussiste, tra l'altro, carenza di interesse in capo all'Avv.to R. ad ottenere l'annullamento di quel primo giudizio.

14) Con il quattordicesimo motivo si eccepiscono tutta una serie di irregolarità processuali quali la omessa lettura del dispositivo in udienza, la mancata notifica del provvedimento di primo grado, la omessa indicazione della norma deontologica violata e l'omessa indicazione del termine utile per proporre impugnazione.

Il motivo è infondato.

I capi di incolpazione appaiono formulati in maniera tale da assicurare la agevole comprensione dell'accusa da parte dell'avvocato R., essendo peraltro riportate per intero le locuzioni asseritamente violative degli artt. 20-22. E 48 del CDF. Inoltre il ricorrente con l'odierna impugnazione ha dato prova di aver ben compreso i fatti contestatigli nonché di aver individuato l'autorità a cui proporre l'appello e il termine utile per impugnare. Per cui l'appellante non risulta avere subito alcun pregiudizio. Si rileva inoltre che il termine quindicinale previsto dall'art. 50, comma 1, del RDL n. 1578/1983 ha natura meramente ordinatoria (CNF 30/4/2012n. 37).

15) Con il quindicesimo motivo il ricorrente lamenta l'eccessivo rigore della sanzione irrogata.

Il motivo è fondato sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente.

Gli art. 20-48 e 22 del CDF sono stati trasfusi negli artt. 62-65 del NCDF approvato il 31/1/2014 e pubblicato nella GU. n. 241 il 16/10/2014.

Gli artt. 52 e 65 prevedono la sanzione più lieve della censura.

Pertanto avuto riguardo all'art. 65, V comma, della L. n. 247 del 31/12/2012 deve applicarsi all'incolpato la sanzione più favorevole della censura.

Con la memoria depositata il 29/7/2016 l'Avv.to R. introduce nuovi motivi di impugnazione quali la nullità del provvedimento appellato per mancata astensione di 10 consiglieri del COA di Velletri, da cui sarebbe potuto derivare il mancato raggiungimento del numero legale. Inoltre in un fugace passaggio conclusivo si evidenzia la intervenuta prescrizione degli illeciti contestati nel proc. N. 64/09 RG.

Tali motivi devono considerarsi inammissibili in quanto mai prima prospettati e quindi tardivi (vd CNF n. 213/2013 e 79/2015).

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del RDL 27/11/1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del RD 22/1/1934, n. 37;

in parziale riforma della decisione impugnata applica all'incolpato la sanzione della censura in luogo della sospensione dall'esercizio della professione per sette mesi. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per

finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesca Sorbi

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|--|-----------------|
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Presidente f.f. |
| - Avv. Rosa CAPRIA | Segretario |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Componente |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Carla BROCCARDO | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Angelo ESPOSITO | “ |
| - Avv. Antonino GAZIANO | “ |
| - Avv. Anna LOSURDO | “ |
| - Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI | “ |
| - Avv. Michele SALAZAR | “ |

- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Francesca SORBI “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. L.B., nata a avverso la decisione in data

28/2/13 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti le infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento ;

la ricorrente, avv. L.B. è comparsa personalmente;
è presente il suo difensore avv. A. B.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Marullo di Condojanni ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso la ricorrente, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso pervenuto al COA di Rieti il 26.04.2013 l'avv. L.B., nata a,

impugnava la decisione del COA di Rieti, notificata il 9.4.2013 con la quale le era stata irrogata la sanzione della censura per la violazione disciplinare di cui al seguente capo d'incolpazione:

“ per aver ricevuto dalla propria cliente V., specifico mandato a presentare ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi, ricevendo a titolo di corrispettivo l'importo complessivo di euro da imputare, almeno in parte, a tele specifico incombente pur non avendo mai espletato la citata attività professionale (non risultando aver iscritto al ruolo il relativo ricorso presso il Tribunale territorialmente competente) con ciò violando quanto previsto dall'art. 43 del vigente CDF”

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto della sig.ra V. pervenuto in data 5 agosto 2009 al COA di Rieti. L'esponente riferiva di aver conferito nel 2007 all'avv. B. il mandato a proporre una separazione giudiziale, di aver provveduto a versare in favore della professionista un iniziale compenso per il compimento della sopradetta attività, e qualche tempo dopo di essere venuta a conoscenza della circostanza che, presso il Tribunale, non era stato mai presentato ricorso per separazione giudiziale da parte dell'avv. B., nonostante quest'ultima avesse più volte rassicurato la sua cliente circa l'avvenuto deposito del ricorso. Pervenuto l'esposto il COA fissava la comparizione delle parti ma l'incontro dava esito negativo per la indisponibilità dell'avvocato B. a restituire l'acconto ricevuto. Pertanto in data 19.4.2012 il COA deliberava l'apertura del procedimento con l'incolpazione sopra ascritta. A seguire venivano acquisite memorie difensive dell'incolpata, la quale asseriva di aver svolto prestazioni professionali dal 2004 a favore della V., consistente in attività

stragiudiziale nei confronti di una banca mutuataria, oltre che nella redazione di querele nei confronti del coniuge, ma di non avere mai ricevuto l'incarico di predisporre ricorso per separazione giudiziale. Tra la documentazione prodotta dall'incolpata il COA rinveniva la fattura n.10 del 16/12/2007 emessa dall'avvocato B. a favore della V. con oggetto "separazione giudiziale", indicazione della controparte L. P. G. (marito della V.), nella quale venivano specificate le voci delle competenze e onorari relativi alla redazione dell'atto, al suo deposito e notifica.

Con atto di citazione notificato il 22/11/2012, veniva fissata l'adunanza del 28.2.2013 innanzi al COA nel corso della quale si procedeva alla escussione dell'esponente, delle sue due figlie nonché dell'avv. M. C. difensore di L. P. G.. All'esito dell'istruttoria il COA ritenuto provato l'addebito comminava all'avv. B. la sanzione della censura.

Con ricorso ritualmente notificato insorgeva la incolpata chiedendo a questo Consiglio in via principale di voler riformare integralmente la decisione del COA di Rieti dichiarandone il proscioglimento per non aver commesso gli addebiti contestati ed in via subordinata contenere la sanzione in quella più lieve dell'avvertimento, dichiarando altresì l'assenza di danno nei confronti dell'esponente V..

Il ricorso dell'avv. B. veniva affidato ai seguenti motivi:

I° Nullità del procedimento disciplinare e della decisione per mancata indicazione nella citazione a giudizio di un difensore d'ufficio, in violazione dell'art.111 cost. sul giusto processo.

Secondo la ricorrente, al pari del processo penale, nella citazione a giudizio il Consiglio – al fine di garantire la difesa dell'incolpato – sarebbe tenuto ad assicurare la nomina di un difensore d'ufficio.

II° Nullità del procedimento disciplinare e della decisione per irregolarità dell'istruttoria dibattimentale in violazione dell'art.111 cost. sul giusto processo.

La ricorrente deduce, in secondo luogo, la nullità del procedimento disciplinare, in quanto nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati escussi testimoni non indicati originariamente nell'atto di citazione e, dunque, d'ufficio senza ascoltare previamente l'incolpata sul punto.

III° Nullità della decisione per insufficiente motivazione ed erronea valutazione delle prove. La ricorrente deduce, l'erronea valutazione probatoria CdO e, conseguentemente, eccepisce l'inadeguatezza e l'insufficienza della motivazione non supportata da concreti elementi probatori tali da consentire l'assoluta certezza dei fatti contestati.

DIRITTO

Il ricorso, per quanto estesamente articolato sia nel rito che nel merito, non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono e che, per comodità di esposizione, verranno esaminate secondo un ordine logico e progressivo.

In via preliminare la ricorrente deduce la nullità del procedimento a suo carico e della decisione irrogatale, per violazione dei principi di cui all'art.111 della Costituzione sul giusto processo.

In particolare:

-nella citazione a giudizio il CdO di Rieti avrebbe erroneamente ommesso di contemplare e indicare la difesa d'ufficio, idonea a garantire all'incolpato il suo diritto di difesa;

-nella citazione a giudizio il CdO di Rieti avrebbe erroneamente ommesso di indicare testimoni che erano stati poi escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, senza che l'incolpata fosse messa a conoscenza di tale integrazione, così ledendo i principi del giusto processo e in particolare quello dell'integrità del contraddittorio;

Attraverso tali eccezioni la ricorrente dissente dalla natura amministrativa dei procedimenti innanzi ai COA, e sostiene che le decisioni del Consiglio dell'Ordine, siccome riguardanti la professione e incidenti sul diritto del lavoro costituzionalmente garantito, dovrebbero essere considerate alla stregua di provvedimenti giurisdizionali.

Ne consegue che nel corso del procedimento disciplinare avanti i Consigli territoriali dovrebbero essere garantiti i principi del giusto processo ex art.111 Cost. Alla luce delle considerazioni svolte nel ricorso, giova rammentare che la funzione disciplinare dei Consigli dell'Ordine è senz'altro una manifestazione del potere amministrativo, attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza all'Ordine, che stabilisce comportamenti conformi ai fini che intende perseguire.

La giurisprudenza della Cassazione è stata costante e granitica nel ritenere di natura amministrativa il procedimento disciplinare innanzi il COA: (cfr. Cass.Civ.Sez. U. 23..3.2005 n.06213)

Anche per quanto riguarda più in dettaglio l'applicabilità dell'art. 111 della Costituzione al procedimento disciplinare innanzi il COA, sovviene la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio: *“Nel procedimento disciplinare davanti al COA, che ha natura amministrativa, non si applica tanto l'art. 111 Cost. (con i correlati ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale), quanto piuttosto l'art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.*

Il procedimento disciplinare assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici e il Consiglio dell'Ordine nell'esercizio della funzione disciplinare adempie ad una pubblica funzione.”

In senso conforme oltre a Cass. Sez. Un. 07 dicembre 2006, n.26182, Consiglio Nazionale Forense 25 febbraio 2013, n.10, Consiglio Nazionale Forense 15 ottobre 2012, n.153, Consiglio Nazionale Forense 20 luglio 2012, n. 108, 20 aprile 2012, n.67.

Né può avere esito migliore la tesi della ricorrente sullo specifico aspetto riguardante l'obbligo della nomina del difensore d'ufficio. Con decisioni conformi di questo Consiglio e delle Sezioni Unite della Suprema Corte si è infatti affermato: “ *Il diritto di difesa dell'avvocato sottoposto a giudizio disciplinare nella fase davanti al Consiglio nazionale forense è adeguatamente tutelato dalla previsione dell'art.63, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, che prevede il diritto del professionista ad esporre le sue deduzioni all'udienza di discussione, personalmente o a mezzo di difensore, senza che possa ritenersi necessaria la nomina di un difensore d'ufficio, in caso di sua mancata partecipazione all'udienza. Quest'ultima deve ritenersi riconducibile ad una sua libera determinazione, una volta verificata l'insussistenza di un impedimento reale (che presenti cioè caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà), cosicchè va esclusa in radice una lesione dell'art.24 Cost. nella mancata previsione normativa della nomina di un difensore d'ufficio*” (cfr. Cassazione Civile, sez. Un. 22 novembre 1999, n.00819)

Le censure contenute nel ricorso e riguardanti la regolarità del procedimento investono anche l'audizione di due testimoni in quanto, a dire della ricorrente, nella seduta del 28.2.2013 sono state sentite V. e M. E. L. P. (figlie della esponente), non preventivamente indicate e citate. E' opportuno ricordare che trattandosi di procedimento amministrativo innanzi il COA, non è necessario procedere alla preventiva indicazione dei testi ed alla loro citazione a giudizio così come già affermato da questo Consiglio: “*In caso di mancata citazione dei testimoni della prima seduta, il C.d.O. non decade dalla indagine testimoniale, e ciò per tre distinte ragioni: perché non è prescritta alcuna forma specifica di intimazione (ed il Consiglio ha nella specie adottato quella della lettera a mano con firma di ricezione); perché la mancata citazione, ma financo l'indicazione dei testi nel decreto di citazione, non*

e) sanzionata con la nullità; perché è prevista espressamente dall'art. 49 comma 3, R.D. n.37/34, la possibilità che il giudizio sia rinviato ad altra seduta per mancata tempestiva citazione dei testi. (Cfr. Consiglio Nazionale Forense, dicembre 2009, n.167).

Nel merito nel ricorso si lamenta l'errata valutazione delle prove da parte del Consiglio dell'Ordine di Rieti, valutazione dalla quale sarebbe stato desunto l'effettivo conferimento dell'incarico professionale all'avvocato da parte del cliente (relativo all'attività di redazione e deposito del ricorso per separazione giudiziale), e la conseguente responsabilità ex art.43

VCDF dell'incolpato.

In particolare nel ricorso si lamenta:

-l'errata interpretazione del contenuto della fattura emessa dal professionista nei confronti del cliente. Il CdO ha ritenuto che la fattura rappresentasse una prova del conferimento dell'incarico all'avvocato in quanto nella stessa veniva riportata nella voce "oggetto" la dicitura "separazione giudiziale", veniva indicata come controparte il coniuge della cliente, e venivano specificati nelle voci "competenze e onorari" quelli relativi alla redazione dell'atto, al suo deposito, alla notifica e all'esame della relata.

La ricorrente nega il conferimento dell'incarico da parte dell'odierna esponente e attribuisce ad una parte della somma fatturata il valore di acconto, ovvero di anticipo per un'attività che avrebbe eventualmente svolto in futuro per la cliente.

-L'audizione ed escussione di testimoni inattendibili e l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'esponente. La ricorrente eccepisce come la decisione sia fondata esclusivamente sulla versione fornita dall'esponente e dalle sue figlie e precisa altresì, che il Consiglio dell'Ordine non ha tenuto conto della copiosa corrispondenza intercorsa, anche dopo l'emissione della fattura, tra l'incolpata e l'avvocato di controparte (ovvero il marito dell'esponente), idonea a dimostrare il suo impegno continuo e diligente finalizzato a trovare un accordo stragiudiziale per la propria cliente.

Orbene la decisione del COA presenta una struttura motivazionale logica e completa. E' noto infatti che l'attività istruttoria del Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività della istruttoria (cfr. CNF sentenza 20.3.2014 n.43 e altre conformi)

Nella specie il COA territoriale ha vagliato in sede istruttoria la dichiarazione dell'esponente, le risultanze testimoniali e la documentazione prodotta pervenendo ad un giudizio di colpevolezza che non è scalfito dalla diversa ricostruzione della vicenda operata nel ricorso a questo Consiglio.

In conclusione la prova della violazione deontologica si può ritenere sufficientemente raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio sulla base della puntuale ricostruzione dei fatti e della idonea motivazione postavi a sostegno.

Accertata dunque la responsabilità disciplinare occorre ora porre attenzione alla sanzione applicata. Giova ricordare che "il CNF, quale giudice di merito può integrare la motivazione resa dal COA locale e dare diversa qualificazione alla violazione contestata" (cfr. CNF sentenza 29.5.2006 N.26).

Reputa questo Consiglio che all'avvocato B. andava contestata non solo la violazione dell'art. 43 del presente Codice deontologico (richiesta di pagamento), ma anche la violazione degli art.li 38 (inadempimento del mandato) e 40 (obbligo di informazione) ora sussunti nelle disposizioni degli art.li 26 e 27 del nuovo codice deontologico forense. Avuto riguardo a quanto precede la sanzione applicata della censura appare del tutto congrua e adeguata.

P.Q.M.

Visti gli art.li 38,40 e 44 del RDL. 27.11.1933 n.1578 e gli art.li 59 e segg. del RD 22.1 34 n.37;

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2015.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Rosa Capria

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 30 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Enrico MERLI	“

- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. E.I., nata a, avverso la decisione in data 9/7/12 ,
con

la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento ;

la ricorrente, avv. E.I., non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. E. M.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Enrico Merli ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con esposto del 30.11.2010, i Sig.ri G.M. (in realtà, la Sig.na E. M. essendo G. nel mentre deceduto) e C. M. rappresentarono al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano quanto segue.

Al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al dissesto della terrazza-lastrico solare adibito anche a copertura condominiale, di loro proprietà, con atto del maggio 2005 notificato il 16 giugno successivo, avevano citato in giudizio il "Condominio di",

sito nel Comune di Il convenuto si era costituito, difeso dagli Avv.ti A. e P. R. aventi domicilio professionale in R., Via, con comparsa del 12.09.2005, chiamando in

causa l'impresa M. A. di P. G.. Quest'ultima, infatti, aveva eseguito i lavori di impermeabilizzazione del lastrico ed il Condominio intendeva essere garantito e manlevato dalla medesima da ogni responsabilità conseguente dall'azione promossa dagli attori nei suoi confronti.

La terza chiamata si era così costituita con comparsa del 16 febbraio 2006, con il patrocinio dell'odierna incolpata, nello Studio della quale in R., Via, aveva eletto il proprio domicilio.

Da ultimo, essendo deceduto, come sopra anticipato, G.M., si erano costituite nella causa risarcitoria le eredi E. M. (figlia) e C. M. (coniuge).

Premesso quanto sopra, le esponenti avevano eccepito l'esistenza di un conflitto di interesse tra la difesa del Condominio e quella dell'Impresa M. A.i ai sensi dell'art. 37 del c.d.f. previgente, atteso che i rispettivi difensori esercitavano la professione nei medesimi locali.

Informata della circostanza dal Consiglio territoriale, l'Avv.ta I. aveva preliminarmente eccepito il carattere strumentale dell'esposto, volto, a suo dire, ad ottenere la corresponsione di un ristoro delle spese legali esorbitante (oltre euro) rispetto al

valore della causa (inferiore ad €).

Nel merito, aveva osservato che la terza chiamata aveva già manifestato al Condominio la disponibilità ad eseguire i lavori di ripristino della copertura e che, proprio per tale ragione, preliminarmente informata dai difensori della potenziale esistenza del conflitto, aveva comunque voluto affidare il mandato difensivo all'Avv.ta I. *"... in virtù della mancanza di*

conflitto di interessi." A prova, poi, della volontà di eseguire i lavori di ripristino, rimasti, all'epoca, peraltro ineseguiti stante l'impossibilità di accedere al terrazzo/lastrico solare, veniva prodotta la corrispondenza al riguardo intercorsa nel maggio 2005 fra l'Impresa e l'Amministratrice condominiale, mentre, con riferimento al paventato conflitto di interessi, veniva depositata la copia di una dichiarazione recante la presunta sottoscrizione del sig. P., datata 8 febbraio 2006, il quale, in ragione degli accordi intervenuti con il Condominio, ne riteneva l'inesistenza. Tale posizione veniva ribadita anche in una successiva lettera del 17 maggio 2010, in atti.

I fatti dianzi descritti facevano di conseguenza ritenere deontologicamente lecita all'Avv.ta I. l'accettazione dell'incarico professionale, in quanto il conflitto di interesse non era *"reale ed effettivo"*, come richiesto in tale fattispecie dalla consolidata giurisprudenza sia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia di questo Collegio.

Con comunicazione del 5 ottobre 2011, il Consiglio territoriale informava però l'incolpata di aver deliberato l'apertura del procedimento disciplinare con la contestazione del seguente addebito.

“Essere venuta meno ai doveri di lealtà, probità e correttezza per avere accettato il mandato e così essersi costituita nell’interesse della società M. A. nella causa promossa da M. G. e M. C. contro il Condominio di Via, società chiamata in causa dagli Avv.ti P. e A. R.,

difensori del Condominio di colleghi di Studio dell’Avv. I.. In R., dal 16.02.2006.”

A fronte di questo ulteriore sviluppo del procedimento, l’incolpata depositava, a ministero del difensore nominato Avv. V. M., atto recante controdeduzioni, istanze istruttorie ed osservazioni. Con esso, si ripercorreva la vicenda sopra esposta, ulteriormente sottolineando che l’Impresa M. A. aveva esplicitamente riconosciuto i vizi del lavoro dalla medesima eseguito già prima dell’introduzione del giudizio risarcitorio e che, di conseguenza, non sussisteva alcun conflitto di interesse fra il Condominio convenuto e l’Impresa che aveva eseguito i lavori contestati. Tali circostanze, si riferiva ancora, erano state altresì confermate dai testi escussi in corso di causa, dai quali si era appreso che i lavori di ripristino non erano stati tempestivamente eseguiti a causa dell’ostruzionismo dei Sig.ri M.. Per tali ragioni, si sarebbe dovuto ritenere che l’incarico era stato legittimamente accettato dall’Avv. I., essendo inapplicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 37 c.d.f. (previgente). Infine, si osservava ancora come, malgrado l’intervenuto risanamento del lastrico solare, la persistenza del giudizio fosse stata indotta dal legittimo diniego dell’Impresa M. A. di corrispondere transattivamente al legale di controparte un ammontare di spese legali quantificate in misura superiore ad €; spese poi liquidate in giudizio

in misura pari alla metà di quanto era stato richiesto.

In via istruttoria, si instava per l’ammissione come testi del titolare della M. A. Sig. pace, dell’amministratrice condominiale, degli A. e M. R. e dell’avv.ta S..

Il procedimento davanti al COA

Preceduta dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio, recante il capo di incolpazione dianzi riportato, il giudizio disciplinare veniva celebrato all'udienza del 9 luglio 2012, alla presenza dell'incolpata e del suo difensore.

In precedenza, peraltro, il difensore dell'incolpata aveva depositato ulteriori note difensive, eccependo come, originariamente, il canone III dell'art. 37 c.d.f. contemplava *"l'obbligo di astensione solo nel caso di avvocati partecipi di una stessa società o associazione professionale."* L'estensione del dovere di astensione in capo anche agli avvocati aventi domicilio nei medesimi locali, introdotta con la stesura di un nuovo canone II del medesimo articolo, risale infatti alla delibera C.N.F. del 27 gennaio 2006, portata a conoscenza dei COA il successivo giorno 25 febbraio. L'avv.ta I., pertanto, non poteva esserne al corrente. Per il resto, si insisteva nelle eccezioni ed istanze già in precedenza dedotte.

Nel corso del dibattimento veniva ascoltata l'esponente sig.ra M., la quale premetteva che la vicenda era sempre stata seguita dal marito G. e che l'esposto era stato predisposto dal loro legale. Confermava, però, che la M. A. si era dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di ripristino del lastrico, mentre dichiarava di non ricordare la ragione per cui il marito aveva citato in causa il Condominio.

L'amministratrice del Condominio, sig.ra G., ricordava, a sua volta che la M. A. si era subito dichiarata disponibile ad effettuare ogni intervento necessario per il ripristino della pavimentazione del lastrico solare, e ciò anche prima che fosse avviata la causa; confermava poi la corrispondenza intercorsa con la M. A. in ordine ai vani tentativi di accedere alla proprietà dei sig.ri M. e l'incontro con l'Avv. R., nel corso del quale quest'ultimo aveva rappresentato al sig. P. l'impossibilità di assumerne la difesa.

Il sig. P. della M. A. ha infine confermato che avrebbe voluto eseguire il lavoro senza complicazioni giudiziali e che aveva addirittura detto al sig. M. che, seppur le piastrelle fessurate fossero pochissime, avrebbe rifatto la relativa pavimentazione per l'intero. Recatosi poi con l'Amministratrice condominiale nello Studio dell'Avv. R. dopo aver ricevuto la notifica della chiamata in causa, questi gli aveva detto che non avrebbe potuto assisterlo. Avendo però egli insistito, non conoscendo altri avvocati ai quali eventualmente

rivolgersi, ricordava, dapprima, che *“ci ha assistiti”* (vedi verbale udienza pag. 15). Nel prosieguo, il fatto veniva meglio circostanziato dal teste, il quale, a domanda, precisava sia che *“gli ho detto io se c’era qualche altro avvocato perché non conoscevo nessuno”*, sia di aver ribadito anche all’avv. R. *“che era pronto a fare i lavori.”*

Le conclusioni del difensore, conclusivamente ed alla luce delle circostanze acclarate, erano nel senso di dover prendere atto che l’intento del Condominio convenuto e dell’Impresa terza chiamata fosse comune e non contrastante e che, conseguentemente, il conflitto di interessi denunciato in realtà non sussistesse. Di qui la liceità della decisione dell’Avv.ta I. di accettare l’incarico e la necessità di proscioglierla dall’addebito.

Le motivazioni della decisione del COA

Il Consiglio territoriale è pervenuto alla declaratoria di responsabilità dell’incolpata sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Ha rilevato, in primo luogo, che il difensore pareva aver rinunciato al motivo svolto in diritto in ordine alle modifiche che sarebbero intervenute nella normativa deontologica, con riferimento agli avvocati che esercitano nei medesimi locali. Si osserva in questa sede che, al riguardo, la difesa, richiesta di una specifica illustrazione, si era limitata a definire l’eccezione *“un accenno incidentale iniziale”*, ribadendo che la circostanza sostanziale alla quale far riferimento era *“l’inesistenza in radice di ogni conflitto di interesse”*.

Secondariamente, ha osservato come il Sig. P., seppur avesse chiesto all’Avv. R. di essere difeso da un avvocato del suo Studio, non sapeva in cosa consistesse il conflitto di interessi. Di qui il dubbio che la dichiarazione rilasciata al riguardo nell’affidare l’incarico professionale all’incolpata altro non sia che una prova precostituita dalla medesima per difendersi da eventuali accuse di violazione della regola deontologica.

Da ultimo, si rileva come, nella realtà, non sia desumibile dagli atti della causa il dedotto, concorde intento del convenuto e della terza chiamata, atteso che quest’ultima, nel costituirsi e difendersi, aveva decisamente contestato la pretesa del Condominio di essere garantita e manlevata.

Per tali ragioni, ritenuta comprovata la violazione dell'art. 37, è stata comminata all'incolpata la sanzione dell'avvertimento.

I motivi di ricorso

La decisione del COA è stata tempestivamente impugnata con ricorso depositato l'11 giugno 2013.

Con un primo motivo, l'incolpata eccepisce la nullità della decisione, in quanto essa, non recando l'indicazione del relatore, non consente di accertare chi egli sia né, quindi, se questi sia stato effettivamente parte del Collegio giudicante.

Secondariamente, si eccepisce che il COA non si è pronunciato sulla modifica dell'art. 37 c.d.f. previgente, resa nota ai Consigli territoriali solo dopo il conferimento dell'incarico all'Avv.ta I.. Detta circostanza, alla quale la difesa dell'incolpato certo non aveva rinunciato avendola anzi richiamata, consentirebbe, infatti, di ritenere non censurabile il comportamento di quest'ultima.

Il terzo motivo consiste nel rilievo che l'art. 37 c.d.f. previgente era collocato nel Titolo III – Rapporti con la parte assistita. Di qui conseguirebbero: a) la carenza di legittimazione degli esponenti nel denunciare l'asserito conflitto di interessi, in quanto l'unico soggetto titolato ad eventualmente sollevarlo era il Sig. P. dell'Impresa M. A., il quale vi aveva espressamente rinunciato; b) la contraddittorietà della decisione, che da un lato ha stigmatizzato come l'esposto era stato, per quanto dichiarato dagli esponenti, predisposto dal loro difensore, dall'altro ne ha ritenuto la liceità e la fondatezza.

Con il quarto motivo si denuncia il mancato assolvimento del COA all'onere probatorio che gli compete. Il Consiglio, infatti, non avrebbe fornito la prova della violazione contestata e, per di più, avrebbe malamente interpretato le conclusioni svolte dall'Avv.ta I. all'atto di costituirsi in causa, ove si fa esplicito riferimento alla disponibilità sempre manifestata dalla M. A. di ripristinare la pavimentazione del lastrico solare.

Il quinto ed il sesto motivo richiamano un argomento già compiutamente svolto, ovvero sia l'esistenza di un comune intento fra Condominio ed Impresa a che si ponesse rimedio ai lamentati vizi e, di conseguenza, sia l'inesistenza in radice del lamentato conflitto di interessi, sia l'omessa considerazione da parte del COA che il conflitto dev'essere reale ed effettivo e non meramente potenziale.

Ancora in tema di conflitto di interessi, il settimo motivo ripropone l'esistenza del consenso rilasciato all'Avv.ta I. dal Sig. P. a che la medesima ne assumesse la difesa, malgrado la potenziale sussistenza di un conflitto di interessi con parte convenuta. Detto consenso, infatti, avrebbe comunque liberato l'avvocato dal dovere di non agire in caso di conflitto di interessi.

Con l'ottavo ed ultimo motivo si eccepisce l'erronea interpretazione dei fatti di causa, peraltro molto concisamente richiamati nella decisione e comunque non debitamente valutati in motivazione, alla luce degli accertamenti compiuti nella fase istruttoria.

Posto quanto sopra, l'incolpata conclude per il proprio proscioglimento, instando altresì, ove occorra, per l'audizione dei testi indicati nella memoria 26.06.2012.

DIRITTO

In esito alle doglianze rappresentate, questo Collegio osserva quanto segue.

Il primo motivo di impugnazione, fondato sull'impossibilità di comprendere chi siano stati il relatore del procedimento e l'estensore della successiva decisione, è infondato in fatto, in quanto la figura del relatore risulta indicata nel verbale dell'udienza tenutasi il 9 luglio 2012;

- infondata, peraltro, anche in diritto, perché l'art. 51 R.D. n. 37/1934 prescrive che la decisione sia redatta dal relatore, ma sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. Al riguardo, la giurisprudenza di questo Collegio è del tutto uniforme (si veda, da ultimo, la sentenza n. 28/2013).

In ordine all'eccezione fondata sulla parziale riforma dell'art. 37 c.d.f. previgente, intervenuta nelle more della vicenda, va invece osservato che, anche prima della modifica, la norma anzidetta era posta a presidio dell'immagine, della dignità e della correttezza della funzione forense, al fine di eliminare ogni possibile dubbio sull'indipendenza del difensore nel tutelare gli interessi del proprio assistito. In tal senso, recita la sentenza C.N.F. n. 184/2016, *“più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell'autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte.”*. La costanza di tale indirizzo è, peraltro, risalente, potendosi richiamare in questa sede anche le sentenze C.N.F. n. 68/1995, n. 158/1997 e n. 121/2002.

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto altresì conto che il capo di incolpazione contesta esplicitamente la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, pur richiamandosi alla fattispecie riconducibile al conflitto di interessi, come poi esplicitato nelle motivazioni della decisione, il motivo deve ritenersi infondato.

Anche il terzo motivo di impugnazione è da ritenersi irrilevante. L'asserita carenza di legittimazione degli esponenti, infatti, non poteva impedire al Consiglio territoriale di apprezzare la potenziale lesività deontologica del fatto rappresentato e, quindi, di svolgere al riguardo gli accertamenti che hanno indotto ad emettere la decisione impugnata. Si tratta, peraltro, di un indirizzo pacificamente prescritto dalle norme all'epoca in vigore (delle quali

- speculari la portata dell'art. 50, co. 4, legge 247/2012), quali l'art. 38, commi 1 e 3, R.D.L. n. 1578/1933 ed anche i principi generali del c.d.f. previgente.

L'incolpata ha poi eccepito che il COA non avrebbe provato i fatti posti a giustificazione della sanzione comminata. L'assunto non è però condivisibile, essendo, in primo luogo, circostanza pacifica l'esercizio nei medesimi locali dell'attività professionale da parte sia del difensore del Condominio, che del difensore del terzo chiamato (dal Condominio). Come già rilevato, ciò ha comportato l'insorgere di una situazione potenzialmente lesiva

degli interessi del terzo chiamato. Tale conseguenza, a parere di questo Collegio, non può ritenersi superata ed ininfluyente ai fini del giudizio in ragione delle conclusioni svolte dall'incolpata in comparsa di costituzione. Esse infatti constano, in principalità, della richiesta di affermare la totale estraneità del terzo chiamato rispetto ai fatti di causa, mentre la disponibilità all'intervento di ripristino della ricopertura del lastrico solare risulta rappresentata in via meramente eventuale. Anche tale quarto motivo è dunque da ritenersi infondato.

Il quinto ed il sesto motivo di impugnazione tendono a dimostrare che il comune intento del Condominio convenuto e del terzo chiamato di porre rimedio ai vizi lamentati dagli esponenti (attori nella causa per danni) consentirebbe di escludere l'esistenza di un conflitto di interessi. Al riguardo, deve invece ritenersi che la posizione processualmente assunta dal terzo chiamato sia prova del contrario, nel senso che la M. A., negando ogni propria responsabilità con riferimento ai vizi lamentati dagli attori, intendeva evidentemente sottrarsi al ruolo di garanzia per il quale il Condominio convenuto l'aveva citata in giudizio. Entrambi i motivi sono pertanto infondati.

Del pari ininfluyente (motivo n. 7) è l'esistenza del formale consenso del terzo chiamato ad essere difeso dall'Avv.ta I., pur nella latenza di un potenziale conflitto di interessi in capo al legale prescelto. Detto consenso non fa infatti venir meno il dovere assoluto del difensore di astenersi dall'assumere ruoli difensivi dai contorni equivoci, come debbono ritenersi quelli che lo possono contrapporre ad una parte assistita da un collega al quale è legato dalla condivisione di interessi e convenienze. Non è poi secondario ricordare, al riguardo, che il Sig. P., terzo chiamato, dichiarò come teste in udienza di aver sottoscritto, ma non redatto, la lettera di esonero da responsabilità indirizzata all'incolpata (pag. 15 e 16 del verbale). Il che, di per sé, non suffraga, nei fatti, l'argomentazione svolta a difesa. Anche questo motivo, quindi, va ritenuto infondato.

Da ultimo, l'incolpata lamenta che il COA abbia attribuito rilevanza al fatto che la sua prestazione professionale fu remunerata dal terzo chiamato. La circostanza, che pare peraltro richiamata solo per rapportarla alla contraria dichiarazione resa in udienza dal terzo in ordine alla sua volontà di non buttare soldi, non consente interpretazioni difformi da quanto accertato. Anche la considerazione finale del COA, secondo cui, visto che comunque aveva poi pagato, il terzo avrebbe potuto rivolgersi ad altro legale, non

interferisce, poi, con i rilievi svolti in punto lealtà, probità e correttezza, nonché con riferimento al divieto di agire in conflitto di interessi, che costituiscono la motivazione compiuta della decisione impugnata. E al riguardo, come dianzi esposto, i motivi di impugnazione non possono essere condivisi. Anche quest'ultimo motivo, dunque, va ritenuto infondato.

P.Q.M.

visto l'art. 54 R.D.L. n. 1578/1933 e gli artt. 59 e ss. R.D. n. 37/1934;

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI Presidente f.f.

- Avv. Carla SECCHIERI Segretario f.f.

- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA Componente

- Avv. Carlo ALLORIO “

- Avv. Antonio BAFFA “

- Avv. Francesco CAIA “

- Avv. Davide CALABRO’ “

- Avv. Donatella CERRE' " "

- Avv. Lucio Del PAGGIO " "

- Avv. Angelo ESPOSITO " "

- Avv. Antonino GAZIANO " "

- Avv. Giuseppe LABRIOLA " "

- Avv. Enrico MERLI " "

- Avv. Carlo ORLANDO " "

- Avv. Arturo PARDI " "

- Avv. Michele SALAZAR " "

- Avv. Priamo SIOTTO " "

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. L.B., nato a, avverso la decisione in data

3/12/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze gli infliggeva la sanzione disciplinare della cancellazione ;

Il ricorrente, avv. L.B. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Michele Salazar ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla sanzione;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ;

FATTO

Con esposto presentato al Consiglio dell'Ordine di Firenze in data 20.01.2010, i signori F.M., L.N. e G. N. rappresentavano di aver conosciuto l'avvocato B. nel 1991 in occasione della sottoscrizione di un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile di loro proprietà locato alla signora R. B. L'anzidetta signora B. era, al tempo, la compagna dell'avvocato B.. Dopo alcuni mesi dalla sottoscrizione del contratto di locazione la signora B. non corrispondeva, come pattuito, il canone e per tal motivo, essendosi i signori M. e N. rivolti all'avvocato B. per ragioni professionali, veniva convenuto che gli anzidetti non avrebbero ricevuto i canoni non corrisposti e da corrispondersi in quanto computati in conto onorario per le prestazioni professionali svolte dall'avvocato B. in loro favore.

Finita la relazione sentimentale tra la signora B. e l'avvocato B. quest'ultimo provvedeva ad inviare agli esponenti (M. e N.) una relazione sulle pratiche legali seguite in loro favore e una notula per euro

Nell'anno 2006, con l'intervento dell'avvocato M. di Firenze, si addiveniva all'accordo tra gli esponenti e l'avvocato B. in virtù del quale i locatori avrebbero rinunciato ai canoni di locazione da parte della B. fino al mese di agosto 2005 e il B. rinunciava alle sue spettanze professionali.

In data 03.02.2007 i signori M. e N. si vedevano notificare un ricorso, presentato in data 28.09.2005 dalla Signora B. assistita dall'avvocato G.P., con cui si chiedeva la determinazione del canone legale dovuto ai sensi della legge 392/1978 nonché la restituzione di una somma pari ad euro quali canoni indebitamente percepiti. Nel

ricorso *de quo* veniva indicato come teste l'avvocato L.B.. Alla prima udienza, tenutasi il 17.09.2009, non essendosi presentata la parte attrice né l'avvocato P., l'avvocato M., difensore dei convenuti, provvedeva a chiamare telefonicamente l'avvocato di controparte ed apprendeva che il procedimento era seguito dall'avvocato B.. A questo punto l'avvocato M. inviava un fax al numero di studio dell'avvocato P. chiedendo chi effettivamente e realmente seguisse il procedimento attivato dalla signora B. ed in risposta a detta richiesta l'avvocato B. faceva pervenire fax recante la rinuncia al mandato nell'ambito dei procedimenti in cui assisteva i sigg. M. e N. "ritenendo ingiusti i sospetti e le accuse a suo carico".

Peraltro, sostenevano gli esponenti, risultava da un raffronto tra il ricorso e gli atti confezionati dall'avvocato B. nell'interesse dei signori M. e N. che era stata utilizzata la medesima scrittura a macchina e non a pc come, *more solito*, accade.

Gli esponenti ritenevano che l'avvocato B. si fosse reso responsabile di condotta disciplinarmente rilevante per aver assistito, mediante interposizione di altro collega e redazione del ricorso presentato il 28.09.2005, la signora B., parte attrice contro di loro che al tempo erano da lui assistiti. Richiesti chiarimenti all'avvocato B. quest'ultimo contestava quanto rappresentato nell'esposto.

Il COA, esaminati l'esposto e la memoria difensiva presentata dall'avvocato B., non reputando di procedere ad archiviazione, apriva formale procedimento formulando il seguente capo di incolpazione: "violazione degli artt. 12 e 38 Legge Professionale per essere venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro ed in particolare per aver assistito, con l'interposizione dell'avv. G.P. del Foro di Firenze, la Signora R. B. in un procedimento giudiziario in materia locativa, con ricorso ex art. 447 bis cpc da lui stesso predisposto e depositato presso il Tribunale di Firenze in data 28.09.2005, contro i Signori F.M., L.N. e G. N., indicandosi anche quale testimone, pur essendo, a tale data, loro legale di fiducia in alcuni procedimenti giudiziari, per i quali rinunciava al mandato con

raccomandata 21.10.2009 solo a seguito di contestazione con fax 17.09.2009 dell'Avvocato S. M.. Fatti commessi in Firenze dal 28.09.2005 al 21.10.2009”.

Durante l'istruttoria dibattimentale disciplinare venivano escussi gli esponenti, la signora B., l'avvocato P. e l'avvocato A. Veniva, altresì, acquisito interamente il fascicolo relativo al giudizio B. c. M. e N..

All'adunanza del 21.04.2012 l'incolpato ricusava il Consiglio che per l'effetto inviava la relativa istanza al COA di Bologna. Quest'ultimo, con provvedimento del 07.01.2013, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione.

All'adunanza del 22.01.2014 l'incolpato presentava nuova istanza di ricusazione che veniva trasmessa in data 29.01.2014 al COA di Bologna, il quale, con provvedimento del 10.03.2014, la rigettava.

Chiusa l'istruttoria dibattimentale, il COA di Firenze respingeva in via preliminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'incolpato in quanto infondata, riteneva che i fatti contestati avessero trovato puntuale conferma nelle prove (dichiarative e documentali) acquisite al fascicolo disciplinare e per l'effetto gli irrogava la sanzione disciplinare della cancellazione.

Con ricorso depositato presso il COA di Firenze il 13 gennaio 2015 l'avv. L.B. impugnava la deliberazione di detto Consiglio del 3 dicembre 2014, depositata il 17 dicembre 2014 e notificata il 24 dicembre 2014, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione essendo stato riconosciuto responsabile della originaria incolpazione.

A sostegno del ricorso formulava, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti e della vicenda procedimentale svoltasi innanzi al COA, quattro motivi, così rubricati:

“1) Nullità assoluta, radicale ed insanabile della impugnata decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze resa all'esito della Camera di Consiglio del 3.12.2014

nel procedimento disciplinare iscritto al n. 11/2010 “ per vizio di costituzione dell'organo deliberante” e per violazione dell'art. 43 comma 2° del R.D. 22.01.1934 n.37 in quanto emessa in mancanza del numero legale (metà + 1 dei componenti il Consiglio, ovvero con la presenza di almeno 8 consiglieri su 15) prescritto a pena di nullità dalla richiamata disposizione della Legge Professionale, applicabile *ratione temporis* al procedimento disciplinare de quo, e per conseguente mancato raggiungimento del prescritto “quorum” deliberativo.

Manifesta illegittimità della proclamazione di n.3 consiglieri (avv.ti R. I., B. D'A. e M. S.) nominati quanto al primo con delibera consiliare n.2 del 22.01.2014, di cui viene espressamente richiesta in questa sede in via incidentale la disapplicazione, e quanto agli altri due con delibera consiliare n.2 del 29.01.2014, di cui viene ugualmente richiesta sempre in via incidentale la disapplicazione, tutti presenti alla Camera di Consiglio del 3.12.2014, nella quale senza la presenza dell'incolpato ed in diversa composizione rispetto alla precedente adunanza dell'8.10.2014 è stata emessa l'impugnata decisione disciplinare, per violazione degli artt. 15 comma 3° del D.to Leg.vo n.382/1944 e 65 commi 1° e 2° della L.247/2012, applicabili *ratione temporis* al procedimento disciplinare de quo secondo i quali fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti dalla nuova Legge Professionale (avvenuta in epoca successiva alla data di approvazione dei n.3 contestati provvedimenti di nomina, come risulta dalla pagina del sito istituzionale del C.N.F.), in caso di dimissioni di uno o più consiglieri dell'Ordine, il reintegro delle compagini consiliari interessate da cessazioni di mandato doveva avvenire non secondo la nuova regola del subentro del primo dei non eletti, di non immediata applicazione, come nel caso della proclamazione dei n.3 sopracitati consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di

Firenze, ma attraverso le “elezioni suppletive” previste dalla previgente disciplina.

Illegittimità, quale atto necessariamente presupposto ai n.3 contestati ed impugnati provvedimenti di nomina dei n.3 consiglieri subentrati a quelli già dimissionari, della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze n.2 del 15.01.2014, di cui viene espressamente richiesta in questa sede sempre in via incidentale la disapplicazione ed anch'essa approvata in epoca antecedente alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi del C.N.F., per violazione degli artt. 15 comma 3° del D.to Leg.vo n. 382/1944 e 65 commi 1° e 2° della L. n. 247/2012.

Consequente nullità assoluta, radicale ed insanabile della impugnata decisione disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze resa all'esito della Camera di Consiglio del 3.12.2014 in quanto, previa disapplicazione in via incidentale dei n.3 provvedimenti di proclamazione dei 3 sopracitati consiglieri nominati prima dell'entrata in vigore dei regolamenti attuativi del C.N.F. secondo la regola (illegittima) del primo dei non eletti e della delibera consiliare n.2 del 15.01.2014 quale atto ad essi necessariamente preliminare, antecedente e presupposto, l'organo deliberante si è riunito senza l'osservanza del "quorum" prescritto dall'art. 43 comma 2° del R.D. 22.01.1934 n.37 ovvero, detraendo i n.3 consiglieri illegittimamente nominati, la cui partecipazione alla Camera di Consiglio del 3.12.2014 deve pertanto ritenersi *tamquam non esset*, con la sola presenza di n.7 consiglieri su 15 (n.10 presenti meno 3 = 7).

N) Assoluta infondatezza dell'addebito così come formulato e contestato nel capo di incolpazione.

A) Intervenuta cessazione già in data 1.07.2005 del rapporto di mandato a suo tempo conferito dagli esponenti all'odierno incolpato per tutte le cause elencate nella lettera racc.ta a.r. del 16.06/ 18.06/ 20.06/ 21.06.2005 per "rinuncia tacita" da parte di quest'ultimo ai suddetti incarichi professionali.

- Conseguente inesistenza alla data del deposito del ricorso in materia locatizia ex art. 447 – bis c.p.c. proposto dalla sig.ra B. nei confronti dei sigg.ri N. – M. avanti al

Tribunale di Firenze di qualsiasi rapporto professionale in corso tra l'odierno incolpato e gli esponenti.

B) Intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare per l'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 51 della Legge professionale di cui al R.D.L. 27.11.1933 n.1578

(applicabile *ratione temporis* al procedimento de quo) maturato tra la data del compimento dell'ultimo atto comunque riferibile all'odierno incolpato dopo la "rinuncia tacita" a tutti gli incarichi professionali, costituito dalla richiesta fatta all'avv. P. entro la prima settimana del mese di luglio del 2005 di apporre la firma sul ricorso per determinazione canone nell'interesse della sig.ra B. e dalla successiva consegna nelle mani di quest'ultima avvenuta non oltre la metà di quello stesso mese di luglio 2005 del ricorso ex art. 447 – bis c.p.c. insieme al fascicolo di parte con i relativi allegati, e la data della delibera di apertura del procedimento disciplinare approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nella sua adunanza del 28.07.2010 e comunicata all'odierno incolpato con lettera racc.ta

A.R. del 30.07 / 3.08.2010.

C) Irrilevanza di ulteriori ipotetiche condotte deontologicamente ascrivibili all'incolpato eventualmente poste in essere dopo la "rinuncia tacita" agli incarichi professionali perfezionatasi a seguito della lettera racc.ta A.R. del 16.06 / 18.06. /20.06 /21.06.2005 in quanto non specificamente contestate nel capo di incolpazione, che fa invece esclusivo riferimento alla gestione "occulta" della causa introdotta con ricorso ex art. 447 – bis c.p.c. avvenuta, sempre secondo il capo di incolpazione, in costanza di mandato con gli esponenti.

3) Illegittimità della sanzione disciplinare della "cancellazione" dall'albo inflitta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze all'odierno ricorrente, in quanto non prevista dal nuovo Codice Deontologico Forense, applicabile per espresso richiamo contenuto nell'art. 65 comma 5° ultimo periodo della L. 31.12.2012 n.247 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense) anche ai procedimenti disciplinari pendenti alla data della sua entrata in vigore.

- Conseguente applicabilità per il principio del "favor rei" nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione dei due superiori motivi di impugnazione di cui ai punti sub 1) e sub 2) della più mite sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo determinato e comunque per un tempo non superiore nel massimo ad 1 anno.

4) Manifesta illegittimità dell'impugnato provvedimento disciplinare per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione inflitta rispetto al fatto contestato nel capo di incolpazione.

- Rilevanza ai fini della determinazione di una eventuale sanzione disciplinare della intervenuta transazione tra l'odierno incolpato e gli esponenti con la quale le parti rinunciavano a far valere reciprocamente l'una nei confronti dell'altra e viceversa qualunque eventuale pretesa risarcitoria in dipendenza del rapporto di prestazione d'opera professionale tra loro intercorso; mentre nello stesso atto di transazione analoga rinuncia veniva formalizzata tra la sig.ra B. ed i sigg.ri N. – Magrini in ordine a qualsivoglia tipo di reciproca contrapposta pretesa risarcitoria e/o restitutoria nascente dal cessato contratto

di locazione a suo tempo stipulato tra le stesse parti (doc. 1 allegato alla memoria conclusionale depositata dall'incolpato in data 6.10.2014).

- Rilevanza ai fini della determinazione di una eventuale sanzione disciplinare nei confronti dell'odierno incolpato della assenza di precedenti disciplinari a suo carico”.

Concludeva in via preliminare in rito per l'annullamento dell'impugnata deliberazione; nel merito per il proscioglimento dall'addebito previa, in subordine, declaratoria di intervenuta prescrizione; sempre nel merito, in ipotesi, per l'applicazione della eventuale sanzione disciplinare meno afflittiva da contenersi comunque entro il limite massimo della sospensione dall'esercizio della professione non oltre la durata di mesi quattro.

Formulava richieste istruttorie così articolate: “ammettersi querela di falso in via incidentale diretta a dimostrare che i sigg.ri N. – Magrini, dopo la presentazione dell'esposto ed al fine di preconstituirsì falsamente una prova sulla diretta ingerenza dell'odierno incolpato nella gestione della causa, hanno prima riprodotto un timbro identico a quello usato per la intestazione dei progetti di notula inviati loro con lettera racc. a/r del 30.9.2005 utilizzando tale stampigliatura come modello e poi abusivamente apposto tale timbro con il nome e l'indirizzo di studio dell'incolpato sulla predetta istanza di rinvio al fine di attribuirne falsamente a quest'ultimo la paternità”.

A prova della querela di falso richiedeva l'interrogatorio formale dei sigg.ri F.M., L.N. e G. N. diretto alla confessione della suddetta circostanza (falsificazione del timbro e sua riproduzione nell'istanza di rinvio del 7.2.2008) e, in caso di esito negativo dell'interrogatorio, deferiva agli stessi giuramento decisorio avente ad oggetto la medesima circostanza.

In data 19 ottobre 2016 il ricorrente depositava, a mezzo fax, con nota della stessa data, copia della sentenza di questo CNF n. 113 del 18 luglio 2013 chiedendone l'applicazione a sostegno del 4° motivo del ricorso.

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'impugnata deliberazione sotto il profilo della irregolare composizione dell'organo disciplinare, in quanto dello stesso avrebbero fatto parte, al momento della decisione, tre avvocati (R. I., B. d'A. e M. S.) che non ne avevano titolo. Ha precisato, al riguardo, che nel corso del procedimento disciplinare si erano dimessi dal Consiglio dell'Ordine nell'anno 2014 tre consiglieri, i quali erano stati sostituiti dal COA con deliberazioni del 22 e 29 gennaio 2014 attingendo – secondo l'ordine di priorità - all'elenco dei non eletti nell'ultima tornata elettorale, in applicazione dell'art. 28 della Legge n. 247/2012, anziché indire elezioni suppletive, come dispone l'art.15, comma 3, del Decreto Legislativo n. 382/1944. Ha chiesto pertanto che il CNF disapplichi le deliberazioni con le quali il COA ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari con i suddetti tre avvocati e annulli quindi la deliberazione conclusiva del procedimento disciplinare perché adottata da organo illegittimamente composto, in quanto il *quorum* strutturale dello stesso, una volta esclusi i tre Consiglieri in questione, non raggiungeva il numero legale di otto consiglieri, necessario per deliberare.

Il motivo è inammissibile sotto vari profili, ed altresì infondato.

Innanzitutto per non essere stato proposto davanti al COA.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell'Ordine, ove la relativa eccezione non sia stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell'Ordine, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, né, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle SS.UU. della Corte di Cassazione (Cass. Civ. SS.UU. 9.5.2011, n. 10071).

Anche se superflualmente va ricordato che non produce nullità il mutamento di composizione del Collegio nel corso del procedimento disciplinare. In tal senso si veda CNF sent. 30 dic. 2013, n. 225: *“In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati all'atto dell'adozione della decisione rispetto a quella della prima udienza in cui l'incolpato è stato sentito ed ha consegnato documentazione difensiva, in quanto in tale procedimento non si applica il principio della immutabilità del Collegio giudicante”*.

Nè può ritenersi che l'incolpato non abbia avuto, come assume nel ricorso, la possibilità di sollevare la questione della irregolare composizione del Consiglio dell'Ordine. Deve al riguardo tenersi presente che le deliberazioni aventi ad oggetto la surroga dei consiglieri dimissionari erano state adottate il 22 e il 29 gennaio 2014 e pertanto l'avvocato B. aveva tutto il tempo per sollevare la questione della loro asserita illegittimità davanti al COA nell'arco temporale che va da gennaio 2014 fino all'udienza dell'8 ottobre 2014 ed eventualmente di impugnarle davanti al TAR.

Peraltro, l'avv. B. non poteva non essere a conoscenza fin dal 22 e dal 29 gennaio 2014 che il Consiglio dell'Ordine di Firenze era stato integrato con gli avvocati R. I., B. d'A. e M. S. (in sostituzione dei consiglieri dimissionari), atteso che le deliberazioni di surroga di questi ultimi erano state pubblicate sul sito internet del COA e altresì comunicate agli iscritti con apposita circolare via mailing a cura del Presidente, come si legge nelle delibere stesse. L'avv. B. era dunque consapevole fin dalle suddette date (stante la notorietà del fatto e la pubblicazione - come si è detto - nel sito dell'Ordine delle deliberazioni *de quibus*) che i suddetti avvocati erano legittimati a comporre l'Organo disciplinare che lo avrebbe giudicato. Non essendo stata proposta alcuna impugnazione avverso dette deliberazioni si era realizzata la piena acquiescenza alle stesse da parte dell'incolpato e quindi alla composizione del COA che ne era derivata, composizione che legittimava in concreto la partecipazione di tutti i consiglieri in carica - e quindi dei tre suddetti Consiglieri - all'Organo disciplinare in qualunque momento successivo al loro insediamento.

Sotto diverso profilo va qui ricordato che i provvedimenti adottati dal COA, di surroga dei consiglieri per morte, dimissioni, incompatibilità, etc. sono impugnabili davanti al giudice amministrativo (e non già davanti al CNF) nel termine previsto dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 (codice del processo amministrativo) decorrente dalla pubblicazione nel sito dell'Ordine. Di ciò sembra essere consapevole lo stesso ricorrente il quale non ha chiesto a questo CNF l'annullamento delle deliberazioni in questione ma la loro disapplicazione in via incidentale.

Siffatta richiesta è però inammissibile in quanto il CNF, giudice speciale, non è provvisto del potere di disapplicazione degli atti amministrativi. Siffatto potere è attribuito

agli organi giudiziari ordinari dagli artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, tant'è che per estenderlo ad un giudice speciale (la Commissione Tributaria) è dovuto intervenire il Parlamento con apposita disposizione di legge (art. 7, c, 5, D.Lvo n. 546 del 31.12.1992). La giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione (SS.UU. Civ. 28 dicembre 2007, n. 27184), sia del Consiglio di Stato (Sez. IV[^], n. 619/2004) ha escluso che il CNF sia provvisto del potere di disapplicazione degli atti amministrativi (cfr. pure CNF, sent.nn. 147 e 148 del 10 giugno 2016).

Stante ciò, ritiene il Collegio, ai fini della delibazione del motivo in esame, che l'organo disciplinare (composto da dieci Consiglieri) che in data 3 dicembre 2014 ha adottato nei confronti dell'avvocato L.B. l'impugnata deliberazione fosse validamente costituito, atteso che le deliberazioni aventi ad oggetto la surroga di cui si discute erano a quella data divenute definitive non essendo state assoggettate ad impugnazione alcuna ed avendo comunque l'avv. B. prestato ad esse acquiescenza. Tanto si precisa prescindendosi dalla assorbente considerazione che la giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, sent. 16.7.2014, n. 7632, confermata dallo stesso TAR con sent. 5.8.2014, n.8681, entrambe anteriori alla seduta disciplinare del 3,12.2014) ha ritenuto di immediata applicazione (vale a dire fin dall'entrata in vigore della legge e cioè dal 2.2.2013) il sistema della surroga automatica di cui all'art. 28 della legge professionale, sistema utilizzato correttamente dal COA con le deliberazioni del gennaio 2014, da considerarsi quindi legittime.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'assoluta infondatezza dell'addebito così come formulato e contestato nel capo di incolpazione.

Svolge quindi a sua difesa tre argomenti: a) il mandato a lui conferito dai sigg.ri M. e N. era cessato in data 1.7.2005 per "*rinuncia tacita*" di esso professionista, e quindi non esisteva con le suddette parti alcun rapporto professionale alla data di deposito del ricorso ex art. 447 bis cpc; b) era intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare per l'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 51 della L. P. del 1933, maturato tra la data del compimento dell'ultimo atto a lui riferibile dopo la "*rinuncia tacita*" a tutti gli incarichi professionali, costituito dalla richiesta fatta all'avv. P. entro la prima settimana del mese di luglio 2005 di apporre la firma sul ricorso per determinazione canone nell'interesse della sig.ra B. e dalla successiva consegna nelle mani di quest'ultima, avvenuta non oltre la metà di quello stesso mese di luglio 2005, del ricorso ex art. 447 bis cpc; c) irrilevanza di

ulteriori ipotetiche condotte deontologicamente ascrivibili ad esso incolpato dopo la rinunzia tacita agli incarichi professionali.

Il motivo è privo di fondamento in tutte le sue articolazioni.

Quanto all'asserita *“rinunzia tacita”* agli incarichi professionali va richiamata la motivazione che sul punto si legge nell'impugnata deliberazione nella quale il COA ha escluso che l'avv. B. avesse *“mai formalmente rinunciato ai numerosi incarichi che aveva in corso per i sigg.ri M. e N. al giugno 2005, non potendosi raffigurare nelle lettere da lui inviate ai suoi clienti quella formale rinuncia al mandato che sola costituisce e determina la conclusione dell'incarico professionale”*. Il COA rafforza tale conclusione richiamando anche l'atto sottoscritto dallo stesso avvocato B. in data 26.6.2006 nel quale a quel momento veniva definito l'aspetto economico per tutta l'attività, anche stragiudiziale, dallo stesso svolta a favore degli esponenti fino al 15.6.2006; ed aggiunge - lo stesso COA - che l'avv. B. riceveva ed accettava altri incarichi professionali, da parte degli esponenti, sia nel 2007 che nel 2009, incarichi a cui formalmente rinunciava in data 21.10.2009, mentre i fatti contestati si riferiscono al periodo 28.9.2005 – 21.10.2009. Correttamente dunque il COA ha affermato che solo in data 21 ottobre 2009 si può considerare concluso, per effetto di formale rinunzia, il contratto di prestazione d'opera intellettuale tra l'avv. B. e gli esponenti.

Per le medesime ragioni non ha fondamento l'eccezione di prescrizione atteso che l'inizio del termine per l'attivazione del procedimento disciplinare non avrebbe potuto decorrere che dal 21 ottobre 2009 o, comunque, a tutto concedere, dalla data certa di deposito del ricorso ex art. 447 bis c.p.c. (28 settembre 2005).

Poichè la delibera di contestazione dell'addebito, adottata il 28.7.2010, è stata notificata all'avv. B. prima dello scadere dei 5 anni dal 28.9.2005 (la notifica è infatti avvenuta con racc.ta del 30 luglio 2010, ricevuta il 3.8.2010), la prescrizione non si è verificata.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la sanzione a lui inflitta dal COA ai sensi dell'art. 40, comma 1, n. 4, del R.D.L. n. 1578/1933 (cancellazione dall'albo professionale)

1) stata espunta dal novero delle sanzioni applicabili agli avvocati dall'art. 53 della L. 247/2012. Chiede quindi che detta sanzione, nell'ipotesi di conferma a suo carico della responsabilità disciplinare, venga tramutata in altra meno afflittiva, da contenersi comunque entro il limite massimo della sospensione dall'esercizio della professione non oltre la durata di mesi quattro, in virtù dell'art. 65, c. 5, della Legge testé citata, che ha disposto l'applicabilità delle norme contenute nel nuovo codice deontologico anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

Questo CNF ha già affrontato, in precedenti pronunzie (cfr. sent. 30.11.2015, n. 182), la questione oggetto del motivo in esame, risolvendola, conformemente all'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. 6.5.2016, n. 9147; 9.2.2015, n. 30203) nel senso della applicabilità ai procedimenti in corso della *lex mitior* quando si tratti di norme contenute nel nuovo codice deontologico che presentino corrispondenza con le norme del codice precedente.

Orbene, il raffronto tra i due codici mette in evidenza che la fattispecie oggetto della contestazione disciplinare ("*violazione degli artt. 12 e 38 della L.P., etc.*") è riconducibile, nel precedente codice deontologico, all'art. 51 ("*assunzione di incarichi contro ex clienti*") e, nel nuovo, all'art. 68 ("*assunzione di incarichi contro una parte già assistita*").

Nella vigenza del precedente codice la violazione al divieto di assumere incarichi contro ex clienti era assoggettata alle sanzioni previste in generale dall'art. 40 L.P. del 1933, tra cui la cancellazione. L'art. 68 del nuovo Codice prevede ora, in materia di assunzione di incarichi contro ex clienti, un'articolata tipizzazione delle violazioni e delle sanzioni a ciascuna di esse applicabili. In particolare configura cinque ipotesi di comportamento deontologicamente rilevante, che assoggetta, nei casi più lievi (commi 1 e

4. alla sanzione edittale della sospensione dall'esercizio della professione da due a sei mesi (estensibile fino a tre anni) e, nei casi più gravi (commi 2,3,5), alla sanzione edittale della sospensione dall'esercizio della professione fino a tre anni (estensibile alla radiazione). Tanto precisato deve osservarsi che la sanzione conservativa della sospensione, quale che sia la sua durata, è certamente meno grave della sanzione espulsiva della cancellazione. Conseguentemente, la sanzione della cancellazione irrogata dal COA di Firenze all'avv. B. dev'essere tramutata in quella, notevolmente meno

afflittiva, della sospensione dall'esercizio professionale. Quanto alla durata, la misura della sanzione viene fissata in anni tre stante la palese gravità del comportamento del ricorrente risultante dalla impugnata deliberazione. Il COA infatti ha ampiamente motivato in ordine alla gravità del comportamento dell'incolpato indicando una serie di elementi che il Collegio condivide. Si tengano presenti al riguardo, solo a titolo esemplificativo, le seguenti circostanze: la violazione del giuramento di adempiere con lealtà ai doveri professionali; il coinvolgimento dell'avv. G.P. nell'azione giudiziaria promossa dalla sig.ra B. contro i sigg.ri M. e N. su suggerimento dell'avv. B.; la consegna del ricorso ex art. 447 bis cpc alla cliente perchè ne curasse il deposito in cancelleria; l'indicazione in detto ricorso quale teste dello stesso avv. B.; la violazione del dovere di fiducia verso i propri clienti (o ex clienti), contro i quali ha promosso in modo subdolo azione giudiziaria assumendo, con l'interposizione di un collega, la difesa della sig.ra B.; la compromissione dell'immagine della classe forense in quanto i fatti erano venuti a conoscenza di più avvocati (P., M., Ambrogi) oltre che degli esponenti e della sig.ra B.; ecc.

Con il quarto motivo il ricorrente censura l'impugnato provvedimento sotto il profilo della eccessività della sanzione inflitta (cancellazione dall'albo professionale) che ritiene sproporzionata rispetto ai fatti oggetto dell'incolpazione. Segnala che è intervenuta transazione con gli esponenti sulle controversie che hanno originato l'esposto e su eventuali controversie future. Richiama (nella nota di deposito del 19 ottobre 2016) a sostegno del motivo la sentenza di questo CNF n. 113 del 18.7.2013.

Il motivo è privo di fondamento.

Il COA ha infatti puntualmente motivato in ordine alla gravità dei fatti addebitati all'avv. B. e alla conseguente scelta della sanzione irrogata, che pertanto deve ritenersi congrua e del tutto legittima con riferimento alla norma (art. 40 R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578) che all'epoca la prevedeva e che il COA ha dunque correttamente applicato *ratione temporis*. Il motivo è peraltro assorbito dall'accoglimento in questa sede della richiesta di riduzione della sanzione della cancellazione a quella meno afflittiva della sospensione per effetto dello *ius superveniens*.

Irrilevanti, contrariamente a quanto assume il ricorrente, sono, ai fini della congruità della sanzione, i fatti sopravvenuti nel corso del procedimento disciplinare, relativi ad una

transazione tra esso avv. B. e gli autori dell'esposto avente ad oggetto vertenze in atto o in potenza tra gli stessi, atteso che il potere disciplinare del COA non è disponibile e prescinde da eventuali rinunce, accordi e/o transazioni tra i soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare. Per giurisprudenza costante di questo CNF l'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicchè la rinuncia all'esposto da parte dei soggetti esponenti così come l'eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l'estinzione o l'interruzione del procedimento (CNF, 30 nov. 2015, n.173; 24.7.2015, n. 150; 21. febb. 2014, n. 17; 19 febb. 2014, n.4 ; 28 dic. 2013, n.214). I fatti in questione (transazione, rinuncia, etc.) non eliminano, pertanto, né attenuano la gravità del comportamento dell'incolpato.

In via istruttoria il ricorrente ha chiesto:

ammetersi querela di falso in via incidentale diretta a dimostrare che i sigg.ri N. – M. , dopo la presentazione dell'esposto ed al fine di precostituirsi falsamente una prova sulla diretta ingerenza dell'odierno incolpato nella gestione della causa, hanno prima riprodotto un timbro identico a quello usato per la intestazione dei progetti di notula inviati loro con lettera racc. a/r del 30.9.2005 utilizzando tale stampigliatura come modello e poi abusivamente apposto tale timbro con il nome e l'indirizzo di studio dell'incolpato sulla predetta istanza di rinvio al fine di attribuirne falsamente a quest'ultimo la paternità.

A prova della querela di falso ha chiesto interrogatorio formale dei sigg.ri F.M., L.N. e G. N. diretto alla confessione della suddetta circostanza (falsificazione del timbro e sua riproduzione nell'istanza di rinvio del 7.2.2008) e, in caso di esito negativo dell'interrogatorio, ha deferito giuramento decisorio avente ad oggetto la medesima circostanza.

Le suddette richieste sono inammissibili.

Va al riguardo precisato che il documento di cui si asserisce la falsità (istanza di rinvio del 7.2.2008 depositata nel giudizio civile promosso dalla sig.ra B.) è stato prodotto al COA dagli autori dell'esposto, i quali non assumono nel procedimento disciplinare la

qualità di parti. Non sarebbe pertanto possibile in questa sede formulare nei loro confronti l'interpello sull'intenzione di avvalersene prescritto dall'art. 222 cpc ai fini dell'autorizzazione alla presentazione della querela. Tanto si dice indipendentemente dalla circostanza che il suddetto documento è ininfluenza atteso che la responsabilità disciplinare dell'avv. B. è stata affermata a prescindere dallo stesso.

Il ricorrente non fornisce comunque alcuna prova dell'asserito falso limitandosi a deferire interrogatorio formale ai sigg.ri M. e N. perchè confessino di aver fabbricato un falso documento, e, in subordine, giuramento decisorio sulla stessa circostanza.

Trattasi di mezzi di prova palesemente inammissibili perchè i sigg.ri M. e N. – come si è già detto - non sono parti del procedimento disciplinare. Il giuramento è inoltre inammissibile ai sensi dell'art. 2739 c.c. perché deferito sopra un fatto illecito.

P.Q.M.

visti gli articoli 38 R.D.L. n. 1578/1933; 59 ss. R.D. 37/1934; 65, c. 5 L. n. 247/2012; accoglie il ricorso limitatamente alla sanzione della cancellazione inflitta dal COA, che tramuta nella sanzione meno afflittiva della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni tre.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Anna LOSURDO | Segretario f.f. |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Davide CALABRO’ | “ |
| - Avv. Donatella CERE’ | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Lucio Del PAGGIO | “ |
| - Avv. Angelo ESPOSITO | “ |
| - Avv. Maria MASI | “ |

- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Salvatore SICA “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.C.B. avverso la decisione in data 7/5/12 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della radiazione;

Il ricorrente, avv. M.C.B. non è comparso;

sono presenti i suoi difensori avv.ti R. V. e G. C. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione della Consigliera avv. Carla Secchieri;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo in via principale la prescrizione, in via subordinata l'accoglimento del terzo motivo del ricorso con conseguente riduzione della pena ad una sanzione più favorevole;

Inteso i difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. M. C. B. nato a veniva sottoposto a giudizio disciplinare dal COA di Milano sui seguenti addebiti:

A. "per essere venuto meno ai doveri di correttezza, diligenza e difesa:

1) per aver incassato dal Sig. E. T. l'assegno di euro quale fondo spese per due conferimenti di incarichi (recupero nei confronti di T. e denuncia nei confronti di A. C.) senza aver svolto alcuna attività difensiva e senza aver riscontrato le missive del suo assistito;

In Milano dal 2002;

2) per non aver riscontrato due missive inviate all'Ordine degli avvocati di Milano in data 27.11.2003 e 09/0372004 con le quali venivano richieste osservazioni e controdeduzioni.

B. "di essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza:

a) per non avere adempiuto al mandato ricevuto dalla C. soc. coop. nonostante avesse incassato un fondo spese di euro e nonostante avesse più volte assicurato lo svolgimento del mandato stesso.

In Milano, dal dicembre 2008;

b) per non aver risposto alle richieste di osservazioni e controdeduzioni scritte inviategli dal Consiglio dell'Ordine.

C. "di essere venuto meno ai doveri di probità e correttezza professionale:

1) per avere accettato la questione di un sinistro subito nel 2003 dai sigg.ri A. C. e M. C. senza avere provveduto ad interessarsene interrompendo le prescrizioni;

2) per non aver riscontrato le richieste di chiarimenti inviate dal Consiglio dell'Ordine il 10.03.2010.

D. "di essere venuto meno ai doveri di correttezza e diligenza:

1) per non aver adempiuto al mandato conferitogli dalla Sig.ra M. D. di tutelarla in merito all'azione di risarcimento del danno dalla stessa subito in conseguenza di un infortunio;

2) per avere, contrariamente al vero, riferito alla Sig.ra M. D. di aver dato inizio al giudizio civile avanti il Tribunale;

3) per non aver riscontrato gli inviti del Consiglio dell'Ordine del 10.06.2008 e

03/11.2008 a fornire chiarimenti;

4) per non avere interrotto la prescrizione inibendo così alla Sig.ra M. la possibilità di conseguire il risarcimento del danno.

E. "di essere venuto meno ai doveri di probità e diligenza:

1) per aver tardato dieci anni prima di assumere iniziative in favore della cliente signora M. D.;

2) per aver affermato, contrariamente al vero, la pendenza di un giudizio mai iniziato;

3) per aver rifiutato, opponendo il silenzio, la consegna dei documenti ricevuti dalla cliente;

4) per non aver risposto alla richiesta di deduzioni del Consiglio dell'Ordine. All'udienza dibattimentale tenutasi in data 7.5.2012, l'avv. C. B., con il ministero del suo difensore, eccepiva l'incompetenza del COA di Milano per essere egli iscritto all'Ordine di

Vigevano, al quale affermava di essersi rapportato in ordine agli addebiti mossigli; dichiarava di essere già stato sottoposto a procedimento disciplinare davanti all'Ordine di appartenenza per i fatti relativi al mandato conferitogli dalla sig.ra M., ed effettuava produzioni documentali al fine di contrastare gli addebiti.

All'esito del dibattimento il COA di Milano disponeva il non luogo a procedere sui capi di incolpazione (indicati con le lettere D ed E) relativi al mandato ricevuto dalla sig.ra M., per essere stato l'avv. C. B. già sanzionato -per i medesimi fatti- dal COA di Vigevano, che gli aveva comminato la sanzione della sospensione per mesi otto (confermata da questo Consiglio con sentenza n. 86/2012);

Ritenuti invece accertati i fatti di cui agli altri capi di incolpazione, anche all'esito delle prove orali e ritenuto che le numerose violazioni dell'Avv. C. B. ne dimostravano l'incapacità e la pervicace volontà di non portare a termine i mandati ricevuti, gli irrogava la sanzione della radiazione.

Avverso la decisione proponeva tempestivo reclamo l'avv. C. B., contestando in rito la mancata enucleazione delle norme deontologiche violate e lamentando, nel merito, l'erronea ricostruzione di ogni singolo fatto oggetto del procedimento disciplinare, avendo egli svolto l'attività per la quale gli era stato conferito il mandato, o altra diversa, ma sussumibile nello stesso incarico.

Contestava inoltre l'eccessiva severità della sanzione, chiedendo comunque, ex art. 65 della L. 247/2012 l'applicazione della norma più favorevole, che prevede, per la violazione attribuitagli la pena base della censura, e come ipotesi aggravata la sospensione non superiore all'anno.

Concludeva pertanto per il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in via subordinata, per l'applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Con memoria depositata in data 17.6.2016 il ricorrente invocava la prescrizione dei procedimenti, ritenendo che l'art. 56 della L. 247/2012 sia una norma più favorevole -e pertanto di immediata applicazione- dal momento che il termine massimo, anche nell'ipotesi di plurime interruzioni, non può superare sette anni e mezzo. Nel caso di specie, il termine prescrizionale sarebbe ampiamente decorso, dal momento che due delle incolpazioni risalivano al periodo 2002/ 2003, la terza al 2008, mentre la decisione, pur assunta nel 2012, era stata depositata solamente nel 2015.

A medesima conclusione, sia pure limitatamente ai capi di incolpazione 1 e 2 si giungerebbe comunque – secondo la prospettazione della memoria- anche nell'ipotesi di applicazione della normativa precedentemente in vigore, dal momento che tra la delibera di apertura del dibattimento ed il deposito della sentenza sarebbe trascorso un termine superiore a quello prescrizionale.

DIRITTO

Ragioni logico giuridiche impongono di affrontare per prima la valutazione delle eccezioni di prescrizione formulate dal ricorrente .

Egli sostiene, innanzitutto, che al caso di specie dovrebbe applicarsi la nuova disciplina della prescrizione introdotta dall'art. 56, comma 3 della l. n. 247/12 che prevede che, pur in presenza di atti interruttivi, in ogni caso il termine prescrizionale non possa essere superiore a sette anni e mezzo ampiamente decorsi tra la data di commissione del fatto ed il deposito della sentenza per tutti gli addebiti ascrittigli.

L' assunto è errato.

Infatti, come già affermato più volte dalla Corte di Cassazione, "in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65 comma 5 L. 247/2012, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico; ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale della irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *ius superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3 L. n. 247/2012" (così, tra le più recenti: Cass. S.U. n. 15287/ 2016; Cass. S.U. n. 15543/ 2016;

Il caso di specie, pertanto, continua ad essere regolato dal disposto dell'art. 51 R.D.L. n. 1578/1933, che fissa in cinque anni il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, e che peraltro non è di alcun giovamento all'eccezione formulata, in via subordinata, dal ricorrente.

E' infatti principio pacifico che il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, fissato ai sensi dell'art. 51, r.d.l. 1578/1933 in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante, si interrompe a seguito della notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento, tra i quali vanno annoverati sia la celebrazione del procedimento, sia la lettura del dispositivo. (in termini CNF sent. 64/2015).

Nella fattispecie, anche volendo prescindere dalla circostanza che gli illeciti contestati all'avv. C. B. hanno natura permanente (nel qual caso il decorso della prescrizione inizia a maturare solo dal momento della cessazione della condotta) e non istantanea, l'apertura del procedimento disciplinare risale, per i capi di incolpazione n. 1 e n. 2, all'anno 2008, la celebrazione del dibattimento e la lettura del dispositivo risalgono al 2012 e il successivo deposito della sentenza al 2015.

Per effetto degli atti interruttivi, pertanto, non è maturato il decorso della prescrizione, e conseguentemente anche l'eccezione formulata in via subordinata deve essere respinta. Analogamente respinto va il motivo di doglianza, sia pure solamente adombrato, relativo alla mancata enucleazione da parte del COA procedente delle norme del Codice deontologico che si assumevano violate.

E' infatti principio pacifico di questo Consiglio -e della Suprema Corte- che vada esclusa la nullità della decisione con cui il C.O.A. ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del Codice Deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che la contestazione disciplinare nei confronti di un Avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

(Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2014, n. 9).

Va invece accolta la richiesta di riduzione della sanzione irrogata dal COA di Milano.

Se è vero infatti che, come correttamente motivato nel provvedimento impugnato, a seguito dell'istruttoria dibattimentale i fatti oggetto di addebito sono risultati sostanzialmente confermati, dal momento che la documentazione prodotta all'udienza davanti al COA di Milano non ha la portata chiarificatrice che le attribuisce il ricorrente, nondimeno la sanzione deve essere rimodulata, anche alla luce del principio del *favor rei*, sancito dall'art. 65 comma 5 della L. 247/2012.

In applicazione del richiamato principio, il ricorrente deve andare assolto dalla contestazione di non avere risposto alle richieste di chiarimenti inviate dal COA di Milano: il dovere di collaborazione con le istituzioni forensi è infatti oggi regolato dall'art. 71 del codice deontologico, che nella formulazione tiene conto della giurisprudenza pregressa dello stesso CNF, per la quale non costituisce illecito disciplinare la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto, intervenuta in un momento anteriore all'inizio del procedimento.

Per tale contestazione l'avv. C. B. va dunque mandato esente da responsabilità; tuttavia l'assoluzione sul punto, che è del tutto minimale rispetto alla fattispecie deontologica principale ascritta all'incolpato, non ha alcuna effettiva incidenza sulla sanzione.

I fatti residuali oggetto di addebito possono venire ascritti alla previsioni di cui all'art. 38 (inadempimento del mandato) del previgente codice deontologico che sanzionava il comportamento negligente dell'avvocato nel compimento dei doveri inerenti al mandato, e che è ora sostituito dall'art. 26, comma 3 (adempimento del mandato), del nuovo codice deontologico.

Orbene, ritiene questo Consiglio -in applicazione del potere di discrezionalità nell'individuazione e nella determinazione della sanzione da irrogarsi nel caso concreto riconosciute pacificamente anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Corte di Cass. SS.UU. 13791/2012), attesa la ripetitività dei comportamenti adottati nei confronti dei propri clienti, protrattisi nel tempo senza che l'avv. C. B. ne percepisse la illiceità ed il pregiudizio subito dai clienti, tenuto conto dei precedenti disciplinari, la sanzione debba essere rideterminata nella sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578 e 59 segg. RD 37/34;

in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione disciplinare della radiazione a quella della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per il periodo di mesi sei;

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Anna Losurdo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe
Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“

- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Priamo SIOTTO “
- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.D.G., nato a, avverso la decisione in data

1/7/13 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due ;

Il ricorrente, avv. M.D.G. non è comparso;

è presente il suo difensore avv. A. C.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Enrico Merli;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il 16 novembre 2011 la Sig.ra C.B. aveva depositato al COA di Milano un esposto nei confronti dell'odierno incolpato, eccependo che quest'ultimo, già suo difensore di fiducia in sede penale nell'anno 1992, ascoltato in data 22 aprile 2010 come testimone nel corso di altro procedimento penale nel quale era imputata, aveva, a suo dire, testimoniato il falso e violato il dovere di segreto professionale. A sostegno di tale doglianza, aveva allegato la trascrizione di una parte della testimonianza anzidetta, ove si poteva leggere che l'esponente sarebbe stata affetta da *“una sorta di compulsività maniacale”*, che aveva oltraggiato un agente di custodia *“come lei fosse un po' affetta da mania di persecuzione”* ed aveva anche gravemente e reiteratamente insultato la sua collaboratrice avv.to S..

Informatone dal COA, l'avv. D. G. aveva, con memoria del 21 marzo 2012, preliminarmente proclamato la propria correttezza professionale, osservando di aver testimoniato con riferimento a *“vicende del tutto autonome ed accadute molti anni dopo il processo”* in cui aveva assistito la sig.ra B.. Egli aveva dovuto rispondere, infatti, su vicende delle quali era venuto altrimenti a conoscenza, fornendo risposte idonee a qualificare la personalità dell'esponente *“in relazione ai reati contestati nonché alla sua pericolosità sociale ed alla sua recidiva, come recita l'art. 194 c.p.p.”*. Si doleva, peraltro, della calunniosità dell'accusa di falso rivoltagli, riservandosi al riguardo ogni opportuna difesa.

Nel mentre, con provvedimento assunto il 15 marzo 2012 e notificato il 22 giugno successivo, il Consiglio territoriale aveva aperto il procedimento disciplinare, contestando il seguente addebito:

“Essere venuto meno ai doveri di lealtà per avere reso testimonianza su fatti appresi nell'esecuzione del mandato, contro la ex cliente sig.ra B. C., in un procedimento penale. In Milano il 22/04/2010.”

Dispostone poi il rinvio a giudizio, l'incolpato era stato convocato all'udienza del primo luglio 2013 davanti al COA.

Il procedimento davanti al COA

All'udienza, esaurita la relazione sui fatti oggetto dell'esposto, veniva ascoltata l'esponente, la quale ribadiva la propria convinzione in ordine alla violazione commessa nei suoi confronti dall'avv. D. G., precisando, a domanda del relatore, che nel procedimento penale per oltraggio non era stata difesa da quest'ultimo. Per tale motivo il difensore dell'incolpato aveva poi eccepito l'inesistenza della violazione del segreto professionale contestata al suo assistito e concluso per il proscioglimento del medesimo.

Le motivazioni della decisione del COA

Con decisione del 1° luglio 2013, depositata il successivo 25 ottobre, il Consiglio territoriale riteneva però di dover affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in ordine alla fattispecie ascrittagli. Ad avviso dei giudicanti, infatti, egli non aveva testimoniato su fatti inerenti il procedimento penale nel quale era stato chiamato, bensì aveva *“rilasciato dichiarazioni, praticamente spontanee, del tutto estranee...”* alla vicenda processuale in atto, delle quali, con specifico riferimento alla compulsività maniacale ed all'oltraggio all'agente di custodia, era venuto a conoscenza in ragione del rapporto professionale intercorso.

Risultando così violato il dovere di segretezza e confidenzialità che deve presiedere il rapporto fra il cliente ed il suo avvocato, irrogava all'incolpato la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi due.

I motivi di ricorso

L'incolpato ha interposto tempestivo ricorso depositato al COA di Milano il 5 novembre 2013. Egli eccepisce, in primo luogo, la palese discordanza fra il capo di incolpazione e la motivazione della sanzione comminata, atteso che lo stesso Consiglio ammetterebbe che la presunta violazione del segreto professionale sarebbe avvenuta al di fuori di un mandato professionale. Di qui la conseguente nullità della decisione, in quanto l'incolpato non avrebbe potuto al riguardo difendersi adeguatamente.

Secondariamente, afferma che, chiamato a testimoniare, non avrebbe potuto esimersi dal rendere le relative dichiarazioni in ordine a quanto era a sua conoscenza, pena l'incorrere nel delitto di falsa o di reticente testimonianza. L'art. 194, co. 1, c.p.p. prevede infatti *“che il testimone venga esaminato non solo sui fatti che costituiscono oggetto di prova ma pure sulle qualità morali e comportamentali dell'imputato.”*. In quest'ottica, il riferimento alla compulsività maniacale della sig.ra B. non era il frutto di *“una confidenza carpita in via riservata ma una considerazione individuale.”*

Infine, richiama la propria esplicita volontà di non derogare al dovere di segreto e riservatezza, che sarebbe trasparentemente desumibile dalla testimonianza, laddove in essa si legge *“non posso dire cosa mi confidò perché mi lega il segreto deontologicamente parlando del difensore.”*

Per le ragioni dianzi esposte, conclude, in via preliminare, per la declaratoria di nullità od annullabilità del procedimento. In subordine, per l'applicazione di una sanzione meno afflittiva.

DIRITTO

La lettura delle dichiarazioni testimoniali rese il 22 aprile 2010 nel proc. pen. R.G. 7154/09, a carico dell'esponente, dall'Avv. D. G. è illuminante al fine di valutare la veridicità e quindi la fondatezza del capo di incolpazione. In quell'occasione, infatti, l'incolpato, a fronte di una domanda del P.M. vertente sulle telefonate asseritamente intervenute nel giugno 2005 fra l'esponente e la collaboratrice di Studio avv.to S. (querelante), pur avendo inizialmente premesso di provare un certo qual personale imbarazzo in ragione degli intercorsi rapporti

professionali, aveva poi ricordato i momenti di *compulsività maniacale*, che si erano ripetuti negli anni, manifestati dalla Sig.ra B., l'oltraggio perpetrato dalla medesima nei confronti di un agente di custodia del carcere femminile di Mantova, nonché, pur ritenendo di dover tacere i fatti confidatigli, la circostanza che apparisse come se *"fosse un po' affetta da mania di persecuzione"*. Nulla di tutto ciò, quindi, era riferibile alla circostanza della quale il P.M. aveva chiesto conferma. E di questo l'incolpato era certo consapevole, avendo egli osservato, al termine delle considerazioni dianzi richiamate, che *"L'ho tenuto a sottolineare perché ero preoccupato di quanto si era verificato nel 2005, e quindi rispondo alla sua domanda."* Per l'appunto e per come risulta dalla verbalizzazione in atti, rispose dopo aver espresso i suoi personali giudizi sui comportamenti e sul carattere della Sig.ra B.; giudizi che, fondati od infondati che fossero, nascevano dalla conoscenza intervenuta fra i due in ragione del rapporto professionale intercorso.

Posto così il pacifico quadro di riferimento al quale rapportare la congruità del capo di incolpazione contestato all'incolpato, la prima conclusione che può trarsi è che, seppur in maniera succinta, la fattispecie deontologicamente rilevante risulta fedelmente rappresentata. Non v'è dubbio, infatti, che il COA aveva inteso riferirsi a fatti *"appresi (nda: dall'incolpato) nell'esecuzione del mandato"*, poi successivamente riferiti in qualità di testimone in un procedimento penale contro la ex cliente. Ricordato che il dovere di segretezza e riservatezza persiste, ovviamente, anche dopo la conclusione dell'incarico (come ben ricordava già l'art. 9, canone I, del c.d.f. previgente) e rilevato come la ipotizzata violazione del più generale dovere di lealtà contestato non impediva all'incolpato di apprezzare la specifica fattispecie richiamata dal COA, può pertanto ritenersi che il primo motivo di impugnazione, radicato nell'asserita discordanza fra il capo di incolpazione e la motivazione della decisione disciplinare, sia infondato.

Del pari, non è condivisibile il secondo motivo, essendo inequivocabile, *per tabulas*, che l'incolpato abbia autonomamente espresso giudizi sul carattere e sulla situazione psicologica dell'esponente. Per tale ragione, non sono invocabili, a giustificazione, le previsioni recate dall'art. 194 c.p.p., le quali tracciano i limiti della testimonianza a fronte delle domande che debbono essere preliminarmente rivolte al teste.

Le circostanze dianzi esposte elidono, poi, anche la consistenza del terzo motivo di impugnazione. Se da un lato è vero, infatti, che nel corso della testimonianza l'incolpato aveva ricordato il proprio dovere di segreto in ordine a quanto appreso nel corso del rapporto professionale con la Sig.ra B., è altrettanto vero che a tale vincolo non si era poi attenuto. Il motivo in argomento, infine, costituisce in sé conferma e sostanziale confessione proprio della circostanza che l'Avv. D. G. ha tentato di negare con le proprie prospettazioni.

Va da ultimo esaminata la subordinata richiesta di riduzione della sanzione ad una misura, ovvero ad altra, meno afflittiva. Al riguardo, premessa l'oggettiva gravità del comportamento tenuto dall'incolpato, può osservarsi che, anche alla luce delle tipizzazioni introdotte dall'art. 28 del nuovo c.d.f., il cui co. 5 contempla per la violazione del segreto la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni, la sanzione comminata può ritenersi congrua e misurata nella sua intensità afflittiva. Il ricorso, pertanto, va rigettato.

P.Q.M.

visto l'art. 54 R.D.L. n. 1578/1933 e gli artt. 59 e ss. R.D. n. 37/1934:

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Angelo ESPOSITO “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Diego GERACI “

- Avv. Anna LOSURDO “

- Avv. Andrea PASQUALIN “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Stefano SAVI “

- Avv. Carla SECCHIERI “

- Avv. Priamo SIOTTO “

- Avv. Francesca SORBI “

- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dall'avv. D.R.S. avverso la delibera in data 10 giugno 2014, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta ha rigettato la sua istanza di iscrizione nell'Elenco annesso all'Albo.

Per la ricorrente è comparso l'avv. G.A. B.

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere avv. Michele Salazar.

Inteso il P.M. il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Sentito l'avv. G.A. B., difensore della ricorrente, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e delle richieste nello stesso formulate.

FATTO

Con istanza del 26 settembre 2013 l'avvocato D.R.S., nata a, chiedeva al COA di

Caltanissetta l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati di cui all'art.23 della L. n. 247/2012.

Esponessa in detta istanza di essere transitata dal Comune di Niscemi al Comune di Caltanissetta attraverso una procedura di mobilità esterna volontaria finalizzata alla copertura presso quest'ultimo ente di un posto vacante di funzionario avvocato (catg. D3) riservata ai dipendenti in servizio presso altre amministrazioni in tale profilo professionale e di essere stata assegnata in detto posto con decorrenza 1 luglio 2013 previa sottoscrizione di contratto di lavoro individuale.

Precisava altresì che la giunta comunale di Caltanissetta, con deliberazione n. 75 del 28 agosto 2013, aveva istituito e disciplinato l'avvocatura comunale, alla quale, con determinazione sindacale n. 22 del 16 settembre 2013, essa istante era stata destinata in qualità di responsabile.

All'istanza accludeva i documenti comprovanti il trasferimento dal Comune di Niscemi al Comune di Caltanissetta, l'istituzione in quest'ultimo Ente dell'avvocatura comunale, la nomina di essa istante a responsabile di detto Ufficio, lo statuto del Comune e la copia del contratto di lavoro.

In sede di istruzione della domanda il COA di Caltanissetta rilevava che il contratto individuale di lavoro non appariva sufficiente a garantire all'interessata la necessaria indipendenza e pertanto la invitava a presentare eventuali osservazioni sul punto. Con nota depositata l'8 gennaio 2014 il Comune e l'avvocato S. deducevano, con ampie argomentazioni, che il contratto assicurava l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

Il COA non riteneva sufficienti le suddette deduzioni e con deliberazione del 14 gennaio 2014 rigettava l'istanza di iscrizione. Il Comune di Caltanissetta provvedeva quindi a sottoscrivere con l'interessata un'integrazione al contratto nella quale si prevedeva esplicitamente che il funzionario avvocato avrebbe svolto la propria attività in autonomia e in totale indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e che esso Comune si impegnava ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire detta autonomia e ad assicurare la stabile destinazione dell'avvocato S. presso l'avvocatura comunale.

L'avvocato S. reiterava pertanto la domanda di iscrizione nell'elenco speciale. Il COA formulava, con delibera 15 aprile 2014, ulteriori rilievi rispetto all'istruttoria precedentemente eseguita, e il Comune, al fine di superarli, apportava, con deliberazione di giunta comunale n. 70 del 2014, un'ulteriore modificazione al regolamento dell'avvocatura comunale integrando l'articolo 2 riguardante l'autonomia di detto Ufficio.

La deliberazione veniva trasmessa al COA, il quale, con pronunzia del 10 giugno 2014, negava ancora una volta l'iscrizione della richiedente nell'elenco speciale. Il rigetto della domanda era pronunziato sulla base del rilievo che il contratto di lavoro stipulato tra l'avv. S. e l'amministrazione non garantisse - come richiesto dall'articolo 23 della legge professionale - l'indipendenza dell'avvocato. Inoltre il COA sottolineava che all'avvocato S. non sarebbero attribuite funzioni dirigenziali con connessa responsabilità dell'ufficio legale. Richiamava altresì le condizioni previste dall'articolo 23, comma 2, della legge professionale (e cioè: la stabile costituzione dell'ufficio legale come unità organizzativa autonoma e l'attribuzione in via esclusiva della trattazione degli affari legali dell'ente), senza tuttavia specificare se esse fossero rispettate dall'ufficio legale presso il quale era stata adibita l'interessata.

Con ricorso dell'11 luglio 2014, depositato presso il COA il 12 luglio successivo, l'avvocato D.R.S. impugnava la suddetta deliberazione e chiedeva a questo CNF di dichiarare il suo diritto alla rivendicata iscrizione.

Formulava, a sostegno del ricorso, due motivi così rubricati:

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 legge 247/2012. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio;

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 legge 247 del 31/12/2012.
Violazione falsa applicazione della legge numero 241 del 1990.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio della motivazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio, con conseguente connessa violazione dell'art. 23 della legge professionale.

In particolare, il COA non avrebbe motivato in ordine alle successive integrazioni del contratto di lavoro - poste in essere dalla ricorrente e dall'amministrazione a seguito del completamento della prima fase istruttoria del procedimento di iscrizione nell'elenco speciale - dalle quali espressamente risulta la garanzia dell'indipendenza dell'avvocato dipendente; garanzia peraltro emergente, secondo la ricorrente, anche da modifiche susseguenti al Regolamento dell'avvocatura comunale. Da simili circostanze, note al COA, risulterebbe l'autonomia di giudizio e tecnica dell'avvocato dipendente, con conseguente pieno rispetto delle condizioni previste dall'art. 23 della legge professionale. Analogamente, il COA avrebbe omesso di considerare che con determinazione sindacale n. 22/2013 all'avv.

S. sarebbero state attribuite funzioni dirigenziali; nonché il pieno compimento delle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, in relazione ai caratteri dell'ufficio legale dell'ente. Con il secondo motivo di ricorso, l'Avv. S. lamenta apparenza della motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 247/12 e della legge n. 241/90. In particolare, la mera apparenza della motivazione conseguirebbe al suo carattere apodittico ed inoltre: a) all'aver il COA ritenuto che la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 23 della legge professionale (che prevede che "Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato") vada interpretata nel senso che dette garanzie debbano essere desumibili dal testo originario nel contratto, e non anche da successive integrazioni dello stesso; b) all'essere il COA entrato in contraddizione con le premesse della sua stessa decisione, ed in particolare con la delibera endoprocedimentale assunta nel gennaio 2014 (con la quale si rappresentava peraltro l'esigenza di una integrazione contrattuale volta ad esplicitare la garanzia di indipendenza), nella quale si dava conto dell'avvenuto esame della richiamata determinazione sindacale n. 22/13, con la quale l'avv. S. è stata poi nominata responsabile dell'istituto ufficio dell'avvocatura comunale.

La violazione dell'art. 17 della legge professionale conseguirebbe infine alla circostanza che l'integrazione contrattuale sarebbe stata richiesta dal COA a seguito della conclusione della prima fase istruttoria e successivamente ritenuta insufficiente, mentre tutto il resto della documentazione prodotta era stato valutato e ritenuto sufficiente, salvo poi prospettare, nel preavviso di rigetto e nel provvedimento finale, ulteriori carenze.

In data 7 giugno 2016 la difesa della ricorrente depositava deduzioni e documentazione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Esistono infatti i presupposti per l'iscrizione dell'avvocato S. nell'elenco speciale, come prescritto dall'articolo 23 della legge n. 247/2012 e cioè: costituzione presso l'ente pubblico di un ufficio legale autonomo; assegnazione allo stesso di un avvocato con mansioni esclusive di rappresentanza e difesa dell'ente davanti alle giurisdizioni e di consulenza stragiudiziale; garanzia, nel contratto di lavoro, seguito dalle integrazioni del 21.2.2014 e del 23.5.2014, dell'autonomia intellettuale e tecnica dell'avvocato.

Risulta, invero, dalla documentazione in atti (deliberazione della G.C. n. 75 del 20.8.2013), che presso il Comune di Caltanissetta è istituito l'ufficio legale come struttura autonoma e che al dipendente ad esso ufficio assegnato (avv. D.R.S.) è contrattualmente garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.

In particolare, per quanto riguarda l'Ufficio legale, l'art. 2 del Regolamento del Comune, approvato con deliberazione n. 75 del 2013, dispone testualmente quanto segue:

- 1. L'avvocatura comunale cura, in coerenza con gli indirizzi espressi dal Sindaco, la consulenza legale e l'assistenza giudiziale dell'Amministrazione.*

2. *L'avvocatura comunale è dotata di autonomia funzionale ed è svincolata da ogni forma di subordinazione gerarchica o di servizio rispetto ad ogni altro organo, direzione e ufficio dell'Ente.*
3. *Al fine di assicurare l'autonomia dei dipendenti-avvocati ivi addetti, l'avvocatura comunale, quale struttura staccata e autonoma dalle altre strutture amministrative dell'Ente*

è dotata non solo dell'autonomia tecnica della funzione legale, ma-anche di piena autonomia organizzativa

4. *Il responsabile dell'avvocatura comunale assicura l'unicità d'indirizzo della stessa avvocatura;*
5. *L'assegnazione dei dipendenti avvocati all'avvocatura comunale è stabile e non è revocabile liberamente dall'autorità amministrativa che disposto siffatto inquadramento; la cessazione della destinazione a detta unità organizzativa è consentita solo per motivate e comprovate circostanze, che rendono incompatibile la permanenza del dipendente nell*

'avvocatura comunale, e segnatamente:

a) ritardo e/o negligente adempimento dei doveri d'ufficio;

b) rapporti con controparte di natura personale o familiare non evidenziati al momento di conferimento dell'incarico;

c) gravi responsabilità nella conduzione della difesa;

d) ogni circostanza che violi le disposizioni del codice deontologico;

e) sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione;

6. *I legali dell'avvocatura ricevano mandato dal Sindaco con procura generale e speciale, svolgono, al di fuori dell'ordine gerarchico, le funzioni proprie della professione forense, con esclusione delle funzioni inerenti l'attività amministrativa dell'ente;*

7. *L'orario di lavoro degli avvocati dell'unità organizzativa risponde ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali degli stessi"*

Per quanto riguarda la garanzia dell'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica la clausola a tal fine usata nelle scritture integrative del relativo contratto del 21.2.2014 e del

23.5.2014 è la seguente *"Il dipendente funzionario avvocato svolgerà la propria attività in autonomia e in totale indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, pertanto il Comune di Caltanissetta si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire l'autonomia, l'indipendenza dell'avvocato comunale e quelli volti ad assicurare allo stesso la stabile destinazione all'avvocatura comunale"*.

I requisiti della indipendenza e autonomia dell'avvocato, nonché la stabilità di destinazione e l'inaMOVibilità risultano dunque assicurati dalla clausola contrattuale suddetta, nonché dal regolamento dell'avvocatura comunale, atti che vincolano l'ente.

Deve, infine, darsi atto che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che alla stessa è stata affidata la responsabilità dell'avvocatura del Comune di Caltanissetta.

Ed infatti, con determinazione sindacale n. 22 del 16 settembre 2013, il Sindaco del Comune di Caltanissetta ha provveduto a *"nominare la dottoressa avvocato S. D. R. in*

possesso della categoria giuridica D3, titolari di posizione organizzativa di alta professionalità, responsabile dell'ufficio dell'avvocatura comunale, posta nello Staff del sindaco”.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

accoglie il ricorso

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 26/16 R.G.

RD n. 6/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO'	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“

- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Francesca SORBI “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. A.C., codice fiscale avverso il provvedimento in

data 3/2/16, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce , in materia disciplinare di rigetto del ricorso per incidente di esecuzione ex artt. 665 e segg. C.P.P. e contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e della decisione n. 15/13, emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, nella seduta disciplinare del 10/7/13;

Il ricorrente, avv. A.C. è comparso personalmente; è presente il suo difensore avv. F. Z. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Enrico Merli;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'odierno ricorrente, premesso che, a conclusione di procedimento disciplinare avanti al COA, era stata irrogata nei suoi confronti la sanzione della cancellazione dall'Albo degli Avvocati e che egli aveva successivamente rinunciato all'impugnazione della medesima, con conseguente irrevocabilità della decisione, ha presentato al Consiglio territoriale, che aveva emesso il succitato provvedimento, un'istanza, denominata "Incidente di esecuzione", a mezzo della quale ha sostenuto quanto segue.

In primo luogo, ha osservato che la decisione disciplinare sanzionatrice era stata emessa il 10 luglio 2013, in epoca quindi posteriore all'entrata in vigore della nuova legge professionale n. 247/2012 e che l'art. 52 di detta normativa non contempla più, fra le sanzioni disciplinari comminabili, la *cancellazione*. Da ciò, dovendosi ritenere, ad avviso del ricorrente, l'immediata applicabilità della nuova previsione anche ai procedimenti pendenti in ossequio al principio del *favor rei*, discenderebbe l'illegittimità della sanzione subita. Si imporrebbe a suo dire, pertanto, *"una riconsiderazione del titolo in espiazione, essendo quello applicato con provvedimento n. 15/13 del 10/7-28/11/2013 giuridicamente inesistente ed inefficace"*. La sanzione andrebbe così rideterminata alla luce della nuova norma ed anche, in considerazione delle circostanze ambientali in cui i fatti oggetto del procedimento disciplinare potevano essere collocati, in termini di minor rigore.

Con successiva Nota integrativa del 18 gennaio, l'odierno ricorrente, traendo spunto dalla previsione recata dall'art. 10 del Regolamento CNF n. 2/2014, disciplinante il Procedimento disciplinare davanti ai Consigli Distrettuali di disciplina, secondo la quale, in carenza di un'esplicita norma di riferimento (al caso di specie), si applicano *"le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili"*, ha inteso collocare la propria istanza nell'ambito delle iniziative, afferenti l'esecuzione della pena, che possono assumersi ai sensi degli artt. 665 e ss. del c.p.p..

Infine, con ulteriore Nota depositata il 20 gennaio scorso, si è soffermato sulla competenza del COA adito a decidere in ordine all'istanza di rideterminazione della sanzione richiamando a sostegno della fondatezza delle proprie scelte l'art. 35 del Regolamento succitato. Il primo comma di detta norma sancisce, infatti, che la competenza a porre in esecuzione le sanzioni disciplinari spetta al COA al cui Albo è iscritto l'incolpato.

La delibera impugnata

Il Consiglio territoriale ha argomentato l'impugnato provvedimento di rigetto ravvisando, in primo luogo, l'inammissibilità dell'Istanza, in ragione, dell'intervenuta definitività della sanzione e della conseguente carenza di *ius postulandi* in capo all'istante. Ha poi anche rilevato l'inapplicabilità davanti ai Consigli territoriali dell'istituto processual-penalistico richiamato, trattandosi di strumento proprio di un sistema giurisdizionale del quale le decisioni dei COA, in quanto Enti di natura amministrativa, non fanno parte. Infine, ha ricordato come le norme disciplinari previgenti siano rimaste in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo codice deontologico, avvenuta il 15 dicembre 2014, sicché la decisione, non impugnata, del 28.11 2013, è da ritenersi legittima.

I motivi di ricorso

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

- nullità e inesistenza del provvedimento impugnato per eccesso di potere e violazione delle disposizioni in materia di *jus postulandi*; il COA infatti, a dire del ricorrente, avrebbe omesso di valutare tutte le argomentazioni svolte ed anche il contenuto delle Note integrative dianzi richiamate, con la conseguenza che l'eccepita inesistenza dello *ius postulandi* confliggerebbe con il diritto dell'odierno ricorrente di chiedere la verifica del permanere dell'efficacia del titolo in esecuzione;
- violazione dell'art. 666 c.p. nonché dei principi che regolano la adozione e la forma dei provvedimenti disciplinari e la partecipazione del Pubblico ministero al procedimento; ciò in quanto il COA avrebbe omesso di accertare *“la esistenza materiale e giuridica nonché la efficacia del titolo esecutivo che, per come applicato, è divenuto inefficace stante la intervenuta abrogazione della relativa sanzione.”*;
- violazione dell'art. 10, comma 4, del Regolamento CNF n. 2/2014, relativo al procedimento disciplinare nonché dell'art. 665 c.p.; anche in tale frangente, il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte del COA dell'intervenuta abrogazione, ex

legge n. 247/2012, della sanzione comminatagli. Di conseguenza eccpisce la liceità della richiesta e censura l'intervenuta violazione, da parte del COA, del disposto recato dall'art. 10, co. 4, del Regolamento CNF n. 2/2014, in forza del quale sono applicabili al procedimento disciplinare, *per quanto non espressamente previsto*, le norme del c.p.p.;

- violazione del diritto di difesa e del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ad avviso del ricorrente, infatti, il COA non avrebbe compreso il contenuto della domanda, sempre con riferimento alla continuativamente dedotta circostanza abrogativa.

Infine, l'avv. C. motiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la rideterminazione della sanzione in termini di minor gravità.

DIRITTO

Come è noto, la legge professionale forense, sia nelle forme del precedente R.D.L. n. 1578/1933, che oggi, in forza della vigente legge n. 247/2012 prevedevano e prevedono in modo tassativo quali siano gli atti impugnabili davanti al Consiglio Nazionale Forense. Nello specifico, essi sono: le decisioni assunte dai Consigli territoriali, sotto la vigenza della disciplina ora abrogata, in materia disciplinare; quelle concernenti la tenuta degli Albi; quelle che si riferiscono ai certificati di compiuta pratica; quelle riguardanti le elezioni dei Consigli degli Ordini e, infine, i contrasti afferenti gli eventuali conflitti di competenza. Da tale pacifico e trasparente sistema, discende inequivocabilmente il principio di tipicità, non derogabile, degli atti impugnabili.

Nella fattispecie, il ricorrente ha invece impugnato una deliberazione con la quale il Consiglio territoriale ha rigettato un'istanza, definita *incidente di esecuzione*, finalizzata alla rideterminazione di una sanzione divenuta definitiva. A prescindere, quindi, dal contenuto dei motivi dedotti, è inequivoco che l'atto impugnato non appartenga ad alcuna delle categorie sopra individuate, con la conseguenza che la relativa impugnazione si appalesa come irrimediabilmente inammissibile.

L'inammissibilità, peraltro, ricorre anche in ragione del fatto che il ricorrente, cancellato dall'Albo in data 7 maggio 2014, come risulta attestato dalla certificazione in atti, non era

titolato sotto alcun profilo, non essendo più iscritto, ad adire il Giudice della giurisdizione speciale.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense dichiara il ricorso inammissibile.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2016.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 14 febbraio 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla BROCCARDO | Segretario f.f. |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Carlo ALLORIO | “ |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Angelo ESPOSITO | “ |

- Avv. Anna LOSURDO “

- Avv. Enrico MERLI “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Arturo PARDI “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Stefano SAVI “

- Avv. Francesca SORBI “

- Avv. Celestina TINELLI “

- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. R.M. nato, avverso la decisione in data 16/9/13 ,

con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due ;

Il ricorrente, avv. R.M., non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Vito Vannucci;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'Avv. R.M. impugna la decisione del COA di Padova del 27.12.2011 (depositata il 16 settembre 2013) con la quale gli è stata inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 2 (due) in quanto ritenuto responsabile dell'addebito di cui al seguente capo di incolpazione: *"...perché con il proprio comportamento così come descritto nella querela agli atti, presentata dalla Sig.ra R. N. in data 27.02.2008, veniva meno al dovere di probità, dignità e decoro (art. 5 Codice Deontologico) che devono contraddistinguere la classe forense"*.

Nella querela sporta dalla Sig.ra R., l'Avv. M.(all'epoca dei fatti ancora praticante) veniva, in sintesi, accusato di avere, in data 25 febbraio 2008, mentre si trovava in stato di manifesta ubriachezza presso l'abitazione dell'assistito F.Z., abitazione nella quale viveva anche la sig.ra R. quale compagna del sig. Z., percosso più volte, offeso e minacciato l'esponente come reazione al tentativo di quest'ultima di farlo uscire dall'appartamento.

In detta querela la sig.ra R. esponeva altresì che il dr. M., una volta uscito dall'abitazione e giunto all'esterno, chiedeva, a gran voce, alla predetta, le chiavi del proprio scooter che la querelante provvedeva a lanciare dalla terrazza. Forse indispettito da tale gesto, il dr.M. iniziava a suonare insistentemente il campanello dell'abitazione dello Z. e, sempre urlando, a chiedere che questi e la R. andassero giù a raccogliere le chiavi. Al rifiuto della R., il dr. M., scavalcando il cancello di ingresso e la terrazza dell'abitazione, affrontava nuovamente

la querelante sferrandole un pugno in testa e scaraventandola a terra. Dopodichè afferrava lo Z. per il collo e lo trascinava giù dalle scale insieme alla R. che nel frattempo si era interposta tra i due. Sopraggiungevano le forze dell'ordine che invitavano la sig.ra R. a rialzarsi ed a recarsi al pronto soccorso. La R., a causa e quale diretta conseguenza dell'accaduto, riportava contusioni multiple, come da certificazione medica in atti.

La notizia di illecito, che ha originato il procedimento disciplinare, era contenuta nell'esposto (consistente in copia della denuncia-querela presentata nei confronti dell'incolpato) fatto pervenire dalla Sig.ra R. N. al COA di Padova in data 7 maggio 2008.

La decisione del COA di Padova é stata impugnata ritualmente dall'avv. M. avanti al CNF con ricorso fondato sui seguenti motivi.

1. Inesistenza della motivazione.

A giudizio del ricorrente la motivazione posta dal COA di Padova alla base della decisione impugnata sarebbe apodittica e "*meramente stilistica*" poiché nella stessa il COA si sarebbe limitato ad accogliere acriticamente la versione dei fatti fornita dall'esponente senza indicare in alcun modo i criteri utilizzati per giungere a scegliere, tra le due ipotesi ricostruttive dei fatti di giudizio, quella fornita dalla Sig.ra R..

2. Asserita erronea ricostruzione dei fatti di giudizio e insufficienza delle prove raccolte.

Il ricorrente lamenta che il COA di Padova abbia pedissequamente e ingiustificatamente prestato fede alla versione dei fatti fornita dall'esponente senza dare, invece, la dovuta rilevanza alla diversa ricostruzione proposta dall'incolpato; l'Avv. M. sostiene, in particolare, che l'esponente si sarebbe più volte e gravemente contraddetta nel rendere le dichiarazioni dinanzi al COA e che tali contraddizioni emergerebbero in maniera ancor più palese confrontando quanto riferito dalla Sig.ra R. nel corso del procedimento disciplinare (udienza del 18 luglio 2011) con il contenuto della denuncia-querela del 27 febbraio 2008 nonché con quanto dalla stessa dichiarato il 16 dicembre 2008 in sede di interrogatorio e in veste di indagata nel procedimento penale sorto a suo carico a seguito della contro-querela sporta

dall'incolpato; le contraddizioni che, a giudizio del ricorrente, connotano le dichiarazioni dell'esponente (cfr., in particolare, l'esame delle dichiarazioni relative alla fase della colluttazione contenuto a pag. 7 del ricorso) renderebbero non verosimili le accuse mosse nei confronti dell'incolpato in relazione a ciò che accadde la sera del 25 febbraio 2008.

Attraverso le sopra sintetizzate argomentazioni, l'Avv. M. censura, in sostanza, la decisione impugnata sotto il profilo della (presunta) erronea ricostruzione dei fatti e, in buona sostanza, per essere pervenuta al giudizio di colpevolezza dell'incolpato senza alcun concreto (e imparziale) supporto probatorio che potesse corroborare le accuse mosse dall'esponente.

L'unica altra teste sentita dal COA, difatti, oltre all'esponente, fu la vicina di casa dello Z. Sig.ra D'A. A. K. la quale, tuttavia, in base a quanto afferma il ricorrente e a quanto si legge nella motivazione della decisione, si è limitata a riferire “...*di aver sentito un litigio per le scale e di aver visto, quella sera, l'Avv. M. che scappava...*” nonché “...*di aver sentito delle ingiurie profferite da una voce maschile...sebbene non abbia saputo riconoscere la voce..*” (cfr. pag. 9 della decisione del COA di Padova).

La Sig.ra D'Agaro, dunque, secondo il ricorrente, non fu testimone diretta di ciò che accadde durante la sera del 25 febbraio 2008 e, pertanto, le sue dichiarazioni non possono in alcun modo fungere da supporto e conferma a quelle della esponente.

Anche per ciò che concerne lo stato di ebbrezza in cui si trovava l'Avv. M.(all'epoca Dottore praticante) la sera incriminata, il ricorrente deduce che l'alcool test (positivo) cui fu sottoposto venne effettuato dopo che lo stesso, esauritosi l'episodio oggetto di giudizio, si fermò in una pizzeria finitima all'abitazione dello Z. i “...*bevendo e fumando nervosamente...*” (pag. 2, nota 1, del ricorso) mentre attendeva un familiare che lo accompagnasse in ospedale.

3.Omessa audizione del teste F.Z.

Il ricorrente si duole del fatto che il COA di Padova non abbia disposto l'accompagnamento coattivo dell'unico teste indicato a scarico dall'incolpato ovvero il Sig. F.Z., diretto protagonista della vicenda che ha originato il procedimento disciplinare.

Il Sig. Z., difatti, citato dal COA per l'udienza del 16 dicembre 2011, fece pervenire un fax con il quale dichiarava di non voler comparire non per impossibilità bensì *“per precisa volontà”* (cfr. pag. 7 della decisione impugnata).

La richiesta di accompagnamento coattivo, avanzata dall'incolpato, fu, tuttavia, disattesa dal COA sulla scorta del fatto che, avendo il procedimento disciplinare natura amministrativa, non sarebbe stata allo stesso applicabile la disposizione processual-penalistica che prevede l'accompagnamento *“forzoso”* del teste.

In merito a tale posizione del COA, l'Avv. M. rileva come l'art. 48 della vecchia legge professionale (applicabile *ratione temporis*) disponesse l'applicabilità, nei confronti dei testimoni, degli artt. 358 e 359 del Codice di Procedura Penale *“R.”*, articoli corrispondenti agli artt. 133, 207 e 502 del vigente c.p.p.

E l'art. 133 del c.p.p. stabilisce, come noto, che *“Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa”*.

Il ricorrente deriva dal mancato utilizzo, da parte del COA di Padova, del potere di accompagnamento coattivo del sig. Z. la conclusione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dal medesimo in sede di sommarie informazioni.

4. Insussistenza dell'illecito disciplinare per mancanza del presupposto della compromissione dell'immagine della classe forense di cui all'art. 5 del previgente CDF (art. 9 vigente CDF) Sostiene il ricorrente, con l'ultimo motivo di impugnazione, che l'episodio del

25 febbraio 2008 non ha assunto dimensione mediatica, né ha avuto strascichi giudiziari, né ha avuto ricadute o eco particolare presso la comunità del quartiere in cui è accaduto.

La vicenda che ha interessato il Dott. M.(poi divenuto Avvocato), per la sua effettiva dimensione concreta, non può, dunque, si legge in ricorso, ritenersi tale da aver compromesso l'immagine della classe forense né, tantomeno, la reputazione professionale del ricorrente, reputazione che il giovane praticante ancora non aveva acquisito.

Mancherebbero, pertanto, nella fattispecie concreta in esame, le caratteristiche che rendono rilevanti sul piano disciplinare i comportamenti tenuti dal professionista nella propria vita privata così come individuati nell'art. 5 del previgente Codice Deontologico (*"L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro...L'avvocato*

- soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense") e poi trasfusi, senza sostanziali modifiche, nell'art. 9 del vigente Codice

("L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense").

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte

Quanto alla carenza di motivazione é assorbente ricordare che (come, del resto, riconosce anche il ricorrente) la stessa non costituisce motivo di nullità della decisione del COA territoriale in quanto il CNF, nella sua qualità di Giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il CNF è, infatti, competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza ed addirittura assenza di

motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamente nella motivazione della decisione di secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (in termini v., fra le tante, CNF sentenza n. 148/2014).

Quanto invece alla carenza di prova in ordine ai fatti integranti l'illecito di cui al capo di incolpazione, occorre rilevare che la valutazione del materiale probatorio da parte del COA è disciplinata da due regole: la discrezionalità del COA stesso nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove acquisite; la necessità che la valutazione disciplinare avvenga non solo sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, ma anche attraverso l'analisi delle altre risultanze istruttorie (v. in termini CNF n. 87/2013 e CNF n. 43/2014). Ciò anche in applicazione del principio per cui *"la prova della responsabilità dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio"* (così CNF n. 53/2014).

Ebbene, nel caso di specie le dichiarazioni rese dalla R. in sede di procedimento disciplinare trovano riscontro e supporto in una serie di altri elementi istruttori. In primo luogo nelle dichiarazioni rese sempre in sede disciplinare dalla vicina, sig.ra D.. Quest'ultima ha, infatti, confermato di aver visto direttamente il sig. Z. accasciato in fondo alle scale e di aver identificato nell'avv. M. la persona che aveva visto uscire di corsa dall'edificio e che era stata fermata poi subito fuori dai Carabinieri.

La sig.ra D. ha altresì confermato il contenuto delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni nelle quali, evidentemente con il ricordo reso vivo dalla vicinanza cronologica dei fatti, aveva proceduto ad una ricostruzione dei fatti assai vicina a quella operata dalla sig.ra R..

Ulteriore conferma di tale ricostruzione dei fatti (sostanzialmente coincidente con quanto esposto nella querela) la si trae dal verbale di annotazione di PG 3.2.09 che riporta il contenuto della telefonata della R. con il 113 (durata 8 minuti e 31 secondi e nella quale la R. descrive in diretta quel che stava accadendo), nel verbale di annotazione di servizio dei Carabinieri relativo a quanto fatto la sera del 25.2.08 dal quale, in particolare, si ha la conferma dello stato di ebbrezza del M. atteso che lo stesso era risultato positivo al l'alcol test, nella relazione. C C del 21.9.08.

In sostanza, quindi, possono ritenersi provati tanto gli insulti, quanto le offese e, le percosse in danno della sig.ra R. e del sig. Z. da parte dell'allora dr. M..

La censura relativa al mancato accompagnamento coattivo dello Z. ed alla conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni a sommarie informazioni rese da quest'ultimo sono irrilevanti in quanto la decisione impugnata non si è in alcun modo basata su tali dichiarazioni.

Quanto, infine, alla lesione della reputazione professionale la stessa si è sicuramente verificata.

Al proposito si rileva che la R. e lo Z. sapevano che il M. era "avvocato" (del resto egli si trovava nella casa dello Z. per motivi professionali) e tale qualità era nota anche alla D. ed è stata resa nota dallo stesso M. ai Carabinieri

Il comportamento posto in essere dall'incolpato così come comprovato dalle risultanze istruttorie sopra descritte non è, come tale, specificamente tipizzato in alcuna norma del Codice Deontologico.

Al proposito si ricorda, tuttavia, che *“nella norma deontologica, la tipizzazione della condotta deve essere perseguita “per quanto possibile” (art. 3 l.n.247/2012), sicchè l’illecito è tipico o tipizzato “di regola”, ma può essere ricostruito anche sulla base della norma di chiusura che è contenuta nella legge forense medesima (articolo3, comma 3).”* (così CNF n. 150/2015).

Il comportamento dell'avv. M. può, quindi, essere considerato in violazione del generale dovere di probità, dignità e decoro (art. 5 C.D. previgente ed art. 9 C.D. vigente) e sanzionato con applicazione analogica dell'art. 63 ("Rapporti con terzi") del nuovo C.D. che impone all'avvocato, *“anche al di fuori del suo ministero”, di “comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi”* .

Tale disposizione prevede, quale sanzione aggravata, la sospensione dall'esercizio della professione per anni due.

Le risultanze istruttorie, evidenziano elementi (le pesanti offese, la violenza fisica e verbale, la durata dell'episodio, la presenza di terze persone) tali da far ritenere applicabile tale sanzione.

Il Consiglio ritiene, quindi, di dover confermare la valutazione di adeguatezza della sanzione della sospensione dall'esercizio di mesi due adottata dal COA di Padova, con conseguente infondatezza del ricorso.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 rdl n. 1578/1933 e 59 e segg. R.D. n. 37/1934; rigetta il ricorso.

Dispone che, per il caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | Componente |
| - Avv. Carlo ALLORIO | “ |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |

- Avv. Davide CALABRO' “

- Avv. Donatella CERE' “

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Angelo ESPOSITO “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Giuseppe LABRIOLA “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Arturo PARDI “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. F.C. avverso la decisione in data 11/12/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino gli infliggeva la sanzione disciplinare della

sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre ; Il ricorrente, avv. F.C. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Caia;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso e per l'effetto il ridimensionamento della sanzione;

FATTO

Con ricorso depositato il 7 agosto 2014, l'Avv. F.C. impugnava la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 12 dicembre 2013, depositata il 19 maggio 2014 e notificata al ricorrente il 4 agosto 2014, con cui era stata irrogata allo stesso la sanzione disciplinare della sospensione di tre mesi dall'esercizio della professione, per averlo riconosciuto responsabile dei fatti di cui ai procedimenti disciplinari nn. 17/2009, 61/2010, 51/2013, 55/2013, poi riuniti.

I suddetti procedimenti erano stati conseguenti a 4 esposti presentati al COA di Torino contro il ricorrente.

In particolare, dal primo esposto del 23 dicembre 2008 del Giudice di Pace di Lanzo Torinese, derivava, in data 6 aprile 2009, l'apertura del procedimento disciplinare n. 17/2009 per il seguente capo di incolpazione: *“Essere venuto meno al dovere di probità, dignità e decoro poiché, essendo stato sospeso per due mesi dall'esercizio della professione con provvedimento di questo consiglio in data 17 novembre 2005, confermato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 novembre 2007 (depositato il 25 settembre 2008) notificato il 23 ottobre 2008, svolgeva attività difensiva in data 4 dicembre 2008 avanti al Giudice di Lanzo nel procedimento 16/08 RG Giudice di Pace quale difensore di B. A. e nel procedimento 5/08 RG Giudice di Pace di Lana quale difensore di V. M.”.*

In seguito al secondo esposto, presentato il 18 giugno 2010 dalla Sig.ra R. E., il COA di Torino, il 30 novembre 2010, apriva nei confronti dell'Avv. C. il procedimento disciplinare n. 61/2010 per il seguente capo di incolpazione: *“Violazione deontologica di cui agli articoli 5 e 6 del vigente codice deontologico per avere il giorno 10.2.2010, giorno dell'udienza per la trattazione delle richieste di convalida degli sfratti da locazione, innanzi la VIII sez. Civile del Tribunale di Torino, stazionando avanti l'aula di udienza offrendo prestazioni professionali occasionali alla sig.ra E. R. ed in relazione ad attività che la stessa avrebbe potuto compiere personalmente, ed anzi inducendola a credere che la difesa tecnica fosse necessaria per evitare di 'essere sbattuta fuori in un mese'”*.

Con il terzo esposto del 20 dicembre 2012, presentato dal Sig. P. B. S., veniva aperto, in data 1° ottobre 2013, nei confronti dell'Avv. C. il procedimento disciplinare n. 51/2013 per il seguente capo di incolpazione: *“1. Aver omesso l'avv. C. F. di informare chiaramente il cliente B. S. P., all'atto dell'incarico, delle attività da espletare trascurando altresì di informarlo sullo svolgimento del mandato affidatogli nonostante le richieste in tal senso pervenutegli dal cliente. Così venendo meno all'obbligo di informazione di cui all'art. 40 del Cod. Deont. Forense. 2. Essere venuto meno l'avv. C. F. all'obbligo di restituire senza ritardo al cliente B. S. P., che ne aveva fatto richiesta fin dal 5 ottobre 2012, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato e allo stesso riconsegnata solo in data 12 febbraio 2013. Così venendo meno all'obbligo previsto dall'art. 42 del Cod. Deont. Forense. 3. Essere venuto meno l'avv. C. F. al divieto di chiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta avendo chiesto ed ottenuto dal cliente B.S.P. l'importo complessivo di €, per titolo di acconto,*

rivelatosi manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta. Così venendo meno al divieto di cui all'ad. 43, canone II, del Cod. Deont. Forense. 4. Essere venuto meno l'avv. C. F. al dovere di adempimento previdenziale e fiscale a suo carico, secondo le norme vigenti, avendo ritardato ingiustificatamente, nonostante le richieste in tal senso rivoltegli dal cliente B.S.P., l'emissione di regolare fattura trasmessa al cliente solo in data 7 giugno 2013, per gli importi versatigli rispettivamente di € e €....., documentati da ricevute n. 15 del 29.02.2012 e n. 22 del 29.02.2012. Così venendo meno al dovere di cui all'art. 15 del Cod. Deont. Forense”.

Con esposto del 14 marzo 2012, presentato dall'Avvocato Generale dello Stato, Dott. L. R., su segnalazione del Presidente della I Sezione Civile della Corte di Appello di Torino, Dott. M. G., si apriva, in data 22 ottobre 2013, nei confronti dell'Avv. C., il procedimento

disciplinare n. 55/2013 per il seguente capo di incolpazione: *“Per essere venuto meno ai doveri previsti dal Codice Deontologico Forense ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 14 del Codice Deontologico Forense in quanto, con dichiarazioni indirizzate alla Cancelleria della I sez. della Corte d’Appello Civile di Torino nelle date del 26.01.2012 e successivamente del 5.3.2012 - nella sua qualità di difensore di tale M.L. - attestava un proprio ‘impedimento professionale’ a presenziare all’udienza pur sapendo di essere invece sospeso dall’esercizio della professione forense per mesi quattro con decorrenza dal 9 novembre 2011 fino alla data dell’8 marzo 2012 in esecuzione di provvedimento disciplinare regolarmente notificatogli”*.

A seguito di rinvii dell’udienza dibattimentale, all’udienza del 12 dicembre 2013, i procedimenti nn. 61/2010, 51/2013 e 55/2013 venivano riuniti al procedimento n. 17/2009. All’esito del procedimento disciplinare, il COA di Torino dichiarava *“l’affermazione di responsabilità dell’Avv. C. in relazione ai fatti di cui ai capi di incolpazione”* ed irrogava la sanzione della sospensione dall’attività professionale per mesi tre.

Con ricorso depositato il 7 agosto 2014, l’Avv. C. eccepisce quanto segue: quanto ai procedimenti nn. 17/2009 e 55/2013, afferma di non essere venuto a conoscenza del provvedimento di notifica da parte del CNF e di aver atteso comunque la comunicazione dal COA in riferimento all’inizio dell’esecuzione della pena.

Quanto al procedimento n. 61/2010, l’incolpato sostiene che si sarebbe limitato a dare dei consigli alla Sig.ra Esposito e che, solo a seguito di tali consigli, ella avrebbe richiesto il suo patrocinio, sia in riferimento all’udienza di convalida dello sfratto, sia in relazione all’azione per il risarcimento danni da intraprendere.

In relazione al procedimento n. 51/2013, l’incolpato afferma: che i compensi richiesti riguardavano tre procedimenti e che erano stati determinati anche in considerazione dei frequenti incontri e colloqui con il cliente; che non aveva mai negato, ma solo posticipato, la restituzione dei documenti; che la fattura non era stata omessa, ma solo ritardata come da accordi con il cliente.

Il ricorrente conclude per il proscioglimento e, in subordine, per la rideterminazione della sanzione in quella più lieve della censura.

Pervenuto il fascicolo al C.N.F., si provvedeva a fissare l'odierna udienza di trattazione di cui era dato avviso, regolarmente notificato, alle parti. In tale udienza, constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, le parti presenti concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

In relazione alle doglianze dell'Avv. C. relative ai procedimenti nn. 17/2009 e 55/2013, va sottolineato che nel ricorso egli afferma di non essere stato a conoscenza della intervenuta notificazione del provvedimento emesso dal CNF, aggiungendo poi di aver ritenuto, comunque, che gli effetti delle sanzioni irrogategli fossero condizionati ad una specifica deliberazione dell'Ordine.

Orbene, va rilevato che l'Avv. C., in ordine ai procedimenti suindicati, non ha mai contestato l'avvenuta notifica dei provvedimenti di rigetto da parte del CNF, ma unicamente l'errore indotto dal ritenere necessario un provvedimento dell'Ordine per l'efficacia della sanzione. Pertanto il rilievo mosso dal ricorrente va esaminato solo sotto quest'ultimo profilo.

In relazione all'invocata scusabilità dell'errore, la stessa si appalesa irrilevante. Infatti, la sanzione disciplinare inizia a produrre i suoi effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF, senza che possa aver rilievo l'eventuale buona fede dell'incolpato, che, tra l'altro, nel caso di specie, non è assolutamente sostenibile per il procedimento n. 55/2013, come coerentemente evidenziato nella sentenza del COA di Torino, atteso che tale procedimento era stato preceduto da quello n. 17/2009, per cui, il ricorrente, nel 2012, certamente conosceva la normativa. Si tratta di concetti consolidati nella giurisprudenza di questo CNF, secondo cui la *“sanzione inflitta inizia a produrre i propri effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF al professionista (art. 56 del RDL 27.11.1033 n. 1578), senza che*

occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della operatività da parte del COA al quale l'incolpato è iscritto; la natura normativa di tale regola esclude l'eventuale rilevanza di un errore (di diritto) sulle stesse, anche se commesso in buona fede" (CNF, sentenza del 2 marzo 2012 n. 31; nel caso di specie, l'avvocato aveva continuato ad esercitare la professione nonostante gli fosse stata notificata la decisione di sospensione, affermando di attendere al riguardo una sorta di comunicazione attuativa da parte del COA. Cfr. Sul punto, in senso conforme: CNF, sentenza, 22 dicembre 2007 n. 227; CNF, sentenza, 26 febbraio 2007 n. 3; CNF, sentenza, 14 aprile 2004 n. 76). Quindi, il suddetto motivi di impugnazione non è fondato.

In riferimento al motivo di impugnazione invocato in relazione al procedimento n. 61/2010, secondo cui il ricorrente si sarebbe limitato a dare dei consigli alla sig.ra E. e che, solo a seguito di tali consigli, ella avrebbe richiesto il suo patrocinio, sia in riferimento all'udienza di convalida dello sfratto, sia in relazione all'azione per il risarcimento danni da intraprendere, si deve evidenziare che, nell'istruttoria svolta, è stata confermata la responsabilità disciplinare dell'Avv. C.. Nel corso del procedimento, infatti, in cui veniva escussa la teste R. E., è emerso che l'Avv. C., benché si trovasse in quell'aula per partecipare ad un'altra udienza, ha approfittato della condizione di difficoltà della sig.ra Esposito e della sua conseguente fragilità facendole intendere che senza il suo intervento sarebbe stata sfrattata immediatamente. L'Avv. C., procedendo in tal modo, non solo si è fatto rilasciare immediatamente una delega (fidelizzando così la cliente), ma l'ha convinta ad affidargli una causa per risarcimento danni contro la proprietà, inducendola a credere che la documentazione relativa ai danni subiti servisse anche ad evitare lo sfratto per morosità. Il fatto poi che la sig.ra E. non abbia pagato l'Avv. C. non fa venir meno il comportamento deontologicamente scorretto del ricorrente. Sul punto, il Collegio ritiene fondate le motivazioni della sentenza del COA di Torino che ha sottolineato come non sia conforme ai principi di dignità, decoro, lealtà e correttezza farsi rilasciare una delega in una causa di sfratto per morosità, da una persona, conosciuta nell'aula di udienza poco prima, per chiedere poi al Giudice esclusivamente un termine di grazia, istanza che poteva essere presentata direttamente dalla persona interessata, invece indotta in errore rispetto ai poteri del legale.

Non è fondato, pertanto, il motivo di impugnazione.

Da ultimo, in relazione al procedimento n. 51/2013, il ricorrente sostiene: che i compensi richiesti riguardavano tre procedimenti e che erano stati determinati anche in considerazione dei frequenti incontri e colloqui con il cliente; che non aveva mai negato, ma solo posticipato, la restituzione dei documenti; che la fattura non era stata omessa, ma solo ritardata come da accordi con il cliente.

In riferimento a tali motivi di impugnazione, si osserva che per quanto i procedimenti affidati all'Avv. C. fossero tre, le attività poste in essere dallo stesso non giustificavano comunque i compensi richiesti. In particolare, in riferimento al primo procedimento, di

carattere penale, relativo ad un'estorsione ai danni del B., l'Avv. C. aveva ricevuto l'incarico di costituirsi parte civile; in relazione al secondo procedimento, sempre di carattere penale, pure relativo ad un'estorsione ai danni del Boscolo, l'incarico affidato all'Avv. C. era stato quello di procedere in sede civile, poiché il precedente difensore aveva lasciato inutilmente decorrere i termini per l'appello; in relazione al terzo procedimento, relativo ad un'esecuzione immobiliare, l'attività dell'Avv. C. era stata limitata al deposito dell'atto di costituzione del nuovo difensore. In riferimento a tali procedimenti, peraltro, la concreta attività dell'Avv. C. era stata quella di ricevere la documentazione relativa agli stessi, senza svolgere alcuna attività processuale, fatta eccezione, in relazione alla causa civile, per il deposito dell'atto di costituzione del nuovo difensore, e senza, tra l'altro, fornire informazioni al cliente sulle procedure che gli erano state affidate. Pertanto, è stato documentalmente provato, come evidenziato dalla sentenza del COA di Torino, che il ricorrente ha ricevuto dal suo assistito somme manifestamente sproporzionate rispetto all'attività prestata. Tale comportamento integra un illecito deontologico, come confermato dalla giurisprudenza di questo CNF: *“L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, neanche l'eventualità che fra professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia”* (CNF, sentenza, 29 novembre 2012, n. 160).

In relazione poi alla restituzione dei documenti, è evidente la responsabilità del ricorrente, il quale avrebbe dovuto consegnare senza ritardo la documentazione richiesta dal suo cliente. Nel caso in esame, l'Avv. C. ha trattenuto presso di sé i documenti per oltre quattro

mesi, nonostante l'intervenuta revoca del mandato e la richiesta di restituzione da parte del cliente, e li ha restituiti solo dopo il deposito dell'esposto disciplinare da parte del B.. Correttamente il COA di Torino ha sottolineato che il fatto che non vi fossero nell'imminenza udienze o scadenze non giustifica il comportamento dell'Avv. C. che avrebbe dovuto attenersi al dettato deontologico che prevede che l'avvocato debba restituire "senza ritardo" la documentazione, né può essere di giustificazione la circostanza che fosse necessario fare le copie degli atti per la liquidazione del compenso.

La giurisprudenza di questo CNF ha sempre evidenziato che l' *"omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d (ora, 33 cd) e 66 del R.d. n. 1578/33, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, ne può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario"* (CNF, sentenza, 29 dicembre 2014, n. 215; in senso conforme cfr. CNF, sentenza, 11 dicembre 2011, n. 190).

In relazione poi alla giustificazione fornita dal ricorrente per cui la fattura non era stata omessa, ma solo ritardata, come da accordi con il cliente, si osserva che l'avvocato è tenuto ad adempiere tempestivamente agli obblighi fiscali a suo carico, provvedendo alla fatturazione degli importi ricevuti e che, nel caso di specie, la fatturazione era avvenuta con quasi un anno di ritardo. Questo CNF è tornato più volte sulla questione, sottolineando che *"pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di emettere la fattura relativamente all'acconto ricevuto per lo svolgimento del mandato"* (CNF, sentenza, 27 ottobre 2010, n. 181; cfr. anche CN, sentenza, 22 ottobre, n. 125).

Pertanto, anche i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente in relazione al procedimento n. 51/2013 sono infondati.

Pertanto, si appalesa pienamente provata la responsabilità disciplinare dell'Avv. C. per gli illeciti contestati.

In ordine alla determinazione della sanzione e alla richiesta del ricorrente di mitigazione della stessa in quella più lieve della censura, si osserva quanto segue. L'art. 65 comma 5

della Legge 247/2012 è pacificamente interpretato nel senso che *“in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3023/2015). Ciò rende necessario un raffronto tra il regime sanzionatorio previsto dal Codice previgente e quello previsto dal Codice attuale per verificare se vi siano mutamenti *in melius* per il ricorrente.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico è stato previsto il c.d. principio della tendenziale tipizzazione delle condotte ovvero si è introdotto il principio che le norme deontologiche devono prevedere, da un lato, il tipo di condotta illecita e, dall’altro, la sanzione applicabile. L’art. 3, comma terzo, della Legge 247/2012, pur

prevedendo una tipizzazione delle condotte sanzionabili, stabilisce espressamente che ciò avvenga “per quanto possibile”. Tale inciso, in uno al contenuto della comma secondo dello stesso art. 3 della legge citata, non può che essere interpretato, da un lato, come impossibilità di prevedere ed individuare specificamente ed analiticamente tutti i possibili illeciti disciplinari e, dall’altro, nel senso che le contestazioni disciplinari di comportamenti oltremodo lesivi della funzione e dell’immagine dell’Avvocatura, così come ricompresi tra i doveri nella parte generale del nuovo Codice deontologico forense e legittimamente formulati in periodo antecedente all’introduzione dell’obbligatorietà della c.d. tipizzazione del capo di incolpazione, non possano venir meno per assenza di specifica sanzione prevista dal nuovo Codice deontologico.

Quindi nel caso in cui, come in quello di specie, siano stati legittimamente contestati comportamenti illeciti che in parte non sono ricompresi nei Titoli II, III, IV, V e VI del vigente CDF, ma che violano i principi generali e non derogabili del Titolo I, vanno considerate cogenti le norme e le sanzioni previste nello stesso.

“Il sistema misto, non tipico, ma improntato solo tendenzialmente alla tipicità, viene quindi governato dall’insieme delle sopra richiamate norme primarie e secondarie, che dettano i principi utili per circoscrivere il perimetro ordinamentale all’interno del quale deve essere ricostruito l’illecito disciplinare non tipizzato definendo la sua configurazione, la sua portata e le conseguenze che ne derivano, pur in assenza dell’espressa previsione della condotta e dell’indicazione della relativa sanzione edittale” (CNF sentenza 18.9.2015, n. 137).

Alla luce di tale premessa, vanno pertanto precisate le norme deontologiche violate nel caso di specie per determinarne il relativo trattamento sanzionatorio.

Si osserva allora che le violazioni deontologiche addebitate al ricorrente integrano gli illeciti sanzionati agli artt. 5 (*Doveri di probità, dignità e decoro*), 6 (*Doveri di lealtà e correttezza*), 14 (*Dovere di verità*), 15 (*Dovere di adempimento previdenziale e fiscale*), 40 (*Obbligo di informazione*), 42 (*Restituzione di documenti*) e 43 (*Richiesta di pagamento*) del Codice Deontologico previgente. Tali violazioni corrispondono agli artt. 9 (*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*), 50 (*Dovere di verità*), 16 (*Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo*), 27 (*Doveri di informazione*), 33 (*Restituzione di documenti*), 29 (*Richiesta di pagamento*) del Codice Deontologico vigente. Per alcune delle succitate norme sono espressamente stabilite le sanzioni irrogabili, per le altre valgono le osservazioni sopra richiamate.

Si sottolinea inoltre che, a norma dell'art. 21 del nuovo Codice deontologico, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e la sanzione è unica anche quando, come nel caso di specie, siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

Inoltre, la sanzione va commisurata e determinata in relazione a quanto previsto dai comma 3 e 4 del medesimo art. 21.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio, considerato il comportamento dell'incolpato, precedente e successivo ai fatti, tenuto conto, in particolare, delle reiterate condotte illecite del ricorrente e anche delle sue precedenti condanne disciplinari, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto sono avvenute le violazioni, ritiene adeguata e proporzionata la sanzione irrogata dal COA di Torino.

Per le suesposte motivazioni, il Collegio rigetta il ricorso e conferma la sanzione disciplinare della sospensione di mesi tre dall'esercizio della professione.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2016.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 4 aprile 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

- Avv. Donatella CERE' “

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Lucio Del PAGGIO “

- Avv. Angelo ESPOSITO “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Giuseppe LABRIOLA “

- Avv. Anna LOSURDO “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Arturo PARDI “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Priamo SIOTTO “

- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. L.G. -....., avverso la decisione in data 20/5/14 , con

la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino le ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro ;

la ricorrente, avv. L.G. è comparsa personalmente; è presente il suo difensore avv. S. N. C. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Gaetano lacona ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso con riduzione della sanzione;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso ribadendo i fatti e i motivi del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva e più congrua.

FATTO

Con esposto depositato il 24 maggio 2010 presso il Consiglio dell'Ordine di Torino il Sig.

F.S., Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, lamentava:

- di avere preso visione di un avviso –definito come annuncio pubblicitario- diretto al COBAR Carabinieri (*id est*: il Consiglio di Base di Rappresentanza del Personale

Militare), ove l'Avv. L.G. dichiarava di offrire assistenza e consulenza legale nel campo civile, amministrativo e penale, in favore degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, specificando la gratuità del primo consulto;

- di essersi pertanto rivolto all'Avv. G. onde sottoporle la disamina di proprie vicende legali, determinandosi ad affidarle l'incarico di ricorrere al TAR per l'annullamento di un trasferimento di ufficio, nonché altro incarico, di natura penale, in ordine all'imputazione del furto di un Timbro di Stato di proprietà della Stazione dei Carabinieri di Aosta;

- di aver appreso, al termine del primo colloquio, che la consulenza non sarebbe stata gratuita, ma piuttosto compensata alla fine;

- che il ricorso al TAR veniva in effetti redatto da altro Avvocato dello Studio G., poi allontanato da Studio stesso proprio nell'imminenza dell'udienza di discussione, tanto che era insorta l'urgente necessità di ricorrere ad altro Avvocato, incaricato all'uopo e che richiedeva, peraltro, un anticipo in contanti per partecipare all'udienza stessa;

- che aveva appreso dell'esito negativo del ricorso, mai comunicato dal Legale incaricato, solo rivolgendosi di persona alla Cancelleria del TAR;

- che l'Avv. G., con riferimento al procedimento penale, aveva chiesto un anticipo di €, con concordato pagamento rateale, che veniva in effetti corrisposto in più soluzioni senza fatturazione alcuna;

- che l'Avv. G. non si era curata, espletato l'interrogatorio dell'imputato, di informare il proprio assistito circa l'esito del procedimento;

- che anche in tal caso l'esponente, stante l'irreperibilità del Legale incaricato, era stato costretto ad informarsi di persona, apprendendo così che il procedimento stesso era già stato archiviato, lamentando, peraltro, di non aver potuto così procedere per il preteso risarcimento dei danni;

- che successivamente da parte dello Studio G., insistentemente, riceveva richieste di danaro per compensi professionali, paventandosi, financo, una segnalazione disciplinare,

come in effetti poi accadeva avendo l'Avv. G. chiesto un intervento a diretti superiori dell'esponente.

Chiedeva, pertanto, che il COA accertasse ciascuno dei riferiti comportamenti dell'Avv.

G., che si assumevano come deontologicamente scorretti.

Indicava testi ed allegava documenti vari ed, in particolare, tra gli altri, la nota 14 ottobre 2008, diretta al COBAR Carabinieri, avente ad oggetto testuale: offerta assistenza legale agli appartenenti all'Arma, a firma dell'Avv. G..

Quest'ultima depositava il 27 agosto 2010 proprie controdeduzioni, negando ogni addebito.

Con deliberazione del 10 gennaio 2011, il COA disponeva l'apertura del procedimento disciplinare, cui seguiva il decreto di citazione del 2 dicembre 2013, notificato all'incolpato il 9 dicembre 2013 ed al PM il 6 dicembre 2013, con l'indicazione dei seguenti capi di incolpazione:

“per aver violati gli artt. 9, 12 e 17, terzo e quinto comma, nonché l'art. 19, primo comma, e gli artt. 40 e 41 del Codice Deontologico Forense; per essere venuta meno, comunque, ai doveri di probità, dignità, decoro, diligenza e correttezza in quanto:

1) nella missiva 14.10.2008, iscritta al COBAR Carabinieri, Regione Piemonte e Valle d'Aosta, esponeva di essersi “sempre distinta nell'ambito della tutela giudiziaria e dell'assistenza legale (civile, penale ed amministrativa)” di appartenenti alle Forze dell'Ordine “attraverso collaborazioni ormai consolidate nel tempo con associazioni di categoria”, nonché di aver sempre svolto tale attività “con grande preparazione, con rigore professionale, oltre che con il grande entusiasmo e l'umanità derivante dall'amore per una professione che è indubbiamente finalizzata alla tutela dell'individuo; che tali caratteristiche le hanno sempre consentito il successo del suo intervento;

2) per cui offriva, personalmente e con il suo Staff, agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri una prima consulenza orientativa a titolo gratuito in materia civile, penale ed amministrativa, senza obbligo di conferimento, offrendo la disponibilità ad incontri a scadenza mensili nelle sedi dell'Arma;

3) nell'ambito dell'assistenza a favore del Maresciallo dei Carabinieri F.S. in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Aosta (n. 3921/2008), nei confronti dello stesso, nonché dell'assistenza in materia amministrativa per un ricorso al TAR- Valle D'Aosta, per ottenere l'annullamento del provvedimento di trasferimento del S.;

3.1) non forniva, per quanto richiesto, al suo cliente la doverosa informativa sullo svolgimento del mandato, specie in ordine alla disposta archiviazione del procedimento penale;

3.2) accettava l'incarico di proporre il ricorso amministrativo al TAR Valle D'Aosta in data 14 novembre 2008, pur non esplicando attività di diritto amministrativo, essendo pertanto priva della adeguata competenza, redigendo e sottoscrivendo il ricorso medesimo; delegando, poi, la trattazione del ricorso in sede di discussione ad altro Legale, reperito solamente il giorno antecedente la discussione medesima, senza consentire allo stesso la opportuna preparazione e gli opportuni esaurienti contatti con il cliente;

3.3) non forniva al cliente la opportuna informativa sull'avvenuta reiezione da parte del TAR Aosta della richiesta sospensiva del provvedimento impugnato, emesso il 21 gennaio 2009 e depositato il 22 gennaio 2009. Non comunicando, inoltre, al cliente il deposito della sentenza del TAR, che respingeva il ricorso in questione, e sulle eventuali azioni da compiere per l'ulteriore tutela dei diritti del cliente;

3.4) rimetteva, con raccomandata a.r., anticipata via fax, al Capitano C., Comandante la Compagnia Carabinieri San Carlo di Torino, superiore del S., la lettera 15 maggio 2010, che descriveva analiticamente tutta la vicenda relativa al procedimento penale a carico del S., nei cui riguardi esponeva un giudizio critico ed offensivo; richiedendo, infine, l'intervento del Capitano C., quale superiore diretto del S., al fine di poter conferire con lo stesso;

3.5) non gestiva con puntualità e diligenza il danaro ricevuto in acconto dal proprio assistito, rimettendo la fatt. 18/2010 per € in data 21 maggio 2010, spedita con racc. del 26 maggio 2010 e ricevuta il 29 maggio 2010.

In Torino, dall'ottobre 2008 a tutto il maggio 2010”.

In esito al procedimento, sentiti i testi ammessi, acquisiti i documenti in atti, tra i quali le lettere del 13 maggio 2010, diretta al Colonnello A. Di V., e del 15 maggio 2010, diretta al Capitano C., Comandante della Compagnia Carabinieri San Carlo di Torino –entrambe a firma dell'Avv. G.- nella seduta del 20 maggio 2014 il COA dichiarava l'Avv. L.G. responsabile dei fatti di incolpazione riferiti, con esclusione delle condotte contestate al numero 3.1) e 3.3), comminando la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 4 dall'esercizio della professione, così determinata anche in considerazione delle pregresse “plurime violazioni disciplinari”.

Avverso la superiore decisione, notificata il 13 novembre 2014, proponeva tempestiva impugnazione l'Avv. L.G., depositando ricorso l'1 dicembre 2014 presso il COA di Torino. In data 21 ottobre 2016, il nuovo Difensore, nominato dalla ricorrente con procura conferita il 7 ottobre 2016, depositava memoria difensiva ad illustrazione dei motivi del ricorso affidandosi a 5 mezzi.

Con il primo, l'Avv. L.G., con riferimento agli artt. 17 e 19 del CDF, *ratione temporis* vigente, deduce la liceità disciplinare della propria condotta, dovendosi piuttosto ritenere come lo scritto in questione, *id est* l'offerta inviata al COBAR, già vagliata senza censura dal COA di Torino in un pregresso esposto ad istanza di altro militare, poi archiviato, non potesse considerarsi pubblicità ingannevole ed autocelebrativa, tanto perché da svariati anni la ricorrente si era davvero distinta nel dare assistenza alle Forze dell'Ordine, quanto perché la vantata competenza professionale, nel campo civile, penale ed amministrativo, doveva intendersi come riferita allo Staff di Studio. Sosteneva che, nel caso di specie, era stato fatto chiaro *ab initio* al S. che la redazione del ricorso al TAR sarebbe stata affidata in concreto ad un Avvocato collaboratore di Studio.

In definitiva, con il mezzo suddetto, anche attraverso il richiamo di precedenti, si deduce che, nel caso concreto, non vi fosse alcuna violazione dei principi di dignità e decoro. Con

il secondo motivo, la ricorrente censura la decisione del COA di Torino, escludendo ogni violazione del dovere di competenza, dato che la redazione del ricorso al TAR era stata affidata ad Avvocato di Studio, ben competente in materia, e che solo per motivi fiscali non si era fatto ricorso ad un mandato congiunto.

Con il terzo dei mezzi, l'Avv. G. censura la decisione del COA per l'insussistenza della violazione dell'art. 9, che impone il dovere di segretezza e riservatezza, dato che, a dire della ricorrente, la stessa non si sarebbe rivolta ai superiori dell'esponente se non per aver modo di conferire con il S. per assicurare la regolarità fiscale della prestazione professionale.

Con il quarto motivo si censura la decisione laddove il COA ha considerato applicabile, nella fattispecie, l'art. 41 CDF, che concerne la gestione di danaro altrui, ipotesi ritenuta chiaramente non pertinente.

Con il quinto, ed ultimo, motivo, si lamenta, sebbene in via subordinata, l'eccessività della sanzione irrogata, chiedendosi l'applicazione di quella più mite dell'avvertimento ovvero della censura.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Osserva il Collegio all'uopo.

Il COA di Torino, dalla disamina letterale del testo della informativa contenuta nella lettera del 14 ottobre 2008, diretta al COBAR Carabinieri, ha tratto la conclusione che la stessa violasse gli artt. 17, comma 3 e 5, nonché 19, comma 1, del Codice Deontologico Forense *ratione temporis* vigente, i cui precetti oggi sono rispettivamente trasfusi nell'art. 35 del vigente CDF, in tema di informazioni sulla attività professionale, il cui testo, peraltro, è stato di recente novellato, nonché nell'art. 37 comma 1, in tema di divieto di accaparramento di clientela.

Ha quindi ritenuto l'informazione dal tenore ingannevole ed elogiativo, non conforme a verità e correttezza.

Il COA ha ritenuto poi sussistere la violazione del dovere di competenza (art. 12, oggi 14 nuovo CDF), avendo l'Avv. G. accettato l'incarico in via esclusiva di redigere un ricorso al TAR, senza averne la competenza, nonché dell'art. 9 (oggi 13 nuovo CDF) per violazione del dovere di segretezza e riservatezza, ed infine dell'art. 41 (oggi 30 nuovo CDF) in tema di gestione di danaro altrui.

Ha ritenuto di escludere, invece, che l'Avv. G. abbia violato gli obblighi di informazione che gravano in capo al Professionista incaricato.

Con riguardo alla violazione perpetrata del dovere di corretta informazione, va osservato come sia esauriente la motivazione della decisione del COA territoriale, considerato che, secondo l'ordinamento deontologico vigente, l'Avvocato, nel dare informazioni sulla propria attività professionale, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, e non deve dare informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie e suggestive.

Le forme e modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

Non è consentita una pubblicità c.d. indiscriminata ed elogiativa, avulsa, quindi, dai dettami deontologici, e ciò a tutela dell'affidamento della collettività in coerenza con la funzione sociale della professione forense.

Nel caso di specie è evidente, dal tenore obiettivo della nota in questione, il carattere non conforme della stessa ai principi di dignità e decoro, sia perché elogiativa e suggestiva – attraverso l'autoriferimento all'affermato *pieno successo* che sarebbe sempre conseguito all'intervento legale della ricorrente e del suo team- sia perché ingannevole, vantandosi delle competenze specifiche in materie, quali il diritto amministrativo, in realtà non esistenti, come comprovato dalla necessità di ricorrere ad altri Avvocati anche solo per discutere un ricorso avanti il Giudice Amministrativo.

Correttamente, pertanto, il COA di Torino ha ritenuto ingannevoli le dichiarazioni di competenza della ricorrente e non conformi ai canoni di dignità e decoro l'informazione sulla attività professionale.

Né la censura potrebbe ritenersi superata dalla normativa nota come Bersani.

Basti al riguardo richiamare la consolidata giurisprudenza di Questo Consiglio che così afferma: *“Il Codice Deontologico Forense, a seguito della entrata in vigore della normativa nota come “Bersani” consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sulla attività, anche sui prezzi, sui contenuti e le altre condizioni di offerta dei servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria ed alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’Ordine professionale”*, 11 novembre 2015, n. 163, 6 giugno 2013, n. 89, 7 maggio 2013, n. 74.).

A ciò si aggiunga come il comportamento della ricorrente appaia anche in contrasto con le norme deontologiche in tema di divieto di accaparramento della clientela, essendo vietato offrire le proprie prestazioni professionali (anche la consulenza, quindi), al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago ed, in generale, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Nel caso di specie, la ricorrente, con la lettera di offerta di assistenza legale ai Carabinieri, ha espressamente manifestato la propria disponibilità *“... a concordare degli*

incontri a cadenza mensile presso le sedi dell’area del Piemonte e della Valle d’Aosta”.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale la ricorrente esclude la violazione del dovere c.d. di competenza.

Il suddetto dovere, sancito oggi dall'art. 14 del nuovo CDF, impone che l'Avvocato non debba accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza. Nel caso in esame, dal procedimento disciplinare è risultato comprovato come, nonostante la vantata competenza dell'Avv. G. "*in materia penale, civile ed amministrativa*", tanto da poter offrire la propria consulenza, addirittura gratuita, in tutte tali materie, la ricorrente abbia esplicitamente ammesso di essersi occupata, nell'esercizio della professione, sempre e solo della materia penale, ammettendo di non aver redatto ella il ricorso, non avendo competenza specifica, così da non poter essere in grado di rimediare di persona, e neppure con la propria organizzazione di Studio, in occasione di una udienza di discussione avanti il TAR, all'assenza forzata del collega che, in via esclusiva, aveva in realtà redatto il ricorso introduttivo.

E' indubbio, quindi, come la ricorrente abbia accettato un incarico per il quale non era competente, e che non ha eseguito di persona, conseguendone la violazione del dovere di competenza, come contestato dal COA territoriale, la cui decisione sul capo di incolpazione è immune, quindi, da vizi di sorta.

Infondato è pure il motivo con cui si censura la decisione del COA laddove ha ritenuto sussistere anche la violazione del dovere di segretezza e riservatezza.

In realtà, immune da censure anche per tale capo deve ritenersi la suddetta decisione, correttamente motivata.

Nel caso che ci occupa, dalle lettere inviate dalla ricorrente ai diretti superiori del militare proprio assistito, acquisite agli atti del procedimento e che integrano la prova documentale più che sufficiente alla affermazione di colpevolezza, emerge il grave comportamento dell'Avv G. in violazione del dovere suddetto, che è di fondamentale rilievo.

Di particolare ed indubbia gravità appare, nello specifico, il contenuto della nota datata 15 maggio 2010, neppure riservata ed, anzi, anticipata via fax, diretta al Comandante della Compagnia dei Carabinieri San Carlo di Torino, con la quale palesemente si viola il riserbo massimo che ogni Avvocato è tenuto ad osservare su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'esercizio professionale: la propalazione al superiore

gerarchico del proprio cliente, oltre ad esporre lo stesso a potenziali rilievi disciplinari, ha avuto ad oggetto proprio le circostanze che hanno determinato il giudizio penale, con specificazione del reato contestato, nonché il provvedimento di trasferimento subito. Il motivo va, pertanto, disatteso.

Neppure può ritenersi fondato il quarto motivo del ricorso, con il quale si deduce l'inapplicabilità, al caso concreto, dell'art. 41 del Codice Deontologico, relativo alla diversa ipotesi della gestione del denaro altrui, eccependosi comunque, dalla ricorrente, come la stessa abbia provveduto ad emettere, sebbene tardivamente ma prima della presentazione dell'esposto, regolari fatture a fronte dei compensi ricevuti.

Il rilievo è anche in tal caso infondato.

Con il capo di incolpazione sub 3.5) è evidente come il COA territoriale abbia inteso, con il riferimento espresso alla irregolarità della fatturazione tardiva del denaro ricevuto, addebitare la mancata corretta contabilità delle spese e degli acconti ricevuti dal cliente, nonché il mancato dovere della fatturazione fiscale.

Il motivo è infondato, dato che, al di là del riferimento nella decisione (ma non nel capo di incolpazione) alla norma dell'art. 41, all'incolpata è stato ben chiaro, ab initio, come l'imputazione concernesse la mancata regolarizzazione fiscale e la mancata contabilità – prevista dal vecchio articolo 43 CDF ed, oggi, dall'art. 29- di spese sostenute ed acconti ricevuti, tanto da essersi compiutamente difesa sul capo in questione, ammettendo sin anche di esser stata costretta, proprio per il disordine contabile, a licenziare le precedenti segretarie e di non aver avuto *“contezza alcuna di quanto versato dal cliente, tanto da rinvenirsi del denaro contante all'interno del fascicolo di studio”*.

I testi escussi hanno d'altronde confermato tale situazione, non certo decorosa, che impone il rigetto del motivo.

Per quanto sopra non può accogliersi, infine, il rilievo circa l'eccessività della sanzione inflitta.

Questa, necessariamente unica anche nell'ipotesi di contestazione di più addebiti, come (violazioni degli art. 27 dovere di informazione, art. 35 dovere di corretta informazione ; art.37 divieto di accaparramento di clientela; art. 16 dovere di adempimento fiscale) nel caso di specie, deve tener conto del comportamento complessivo dell'incolpato, certamente riprovevole della compromissione dell'immagine della professione forense e dei precedenti disciplinari, ed appare nella fattispecie, data la gravità del caso e la pluralità delle reiterate violazioni sia congrua.

Ritiene in proposito il Collegio che ancorchè la sanzione edittale della censura, prevista oggi dal nuovo CDF per ognuno degli gli addebiti contestati –e in presenza del il *favor rei* retroattivamente applicabile ex art. 65, comma 5, Lex 247/2012- all'applicazione della sospensione dall'esercizio della attività professionale per mesi quattro, misura già determinata dal COA territoriale sia congrua e vada, pertanto, confermata alla luce della già rilevata reiterazione dei comportamenti e dal fatto che l'ipotesi aggravata per ognuno degli illeciti arrivi sino alla sospensione dei dodici mesi.

P.Q.M.

visti gli artt. 38, 40 e 44 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, e gli artt. 59 e segg. del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2016

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 9 marzo 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

- Avv. Donatella CERE’ “

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Lucio Del PAGGIO “

- Avv. Angelo ESPOSITO “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Giuseppe LABRIOLA “

- Avv. Anna LOSURDO “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Arturo PARDI “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Priamo SIOTTO “

- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. L.G. -....., avverso la decisione in data 20/5/14 , con

la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino le ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro ;

la ricorrente, avv. L.G. è comparsa personalmente; è presente il suo difensore avv. S. N. C. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Gaetano lacona ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso con riduzione della sanzione;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso ribadendo i fatti e i motivi del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva e più congrua.

FATTO

Con esposto depositato il 24 maggio 2010 presso il Consiglio dell'Ordine di Torino il Sig.

F.S., Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, lamentava:

- di avere preso visione di un avviso –definito come annuncio pubblicitario- diretto al COBAR Carabinieri (*id est*: il Consiglio di Base di Rappresentanza del Personale

Militare), ove l'Avv. L.G. dichiarava di offrire assistenza e consulenza legale nel campo civile, amministrativo e penale, in favore degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, specificando la gratuità del primo consulto;

- di essersi pertanto rivolto all'Avv. G. onde sottoporle la disamina di proprie vicende legali, determinandosi ad affidarle l'incarico di ricorrere al TAR per l'annullamento di un trasferimento di ufficio, nonché altro incarico, di natura penale, in ordine all'imputazione del furto di un Timbro di Stato di proprietà della Stazione dei Carabinieri di Aosta;

- di aver appreso, al termine del primo colloquio, che la consulenza non sarebbe stata gratuita, ma piuttosto compensata alla fine;

- che il ricorso al TAR veniva in effetti redatto da altro Avvocato dello Studio G., poi allontanato da Studio stesso proprio nell'imminenza dell'udienza di discussione, tanto che era insorta l'urgente necessità di ricorrere ad altro Avvocato, incaricato all'uopo e che richiedeva, peraltro, un anticipo in contanti per partecipare all'udienza stessa;

- che aveva appreso dell'esito negativo del ricorso, mai comunicato dal Legale incaricato, solo rivolgendosi di persona alla Cancelleria del TAR;

- che l'Avv. G., con riferimento al procedimento penale, aveva chiesto un anticipo di €, con concordato pagamento rateale, che veniva in effetti corrisposto in più soluzioni senza fatturazione alcuna;

- che l'Avv. G. non si era curata, espletato l'interrogatorio dell'imputato, di informare il proprio assistito circa l'esito del procedimento;

- che anche in tal caso l'esponente, stante l'irreperibilità del Legale incaricato, era stato costretto ad informarsi di persona, apprendendo così che il procedimento stesso era già stato archiviato, lamentando, peraltro, di non aver potuto così procedere per il preteso risarcimento dei danni;

- che successivamente da parte dello Studio G., insistentemente, riceveva richieste di danaro per compensi professionali, paventandosi, financo, una segnalazione disciplinare,

come in effetti poi accadeva avendo l'Avv. G. chiesto un intervento a diretti superiori dell'esponente.

Chiedeva, pertanto, che il COA accertasse ciascuno dei riferiti comportamenti dell'Avv.

G., che si assumevano come deontologicamente scorretti.

Indicava testi ed allegava documenti vari ed, in particolare, tra gli altri, la nota 14 ottobre 2008, diretta al COBAR Carabinieri, avente ad oggetto testuale: offerta assistenza legale agli appartenenti all'Arma, a firma dell'Avv. G..

Quest'ultima depositava il 27 agosto 2010 proprie controdeduzioni, negando ogni addebito.

Con deliberazione del 10 gennaio 2011, il COA disponeva l'apertura del procedimento disciplinare, cui seguiva il decreto di citazione del 2 dicembre 2013, notificato all'incolpato il 9 dicembre 2013 ed al PM il 6 dicembre 2013, con l'indicazione dei seguenti capi di incolpazione:

“per aver violati gli artt. 9, 12 e 17, terzo e quinto comma, nonché l'art. 19, primo comma, e gli artt. 40 e 41 del Codice Deontologico Forense; per essere venuta meno, comunque, ai doveri di probità, dignità, decoro, diligenza e correttezza in quanto:

1) nella missiva 14.10.2008, iscritta al COBAR Carabinieri, Regione Piemonte e Valle d'Aosta, esponeva di essersi “sempre distinta nell'ambito della tutela giudiziaria e dell'assistenza legale (civile, penale ed amministrativa)” di appartenenti alle Forze dell'Ordine “attraverso collaborazioni ormai consolidate nel tempo con associazioni di categoria”, nonché di aver sempre svolto tale attività “con grande preparazione, con rigore professionale, oltre che con il grande entusiasmo e l'umanità derivante dall'amore per una professione che è indubbiamente finalizzata alla tutela dell'individuo; che tali caratteristiche le hanno sempre consentito il successo del suo intervento;

2) per cui offriva, personalmente e con il suo Staff, agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri una prima consulenza orientativa a titolo gratuito in materia civile, penale ed amministrativa, senza obbligo di conferimento, offrendo la disponibilità ad incontri a scadenza mensili nelle sedi dell'Arma;

3) nell'ambito dell'assistenza a favore del Maresciallo dei Carabinieri F.S. in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Aosta (n. 3921/2008), nei confronti dello stesso, nonché dell'assistenza in materia amministrativa per un ricorso al TAR- Valle D'Aosta, per ottenere l'annullamento del provvedimento di trasferimento del S.;

3.1) non forniva, per quanto richiesto, al suo cliente la doverosa informativa sullo svolgimento del mandato, specie in ordine alla disposta archiviazione del procedimento penale;

3.2) accettava l'incarico di proporre il ricorso amministrativo al TAR Valle D'Aosta in data 14 novembre 2008, pur non esplicando attività di diritto amministrativo, essendo pertanto priva della adeguata competenza, redigendo e sottoscrivendo il ricorso medesimo; delegando, poi, la trattazione del ricorso in sede di discussione ad altro Legale, reperito solamente il giorno antecedente la discussione medesima, senza consentire allo stesso la opportuna preparazione e gli opportuni esaurienti contatti con il cliente;

3.3) non forniva al cliente la opportuna informativa sull'avvenuta reiezione da parte del TAR Aosta della richiesta sospensiva del provvedimento impugnato, emesso il 21 gennaio 2009 e depositato il 22 gennaio 2009. Non comunicando, inoltre, al cliente il deposito della sentenza del TAR, che respingeva il ricorso in questione, e sulle eventuali azioni da compiere per l'ulteriore tutela dei diritti del cliente;

3.4) rimetteva, con raccomandata a.r., anticipata via fax, al Capitano C., Comandante la Compagnia Carabinieri San Carlo di Torino, superiore del S., la lettera 15 maggio 2010, che descriveva analiticamente tutta la vicenda relativa al procedimento penale a carico del S., nei cui riguardi esponeva un giudizio critico ed offensivo; richiedendo, infine, l'intervento del Capitano C., quale superiore diretto del S., al fine di poter conferire con lo stesso;

3.5) non gestiva con puntualità e diligenza il danaro ricevuto in acconto dal proprio assistito, rimettendo la fatt. 18/2010 per € in data 21 maggio 2010, spedita con racc. del 26 maggio 2010 e ricevuta il 29 maggio 2010.

In Torino, dall'ottobre 2008 a tutto il maggio 2010”.

In esito al procedimento, sentiti i testi ammessi, acquisiti i documenti in atti, tra i quali le lettere del 13 maggio 2010, diretta al Colonnello A. Di V., e del 15 maggio 2010, diretta al Capitano C., Comandante della Compagnia Carabinieri San Carlo di Torino –entrambe a firma dell'Avv. G.- nella seduta del 20 maggio 2014 il COA dichiarava l'Avv. L.G. responsabile dei fatti di incolpazione riferiti, con esclusione delle condotte contestate al numero 3.1) e 3.3), comminando la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 4 dall'esercizio della professione, così determinata anche in considerazione delle pregresse “plurime violazioni disciplinari”.

Avverso la superiore decisione, notificata il 13 novembre 2014, proponeva tempestiva impugnazione l'Avv. L.G., depositando ricorso l'1 dicembre 2014 presso il COA di Torino. In data 21 ottobre 2016, il nuovo Difensore, nominato dalla ricorrente con procura conferita il 7 ottobre 2016, depositava memoria difensiva ad illustrazione dei motivi del ricorso affidandosi a 5 mezzi.

Con il primo, l'Avv. L.G., con riferimento agli artt. 17 e 19 del CDF, *ratione temporis* vigente, deduce la liceità disciplinare della propria condotta, dovendosi piuttosto ritenere come lo scritto in questione, *id est* l'offerta inviata al COBAR, già vagliata senza censura dal COA di Torino in un pregresso esposto ad istanza di altro militare, poi archiviato, non potesse considerarsi pubblicità ingannevole ed autocelebrativa, tanto perché da svariati anni la ricorrente si era davvero distinta nel dare assistenza alle Forze dell'Ordine, quanto perché la vantata competenza professionale, nel campo civile, penale ed amministrativo, doveva intendersi come riferita allo Staff di Studio. Sosteneva che, nel caso di specie, era stato fatto chiaro *ab initio* al S. che la redazione del ricorso al TAR sarebbe stata affidata in concreto ad un Avvocato collaboratore di Studio.

In definitiva, con il mezzo suddetto, anche attraverso il richiamo di precedenti, si deduce che, nel caso concreto, non vi fosse alcuna violazione dei principi di dignità e decoro. Con

il secondo motivo, la ricorrente censura la decisione del COA di Torino, escludendo ogni violazione del dovere di competenza, dato che la redazione del ricorso al TAR era stata affidata ad Avvocato di Studio, ben competente in materia, e che solo per motivi fiscali non si era fatto ricorso ad un mandato congiunto.

Con il terzo dei mezzi, l'Avv. G. censura la decisione del COA per l'insussistenza della violazione dell'art. 9, che impone il dovere di segretezza e riservatezza, dato che, a dire della ricorrente, la stessa non si sarebbe rivolta ai superiori dell'esponente se non per aver modo di conferire con il S. per assicurare la regolarità fiscale della prestazione professionale.

Con il quarto motivo si censura la decisione laddove il COA ha considerato applicabile, nella fattispecie, l'art. 41 CDF, che concerne la gestione di danaro altrui, ipotesi ritenuta chiaramente non pertinente.

Con il quinto, ed ultimo, motivo, si lamenta, sebbene in via subordinata, l'eccessività della sanzione irrogata, chiedendosi l'applicazione di quella più mite dell'avvertimento ovvero della censura.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Osserva il Collegio all'uopo.

Il COA di Torino, dalla disamina letterale del testo della informativa contenuta nella lettera del 14 ottobre 2008, diretta al COBAR Carabinieri, ha tratto la conclusione che la stessa violasse gli artt. 17, comma 3 e 5, nonché 19, comma 1, del Codice Deontologico Forense *ratione temporis* vigente, i cui precetti oggi sono rispettivamente trasfusi nell'art. 35 del vigente CDF, in tema di informazioni sulla attività professionale, il cui testo, peraltro, è stato di recente novellato, nonché nell'art. 37 comma 1, in tema di divieto di accaparramento di clientela.

Ha quindi ritenuto l'informazione dal tenore ingannevole ed elogiativo, non conforme a verità e correttezza.

Il COA ha ritenuto poi sussistere la violazione del dovere di competenza (art. 12, oggi 14 nuovo CDF), avendo l'Avv. G. accettato l'incarico in via esclusiva di redigere un ricorso al TAR, senza averne la competenza, nonché dell'art. 9 (oggi 13 nuovo CDF) per violazione del dovere di segretezza e riservatezza, ed infine dell'art. 41 (oggi 30 nuovo CDF) in tema di gestione di danaro altrui.

Ha ritenuto di escludere, invece, che l'Avv. G. abbia violato gli obblighi di informazione che gravano in capo al Professionista incaricato.

Con riguardo alla violazione perpetrata del dovere di corretta informazione, va osservato come sia esauriente la motivazione della decisione del COA territoriale, considerato che, secondo l'ordinamento deontologico vigente, l'Avvocato, nel dare informazioni sulla propria attività professionale, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, e non deve dare informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie e suggestive.

Le forme e modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

Non è consentita una pubblicità c.d. indiscriminata ed elogiativa, avulsa, quindi, dai dettami deontologici, e ciò a tutela dell'affidamento della collettività in coerenza con la funzione sociale della professione forense.

Nel caso di specie è evidente, dal tenore obiettivo della nota in questione, il carattere non conforme della stessa ai principi di dignità e decoro, sia perché elogiativa e suggestiva – attraverso l'autoriferimento all'affermato *pieno successo* che sarebbe sempre conseguito all'intervento legale della ricorrente e del suo team- sia perché ingannevole, vantandosi delle competenze specifiche in materie, quali il diritto amministrativo, in realtà non esistenti, come comprovato dalla necessità di ricorrere ad altri Avvocati anche solo per discutere un ricorso avanti il Giudice Amministrativo.

Correttamente, pertanto, il COA di Torino ha ritenuto ingannevoli le dichiarazioni di competenza della ricorrente e non conformi ai canoni di dignità e decoro l'informazione sulla attività professionale.

Né la censura potrebbe ritenersi superata dalla normativa nota come Bersani.

Basti al riguardo richiamare la consolidata giurisprudenza di Questo Consiglio che così afferma: *“Il Codice Deontologico Forense, a seguito della entrata in vigore della normativa nota come “Bersani” consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sulla attività, anche sui prezzi, sui contenuti e le altre condizioni di offerta dei servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria ed alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’Ordine professionale”*, 11 novembre 2015, n. 163, 6 giugno 2013, n. 89, 7 maggio 2013, n. 74,).

A ciò si aggiunga come il comportamento della ricorrente appaia anche in contrasto con le norme deontologiche in tema di divieto di accaparramento della clientela, essendo vietato offrire le proprie prestazioni professionali (anche la consulenza, quindi), al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago ed, in generale, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Nel caso di specie, la ricorrente, con la lettera di offerta di assistenza legale ai Carabinieri, ha espressamente manifestato la propria disponibilità *“... a concordare degli*

incontri a cadenza mensile presso le sedi dell’area del Piemonte e della Valle d’Aosta”.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale la ricorrente esclude la violazione del dovere c.d. di competenza.

Il suddetto dovere, sancito oggi dall'art. 14 del nuovo CDF, impone che l'Avvocato non debba accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza. Nel caso in esame, dal procedimento disciplinare è risultato comprovato come, nonostante la vantata competenza dell'Avv. G. "*in materia penale, civile ed amministrativa*", tanto da poter offrire la propria consulenza, addirittura gratuita, in tutte tali materie, la ricorrente abbia esplicitamente ammesso di essersi occupata, nell'esercizio della professione, sempre e solo della materia penale, ammettendo di non aver redatto ella il ricorso, non avendo competenza specifica, così da non poter essere in grado di rimediare di persona, e neppure con la propria organizzazione di Studio, in occasione di una udienza di discussione avanti il TAR, all'assenza forzata del collega che, in via esclusiva, aveva in realtà redatto il ricorso introduttivo.

E' indubbio, quindi, come la ricorrente abbia accettato un incarico per il quale non era competente, e che non ha eseguito di persona, conseguendone la violazione del dovere di competenza, come contestato dal COA territoriale, la cui decisione sul capo di incolpazione è immune, quindi, da vizi di sorta.

Infondato è pure il motivo con cui si censura la decisione del COA laddove ha ritenuto sussistere anche la violazione del dovere di segretezza e riservatezza.

In realtà, immune da censure anche per tale capo deve ritenersi la suddetta decisione, correttamente motivata.

Nel caso che ci occupa, dalle lettere inviate dalla ricorrente ai diretti superiori del militare proprio assistito, acquisite agli atti del procedimento e che integrano la prova documentale più che sufficiente alla affermazione di colpevolezza, emerge il grave comportamento dell'Avv G. in violazione del dovere suddetto, che è di fondamentale rilievo.

Di particolare ed indubbia gravità appare, nello specifico, il contenuto della nota datata 15 maggio 2010, neppure riservata ed, anzi, anticipata via fax, diretta al Comandante della Compagnia dei Carabinieri San Carlo di Torino, con la quale palesemente si viola il riserbo massimo che ogni Avvocato è tenuto ad osservare su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'esercizio professionale: la propalazione al superiore

gerarchico del proprio cliente, oltre ad esporre lo stesso a potenziali rilievi disciplinari, ha avuto ad oggetto proprio le circostanze che hanno determinato il giudizio penale, con specificazione del reato contestato, nonché il provvedimento di trasferimento subito. Il motivo va, pertanto, disatteso.

Neppure può ritenersi fondato il quarto motivo del ricorso, con il quale si deduce l'inapplicabilità, al caso concreto, dell'art. 41 del Codice Deontologico, relativo alla diversa ipotesi della gestione del denaro altrui, eccependosi comunque, dalla ricorrente, come la stessa abbia provveduto ad emettere, sebbene tardivamente ma prima della presentazione dell'esposto, regolari fatture a fronte dei compensi ricevuti.

Il rilievo è anche in tal caso infondato.

Con il capo di incolpazione sub 3.5) è evidente come il COA territoriale abbia inteso, con il riferimento espresso alla irregolarità della fatturazione tardiva del denaro ricevuto, addebitare la mancata corretta contabilità delle spese e degli acconti ricevuti dal cliente, nonché il mancato dovere della fatturazione fiscale.

Il motivo è infondato, dato che, al di là del riferimento nella decisione (ma non nel capo di incolpazione) alla norma dell'art. 41, all'incolpata è stato ben chiaro, ab initio, come l'imputazione concernesse la mancata regolarizzazione fiscale e la mancata contabilità – prevista dal vecchio articolo 43 CDF ed, oggi, dall'art. 29- di spese sostenute ed acconti ricevuti, tanto da essersi compiutamente difesa sul capo in questione, ammettendo sin anche di esser stata costretta, proprio per il disordine contabile, a licenziare le precedenti segretarie e di non aver avuto *“contezza alcuna di quanto versato dal cliente, tanto da rinvenirsi del denaro contante all'interno del fascicolo di studio”*.

I testi escussi hanno d'altronde confermato tale situazione, non certo decorosa, che impone il rigetto del motivo.

Per quanto sopra non può accogliersi, infine, il rilievo circa l'eccessività della sanzione inflitta.

Questa, necessariamente unica anche nell'ipotesi di contestazione di più addebiti, come (violazioni degli art. 27 dovere di informazione, art. 35 dovere di corretta informazione ; art.37 divieto di accaparramento di clientela; art. 16 dovere di adempimento fiscale) nel caso di specie, deve tener conto del comportamento complessivo dell'incolpato, certamente riprovevole della compromissione dell'immagine della professione forense e dei precedenti disciplinari, ed appare nella fattispecie, data la gravità del caso e la pluralità delle reiterate violazioni sia congrua.

Ritiene in proposito il Collegio che ancorchè la sanzione edittale della censura, prevista oggi dal nuovo CDF per ognuno degli gli addebiti contestati –e in presenza del il *favor rei* retroattivamente applicabile ex art. 65, comma 5, Lex 247/2012- all'applicazione della sospensione dall'esercizio della attività professionale per mesi quattro, misura già determinata dal COA territoriale sia congrua e vada, pertanto, confermata alla luce della già rilevata reiterazione dei comportamenti e dal fatto che l'ipotesi aggravata per ognuno degli illeciti arrivi sino alla sospensione dei dodici mesi.

P.Q.M.

visti gli artt. 38, 40 e 44 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, e gli artt. 59 e segg. del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2016

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 9 marzo 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Francesca SORBI | Segretario f.f. |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Carlo ALLORIO | “ |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Angelo ESPOSITO | “ |
| - Avv. Antonino GAZIANO | “ |
| - Avv. Anna LOSURDO | “ |
| - Avv. Andrea PASQUALIN | “ |
| - Avv. Michele SALAZAR | “ |

- Avv. Stefano SAVI

“

- Avv. Carla SECCHIERI

“

- Avv. Priamo SIOTTO

“

- Avv. Celestina TINELLI

“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. F.M.R., nato a, per l'annullamento

della decisione assunta dal COA di Velletri il 3/9/2014, depositata il 10.9.2014 e notificata il 15/9/2014, con la quale veniva condannato alla sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi sette. Il ricorrente, avv. F.M.R. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Priamo Siotto;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il presente procedimento è costituito dalla riunione di quattro giudizi iscritti dal COA di Velletri nei confronti dell'Avv. F.M.R. e distinti ai numeri 64/2009, 35/2010, 38/2010 e 53/2011. Detti procedimenti traevano origine da due esposti pervenuti dai COA di Tivoli e Frosinone, da una memoria prodotta dall'Avv. E. N. e da una lettera depositata dallo stesso incolpato presso il COA di Velletri.

Segnatamente, nel proc. N. 64/2009 RG si contestava all'incolpato la violazione dell'art. 20 CDF, poiché - in una comparsa di costituzione datata 2/4/2009 presso il Tribunale di Velletri - avrebbe usato espressioni denigratorie e offensive nei confronti dell'Avv. N. come riportate nel capo A1) di incolpazione.

Nel proc. N. 35/2010 RG, veniva contestata all'Avv. R. la violazione dell'art. 20 CDF poiché - in un ricorso presentato davanti al Consiglio di Stato - avrebbe usato espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Presidente del COA di Tivoli e del Presidente del TAR Lazio, espressioni riportate nei capi B1) e B2) di incolpazione.

In relazione al proc. N. 38/2010 RG veniva contestata all'incolpato la violazione dell'art. 48, comma 1, CDF poiché - in una lettera del 2/4/2010, inviata direttamente alla controparte signora G. G. - proferiva intimidazioni tendenti allo scopo di far compiere alla destinataria alcuni adempimenti, paventando l'applicazione di sanzioni o iniziative giudiziarie (ved. Capo C1) di incolpazione). Sempre nel medesimo procedimento veniva contestata al ricorrente la violazione degli artt. 20 e 22 CDF poiché - in una lettera del 5/5/2010, inviata alla collega G. P. e al COA di Frosinone - avrebbe adoperato espressioni inconvenienti ed offensive nei confronti della menzionata avvocata nonché giudizi denigratori in ordine alla attività professionale svolta dalla medesima, così violando le norme deontologiche che il legale è tenuto ad osservare nell'esercizio della professione forense (vedasi capo C2) dell'incolpazione).

Infine, in relazione al proc. N. 53/2011 RG, si contestava all'incolpato la violazione dell'art. 20 CDF poiché, in una lettera del 29/8/2011 inviata al presidente e ai consiglieri

del COA di Velletri, avrebbe usato espressioni sconvenienti e offensive nei confronti dell'ordine di appartenenza (vedasi capo D1) di incolpazione).

Per completezza si riportano i capi di incolpazione contestati.

A.1) per avere usato espressioni sconvenienti, offensive e denigratorie negli scritti in giudizio e, segnatamente, nella comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale datata 2/4/2009 ed in pari data depositata presso il Tribunale di Velletri, invero, usava le seguenti testuali frasi: in tale comportamento ivi compresa l'ideazione e redazione dell'atto(esposto)ha trovato e trova nella condotta istigatrice di un operatore del diritto il sicuro autore, e cui va ricondotta (in concorso con i signori B.- P.) la responsabilità per tutte le dichiarazioni non veritiere e completamente destituite di fondamento contenute nell'esposto de quo; controparte oltre a dimostrare una certa confusione logico-espositiva dimostra una scarsa conoscenza del diritto ovvero mala fede processuale concretizzante responsabilità penale (ai sensi degli artt. 594-595- 368) ed anche civile ex art. 2043 c.c. e 96 c.p.c. la pervicace ostinazione cui l'Avv.to E.N. per i signori B.- P. reitera le false ed infamanti gravi accuse....

Procedimento aperto dal COA di Velletri e rubricato al n. 64/2009 a seguito di memorie difensive inoltrate dall'Avv.to E.N. in ordine ad esposto pervenuto nei suoi confronti dall'Avv.to F.R.R. in data 30/9/2009 e rubricato al n. 61/2009.

B1): art. 20 CDF (ora art. 52 N.C.D.F.) per avere l'Avv.to F.M.R., nei propri scritti difensivi, nella specie nel ricorso al Consiglio di Stato, in appello avverso la sentenza n. 7125/09 del TAR Lazio - sez. 3Q, del 6/5/2009, utilizzato, nell'esercizio della professione, espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, consistenti " in rifiutando l'atto dovuto per ufficio anzi abusando della propria qualità di Presidente di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, negava arbitrariamente l'accesso, con una motivazione sintetica che quanto o nulla può riferirsi al dettato normativo".

B2) art. 20 CDF (ora art. 52 NCDF) per avere l'Avv.to F.M.R., nei propri scritti difensivi, nella specie nel ricorso al Consiglio di Stato, in appello avverso la sentenza n. 7125/09 del Tar Lazio – Sez. 3 Q del 6/5/2009, utilizzato nell'esercizio della professione ,

espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei magistrati del TAR Lazio – sez. 3Q, consistite in “tralasciando l’uso estemporaneo e poco logico di sintassi e grammatica, di sostantivi, avverbi ed aggettivi qualificativi, il relatore difetta....”.

procedimento aperto dal COA di Velletri a seguito di esposto pervenuto dal COA di Tivoli, nei confronti dell’Avv.to F.M.R. in data 28/5/2010 e rubricato al n. 35/2010. C1) art.48, comma 1, CDF (ora art. 65 NCDF) per l’aver l’Avv.to F.M.R. nella lettera del 2/4/2010, inviata alla signora G.G., contenente l’intimazione alla controparte tendente ad operare particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce ed altre sanzioni, minacciato azioni ed iniziative sproporzionate e vessatorie, utilizzando le seguenti espressioni “constatandosi una colpevole superficialità nella sottoscrizione di un foglio disconoscendone il reale contenuto, si contesta la penale responsabilità ex art. 48, 81, 110, 476, 479, 483 c.p. allorchè il suddetto foglio attestante fatti in veritieri spesso in sede stragiudiziale. Tali fatti hanno spesso ingenerato un danno procurato agli assistiti in quanto solo dopo lo svolgimento di indagini da parte della Procura della Repubblica di Velletri, ben due giudizi civili ed otto in sede giurisdizionale amministrativa, è stato possibile accertare i fatti enunciati in quello che è stato depositato come petizione popolare da parte dei fruitori delle strade vicinali, fossero completamente falsi ed in veritieri”.

C2) art. 20 del CDF (ora art. 52 n NCDF) per l’aver l’Avv.to F.M.R., con lettera del 5/5/2010, indirizzata all’Avv.to Giuseppina Perinelli ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, utilizzato, nell’esercizio dell’attività professionale, nei confronti della collega espressioni sconvenienti ed offensive, nonché apprezzamenti denigratori sull’attività della medesima, a mezzo delle seguenti espressioni: “ la collega dimostra di non conoscere oltre ai fatti la normativa che regola la materia e soprattutto disattende quanto disposto dal CNF in materia di divulgazione dei dati riservati e riguardanti procedimenti disciplinari in cui è estranea, diffusione di notizie in veritiere disattendendo l’obbligo di competenze ed aggiornamento professionale” ancora “la medesima collega sconosce che i firmatari della petizione popolare ex art. 81, 110, 48 c.p. hanno concorso o contribuito ad indurre in errore il Consiglio Comunale e l’Autorità giudiziaria e la collega destinataria (che dimostra di essere consapevole delle problematiche) non può sperare di sottrarsi anch’ella ad una tale censura”.

C3) art. 22 del CDF, per avere con lettera di cui al precedente capo di incolpazione n.2 e le frasi in essa contenute, omesso di tenere nei confronti dell'Avv.to G. P. un comportamento conforme alle norme legislative e regolamentari che l'avvocato è tenuto ad osservare nell'esercizio della propria professione". Procedimento aperto dal COA di Velletri a seguito di esposto pervenuto dal COA di Frosinone, nei confronti dell'Avv.to F.M.R. in data 8/6/2010 e rubricato al n. 38/2010.

D1) art. 20 del CDF, ora art. 52 NCDF. Per avere con la sua missiva del 29/8/2011 pervenuta il 2/9/2011, indirizzata al Presidente ed ai Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Velletri usato espressioni sconvenienti ed offensive dirette all'ordine professionale di appartenenza. In particolare di avere attribuito all'ordine forense "un aprioristico convincimento negativo nei confronti dello scrivente e siano attribuibili allo stesso consigliere o quand'anche a pochi suoi affilatissimi colleghi, i quali tutti forse per pregresse questioni personali si sono lasciati trasportare in un moto di impeto e di rabbia nei confronti di chi più volte ed inutilmente ha segnalato comportamenti di rilevanza disciplinare di taluni colleghi conoscenti di tali altri colleghi consiglieri, i cui procedimenti sono stati prontamente archiviati o sono, dopo anni a tutt'oggi quiescenti". Procedimento aperto dal COA di Velletri a seguito di missiva del 29/8/2011 pervenuta allo stesso COA, in data 2/9/2011, a firma dell'Avv.to F.M.R. e rubricato al n. 53/2011.

Con sentenza n. 143 del 22/5/2013 dep. il 28/8/2013, nell'ambito del procedimento di appello distinto al n. 110/2012 RG, il Consiglio Nazionale Forense annullava la decisione pronunciata dal COA di Velletri, in data 14/12/2011, con la quale veniva irrogata all'Avv. F.R. la sanzione per mesi 5 dall'esercizio della professione forense in ordine alle contestazioni di cui sopra. Rileva nell'occasione il CNF, con il calcolato provvedimento di annullamento, che la decisione del COA di Velletri era stata assunta in violazione dell'art. 51, comma 3, del RD 22/1/1934, n. 37, stante la mancata sottoscrizione della impugnata decisione da parte del Consigliere segretario del COA irrogante, per cui l'intero procedimento veniva rimesso al COA di Velletri per il Riesame. Lo stesso COA di Velletri, riesaminati gli atti, con l'impugnata decisione, applicava all'Avv. R. la sanzione della sospensione di mesi 7 dall'esercizio della professione forense.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'incolpato con atto depositato il 3/10/2014. Precedentemente, e precisamente in data 20/5/2014, l'Avv. R. deposita istanza di

ricusazione nei confronti del COA di Velletri, trasmessa dallo stesso COA il 21/5/2014 al COA di Roma, che, con provvedimento del 12/6/2014, rigettava l'istanza medesima. Con atto depositato il 3/10/2014 l'incolpato impugnava avanti al CNF anche il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione.

Col ricorso in esame l'Avv. R. ha chiesto che questo consiglio voglia così giudicare : “ 1) *in via istruttoria ammettersi la prova a discarico già rigettata dal COA di Velletri; 2) nel merito dichiararsi la nullità del provvedimento e dell'intero procedimento disciplinare di primo Grado; 3) in via subordinata, l'applicazione della sanzione meno afflittiva” .*

Il procedimento veniva discusso davanti questo consiglio nella seduta del 24/9/2016 e tenuto a decisione.

DIRITTO

Preliminarmente occorre prendere in esame l'istanza di ricusazione depositata dal ricorrente il 20/5/2014 nei confronti dell'intero COA di Velletri in ragione di una presunta animosità nutrita nei propri confronti dall'organo decidente. Come detto, con provvedimento del 21/5/2014, il COA di Velletri trasmetteva l'istanza di ricusazione al competente COA di ROMA che, in data 12/6/2014, rigettava l'istanza medesima. Avverso questo ultimo provvedimento il ricorrente, in data 3/10/2014, ha impugnato dinnanzi a questo consiglio il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione assunto dal COA di ROMA. Ritiene questo consiglio che tale impugnazione debba considerarsi palesemente inammissibile in virtù del principio di tassatività delle ipotesi di impugnazione innanzi al CNF previste dalla legge. Per costante giurisprudenza è da escludersi la diretta impugnazione innanzi al CNF delle deliberazioni assunte in relazione alle istanze di ricusazione contro i consigli territoriali, trattandosi di procedimento amministrativo che conduce ad un provvedimento non espressamente incluso tra quelli impugnabili al CNF (CNF 15/12/2011, n. 208). L'impugnazione del ricorrente si articola in 15 motivi che appare opportuno valutare separatamente.

1 e 7) Con il primo e con il settimo motivo si lamenta la nullità della decisione emessa dal COA di Velletri e dell'intero procedimento disciplinare, stante la violazione degli artt. 3-24-25 e 97 della Costituzione. Ciò sul presupposto dell'ingiusto rigetto dell'istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare, rivolta dall'incolpato al COA procedente.

Il motivo è privo di fondamento in quanto l'istanza di accesso formulata dal ricorrente deve considerarsi generica in assenza di specificazione dei singoli atti nei confronti dei quali è stata depositata l'istanza di accesso. Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/90, così come modificato dall'art. 15 della l. n. 15/2005, non è consentita una conoscenza illimitata della documentazione in possesso della PA, ma solo quella connessa al procedimento (in tal senso anche il parere del CNF n. 6/2008).

2) Con il secondo motivo l'Avv. R., pur non formulando precise doglianze o richieste, evidenzia la presunta pregiudizialità rispetto al presente procedimento di taluni procedimenti penali iscritti presso la procura di Velletri a seguito di esposti o denunce-querelle presentate dallo stesso legale nei confronti di alcuni avvocati o di alcuni componenti del consiglio dell'ordine di Velletri.

Il motivo è infondato.

Si deve rilevare al riguardo che la pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello disciplinare viene in rilievo solo allorché i due procedimenti abbiano ad oggetto il medesimo fatto. Nel caso di specie, invece, si tratta di procedimenti riguardanti fatti completamente diversi e slegati tra loro, per cui non può operare alcuna pregiudizialità.

3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata sospensione del presente procedimento di primo grado in ragione di una impugnazione dallo stesso presentata il 5/6/2014 avverso la formulazione dei capi di incolpazione e la citazione in giudizio, deliberata dal COA di Velletri. Nell'articolazione della medesima doglianza si lamenta inoltre l'intervenuta menomazione delle proprie garanzie difensive (diritto al contraddittorio e diritto di difesa) in virtù del diniego alla propria istanza di accesso agli atti del procedimento di cui al primo e al settimo motivo e per avere- il COA di Velletri

– rigettato le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove testimoniali a discarico.

Il motivo deve considerarsi infondato.

Infatti in ordine all'impugnazione richiamata non si ha diretta cognizione della stessa e comunque essa non è oggetto del presente procedimento. Per altro verso la doglianza deve considerarsi palesemente inammissibile in quanto avente ad oggetto un atto endoprocedimentale privo di efficacia decisoria.

4) Con il quarto motivo si lamenta la nullità e/o l'inesistenza del provvedimento impugnato e dell'intero procedimento disciplinare, poiché – ai sensi dell'art 50 della L. n.247/2012- ai componenti del COA è vietato di fare parte del CDD.

Il motivo è infondato.

Nel rilevare che l'appellante non ha formalizzato alcuna specifica richiesta, si osserva comunque che il giudizio di primo grado si concludeva in data 16/7/2014, mentre – come noto – l'operatività dei CDD risale al gennaio 2015.

5) Con il quinto motivo, si lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 38 della legge professionale, nella parte in cui prevederebbe un obbligo di preventiva comunicazione nei 30 gg dalla notizia del presunto illecito. In seno alla precitata censura il ricorrente lamenta anche la presunta nullità della delibera di citazione a giudizio del 16/4/2014 poiché avente contenuto identico all'atto notificatogli in occasione del primo procedimento disciplinare, successivamente conclusosi con la condanna in primo grado, poi annullata dal CNF, con rinvio degli atti al COA di Velletri, di cui si è detto in premessa.

Il motivo è infondato.

L'art. 38 della L.P. non prevede l'incombente dedotto dal ricorrente. Del tutto priva di fondamento deve poi considerarsi l'altra censura dal momento che il giudizio radicatosi

a seguito dell'annullamento della decisione da parte del CNF non poteva che avere l'identico oggetto in quanto riguardante i medesimi fatti. Si ricorda che il

CNF ha annullato la prima decisione del COA di Velletri per un vizio puramente formale: assenza della sottoscrizione del consigliere segretario.

6) Con il sesto motivo, relativo alla contestazione mossa nel proc. N.64/2009 RG, si lamenta la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione dei due giudizi civili aventi ad oggetto i medesimi fatti.

Il motivo è infondato.

A prescindere dalla assenza di pregiudizialità del giudizio civile su quello disciplinare, si deve comunque rilevare che il presente procedimento verte sull'accertamento disciplinare in ordine alle espressioni usate dall'avv. R. nei confronti dell'Avv. N..

8) Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto di difesa a causa di una resunta omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento, l'omessa valutazione, sempre da parte del COA di Velletri, del legittimo impedimento a comparire, la violazione dell'art. 38, n. 5 , del RDL n. 137/1934.

Il motivo è infondato.

Dalla disamina della decisione di primo grado si evince come all'incolpato risulti essere stato ritualmente notificato l'atto di citazione a giudizio. Quanto invece agli atti concernenti la fase precedente, essendo tutti adottati dal medesimo organo (seppure in diversa composizione in occasione del primo giudizio disciplinare) il COA di Velletri si limitava a valutare l'esistenza e la validità formale. Deve peraltro rilevarsi che l'omessa comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità del procedimento qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall'ordinamento a garanzia del diritto di difesa

(CNF 15/10/2012, n. 147).

Quanto poi al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 21/5/2014, fondata su uno stato di malattia che colpiva il ricorrente (astenia in sindrome ipotensiva), così come attestato dal certificato medico tempestivamente recapitato all'organo decidente, si deve rilevare come il COA di Velletri, ritenendo pregiudiziale la ulteriore istanza di ricusazione presentata dall'Avv. R., non dava luogo alla celebrazione dell'udienza proprio per la obbligatoria trasmissione degli atti al competente COA di Roma. In ragione di ciò si asteneva dal valutare la precitata istanza di rinvio. Da ultimo il ricorrente lamenta la presunta violazione da parte dell'organo decidente di primo grado del disposto di cui all'art. 48, n. 5, del RDL n. 37/1934, ancora relativo alla mancata consultazione del fascicolo processuale a seguito del diniego posto dall'organo territoriale. Al riguardo, fermo restando la valutazione in ordine al diritto di difesa dell'incolpato, deve osservarsi come l'art. 48 richiamato dal ricorrente faccia esclusivo riferimento al contenuto dell'atto di citazione a giudizio, profilo evidentemente diverso rispetto a quello segnalato dall'Avv.to R..

9) Con il nono motivo, il ricorrente eccepisce la nullità e/o inefficacia del provvedimento impugnato perché non gli sarebbe mai stato comunicato il numero di RG dei procedimenti disciplinari iscritti nei suoi confronti. Inoltre non gli sarebbe mai stato comunicato in numero di riferimento di ciascun procedimento ed in fine vi sarebbe stata l'omessa comunicazione del nominativo del consigliere delegato alla trattazione, del provvedimento concernente l'avvenuta riunione dei 4 procedimenti iscritti a proprio carico, e la sostituzione del Consigliere relatore.

Il motivo è infondato.

La mancata indicazione del n. di RG non è prevista dall'art. 48 del RDL n. 37/1934. Gli altri presunti inadempimenti, riguardanti profili strettamente procedurali, non trovano riscontro in alcun dato normativo. Nessuna disposizione prevede che il COA, neppure in via facoltativa, debba comunicare o notificare all'incolpato il provvedimento della nomina del Consigliere delegato alla trattazione, la avvenuta riunione di più procedimenti e la sostituzione del consigliere relatore.

Il CNF, con pronuncia n. 78 del 3/5/2005, ha statuito che è irrilevante ai fini della decisione la sostituzione del relatore originario con quello definitivo, non essendo prescritta l'adozione di particolari forme al riguardo e non potendosi configurare alcuna

ipotesi di violazione di diritto di difesa. Sempre il CNF con sentenza n. 300 del 14/12/2004 ha stabilito che l'omessa indicazione del numero di registro delle decisioni non rileva ai fini della validità delle stesse, non essendo prevista da alcuna norma procedimentale.

10) Con il decimo motivo si eccepisce la nullità della delibera di citazione a giudizio dell'incolpato in quanto privo della specificazione dei capi di incolpazione.

Il motivo è infondato.

La formulazione del capo di incolpazione determina la nullità del procedimento disciplinare e del relativo decreto di citazione a giudizio solo quando implichi assoluta incertezza in ordine ai fatti contestati, in modo tale da non consentire al professionista di approntare le proprie difese in maniera completa ed efficace (CNF 22/10/2010, n. 121, CNF 31/12/2009, n. 261).

11) Con l'undicesimo motivo il ricorrente rileva la mancata integrazione degli illeciti contestati previsti dagli artt. 20-22-48, primo comma del CDF. Assume in proposito il ricorrente che le espressioni richiamate nei capi di incolpazione dovrebbero ricondursi

ad ordinarie contrapposizioni processuali.

Il motivo è infondato.

Ritiene il Consiglio che le frasi riportate in tutti i capi di incolpazione costituiscano violazione delle norme del CDF sopra richiamate. Il loro tenore non può lasciare ombra di dubbio al riguardo.

Peraltro la responsabilità non è esclusa dalla provocazione altrui né dallo stato di ira o di agitazione che da questa dovesse derivare, rilevando le predette circostanze ai soli fini della determinazione della sanzione (CASS. SSUU 31/5/2016, n. 11370). Lo stesso CNF, con sentenza del 15/9/2012, n. 140, ha statuito che *"viola l'art. 20 CDF il*

professionista che utilizzi in atti di causa frasi gratuitamente offensive volte a negare direttamente le capacità intellettuali, culturali e professionali della persona. Accuse quali quelle di ignorare la scienza giuridica, di svolgere con superficialità la professione e di scrivere per anacoluti giuridici, ovvero sia ricorrendo a ragionamenti privi di giuridico costruito, non attengono alla corrente dialettica processuale e al libero confronto delle idee". Quanto alla violazione dell'art. 48 CDF il fatto posto in essere dall'Avv.to R. integra la fattispecie di cui alla precitata norma avendo egli prospettato alla controparte la possibilità di avviare azioni del tutto sproporzionate e vessatorie. Ed ancora prefigurando responsabilità penali per violazione degli artt. 476-479-473 c.p.

12) Con il dodicesimo motivo di impugnazione si eccepisce l'omesso tentativo di conciliazione, l'omessa udienza di incolpazione e l'irregolarità della notifica perché eseguita a mani e non in busta chiusa.

Il motivo è infondato.

Nessuna norma prevede tali adempimenti a carico del COA territoriale. Peraltro la notifica deve considerarsi assolutamente regolare.

13) Con il tredicesimo motivo viene eccepita la nullità del primo provvedimento impugnato, emesso dal COA di Velletri.

Il motivo è infondato.

Il primo giudizio a cui fa riferimento il ricorrente si è concluso, come più volte detto, con la sentenza di annullamento del CNF per vizio formale. Per cui sussiste, tra l'altro, carenza di interesse in capo all'Avv.to R. ad ottenere l'annullamento di quel primo giudizio.

14) Con il quattordicesimo motivo si eccepiscono tutta una serie di irregolarità processuali quali la omessa lettura del dispositivo in udienza, la mancata notifica del provvedimento di primo grado, la omessa indicazione della norma deontologica violata e l'omessa indicazione del termine utile per proporre impugnazione.

Il motivo è infondato.

I capi di incolpazione appaiono formulati in maniera tale da assicurare la agevole comprensione dell'accusa da parte dell'avvocato R., essendo peraltro riportate per intero le locuzioni asseritamente violative degli artt. 20-22. E 48 del CDF. Inoltre il ricorrente con l'odierna impugnazione ha dato prova di aver ben compreso i fatti contestatigli nonché di aver individuato l'autorità a cui proporre l'appello e il termine utile per impugnare. Per cui l'appellante non risulta avere subito alcun pregiudizio. Si rileva inoltre che il termine quindicinale previsto dall'art. 50, comma 1, del RDL n. 1578/1983 ha natura meramente ordinatoria (CNF 30/4/2012n. 37).

15) Con il quindicesimo motivo il ricorrente lamenta l'eccessivo rigore della sanzione irrogata.

Il motivo è fondato sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente.

Gli artt. 20-48 e 22 del CDF sono stati trasfusi negli artt. 62-65 del NCDF approvato il 31/1/2014 e pubblicato nella GU. n. 241 il 16/10/2014.

Gli artt. 52 e 65 prevedono la sanzione più lieve della censura.

Pertanto avuto riguardo all'art. 65, V comma, della L. n. 247 del 31/12/2012 deve applicarsi all'incolpato la sanzione più favorevole della censura.

Con la memoria depositata il 29/7/2016 l'Avv.to R. introduce nuovi motivi di impugnazione quali la nullità del provvedimento appellato per mancata astensione di 10 consiglieri del COA di Velletri, da cui sarebbe potuto derivare il mancato raggiungimento del numero legale. Inoltre in un fugace passaggio conclusivo si evidenzia la intervenuta prescrizione degli illeciti contestati nel proc. N. 64/09 RG.

Tali motivi devono considerarsi inammissibili in quanto mai prima prospettati e quindi tardivi (vd CNF n. 213/2013 e 79/2015).

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del RDL 27/11/1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del RD 22/1/1934, n. 37;

in parziale riforma della decisione impugnata applica all'incolpato la sanzione della censura in luogo della sospensione dall'esercizio della professione per sette mesi. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesca Sorbi

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 366/14 R.G.

RD n. 12/17

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | Componente |
| - Avv. Carlo ALLORIO | “ |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Carla BROCCARDO | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |

- Avv. Davide CALABRO' “

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Lucio Del PAGGIO “

- Avv. Angelo ESPOSITO “

- Avv. Diego GERACI “

- Avv. Anna LOSURDO “

- Avv. Maria MASI “

- Avv. Enrico MERLI “

- Avv. Arturo PARDI “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Stefano SAVI “

- Avv. Francesca SORBI “

- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. D.D.R., nato a, avverso la decisione in data

9/4/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone gli infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento ;

Il ricorrente, avv. D.D.R. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco; Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con ricorso depositato il 19/9/2014 nella segreteria del Consiglio dell'Ordine di Pordenone, l'avv. D.D.R. impugnava la decisione pronunciata nel procedimento disciplinare n. 188/2014 r.p.d. il 9/4/2014, depositata il 10/7/2014, notificata il 18/07/2014, che lo aveva ritenuto responsabile dell'illecito disciplinare contestatogli nel capo di incolpazione ed applicato la sanzione dell'avvertimento.

In breve, il 2/7/2013 l'avv. F. I. presentava un esposto nei confronti degli avvocati D. D.R. e L. P. deducendo che nel mese di marzo dello stesso anno il signor A. T. lo aveva contattato per ricevere una consulenza in merito alla lettera pervenutagli dalla moglie, G. V., mediante la quale preannunciava la volontà di introdurre un giudizio di separazione giudiziale.

L'esponente precisava di essersi incontrato almeno due volte con il cliente, cui aveva fatto seguito una intensa corrispondenza, anche telefonica, con il collega D.D.R., l'ultimo dei quali in data 10/5/2013.

Precisava ancora che in data 19/6/2013 il cliente T. lo aveva contattato telefonicamente, riferendogli che il precedente venerdì 14 giugno si era incontrato con l'avv. D.R., nello studio dello stesso, ed all'esito di quell'incontro il successivo lunedì aveva sottoscritto un accordo transattivo relativo alle condizioni economiche della separazione, precisando che nella circostanza era stato assistito dall'avv. L. P., in associazione professionale con l'avv. D.R..

Aggiungeva che nell'ambito del ridetto accordo transattivo aveva riconosciuto alla moglie una "buona uscita" a stralcio di euro, importo questo diverso da quello che, su

incarico del T., aveva offerto all'avv. D.R. durante le fasi delle trattative avviate per raggiungere una separazione consensuale dei due coniugi.

Concludeva che il comportamento professionale tenuto dagli avvocati D.D.R. e L. P. era stato deontologicamente scorretto, in quanto avevano omesso di informarlo degli incontri con il suo cliente T., il quale, peraltro, si era pure sottratto al pagamento della sua parcella, per cui invitava il Consiglio territoriale a procedere disciplinarmente nei confronti dei due colleghi.

In data 22/11/2013 gli avvocati D.R. e P. depositavano i chiarimenti richiesti dal consigliere istruttore con nota dell'11/11/2013, mediante i quali fornivano una diversa ricostruzione della vicenda e contestavano l'addebito, concludendo che avevano agito correttamente tenendo presente il superiore interesse dei coniugi.

Con nota del 18/2/2014 il Consiglio territoriale comunicava agli avvocati D.D.R. e L. P.

l'apertura del procedimento disciplinare per i seguenti capi di incolpazione:

1)“l'avv. D.R. D. per avere, in violazione dell'art. 27, comma 3 codice deontologico, accettato di ricevere nel proprio studio il sig. T. A. pur sapendo che esso era assistito dall'avv. F. I., senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso;

- l'avv. L. P. per aver violato l'art. n. 6 comma 1 codice deontologico, essendo venuta meno al dovere di lealtà professionale per avere assunto l'incarico di assistere difendere il sig. T. A. senza informare l'avv. F. I., che ne aveva già assunto in precedenza l'assistenza e nei confronti del quale il sig. T. A. non aveva ancora comunicato la revoca”.

Con successiva nota del 4/3/2014 il Consiglio territoriale comunicava agli incolpati l'inizio del procedimento disciplinare, all'esito del quale pronunciava in data 9/4/2014 la impugnata decisione che accertava la responsabilità disciplinare dell'avv. D.R., applicando la sanzione dell'avvertimento, mentre proscioglieva l'avv. L. P. per insussistenza dell'addebito.

Con ricorso depositato il 19/9/2014 l'avv. D.R. impugnava la suindicata deliberazione, deducendo vizi di motivazione ed errata valutazione dei fatti, e concludeva chiedendo il proscioglimento per insussistenza dell'addebito.

All'odierna udienza, constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, nessuno compariva per il ricorrente.

Il Procuratore generale concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

DIRITTO

Il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto i fatti oggetto dei capi di incolpazione risultano pienamente provati sulla base delle risultanze dibattimentali, di cui viene dato conto ampiamente nella decisione impugnata.

E' obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, non prendere accordi diretti con la controparte né comunque partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia noto che la stessa è assistita da un avvocato, senza che quest'ultimo sia avvertito (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (cfr. CNF 8/6/2013 n. 93; CNF 29/12/2014 n. 211; CNF 10/4/2013 n. 61)

Ritiene questo Consiglio che i fatti addebitati all'avv. D.R. siano provati e costituiscano violazione del principio di cui all'art. 27 del previgente codice deontologico, secondo cui *“L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistito da altro collega. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di*

ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso (canone II). Detto articolo è stato sostanzialmente trasfuso nell'art. 41 del vigente codice deontologico, che ha mutato la rubrica ed ha integrato le già esistenti previsioni con quella del comma 2.

La novellata previsione prevede la sanzione edittale della censura, dunque più grave di quella applicata dal Consiglio territoriale di Pordenone, e per l'effetto si continuerà a fare riferimento al previgente art. 27 CdF.

La norma in esame tutela l'importanza della funzione della difesa e della presenza dell'avvocato in ogni fase del rapporto professionale ed ogni comportamento diretto a svilire o, come nel caso di specie, a ignorare la figura del difensore, lede non solo la considerazione che il cliente ripone nel proprio difensore, ma anche la credibilità dell'intera categoria professionale e della fondamentale sua funzione.

Il comportamento tenuto dall'avv. D.R. è lesivo dei principi di lealtà e correttezza, in quanto ha ricevuto nel suo studio il signor T., pur sapendo che era assistito dall'avv. I., ed in

occasione del secondo incontro del 17/6/2013, presente anche la sua cliente V., i due coniugi avevano concluso e sottoscritto un accordo di separazione.

A prescindere dalla contraddittorietà delle versioni fornite dall'incolpato nella fase predibattimentale e nell'istruttoria dibattimentale, neppure concordanti con le dichiarazioni del T., è certo che avrebbe dovuto astenersi dal ricevere nel proprio studio la controparte senza la presenza dell'avvocato che lo assisteva, e senza avere la galanteria o almeno l'accortezza di interpellare direttamente l'avv. Ioncoli per informarlo della visita inaspettata del T. o per essere autorizzato ad incontrarlo in sua assenza, sia in occasione del primo incontro del 14/6/2013 oppure subito dopo averlo ricevuto, sia soprattutto in occasione del secondo incontro tenutosi sempre nel suo studio il 17/6/2013, allorquando i coniugi sottoscrivevano un accordo di separazione, poi trasfuso nel ricorso per separazione consensuale, nel quale il T. veniva rappresentato e difeso dall'avv. L. P., in associazione professionale con lo stesso D.R., comportamento quest'ultimo generosamente scriminato dal Coa di Pordenone.

Insomma, la decisione impugnata puntualmente motivata in fatto e diritto, con analitica confutazione delle tesi e ragioni prospettate dall'incolpato, si sottrae alle censure proposte con il ricorso.

P.Q.M.

visti gli art. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37:

respinge il ricorso proposto dall'avv. D.D.R..

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2016 .

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 9 marzo 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

N. 283/14 R.G.

RD n. 49/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI Presidente f.f.

- Avv. Carla BROCCARDO Segretario f.f.

- Avv. Francesco LOGRIECO Componente

- Avv. Carlo ALLORIO “

- Avv. Fausto AMADEI “

- Avv. Carla BROCCARDO “

- Avv. Francesco CAIA “

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Anna LOSURDO “

- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “

- Avv. Maria MASI “

- Avv. Enrico MERLI “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Stefano SAVI “

- Avv. Carla SECCHIERI “

- Avv. Salvatore SICA “

- Avv. Priamo SIOTTO “

- Avv. Francesca SORBI “

- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. B.S. avverso la decisione in data 6/2/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi dodici ; Il ricorrente, avv. B.S. , non è comparso;

sono presenti i suoi difensori avv. ti G. S. e R. T.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso e la riduzione della sanzione a mesi otto;

Inteso i difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso depositato il 25/7/2014 l'avv. B.S., nato a, impugnava la decisione n. 5

del 6/2/2014 – 20/6/2014 del C.O.A. di Roma, pronunciata in esito ai procedimenti disciplinari riuniti nn.8380/8404, aperti con delibere in data 24 gennaio 2013 e 18 aprile 2013, con la quale gli era stata inflitta la pena disciplinare della sospensione per mesi dodici essendo stati ritenuti fondati (tra altri dai quali era stato assolto) i seguenti capi di incolpazione:

Procedimento disciplinare n.8380 pratica n. 54/2010 S

“A) Per aver l'Avv. B.S. inviato all'Avv. M. G. lettera ad oggetto: vertenza L.-M. + S. per posta prioritaria anticipata via fax datata 23 dicembre 2009, inviando la medesima missiva, anche se solo per conoscenza, all'assistito dell'Avv. G., Sig. L., (sua controparte) contenente comunque esplicita intimazione “a far cessare immediatamente turbative, intimidazioni o provocazioni con espresso avvertimento che in difetto lo si sarebbe perseguito senza indugio e con la massima determinazione in tutte le competenti sedi civili e penali avendo già ricevuto ampio ed espresso mandato dai propri assistiti” ed ancora nonchè per aver nella stessa missiva invitato espressamente il sig. Lerro a soppesare “con molta prudenza” la propria posizione.

Violava in tal modo gli artt. 20, 27, 35 e 48 del codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 23 dicembre 2009.

Procedimento n. 8380 pratica n. 835/2010 S:

“C)Ricevuta la somma di Euro tramite assegno a firma della assistita sig.ra L. C., insieme al rilascio della procura in favore dell'Avv. B.S. per intentare azione civile per regolamento di confini tra due grandi proprietà site in località Toano avanti il Tribunale di Reggio Emilia, non vi provvedeva nei nove mesi successivi e non rispondeva a reiterate richieste di chiarimenti ed adempimenti in suo favore.

Violava in tal modo gli artt. 5, 6, 7, 8, 12, 35, 38 e 43 Il comma e IV comma, 45 I comma del Codice Deontologico Forense.

Roma, dal 18 giugno 2009”.

Procedimento n. 8404

“A) Pubblicizzava sul network legale a lui riconducibile - pagina web con pubblicità ingannevole, elogiativa, non veritiera atta al fine di accaparramento di clientela violando così il disposto dell’art. 17 bis codice deontologico circa le modalità dell’informazione ed in particolar modo pubblicizzando : “network S. - Legali pagati in base ai risultati... in tutti questi casi l'avvocato è l'unico che può assisterti nei tuoi diritti. Noi lo facciamo da anni con i migliori specialisti italiani offrendoti una consulenza in 48 ore, con pagamento pay

C) Nonché pubblicizzava e vantava sul network legale a lui riconducibile la certificazione legale S. - Legali pay per result usando la formula, “paghi in base ai risultati, solo avvocati distinti in carriera per prestazioni eccellenti, solo avvocati specialisti e appassionati”. In violazione degli artt. 17, 17 bis, 5, 6, 7, 18 e 19 in Roma del 2/4/2009 sino ad oggi”.

Relativamente al primo procedimento disciplinare, il fascicolo (54/2010 S) di cui al capo A) derivava da esposto presentato al C.O.A. di Roma in data 25 gennaio 2010 dall’avv. M. G. per segnalare la condotta tenuta dall'Avv. B.S., quale difensore di fiducia dei Sigg.ri R. M. e P. .s. in danno del proprio assistito Sig. A. L..

Ivi si affermava che in data 23 dicembre 2009 l’avv. B. S., rispondendo ad una formale lettera di diffida inviata a mezzo raccomandata R.R. dall’avv. M. G., avente oggetto il presunto disturbo arrecato dal figlio della coppia studente di sax contralto, aveva inviato una posta prioritaria, anticipata via fax al Collega, ed una raccomandata R.R., per conoscenza, al Sig. L..

Secondo l’esponete in tale missiva, avrebbero dovuto ravvisarsi diversi profili di rilevanza deontologica per l’utilizzo di frasi ingiuriose e sconvenienti (“infantile, ritorsione”, “atti dolosamente emulativi posti in essere al solo fine di prevaricare e arrecare danno” e le altre descritte nel capo di incolpazione), sia per l’intimazione a cessare presunti comportamenti vessatori con una minaccia di adire “tutte le competenti sedi civili e penali” persa sproporzionata rispetto all’oggetto della missiva stessa.

Veniva altresì ipotizzata la violazione di cui all'art. 27 Codice Deontologico Forense per aver indirizzato la corrispondenza direttamente alla controparte, pur essendo nota la presenza di un difensore.

Il fascicolo n. 8380 era stato rubricato (capo C) a seguito di esposto pervenuto al C.O.A. di Roma il 10/6/2010 con il quale la sig.ra L. C. aveva denunciato di aver dato incarico in data 18/6/2009 allo studio B. S. (e per esso l'avv. A. T.) di iniziare una causa per il regolamento di confini, di aver depositato la somma di € a titolo di fondo spese e di non aver più ricevuto comunicazioni, di aver appreso che la causa non era stata iniziata essendogli stato detto che il geometra incaricato di effettuare la perizia sugli immobili.

L'esponente depositava copia della procura a favore dell'avv. B. S., copia della fattura emessa dallo stesso e varie e-mail reclamanti l'attività del network S..

Invitato con comunicazioni 13/7/2010 e 16/9/2010 a rendere chiarimenti l'avv. B. S. con note depositate il 21/10/2010 eccepiva che l'incarico era stato conferito al collega di studio avv. A. T. unitamente al quale aveva ricevuto la cliente. Precisava di essere stato raggirato dal suddetto collega, di aver investito della questione anche il C.O.A. essendo il ritardo nello svolgimento della pratica determinato anche dalla necessità di acquisire una consulenza tecnica.

Il fascicolo n. 8404, capo A, era stato aperto a seguito di esposto 2/4/2009 del sig. V.V. il quale aveva segnalato che sulla pagina era pubblicizzato il fatto che i legali venivano pagati in base ai risultati.

L'avv. B. S. veniva invitato a rendere chiarimenti con lettera del C.O.A. 21/4/2009 e, sollecitato nuovamente il 15/10/2009, ometteva di fornire riscontro.

Il C.O.A. di Roma apriva procedimento disciplinare in data 18/4/2013 addebitando i capi di incolpazione sub A) e C) che nel procedimento n. 8404 sarebbero poi stati ritenuti fondati ed avrebbero portato alla condanna.

L'avv. B. S. depositava il 22/5/2013 memoria difensiva nella quale prendeva posizione in ordine agli addebiti sollevati (riguardanti anche altri capi non oggetto peraltro della decisione qui impugnata) reiterando le affermazioni circa la leicità del messaggio, eccependo che il web era pieno di messaggi ben più gravi e ribadendo l'assenza di proprie responsabilità.

L'udienza per la celebrazione del procedimento n. 8380 veniva fissata al 14/11/2013 in vista della quale la difesa dell'incolpato depositava il 7/11/2013 deduzioni istruttorie e documentazione, ribadendo la propria linea difensiva secondo la quale:

2) non sussisteva alcuna ipotesi di pubblicità ingannevole, elogiativa, non veritiera al fine dell'accapparamento di clientela perchè il network S. offriva alla clientela la propria attività professionale con mezzi e collaborazioni di ottimo livello;

2) quanto all'inserzione della dichiarazione dell'avv. G. P. in quanto il divieto riguardava la pubblicità auto elogiativa e non vietava l'elogio da parte di terzi;

3) quanto alla modalità di pagamento "Pay to result" perché pacificamente ritenuto "legittimo da tutte quelle norme succedutesi nel tempo";

4) quanto al servizio di consulenza on line, perché ormai ammesso e praticato.

Dopo la fissazione dei procedimenti per l'udienza dibattimentale del 14 novembre 2013 il nuovo difensore presentava istanza di sospensione e di riunione formulando deduzioni ed allegando dichiarazioni testimoniali.

Il C.O.A. procedeva alla riunione dei procedimenti n. 8380 e n. 8404 disponendone la trattazione e deliberando la sospensione degli altri (n. 8405 – 8407) aventi ad oggetto fatti sottoposti anche al Giudice Penale. Tanto avendo tenuto conto delle necessità di ragionevole speditezza di quei procedimenti che non erano soggetti alle pregiudizialità penale.

All'esito, il procedimento veniva rinviato all'adunanza del 6 febbraio 2014 per l'escussione dei testi non comparsi. In tale data era ascoltato l'avv. M. G. (con rinuncia all'esponente V. V.), mentre erano acquisite le dichiarazioni testimoniali scritte richieste dalla difesa. Il C.O.A. di Roma, avendo ritenuto sufficientemente ricostruita la vicenda anche mediante la lettura degli atti, dichiarava chiuso il dibattimento e, in esito alle conclusioni delle parti, deliberava il non luogo a sanzione disciplinare per il capo B), del procedimento n. 8380 (pratica 54/2010 S) e per i capi B) e D) di quello n. 8404, e dichiarava la responsabilità dell'incolpato in ordine ai capi sopra richiamati, irrogando la sanzione complessiva della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi dodici. Nello specifico il C.O.A. di Roma aveva ritenuto:

- relativamente al capo A del procedimento n. 8380: "deontologicamente scorretta un'intimazione come quella descritta nell'incolpazione, quando siano minacciate azioni od

iniziative sproporzionate o vessatorie, dovendosi, pur nel doveroso assolvimento del mandato difensivo,senza minacciare allo stesso una rappresaglia giudiziaria che, difficilmente, allo stato avrebbe trovato ragione d'essere...". Deontologicamente rilevante e sanzionabile è anche la scelta di indirizzare tale missiva direttamente – anche se per dichiarata mera conoscenza – alla controparte – alla controparte, pur in presenza dell'avv. G., legale di fiducia del Sig. L..

- Relativamente al capo C) del procedimento n. 8380 (pratica 835/2010 S) (ricevimento della somma di € per introdurre un'azione civile senza poi provvedervi nei 9 mesi successivi non rispondendo ai solleciti) che l'avv. B.S. nulla aveva opposto in sede ricostruttiva alle contestazioni documentate dall'esponente sig.ra L. C. limitandosi ad addurre, a propria discolpa, l'essersi verificati nello studio dei raggiri a danno di clienti da parte dell'avv. A. T. suo collaboratore.

In tesi del COA tale circostanza, lungi dal potersi definire esaustiva degli obblighi professionali assunti, aveva costituito evidente conferma della culpa in eligendo ed in vigilando del dominus verso i collaboratori, con una mancanza assoluta di diligenza, dignità professionale tale da determinare un inadempimento del mandato derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

Il C.O.A. di Roma aveva notato altresì come dovesse valutarsi negativamente il fatto che l'avv. B. S., pur non avendo agito, non si fosse offerto di restituire parte della somma.

- Relativamente al capo A) del procedimento n. 8404: "con prognosi ex ante e confermata ex post, quanto pubblicizzato sul network S. realizzasse i profili della pubblicità ingannevole, elogiativa, non veritiera, laddove si affermava di offrire la professionalità dei "migliori specialisti italiani". Opinava il C.O.A. di Roma che si fosse in presenza di una pubblicità di carattere sia elogiativo - non avendo i partecipanti al network alcun particolare titolo giustificativo di tale eccellenza - sia ingannevole, essendo invece, chiaramente emersa, in figure come quella dell'avv. A. TT., una realtà improvvisata in capo al network S. stesso cui non faceva poi, effettivamente, alcun reale contenuto informativo professionale".

- Relativamente al capo C) del procedimento n. 8404 (il “pay per result” pubblicizzato sul sito il messaggio era stato ritenuto dal COA di Roma in netto contrasto con

“..l’obbligazione di mezzi, non di risultato, che pende sul professionista legale. Di fatto tale tipologia di offerta crea, esplicitamente, nel rapporto contrattuale con l’assistito un’alea di carattere commerciale che, non potendosi tradurre in un’effettiva concertazione di onorario con il cliente (cui peraltro venivano comunque chiesto congrui anticipi), si traduceva, invece, in una generica e mera promessa di vantaggio sulla prestazione professionale da offrire, lesiva della dignità del professionista che la poneva in essere e, comunque, tendente unicamente a procacciare difese o incarichi, in violazione dei doveri di dignità, dando ad intendere che la prestazione sarebbe stata pagata solamente in caso di successo”.

Con ricorso depositato il 25/7/2014 insorgeva l’avv. B. S. affidandosi ad una contestazione di tutto l’impianto motivazionale del C.O.A. di Roma ed esponendo motivi non analiticamente articolati nè specifici dai quali sono peraltro desumibili le seguenti censure.

In ordine al primo capo di condanna (A) del procedimento n. 8380 si eccepiva che i clienti dell’avv. B. S. erano stati oggetto di atti e comportamenti vessatori da parte del cliente dell’avv. G., che la diffida “incriminata” era meramente di stile e che, in ogni caso, la sanzione inflitta era eccessiva in relazione al nuovo impianto sanzionatorio che, nello specifico, provvedeva come sanzione edittale quella della censura.

Sul capo di incolpazione C) del procedimento n. 8380 (aver ricevuto la somma di € 6.120 dalla sig.ra C. per intraprendere un’azione di regolamento dei confini in Reggio Emilia... e non avervi provveduto) l’avv. B. S. evidenziava che la responsabilità doveva essere ascritta all’avv. A. T., suo collega di studio cui aveva affidato la pratica, nei confronti del quale avrebbe potuto esercitare un controllo se non fosse stato indotto in errore e raggirato lui stesso, si da essere costretto ad allontanarlo dallo studio non appena resosi conto di quanto stava accadendo.

Argomentava doversi escludere una sorta di responsabilità oggettiva di ordine disciplinare essendosi trovato a fronteggiare un collaboratore (il TT.) dimostratosi poi colpevole di varii inadempimenti ed illeciti ed affermando potersi semmai trattare di una responsabilità civile.

In ordine al ritardo nell'inizio della pratica assumeva di essersi rivolto ad un geometra per verificare la fondatezza delle accuse della cliente circa l'erroneità delle planimetrie utilizzate dal C.T.U., e di non essere riuscito ad ottenere alcun chiarimento.

Osservava ancora che la vicenda era durata un solo anno (dal conferimento del mandato all'esposto) e non quattro come pareva aver argomentato il C.O.A. di Roma e che la mole della documentazione da esaminare e l'importanza della pratica (e la sua peculiarità dovendosi superare l'ostacolo della definitività della sentenza negativa) aveva legittimato la richiesta di €

In ordine alla condanna (pubblicità sul network legale a lui riconducibile) di cui ai capi A) e C) del procedimento n. 8404 deduceva che alla data di celebrazione del dibattimento (6/2/2014) il sito non esisteva più da due anni ricordando come l'esponente Sig. V. interrogato dal C.O.A. avesse risposto di "non ricordare neppure chi fosse l'avv. S."

Eccepiva ulteriormente che i professionisti cui si faceva riferimento nel messaggio erano effettivamente tutti di alto livello e che esso B.S. (letteralmente) "... specialista assoluto in materia di malasanità per le esperienze professionali maturate".

Censurava come inopportuno il richiamo operato all'avv. A. T da parte del C.O.A. di Roma osservando come gli illeciti commessi dallo stesso (e che esso lo stesso ricorrente aveva segnalato al C.O.A. di Roma) non potesse far venir meno il valore professionale elevato degli altri.

Deduceva ancora che la clausola di pagamento in base ai risultati era stata legittimata anche dall'art. 13 della L. n. 247/2012.

Con note integrative depositate il 14/10/2016 il ricorrente reiterava le contestazioni già sollevate e produce ulteriore documentazione: lettera 28/6/2016 dell'avv. M. G. contenente offerta di restituzione della somma di € 6.120,00 alla sig.ra C.i; copia della pagina del network S., copia del dispositivo della sentenza penale n. 19944/14 del Tribunale Penale di Roma recante l'assoluzione dell'avv. B. S. per alcuni reati ascritti e di non doversi procedere in ordine ad altro reato (sub. 7) per remissione di querela.

Deduceva ulteriormente a proprio favore le modifiche intervenute a seguito della soppressione dei commi 9 e 10 dell'art. 35 del nuovo C.D. ed i principi enunciati dal CdS nella propria sentenza n. 1164/2016 sul caso "Amica Card".

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto, pur con diversa determinazione della pena disciplinare inflitta, alla luce delle considerazioni che seguono.

Scendendo all'esame del capo A relativo alla lettera 23/12/2009 nella vertenza L.-M. deve osservarsi come tale missiva, pur inviata per conoscenza, non avesse alcuno degli scopi ritenuti dal codice deontologico idonei a giustificare l'invio anche alla controparte personalmente.

Essa infatti non era finalizzata (art. 41 nuovo C.D.) né ad evitare prescrizioni o decadenze, né ad intimare costituzioni in mora, né a richiedere specifici adempimenti: ipotesi tutte nelle quali sarebbe stato lecito indirizzare la missiva direttamente alla parte e solo per conoscenza al Collega (esattamente, peraltro, il contrario di quanto fatto nello specifico dell'avv. B. S.).

L'avvocato deve essere l'esclusivo riferimento di tutte le vicende, sia processuali che extra processuali, riguardanti il proprio assistito verificando e "filtrando" le comunicazioni nell'interesse di questi, alla luce delle proprie conoscenze tecniche, secondo il contesto fattuale, la natura e la peculiarità della pratica: non a caso il rispetto del dovere di colleganza, che cede sempre al dovere di difesa, mira proprio a consentire che le vertenze vengano trattate con la doverosa terzietà e tecnicità nell'esclusivo interesse del cliente. Senza, cioè, personalizzazioni di sorta.

Pertanto, pur dovendosi rilevare che su tale punto specifico la decisione impugnata è rimasta sostanzialmente non contestata dal ricorrente, è doveroso ribadire che anche la

disposizione di cui all'art. 41, 1° c., del nuovo C.D. vieta all'avvocato di "mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da un altro collega", confermando così la norma di cui all'art. 27, 1° comma, del precedente C.D. all'epoca vigente correttamente richiamata nella contestazione dell'addebito.

In ogni caso, il tenore della lettera inviata dal ricorrente al collega ed alla controparte rivela chiaramente un intento intimidatorio, sollevando una serie di contestazioni eccentriche rispetto all'oggetto della lettera inviata dall'avv. M. G.: l'elemento caratterizzante la missiva

è costituito appunto dalla minaccia, rivolta direttamente alla parte, di azioni anche penali con un avvertimento, intimidatorio appunto, a "soppesare con molta prudenza la posizione" che denota una personalizzazione di dubbio stile preordinatamente volta a superare lo

"schermo" del legale avversario.

Scoperto quindi il fine, non consentito dalle norme di cui all'art. 27 e 48 del C.D. vigente all'epoca della contestazione e dall'art. 41 del nuovo, di esercitare una pressione sulla controparte: quello che è lecito in via d'azione (diffida a delle controparti) non lo è in via "riconvenzionale" qualora si contraddica con chi già sia assistito da un difensore (al di fuori delle ipotesi sopra richiamate di cui all'art. 41 del C.D.).

Sarebbe stato onere dell'avv. M. G. riferire al proprio assistito nel rispetto del dovere di informazione, quanto aveva costituito oggetto di contestazione così dando contenuto e forza al ruolo di entrambi i difensori nella trattazione.

Donde la violazione dell'art. 41 anche secondo i principi espressi dall'art. 65 del nuovo C.D. Venendo al capo di incolpazione C (ricevimento della somma di € e mancato espletamento del mandato ed omessa informazione al cliente) le eccezioni del ricorrente non scalfiscono le risultanze documentali e fattuali: il conferimento del mandato professionale anche giudiziale (con delega) all'avv. B. S., l'emissione di regolare fattura da parte dello stesso e la mancata introduzione dell'azione legale (o la redazione di un parere circa l'inopportunità della stessa) in termini temporali congrui comprovano la sussistenza di tutti i fatti contestati.

Irrilevante, e tale semmai da configurare un'ulteriore motivo di responsabilità per l'omesso controllo, la tesi difensiva secondo la quale la responsabilità del ricorrente verrebbe esclusa

od attenuata dal fatto che a seguire la pratica fosse stato incaricato l'avv. A. T.

componente dello studio.

E' quindi corretto il richiamo operato dal C.O.A. di Roma alla colpa in eligendo e vigilando ed è palesemente infondata la pretesa di configurare a priori un'alternatività tra responsabilità deontologica e civilistica.

Il conferimento del mandato comporta una responsabilità, sia disciplinarmente che civilisticamente, per gli atti di associati, collaboratori e sostituti ex art. 7 del nuovo C.D. e, precedentemente, ex art. 34 (il quale, si noti, prevedeva per i collaboratori un'esimente per quegli incarichi specificatamente ricevuti dal "titolare" della pratica)

Il richiamato principio determina anche l'ininfluenza della tesi difensiva secondo la quale la responsabilità del ritardo sarebbe da ascrivere al Geom. G.M. C. incaricato di stendere una perizia tecnica.

Prescindendo dal rilievo che tale prova non risulta acquisita in atti (deponendo anzi in senso contrario la lettera 21/7/2014 dell'avv. C. che nega alcun conferimento di incarico professionale al Geometra nell'anno 2010) va rilevato che, quand'anche in astratto la

circostanza fosse vera, verrebbe comunque a configurarsi, oltre ad un'omissione di solleciti nei confronti del tecnico, una violazione - ex art. 40 del previgente C.D. dell'obbligo di informazione da parte dell'avv. B. S. per aver omesso, pur richiestone, di riferire l'accaduto alla parte assistita.

Un'omissione pur'essa contestata nel capo di incolpazione e rimasta – peraltro – non contestata nel gravame proposto e che è confermata nella sua rilevanza disciplinare dalla norma di cui al 6° comma dell'art. 27 del nuovo C.D.

Le considerazioni svolte dal C.O.A. di Roma risultano quindi condivisibili

Trattasi di una responsabilità personale per doveri che fanno carico a colui al quale il mandato è stato conferito (e che lo ha accettato) perché l'addebitabilità a chi si avvale di terzi per svolgere l'incarico si giustifica quale effetto dell'obbligo di controllare il comportamento altrui avuto riferimento, a fini dell'illecito, non alla produzione di uno specifico effetto negativo quanto piuttosto a tutte le modalità di svolgimento dell'attività (C.N.F. n. 84/2010 e n. 17/2014).

L'imputabilità al professionista ai fini dell'addebito disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero omesso.

Questo C.N.F. ha avuto occasione di richiamare tale principio anche nell'ipotesi in cui la condotta colpevole si fosse integrata dal mancato adempimento all'obbligo di sorveglianza del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. L'omesso controllo costituisce infatti piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che, qualora portasse ad effetti diversi da quelli voluti, li farebbe ricadere sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e se ne fosse, invece astenuto. (n. 156/2013).

Quanto alla contestazione relativa al mancato espletamento dell'incarico affidatogli pur avendo a tal fine ricevuto la somma di € non può indurre a diverse considerazioni il fatto che il ricorrente abbia restituito o tentato di restituire tale somma depositando un assegno circolare per € emesso in data 19/10/2016 in epoca di

molto successiva alla pronuncia della decisione del C.O.A. di Roma e pochi giorni prima dell'udienza dibattimentale avanti a questo Consiglio (20/10/2016).

Non vi sono ragioni perché un tale iniziativa possa influire né sulla determinazione della sanzione né, tantomeno, sulla sussistenza dell'illecito, attesa la sua ormai avvenuta consumazione, in disparte restando la circostanza che l'incasso non è stato effettuato per motivi asseritamente, ma non documentalmente, ascrivibili alla sig.ra L. C..

Ciò a tacere del reale valore da attribuire alla mera emissione di un assegno circolare senza causale, nel contesto di una reiterata negazione della sussistenza dell'illecito, a distanza di anni dai fatti e dopo la decisione di primo grado.

Irrilevante ai fini difensivi la produzione del dispositivo della sentenza penale n. 19894/14 del Tribunale di Roma recante l'assoluzione dell'avv. B. S. da vari capi di incolpazione per non aver commesso il fatto e da uno per remissione di querela.

Non vi è prova che il processo penale sia stato celebrato per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare ed è, anzi, incontroverso che quest'ultimo sia stato promosso proprio tenendo conto dell'insussistenza della pregiudizialità penale sugli specifici addebiti. Donde l'irrelevanza del documento prodotto la cui riferibilità alla fattispecie oggetto di esame non risulta minimamente provata, ma è da escludere alla luce delle suesposte considerazioni.

Sussiste, quindi, la responsabilità del ricorrente per le violazioni all'epoca contestategli nel capo di incolpazione formulato dal C.O.A. di Roma ed analogamente sussiste con riferimento alle condotte di cui agli artt. 7, 26 3° comma, e 27 6° comma, del nuovo C.D.: per il primo la sanzione non è tipizzata mentre per il secondo e per il terzo è prevista la sanzione edittale della censura.

Analogamente infondate sono poi le eccezioni del ricorrente in ordine ai capi A e C del proc. n. 8404 ritenuto provato (pubblicità ingannevole sul network S.).

E' da premettere come fosse irrilevante la circostanza che all'epoca del dibattimento avanti al C.O.A. il sito fosse stato o meno chiuso da tempo alla luce della già verificata commissione dell'illecito.

L'eccellenza a tutto campo "reclamizzata" sul sito costituiva una forma di comunicazione ingannevole essendo suggestiva con enfattizzazioni circa le doti professionali in assenza di qualsiasi parametro idoneo a valutare la veridicità del messaggio e pretendendo di richiamare come peculiarità dello Studio S. un impegno ed una preparazione implicitamente negati alla parte restante della categoria professionale.

Dichiararsi "specialista assoluto" (come il ricorrente ribadisce a pag. 9 della propria impugnazione) in presenza di una normativa professionale (art. 17 e 17 bis del previgente C.D.) che, all'epoca, imponeva il dovere di verità e correttezza (art. 17, 3° comma) e che consentiva solo l'indicazione di titoli accademici o di diplomi di specializzazioni (art. 17, 2° comma) costituisce affermazione autoreferenziale, non consentita in punto di diritto ed inopportuna in via di fatto anche alla luce del precetto di cui all'art. 17, 1° comma e 35 del nuovo C.D.

Inoltre, l'evocazione del coinvolgimento nel proprio studio di avvocati (oltre che specialisti) "appassionati", indicati non nominativamente ma esclusivamente per l'appartenenza ad una categoria caratterizzata da una auto attribuita eccellenza professionale, ha un evidente fine captatorio essendo voluta che la "passione" sia caratteristica peculiare di quel particolare studio.

Trattasi di un messaggio perentorio che, segnatamente agli occhi del lettore non particolarmente avveduto, appare come un invito ad escludere tutti gli altri avvocati dal novero di quelli competenti ed appassionati.

Giova evidenziare, che lo specifico illecito deve essere individuato nella prospettazione di un'eccellenza non supportata, nemmeno a titolo di offerta, da criteri e da elementi idonei a valutarne il livello accompagnandola con una omissione di controllo sull'operato della struttura.

Risulta inconferente il richiamo difensivo operato anche con le memorie integrative con cui il ricorrente, reiterando le eccezioni già svolte, invoca a proprio favore sia il principio affermato dal CdS nella propria decisione n. 21169/2016, sia l'intervenuta abrogazione ad opera di questo Consiglio dei commi 9 e 10 dell'art. 17 del nuovo C.D.

A tal proposito, rilevato il non pertinente richiamo operato dal CdS ad una norma (l'art. 3 c. 5 L. 138/2011) che non si applica agli avvocati va comunque ribadito che, nello specifico, all'epoca operavano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3^a e 5^o, del previgente C.D.; disposizioni confermate in sostanza dal nuovo C.D. agli artt. 17 e 35 e, prima ancora, dall'art. 10 della L. 247/2012 secondo il quale "le pubblicità e tutte le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere... equivocate, ingannevoli, degnatorie e suggestive"

Va quindi ribadito il fatto che il messaggio suggestivo postato dall'incolpato sul network si limita ad un effetto captatorio finalizzato esclusivamente all'acquisizione del mandato sulla base del primo impatto senza offrire alcuna garanzia ulteriore circa le relative modalità di esecuzione, le condizioni e specificazioni del compenso.

Nella condotta dell'incolpato si coniugano gli effetti di una millantata specializzazione (e quindi eccellenza) con quelli di un corrispettivo favorevole per il fatto di essere determinato solo in base al risultato finale.

Ciò senza fornire al "potenziale utente" alcun strumento di valutazione concreta.

Ed è appena il caso di aggiungere, in proposito, che l'intervenuta abrogazione dei commi 9 e 10 dell'art. 17 del nuovo C.D. è del tutto irrilevante riguardando i mezzi di informazione e non il loro contenuto, essendo stata determinata – per l'appunto – dalla necessità di riaffermare il principio generale secondo il quale la liceità dell'informazione va valutata non in ragione del veicolo ma esclusivamente per l'oggetto e per il contenuto (il ch^è è appunto contestato nella fattispecie)

La nuova legge professionale ha introdotto una sostanziale libertà per l'avvocato di informare nel modo più opportuno e con qualsiasi mezzo ma nel rispetto dell'art. 10 della L. n. 247/2012 e dell'art. 17 secondo i principi sopra richiamati.

Ad analoghe conclusioni di infondatezza, e sulla base delle stesse norme deontologiche, deve addivenirsi per quanto riguarda la contestazione relativa al capo C (proc. n. 8404) dovendosi condividere le argomentazioni del COA di Roma.

Lungi dal costituire un'informazione circa l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti l'annuncio si risolve in un'iniziativa propagandistica non corretta proprio perché completamente priva di quei criteri obiettivi idonei a consentire - "nel rispetto dei principi della libera concorrenza" ed in relazione "alla differenziazione ed alla pluralità di offerte..." - un'informata scelta dell'utente.

Né risulta, per quanto attiene al corrispettivo pattuito, che vi fosse possibilità di una predeterminazione del compenso neppure in linea di massima posto che il breve comunicato "informativo" era privo di contenuto concreto, affidandosi ad un messaggio suggestivo nel quale l'ammontare del pagamento in rapporto al risultato ottenuto diventava un'offerta di garanzia del tutto ipotetica non determinabile a priori.

E' lecito commisurare il compenso anche in relazione all'esito (l'o.d. palmario è sempre stato consentito anche in periodo di vigenza del patto di quota lite) ma altra cosa, e del tutto diversa, è il mero collegamento ad un risultato secondo parametri che non sono neppure ipotizzati in via orientativa con la conseguenza che nella fattispecie il richiamo all'art. 13 legge n. 247/2012 è del tutto in conferente.

Venendo alla determinazione della sanzione che deve essere unica va valutato, giusta il disposto dell'art. 65 c. 5 L. n. 247/2012, quale sia, per effetto dello jus superveniens, il nuovo trattamento sanzionatorio introdotto dalla tendenziale tipizzazione del nuovo Codice Deontologico.

Il capo A concerneva la violazione degli artt. 20 sul quale è intervenuta l'assoluzione, 27 (obbligo di corrispondere con il collega); 35 (rapporto di fiducia) e 48 (minaccia d'azione alla controparte).

Inconferente apparendo il richiamo ad una violazione del dovere di fiducia di cui agli artt. 35, l'invio della diffida minacciosa direttamente alla controparte è tipizzato dall'art. 41 e 65 del nuovo C.D. (già artt. 27 e 48 del previgente), le cui sanzioni edittali risultano quelle della censura (essendo sanzione attenuata quella dell'avvertimento ed aggravata quella della sospensione non superiore ad 1 anno).

Il capo C concerneva la presunta violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 12, 35, 38, 43 e 45 del previgente C.D., ma la fattispecie addebitata concerne esattamente quella già all'epoca delineata dall'art. 38 (inadempimento del mandato, ora art. 26 del nuovo C.D.), e dall'art. 40 (obbligo di informazione, ora art. 27 del nuovo C.D.) inconferente apparendo il richiamo operato dal C.O.A. di Roma a violazioni di altre norme deontologiche.

Trattasi infatti di norme che coinvolgono principi che hanno solo lontana attinenza con le specifiche fattispecie che sono esattamente tipizzate dagli artt. 26 3° c. e 27 6° comma del C.D., le cui sanzioni edittali sono fissate nella censura, che prevedono come ipotesi attenuata l'avvertimento e come aggravata la sospensione non superiore ad 1 anno.

Per quanto attiene la violazione dell'art. 17 e dell'art. 35 del nuovo C.D. (già artt. 17 e 17 bis del previgente) la sanzione della prima, non essendo tipizzata, va determinata secondo i medesimi criteri di cui all'art. 35 e, più esattamente, dei commi 1, 2 che, pur non contemplando espressamente il divieto dell'uso del titolo di specialista (peraltro statuito dall'art. 2 del D.M. n. 144/2015) fanno riferimento alle caratteristiche di una corretta informazione (sempre veritiera, non comparativa, non equivoca, non suggestiva....)

Anche in quest'ultima ipotesi la pena edittale è quella della censura (attenuata nell'avvertimento ed aggravata nella sospensione sino a dodici mesi).

Essendo la sanzione edittale per tutti gli addebiti contestati tipizzata nella censura, ed ancorchè in materia disciplinare non si possa far luogo né al concorso materiale né al cumulo giuridico giusta anche il recente enunciato della S.C. nella sentenza n. 12974/2008 richiamata dalla SSUU nell'ordinanza n. 15669/2016), la valutazione del comportamento dell'incolpato deve essere complessiva tenendosi conto di quello che è la sanzione edittale prevista per tutti gli illeciti contestati ed alla luce dei criteri di cui all'art. 21 del C.D.

Questi ultimi infatti sono espressamente previsti per evitare erronei automatismi nell'applicazione della sanzione edittale, aleatorietà o discrezionalità nell'individuazione della pena o della sua entità, fornendo criteri utili a consentire una gradualità sanzionatoria prevedibile secondo parametri generali prefissati.

La pluralità e la diversità degli illeciti non può far ritenere proporzionata una sanzione meramente formale od ablativa contenuta nei minimi perché risulta grave l'aver volutamente trascurato il ruolo e la presenza di un collega, l'aver percepito somme non irrilevanti senza dar corso al mandato ricevuto (prescindendo dall'inesistente effetto liberatorio di un assegno circolare mai consegnato a controparte) l'aver omesso di dare informazione al cliente, pur richiestone, e l'aver millantato elevata preparazione, competenza e specializzazione, con una distorsione sostanziale dei limiti della leale concorrenza.

Quelli richiamati sono tutti comportamenti che, analizzati singolarmente, possono non risultare di particolare gravità ma che, nel loro complesso, sono rivelatori di un modus operandi completamente dimentico dei doveri imposti dal C.D. nei confronti della parte assistita, dei colleghi e della collettività.

E quindi in violazione di tutto quanto investe l'immagine dell'avvocatura.

Deve allora essere valutata come aggravante la circostanza che i comportamenti illeciti siano stati realizzati non collegati tra loro in un unico contesto ma in pratiche distinte ed attengano all'essere avvocato ed al suo modo di porsi nei diversi ambiti professionali.

Basti pensare, per quanto attiene all'esposto della sig.ra L. C., ai criteri di valutazione del "comportamento precedente e successivo al fatto" (l'avv. B. S. ha ricevuto le somme, non ha svolto l'attività concordata ed ha preteso di esonerarsi da responsabilità accusando un collaboratore) ed al "pregiudizio subito dalla parte assistita" a favore della quale, nonostante un apparente ripensamento del tutto tardivo, la prestazione non è stata svolta senza che sia stata restituita alcuna somma nell'arco di sei anni.

Alla luce delle considerazioni che precedono pare equo rideterminare la pena disciplinare in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per un periodo di sei mesi: trattasi di una pluralità di condotte connotate da una continuità di violazioni deontologiche che si sono protratte nel tempo onde risulta congrua una sanzione ablativa.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34 e 52 e 61 L .n. 247/2012 il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso ed a modifica della decisione impugnata ridetermina la sanzione inflitta in quella della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2016 ;

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 29 aprile 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 283/14 R.G.

RD n. 49/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI

Presidente f.f.

- Avv. Carla BROCCARDO

Segretario f.f.

- Avv. Francesco LOGRIECO

Componente

- Avv. Carlo ALLORIO “

- Avv. Fausto AMADEI “

- Avv. Carla BROCCARDO “

- Avv. Francesco CAIA “

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Anna LOSURDO “

- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “

- Avv. Maria MASI “

- Avv. Enrico MERLI “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Stefano SAVI “

- Avv. Carla SECCHIERI “

- Avv. Salvatore SICA

“

- Avv. Priamo SIOTTO

“

- Avv. Francesca SORBI

“

- Avv. Celestina TINELLI

“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. B.S. avverso la decisione in data 6/2/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi dodici ; Il ricorrente, avv. B.S. , non è comparso;

sono presenti i suoi difensori avv. ti G. S. e R. T.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso e la riduzione della sanzione a mesi otto;

Inteso i difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso depositato il 25/7/2014 l'avv. B.S., nato a, impugnava la decisione n. 5 del 6/2/2014 – 20/6/2014 del C.O.A. di Roma, pronunciata in esito ai procedimenti disciplinari riuniti nn.8380/8404, aperti con delibere in data 24 gennaio 2013 e 18 aprile 2013, con la quale gli era stata inflitta la pena disciplinare della sospensione per mesi dodici essendo stati ritenuti fondati (tra altri dai quali era stato assolto) i seguenti capi di incolpazione:

Procedimento disciplinare n.8380 pratica n. 54/2010 S

“A) Per aver l'Avv. B.S. inviato all'Avv. M. G. lettera ad oggetto: vertenza L.-M. + S. per posta prioritaria anticipata via fax datata 23 dicembre 2009, inviando la medesima missiva, anche se solo per conoscenza, all'assistito dell'Avv. G., Sig. L., (sua controparte) contenente comunque esplicita intimazione “a far cessare immediatamente turbative, intimidazioni o provocazioni con espresso avvertimento che in difetto lo si sarebbe perseguito senza indugio e con la massima determinazione in tutte le competenti sedi civili e penali avendo già ricevuto ampio ed espresso mandato dai propri assistiti” ed ancora nonchè per aver nella stessa missiva invitato espressamente il sig. Lerro a soppesare “con molta prudenza” la propria posizione.

Violava in tal modo gli artt. 20, 27, 35 e 48 del codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 23 dicembre 2009.

Procedimento n. 8380 pratica n. 835/2010 S:

“C)Ricevuta la somma di Euro tramite assegno a firma della assistita sig.ra L. C.,

insieme al rilascio della procura in favore dell'Avv. B.S. per intentare azione civile per regolamento di confini tra due grandi proprietà site in località Toano avanti il Tribunale di Reggio Emilia, non vi provvedeva nei nove mesi successivi e non rispondeva a reiterate richieste di chiarimenti ed adempimenti in suo favore.

Violava in tal modo gli artt. 5, 6, 7, 8, 12, 35, 38 e 43 Il comma e IV comma, 45 I comma del Codice Deontologico Forense.

Roma, dal 18 giugno 2009”.

Procedimento n. 8404

“A) Pubblicizzava sul network legale a lui riconducibile - pagina web con

pubblicità ingannevole, elogiativa, non veritiera atta al fine di accaparramento di clientela violando così il disposto dell'art. 17 bis codice deontologico circa le modalità dell'informazione ed in particolar modo pubblicizzando : “network S. - Legali pagati in base ai risultati... in tutti questi casi l'avvocato è l'unico che può assisterti nei tuoi diritti. Noi lo facciamo da anni con i migliori specialisti italiani offrendoti una consulenza in 48 ore, con pagamento pay

C) Nonché pubblicizzava e vantava sul network legale a lui riconducibile la certificazione legale S. - Legali pay per result usando la formula, “paghi in base ai risultati, solo avvocati distinti in carriera per prestazioni eccellenti, solo avvocati specialisti e appassionati”. In violazione degli artt. 17, 17 bis, 5, 6, 7, 18 e 19 in Roma del 2/4/2009 sino ad oggi”.

Relativamente al primo procedimento disciplinare, il fascicolo (54/2010 S) di cui al capo A) derivava da esposto presentato al C.O.A. di Roma in data 25 gennaio 2010 dall'avv. M. G. per segnalare la condotta tenuta dall'Avv. B.S., quale difensore di fiducia dei Sigg.ri R. M. e P. .s. in danno del proprio assistito Sig. A. L..

Ivi si affermava che in data 23 dicembre 2009 l'avv. B. S., rispondendo ad una formale lettera di diffida inviata a mezzo raccomandata R.R. dall'avv. M. G., avente oggetto il presunto disturbo arrecato dal figlio della coppia studente di sax contralto, aveva inviato una posta prioritaria, anticipata via fax al Collega, ed una raccomandata R.R., per conoscenza, al Sig. L..

Secondo l'esponente in tale missiva, avrebbero dovuto ravvisarsi diversi profili di rilevanza deontologica per l'utilizzo di frasi ingiuriose e sconvenienti ("infantile, ritorsione", "atti dolosamente emulativi posti in essere al solo fine di prevaricare e arrecare danno" e le altre descritte nel capo di incolpazione), sia per l'intimazione a cessare presunti comportamenti vessatori con una minaccia di adire "tutte le competenti sedi civili e penali" parsa sproporzionata rispetto all'oggetto della missiva stessa.

Veniva altresì ipotizzata la violazione di cui all'art. 27 Codice Deontologico Forense per aver indirizzato la corrispondenza direttamente alla controparte, pur essendo nota la presenza di un difensore.

Il fascicolo n. 8380 era stato rubricato (capo C) a seguito di esposto pervenuto al C.O.A. di Roma il 10/6/2010 con il quale la sig.ra L. C. aveva denunciato di aver dato incarico in data 18/6/2009 allo studio B. S. (e per esso l'avv. A. T.) di iniziare una causa per il regolamento di confini, di aver depositato la somma di € a titolo di fondo spese e di non aver più ricevuto comunicazioni, di aver appreso che la causa non era stata iniziata essendogli stato detto che il geometra incaricato di effettuare la perizia sugli immobili.

L'esponente depositava copia della procura a favore dell'avv. B. S., copia della fattura emessa dallo stesso e varie e-mail reclamanti l'attività del network S..

Invitato con comunicazioni 13/7/2010 e 16/9/2010 a rendere chiarimenti l'avv. B. S. con note depositate il 21/10/2010 eccepiva che l'incarico era stato conferito al collega di studio avv. A. T. unitamente al quale aveva ricevuto la cliente. Precisava di essere stato raggirato dal suddetto collega, di aver investito della questione anche il C.O.A. essendo il ritardo nello svolgimento della pratica determinato anche dalla necessità di acquisire una consulenza tecnica.

Il fascicolo n. 8404, capo A, era stato aperto a seguito di esposto 2/4/2009 del sig. V.V. il quale aveva segnalato che sulla pagina era pubblicizzato il fatto che i legali venivano pagati in base ai risultati.

L'avv. B. S. veniva invitato a rendere chiarimenti con lettera del C.O.A. 21/4/2009 e, sollecitato nuovamente il 15/10/2009, ometteva di fornire riscontro.

Il C.O.A. di Roma apriva procedimento disciplinare in data 18/4/2013 addebitando i capi di incolpazione sub A) e C) che nel procedimento n. 8404 sarebbero poi stati ritenuti fondati ed avrebbero portato alla condanna.

L'avv. B. S. depositava il 22/5/2013 memoria difensiva nella quale prendeva posizione in ordine agli addebiti sollevati (riguardanti anche altri capi non oggetto peraltro della decisione qui impugnata) reiterando le affermazioni circa la leicità del messaggio, eccependo che il web era pieno di messaggi ben più gravi e ribadendo l'assenza di proprie responsabilità.

L'udienza per la celebrazione del procedimento n. 8380 veniva fissata al 14/11/2013 in vista della quale la difesa dell'incolpato depositava il 7/11/2013 deduzioni istruttorie e documentazione, ribadendo la propria linea difensiva secondo la quale:

3) non sussisteva alcuna ipotesi di pubblicità ingannevole, elogiativa, non veritiera al fine dell'accappamento di clientela perchè il network S. offriva alla clientela la propria attività professionale con mezzi e collaborazioni di ottimo livello;

2) quanto all'inserzione della dichiarazione dell'avv. G. P. in quanto il divieto riguardava la pubblicità auto elogiativa e non vietava l'elogio da parte di terzi;

3) quanto alla modalità di pagamento "Pay to result" perché pacificamente ritenuto "legittimo da tutte quelle norme succedutesi nel tempo";

4) quanto al servizio di consulenza on line, perché ormai ammesso e praticato.

Dopo la fissazione dei procedimenti per l'udienza dibattimentale del 14 novembre 2013 il nuovo difensore presentava istanza di sospensione e di riunione formulando deduzioni ed allegando dichiarazioni testimoniali.

Il C.O.A. procedeva alla riunione dei procedimenti n. 8380 e n. 8404 disponendone la trattazione e deliberando la sospensione degli altri (n. 8405 – 8407) aventi ad oggetto fatti sottoposti anche al Giudice Penale. Tanto avendo tenuto conto delle necessità di

ragionevole speditezza di quei procedimenti che non erano soggetti alle pregiudizialità penale.

All'esito, il procedimento veniva rinviato all'adunanza del 6 febbraio 2014 per l'escussione dei testi non comparsi. In tale data era ascoltato l'avv. M. G. (con rinuncia all'esponente V. V.), mentre erano acquisite le dichiarazioni testimoniali scritte richieste dalla difesa. Il C.O.A. di Roma, avendo ritenuto sufficientemente ricostruita la vicenda anche mediante la lettura degli atti, dichiarava chiuso il dibattimento e, in esito alle conclusioni delle parti, deliberava il non luogo a sanzione disciplinare per il capo B), del procedimento n. 8380 (pratica 54/2010 S) e per i capi B) e D) di quello n. 8404, e dichiarava la responsabilità dell'incolpato in ordine ai capi sopra richiamati, irrogando la sanzione complessiva della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi dodici. Nello specifico il C.O.A. di Roma aveva ritenuto:

- relativamente al capo A del procedimento n. 8380: "deontologicamente scorretta un'intimazione come quella descritta nell'incolpazione, quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie, dovendosi, pur nel doveroso assolvimento del mandato difensivo,senza minacciare allo stesso una rappresaglia giudiziaria che, difficilmente, allo stato avrebbe trovato ragione d'essere...". Deontologicamente rilevante e sanzionabile è anche la scelta di indirizzare tale missiva direttamente – anche se per dichiarata mera conoscenza – alla controparte – alla controparte, pur in presenza dell'avv. G., legale di fiducia del Sig. L..

- Relativamente al capo C) del procedimento n. 8380 (pratica 835/2010 S) (ricevimento della somma di € per introdurre un'azione civile senza poi provvedervi nei 9 mesi successivi non rispondendo ai solleciti) che l'avv. B.S. nulla aveva opposto in sede ricostruttiva alle contestazioni documentate dall'esponente sig.ra L. C. limitandosi ad addurre, a propria discolpa, l'essersi verificati nello studio dei raggiri a danno di clienti da parte dell'avv. A. T. suo collaboratore.

In tesi del COA tale circostanza, lungi dal potersi definire esaustiva degli obblighi professionali assunti, aveva costituito evidente conferma della culpa in eligendo ed in vigilando del dominus verso i collaboratori, con una mancanza assoluta di diligenza,

dignità professionale tale da determinare un inadempimento del mandato derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

Il C.O.A. di Roma aveva notato altresì come dovesse valutarsi negativamente il fatto che l'avv. B. S., pur non avendo agito, non si fosse offerto di restituire parte della somma.

- Relativamente al capo A) del procedimento n. 8404: “con prognosi ex ante e confermata ex post, quanto pubblicizzato sul network S. realizzasse i profili della pubblicità ingannevole, elogiativa, non veritiera, laddove si affermava di offrire la professionalità dei “migliori specialisti italiani”. Opinava il C.O.A. di Roma che si fosse in presenza di una pubblicità di carattere sia elogiativo - non avendo i partecipanti al network alcun particolare titolo giustificativo di tale eccellenza - sia ingannevole, essendo invece, chiaramente emersa, in figure come quella dell'avv. A. TT., una realtà improvvisata in capo al network S. stesso cui non faceva poi, effettivamente, alcun reale contenuto informativo professionale”.

- Relativamente al capo C) del procedimento n. 8404 (il “pay per result” pubblicizzato sul sito il messaggio era stato ritenuto dal COA di Roma in netto contrasto con

“..l'obbligazione di mezzi, non di risultato, che pende sul professionista legale. Di fatto tale tipologia di offerta crea, esplicitamente, nel rapporto contrattuale con l'assistito un'alea di carattere commerciale che, non potendosi tradurre in un'effettiva concertazione di onorario con il cliente (cui peraltro venivano comunque chiesto congrui anticipi), si traduceva, invece, in una generica e mera promessa di vantaggio sulla prestazione professionale da offrire, lesiva della dignità del professionista che la poneva in essere e, comunque, tendente unicamente a procacciare difese o incarichi, in violazione dei doveri di dignità, dando ad intendere che la prestazione sarebbe stata pagata solamente in caso di successo”.

Con ricorso depositato il 25/7/2014 insorgeva l'avv. B. S. affidandosi ad una contestazione di tutto l'impianto motivazionale del C.O.A. di Roma ed esponendo motivi non analiticamente articolati nè specifici dai quali sono peraltro desumibili le seguenti censure.

In ordine al primo capo di condanna (A) del procedimento n. 8380 si eccepiva che i clienti dell'avv. B. S. erano stati oggetto di atti e comportamenti vessatori da parte del cliente dell'avv. G., che la diffida “incriminata” era meramente di stile e che, in ogni caso, la

sanzione inflitta era eccessiva in relazione al nuovo impianto sanzionatorio che, nello specifico, provvedeva come sanzione edittale quella della censura.

Sul capo di incolpazione C) del procedimento n. 8380 (aver ricevuto la somma di € 6.120 dalla sig.ra C. per intraprendere un'azione di regolamento dei confini in Reggio Emilia... e non avervi provveduto) l'avv. B. S. evidenziava che la responsabilità doveva essere ascritta all'avv. A. T., suo collega di studio cui aveva affidato la pratica, nei confronti del quale avrebbe potuto esercitare un controllo se non fosse stato indotto in errore e raggirato lui stesso, si da essere costretto ad allontanarlo dallo studio non appena resosi conto di quanto stava accadendo.

Argomentava doversi escludere una sorta di responsabilità oggettiva di ordine disciplinare essendosi trovato a fronteggiare un collaboratore (il TT.) dimostratosi poi colpevole di vari inadempimenti ed illeciti ed affermando potersi semmai trattare di una responsabilità civile.

In ordine al ritardo nell'inizio della pratica assumeva di essersi rivolto ad un geometra per verificare la fondatezza delle accuse della cliente circa l'erroneità delle planimetrie utilizzate dal C.T.U., e di non essere riuscito ad ottenere alcun chiarimento.

Osservava ancora che la vicenda era durata un solo anno (dal conferimento del mandato all'esposto) e non quattro come pareva aver argomentato il C.O.A. di Roma e che la mole della documentazione da esaminare e l'importanza della pratica (e la sua peculiarità dovendosi superare l'ostacolo della definitività della sentenza negativa) aveva legittimato la richiesta di €

In ordine alla condanna (pubblicità sul network legale a lui riconducibile) di cui ai capi A) e C) del procedimento n. 8404 deduceva che alla data di celebrazione del dibattimento (6/2/2014) il sito non esisteva più da due anni ricordando come l'esponente Sig. V. interrogato dal C.O.A. avesse risposto di "non ricordare neppure chi fosse l'avv. S."

Eccepiva ulteriormente che i professionisti cui si faceva riferimento nel messaggio erano effettivamente tutti di alto livello e che esso B.S. (letteralmente) "... specialista assoluto in materia di malasanità per le esperienze professionali maturate".

Censurava come inopportuno il richiamo operato all'avv. A. T da parte del C.O.A. di Roma osservando come gli illeciti commessi dallo stesso (e che esso lo stesso ricorrente aveva segnalato al C.O.A. di Roma) non potesse far venir meno il valore professionale elevato degli altri.

Deduceva ancora che la clausola di pagamento in base ai risultati era stata legittimata anche dall'art. 13 della L. n. 247/2012.

Con note integrative depositate il 14/10/2016 il ricorrente reiterava le contestazioni già sollevate e produce ulteriore documentazione: lettera 28/6/2016 dell'avv. M. G. contenente offerta di restituzione della somma di € 6.120,00 alla sig.ra C.i; copia della pagina del network S., copia del dispositivo della sentenza penale n. 19944/14 del Tribunale Penale di Roma recante l'assoluzione dell'avv. B. S. per alcuni reati ascritti e di non doversi procedere in ordine ad altro reato (sub. 7) per remissione di querela.

Deduceva ulteriormente a proprio favore le modifiche intervenute a seguito della soppressione dei commi 9 e 10 dell'art. 35 del nuovo C.D. ed i principi enunciati dal CdS nella propria sentenza n. 1164/2016 sul caso "Amica Card".

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto, pur con diversa determinazione della pena disciplinare inflitta, alla luce delle considerazioni che seguono.

Scendendo all'esame del capo A relativo alla lettera 23/12/2009 nella vertenza L.-M. deve osservarsi come tale missiva, pur inviata per conoscenza, non avesse alcuno degli scopi ritenuti dal codice deontologico idonei a giustificarne l'invio anche alla controparte personalmente.

Essa infatti non era finalizzata (art. 41 nuovo C.D.) né ad evitare prescrizioni o decadenze, né ad intimare costituzioni in mora, né a richiedere specifici adempimenti: ipotesi tutte nelle quali sarebbe stato lecito indirizzare la missiva direttamente alla parte e solo per conoscenza al Collega (esattamente, peraltro, il contrario di quanto fatto nello specifico dell'avv. B. S.).

L'avvocato deve essere l'esclusivo riferimento di tutte le vicende, sia processuali che extra processuali, riguardanti il proprio assistito verificando e "filtrando" le comunicazioni nell'interesse di questi, alla luce delle proprie conoscenze tecniche, secondo il contesto fattuale, la natura e la peculiarità della pratica: non a caso il rispetto del dovere di colleganza, che cede sempre al dovere di difesa, mira proprio a consentire che le vertenze vengano trattate con la doverosa terzietà e tecnicità nell'esclusivo interesse del cliente. Senza, cioè, personalizzazioni di sorta.

Pertanto, pur dovendosi rilevare che su tale punto specifico la decisione impugnata è rimasta sostanzialmente non contestata dal ricorrente, è doveroso ribadire che anche la disposizione di cui all'art. 41, 1° c., del nuovo C.D. vieta all'avvocato di "mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da un altro collega", confermando così la norma di cui all'art. 27, 1° comma, del precedente C.D. all'epoca vigente correttamente richiamata nella contestazione dell'addebito.

In ogni caso, il tenore della lettera inviata dal ricorrente al collega ed alla controparte rivela chiaramente un intento intimidatorio, sollevando una serie di contestazioni eccentriche rispetto all'oggetto della lettera inviata dall'avv. M. G.: l'elemento caratterizzante la missiva

è costituito appunto dalla minaccia, rivolta direttamente alla parte, di azioni anche penali con un avvertimento, intimidatorio appunto, a "soppesare con molta prudenza la posizione" che denota una personalizzazione di dubbio stile preordinatamente volta a superare lo

"schermo" del legale avversario.

Scoperto quindi il fine, non consentito dalle norme di cui all'art. 27 e 48 del C.D. vigente all'epoca della contestazione e dall'art. 41 del nuovo, di esercitare una pressione sulla

controparte: quello che è lecito in via d'azione (diffida a delle controparti) non lo è in via "riconvenzionale" qualora si contraddica con chi già sia assistito da un difensore (al di fuori delle ipotesi sopra richiamate di cui all'art. 41 del C.D.).

Sarebbe stato onere dell'avv. M. G. riferire al proprio assistito nel rispetto del dovere di informazione, quanto aveva costituito oggetto di contestazione così dando contenuto e forza al ruolo di entrambi i difensori nella trattazione.

Donde la violazione dell'art. 41 anche secondo i principi espressi dall'art. 65 del nuovo C.D. Venendo al capo di incolpazione C (ricevimento della somma di € e mancato espletamento del mandato ed omessa informazione al cliente) le eccezioni del ricorrente non scalfiscono le risultanze documentali e fattuali: il conferimento del mandato professionale anche giudiziale (con delega) all'avv. B. S., l'emissione di regolare fattura da parte dello stesso e la mancata introduzione dell'azione legale (o la redazione di un parere circa l'inopportunità della stessa) in termini temporali congrui comprovano la sussistenza di tutti i fatti contestati.

Irrilevante, e tale semmai da configurare un'ulteriore motivo di responsabilità per l'omesso controllo, la tesi difensiva secondo la quale la responsabilità del ricorrente verrebbe esclusa

od attenuata dal fatto che a seguire la pratica fosse stato incaricato l'avv. A. T.

componente dello studio.

E' quindi corretto il richiamo operato dal C.O.A. di Roma alla colpa in eligendo e vigilando ed è palesemente infondata la pretesa di configurare a priori un'alternatività tra responsabilità deontologica e civilistica.

Il conferimento del mandato comporta una responsabilità, sia disciplinarmente che civilisticamente, per gli atti di associati, collaboratori e sostituti ex art. 7 del nuovo C.D. e,

precedentemente, ex art. 34 (il quale, si noti, prevedeva per i collaboratori un'esimente per quegli incarichi specificatamente ricevuti dal "titolare" della pratica)

Il richiamato principio determina anche l'ininfluenza della tesi difensiva secondo la quale la responsabilità del ritardo sarebbe da ascrivere al Geom. G.M. C. incaricato di stendere una perizia tecnica.

Prescindendo dal rilievo che tale prova non risulta acquisita in atti (deponendo anzi in senso contrario la lettera 21/7/2014 dell'avv. C. che nega alcun conferimento di incarico professionale al Geometra nell'anno 2010) va rilevato che, quand'anche in astratto la

circostanza fosse vera, verrebbe comunque a configurarsi, oltre ad un'omissione di solleciti nei confronti del tecnico, una violazione - ex art. 40 del previgente C.D. dell'obbligo di informazione da parte dell'avv. B. S. per aver ommesso, pur richiestone, di riferire l'accaduto alla parte assistita.

Un'omissione pur'essa contestata nel capo di incolpazione e rimasta – peraltro – non contestata nel gravame proposto e che è confermata nella sua rilevanza disciplinare dalla norma di cui al 6° comma dell'art. 27 del nuovo C.D.

Le considerazioni svolte dal C.O.A. di Roma risultano quindi condivisibili

Trattasi di una responsabilità personale per doveri che fanno carico a colui al quale il mandato è stato conferito (e che lo ha accettato) perché l'addebitabilità a chi si avvale di terzi per svolgere l'incarico si giustifica quale effetto dell'obbligo di controllare il comportamento altrui avuto riferimento, a fini dell'illecito, non alla produzione di uno specifico effetto negativo quanto piuttosto a tutte le modalità di svolgimento dell'attività (C.N.F. n. 84/2010 e n. 17/2014).

L'imputabilità al professionista ai fini dell'addebito disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero ommesso.

Questo C.N.F. ha avuto occasione di richiamare tale principio anche nell'ipotesi in cui la condotta colpevole si fosse integrata dal mancato adempimento all'obbligo di sorveglianza del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. L'omesso controllo costituisce infatti piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che, qualora portasse ad effetti diversi da quelli voluti, li farebbe ricadere sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e se ne fosse, invece astenuto. (n. 156/2013).

Quanto alla contestazione relativa al mancato espletamento dell'incarico affidatogli pur avendo a tal fine ricevuto la somma di € non può indurre a diverse considerazioni il fatto che il ricorrente abbia restituito o tentato di restituire tale somma depositando un assegno circolare per € emesso in data 19/10/2016 in epoca di

molto successiva alla pronuncia della decisione del C.O.A. di Roma e pochi giorni prima dell'udienza dibattimentale avanti a questo Consiglio (20/10/2016).

Non vi sono ragioni perché un tale iniziativa possa influire né sulla determinazione della sanzione né, tantomeno, sulla sussistenza dell'illecito, attesa la sua ormai avvenuta consumazione, in disparte restando la circostanza che l'incasso non è stato effettuato per motivi asseritamente, ma non documentalmente, ascrivibili alla sig.ra L. C..

Ciò a tacere del reale valore da attribuire alla mera emissione di un assegno circolare senza causale, nel contesto di una reiterata negazione della sussistenza dell'illecito, a distanza di anni dai fatti e dopo la decisione di primo grado.

Irrilevante ai fini difensivi la produzione del dispositivo della sentenza penale n. 19894/14 del Tribunale di Roma recante l'assoluzione dell'avv. B. S. da vari capi di incolpazione per non aver commesso il fatto e da uno per remissione di querela.

Non vi è prova che il processo penale sia stato celebrato per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare ed è, anzi, incontrovertito che quest'ultimo sia stato promosso

proprio tenendo conto dell'insussistenza della pregiudizialità penale sugli specifici addebiti. Donde l'irrelevanza del documento prodotto la cui riferibilità alla fattispecie oggetto di esame non risulta minimamente provata, ma è da escludere alla luce delle suesposte considerazioni.

Sussiste, quindi, la responsabilità del ricorrente per le violazioni all'epoca contestategli nel capo di incolpazione formulato dal C.O.A. di Roma ed analogamente sussiste con riferimento alle condotte di cui agli artt. 7, 26 3° comma, e 27 6° comma, del nuovo C.D.: per il primo la sanzione non è tipizzata mentre per il secondo e per il terzo è prevista la sanzione edittale della censura.

Analogamente infondate sono poi le eccezioni del ricorrente in ordine ai capi A e C del proc. n. 8404 ritenuto provato (pubblicità ingannevole sul network S.).

E' da premettere come fosse irrilevante la circostanza che all'epoca del dibattimento avanti al C.O.A. il sito fosse stato o meno chiuso da tempo alla luce della già verificata commissione dell'illecito.

L'eccellenza a tutto campo "reclamizzata" sul sito costituiva una forma di comunicazione ingannevole essendo suggestiva con enfattizzazioni circa le doti professionali in assenza di qualsiasi parametro idoneo a valutare la veridicità del messaggio e pretendendo di richiamare come peculiarità dello Studio S. un impegno ed una preparazione implicitamente negati alla parte restante della categoria professionale.

Dichiararsi "specialista assoluto" (come il ricorrente ribadisce a pag. 9 della propria impugnazione) in presenza di una normativa professionale (art. 17 e 17 bis del previgente C.D.) che, all'epoca, imponeva il dovere di verità e correttezza (art. 17, 3° comma) e che consentiva solo l'indicazione di titoli accademici o di diplomi di specializzazioni (art. 17, 2° comma) costituisce affermazione autoreferenziale, non consentita in punto di diritto ed inopportuna in via di fatto anche alla luce del precetto di cui all'art. 17, 1° comma e 35 del nuovo C.D.

Inoltre, l'evocazione del coinvolgimento nel proprio studio di avvocati (oltre che specialisti) "appassionati", indicati non nominativamente ma esclusivamente per l'appartenenza ad una categoria caratterizzata da una auto attribuita eccellenza professionale, ha un evidente fine captatorio essendo voluta che la "passione" sia caratteristica peculiare di quel particolare studio.

Trattasi di un messaggio perentorio che, segnatamente agli occhi del lettore non particolarmente avveduto, appare come un invito ad escludere tutti gli altri avvocati dal novero di quelli competenti ed appassionati.

Giova evidenziare, che lo specifico illecito deve essere individuato nella prospettazione di un'eccellenza non supportata, nemmeno a titolo di offerta, da criteri e da elementi idonei a valutarne il livello accompagnandola con una omissione di controllo sull'operato della struttura.

Risulta inconferente il richiamo difensivo operato anche con le memorie integrative con cui il ricorrente, reiterando le eccezioni già svolte, invoca a proprio favore sia il principio affermato dal CdS nella propria decisione n. 21169/2016, sia l'intervenuta abrogazione ad opera di questo Consiglio dei commi 9 e 10 dell'art. 17 del nuovo C.D.

A tal proposito, rilevato il non pertinente richiamo operato dal CdS ad una norma (l'art. 3 c. 5 L. 138/2011) che non si applica agli avvocati va comunque ribadito che, nello specifico, all'epoca operavano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3^a e 5^o, del previgente C.D.; disposizioni confermate in sostanza dal nuovo C.D. agli artt. 17 e 35 e, prima ancora, dall'art. 10 della L. 247/2012 secondo il quale "le pubblicità e tutte le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere... equivoche, ingannevoli, degnatorie e suggestive"

Va quindi ribadito il fatto che il messaggio suggestivo postato dall'incolpato sul network si limita ad un effetto captatorio finalizzato esclusivamente all'acquisizione del mandato sulla base del primo impatto senza offrire alcuna garanzia ulteriore circa le relative modalità di esecuzione, le condizioni e specificazioni del compenso.

Nella condotta dell'incolpato si coniugano gli effetti di una millantata specializzazione (e quindi eccellenza) con quelli di un corrispettivo favorevole per il fatto di essere determinato solo in base al risultato finale.

Ciò senza fornire al "potenziale utente" alcun strumento di valutazione concreta.

Ed è appena il caso di aggiungere, in proposito, che l'intervenuta abrogazione dei commi 9 e 10 dell'art. 17 del nuovo C.D. è del tutto irrilevante riguardando i mezzi di informazione e non il loro contenuto, essendo stata determinata – per l'appunto – dalla necessità di riaffermare il principio generale secondo il quale la liceità dell'informazione va valutata non in ragione del veicolo ma esclusivamente per l'oggetto e per il contenuto (il chè è appunto contestato nella fattispecie)

La nuova legge professionale ha introdotto una sostanziale libertà per l'avvocato di informare nel modo più opportuno e con qualsiasi mezzo ma nel rispetto dell'art. 10 della L. n. 247/2012 e dell'art. 17 secondo i principi sopra richiamati.

Ad analoghe conclusioni di infondatezza, e sulla base delle stesse norme deontologiche, deve addivenirsi per quanto riguarda la contestazione relativa al capo C (proc. n. 8404) dovendosi condividere le argomentazioni del COA di Roma.

Lungi dal costituire un informativa circa l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti l'annuncio si risolve in un'iniziativa propagandistica non corretta proprio perché completamente priva di quei criteri obiettivi idonei a consentire - "nel rispetto dei principi della libera concorrenza" ed in relazione "alla differenziazione ed alla pluralità di offerte..." - un'informata scelta dell'utente.

Né risulta, per quanto attiene al corrispettivo pattuito, che vi fosse possibilità di una predeterminazione del compenso neppure in linea di massima posto che il breve comunicato "informativo" era privo di contenuto concreto, affidandosi ad un messaggio suggestivo nel quale l'ammontare del pagamento in rapporto al risultato ottenuto diventava un'offerta di garanzia del tutto ipotetica non determinabile a priori.

E' lecito commisurare il compenso anche in relazione all'esito (l'o.d. palmario è sempre stato consentito anche in periodo di vigenza del patto di quota lite) ma altra cosa, e del tutto diversa, è il mero collegamento ad un risultato secondo parametri che non sono neppure ipotizzati in via orientativa con la conseguenza che nella fattispecie il richiamo all'art. 13 legge n. 247/21012 è del tutto in conferente.

Venendo alla determinazione della sanzione che deve essere unica va valutato, giusta il disposto dell'art. 65 c. 5 L. n. 247/2012, quale sia, per effetto dello jus superveniens, il nuovo trattamento sanzionatorio introdotto dalla tendenziale tipizzazione del nuovo Codice Deontologico.

Il capo A concerneva la violazione degli artt. 20 sul quale è intervenuta l'assoluzione, 27 (obbligo di corrispondere con il collega); 35 (rapporto di fiducia) e 48 (minaccia d'azione alla controparte).

Inconferente apparendo il richiamo ad una violazione del dovere di fiducia di cui agli artt. 35, l'invio della diffida minacciosa direttamente alla controparte è tipizzato dall'art. 41 e 65 del nuovo C.D. (già artt. 27 e 48 del previgente), le cui sanzioni edittali risultano quelle della censura (essendo sanzione attenuata quella dell'avvertimento ed aggravata quella della sospensione non superiore ad 1 anno).

Il capo C concerneva la presunta violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 12, 35, 38, 43 e 45 del previgente C.D., ma la fattispecie addebitata concerne esattamente quella già all'epoca delineata dall'art. 38 (inadempimento del mandato, ora art. 26 del nuovo C.D.), e dall'art. 40 (obbligo di informazione, ora art. 27 del nuovo C.D.) inconferente apparendo il richiamo operato dal C.O.A. di Roma a violazioni di altre norme deontologiche.

Trattasi infatti di norme che coinvolgono principi che hanno solo lontana attinenza con le specifiche fattispecie che sono esattamente tipizzate dagli artt. 26 3° c. e 27 6° comma del C.D., le cui sanzioni edittali sono fissate nella censura, che prevedono come ipotesi attenuata l'avvertimento e come aggravata la sospensione non superiore ad 1 anno.

Per quanto attiene la violazione dell'art. 17 e dell'art. 35 del nuovo C.D. (già artt. 17 e 17 bis del previgente) la sanzione della prima, non essendo tipizzata, va determinata secondo i medesimi criteri di cui all'art. 35 e, più esattamente, dei commi 1, 2 che, pur non

contemplando espressamente il divieto dell'uso del titolo di specialista (peraltro statuito dall'art. 2 del D.M. n. 144/2015) fanno riferimento alle caratteristiche di una corretta informazione (sempre veritiera, non comparativa, non equivoca, non suggestiva....)

Anche in quest'ultima ipotesi la pena edittale è quella della censura (attenuata nell'avvertimento ed aggravata nella sospensione sino a dodici mesi).

Essendo la sanzione edittale per tutti gli addebiti contestati tipizzata nella censura, ed ancorchè in materia disciplinare non si possa far luogo né al concorso materiale né al cumulo giuridico giusta anche il recente enunciato della S.C. nella sentenza n. 12974/2008 richiamata dalla SSUU nell'ordinanza n. 15669/2016), la valutazione del comportamento dell'incolpato deve essere complessiva tenendosi conto di quello che è la sanzione edittale prevista per tutti gli illeciti contestati ed alla luce dei criteri di cui all'art. 21 del C.D.

Questi ultimi infatti sono espressamente previsti per evitare erronei automatismi nell'applicazione della sanzione edittale, aleatorietà o discrezionalità nell'individuazione della pena o della sua entità, fornendo criteri utili a consentire una gradualità sanzionatoria prevedibile secondo parametri generali prefissati.

La pluralità e la diversità degli illeciti non può far ritenere proporzionata una sanzione meramente formale od ablativa contenuta nei minimi perché risulta grave l'aver volutamente trascurato il ruolo e la presenza di un collega, l'aver percepito somme non irrilevanti senza dar corso al mandato ricevuto (prescindendo dall'inesistente effetto liberatorio di un assegno circolare mai consegnato a controparte) l'aver omesso di dare informazione al cliente, pur richiestone, e l'aver millantato elevata preparazione, competenza e specializzazione, con una distorsione sostanziale dei limiti della leale concorrenza.

Quelli richiamati sono tutti comportamenti che, analizzati singolarmente, possono non risultare di particolare gravità ma che, nel loro complesso, sono rivelatori di un modus operandi completamente dimentico dei doveri imposti dal C.D. nei confronti della parte assistita, dei colleghi e della collettività.

E quindi in violazione di tutto quanto investe l'immagine dell'avvocatura.

Deve allora essere valutata come aggravante la circostanza che i comportamenti illeciti siano stati realizzati non collegati tra loro in un unico contesto ma in pratiche distinte ed attengano all'essere avvocato ed al suo modo di porsi nei diversi ambiti professionali.

Basti pensare, per quanto attiene all'esposto della sig.ra L. C., ai criteri di valutazione del "comportamento precedente e successivo al fatto" (l'avv. B. S. ha ricevuto le somme, non ha svolto l'attività concordata ed ha preteso di esonerarsi da responsabilità accusando un collaboratore) ed al "pregiudizio subito dalla parte assistita" a favore della quale, nonostante un apparente ripensamento del tutto tardivo, la prestazione non è stata svolta senza che sia stata restituita alcuna somma nell'arco di sei anni.

Alla luce delle considerazioni che precedono pare equo rideterminare la pena disciplinare in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per un periodo di sei mesi: trattasi di una pluralità di condotte connotate da una continuità di violazioni deontologiche che si sono protrate nel tempo onde risulta congrua una sanzione ablativa.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34 e 52 e 61 L .n. 247/2012 il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso ed a modifica della decisione impugnata ridetermina la sanzione inflitta in quella della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2016 ;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 29 aprile 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 226/14 R.G.

RD n. 11/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Componente |
| - Avv. Carlo ALLORIO | “ |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |

- Avv. Donatella CERRE' " "

- Avv. Antonio DE MICHELE " "

- Avv. Diego GERACI " "

- Avv. Giuseppe LABRIOLA " "

- Avv. Andrea PASQUALIN " "

- Avv. Michele SALAZAR " "

- Avv. Stefano SAVI " "

- Avv. Salvatore SICA " "

- Avv. Francesca SORBI " "

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. C.M., nato a avverso la decisione in data
18/12/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina gli infliggeva la
sanzione disciplinare dell' avvertimento;

Il ricorrente, avv. C.M. non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è
presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Carla Secchieri ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con l'esposto che ha dato origine presente procedimento disciplinare, il sig. E.B.,
premessò di aver conferito mandato all'avv. M. perché agisse in via giudiziaria per il
riconoscimento di malattia professionale derivata dalla sua attività di autista dipendente
dall'Azienda siciliana Trasporti, lamentava di avere appreso che le sue domande erano
state respinte dal Tribunale di Messina, in quanto prive del necessario supporto
probatorio. Dalla lettura che egli aveva fatto dal fascicolo processuale aveva appreso che
l'avv. M. aveva rinunciato alle prove testimoniali, pure richieste ed ammesse dal Giudice,
senza peraltro offrire altra documentazione a sostegno della domanda azionata -tanto che
la stessa era stata respinta per non essere stato dimostrato il nesso causale tra la
patologia denunciata e la mansione lavorativa svolta- e senza discutere con lui la strategia
processuale.

Si difendeva, in sede di indagini preliminari, l'incolpato sostenendo che la rinuncia alle
prove testimoniali, pure ammesse, era stata determinata da una ragionata strategia
difensiva, anche al fine di accelerare i tempi processuali.

Il COA di Messina, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio, anche alla luce delle deduzioni difensive, disponeva l'apertura del procedimento disciplinare, sul seguente capo di incolpazione:

“Quale difensore dell'esponente nella causa già pendente dianzi al tribunale di Messina sezione Lavoro e Previdenza n. 2391/2007 R.G. iniziata con ricorso avverso l'INAIL avente ad oggetto istanza di riconoscimento di artropatia degenerativa del rachide con discopatia L4-L5 e L5-S1, ometteva senza giustificazione alcuna, di produrre documentazione afferente il contenzioso in oggetto consegnata dal proprio assistito nonché di citare i testimoni indicati, senza avvisare l'esponente di tale iniziativa in quanto tenuto ex art. 40, provocando la decadenza dalla prova, in danno del proprio cliente. Circostanza rilevante ai fini decisionali, siccome altresì ravvisata dal Giudice procedente, in seno al provvedimento ammissivo del mezzo istruttorio e richiamata nella motivazione della sentenza di rigetto della domanda. Così compiendo un atto contrario agli interessi del proprio assistito, integrando la violazione del dovere di fedeltà e di diligenza, disattendendo il rapporto fiduciario ed il mandato ricevuto”.

All'esito del dibattimento, assunte le prove orali, alla luce delle deposizioni testimoniali, ed in particolare quella dell'avv. B., nonché delle prove documentali acquisite, riconosceva la responsabilità dell'incolpato, irrogandogli la sanzione dell'avvertimento.

Con ricorso tempestivamente depositato, impugnava la decisione l'avv. M. svolgendo due motivi di ricorso:

con il primo lamentava la nullità della sentenza per incompetenza dell'organo e per mancata attribuzione al medesimo del potere di comminare la sanzione disciplinare dell'avvertimento, che, a mente dell'art. 40 deve invece essere dato verbalmente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e comunicato con lettera, e non irrogato con sentenza.

Con il secondo motivo, invece, l'incolpato lamentava l'insussistenza dei fatti addebitati e comunque la irrilevanza degli stessi sotto il profilo deontologico, nonché l'inesistenza di qualsiasi altro fatto lamentato dall'esponente.

Chiedeva pertanto che fosse dichiarata la nullità della sentenza, o, comunque la sua riforma, con annullamento della sanzione disciplinare e la conseguente archiviazione del procedimento.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione dell'art. 40 del R.D.

1578/33, applicabile "ratione temporis", e la conseguente nullità della sentenza, per essere

stata la sanzione comminata con una decisione collegiale notificata, e non con lettera del

Presidente come previsto dalla norma.

La doglianza è infondata.

E' infatti giurisprudenza costante di questo Consiglio Nazionale (si veda da ultimo la sentenza 61/2015) che l'avvertimento costituisce una pena disciplinare e non una semplice misura correttiva sfornita di carattere sanzionatorio, devoluta alla cognizione dell'organo titolare del potere disciplinare, nella fattispecie il Consiglio dell'Ordine di Messina. Pertanto, la decisione che la irroga, come qualsiasi altra decisione disciplinare,

all'esito di un regolare procedimento svolto nel rispetto della legge, dei diritti dell'incolpato e della difesa, deve essere notificata, ex art. 50 Lp. n. 1578/33, a mezzo dell'ufficiale giudiziario sia ai fini della comunicazione formale del provvedimento che per la decorrenza del termine di impugnazione. La lettera del Presidente, ex art. 40 Lp., è, invece, una modalità dell'avvertimento e andrà inoltrata allorché il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo.

Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione relativo al merito della decisione.

Sostiene il ricorrente che i fatti addebitatigli dal COA di Messina sarebbero privi di rilevanza disciplinare: da un lato, infatti, la decisione di non citare i testi infatti era stata maturata alla luce della giurisprudenza del Tribunale di Messina e della Corte di Cassazione, e costituiva quindi il frutto di una scelta difensiva non sindacabile disciplinarmente; dall'altro, invece, l'esponente era sempre stato informato sull'andamento del processo per il tramite del Patronato che a lui lo aveva indirizzato, della sua Collega di studio, in quanto amica della moglie di un suo Collega, e della Segretaria di studio.

Le doglianze sono prive di rilievo, e le circostanze dedotte smentite dalla documentazione acquisita al processo, nonché dalla deposizione della testimone B., introdotta dall'avv. M.. Come correttamente rilevato dal COA di Messina, risulta agli atti del procedimento che la prova per testi (peraltro dedotta proprio dal ricorrente) era stata ritenuta ammissibile e rilevante ai fini del decidere: la diversa strategia processuale asseritamente scelta dal difensore si poneva quindi in aperto conflitto con l'orientamento già manifestato dal Giudice della causa, lasciando intravedere, in caso di mancata escussione dei testi, il possibile rigetto della domanda per carenza di prove.

D'altro canto, la teste B. da un lato ha ammesso che non era stato provveduto alla citazione del teste per l'udienza fissata per l'assunzione della prova orale, mentre solo alla successiva udienza era maturata la scelta di non produrre l'intimazione (che peraltro risulta non notificata), e dall'altro ha riconosciuto che all'epoca dei fatti la patologia di cui era affetto il sig. B. non era ancora stata inserita nelle tabelle delle malattie professionali: ragion per cui, ancor di più, la prova per testi dedotta si appalesava indispensabile al fine dell'accoglimento della domanda dell'attore.

Quanto alla mancata informativa del cliente in merito alla scelta della strategia processuale, la circostanza appare pacifica e riconosciuta dallo stesso ricorrente, che afferma che il cliente era comunque stato informato "aliunde" sull'andamento della causa.

La condotta dell'avv. M. ha pertanto integrato le violazioni contestategli sia sotto il profilo del mancato compimento di un atto inerente al mandato derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza, sanzionato dall'art. 38 del vecchio codice deontologico (ed ora dall'art 38 NCDF), sia sotto il profilo dell'obbligo di informazione, sanzionato dall'articolo 40, in allora vigente (ed ora dall'art. 27) che sanziona la mancata informazione delle iniziative adottate.

La decisione del COA di Messina va quindi confermata.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578 e 59 segg. RD 37/34; rigetta il ricorso e conferma la sanzione dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 9 marzo 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Antonio BAFFA | Componente |
| - Avv. Carla BROCCARDO | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Davide CALABRO’ | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Lucio Del PAGGIO | “ |
| - Avv. Angelo ESPOSITO | “ |
| - Avv. Diego GERACI | “ |
| - Avv. Anna LOSURDO | “ |
| - Avv. Maria MASI | “ |

- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Andrea PASQUALIN “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Salvatore SICA “
- Avv. Francesca SORBI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. A.F. avverso la decisione in data 5/5/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia gli infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento ;

Il ricorrente, avv. A.F. è comparso personalmente;
è presente il suo difensore avv. E. D. C. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Salvatore Sica;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il presente procedimento nasce da un esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia in data 04.10.2011 dall'Avv. L.C..

L'Avv. C. riferiva che nel corso di un processo civile in opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia, l'Avv. A.F. concludeva testualmente, come da verbale di udienza allegato, *“condannare ex art. 96 cpc Promedia srl ... in solido con il procuratore della stessa avv. L.C. per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave, quest'ultima imputabile al solo procuratore della stessa, al risarcimento dei danni...”*.

L'Avv. C. lamentava altresì che l'Avv. F. aveva minacciato di procedere con azione esecutiva nonostante il Giudice di pace avesse sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, valutate le condotte dell'Avv. F., riteneva meritevole di approfondimento in sede dibattimentale soltanto il primo addebito, vale a dire la richiesta di condanna del collega di controparte in via solidale con la parte assistita per mala fede e colpa grave, in considerazione anche della circostanza che il comportamento dell'Avv. C. era stato pienamente legittimo in sede processuale.

In data 03.10.2013 veniva, pertanto, notificata l'apertura del procedimento disciplinare all'Avv. F. con il seguente capo di incolpazione: *“violazione degli artt. 12 e 38, Rdl 27 novembre 1933 n. 1578, in riferimento agli artt. 22, primo capoverso e 23, primo capoverso, del Codice Deontologico Forense, per non aver mantenuto nei confronti del collega L.C. un comportamento ispirato a correttezza, chiedendo, in un atto processuale, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., in solido con l'assistito, in quanto a suo dire, avrebbe agito in giudizio con mala fede e colpa grave, addirittura addebitando questa ultima al solo collega, laddove, peraltro, il successivo sviluppo degli atti giudiziari ha dimostrato la correttezza e la legittimità del comportamento processuale dell'Avv. C..”*

Violazione commessa in Reggio Emilia il 12.07.2011".

A seguito del procedimento disciplinare, in considerazione dei precedenti del CNF e della Corte di Cassazione e degli esiti dei giudizi – tutti favorevoli alla controparte -, il Consiglio dell'Ordine riteneva responsabile l'Avv. F. e gli comminava la sanzione dell'avvertimento.

Avverso detta decisione, l'Avv. F. presenta ricorso tempestivo al Consiglio Nazionale Forense per i seguenti motivi:

1. Omessa motivazione in ordine al contemperamento di contrapposti interessi relativi da un lato all'esercizio del diritto di difesa e dall'altro al dovere di agire secondo correttezza nei

rapporti di colleganza; omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; insussistenza delle contestate violazioni;

2. Violazione o falsa applicazione degli articoli 12 e 38 del RDL n. 1578 del 23.11.1933 in riferimento agli articoli 22 e 23 e degli articoli 94 e 96 c.p.c. ed omessa motivazione in ordine all'inapplicabilità degli art. 94 e 96 c.p.c.; insussistenza delle contestate violazioni.

Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la carente motivazione da parte del

Consiglio dell'Ordine circa la seguente circostanza ampiamente sottolineata: il suo comportamento processuale è perfettamente conforme ai canoni deontologici in quanto aveva fatto prevalere il più alto dovere di difesa rispetto al dovere di agire in maniera leale e corretta nei confronti del collega.

A parere del ricorrente, inoltre, il Consiglio dell'Ordine incorre in un errore di applicazione della disposizione di cui all'art. 22 del Cdf: egli non ha mai usato

espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del collega ma solo invocato il rimedio processuale di cui all'art.

96 c.p. e usato le parole in esso contenute, senza neanche enfasi difensiva.

Lamenta, ancora, la mancata considerazione del comportamento processuale dell'Avv. C. che, prima di avanzare istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, avrebbe prima dovuto azionare il normale procedimento di opposizione, a prescindere dall'esito positivo dell'azione proposta.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ritiene che la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia sia errata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile al caso in parola una lettura estensiva degli artt. 94 e 96 c.p.c. che consentissero di richiedere la condanna in solido dell'Avvocato con il proprio assistito.

Dopo aver ribadito di non aver utilizzato espressioni sconvenienti ed offensive, insiste sull'assenza dell'elemento soggettivo, ossia dell'*animus iniurandi*.

Ribadisce la mala fede dell'Avv. C., qualificandone ancora una volta come "azione temeraria la condotta".

DIRITTO

Preliminarmente occorre precisare che le violazioni deontologiche contestate all'Avv. F. corrispondono, nell'ambito del Nuovo Codice Deontologico Forense, alla previsione di cui all'art. 46 (*Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza*), che, al comma 1, stabilisce "*Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza*". La violazione di detto precetto è sanzionata con l'avvertimento.

Nel caso di specie va esaminato il rispetto del dovere generico di lealtà e correttezza nei confronti del collega in relazione al rapporto tra il dovere di colleganza ed il dovere di difesa, nonché l'individuazione della linea di confine tra questi due valori.

Alcun dubbio sussiste sul fatto che, nell'esercizio dell'attività difensiva, a prevalere debba essere sempre il dovere di difesa, nella salvaguardia, tuttavia, per quanto possibile, del dovere di colleganza.

Il ricorrente, nel primo motivo di ricorso, sostiene di aver fatto prevalere il più alto dovere di difesa rispetto al dovere di agire in maniera leale e corretta nei confronti del collega. Ebbene, si ritiene, invece, che la condotta dell'incolpato non si collochi sul piano di una esigenza difensiva irrinunciabile.

Pacifica, in quanto documentata, è la circostanza della richiesta da parte dell'Avv. F. della richiesta di condanna in solido dell'Avv. C. ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave.

Nessuna condotta in tal senso orientata è, invece, stata posta in essere dall'Avv. C., che, vittorioso sia nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo sia nel successivo giudizio di appello innanzi al tribunale, dimostrava la piena legittimità della difesa posta in essere.

A nulla rileva la precisazione del ricorrente circa l'utilizzo sic et simpliciter della terminologia prevista dall'art. 96 c.p.c., senza "enfasi difensiva".

Quel che si contesta non è l'utilizzo di enfasi difensiva, ma la richiesta stessa di condanna della controparte in totale assenza di mala fede e colpa grave.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha, infatti, correttamente ritenuto del tutto gratuite ed ingiustificate le pesanti critiche del ricorrente nei confronti del collega. Non merita rilievo nemmeno la doglianza circa l'omessa valutazione del comportamento processuale tenuto dall'Avv. C., in quanto si è già detto circa la piena legittimità della difesa posta in essere, giudicata sia nel primo che nel secondo grado.

Ne discende che, correttamente, veniva ritenuta inapplicabile al caso in parola una lettura estensiva degli artt. 94 e 96 c.p.c. che consentissero di richiedere la condanna in solido dell'avvocato con il proprio assistito.

Quanto all'art. 94 c.p.c., la condanna richiede la sussistenza dei "gravi motivi" che deve identificarsi con la trasgressione del dovere di lealtà e di probità di cui all'art. 88 c.p.c. oppure nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., Il comma.

Quanto al comportamento sanzionato dalla norma di cui all'art. 96 c.p.c., esso si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio, con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa.

Nel caso di specie, ancora una volta correttamente, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha ritenuto non integrate le condotte descritte nelle suesposte norme del codice di procedura civile.

Del resto, i giudici che si sono susseguiti nella causa civile, da cui scaturisce l'odierno procedimento disciplinare, non hanno ravvisato alcuna irregolarità nella condotta processuale dell'Avv. C..

Non spetta a questo Consiglio sovvertire la decisione presa dagli stessi.

Non meritano, pertanto, accoglimento le censure proposte nei confronti della motivazione della decisione impugnata che appare correttamente fondata sulle risultanze degli atti processuali e sui principi della giurisprudenza.

Va confermata la responsabilità dell'incolpato ed anche la sanzione inflittagli.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D.

22.1.1934, n. 37;

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 9 marzo 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 279/14 R.G.

RD n. 22/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donatella CERRE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“

- Avv. Antonino GAZIANO “
- Avv. Diego GERACI “
- Avv. Giuseppe LABRIOLA “
- Avv. Anna LOSURDO “
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacopino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. C.G., la decisione in data 10/2/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. C.G. , non è comparso;

è presente il suo difensore avv. F. S. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Caia ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, l'applicazione della sanzione dell'avvertimento.

FATTO

Con ricorso depositato il 4 luglio 2014, l'Avv. C.G. impugnava la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 10 febbraio 2014, depositata il 12 giugno 2014 e notificata al ricorrente il 16 giugno 2014, con cui era stata irrogata allo stesso la sanzione della censura per averlo riconosciuto responsabile dei fatti di cui al procedimento disciplinare n. 135/2012.

Il suddetto procedimento aveva preso l'avvio dalla nota del 13 maggio 2014, inviata a mezzo mail al Presidente del Tribunale di Milano e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano dalla Dott.ssa C. S. Presidente f.f. della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano con la quale si inoltrava l'esposto presentato dalla Dott.ssa . G., Giudice della stessa Sezione, relativamente alla condotta tenuta dall'Avv. C.G. in esito all'udienza svoltasi presso la Sezione Lavoro.

In seguito a tale nota, veniva aperto il suddetto procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione:

“Essere venuto meno ai doveri di correttezza, dignità e decoro:

per aver proferito, al termine dell'udienza nella causa promossa da M. G. contro la C. P.L. L. SpA, da egli assistita, fuori della stanza del Giudice dott.ssa P. G. ed alla presenza di numerosi avvocati ad altissimo tono di voce a commento della decisione assunta dall'anzidetto Magistrato in merito ad alcune istanze istruttorie, le seguenti espressioni: <cazzo, cazzo, mi ha rigettato la domanda riconvenzionale sono pazzi>

e, nelle medesime circostanze, mentre scendeva le scale: <questa è una latrina, vogliono far fallire le aziende>.

In Milano, al termine dell'udienza del 12/05/2011".

Nel corso del procedimento erano stati ascoltati come testi: la dott.ssa P. G., il dott. S.

V., l'avv. . M. e l'avv. M. B..

All'esito del dibattimento veniva riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'Avv. G. al quale veniva irrogata la sanzione della censura.

Con ricorso depositato il 4 luglio 2014, l'Avv. C.G. ha impugnato la succitata decisione del Consiglio dell'Ordine di Milano, sulla base del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione, evidenziando le "numerose e gravi discrasie contenute" nelle testimonianze rese nel procedimento.

Il ricorrente richiede, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, la mitigazione della sanzione.

All'udienza del 24 novembre 2016 le parti presenti concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

Il ricorrente censura la deliberazione del Consiglio dell'Ordine di Milano sotto il profilo della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria.

In riferimento al primo profilo va osservato che, per costante orientamento giurisprudenziale, la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, in quanto il CNF, quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello, può apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo, eventualmente, così ad una motivazione inadeguata ed incompleta: *“La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali”* (CNF, sentenza n. 147 del 24 settembre 2015).

Inoltre, nel caso di specie, non si ravvisa affatto una carenza di motivazione nel provvedimento del Consiglio dell'Ordine di Milano. Di contro, nell'*iter* motivazionale dello stesso si fa specifico riferimento alle testimonianze acquisite spiegando come da esse si evinca la responsabilità disciplinare dell'Avv. G. e concludendo che il *“comportamento dell'Avv. G. è stato pertanto assolutamente contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro sanciti dal Codice Deontologico, oltre che di normale educazione al quale deve conformarsi la condotta di qualsiasi avvocato nei rapporti con i magistrati come ci ricorda anche l'art. 53 dello stesso Codice. Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario, infatti, costituisce facoltà inalienabile del difensore. Tale diritto, però, deve essere sempre esercitato, in primo luogo, con le modalità e con gli strumenti previsti dall'ordinamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa”* (decisione del Consiglio dell'Ordine di Milano). Si tratta di motivazioni che questo Collegio condivide pienamente.

Peraltro, il ricorrente lamenta anche che il provvedimento impugnato, fondato sulle deposizioni rese dai testi G., V. e Malaspina, abbia trascurato ogni valutazione sulle evidenti contraddizioni intrinseche e reciproche tra le testimonianze e si duole altresì che non sia stata ammessa a testimoniare la Dott.ssa M. C. R..

In riferimento alle contraddizioni tra le deposizioni testimoniali invocate dal ricorrente, esse, in realtà, non si riscontrano. Di contro, dall'istruttoria svolta, emerge un quadro lineare, dal quale si desume che, dopo un'udienza molto tesa, l'Avv. G., nel corridoio, ha usato espressioni irrispettose. In particolare, la Dott.ssa P. G. ha confermato quanto scritto nel suo esposto e, tra l'altro, ha sottolineato: *"... avevo letto un provvedimento istruttorio che non è stato gradito e subito nel corridoio ho sentito questa esplosione d'ira con parolacce che sono quelle che ho scritto nell'esposto..."*. Il Dott. S. V. ha asserito di aver incrociato l'Avv. C.G. subito dopo l'udienza e di averlo sentito che *"urlava dicendo appunto che quel posto era una latrina..."*. L'Avv. S. M., difensore della controparte nella causa di cui al capo di incolpazione, ha confermato le invettive dell'Avv. G. nei confronti della Dott.ssa G., sottolineando che *"il collega fuori dalla porta sentivo che continuava a lamentarsi nei confronti della Dr.ssa G. perché secondo lui aveva anticipato il giudizio"*, e ha confermato che erano state dette *"parole con due zeta"*.

Alla luce delle deposizioni richiamate, appare evidente che non c'è nessuna contraddizione tra le stesse, e che, se contraddizione si vuole ravvisare, essa sussiste solo nel depono della teste indotta dal ricorrente, l'Avv. M. B., la quale, fornendo una versione assolutamente diversa rispetto agli altri testi, ha negato che l'Avv. G. avesse utilizzato parole irrispettose nei confronti della Dott.ssa G..

In relazione alla valutazione delle testimonianze acquisite, va sottolineato, in linea con consolidata giurisprudenza di questo CNF, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha ampio potere discrezionale: *"Il giudice della disciplina ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento disciplinare conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche nel giudizio disciplinare"* (CNF, sentenza n. 151 del 24 settembre 2015; in senso conforme CNF, sentenza n. 26 dell'11 marzo 2015).

Quanto poi alla doglianza del ricorrente relativa alla non ammissione di un teste, si osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questo CNF hanno evidenziato che il Consiglio territoriale ha il potere di limitare il numero dei testi ammessi a deporre nel giudizio disciplinare: *"In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati,*

il Consiglio dell'Ordine ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione purché in possesso attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare" (Cass. Civ. Sez. Un., 28 ottobre 2015, n. 21948).

Pertanto, i motivi dedotti dal ricorrente, sia in relazione alla carenza di motivazione che al difetto di istruttoria, si palesano infondati.

Va ritenuta quindi accertata la responsabilità disciplinare dell'Avv. C.G..

In subordine, il ricorrente ha chiesto una mitigazione della sanzione irrogatagli.

Premesso che il Consiglio dell'Ordine di Milano ha contestato ed accertato la violazione da parte del ricorrente degli artt. 5 (*Doveri di probità, dignità e decoro*), 6 (*Doveri di lealtà e correttezza*), 7 (*Dovere di fedeltà*) e 53 (*Rapporti con i magistrati*) del Codice previgente, corrispondenti agli artt. 9 (*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*) e 53 (*Rapporti con i magistrati*) del Nuovo Codice, si deve sottolineare che ai fini della determinazione della sanzione risulta di ausilio l'art. 21 del Nuovo Codice Deontologico (*Potestà disciplinare*), che al comma 3 richiede che la stessa sia «*commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione*».

Considerato, quindi, il complessivo comportamento dell'incolpato e avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione, ritiene il Collegio che sia adeguata al caso concreto la sanzione della censura irrogata dal Consiglio dell'Ordine di Milano all'incolpato.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2016;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 22 marzo 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa

Capria Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Avv. Bruno GRIMALDI | Presidente f.f. |
| - Avv. Andrea MASCHERIN | Segretario |
| - Avv. Antonio BAFFA | Componente |
| - Avv. Carla BROCCARDO | “ |
| - Avv. Aldo MORLINO | “ |
| - Avv. Claudio NERI | “ |
| - Avv. Bruno PIACCI | “ |
| - Avv. Susanna PISANO | “ |
| - Avv. Silverio SICA | “ |
| - Avv. Ettore TACCHINI | “ |

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal dott. S.S. avverso la delibera in data 28/3/13 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ha rigettato la sua istanza di iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti ; Il ricorrente, dott. S.S. non è comparso;

è presente il suo difensore avv. F. T. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso; Udata la relazione del Consigliere avv. Antonio Baffa ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con istanza depositata in data 5/2/2013 l'Abogado S.S., iscritto al Collegio

degli Abogados di Madrid dal 15/6/2012, intendendo svolgere la sua attività professionale in Italia, chiedeva al C.O.A. di Palermo di essere iscritto, avendone i requisiti, nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti ai sensi della direttiva Comunitaria n. 5 del 1998, ratificata dall'Italia con D. Lgs. 96/2001.

Procedutosi all'audizione del medesimo in data 27/2/2013, il C.O.A. territoriale con delibera del 28/3/2013 rigettava la predetta istanza deducendo: che l'interessato, nel corso della audizione, aveva dichiarato di non svolgere alcuna attività professionale in Spagna, non essendo titolare di uno studio stabilmente insediato in detto Stato; che il "*concetto di Stato Membro ospitante*" ex D.Lgs. 96/2001, "*non può essere*

invocato da cittadini italiani all'interno del territorio italiano per ottenere l'iscrizione in un Ordine Forense della Repubblica Italiana", al fine di eludere la disciplina relativa all'esame di abilitazione previsto dalla legge italiana per l'esercizio della professione forense; che tale intento elusivo era reso manifesto, tra l'altro, dal fatto che l'interessato aveva sostenuto in precedenza, senza successo, il detto esame abilitativo.

Avverso la predetta delibera l'Abogado S.S. ha interposto rituale e tempestiva impugnazione, affidata ai seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce l'illegittimità del provvedimento reiettivo, essendosi previamente formato sulla propria istanza il "silenzio assenso" previsto dall'art. 45 del D.lgs. n. 59/2010.

Con il secondo motivo deduce la violazione del diritto di stabilimento, argomentandosi che l'unico documento necessario e sufficiente per chiedere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati Stabiliti è rappresentato dall'attestazione (da lui prodotta) dell'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto in uno Stato membro dell'Unione Europea. A sostegno, viene richiamato quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28340/2011.

Con il terzo motivo contesta: a)- la nozione di Stato membro ospitante fatta propria dal provvedimento impugnato e la conseguente violazione del principio di non discriminazione in ragione della nazionalità; b)- la violazione della libertà di stabilimento, riproponendo la censura di cui al secondo motivo di ricorso, con doglianze specifiche su alcuni passaggi della motivazione e, in particolare: b.1) - sulla necessità, affermata dal provvedimento impugnato, di avere maturato una esperienza professionale tale da "surrogare" il superamento dell'esame di abilitazione; b.2)- sul rilievo conferito alla circostanza di avere il richiedente l'iscrizione già sostenuto, e non superato, l'esame di abilitazione in Italia.

Con il quarto motivo di impugnazione contesta l'esistenza, nel caso concreto, di una fattispecie di "abuso di diritto" comunitario, richiamando a conferma alcuni precedenti della giurisprudenza UE.

Con il quinto motivo di ricorso deduce disparità di trattamento per avere il C.O.A. di Palermo tenuto in materia una linea di condotta difforme rispetto a molti altri Consigli Ordini (peraltro non individuati) che avrebbero sempre accolto le domande *“di numerosi Colleghi iscritti negli Ordini Professionali spagnoli e che chiedevano l'iscrizione negli Albi speciali degli Avvocati Stabiliti”*.

Con il sesto ed ultimo motivo di gravame chiede in via del tutto subordinata, genericamente *“di investire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia per la risoluzione delle norme Comunitarie oggetto della controversia in esame”*,

Fissata per il 27/9/2014 l'udienza di discussione del ricorso, le parti in detta udienza hanno concluso come in epigrafe.

DIRITTO

1.- Va esaminato, in limine, il primo motivo di ricorso col quale si sostiene che sulla domanda di iscrizione si sarebbe formato il silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 59/2010.

Il rilievo non pare fondato per un duplice ordine di considerazioni.

Anzitutto, perché la norma citata -dopo avere previsto che *“il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda”* (comma 2°)- dispone che il provvedimento di silenzio assenso si forma *“qualora il Consiglio...non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2° del presente articolo”*, così ancorando la formazione dello stesso alla mancata adozione, nel termine considerato, di un provvedimento espresso e non già alla sua mancata comunicazione, come suppone il ricorrente. Talchè -pacifico che l'audizione dell'interessato (avvenuta il 27/2/2013) abbia valore interruttivo del termine (come, del resto, riconosce anche il ricorrente)- il provvedimento espresso di rigetto, intervenuto il 28/3/2013, sarebbe comunque preclusivo alla formazione del

silenzio assenso, a nulla rilevando che il provvedimento reiettivo sia stato “comunicato” all’interessato dopo la scadenza del termine di cui al 2° comma.

In secondo luogo, ed assorbentemente, perché il comma 7° dell’art. 45 del D.Lgs. n. 59/2010 dispone che i principi in esso contenuti non si applicano “*alle disposizioni nazionali di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni*”. Rileva, allora, considerare che l’art. 6 del D.Lgs. n. 96/2001 (che disciplina, in attuazione della Direttiva 98/5/CE, l’esercizio della professione di avvocato da parte del cittadino comunitario in possesso di titolo professionale rilasciato da altro Stato membro dell’Unione), preveda al comma 8° che, qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine di giorni trenta, “*l’interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale decide nel merito dell’iscrizione*”, così rendendo manifesta l’inapplicabilità, alla concreta fattispecie, della generale previsione di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 96/2001, stante il rimedio specificamente previsto.

Il profilo di ricorso in esame, ad ogni modo, resto assorbito dalla considerazione che il ricorso deve ritenersi fondato -per quanto subito si dirà- nel merito alla luce del mutato quadro di riferimento in cui la questione che esso pone attualmente si colloca.

2.- In base alla normativa comunitaria concernente il reciproco riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio di una professione, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, dispone di due possibilità: chiedere al Ministero della giustizia l’immediato riconoscimento del titolo, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206, nel qual caso egli è tenuto al superamento di apposita prova attitudinale; oppure, avvalendosi del meccanismo di stabilimento e integrazione di cui al D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 (attuativo della direttiva n. 98/5/CE), chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, nel qual caso egli, dopo un triennio di effettiva attività svolta d’intesa con un legale iscritto nell’albo italiano, avrà diritto ad essere iscritto nell’albo ordinario con il titolo di avvocato, senza necessità di sostenere alcuna prova attitudinale.

Tale seconda modalità è disciplinata dall’art. 6 del citato D.Lgs. 96/2001 che prevede i requisiti sostanziali per l’iscrizione (la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, la residenza o il domicilio professionale, l’attestato “*di iscrizione alla*

organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione”) e il relativo procedimento.

3.- Nell'interpretare la suddetta normativa, il C.N.F. -muovendo dalla constatazione che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia ha sempre messo in rilievo che fra i principi generali dell'ordinamento dell'Unione vi è anche quello per il quale “*gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario*”, talchè deve essere sanzionato il comportamento di chi, pur nel rispetto formale delle condizioni poste dal diritto dell'Unione Europea, si proponga di ottenere un vantaggio derivante dalle norme comunitarie attraverso la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento- si è inizialmente orientato a ritenere conforme allo spirito delle norme europee che i C.O.A., a fronte di una domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo riservata agli avvocati stabiliti, avessero il potere-dovere di svolgere una diligente attività di verifica al fine di prevenire, in forma non discriminatoria e quindi evitando irragionevoli prassi di controllo che si rivelino sproporzionate rispetto alle finalità di tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, pratiche abusive. In particolare, ha ritenuto che la domanda di iscrizione non potesse trovare accoglimento in difetto della dimostrazione di alcuna effettiva esperienza formativa e professionale nel paese in cui la qualifica professionale è stata conseguita (cfr., tra le altre: C.N.F. 15 dicembre 2011, n. 179 e C.N.F. 30 dicembre 2011, n. 221).

4.- Sulla questione sono, poi, intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28340 del 22 dicembre 2011.

Con tale decisione, il Giudice di legittimità, in sintesi, ha statuito:

-che nell'ambito del procedimento di “stabilimento-integrazione”, l'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo degli avvocati comunitari stabiliti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, direttiva 98/5/CE e dell'art. 6, comma 2. D. Lgs. n. 96/2001, è subordinata “*alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro*”;

-che, conseguentemente, va affermata *“l’illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all’omologazione del diploma di laurea già conseguito nello Stato di appartenenza”*;

-che l’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’attività professionale (tutelato, nel caso di immediato riconoscimento del titolo, dal superamento della “prova attitudinale” prevista) nel procedimento di stabilimento/integrazione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 96/2001 *“è idoneamente tutelabile attraverso il triennio di esercizio della professione con il titolo di origine (d’intesa con professionista abilitato) e la verifica dell’attività correlativamente espletata”*, ossia ex post.

5.- Questo Consiglio -delineando più accuratamente i contorni del concetto di abuso del diritto comunitario dal punto di vista oggettivo e soggettivo- ha ritenuto, cionondimeno, pur dopo il ricordato pronunciato di legittimità, di tenere ferma la propria giurisprudenza, ribadendo la necessità di un controllo ex ante, e non ex post, dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Ha ribadito, così, che *“va rigettato il ricorso avverso la delibera del COA che respinge la domanda di iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti ove l’istante non dimostri di aver effettuato adeguata attività professionale nel Paese estero pur nel rispetto del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei diversi Paesi dell’Unione Europea, poiché la Direttiva 98/5/CE intende tutelare il caso del professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea e non il caso, concretante un abuso del diritto comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito e raggiunto; dall’altro un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art. 33 co. V, della Costituzione), attraverso un uso eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.”*(Cons. Naz.

Forense 22-09-2012, n. 126. In senso conforme: Cons. Naz. Forense 26-07-2012, n. 109, Cons. Naz. Forense 15-03-2012, n. 50).

In buona sostanza, questo Consiglio è rimasto fermo nel ritenere che la situazione di un soggetto che, una volta ottenuta una laurea in giurisprudenza in uno Stato membro, si rechi in un altro Stato membro allo scopo di acquisirvi il titolo di avvocato, per poi fare immediatamente ritorno nel primo Stato membro al fine di svolgervi un'attività professionale, appaia estranea agli obiettivi della direttiva 98/5 e possa costituire un abuso del diritto.

6.- Persistendo tale situazione di contrasto interpretativo, questo Consiglio -chiamato a pronunciarsi su due ricorsi presentati dai dott.ri A. A. T. e P. T., avverso il silenzio mantenuto dal C.O.A. di Macerata sulla loro domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo degli avvocati stabiliti, fondata sul conseguimento di idonea qualifica professionale conseguita in Spagna- ha ritenuto di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

"1).- Se l'art. 3 della direttiva 98/5 CE.... alla luce del principio generale del divieto di

abuso del diritto e dell'art. 4, paragrafo 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell'elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell'Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell'abuso del diritto dell'Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione e, dall'altro, il diritto dell'interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell'attività dell'amministrazione..

2)- In caso di risposta negativa al quesito sub 1, se l'art. 3 della direttiva 98/5/CE, così interpretato, debba ritenersi invalido alla luce dell'art. 4, paragrafo 2, TUE nella misura in cui consente l'elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l'accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei

principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia».

In buona sostanza, con la prima questione, si è chiesto se l'articolo 3 della direttiva 98/5 debba essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità di uno Stato membro rifiutino, a motivo di un abuso del diritto, l'iscrizione nell'albo degli avvocati stabiliti di cittadini di tale Stato membro che, dopo aver conseguito una laurea all'interno di quest'ultimo, si siano recati in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato e abbiano in seguito fatto ritorno al primo Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui è stata acquisita la qualifica professionale, sottraendosi alla più rigida normativa interna.

Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, questo Consiglio, tra l'altro, ribadiva:

- che la direttiva.98/5, in quanto fonte di diritto derivato dell'Unione Europea, deve essere a sua volta interpretata alla luce delle fonti che, in tale ordinamento, sono dotate di rango sovraordinato, quali, in particolare, il principio generale del divieto del c.d. abuso del diritto e l'obbligo del rispetto delle identità nazionali;

-che la nozione di abuso del diritto trae origine dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e si sostanzia nel vietare il comportamento di chi, pur nel rispetto formale delle condizioni poste dal diritto UE, si proponga di ottenere un vantaggio derivante dalle norme UE mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento;

-che l'accertamento di un'ipotesi di abuso comporta, a seconda dei casi, la non applicazione di una regola di diritto dell'Unione alle pratiche abusive, ovvero la giustificazione delle eventuali misure adottate dagli Stati membri per prevenire o porre fine ai casi di abuso,

- che lo scopo della direttiva 98/5 è, a norma del suo art. 1, primo comma, quello «*di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato ... in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale*» e non quello di regolare «*l'accesso alla professione di avvocato*» in detto Stato membro

(considerando n. 7), né quello di consentire l'elusione delle normative nazionali che disciplinano l'accesso alla professione forense per il tramite di un serio esame statale di abilitazione;

- che la c.d. "via spagnola" per i cittadini italiani iscritti all'albo dei praticanti avvocati e più volte bocciati all'esame di Stato per il conseguimento della qualifica di avvocato, si è trasformata in un vero e proprio business che ha generato un provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 23 marzo 2011 con il quale sono state sanzionate alcune organizzazioni commerciali italiane che offrono agli stessi cittadini italiani laureati in giurisprudenza servizi di supporto al riconoscimento dei titoli, proponendo il disbrigo di tutte le pratiche inerenti sia l'omologazione della laurea in Spagna, sia l'iscrizione al locale "collegio degli avvocati" al fine di eludere la più rigorosa disciplina nazionale (profilo soggettivo dell'abuso).

Il rilievo di "massima importanza" dei quesiti sottoposti alla Corte di Giustizia con le citate ordinanze è testimoniato dal fatto che i due procedimenti sono stati assegnati e decisi dalla *Grand Chambre* della Corte all'udienza pubblica dell'11 febbraio 2014, nonché dal fatto che al procedimento hanno partecipato anche i governi austriaco, polacco e rumeno, suscitando i problemi di diritto sottesi interesse non solo per il nostro paese.

7.- La questione sottoposta all'esame della Corte di Giustizia è stata, poi, decisa, com'è noto, con sentenza del 17 luglio 2014.

La Corte -premessò che la direttiva 98/5 "*istituisce un meccanismo di mutuo riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati migranti che desiderino esercitare con il titolo conseguito nello Stato membro di origine*", al fine di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica professionale- ha puntualizzato che la predetta direttiva si propone la finalità di "*armonizzare completamente*" i requisiti richiesti ai fini di esercitare il diritto di stabilimento, ponendo fine alle disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d'iscrizione presso le autorità competenti, da cui possono derivare ineguaglianze ed ostacoli alla libera circolazione.

Quindi, affrontando il cuore del problema -ricordato di avere *“già statuito che la presentazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine risulta l’unico requisito cui deve essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consente di esercitare la sua attività in quest’ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine (v. sentenze Commissione/Lussemburgo, EU:C:2006:588, punto 37 e Wilson, EU:C:2006:587, punto 67)”*- ha ribadito:

-che il possesso e la produzione dell’attestato di iscrizione all’organizzazione professionale di uno Stato membro costituiscono i soli *“requisiti necessari”* per essere iscritti all’Albo degli avvocati stabiliti di altro Stato membro;

-che è indiscutibile che *“i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell’Unione”* e che *“uno Stato membro ha il diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato FUE, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi abusivamente alle norme delle loro leggi nazionali”*;

-che, tuttavia, l’esistenza di una pratica abusiva richiede che ricorrano un elemento oggettivo (costituito da ciò che *“un insieme di circostanze oggettive”* debbono fare emergere *“che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto”*) e da un elemento soggettivo (consistente nella *“volontà di ottenere un vantaggio indebito derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento”*);

-che, pertanto, *“il fatto che un cittadino di uno Stato membro che ha conseguito una laurea in tale Stato si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, costituisce uno dei casi in cui l’obiettivo della direttiva 98/5 è conseguito e non può costituire, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento risultante dall’articolo 2 della direttiva 98/5”*;

-che, in particolare, *“il fatto che il cittadino di uno Stato membro abbia scelto di acquisire un titolo professionale in un altro Stato membro, diverso da quello in cui risiede, allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non consente, di per sé, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 91 e 92 delle conclusioni, di concludere nel senso della sussistenza di un abuso di diritto”;*

-che, inoltre, *“l’articolo 2 della direttiva 98/5 non prevede in alcun modo che l’iscrizione, presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, di un avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello in cui ha acquisito la sua qualifica professionale possa essere subordinata alla condizione che venga svolto un periodo di pratica come avvocato nello Stato membro di origine”.*

Ciò ritenuto, la Corte di Giustizia (Grande Sezione) ha così conclusivamente dichiarato:

"1)- L'articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev'essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

2) - L'analisi della seconda questione sollevata non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 3 della direttiva 98/5 ".

8.- Così ricostruita, in sintesi, la vicenda giuridica che interessa e gli approdi interpretativi conseguenti, non ravvisandosi nella concreta fattispecie, alla stregua dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia, elementi oggettivi e soggettivi che consentano di affermare la sussistenza in concreto di un abuso di diritto comunitario ed irrilevanti dovendosi ritenere le circostanze (viceversa valorizzate dal C.O.A. territoriale, sulla base anche della pregressa giurisprudenza di questo Consiglio, per

denegare l'iscrizione) che il dott. S.S. "*non risulta titolare di uno studio professionale stabilmente insediato nello Stato spagnolo*" e non abbia "*adeguatamente documentato*" di avere svolto ivi un periodo di pratica come avvocato, come pure l'altra di avere sostenuto senza successo l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, il ricorso del medesimo va accolto, conformemente alla richiesta del Procuratore Generale, non sussistendo ragioni ostative all'accoglimento della sua domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D.

22/1/1934 n. 37;

accoglie il ricorso.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2014.

IL SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE f.f.

Avv. Bruno Grimaldi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 22 luglio 2015.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Componente |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | “ |
| - Avv. Carlo ALLORIO | “ |
| - Avv. Carla BROCCARDO | “ |

- Avv. Francesco CAIA “

- Avv. Donatella CERE’ “

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Lucio Del PAGGIO “

- Avv. Angelo ESPOSITO “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Diego GERACI “

- Avv. Giuseppe LABRIOLA “

- Avv. Anna LOSURDO “

- Avv. Maria MASI “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Arturo PARDI “

- Avv. Andrea PASQUALIN “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Stefano SAVI

“

- Avv. Francesca SORBI

“

- Avv. Celestina TINELLI

“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal dott. M.M., nato a), avverso la delibera in data 21/5/15 ,

con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia ha rigettato la sua domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo riservata agli Avvocati Comunitari Stabiliti;

Il ricorrente, dott. M.M. è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. D. C. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Michele Salazar ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

In data 15.07.2014 il dott. M.M. presentava al C.O.A. di Vibo Valentia domanda di iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, allegando - tra l'altro - il certificato di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Madrid (Spagna) a far data dal 21.05.2012.

Con deliberazione del 17.10.2014 (notificata all'istante in data 31.10.2014), il predetto C.O.A. chiedeva al dott. M. di produrre un certificato di iscrizione "aggiornato" o comunque più recente, nonché documentazione attestante l'effettivo esercizio di adeguata attività professionale forense nel territorio spagnolo.

In data 24.11.2014 il dott. M. depositava il certificato di iscrizione "aggiornato", nonché una dichiarazione del 20.11.2014 con cui l'Abg. E. S. C. di Madrid attestava che il dott. M. aveva svolto con lui una collaborazione professionale, concorrendo alla gestione di alcune pratiche ed alla formazione di taluni atti genericamente indicati.

In data 25.03.2015 il dott. M. - in considerazione del perdurante silenzio del C.O.A. di Vibo Valentia sulla richiesta di iscrizione presentata - depositava presso la Segreteria dell'Ordine territoriale un atto di diffida con cui reiterava l'istanza di iscrizione.

Con deliberazione del 27.03.2015 il C.O.A. di Vibo Valentia disponeva la convocazione del dott. M. per la seduta consiliare del 10.04.2015, alla quale l'istante presenziava con l'assistenza di un difensore, insistendo nella richiesta di iscrizione; all'esito della seduta, il C.O.A. concedeva all'istante un termine per la produzione di copia degli atti giudiziari "spagnoli" alla cui redazione esso dott. M. sosteneva di aver collaborato.

In data 30.04.2015 il dott. M. depositava copia di tre atti "spagnoli" (una diffida stragiudiziale, un ricorso amministrativo ed un contratto), nonché una nuova dichiarazione

(redatta unicamente in lingua spagnola e sprovvista di traduzione asseverata in lingua italiana) con cui l'Abg. E. S. C. di Madrid attestava come tali atti sarebbero stati da lui redatti con la collaborazione del dott. M..

Ciò nonostante, con deliberazione del 21.05.2015, comunicata il 18 agosto successivo, il C.O.A. di Vibo Valentia deliberava il rigetto della domanda di iscrizione presentata in data 15.07.2014 dal dott. M.M..

Nel provvedimento impugnato, il C.O.A. di Vibo Valentia rilevava quanto segue:

“ . La legislazione comunitaria (art. 3, comma 2 direttiva 98/5/CE), la legislazione italiana (art. 6, comma 2 d.lgs. n. 96/2001) e la lettura ermeneutica operata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 22 dicembre 2011, n. 28340) delineano le condizioni necessarie al perfezionamento della procedura di "stabilimento/integrazione" del professionista forense in ambito U.E.;

- Tuttavia, il fenomeno del "turismo forense" ha generato forme di autodifesa dell'ordinamento, legate alla figura dell'abuso del diritto ed alla adozione di misure volte ad impedire che i cittadini tentino di sottrarsi fraudolentemente o abusivamente alle leggi nazionali (tra cui, venendo al caso di specie, quelle disciplinanti le forme di accesso alla professione forense): proprio all'abuso del diritto si legava la sentenza del 29.01.2009 della Corte di Giustizia Europea, con la quale si delineava il confine tra il corretto esercizio della libertà di stabilimento e l'abuso del diritto medesimo; sulla scia di tale pronuncia, con parere n. 17/2009, il C.N.F. fissava il principio per cui ogni domanda di iscrizione alle sezioni speciali degli avvocati stabiliti dovesse essere sottoposta ad un vaglio scrupoloso da parte degli Ordini locali;

- Ciò posto, con sentenza del 17.07.2014 la Corte di Giustizia Europea riteneva non configurabile alcuna forma di abuso del diritto nella condotta del cittadino che - conseguita la laurea nel proprio Stato di appartenenza - si rechi presso altro Stato al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato, facendo poi ritorno nel proprio Stato di origine per ivi esercitare effettivamente tale professione;

- Nonostante tale pronuncia, residuerebbe in capo agli Ordini locali il potere-dovere di sottoporre a stringenti controlli le domande di iscrizione nelle sezioni speciali degli avvocati stabiliti, in particolare verificando l'effettivo esercizio all'estero della professione forense da parte dell'istante: ciò, anche in ragione della circostanza per cui la citata sentenza della Corte di Giustizia Europea non poteva tenere conto della riforma dell'ordinamento forense italiano perfezionatasi con l'entrata in vigore della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, risalendo l'ordinanza di rimessione del CNF al 29.09.2012; inoltre, pur dovendosi applicare la decisione della Corte di Giustizia Europea, il C.O.A. di Vibo Valentia - rammentando la possibilità di richiedere alla Corte una ulteriore interpretazione delle disposizioni comunitarie, soprattutto alla luce dello *ius superveniens* italiano - sollecita in tal senso il C.N.F., affinché eserciti la facoltà prevista dall'art. 267 T.F.U.E.;

Nel merito, quanto alla domanda di iscrizione alla sezione speciale degli avvocati stabiliti presentata dal Dott. M.M., questa non sarebbe supportata da documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività professionale forense in Spagna; peraltro, essendo alcuni degli atti depositati dall'istante redatti unicamente in lingua spagnola, gli stessi andrebbero considerati irrilevanti ai fini del decidere; in ogni caso, trattandosi di atti "confezionati" successivamente alle richieste di integrazione documentale avanzate dal C.O.A. di Vibo Valentia, risulterebbero inattendibili; da ultimo, la documentazione prodotta dall'istante sarebbe comunque inidonea a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività professionale forense in Spagna, facendo generico riferimento ad atti redatti dal Dott. M. o a pratiche alla cui gestione l'istante avrebbe collaborato, senza alcuna certa indicazione ulteriore".

Avverso la deliberazione di rigetto dell'istanza di iscrizione alla Sezione speciale degli avvocati stabiliti, il dr. M.M. proponeva ricorso a questo Consiglio Nazionale con atto del 4 settembre 2015, depositato nella stessa data presso il COA di Vibo Valentia, e ne chiedeva l'annullamento con la statuizione del diritto ad essere iscritto nella Sezione speciale suddetta.

A sostegno del ricorso formulava tre motivi.

Con il primo, rubricato "Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 17, commi 7 e 12 della L. n. 142/2001", esso ricorrente deduceva che il rigetto dell'istanza di iscrizione era stato deliberato dal COA senza l'espletamento del preventivo

contraddittorio. Precisava, al riguardo, che non poteva considerarsi sufficiente l'audizione del 10 aprile 2015, in quanto successivamente alla stessa il COA aveva innestato un'ulteriore appendice procedimentale mediante la richiesta di altri documenti, alla quale l'interessato aveva ottemperato. Egli avrebbe dovuto, quindi, essere riconvocato ancora una volta dal COA per la valutazione in contraddittorio della nuova situazione realizzata dalla produzione documentale prodotta. Il COA, invece, aveva deliberato senza udire l'interessato impedendogli così di esporre eventuali chiarimenti sulla documentazione suddetta.

Con il secondo motivo, rubricato “*Violazione dell'art. 6 del d.Lvo n. 96/2001 attuativo dell'art. 3 della Direttiva 95/05/CE*”, deduceva che il COA, nella motivazione dell'impugnata deliberazione, aveva richiamato superflualmente e inutilmente l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia facendo riferimento a concetti astratti non adeguati alla fattispecie.

Aggiungeva che aveva dato prova dell'avvenuto espletamento dell'attività professionale a Madrid producendo apposita documentazione e che il D.Lvo n. 96/2001 subordina l'iscrizione alla Sezione speciale degli avvocati stabiliti al possesso dei seguenti requisiti: 1) iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato di origine; 2) produzione di un attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero di una dichiarazione sostitutiva attestante la detta iscrizione.

Contestava quindi che potessero richiedersi ulteriori requisiti.

Ribadiva esso istante di essere in possesso dell'unico requisito indicato dalla norma e cioè l'iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro.

Richiamava quindi la giurisprudenza della Corte di Cassazione (SSUU 22 dic. 2011, n. 28340) e di questo CNF (26.1.2012, n. 50) sulla vincolatività del provvedimento di iscrizione subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla Direttiva Europea e dalla normativa italiana, individuati nella cittadinanza comunitaria e nell'iscrizione all'organizzazione professionale dello Stato di origine; nonché la giurisprudenza della

Corte di Giustizia, di analogo contenuto, e della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17.7.2014.

Con il terzo motivo, rubricato: “*Violazione dell'art. 45 del D.Lvo n. 59/2010*”, il ricorrente deduceva di avere prodotto il 24.11.2014 la documentazione richiestagli il 31 ottobre 2014 e che esso COA era rimasto silente fino al 27 marzo 2015, facendo scattare il silenzio-assenso previsto dal combinato disposto dall'art.45 del D.Lvo n. 50/2010 e dall'art. 20 della L. n. 241/90.

DIRITTO

Vanno esaminati con priorità il primo e il terzo motivo di ricorso con i quali il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'impugnata deliberazione per i vizi di omessa audizione (primo motivo) e di intervenuto silenzio assenso in data 27 marzo 2015 sulla domanda di iscrizione (terzo motivo).

Entrambi i motivi sono privi di fondamento.

IL COA, infatti, aveva provveduto a convocare l'interessato e ad udirlo nella seduta del 10 aprile 2015. Nessun obbligo di reiterare l'audizione è previsto dalla legge. L'interessato, peraltro, aveva facoltà di formulare osservazioni scritte e di produrre memorie e documenti fino alla pronuncia.

L'istituto del silenzio assenso, invocato dal ricorrente, non è configurabile in materia di iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, atteso che l'art. 6 del decreto legislativo n. 96/2001 prevede che nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di giorni 30, l'interessato può, entro 10 giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione. Dall'inadempimento del COA nel termine di legge non deriva dunque l'effetto del silenzio assenso, bensì quello del silenzio rigetto e/o del silenzio inadempimento, in ordine al quale è previsto dalla norma citata il rimedio giuridico del ricorso al Consiglio nazionale forense.

Fondato è, invece, il secondo motivo.

Il COA ha ritenuto che l'iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti fosse subordinata al possesso, da parte del richiedente, oltre che dell'iscrizione nell'albo professionale dello Stato membro di provenienza, anche di un ulteriore requisito, e cioè dell'avvenuto espletamento dell'attività professionale in detto Stato. La pretesa di tale ulteriore requisito non può essere condiviso alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia delle C.E.

Le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno avuto modo di rilevare fin dal 2011 che l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli avvocati comunitari stabiliti è, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Direttiva 98/5/CE e dell'art. 6, comma 2, del d.L.vo n. 96/2001, subordinata alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro (Cass. SS.UU. n. 8340/2011).

Siffatto orientamento è stato confermato dalle stesse SS.UU. nella sentenza n. 4257/2016, nella quale è stato fissato il seguente principio di diritto: *“...in base alla normativa comunitaria volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli avvocati nel foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia. L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lvo n. 96 del 2001 ed in sede di iscrizione il Consiglio dell'Ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti prescritti dall'ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso di diritto”*.

In sostanza, unici requisiti legittimanti l'iscrizione nella Sezione speciale sono quelli specificamente elencati nell'art. 6, comma 2, citato, vale a dire: titolo professionale conseguito presso uno Stato membro dell'Unione Europea o dichiarazione sostitutiva; certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con l'indicazione del domicilio professionale; attestato di iscrizione alla organizzazione

professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.

Il ricorrente è in possesso di detti requisiti, come risulta dalla documentazione dallo stesso prodotta al COA, né può discutersi in questa sede di eventuale abuso del diritto comunitario da parte del dott. M., atteso che nessuna questione è stata al riguardo sollevata dal COA.

Questo Consiglio, infine, non ritiene di sollevare davanti alla Corte di Giustizia, come auspicato dal COA di Vibo Valentia nella deliberazione del 21.5.2015, istanza di interpretazione pregiudiziale delle norme che disciplinano il diritto di stabilimento, stante la ormai consolidata giurisprudenza in materia.

Va infine precisato che il potere di verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo ordinario degli avvocati potrà essere esercitato dal COA al momento della richiesta dell'avvocato stabilito di accedere a detto Albo decorso il triennio di cui all'art. 12 del D.Lvo n. 96/2001.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27.11.1933, n. 1578 e segg., 17 e 36 L. n. 247/2012 e 6 DPR 2 febb. 2001, n. 96;

accoglie il secondo motivo del ricorso statuendo il diritto del dr. M.M. all'iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'Albo professionale del COA di Vibo Valentia, che dovrà provvedere in conformità con apposita deliberazione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2017;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 30 marzo 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

(avv. Carla Secchieri)

(avv. Francesco Logrieco)

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede
presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI Presidente f.f.

- Avv. Carla SECCHIERI Segretario f.f.

- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA Componente

- Avv. Carlo ALLORIO “

- Avv. Antonio BAFFA “

- Avv. Francesco CAIA “

- Avv. Davide CALABRO' “

- Avv. Donatella CERE' “

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Angelo ESPOSITO “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Giuseppe LABRIOLA “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Arturo PARDI “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Celestina TINELLI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. F.C. avverso la decisione in data 11/12/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre ; Il ricorrente, avv. F.C. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Caia;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso e per l'effetto il ridimensionamento della sanzione;

FATTO

Con ricorso depositato il 7 agosto 2014, l'Avv. F.C. impugnava la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 12 dicembre 2013, depositata il 19 maggio 2014 e notificata al ricorrente il 4 agosto 2014, con cui era stata irrogata allo stesso la sanzione disciplinare della sospensione di tre mesi dall'esercizio della professione, per averlo riconosciuto responsabile dei fatti di cui ai procedimenti disciplinari nn. 17/2009, 61/2010, 51/2013, 55/2013, poi riuniti.

I suddetti procedimenti erano stati conseguenti a 4 esposti presentati al COA di Torino contro il ricorrente.

In particolare, dal primo esposto del 23 dicembre 2008 del Giudice di Pace di Lanzo Torinese, derivava, in data 6 aprile 2009, l'apertura del procedimento disciplinare n. 17/2009 per il seguente capo di incolpazione: *“Essere venuto meno al dovere di probità, dignità e decoro poiché, essendo stato sospeso per due mesi dall'esercizio della professione con provvedimento di questo consiglio in data 17 novembre 2005, confermato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 novembre 2007 (depositato il 25 settembre 2008) notificato il 23 ottobre 2008, svolgeva attività difensiva in data 4 dicembre 2008 avanti al Giudice di Lanzo nel procedimento 16/08 RG Giudice di Pace*

quale difensore di B. A. e nel procedimento 5/08 RG Giudice di Pace di Lana quale difensore di V. M.”.

In seguito al secondo esposto, presentato il 18 giugno 2010 dalla Sig.ra R. E., il COA di Torino, il 30 novembre 2010, apriva nei confronti dell'Avv. C. il procedimento disciplinare n. 61/2010 per il seguente capo di incolpazione: *“Violazione deontologica di cui agli articoli 5 e 6 del vigente codice deontologico per avere il giorno 10.2.2010, giorno dell'udienza per la trattazione delle richieste di convalida degli sfratti da locazione, innanzi la VIII sez. Civile del Tribunale di Torino, stazionando avanti l'aula di udienza offrendo prestazioni professionali occasionali alla sig.ra E. R. ed in relazione ad attività che la stessa avrebbe potuto compiere personalmente, ed anzi inducendola a credere che la difesa tecnica fosse necessaria per evitare di 'essere sbattuta fuori in un mese”.*

Con il terzo esposto del 20 dicembre 2012, presentato dal Sig. P. B. S., veniva aperto, in data 1° ottobre 2013, nei confronti dell'Avv. C. il procedimento disciplinare n. 51/2013 per il seguente capo di incolpazione: *“1. Aver omesso l'avv. C. F. di informare chiaramente il cliente B. S. P., all'atto dell'incarico, delle attività da espletare trascurando altresì di informarlo sullo svolgimento del mandato affidatogli nonostante le richieste in tal senso pervenutegli dal cliente. Così venendo meno all'obbligo di informazione di cui all'art. 40 del Cod. Deont. Forense. 2. Essere venuto meno l'avv. C. F. all'obbligo di restituire senza ritardo al cliente B. S. P., che ne aveva fatto richiesta fin dal 5 ottobre 2012, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato e allo stesso riconsegnata solo in data 12 febbraio 2013. Così venendo meno all'obbligo previsto dall'art. 42 del Cod. Deont. Forense. 3. Essere venuto meno l'avv. C. F. al divieto di chiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta avendo chiesto ed ottenuto dal cliente B.S.P. l'importo complessivo di €, per titolo di acconto,*

rivelatosi manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta. Così venendo meno al divieto di cui all'ad. 43, canone II, del Cod. Deont. Forense. 4. Essere venuto meno l'avv. C. F. al dovere di adempimento previdenziale e fiscale a suo carico, secondo le norme vigenti, avendo ritardato ingiustificatamente, nonostante le richieste in tal senso rivoltegli dal cliente B.S.P., l'emissione di regolare fattura trasmessa al cliente solo in data 7 giugno 2013, per gli importi versatigli rispettivamente di € e

€....., documentati da ricevute n. 15 del 29.02.2012 e n. 22 del 29.02.2012. Così venendo meno al dovere di cui all'art. 15 del Cod. Deont. Forense”.

Con esposto del 14 marzo 2012, presentato dall'Avvocato Generale dello Stato, Dott. L. R., su segnalazione del Presidente della I Sezione Civile della Corte di Appello di Torino, Dott. M. G., si apriva, in data 22 ottobre 2013, nei confronti dell'Avv. C., il procedimento disciplinare n. 55/2013 per il seguente capo di incolpazione: *“Per essere venuto meno ai doveri previsti dal Codice Deontologico Forense ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 14 del Codice Deontologico Forense in quanto, con dichiarazioni indirizzate alla Cancelleria della I sez. della Corte d'Appello Civile di Torino nelle date del 26.01.2012 e successivamente del 5.3.2012 - nella sua qualità di difensore di tale M.L. - attestava un proprio ‘impedimento professionale’ a presenziare all'udienza pur sapendo di essere invece sospeso dall'esercizio della professione forense per mesi quattro con decorrenza dal 9 novembre 2011 fino alla data dell'8 marzo 2012 in esecuzione di provvedimento disciplinare regolarmente notificatogli”.*

A seguito di rinvii dell'udienza dibattimentale, all'udienza del 12 dicembre 2013, i procedimenti nn. 61/2010, 51/2013 e 55/2013 venivano riuniti al procedimento n. 17/2009. All'esito del procedimento disciplinare, il COA di Torino dichiarava *“l'affermazione di responsabilità dell'Avv. C. in relazione ai fatti di cui ai capi di incolpazione”* ed irrogava la sanzione della sospensione dall'attività professionale per mesi tre.

Con ricorso depositato il 7 agosto 2014, l'Avv. C. eccepisce quanto segue: quanto ai procedimenti nn. 17/2009 e 55/2013, afferma di non essere venuto a conoscenza del provvedimento di notifica da parte del CNF e di aver atteso comunque la comunicazione dal COA in riferimento all'inizio dell'esecuzione della pena.

Quanto al procedimento n. 61/2010, l'incolpato sostiene che si sarebbe limitato a dare dei consigli alla Sig.ra Esposito e che, solo a seguito di tali consigli, ella avrebbe richiesto il suo patrocinio, sia in riferimento all'udienza di convalida dello sfratto, sia in relazione all'azione per il risarcimento danni da intraprendere.

In relazione al procedimento n. 51/2013, l'incolpato afferma: che i compensi richiesti riguardavano tre procedimenti e che erano stati determinati anche in

considerazione dei frequenti incontri e colloqui con il cliente; che non aveva mai negato, ma solo posticipato, 3 la restituzione dei documenti; che la fattura non era stata omessa, ma solo ritardata come da accordi con il cliente.

Il ricorrente conclude per il proscioglimento e, in subordine, per la rideterminazione della sanzione in quella più lieve della censura.

Pervenuto il fascicolo al C.N.F., si provvedeva a fissare l'odierna udienza di trattazione di cui era dato avviso, regolarmente notificato, alle parti. In tale udienza, constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, le parti presenti concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

In relazione alle doglianze dell'Avv. C. relative ai procedimenti nn. 17/2009 e 55/2013, va sottolineato che nel ricorso egli afferma di non essere stato a conoscenza della intervenuta notificazione del provvedimento emesso dal CNF, aggiungendo poi di aver ritenuto, comunque, che gli effetti delle sanzioni irrogategli fossero condizionati ad una specifica deliberazione dell'Ordine.

Orbene, va rilevato che l'Avv. C., in ordine ai procedimenti suindicati, non ha mai contestato l'avvenuta notifica dei provvedimenti di rigetto da parte del CNF, ma unicamente l'errore indotto dal ritenere necessario un provvedimento dell'Ordine per l'efficacia della sanzione. Pertanto il rilievo mosso dal ricorrente va esaminato solo sotto quest'ultimo profilo.

In relazione all'invocata scusabilità dell'errore, la stessa si appalesa irrilevante. Infatti, la sanzione disciplinare inizia a produrre i suoi effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF, senza che possa aver rilievo l'eventuale buona fede dell'incolpato, che, tra l'altro, nel caso di specie, non è assolutamente sostenibile per il procedimento

n. 55/2013, come coerentemente evidenziato nella sentenza del COA di Torino, atteso che tale procedimento era stato preceduto da quello n. 17/2009, per cui, il ricorrente, nel 2012, certamente conosceva la normativa. Si tratta di concetti consolidati nella giurisprudenza di questo CNF, secondo cui la *“sanzione inflitta inizia a produrre i propri effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF al professionista (art. 56 del RDL 27.11.1033 n. 1578), senza che occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della operatività da parte del COA al quale l'incolpato è iscritto; la natura normativa di tale regola esclude l'eventuale rilevanza di un errore (di diritto) sulle stesse, anche se commesso in buona fede”* (CNF, sentenza del 2 marzo 2012 n. 31; nel caso di specie, l'avvocato aveva continuato ad esercitare la professione nonostante gli fosse stata notificata la decisione di sospensione, affermando di attendere al riguardo una sorta di comunicazione attuativa da parte del COA. Cfr. Sul punto, in senso conforme: CNF, sentenza, 22 dicembre 2007 n. 227; CNF, sentenza, 26 febbraio 2007 n. 3; CNF, sentenza, 14 aprile 2004 n. 76). Quindi, il suddetto motivi di impugnazione non è fondato.

In riferimento al motivo di impugnazione invocato in relazione al procedimento n. 61/2010, secondo cui il ricorrente si sarebbe limitato a dare dei consigli alla sig.ra E. e che, solo a seguito di tali consigli, ella avrebbe richiesto il suo patrocinio, sia in riferimento all'udienza di convalida dello sfratto, sia in relazione all'azione per il risarcimento danni da intraprendere, si deve evidenziare che, nell'istruttoria svolta, è stata confermata la responsabilità disciplinare dell'Avv. C.. Nel corso del procedimento, infatti, in cui veniva escussa la teste R. E., è emerso che l'Avv. C., benché si trovasse in quell'aula per partecipare ad un'altra udienza, ha approfittato della condizione di difficoltà della sig.ra Esposito e della sua conseguente fragilità facendole intendere che senza il suo intervento sarebbe stata sfrattata immediatamente. L'Avv. C., procedendo in tal modo, non solo si è fatto rilasciare immediatamente una delega (fidelizzando così la cliente), ma l'ha convinta ad affidargli una causa per risarcimento danni contro la proprietà, inducendola a credere che la documentazione relativa ai danni subiti servisse anche ad evitare lo sfratto per morosità. Il fatto poi che la sig.ra E. non abbia pagato l'Avv. C. non fa venir meno il comportamento deontologicamente scorretto del ricorrente. Sul punto, il Collegio ritiene fondate le motivazioni della sentenza del COA di Torino che ha sottolineato come non sia conforme ai principi di dignità, decoro, lealtà e correttezza farsi rilasciare una delega in una causa di sfratto per morosità, da una persona, conosciuta nell'aula di udienza poco prima, per chiedere poi al Giudice esclusivamente un termine di

grazia, istanza che poteva essere presentata direttamente dalla persona interessata, invece indotta in errore rispetto ai poteri del legale.

Non è fondato, pertanto, il motivo di impugnazione.

Da ultimo, in relazione al procedimento n. 51/2013, il ricorrente sostiene: che i compensi richiesti riguardavano tre procedimenti e che erano stati determinati anche in considerazione dei frequenti incontri e colloqui con il cliente; che non aveva mai negato, ma solo posticipato, la restituzione dei documenti; che la fattura non era stata omessa, ma solo ritardata come da accordi con il cliente.

In riferimento a tali motivi di impugnazione, si osserva che per quanto i procedimenti affidati all'Avv. C. fossero tre, le attività poste in essere dallo stesso non giustificavano comunque i compensi richiesti. In particolare, in riferimento al primo procedimento, di

carattere penale, relativo ad un'estorsione ai danni del B., l'Avv. C. aveva ricevuto l'incarico di costituirsi parte civile; in relazione al secondo procedimento, sempre di carattere penale, pure relativo ad un'estorsione ai danni del Boscolo, l'incarico affidato all'Avv. C. era stato quello di procedere in sede civile, poiché il precedente difensore aveva lasciato inutilmente decorrere i termini per l'appello; in relazione al terzo procedimento, relativo ad un'esecuzione immobiliare, l'attività dell'Avv. C. era stata limitata al deposito dell'atto di costituzione del nuovo difensore. In riferimento a tali procedimenti, peraltro, la concreta attività dell'Avv. C. era stata quella di ricevere la documentazione relativa agli stessi, senza svolgere alcuna attività processuale, fatta eccezione, in relazione alla causa civile, per il deposito dell'atto di costituzione del nuovo difensore, e senza, tra l'altro, fornire informazioni al cliente sulle procedure che gli erano state affidate. Pertanto, è stato documentalmente provato, come evidenziato dalla sentenza del COA di Torino, che il ricorrente ha ricevuto dal suo assistito somme manifestamente sproporzionate rispetto all'attività prestata. Tale comportamento integra un illecito deontologico, come confermato dalla giurisprudenza di questo CNF: *“L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, neanche l'eventualità che fra*

professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia” (CNF, sentenza, 29 novembre 2012, n. 160).

In relazione poi alla restituzione dei documenti, è evidente la responsabilità del ricorrente, il quale avrebbe dovuto consegnare senza ritardo la documentazione richiesta dal suo cliente. Nel caso in esame, l'Avv. C. ha trattenuto presso di sé i documenti per oltre quattro mesi, nonostante l'intervenuta revoca del mandato e la richiesta di restituzione da parte del cliente, e li ha restituiti solo dopo il deposito dell'esposto disciplinare da parte del B.. Correttamente il COA di Torino ha sottolineato che il fatto che non vi fossero nell'imminenza udienze o scadenze non giustifica il comportamento dell'Avv. C. che avrebbe dovuto attenersi al dettato deontologico che prevede che l'avvocato debba restituire "senza ritardo" la documentazione, né può essere di giustificazione la circostanza che fosse necessario fare le copie degli atti per la liquidazione del compenso.

La giurisprudenza di questo CNF ha sempre evidenziato che l' *“omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d (ora, 33 cd) e 66 del R.d. n. 1578/33, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, ne può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario”* (CNF, sentenza, 29 dicembre 2014, n. 215; in senso conforme cfr. CNF, sentenza, 11 dicembre 2011, n. 190).

In relazione poi alla giustificazione fornita dal ricorrente per cui la fattura non era stata omessa, ma solo ritardata, come da accordi con il cliente, si osserva che l'avvocato è tenuto ad adempiere tempestivamente agli obblighi fiscali a suo carico, provvedendo alla fatturazione degli importi ricevuti e che, nel caso di specie, la fatturazione era avvenuta con quasi un anno di ritardo. Questo CNF è tornato più volte sulla questione, sottolineando che *“pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di emettere la fattura relativamente all'acconto ricevuto per lo svolgimento del mandato”* (CNF, sentenza, 27 ottobre 2010, n. 181; cfr. anche CN, sentenza, 22 ottobre, n. 125).

Pertanto, anche i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente in relazione al procedimento n. 51/2013 sono infondati.

Pertanto, si appalesa pienamente provata la responsabilità disciplinare dell'Avv. C. per gli illeciti contestati.

In ordine alla determinazione della sanzione e alla richiesta del ricorrente di mitigazione della stessa in quella più lieve della censura, si osserva quanto segue. L'art. 65 comma 5 della Legge 247/2012 è pacificamente interpretato nel senso che *“in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3023/2015). Ciò rende necessario un raffronto tra il regime sanzionatorio previsto dal Codice previgente e quello previsto dal Codice attuale per verificare se vi siano mutamenti *in melius* per il ricorrente.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico è stato previsto il c.d. principio della tendenziale tipizzazione delle condotte ovvero si è introdotto il principio che le norme deontologiche devono prevedere, da un lato, il tipo di condotta illecita e, dall'altro, la sanzione applicabile. L'art. 3, comma terzo, della Legge 247/2012, pur

prevedendo una tipizzazione delle condotte sanzionabili, stabilisce espressamente che ciò avvenga “per quanto possibile”. Tale inciso, in uno al contenuto della comma secondo dello stesso art. 3 della legge citata, non può che essere interpretato, da un lato, come impossibilità di prevedere ed individuare specificamente ed analiticamente tutti i possibili illeciti disciplinari e, dall'altro, nel senso che le contestazioni disciplinari di comportamenti oltremodo lesivi della funzione e dell'immagine dell'Avvocatura, così come ricompresi tra i doveri nella parte generale del nuovo Codice deontologico forense e legittimamente formulati in periodo antecedente all'introduzione dell'obbligatorietà della c.d. tipizzazione del capo di incolpazione, non possano venir meno per assenza di specifica sanzione prevista dal nuovo Codice deontologico.

Quindi nel caso in cui, come in quello di specie, siano stati legittimamente contestati comportamenti illeciti che in parte non sono ricompresi nei Titoli II, III, IV, V e VI del vigente CDF, ma che violano i principi generali e non derogabili del Titolo I, vanno considerate cogenti le norme e le sanzioni previste nello stesso.

“Il sistema misto, non tipico, ma improntato solo tendenzialmente alla tipicità, viene quindi governato dall’insieme delle sopra richiamate norme primarie e secondarie, che dettano i principi utili per circoscrivere il perimetro ordinamentale all’interno del quale deve essere ricostruito l’illecito disciplinare non tipizzato definendo la sua configurazione, la sua portata e le conseguenze che ne derivano, pur in assenza dell’espressa previsione della condotta e dell’indicazione della relativa sanzione edittale” (CNF sentenza 18.9.2015, n. 137).

Alla luce di tale premessa, vanno pertanto precisate le norme deontologiche violate nel caso di specie per determinarne il relativo trattamento sanzionatorio.

Si osserva allora che le violazioni deontologiche addebitate al ricorrente integrano gli illeciti sanzionati agli artt. 5 (*Doveri di probità, dignità e decoro*), 6 (*Doveri di lealtà e correttezza*), 14 (*Dovere di verità*), 15 (*Dovere di adempimento previdenziale e fiscale*), 40 (*Obbligo di informazione*), 42 (*Restituzione di documenti*) e 43 (*Richiesta di pagamento*) del Codice Deontologico previgente. Tali violazioni corrispondono agli artt. 9 (*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*), 50 (*Dovere di verità*), 16 (*Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo*), 27 (*Doveri di informazione*), 33 (*Restituzione di documenti*), 29 (*Richiesta di pagamento*) del Codice Deontologico vigente. Per alcune delle succitate norme sono espressamente stabilite le sanzioni irrogabili, per le altre valgono le osservazioni sopra richiamate.

Si sottolinea inoltre che, a norma dell’art. 21 del nuovo Codice deontologico, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e la sanzione è unica anche quando, come nel caso di specie, siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.

Inoltre, la sanzione va commisurata e determinata in relazione a quanto previsto dai comma 3 e 4 del medesimo art. 21.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio, considerato il comportamento dell'incolpato, precedente e successivo ai fatti, tenuto conto, in particolare, delle reiterate condotte illecite del ricorrente e anche delle sue precedenti condanne disciplinari, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto sono avvenute le violazioni, ritiene adeguata e proporzionata la sanzione irrogata dal COA di Torino.

Per le suesposte motivazioni, il Collegio rigetta il ricorso e conferma la sanzione disciplinare della sospensione di mesi tre dall'esercizio della professione.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità

di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2016.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 4 aprile 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 82/16 R.G.

RD n. 42/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Donatella CERE’ | “ |

- Avv. Antonio DE MICHELE

“

- Avv. Angelo ESPOSITO

“

- Avv. Giuseppe LABRIOLA

“

- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI

“

- Avv. Carlo ORLANDO

“

- Avv. Michele SALAZAR

“

- Avv. Priamo SIOTTO

“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.A., nato a, avverso la decisione in data

3/5/16, depositata in pari data e notificata il 13/5/16 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania ha disposto, nei suoi confronti, la sospensione cautelare dall'esercizio della professione per la durata di anni uno ; Il ricorrente, avv. G.A. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Orlando ;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

La vicenda trae origine da una comunicazione pervenuta al C.D.D. di Catania in data 19.03.2016, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, afferente lo stralcio di una ordinanza di custodia cautelare emessa anche nei confronti dell'Avv. G.A..

In particolare, con ordinanza del 16.01.2016 il GIP di Catania applicava all'Avv. G.A. la misura cautelare detentiva della custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento penale n. 2250/2010 R.G.N.R. in cui l'Avv. A. era indagato per il delitto di concorso in associazione per delinquere di stampo mafioso aggravata.

Sul conto dell'incolpato avevano reso dichiarazioni tre collaboratori di giustizia, tra i quali un capo clan, cliente dell'Avv. A., il quale aveva indicato quest'ultimo come soggetto appartenente al clan stesso.

Dai predetti interrogatori era emerso che l'Avv. A., difensore del capo clan, *“era soggetto che informava quest'ultimo su eventuali indagini in corso e provvedimenti di custodia cautelare a carico di appartenenti al clan”* e che aveva ottimi rapporti con le forze dell'ordine.

Avverso detto provvedimento l'incolpato proponeva impugnazione dinanzi al locale Tribunale di Riesame che, in accoglimento del gravame, modificava la misura custodiale in carcere originariamente applicata dal GIP con quella degli arresti domiciliari.

Nella seduta disciplinare del 03.05.2016, dopo che l'Avv. A. aveva rinunciato alla sua audizione, il C.D.D. di Catania, esaminati lo stralcio dell'ordinanza di custodia cautelare, le note difensive inviate dall'incolpato unitamente agli allegati, considerate le risultanze dell'interrogatorio del medesimo, nonché esaminato l'art. 60, commi 1 e 2, legge n. 247/2012, ritenendo sussistenti in capo al professionista elementi idonei a disporre l'irrogazione di un provvedimento cautelare in sede disciplinare, irrogava all'Avv. G.A. la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense per un anno.

Con ricorso depositato tempestivamente in data 07.06.2016, l'Avv. A. chiedeva al Consiglio Nazionale Forense l'annullamento del provvedimento applicativo della sanzione irrogata.

Il ricorso veniva presentato sulla scorta di due motivi.

Con il primo motivo l'Avv. A., segnalando la natura amministrativa della delibera applicativa della misura cautelare disciplinare, ne lamentava la nullità in ragione della totale assenza di motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l'erronea applicazione della sospensione cautelare.

Con due distinte istanze, l'una del 15.06.2016 e l'altra del 23.06.2016, entrambe protocollate in data 08.07.2016, l'incolpato chiedeva, rispettivamente, la dichiarazione di sospensione dell'esecuzione della delibera di sospensione cautelare e l'anticipazione della trattazione del ricorso avverso il provvedimento cautelare emesso dal C.D.D. di Catania e prontamente impugnato.

DIRITTO

Il ricorso si appalesa infondato e deve essere rigettato.

I due motivi, presentandosi connessi tra loro, meritano di essere trattati in modo congiunto.

Con il primo motivo di ricorso l'Avv. A. lamentava la nullità del provvedimento impugnato asserendo che la motivazione rappresenta un requisito necessario per la validità del provvedimento soprattutto in virtù della discrezionalità attribuita dalla legge professionale al C.D.D. nell'applicazione di una misura cautelare disciplinare.

Deduceva, altresì, che il C.D.D. aveva adottato il provvedimento oggi impugnato limitandosi a dar conto dell'iter procedurale seguito e del materiale dallo stesso acquisito ed analizzato senza, tuttavia, chiarire in alcun modo né le ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali aveva ritenuto sussistenti i presupposti applicativi previsti dall'art. 60 della legge professionale, né tantomeno quelle concernenti la gravità delle accuse al medesimo mosse, ovvero la sussistenza delle esigenze cautelari, su tutte il cd. *Strepitus fori*, né – ancora – le ragioni in virtù delle quali aveva deciso di irrogare la sospensione cautelare nella misura massima consentita dalla legge.

Con il secondo motivo, l'Avv. A. lamentava l'errata applicazione della sanzione irrogata in virtù dell'assenza dei presupposti all'uopo richiesti dal disposto di cui all'art. 60 legge n.

247/2012 con particolare riferimento alla circostanza per la quale la misura cautelare penale detentiva della custodia cautelare in carcere, allo stesso applicata originariamente dal GIP di Catania, era già stata mitigata dal Tribunale del Riesame locale attraverso l'applicazione di quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Al riguardo occorre sottolineare quanto segue.

La sospensione cautelare delineata dall'art. 60 della legge n. 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall'art. 43, comma 3, R.D.L. n. 1578/1933: mentre quest'ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge allorché il comportamento dell'interessato avesse generato *strepitus* compromettendo l'immagine dell'avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all'art. 43, comma 3, era *sine die*, laddove quella prevista dall'art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo

– l'inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio (cfr. C.N.F., sentenza n. 73 del 06.06.2015).

Il comma 1 del citato articolo 60 legge n. 247/2012, come detto, indica in modo tassativo i casi in cui è possibile adottare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio tra cui, al primo punto, l'applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello.

La deliberazione della sospensione cautelare dall'esercizio della professione è frutto di una ponderata decisione discrezionale da parte del Consiglio distrettuale di disciplina (infatti, il legislatore ha utilizzato il verbo "può" e non "deve") che deve riferirsi alla gravità delle condotte compiute e/o delle accuse attribuite all'avvocato in sede penale e, quindi, in sede disciplinare.

Ciò chiarito, questo Consiglio rileva che, per ormai granitica giurisprudenza, il CNF può esercitare un sindacato sulla motivazione esclusivamente nell'ipotesi in cui l'anomalia motivazionale si traduca nell'inesistenza della motivazione stessa (cfr. CNF 79/2015; CNF 146/2011).

Alla stregua di quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la carenza di motivazione non inficia la legittimità del provvedimento adottato dal C.D.D. sussistendo, nel caso in esame, tutti i presupposti richiesti dal disposto di cui all'art. 60 legge professionale.

La mera lettura delle disposizioni di cui al richiamato art. 60 legge n. 247/2012 ed all'art.

32 del Regolamento C.N.F. n. 2/2014 consente di affermare come la doglianza del ricorrente sia priva di pregio. Infatti, le norme citate prevedono, tra i presupposti applicativi della sospensione cautelare, in alternativa tra loro, quello concernente la *“applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello”*.

Trattasi, questo, di presupposto perfettamente integrato nel caso di specie dal momento che il Tribunale del Riesame, a fronte dell'impugnazione cautelare presentata dal ricorrente, confermava comunque l'irrogazione di una misura cautelare detentiva, individuata in quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

A tal proposito, va rilevato che nella fattispecie, lo spirito della norma risulta rispettato in quanto, ai fini dell'applicazione della sospensione cautelare disciplinare, occorre non solo l'irrogazione di una misura cautelare in sede penale, bensì anche che una tale grave decisione superi quell'ulteriore eventuale vaglio attivabile attraverso le impugnazioni cautelari (ossia il riesame e l'appello). Una mera modifica *in melius* della misura applicata in sede penale non travolge affatto le valutazioni svolte nell'ordinanza genetica emessa dal GIP - che anzi devono risultare necessariamente confermate tanto sul punto dei gravi

indizi di colpevolezza, quanto su quello delle esigenze cautelari -, soprattutto in considerazione del fatto che, nel nostro sistema giudiziario, la custodia cautelare in carcere costituisce l'*extrema ratio* e, quindi, la mitigazione *medio tempore* della stessa non può che rappresentare un fatto ordinario.

Nel caso di specie, l'ordinanza emessa dal GIP di Catania, resa nei confronti dell'odierno ricorrente e di altri 178 soggetti, in atti del procedimento disciplinare, afferisce al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata di cui all'art. 416 bis c.p., tratta della specifica posizione dell'Avv. G.A. a partire da pag. 2060 e sino a pag. 2119, al punto 3.17, con riferimento a dichiarazione rese sul suo conto da tre collaboratori di giustizia, tutte univoche nell'indicare il professionista come affiliato al clan (a titolo esemplificativo, cfr. dichiarazioni L.G. a pag. 2084: "*Questo, è una persona che si mette a disposizione per quello che può essere il sodalizio mafioso....da quando io l'ho*

conosciuto da sempre"; ed anche a pag. 2086: "*Entrava e usciva pizzini, mandava messaggi, avisava la mia famiglia, mi portava notizie, parlavo con lui di quello che era l'ambito associativo, di parlare con A....*").

Trattasi di ipotesi accusatorie la cui gravità è oltremodo palese in generale, e per un avvocato in particolare, che giustificano l'applicazione della sospensione cautelare in sede disciplinare nella misura massima, così come determinata.

P.Q.M

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso presentato dall'Avv. G.A. in data 07.06.2016 e conferma il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal C.D.D. di Catania.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2016;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe
Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 29 aprile 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

N. 249/15 R.G.

RD n. 43/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Maria MASI | Segretario f.f. |
| - Avv. Carla BROCCARDO | Componente |
| - Avv. Davide CALABRO' | “ |
| - Avv. Donatella CERE' | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |
| - Avv. Lucio Del PAGGIO | “ |

- Avv. Angelo ESPOSITO “
- Avv. Antonino GAZIANO “
- Avv. Diego GERACI “
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Andrea PASQUALIN “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Francesca SORBI “
- Avv. Celestina TINELLI “
- Avv. Vito VANNUCCI ”

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. U.M.S.M. avverso la decisione in data 27/3/15 , con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina presso l'Ordine degli Avvocati di Bari gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei;

Il ricorrente, avv. U.M.S.M. è comparso personalmente; è presente il suo difensore avv. F. G. C. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Lucio Del Paggio ;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

1. Il Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) di Bari deliberò, in data 13 febbraio 2015, l'apertura di procedimento di sospensione cautelare nei confronti dell'Avv. U. M., coinvolto nel procedimento penale R.G. n 3458/13 e R.G. GIP n. 3930/14 presso la Procura della Repubblica di Lecce, nell'ambito del quale era stata disposta nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

2. Da quanto si evince dall'incarto processuale, nei confronti dell'Avv. M. era stato avviato un procedimento penale su impulso della denuncia presentata da una sua ex cliente, la sig.ra D. S., destinataria ovvero coinvolta da una serie di provvedimenti ritenuti falsi ai sensi degli artt. 476 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*) e 482 c.p. (*Falsità materiale commessa dal privato*). In tale vicenda, l'Avv. M. risultava coinvolto talvolta quale procuratore, tal'altra quale destinatario del provvedimento.
3. Il 27 marzo 2015, il CDD di Bari, valutati gli atti e sentito l'interessato, ritenne sussistenti i presupposti per l'applicazione del provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 60 L. 247/12, configurandosi una situazione di allarme per il decoro e per la dignità della classe forense.
4. Dispose, dunque, l'applicazione della sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi sei e l'avvio del procedimento disciplinare.
5. L'Avv. M., con ricorso tempestivamente depositato in data 16 aprile 2015, ha impugnato dinanzi al CNF il provvedimento come innanzi adottato nei suoi confronti, lamentando l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione della sospensione e sottolineando la natura non definitiva degli arresti domiciliari, misura notificatagli il 14 gennaio 2015, e revocata il 30 gennaio 2015, prima dell'apertura del procedimento di sospensione cautelare da parte del CDD.
6. Evidenziava, inoltre, anche la natura non definitiva della misura interdittiva dall'esercizio della professione forense, adottata il 30 gennaio 2015 e revocata prima della conclusione del procedimento davanti al CDD il 13 marzo 2015.
7. L'Avv. M. depositava, poi, in data 15 maggio 2015 al CDD di Bari istanza di revoca della misura cautelare, ai sensi dell'art. 32, co. 6 del Regolamento CNF 2/2014 (per il procedimento disciplinare) e dell'art. 60, co. 5 L. 247/12, contestando nuovamente i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare.
8. Il CDD rigettò l'istanza, respingendo le richieste avanzate e disponendo comunque la riduzione della sospensione cautelare a tre mesi, in considerazione del tempo già trascorso e del diminuito *strepitus fori*.

9. La decisione venne resa il 25 giugno 2015; di conseguenza, l'efficacia dell'originaria misura cautelare inflitta all'Avv. M. ebbe termine in data 30 giugno 2015.
10. Con l'atto di impugnazione proposto, l'Avv. M., chiede l'annullamento della decisione del CDD di Bari e, in particolare, il suo "proscioglimento" con la formula "di non esservi luogo a provvedimento cautelare disciplinare".
11. Nella memoria depositata al CNF in data 26 novembre 2015, l'Avv. M. ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto, precisando nuovamente i termini della questione, chiarendo quanto avvenuto nelle more dell'udienza e rimarcando che, nonostante l'esaurimento dell'efficacia della misura cautelare, doveva ritenersi sussistente il suo interesse ad ottenere una pronuncia diretta ad accertare la illegittimità dell'operato del CDD di Bari.

DIRITTO

1. Va, preliminarmente, osservato che non può farsi, nella fattispecie, applicazione del principio, costantemente affermato in una nutrita serie di decisioni del CNF, giusta il quale il venir meno della misura cautelare della sospensione dall'esercizio della attività professionale determina l'inammissibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse (v., *ex plurimis*: Cons. Naz. Forense, 2 ottobre 2014, n. 128; Cons. Naz. Forense, 17 ottobre 2013, n. 186; Consiglio Naz. Forense, 29 novembre 2012, n. 165; Consiglio Naz. Forense, 7 novembre 2012, n. 154; Consiglio Naz. Forense, 14 novembre 2011, n. 171; Consiglio Naz. Forense, 14 novembre 2011, n. 170; Consiglio Naz. Forense, 4 ottobre 2011, n. 157; Consiglio Naz. Forense, 18 giugno 2010, n. 38; Consiglio Naz. Forense, 17 dicembre 2009, n. 159; Consiglio Naz. Forense, 16 luglio 2008, n. 76; Consiglio Naz. Forense, 29 aprile 2003, n. 72; Consiglio Naz. Forense, 28 marzo 2003, n. 29).
2. Detto principio, peraltro, trova puntuale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte regolatrice, secondo cui la rimozione del provvedimento cautelare determina la carenza dell'interesse alla impugnazione e, dunque, secondo diverse angolazioni

prospettiche, la inammissibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere, con la conseguente preclusione dell'esame del merito (v., per tutte: Cass. Civ., SS. UU., 17 giugno 2013, n. 15122, secondo cui, qualora il Consiglio Nazionale Forense, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si sia spogliato della "*potestas iudicandi*" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza anche argomentazioni sul merito del ricorso, affermandone l'infondatezza, tali enunciazioni sono da considerare prive di ogni giuridica rilevanza, ed i relativi motivi, proposti in via subordinata dalla parte soccombente nella sua impugnazione, vanno ritenuti assorbiti nell'accoglimento del motivo proposto in via principale).

3. Alle conclusioni predette, assunte, nella vigenza della disciplina di cui all'**art. 43** del RDL 1578/33, secondo cui il venir meno della misura sospensiva avrebbe determinato la inammissibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, dovrebbe pervenirsi, a rigor di logica, anche nella vigenza della nuova disciplina di cui all'art. 60 della L. 247/2012, onde il venir meno della misura sospensiva, vuoi per decorso del termine ovvero per revoca, dovrebbe comportare il venir meno dell'interesse al ricorso, considerato che lo strumento di impugnazione previsto dall'art. 60, co. 6 L. 247/12 «*contro la sospensione cautelare*» è diretto a consentire al ricorrente la rimozione del provvedimento.
4. Alla luce della nuova disciplina, invero, la sospensione cautelare è una misura che non costituisce sanzione disciplinare; la norma riformata ne ha delineato con precisione i presupposti, indicando i casi tassativi in cui il CDD può disporre la sospensione cautelare del professionista, stabilendo al tempo stesso un termine massimo (un anno) e la sua caducazione qualora entro sei mesi non venga deliberato il provvedimento sanzionatorio.
5. Anche secondo la L. 247/2012, il venir meno della misura cautelare dovrebbe, pertanto, comportare il difetto di interesse del ricorrente ad impugnare l'atto che l'ha disposta.
6. Il ricorrente ha, però, espressamente richiesto la delibazione, da parte del questo Consiglio, della fondatezza del provvedimento adottato nei suoi confronti dal CDD di

Bari, e tale specifica istanza non solo preclude la declaratoria della inammissibilità del ricorso o di cessazione della materia del contendere, ma impone una decisione nel merito sulla legittimità del provvedimento gravato.

7. Deve, sul punto, pienamente condividersi la affermazione (Consiglio Naz. Forense, 13 dicembre 2014, n. 252; conf.: CNF n. 150/2012; CNF n. 272/2012) che la formale istanza del ricorrente ad ottenere l'esame del ricorso consente di affermare la sussistenza di un perdurante interesse alla riforma del provvedimento impugnato.
8. Quanto innanzi premesso, esaminato il ricorso ed i motivi che lo sorreggono, deve ritenersene la infondatezza.
9. Il CDD di Bari ha, in verità, fatto puntuale e corretta applicazione della normativa vigente, nei termini più innanzi precisati, pur dando risalto – secondo i principi affermati sulla base della previgente disciplina - alla gravità ed alla portata dei fatti che avevano dato luogo alla adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale dell'Avv. M. e del conseguente riverbero della condotta del professionista nella opinione pubblica, sicuramente idoneo a ledere l'immagine e il prestigio dell'intera categoria, con riguardo ai doveri di dignità e decoro prescritti dalla legge nell'interesse dei cittadini e della società a tutela dell'affidabilità personale e professionale dell'avvocato.
10. Il richiamo alle ripercussioni sulla pubblica opinione operata dal CCD, non pare, a dire il vero, puntuale, alla luce della disciplina innovata ex art. 60 della L. 247/2012 , secondo cui l'adozione del provvedimento cautelare va ricollegata esclusivamente ad *“misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata”*.
11. L'Avv. M. propone ricorso lamentando una violazione di legge, la carenza dei presupposti per l'adozione della misura e la contraddittorietà della decisione.
12. La sospensione cautelare sarebbe stata applicata **in assenza dei presupposti tassativamente indicati dalla legge** dall'art. 60, co. 1 L. 247/12 nonché dall'art. 32, co. 1

Reg. CNF 2/2014: secondo la prospettazione del ricorrente, il CDD di Bari avrebbe applicato la vecchia disciplina di cui all'art. 43 RDL 1578/1933.

13. In particolare, l'Avv. M. sottolinea che la misura irrogata nei suoi confronti **non era definitiva**, come prescrive la legge («*misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello*»), mentre il CDD avrebbe considerato gli elementi di cui alla disciplina previgente, ovvero la gravità in astratto delle imputazioni penali indipendentemente dalla loro fondatezza e lo *strepitus fori*, elementi non più presenti nella normativa vigente di cui alla L. 247/12.

14. Il ricorrente ricostruisce la vicenda sottolineando che la misura degli arresti domiciliari, notificatagli il 14/01/15, era stata revocata dal GIP già in data 30 gennaio 2015, prima dell'apertura del procedimento di sospensione cautelare da parte del CDD, e sostituita con la misura interdittiva temporanea.

15. Tale ultima misura, peraltro, risultava efficace sino al 13 marzo 2015, momento nel quale veniva revocata: di conseguenza, le istanze di riesame sia della misura restrittiva della libertà personale che della misura interdittiva temporanea non venivano trattate, considerato che entrambe le misure risultavano già revocate al momento della trattazione da parte del Tribunale del riesame.

16. Il CDD di Bari avrebbe, dunque, assunto la decisione di applicare la misura della sospensione cautelare quando ormai le misure cautelari – non definitive – risultavano entrambe già revocate.

17. Nei confronti del professionista era stata, in realtà, adottata, in data 14 gennaio 2015, la misura degli arresti domiciliari, poi revocata dal GIP in data 30 gennaio 2015 e sostituita da misura interdittiva temporanea, a sua volta successivamente revocata, a far data dal 13 marzo 2015.

18. Alla data di apertura del procedimento di sospensione cautelare, e cioè alla data del 13 febbraio 2015, l'Avv. M. era, dunque, sottoposto alla predetta misura cautelare, né

risulta provato, per quel che risulta dal fascicolo del procedimento, che – a quella data – fosse stata data notizia al CDD competente della tempestiva impugnazione e, tampoco, della successiva revoca del provvedimento restrittivo della libertà personale.

19. A dire il vero, il ricorrente – nella memoria difensiva in data 24 novembre 2015 (pag. 5) – afferma di aver comunicato i predetti sviluppi della vicenda al Consiglio dell'Ordine di Foggia: di ciò, però, non si rinviene dimostrazione, fermo restando che, in ogni caso, la detta comunicazione, indirizzata ad organo collegiale non competente, sarebbe stata priva di effetti e giuridica rilevanza.

20. Né risulta che alla data della adozione del provvedimento (27 marzo 2015), la misura cautelare sostitutiva della prima (misura interdittiva temporanea) fosse stata tempestivamente impugnata e, tanto meno, dall'incarto processuale, è dato ricavare che al CDD fosse stata data tempestiva impugnazione del provvedimento adottato dal Giudice nei confronti del professionista.

21. Ne discende che sia al momento della apertura del procedimento che a quella di adozione della sospensione cautelare, dovevo ritenersi sussistenti – in sede di scrutinio degli atti da parte del CDD – i presupposti voluti dalla legge (art. 60, I comma, L. 247/2012).

22. Quest'ultima, invero, collega la possibilità di adozione della sospensione alla emanazione, da parte del Giudice penale competente, di un provvedimento cautelare detentivo o interdittivo "non impugnato o confermato", restando a carico della parte interessata la dimostrazione della sussistenza degli elementi idonei a far ritenere non sussistente la definitività del provvedimento presupposto.

23. In altri termini, è fuori discussione che sia nel momento iniziale che in quello conclusivo del procedimento con l'adozione del provvedimento cautelare, i presupposti voluti dalla legge fossero ben presenti e valutati, senza che al CDD fosse stata in alcun modo rappresentata l'avvenuta, tempestiva impugnazione dei provvedimenti del Giudice.

24. Di nessun rilievo e non possono essere presi in esame i motivi di censura relativi al successivo provvedimento del CDD in data 27 marzo 2015, che sarebbe carente nella

individuazione dei presupposti di cui al ripetuto art. 60 della L. 247/2012 e nella valutazione della avvenuta revoca della misura cautelare, non essendo tale provvedimento fatto oggetto di tempestiva impugnazione, onde è preclusa al Collegio ogni valutazione sul punto.

25. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2016;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Maria Masi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 29 aprile 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Donatella CERE’ | “ |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “ |

- Avv. Angelo ESPOSITO “

- Avv. Giuseppe LABRIOLA “

- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Michele SALAZAR “

- Avv. Priamo SIOTTO “

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.A., nato a, avverso la decisione in data

3/5/16, depositata in pari data e notificata il 13/5/16 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania ha disposto, nei suoi confronti, la sospensione cautelare dall'esercizio della professione per la durata di anni uno ; Il ricorrente, avv. G.A. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Orlando ;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

La vicenda trae origine da una comunicazione pervenuta al C.D.D. di Catania in data 19.03.2016, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, afferente lo stralcio di una ordinanza di custodia cautelare emessa anche nei confronti dell'Avv. G.A..

In particolare, con ordinanza del 16.01.2016 il GIP di Catania applicava all'Avv. G.A. la misura cautelare detentiva della custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento penale n. 2250/2010 R.G.N.R. in cui l'Avv. A. era indagato per il delitto di concorso in associazione per delinquere di stampo mafioso aggravata.

Sul conto dell'incolpato avevano reso dichiarazioni tre collaboratori di giustizia, tra i quali un capo clan, cliente dell'Avv. A., il quale aveva indicato quest'ultimo come soggetto appartenente al clan stesso.

Dai predetti interrogatori era emerso che l'Avv. A., difensore del capo clan, *“era soggetto che informava quest'ultimo su eventuali indagini in corso e provvedimenti di custodia cautelare a carico di appartenenti al clan”* e che aveva ottimi rapporti con le forze dell'ordine.

Avverso detto provvedimento l'incolpato proponeva impugnazione dinanzi al locale Tribunale di Riesame che, in accoglimento del gravame, modificava la misura custodiale in carcere originariamente applicata dal GIP con quella degli arresti domiciliari.

Nella seduta disciplinare del 03.05.2016, dopo che l'Avv. A. aveva rinunciato alla sua audizione, il C.D.D. di Catania, esaminati lo stralcio dell'ordinanza di custodia cautelare, le note difensive inviate dall'incolpato unitamente agli allegati, considerate le risultanze dell'interrogatorio del medesimo, nonché esaminato l'art. 60, commi 1 e 2, legge n. 247/2012, ritenendo sussistenti in capo al professionista elementi idonei a disporre l'irrogazione di un provvedimento cautelare in sede disciplinare, irrogava all'Avv. G.A. la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense per un anno.

Con ricorso depositato tempestivamente in data 07.06.2016, l'Avv. A. chiedeva al Consiglio Nazionale Forense l'annullamento del provvedimento applicativo della sanzione irrogata.

Il ricorso veniva presentato sulla scorta di due motivi.

Con il primo motivo l'Avv. A., segnalando la natura amministrativa della delibera applicativa della misura cautelare disciplinare, ne lamentava la nullità in ragione della totale assenza di motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l'erronea applicazione della sospensione cautelare.

Con due distinte istanze, l'una del 15.06.2016 e l'altra del 23.06.2016, entrambe protocollate in data 08.07.2016, l'incolpato chiedeva, rispettivamente, la dichiarazione di sospensione dell'esecuzione della delibera di sospensione cautelare e l'anticipazione della trattazione del ricorso avverso il provvedimento cautelare emesso dal C.D.D. di Catania e prontamente impugnato.

DIRITTO

Il ricorso si appalesa infondato e deve essere rigettato.

I due motivi, presentandosi connessi tra loro, meritano di essere trattati in modo congiunto.

Con il primo motivo di ricorso l'Avv. A. lamentava la nullità del provvedimento impugnato asserendo che la motivazione rappresenta un requisito necessario per la validità del provvedimento soprattutto in virtù della discrezionalità attribuita dalla legge professionale al C.D.D. nell'applicazione di una misura cautelare disciplinare.

Deduceva, altresì, che il C.D.D. aveva adottato il provvedimento oggi impugnato limitandosi a dar conto dell'iter procedurale seguito e del materiale dallo stesso acquisito ed analizzato senza, tuttavia, chiarire in alcun modo né le ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali aveva ritenuto sussistenti i presupposti applicativi previsti dall'art. 60 della legge professionale, né tantomeno quelle concernenti la gravità delle accuse al medesimo mosse, ovvero la sussistenza delle esigenze cautelari, su tutte il cd. *Strepitus fori*, né – ancora – le ragioni in virtù delle quali aveva deciso di irrogare la sospensione cautelare nella misura massima consentita dalla legge.

Con il secondo motivo, l'Avv. A. lamentava l'errata applicazione della sanzione irrogata in virtù dell'assenza dei presupposti all'uopo richiesti dal disposto di cui all'art. 60 legge n. 247/2012 con particolare riferimento alla circostanza per la quale la misura cautelare penale detentiva della custodia cautelare in carcere, allo stesso applicata originariamente dal GIP di Catania, era già stata mitigata dal Tribunale del Riesame locale attraverso l'applicazione di quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Al riguardo occorre sottolineare quanto segue.

La sospensione cautelare delineata dall'art. 60 della legge n. 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall'art. 43, comma 3, R.D.L. n. 1578/1933: mentre quest'ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge allorché il comportamento dell'interessato avesse generato *strepitus* compromettendo l'immagine dell'avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all'art.

43, comma 3, era *sine die*, laddove quella prevista dall'art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo

– l'inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio (cfr. C.N.F., sentenza n. 73 del 06.06.2015).

Il comma 1 del citato articolo 60 legge n. 247/2012, come detto, indica in modo tassativo i casi in cui è possibile adottare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio tra cui, al primo punto, l'applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello.

La deliberazione della sospensione cautelare dall'esercizio della professione è frutto di una ponderata decisione discrezionale da parte del Consiglio distrettuale di disciplina (infatti, il legislatore ha utilizzato il verbo "può" e non "deve") che deve riferirsi alla gravità delle condotte compiute e/o delle accuse attribuite all'avvocato in sede penale e, quindi, in sede disciplinare.

Ciò chiarito, questo Consiglio rileva che, per ormai granitica giurisprudenza, il CNF può esercitare un sindacato sulla motivazione esclusivamente nell'ipotesi in cui l'anomalia motivazionale si traduca nell'inesistenza della motivazione stessa (cfr. CNF 79/2015; CNF 146/2011).

Alla stregua di quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la carenza di motivazione non inficia la legittimità del provvedimento adottato dal C.D.D. sussistendo, nel caso in esame, tutti i presupposti richiesti dal disposto di cui all'art. 60 legge professionale.

La mera lettura delle disposizioni di cui al richiamato art. 60 legge n. 247/2012 ed all'art.

32 del Regolamento C.N.F. n. 2/2014 consente di affermare come la doglianza del ricorrente sia priva di pregio. Infatti, le norma citate prevedono, tra i presupposti applicativi

della sospensione cautelare, in alternativa tra loro, quello concernente la “*applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello*”.

Trattasi, questo, di presupposto perfettamente integrato nel caso di specie dal momento che il Tribunale del Riesame, a fronte dell’impugnazione cautelare presentata dal ricorrente, confermava comunque l’irrogazione di una misura cautelare detentiva, individuata in quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

A tal proposito, va rilevato che nella fattispecie, lo spirito della norma risulta rispettato in quanto, ai fini dell’applicazione della sospensione cautelare disciplinare, occorre non solo l’irrogazione di una misura cautelare in sede penale, bensì anche che una tale grave decisione superi quell’ulteriore eventuale vaglio attivabile attraverso le impugnazioni cautelari (ossia il riesame e l’appello). Una mera modifica *in melius* della misura applicata in sede penale non travolge affatto le valutazioni svolte nell’ordinanza genetica emessa dal GIP - che anzi devono risultare necessariamente confermate tanto sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, quanto su quello delle esigenze cautelari -, soprattutto in considerazione del fatto che, nel nostro sistema giudiziario, la custodia cautelare in carcere costituisce l’*extrema ratio* e, quindi, la mitigazione *medio tempore* della stessa non può che rappresentare un fatto ordinario.

Nel caso di specie, l’ordinanza emessa dal GIP di Catania, resa nei confronti dell’odierno ricorrente e di altri 178 soggetti, in atti del procedimento disciplinare, afferisce al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata di cui all’art. 416 bis c.p., tratta della specifica posizione dell’Avv. G.A. a partire da pag. 2060 e sino a pag. 2119, al punto 3.17, con riferimento a dichiarazione rese sul suo conto da tre collaboratori di giustizia, tutte univoche nell’indicare il professionista come affiliato al clan (a titolo esemplificativo, cfr. dichiarazioni L.G. a pag. 2084: “Questo, è una persona che si mette a disposizione per quello che può essere il sodalizio mafioso....da quando io l’ho

conosciuto da sempre”; ed anche a pag. 2086: “Entrava e usciva pizzini, mandava messaggi, avvisava la mia famiglia, mi portava notizie, parlavo con lui di quello che era l’ambito associativo, di parlare con A....”).

Trattasi di ipotesi accusatorie la cui gravità è oltremodo palese in generale, e per un avvocato in particolare, che giustificano l'applicazione della sospensione cautelare in sede disciplinare nella misura massima, così come determinata.

P.Q.M

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso presentato dall'Avv. G.A. in data 07.06.2016 e conferma il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal C.D.D. di Catania.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2016;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 29 aprile 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 283/14 R.G.

RD n. 49/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla BROCCARDO | Segretario f.f. |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Componente |
| - Avv. Carlo ALLORIO | “ |
| - Avv. Fausto AMADEI | “ |
| - Avv. Carla BROCCARDO | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |

- Avv. Antonio DE MICHELE “

- Avv. Antonino GAZIANO “

- Avv. Anna LOSURDO “

- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “

- Avv. Maria MASI “

- Avv. Enrico MERLI “

- Avv. Carlo ORLANDO “

- Avv. Stefano SAVI “

- Avv. Carla SECCHIERI “

- Avv. Salvatore SICA “

- Avv. Priamo SIOTTO “

- Avv. Francesca SORBI “

- Avv. Celestina TINELLI

“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. B.S. avverso la decisione in data 6/2/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi dodici ; Il ricorrente, avv. B.S. , non è comparso;

sono presenti i suoi difensori avv. ti G. S. e R. T.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso e la riduzione della sanzione a mesi otto;

Inteso i difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso depositato il 25/7/2014 l'avv. B.S., nato a, impugnava la decisione n. 5

del 6/2/2014 – 20/6/2014 del C.O.A. di Roma, pronunciata in esito ai procedimenti disciplinari riuniti nn.8380/8404, aperti con delibere in data 24 gennaio 2013 e 18 aprile 2013, con la quale gli era stata inflitta la pena disciplinare della sospensione per mesi dodici essendo stati ritenuti fondati (tra altri dai quali era stato assolto) i seguenti capi di incolpazione:

Procedimento disciplinare n.8380 pratica n. 54/2010 S

“A) Per aver l'Avv. B.S. inviato all'Avv. M. G. lettera ad oggetto: vertenza L.-M. + S. per posta prioritaria anticipata via fax datata 23 dicembre 2009, inviando la medesima missiva, anche se solo per conoscenza, all'assistito dell'Avv. G., Sig. L., (sua controparte) contenente comunque esplicita intimazione “a far cessare immediatamente turbative, intimidazioni o provocazioni con espresso avvertimento che in difetto lo si sarebbe perseguito senza indugio e con la massima determinazione in tutte le competenti sedi civili e penali avendo già ricevuto ampio ed espresso mandato dai propri assistiti” ed ancora nonchè per aver nella stessa missiva invitato espressamente il sig. Lerro a soppesare “con molta prudenza” la propria posizione.

Violava in tal modo gli artt. 20, 27, 35 e 48 del codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 23 dicembre 2009.

Procedimento n. 8380 pratica n. 835/2010 S:

“C)Ricevuta la somma di Euro tramite assegno a firma della assistita sig.ra L. C.,

insieme al rilascio della procura in favore dell'Avv. B.S. per intentare azione civile per regolamento di confini tra due grandi proprietà site in località Toano avanti il Tribunale di Reggio Emilia, non vi provvedeva nei nove mesi successivi e non rispondeva a reiterate richieste di chiarimenti ed adempimenti in suo favore.

Violava in tal modo gli artt. 5, 6, 7, 8, 12, 35, 38 e 43 II comma e IV comma, 45 I comma del Codice Deontologico Forense.

Roma, dal 18 giugno 2009”.

Procedimento n. 8404

“A) Pubblicizzava sul network legale a lui riconducibile - pagina web con

pubblicità ingannevole, elogiativa, non veritiera atta al fine di accaparramento di clientela violando così il disposto dell'art. 17 bis codice deontologico circa le modalità dell'informazione ed in particolar modo pubblicizzando : “network S. - Legali pagati in base ai risultati... in tutti questi casi l'avvocato è l'unico che può assisterti nei tuoi diritti. Noi lo facciamo da anni con i migliori specialisti italiani offrendoti una consulenza in 48 ore, con pagamento pay

C) Nonché pubblicizzava e vantava sul network legale a lui riconducibile la certificazione legale S. - Legali pay per result usando la formula, “paghi in base ai risultati, solo avvocati distinti in carriera per prestazioni eccellenti, solo avvocati specialisti e appassionati”. In violazione degli artt. 17, 17 bis, 5, 6, 7, 18 e 19 in Roma del 2/4/2009 sino ad oggi”.

Relativamente al primo procedimento disciplinare, il fascicolo (54/2010 S) di cui al capo A) derivava da esposto presentato al C.O.A. di Roma in data 25 gennaio 2010 dall'avv. M. G. per segnalare la condotta tenuta dall'Avv. B.S., quale difensore di fiducia dei Sigg.ri R. M. e P. .s. in danno del proprio assistito Sig. A. L..

Ivi si affermava che in data 23 dicembre 2009 l'avv. B. S., rispondendo ad una formale lettera di diffida inviata a mezzo raccomandata R.R. dall'avv. M. G., avente oggetto il

presunto disturbo arrecato dal figlio della coppia studente di sax contralto, aveva inviato una posta prioritaria, anticipata via fax al Collega, ed una raccomandata R.R., per conoscenza, al Sig. L..

Secondo l'esponente in tale missiva, avrebbero dovuto ravvisarsi diversi profili di rilevanza deontologica per l'utilizzo di frasi ingiuriose e sconvenienti ("infantile, ritorsione", "atti dolosamente emulativi posti in essere al solo fine di prevaricare e arrecare danno" e le altre descritte nel capo di incolpazione), sia per l'intimazione a cessare presunti comportamenti vessatori con una minaccia di adire "tutte le competenti sedi civili e penali" parsa sproporzionata rispetto all'oggetto della missiva stessa.

Veniva altresì ipotizzata la violazione di cui all'art. 27 Codice Deontologico Forense per aver indirizzato la corrispondenza direttamente alla controparte, pur essendo nota la presenza di un difensore.

Il fascicolo n. 8380 era stato rubricato (capo C) a seguito di esposto pervenuto al C.O.A. di Roma il 10/6/2010 con il quale la sig.ra L. C. aveva denunciato di aver dato incarico in data 18/6/2009 allo studio B. S. (e per esso l'avv. A. T.) di iniziare una causa per il regolamento di confini, di aver depositato la somma di € a titolo di fondo spese e di non aver più ricevuto comunicazioni, di aver appreso che la causa non era stata iniziata essendogli stato detto che il geometra incaricato di effettuare la perizia sugli immobili.

L'esponente depositava copia della procura a favore dell'avv. B. S., copia della fattura emessa dallo stesso e varie e-mail reclamanti l'attività del network S..

Invitato con comunicazioni 13/7/2010 e 16/9/2010 a rendere chiarimenti l'avv. B. S. con note depositate il 21/10/2010 eccepiva che l'incarico era stato conferito al collega di studio avv. A. T. unitamente al quale aveva ricevuto la cliente. Precisava di essere stato raggirato dal suddetto collega, di aver investito della questione anche il C.O.A. essendo il ritardo nello svolgimento della pratica determinato anche dalla necessità di acquisire una consulenza tecnica.

Il fascicolo n. 8404, capo A, era stato aperto a seguito di esposto 2/4/2009 del sig. V.V. il quale aveva segnalato che sulla pagina era pubblicizzato il fatto che i legali venivano pagati in base ai risultati.

L'avv. B. S. veniva invitato a rendere chiarimenti con lettera del C.O.A. 21/4/2009 e, sollecitato nuovamente il 15/10/2009, ometteva di fornire riscontro.

Il C.O.A. di Roma apriva procedimento disciplinare in data 18/4/2013 addebitando i capi di incolpazione sub A) e C) che nel procedimento n. 8404 sarebbero poi stati ritenuti fondati ed avrebbero portato alla condanna.

L'avv. B. S. depositava il 22/5/2013 memoria difensiva nella quale prendeva posizione in ordine agli addebiti sollevati (riguardanti anche altri capi non oggetto peraltro della decisione qui impugnata) reiterando le affermazioni circa la leicità del messaggio, eccependo che il web era pieno di messaggi ben più gravi e ribadendo l'assenza di proprie responsabilità.

L'udienza per la celebrazione del procedimento n. 8380 veniva fissata al 14/11/2013 in vista della quale la difesa dell'incolpato depositava il 7/11/2013 deduzioni istruttorie e documentazione, ribadendo la propria linea difensiva secondo la quale:

4) non sussisteva alcuna ipotesi di pubblicità ingannevole, elogiativa, non veritiera al fine dell'accappamento di clientela perchè il network S. offriva alla clientela la propria attività professionale con mezzi e collaborazioni di ottimo livello;

2) quanto all'inserzione della dichiarazione dell'avv. G. P. in quanto il divieto riguardava la pubblicità auto elogiativa e non vietava l'elogio da parte di terzi;

3) quanto alla modalità di pagamento "Pay to result" perché pacificamente ritenuto "legittimo da tutte quelle norme succedutesi nel tempo";

4) quanto al servizio di consulenza on line, perché ormai ammesso e praticato.

Dopo la fissazione dei procedimenti per l'udienza dibattimentale del 14 novembre 2013 il nuovo difensore presentava istanza di sospensione e di riunione formulando deduzioni ed allegando dichiarazioni testimoniali.

Il C.O.A. procedeva alla riunione dei procedimenti n. 8380 e n. 8404 disponendone la trattazione e deliberando la sospensione degli altri (n. 8405 – 8407) aventi ad oggetto fatti sottoposti anche al Giudice Penale. Tanto avendo tenuto conto delle necessità di

ragionevole speditezza di quei procedimenti che non erano soggetti alle pregiudizialità penale.

All'esito, il procedimento veniva rinviato all'adunanza del 6 febbraio 2014 per l'escussione dei testi non comparsi. In tale data era ascoltato l'avv. M. G. (con rinuncia all'esponente V. V.), mentre erano acquisite le dichiarazioni testimoniali scritte richieste dalla difesa. Il C.O.A. di Roma, avendo ritenuto sufficientemente ricostruita la vicenda anche mediante la lettura degli atti, dichiarava chiuso il dibattimento e, in esito alle conclusioni delle parti, deliberava il non luogo a sanzione disciplinare per il capo B), del procedimento n. 8380 (pratica 54/2010 S) e per i capi B) e D) di quello n. 8404, e dichiarava la responsabilità dell'incolpato in ordine ai capi sopra richiamati, irrogando la sanzione complessiva della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi dodici. Nello specifico il C.O.A. di Roma aveva ritenuto:

- relativamente al capo A del procedimento n. 8380: "deontologicamente scorretta un'intimazione come quella descritta nell'incolpazione, quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie, dovendosi, pur nel doveroso assolvimento del mandato difensivo,senza minacciare allo stesso una rappresaglia giudiziaria che, difficilmente, allo stato avrebbe trovato ragione d'essere...". Deontologicamente rilevante e sanzionabile è anche la scelta di indirizzare tale missiva direttamente – anche se per dichiarata mera conoscenza – alla controparte – alla controparte, pur in presenza dell'avv. G., legale di fiducia del Sig. L..

- Relativamente al capo C) del procedimento n. 8380 (pratica 835/2010 S) (ricevimento della somma di € per introdurre un'azione civile senza poi provvedervi nei 9 mesi successivi non rispondendo ai solleciti) che l'avv. B.S. nulla aveva opposto in sede ricostruttiva alle contestazioni documentate dall'esponente sig.ra L. C. limitandosi ad addurre, a propria discolpa, l'essersi verificati nello studio dei raggiri a danno di clienti da parte dell'avv. A. T. suo collaboratore.

In tesi del COA tale circostanza, lungi dal potersi definire esaustiva degli obblighi professionali assunti, aveva costituito evidente conferma della culpa in eligendo ed in vigilando del dominus verso i collaboratori, con una mancanza assoluta di diligenza, dignità

professionale tale da determinare un inadempimento del mandato derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

Il C.O.A. di Roma aveva notato altresì come dovesse valutarsi negativamente il fatto che l'avv. B. S., pur non avendo agito, non si fosse offerto di restituire parte della somma.

- Relativamente al capo A) del procedimento n. 8404: “con prognosi ex ante e confermata ex post, quanto pubblicizzato sul network S. realizzasse i profili della pubblicità ingannevole, elogiativa, non veritiera, laddove si affermava di offrire la professionalità dei “migliori specialisti italiani”. Opinava il C.O.A. di Roma che si fosse in presenza di una pubblicità di carattere sia elogiativo - non avendo i partecipanti al network alcun particolare titolo giustificativo di tale eccellenza - sia ingannevole, essendo invece, chiaramente emersa, in figure come quella dell'avv. A. TT., una realtà improvvisata in capo al network S. stesso cui non faceva poi, effettivamente, alcun reale contenuto informativo professionale”.

- Relativamente al capo C) del procedimento n. 8404 (il “pay per result” pubblicizzato sul sito il messaggio era stato ritenuto dal COA di Roma in netto contrasto con

“..l'obbligazione di mezzi, non di risultato, che pende sul professionista legale. Di fatto tale tipologia di offerta crea, esplicitamente, nel rapporto contrattuale con l'assistito un'alea di carattere commerciale che, non potendosi tradurre in un'effettiva concertazione di onorario con il cliente (cui peraltro venivano comunque chiesto congrui anticipi), si traduceva, invece, in una generica e mera promessa di vantaggio sulla prestazione professionale da offrire, lesiva della dignità del professionista che la poneva in essere e, comunque, tendente unicamente a procacciare difese o incarichi, in violazione dei doveri di dignità, dando ad intendere che la prestazione sarebbe stata pagata solamente in caso di successo”.

Con ricorso depositato il 25/7/2014 insorgeva l'avv. B. S. affidandosi ad una contestazione di tutto l'impianto motivazionale del C.O.A. di Roma ed esponendo motivi non analiticamente articolati nè specifici dai quali sono peraltro desumibili le seguenti censure.

In ordine al primo capo di condanna (A) del procedimento n. 8380 si eccepiva che i clienti dell'avv. B. S. erano stati oggetto di atti e comportamenti vessatori da parte del cliente dell'avv. G., che la diffida “incriminata” era meramente di stile e che, in ogni caso, la

sanzione inflitta era eccessiva in relazione al nuovo impianto sanzionatorio che, nello specifico, provvedeva come sanzione edittale quella della censura.

Sul capo di incolpazione C) del procedimento n. 8380 (aver ricevuto la somma di € 6.120 dalla sig.ra C. per intraprendere un'azione di regolamento dei confini in Reggio Emilia... e non avervi provveduto) l'avv. B. S. evidenziava che la responsabilità doveva essere ascritta all'avv. A. T., suo collega di studio cui aveva affidato la pratica, nei confronti del quale avrebbe potuto esercitare un controllo se non fosse stato indotto in errore e raggirato lui stesso, si da essere costretto ad allontanarlo dallo studio non appena resosi conto di quanto stava accadendo.

Argomentava doversi escludere una sorta di responsabilità oggettiva di ordine disciplinare essendosi trovato a fronteggiare un collaboratore (il TT.) dimostratosi poi colpevole di vari inadempimenti ed illeciti ed affermando potersi semmai trattare di una responsabilità civile.

In ordine al ritardo nell'inizio della pratica assumeva di essersi rivolto ad un geometra per verificare la fondatezza delle accuse della cliente circa l'erroneità delle planimetrie utilizzate dal C.T.U., e di non essere riuscito ad ottenere alcun chiarimento.

Osservava ancora che la vicenda era durata un solo anno (dal conferimento del mandato all'esposto) e non quattro come pareva aver argomentato il C.O.A. di Roma e che la mole della documentazione da esaminare e l'importanza della pratica (e la sua peculiarità dovendosi superare l'ostacolo della definitività della sentenza negativa) aveva legittimato la richiesta di €

In ordine alla condanna (pubblicità sul network legale a lui riconducibile) di cui ai capi A) e C) del procedimento n. 8404 deduceva che alla data di celebrazione del dibattimento (6/2/2014) il sito non esisteva più da due anni ricordando come l'esponente Sig. V. interrogato dal C.O.A. avesse risposto di "non ricordare neppure chi fosse l'avv. S."

Eccepiva ulteriormente che i professionisti cui si faceva riferimento nel messaggio erano effettivamente tutti di alto livello e che esso B.S. (letteralmente) "... specialista assoluto in materia di malasanità per le esperienze professionali maturate".

Censurava come inopportuno il richiamo operato all'avv. A. T da parte del C.O.A. di Roma osservando come gli illeciti commessi dallo stesso (e che esso lo stesso ricorrente aveva segnalato al C.O.A. di Roma) non potesse far venir meno il valore professionale elevato degli altri.

Deduceva ancora che la clausola di pagamento in base ai risultati era stata legittimata anche dall'art. 13 della L. n. 247/2012.

Con note integrative depositate il 14/10/2016 il ricorrente reiterava le contestazioni già sollevate e produce ulteriore documentazione: lettera 28/6/2016 dell'avv. M. G. contenente offerta di restituzione della somma di € 6.120,00 alla sig.ra C.i; copia della pagina del network S., copia del dispositivo della sentenza penale n. 19944/14 del Tribunale Penale di Roma recante l'assoluzione dell'avv. B. S. per alcuni reati ascritti e di non doversi procedere in ordine ad altro reato (sub. 7) per remissione di querela.

Deduceva ulteriormente a proprio favore le modifiche intervenute a seguito della soppressione dei commi 9 e 10 dell'art. 35 del nuovo C.D. ed i principi enunciati dal CdS nella propria sentenza n. 1164/2016 sul caso "Amica Card".

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto, pur con diversa determinazione della pena disciplinare inflitta, alla luce delle considerazioni che seguono.

Scendendo all'esame del capo A relativo alla lettera 23/12/2009 nella vertenza L.-M. deve osservarsi come tale missiva, pur inviata per conoscenza, non avesse alcuno degli scopi ritenuti dal codice deontologico idonei a giustificare l'invio anche alla controparte personalmente.

Essa infatti non era finalizzata (art. 41 nuovo C.D.) né ad evitare prescrizioni o decadenze, né ad intimare costituzioni in mora, né a richiedere specifici adempimenti: ipotesi tutte nelle quali sarebbe stato lecito indirizzare la missiva direttamente alla parte e solo per conoscenza al Collega (esattamente, peraltro, il contrario di quanto fatto nello specifico dell'avv. B. S.).

L'avvocato deve essere l'esclusivo riferimento di tutte le vicende, sia processuali che extra processuali, riguardanti il proprio assistito verificando e "filtrando" le comunicazioni nell'interesse di questi, alla luce delle proprie conoscenze tecniche, secondo il contesto fattuale, la natura e la peculiarità della pratica: non a caso il rispetto del dovere di colleganza, che cede sempre al dovere di difesa, mira proprio a consentire che le vertenze vengano trattate con la doverosa terzietà e tecnicità nell'esclusivo interesse del cliente. Senza, cioè, personalizzazioni di sorta.

Pertanto, pur dovendosi rilevare che su tale punto specifico la decisione impugnata è rimasta sostanzialmente non contestata dal ricorrente, è doveroso ribadire che anche la disposizione di cui all'art. 41, 1° c., del nuovo C.D. vieta all'avvocato di "mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da un altro collega", confermando così la norma di cui all'art. 27, 1° comma, del precedente C.D. all'epoca vigente correttamente richiamata nella contestazione dell'addebito.

In ogni caso, il tenore della lettera inviata dal ricorrente al collega ed alla controparte rivela chiaramente un intento intimidatorio, sollevando una serie di contestazioni eccentriche rispetto all'oggetto della lettera inviata dall'avv. M. G.: l'elemento caratterizzante la missiva

è costituito appunto dalla minaccia, rivolta direttamente alla parte, di azioni anche penali con un avvertimento, intimidatorio appunto, a “soppesare con molta prudenza la posizione” che denota una personalizzazione di dubbio stile preordinatamente volta a superare lo

“schermo” del legale avversario.

Scoperto quindi il fine, non consentito dalle norme di cui all’art. 27 e 48 del C.D. vigente all’epoca della contestazione e dall’art. 41 del nuovo, di esercitare una pressione sulla controparte: quello che è lecito in via d’azione (diffida a delle controparti) non lo è in via “riconvenzionale” qualora si contraddica con chi già sia assistito da un difensore (al di fuori delle ipotesi sopra richiamate di cui all’art. 41 del C.D.).

Sarebbe stato onere dell’avv. M. G. riferire al proprio assistito nel rispetto del dovere di informazione, quanto aveva costituito oggetto di contestazione così dando contenuto e forza al ruolo di entrambi i difensori nella trattazione.

Donde la violazione dell’art. 41 anche secondo i principi espressi dall’art. 65 del nuovo C.D. Venendo al capo di incolpazione C (ricevimento della somma di € e mancato espletamento del mandato ed omessa informazione al cliente) le eccezioni del ricorrente non scalfiscono le risultanze documentali e fattuali: il conferimento del mandato professionale anche giudiziale (con delega) all’avv. B. S., l’emissione di regolare fattura da parte dello stesso e la mancata introduzione dell’azione legale (o la redazione di un parere circa l’inopportunità della stessa) in termini temporali congrui comprovano la sussistenza di tutti i fatti contestati.

Irrilevante, e tale semmai da configurare un’ulteriore motivo di responsabilità per l’omesso controllo, la tesi difensiva secondo la quale la responsabilità del ricorrente verrebbe esclusa

od attenuata dal fatto che a seguire la pratica fosse stato incaricato l’avv. A. T.

componente dello studio.

E' quindi corretto il richiamo operato dal C.O.A. di Roma alla colpa in eligendo e vigilando ed è palesemente infondata la pretesa di configurare a priori un'alternatività tra responsabilità deontologica e civilistica.

Il conferimento del mandato comporta una responsabilità, sia disciplinarmente che civilisticamente, per gli atti di associati, collaboratori e sostituti ex art. 7 del nuovo C.D. e, precedentemente, ex art. 34 (il quale, si noti, prevedeva per i collaboratori un'esimente per quegli incarichi specificatamente ricevuti dal "titolare" della pratica)

Il richiamato principio determina anche l'ininfluenza della tesi difensiva secondo la quale la responsabilità del ritardo sarebbe da ascrivere al Geom. G.M. C. incaricato di stendere una perizia tecnica.

Prescindendo dal rilievo che tale prova non risulta acquisita in atti (deponendo anzi in senso contrario la lettera 21/7/2014 dell'avv. C. che nega alcun conferimento di incarico professionale al Geometra nell'anno 2010) va rilevato che, quand'anche in astratto la

circostanza fosse vera, verrebbe comunque a configurarsi, oltre ad un'omissione di solleciti nei confronti del tecnico, una violazione - ex art. 40 del previgente C.D. dell'obbligo di informazione da parte dell'avv. B. S. per aver omesso, pur richiestone, di riferire l'accaduto alla parte assistita.

Un'omissione pur'essa contestata nel capo di incolpazione e rimasta – peraltro – non contestata nel gravame proposto e che è confermata nella sua rilevanza disciplinare dalla norma di cui al 6° comma dell'art. 27 del nuovo C.D.

Le considerazioni svolte dal C.O.A. di Roma risultano quindi condivisibili

Trattasi di una responsabilità personale per doveri che fanno carico a colui al quale il mandato è stato conferito (e che lo ha accettato) perché l'addebitabilità a chi si avvale di terzi per svolgere l'incarico si giustifica quale effetto dell'obbligo di controllare il comportamento altrui avuto riferimento, a fini dell'illecito, non alla produzione di uno specifico effetto negativo quanto piuttosto a tutte le modalità di svolgimento dell'attività (C.N.F. n. 84/2010 e n. 17/2014).

L'imputabilità al professionista ai fini dell'addebito disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero omesso.

Questo C.N.F. ha avuto occasione di richiamare tale principio anche nell'ipotesi in cui la condotta colpevole si fosse integrata dal mancato adempimento all'obbligo di sorveglianza del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. L'omesso controllo costituisce infatti piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che, qualora portasse ad effetti diversi da quelli voluti, li farebbe ricadere sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e se ne fosse, invece astenuto. (n. 156/2013).

Quanto alla contestazione relativa al mancato espletamento dell'incarico affidatogli pur avendo a tal fine ricevuto la somma di € non può indurre a diverse considerazioni il fatto che il ricorrente abbia restituito o tentato di restituire tale somma depositando un assegno circolare per € emesso in data 19/10/2016 in epoca di

molto successiva alla pronuncia della decisione del C.O.A. di Roma e pochi giorni prima dell'udienza dibattimentale avanti a questo Consiglio (20/10/2016).

Non vi sono ragioni perché un tale iniziativa possa influire né sulla determinazione della sanzione né, tantomeno, sulla sussistenza dell'illecito, attesa la sua ormai avvenuta consumazione, in disparte restando la circostanza che l'incasso non è stato effettuato per motivi asseritamente, ma non documentalmente, ascrivibili alla sig.ra L. C..

Ciò a tacere del reale valore da attribuire alla mera emissione di un assegno circolare senza causale, nel contesto di una reiterata negazione della sussistenza dell'illecito, a distanza di anni dai fatti e dopo la decisione di primo grado.

Irrilevante ai fini difensivi la produzione del dispositivo della sentenza penale n. 19894/14 del Tribunale di Roma recante l'assoluzione dell'avv. B. S. da vari capi di incolpazione per non aver commesso il fatto e da uno per remissione di querela.

Non vi è prova che il processo penale sia stato celebrato per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare ed è, anzi, incontroverso che quest'ultimo sia stato promosso proprio tenendo conto dell'insussistenza della pregiudizialità penale sugli specifici addebiti. Donde l'irrelevanza del documento prodotto la cui riferibilità alla fattispecie oggetto di esame non risulta minimamente provata, ma è da escludere alla luce delle suesposte considerazioni.

Sussiste, quindi, la responsabilità del ricorrente per le violazioni all'epoca contestategli nel capo di incolpazione formulato dal C.O.A. di Roma ed analogamente sussiste con riferimento alle condotte di cui agli artt. 7, 26 3° comma, e 27 6° comma, del nuovo C.D.: per il primo la sanzione non è tipizzata mentre per il secondo e per il terzo è prevista la sanzione edittale della censura.

Analogamente infondate sono poi le eccezioni del ricorrente in ordine ai capi A e C del proc. n. 8404 ritenuto provato (pubblicità ingannevole sul network S.).

E' da premettere come fosse irrilevante la circostanza che all'epoca del dibattimento avanti al C.O.A. il sito fosse stato o meno chiuso da tempo alla luce della già verificata commissione dell'illecito.

L'eccellenza a tutto campo "reclamizzata" sul sito costituiva una forma di comunicazione ingannevole essendo suggestiva con enfattizzazioni circa le doti professionali in assenza di qualsiasi parametro idoneo a valutare la veridicità del messaggio e pretendendo di richiamare come peculiarità dello Studio S. un impegno ed una preparazione implicitamente negati alla parte restante della categoria professionale.

Dichiararsi "specialista assoluto" (come il ricorrente ribadisce a pag. 9 della propria impugnazione) in presenza di una normativa professionale (art. 17 e 17 bis del previgente C.D.) che, all'epoca, imponeva il dovere di verità e correttezza (art. 17, 3° comma) e che consentiva solo l'indicazione di titoli accademici o di diplomi di specializzazioni (art. 17, 2° comma) costituisce affermazione autoreferenziale, non consentita in punto di diritto ed inopportuna in via di fatto anche alla luce del precetto di cui all'art. 17, 1° comma e 35 del nuovo C.D.

Inoltre, l'evocazione del coinvolgimento nel proprio studio di avvocati (oltre che specialisti) "appassionati", indicati non nominativamente ma esclusivamente per l'appartenenza ad una categoria caratterizzata da una auto attribuita eccellenza professionale, ha un evidente fine captatorio essendo voluta che la "passione" sia caratteristica peculiare di quel particolare studio.

Trattasi di un messaggio perentorio che, segnatamente agli occhi del lettore non particolarmente avveduto, appare come un invito ad escludere tutti gli altri avvocati dal novero di quelli competenti ed appassionati.

Giova evidenziare, che lo specifico illecito deve essere individuato nella prospettazione di un'eccellenza non supportata, nemmeno a titolo di offerta, da criteri e da elementi idonei a valutarne il livello accompagnandola con una ommissione di controllo sull'operato della struttura.

Risulta inconferente il richiamo difensivo operato anche con le memorie integrative con cui il ricorrente, reiterando le eccezioni già svolte, invoca a proprio favore sia il principio

affermato dal CdS nella propria decisione n. 21169/2016, sia l'intervenuta abrogazione ad opera di questo Consiglio dei commi 9 e 10 dell'art. 17 del nuovo C.D.

A tal proposito, rilevato il non pertinente richiamo operato dal CdS ad una norma (l'art. 3 c. 5 L. 138/2011) che non si applica agli avvocati va comunque ribadito che, nello specifico, all'epoca operavano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3^a e 5^o, del previgente C.D.; disposizioni confermate in sostanza dal nuovo C.D. agli artt. 17 e 35 e, prima ancora, dall'art. 10 della L. 247/2012 secondo il quale "le pubblicità e tutte le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere... equivoche, ingannevoli, degnatorie e suggestive"

Va quindi ribadito il fatto che il messaggio suggestivo postato dall'incolpato sul network si limita ad un effetto captatorio finalizzato esclusivamente all'acquisizione del mandato sulla base del primo impatto senza offrire alcuna garanzia ulteriore circa le relative modalità di esecuzione, le condizioni e specificazioni del compenso.

Nella condotta dell'incolpato si coniugano gli effetti di una millantata specializzazione (e quindi eccellenza) con quelli di un corrispettivo favorevole per il fatto di essere determinato solo in base al risultato finale.

Ciò senza fornire al "potenziale utente" alcun strumento di valutazione concreta.

Ed è appena il caso di aggiungere, in proposito, che l'intervenuta abrogazione dei commi 9 e 10 dell'art. 17 del nuovo C.D. è del tutto irrilevante riguardando i mezzi di informazione e non il loro contenuto, essendo stata determinata – per l'appunto – dalla necessità di riaffermare il principio generale secondo il quale la liceità dell'informazione va valutata non in ragione del veicolo ma esclusivamente per l'oggetto e per il contenuto (il ché è appunto contestato nella fattispecie)

La nuova legge professionale ha introdotto una sostanziale libertà per l'avvocato di informare nel modo più opportuno e con qualsiasi mezzo ma nel rispetto dell'art. 10 della L. n. 247/2012 e dell'art. 17 secondo i principi sopra richiamati.

Ad analoghe conclusioni di infondatezza, e sulla base delle stesse norme deontologiche, deve addivenirsi per quanto riguarda la contestazione relativa al capo C (proc. n. 8404) dovendosi condividere le argomentazioni del COA di Roma.

Lungi dal costituire un informativa circa l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti l'annuncio si risolve in un'iniziativa propagandistica non corretta proprio perché completamente priva di quei criteri obiettivi idonei a consentire - "nel rispetto dei principi della libera concorrenza" ed in relazione "alla differenziazione ed alla pluralità di offerte..." - un'informata scelta dell'utente.

Né risulta, per quanto attiene al corrispettivo pattuito, che vi fosse possibilità di una predeterminazione del compenso neppure in linea di massima posto che il breve comunicato "informativo" era privo di contenuto concreto, affidandosi ad un messaggio suggestivo nel quale l'ammontare del pagamento in rapporto al risultato ottenuto diventava un'offerta di garanzia del tutto ipotetica non determinabile a priori.

E' lecito commisurare il compenso anche in relazione all'esito (l'o.d. palmario è sempre stato consentito anche in periodo di vigenza del patto di quota lite) ma altra cosa, e del tutto diversa, è il mero collegamento ad un risultato secondo parametri che non sono neppure ipotizzati in via orientativa con la conseguenza che nella fattispecie il richiamo all'art. 13 legge n. 247/21012 è del tutto in conferente.

Venendo alla determinazione della sanzione che deve essere unica va valutato, giusta il disposto dell'art. 65 c. 5 L. n. 247/2012, quale sia, per effetto dello jus supereveniens, il nuovo trattamento sanzionatorio introdotto dalla tendenziale tipizzazione del nuovo Codice Deontologico.

Il capo A concerneva la violazione degli artt. 20 sul quale è intervenuta l'assoluzione, 27 (obbligo di corrispondere con il collega); 35 (rapporto di fiducia) e 48 (minaccia d'azione alla controparte).

Inconferente apparendo il richiamo ad una violazione del dovere di fiducia di cui agli artt. 35, l'invio della diffida minacciosa direttamente alla controparte è tipizzato dall'art. 41 e 65 del nuovo C.D. (già artt. 27 e 48 del previgente), le cui sanzioni edittali risultano quelle della censura (essendo sanzione attenuata quella dell'avvertimento ed aggravata quella della sospensione non superiore ad 1 anno).

Il capo C concerneva la presunta violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 12, 35, 38, 43 e 45 del previgente C.D., ma la fattispecie addebitata concerne esattamente quella già all'epoca delineata dall'art. 38 (inadempimento del mandato, ora art. 26 del nuovo C.D.), e dall'art. 40 (obbligo di informazione, ora art. 27 del nuovo C.D.) inconferente apparendo il richiamo operato dal C.O.A. di Roma a violazioni di altre norme deontologiche.

Trattasi infatti di norme che coinvolgono principi che hanno solo lontana attinenza con le specifiche fattispecie che sono esattamente tipizzate dagli artt. 26 3° c. e 27 6° comma del C.D., le cui sanzioni edittali sono fissate nella censura, che prevedono come ipotesi attenuata l'avvertimento e come aggravata la sospensione non superiore ad 1 anno.

Per quanto attiene la violazione dell'art. 17 e dell'art. 35 del nuovo C.D. (già artt. 17 e 17 bis del previgente) la sanzione della prima, non essendo tipizzata, va determinata secondo i medesimi criteri di cui all'art. 35 e, più esattamente, dei commi 1, 2 che, pur non contemplando espressamente il divieto dell'uso del titolo di specialista (peraltro statuito dall'art. 2 del D.M. n. 144/2015) fanno riferimento alle caratteristiche di una corretta informazione (sempre veritiera, non comparativa, non equivoca, non suggestiva....)

Anche in quest'ultima ipotesi la pena edittale è quella della censura (attenuata nell'avvertimento ed aggravata nella sospensione sino a dodici mesi).

Essendo la sanzione edittale per tutti gli addebiti contestati tipizzata nella censura, ed ancorchè in materia disciplinare non si possa far luogo né al concorso materiale né al cumulo giuridico giusta anche il recente enunciato della S.C. nella sentenza n. 12974/2008

richiamata dalla SSUU nell'ordinanza n. 15669/2016), la valutazione del comportamento dell'incolpato deve essere complessiva tenendosi conto di quello che è la sanzione edittale prevista per tutti gli illeciti contestati ed alla luce dei criteri di cui all'art. 21 del C.D.

Questi ultimi infatti sono espressamente previsti per evitare erronei automatismi nell'applicazione della sanzione edittale, aleatorietà o discrezionalità nell'individuazione della pena o della sua entità, fornendo criteri utili a consentire una gradualità sanzionatoria prevedibile secondo parametri generali prefissati.

La pluralità e la diversità degli illeciti non può far ritenere proporzionata una sanzione meramente formale od ablativa contenuta nei minimi perché risulta grave l'aver volutamente trascurato il ruolo e la presenza di un collega, l'aver percepito somme non irrilevanti senza dar corso al mandato ricevuto (prescindendo dall'inesistente effetto liberatorio di un assegno circolare mai consegnato a controparte) l'aver omesso di dare informazione al cliente, pur richiestone, e l'aver millantato elevata preparazione, competenza e specializzazione, con una distorsione sostanziale dei limiti della leale concorrenza.

Quelli richiamati sono tutti comportamenti che, analizzati singolarmente, possono non risultare di particolare gravità ma che, nel loro complesso, sono rivelatori di un modus operandi completamente dimentico dei doveri imposti dal C.D. nei confronti della parte assistita, dei colleghi e della collettività.

E quindi in violazione di tutto quanto investe l'immagine dell'avvocatura.

Deve allora essere valutata come aggravante la circostanza che i comportamenti illeciti siano stati realizzati non collegati tra loro in un unico contesto ma in pratiche distinte ed attengano all'essere avvocato ed al suo modo di porsi nei diversi ambiti professionali.

Basti pensare, per quanto attiene all'esposto della sig.ra L. C., ai criteri di valutazione del "comportamento precedente e successivo al fatto" (l'avv. B. S. ha ricevuto le somme, non

ha svolto l'attività concordata ed ha preteso di esonerarsi da responsabilità accusando un collaboratore) ed al "pregiudizio subito dalla parte assistita" a favore della quale, nonostante un apparente ripensamento del tutto tardivo, la prestazione non è stata svolta senza che sia stata restituita alcuna somma nell'arco di sei anni.

Alla luce delle considerazioni che precedono pare equo rideterminare la pena disciplinare in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per un periodo di sei mesi: trattasi di una pluralità di condotte connotate da una continuità di violazioni deontologiche che si sono protratte nel tempo onde risulta congrua una sanzione ablativa.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34 e 52 e 61 L .n. 247/2012 il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso ed a modifica della decisione impugnata ridetermina la sanzione inflitta in quella della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2016 ;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale
forense, oggi 29 aprile 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“

- Avv. Antonino GAZIANO “
- Avv. Diego GERACI “
- Avv. Anna LOSURDO “
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
- Avv. Maria MASI “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Francesca SORBI “

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. P.R., nato a avverso la decisione in data

13/12/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera gli infliggeva la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo;

Il ricorrente, avv. P.R. è comparso personalmente;
è presente il suo difensore avv. R. T. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Marullo di Condojanni; Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso precisando che il procedimento penale per violazione fiscale si è concluso con una sua assoluzione con formula piena e che nell'altro

procedimento penale sono state ammesse le prove testimoniali richieste nonché tutta la documentazione, istanze istruttorie dal COA di Matera;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

A seguito di comunicazione ex art.129 disp. att. cpp inoltrata dal PM al Consiglio e di due

esposti, il COA di Matera esercitava azione disciplinare a carico dell'avv. R., con delibere

assunte il 9 Novembre 2012.

Più in dettaglio:

1)Procedimento disciplinare 6/12 R.E. (e non 6/2013 come per errore indicato in ricorso).

Il Consiglio territoriale di Matera, preso atto della comunicazione inoltrata dal PM in data 24.04.2012 attraverso cui veniva informato dell'esercizio dell'azione penale a carico dell'avv. R. in relazione al reato di cui all'art. 5 d. lgs. 74/2000 (omessa presentazione dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto), apriva procedimento disciplinare, il n. 6/12, contestando al professionista le seguenti violazioni:

A) artt. 5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 8 (dovere di diligenza), art.15 (dovere di adempimento previdenziale e fiscale) e 59 (obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi) CDF, perché veniva sottoposto a procedimento penale in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 74/2000, come da imputazione formulata dal PM proc. N. 2335/11 RGNR che in questa sede deve darsi per integralmente ripetuta e trascritta, omettendo in ogni caso di provvedere agli

adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti, e rendendosi responsabile di un inadempimento fiscale che per modalità o gravità è tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali;

B) artt.5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 10 (dovere di indipendenza), art.16 (dovere di evitare incompatibilità) CDF, per avere quale amministratore unico della P. S. SRL, a far data dal 27 luglio 2003, posto in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense;

C) artt.5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 24 (rapporto con il COA) CDF, per aver omesso di fornire ogni opportuno ed utile chiarimento alla richiesta formulata dal COA con nota presidenziale in relazione alla comunicazione del PM.

2) procedimento disciplinare 20/2012 RE.

Il signor C. il 3 ottobre 2012 inviava al COA di Matera un esposto a carico dell'avv. R.. Il CdO ritenendo di dover approfondire i fatti rappresentati dall'ex cliente dell'avvocato apriva il proc. disciplinare n.20/2012 e contestava all'incolpato R. le seguenti violazioni:

A) artt. 5 (dovere di probità, dignità e decoro) 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 38 (inadempimento al mandato), 40 (obbligo di informazione) CDF, per aver volontariamente e/o consapevolmente fornito al cliente notizie ed informazioni false e, in ogni caso, scorrette ed inveritiere sullo stato e l'andamento degli incarichi conferiti nel corso del rapporto professionale (FT LOGISTIC, BANCO DI NAPOLI SPA, LEASINT SPA, LOCAT SPA, IVECO FINANZIARIA SPA, IFITALIA SPA), formando o comunque trasmettendo al cliente un provvedimento giurisdizionale (ordinanza Tribunale di Milano – Ufficio esecuzioni immobiliari – n. 2699/11 R.G. del 7.10.2011) e un documento (quietanza liberatoria su carta intestata LEASINT) che non trovano riscontro alcuno nel registro generale tenuto dall'autorità giudiziaria ovvero negli atti della società dalla quale apparentemente proveniva;

B) artt. 5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 15 (dovere di adempimento), 43 (richiesta di pagamento) CDF, per aver chiesto e percepito durante lo svolgimento del rapporto professionale la corresponsione di anticipi ragguagliati a spese (rimborsi per contributi unificati, consulenze tecniche, viaggi aerei) mai e in alcun modo sostenute, nonché di acconti per prestazioni preprofessionali mai ed in alcun modo espletate e, comunque, manifestamente sproporzionati all'attività assertivamente svolta, omettendo di assolvere gli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le normative vigenti;

C) artt.5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 41 (gestione di denaro altrui) e 59 (obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi) CDF, per essersi appropriato dell'assegno circolare non trasferibile n.5001240096-08 di euro

D) emesso su sua indicazione in data 20.01.2010 all'ordine di tale avvocato D., il cui importo facciale distraeva a proprio profitto e/o comunque destinava a finalità incompatibili e/o diverse da quelle concordate col proprio assistito (ossia estinzione in via transattiva vertenza LEASINT SPA), omettendo di rendere sollecitamente conto al proprio cliente, al quale in ogni caso non restituiva né l'importo facciale dell'assegno né le anticipazioni percepite per le pratiche oggetto di contestazione, obbligo quest'ultimo assunto con data 9.8.2012.

3) procedimento disciplinare 21/12 R.E

Un secondo esposto a carico di R. veniva inoltrato al COA di Matera dalla signora L., che dichiarava di agire anche come rappresentante legale della U. S. SR. Il CdO ritenendo di dover approfondire i fatti rappresentati nell'esposto, apriva il proc. disciplinare n.21/2012, contestando all'incolpato R. le seguenti violazioni:

Artt. 5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 35 (rapporto di fiducia), 36 (autonomia del rapporto), 38 (inadempimento del mandato) e 40 (obbligo di informazione) CDF, per aver consapevolmente consigliato azioni inutilmente gravose e, comunque, suggerito la

conclusioni di atti o negozi pacificamente inefficaci, nonché fornito al cliente notizie ed informazioni false e, in ogni caso, scorrette ed inveritiere sullo stato e l'andamento dell'incarico conferitogli, formando o comunque trasmettendo al mandante un provvedimento giurisdizionale (ordinanza Tribunale di Milano – Ufficio esecuzioni immobiliari – n.2699/2011 R.G. del 7.10.2011), una diffida ad adempiere (lettera datata 23.12.2011) ed un atto di pignoramento presso terzi (debitrice eseguita: FT LOGISTIC; terza pignorata : S. SPA) che non trovavano riscontro alcuno nei registri generali tenuti dalle indicate autorità giudiziarie ovvero negli atti della società alla quale apparentemente erano stati indirizzati.

I procedimenti disciplinari nn.20 e 21/2012 R.E. venivano riuniti dal CdO per parziale connessione soggettiva e oggettiva, all'esito della prima adunanza consiliare. Veniva quindi svolta la fase istruttoria, con l'audizione degli esponenti, l'esame dell'incolpato, e con l'acquisizione di documenti; ai fini della decisione il COA riuniva anche il procedimento disciplinare n.6/12 con l'altro procedimento disciplinare a carico di R., ossia quello già riunito per connessione soggettiva e oggettiva (composto dal proc.n.20/12 e dal proc. n.21/12).

A conclusione dell'adunanza del 13.12.2013, precisate le conclusioni della difesa dell'incolpato e del PM veniva assunta la decisione.

Il CdO non ha ritenuto di dover sospendere i procedimenti disciplinari sopra riportati in attesa della definizione di quelli penali, come richiesto dalla difesa dell'incolpato, per mancanza del presupposto della identità dei fatti contestati, ha ribadito l'irrelevanza di alcune richieste istruttorie formulate dall'incolpato che aveva, pertanto, deciso di rigettare e, considerati i precedenti disciplinari dell'incolpato, la gravità della sua condotta, ma anche l'ammissione di talune responsabilità e in generale il suo comportamento tenuto in sede disciplinare – comminava all'avvocato R. la sanzione disciplinare della cancellazione dell'albo ex art.40 n.4 r.d.l. n.1578/33.

In particolare il CdO ha ritenuto responsabile l'avvocato delle violazioni che si indicano in seguito.

Con riferimento al proc. n.6/12, il Consiglio ha ritenuto l'incolpato responsabile solo della violazione di cui al capo d'incolpazione B (dovere di evitare incompatibilità);

Con riferimento al proc.20/12, capo d'incolpazione A, R. è stato ritenuto responsabile per la violazione degli artt. 5,6,7,8,35,38,40: la sua condotta, secondo il CdO, è stata caratterizzata da una singolare trascuratezza nell'adempimento del mandato difensivo e dei correlativi obblighi di lealtà, diligenza, puntualità, correttezza nella gestione delle pratiche affidategli dall'esponente C. Con riferimento al proc. n.20/12, capo d'incolpazione B, il COA ha ritenuto integrata la condotta contestata all'incolpato, essendo emerso che questi ha chiesto e percepito compensi e rimborsi dal C. che non aveva diritto di conseguire. Alla medesima conclusione di responsabilità è giunto il COA con riferimento al proc.n.20/12, capo d'incolpazione C; essendo provato che l'incolpato si sia appropriato di somme che non gli competevano affatto, senza che il cliente C. avesse mai autorizzato l'avvocato a imputare importi in pagamento di altre prestazioni professionali.

Con riferimento al proc. n.21/12 il COA ha ritenuto che la condotta di R. integrasse quanto meno, e in via prevalente, la violazione di cui all'art. 36 CDF (autonomia del rapporto). Avverso la decisione emessa dal COA di Matera insorgeva l'avv. R. proponendo tempestivo ricorso affidato ai seguenti motivi:

I Infondatezza della deliberazione COA di rigetto dell'istanza di sospensione dei

procedimenti disciplinari in attesa di definizione di quelli penali: il ricorrente ritiene che gli addebiti disciplinari vengano a lui contestati per gli stessi fatti per i quali si è proceduto in sede penale.

Il Erronea deduzione da parte del COA della incompatibilità con l'iscrizione all'albo della carica di amministratore unico della società P. S. Srl, e comunque prescrizione di tale addebito: il ricorrente lamenta il fondamento della dedotta incompatibilità tra la professione forense e la carica di amministratore unico della società P. S. Srl, in quanto come già dedotto davanti al Consiglio territoriale la società è senza fini di lucro, o commerciali, ed ha ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività ludico sportive nell'ambito di una Federazione (FIVAP) dilettantistica . In questo motivo il ricorrente

deduce inoltre che – come dimostrato dalla documentazione FIPAV – l'affiliazione della società P. S. SRL è scaduta nel 2007, e che dal 2008 egli non ha più rivestito la carica di Presidente. Indipendentemente dall'esame nel merito della vicenda, deduce che la violazione a lui addebitata si è prescritta, in quanto l'atto di incolpazione gli è stato notificato in data 22 gennaio 2013: sono, pertanto trascorsi più di cinque anni.

III Nullità della decisione del COA per irritualità dei capi d'incolpazione di cui ai

procedimenti riuniti nn. 20 e 21/2012: il ricorrente deduce la nullità della decisione del COA per genericità dei capi di incolpazione, genericità che avrebbe impedito di comprendere i fatti oggetto di contestazione. Conseguentemente la decisione del COA, che nella parte in fatto rinvia a detti capi d'incolpazione, deve essere dichiarata nulla.

IV Nullità del procedimento disciplinare per rigetto da parte del COA di talune prove

richieste dall'incolpato: il ricorrente si duole della circostanza che il COA non ha proceduto alla escussione di alcuni testimoni da lui indicati con riferimento in particolare ai proc. riuniti nn. 20-21, e conseguentemente, deduce la nullità del procedimento disciplinare. Nel ricorso è stata fatta richiesta al CNF di ascoltare i testimoni non ammessi dal CdO in relazione ai rapporti tra l'avvocato, odierno ricorrente, e gli esponenti C. e L.

V Utilizzo da parte del COA di documenti già disconosciuti dall'avvocato a seguito

di apertura di procedimento disciplinare a suo carico: Il ricorrente si duole, infine, del fatto che il Consiglio ha posto a fondamento della sua decisione documenti da lui già disconosciuti in sede di procedimento disciplinare: documento apparentemente rappresentativo dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 7.10.2011, e scrittura privata del 31.12.2011 prodotta dall'esponente L. con cui è stata assertivamente annullata la cessione di credito. L'incolpato ribadisce, nel ricorso, di disconoscere questi documenti.

Fissata l'udienza del 21.5.2015 innanzi a questo Consiglio la difesa del R. depositava in data 14.5.2015 memoria difensiva nella quale, oltre a svolgere deduzioni su tutti i capi d'imputazione, e richiedere la riforma della decisione formulava le seguenti specifiche conclusioni:

“1. In via principale dichiarare la sospensione del procedimento disciplinare all'esito del processo penale.

2. Sempre in via principale, dichiarare l'avvenuta prescrizione della pretesa violazione di cui al capo di imputazione C) c. B);

3. Nel merito, in via preliminare, ritenere fondate le nullità dedotte.

4. In via subordinata dichiarare il non luogo a sanzione disciplinare o deliberare congrua riduzione della sanzione;

5) In via istruttoria ammettere l'istanza di prove testimoniali come formulate

dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera.”

In merito alla sanzione la difesa del ricorrente rilevava che *“ la cancellazione, prevista dall'art.40 legge 336/1934 non è stata riproposta dal legislatore nella nuova legge professionale (art.53 L.247/2012) e chiedeva quindi la rideterminazione della sanzione.”*

Dopo la rituale discussione il ricorso è stato assegnato a sentenza. DIRITTO

I motivi a sostegno del ricorso dell'avv. R. non sono fondati e deve pertanto essere confermata la responsabilità disciplinare, con riformulazione della sanzione per le ragioni e nei termini che di seguito saranno illustrati. Per una maggiore chiarezza espositiva si esamineranno i singoli motivi di ricorso, sia nel rito che nel merito secondo un ordine progressivo e sistematico.

In via preliminare il ricorrente ritiene che il procedimento disciplinare andasse sospeso sino all'esito dei procedimenti penali a suo carico. Nel ricorso si deduce che gli addebiti

disciplinari coincidono con i fatti per i quali si è proceduto nei confronti dell'incolpato in sede penale. Con particolare riferimento alla querela proposta dall'esponente C., il R. ritiene documentalmente dimostrabile che detto procedimento, incardinato contestualmente a quello davanti al COA, si riferisca a situazioni relative agli incarichi professionali conferiti all'avvocato negli anni 2009/2012, oggetto di valutazione in sede disciplinare.

Giova ricordare sul punto che la giurisprudenza domestica, in linea con le S.U. della Cassazione, ha sempre reputato che sussistesse la pregiudiziale penale quando ci sia identità tra i fatti contestati in sede disciplinare e quelli per cui si procede in sede penale. (Cass. Sez. Un. 1 Febbraio 2010 n.2223 – CNF 30 Maggio 2014 n.73 e altre tutte conformi).

Or nella specie la decisione del COA è assai puntuale e circostanziata nell'evidenziare concretamente che tale identità dei fatti non ricorre sia con riferimento al procedimento disciplinare 6/2012 RE, ove si contesta all'incolpato la violazione della norma deontologica relativa al dovere di evitare incompatibilità con l'esercizio della professione, che non ha certo rilievo penale, sia con riguardo ai procedimenti riuniti 20 e 21/2012 RE in cui la lettura dei capi d'incolpazione disciplinare non è affatto sovrapponibile con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dall'autorità giudiziaria.

Reputa questo Consiglio che la decisione del COA sia corretta e compiutamente motivata, avuto riguardo sia alla maggiore estensione e diversità della violazione disciplinare, rispetto a quella penale sia al fatto che nella specie non ricorre il vincolo di presupposizione per cui l'accertamento penale costituisca indispensabile antecedente logico giuridico della decisione in sede amministrativa disciplinare.

Non è infine irrilevante porre in risalto che lo stretto legame tra giudizio penale e disciplinare, e quindi la stessa pregiudizialità penale, ha subito una forte attenuazione dopo l'entrata in vigore della L. 247/2012 (legge professionale) che all'art.54,

rispondendo ad una precisa scelta di politica legislativa, ha affermato che “ *il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al*

processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” ed al secondo comma introduce un criterio di *“indispensabilità” per accedere alla sospensione del procedimento*

disciplinare che è dunque configurata come eccezione rispetto alla regola dell'autonomia delle valutazioni in sede disciplinare. In conclusione la invocata sospensione non è , nel caso in esame, meritevole di accoglimento.

Il ricorrente eccepisce poi la nullità della decisione del COA per genericità dei capi di incolpazione ovvero per avere trascurato la parte relativa al fatto non consentendo all'incolpato di risalire al processo logico-giuridico adottato nella parte in diritto per giungere alla affermazione di responsabilità dell'incolpato. La censura non coglie nel segno sia perché i capi di incolpazione sono sufficientemente dettagliati, chiari e logici sia perché la motivazione del COA fa ampio riferimento ai fatti contestati, talchè è certamente possibile ricostruire le ragioni logiche e giuridiche che hanno condotto il COA all'affermazione di responsabilità. A tal proposito la giurisprudenza di questo Consiglio afferma che: *“nel procedimento disciplinare la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti integranti l'illecito essendo sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posto in grado di affrontare la propria difesa in modo efficace, senza che rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli”* (CNF sentenza 10.6.2014 n.83).

Altro motivo di ricorso concerne il procedimento 6/2012 R.E e la contestata incompatibilità tra l'attività di amministratore unico della Società P. S. Srl svolta dall'avv. R. e la sua iscrizione all'albo. Al riguardo esistono innumerevoli sentenze di questo Consiglio, confermate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno diradato ogni possibile incertezza e definito i confini certi dell'incompatibilità tra la professione forense e l'esercizio del commercio.

(Cass. Sez. Un. 18.11.2013 n.25797 – CNF sentenza 30.1.2012 n.10)

La decisione del COA di Matera ha fatto corretta applicazione di questi principi, essendo stato accertato che l'avv. R. era amministratore unico di una s.r.l., munito di poteri gestori. L'argomentazione difensiva secondo cui la società non avesse fine lucrativo è risultata

indimostrata in punto di fatto anzi risulta smentita dalla stessa forma societaria prescelta (società di capitali).

Deve ancora aggiungersi ad abundantiam che la previsione sulla incompatibilità deriva

dalla necessità di salvaguardare i principi cardine dell'autonomia e indipendenza e quindi risulta di per sé di rilevante gravità, tanto che questo Consiglio ha sempre affermato che l'attività commerciale è incompatibile con l'esercizio della professione forense, anche a prescindere dal fine di lucro.

Infine l'ulteriore circostanza, acclarata dal certificato camerale, secondo cui lavv. R. aveva mantenuto la carica di amministratore sino all'attualità sconfigge in radice ogni possibile ipotesi di prescrizione.

Non può certamente avere migliore sorte la censura riguardante la mancata ammissione delle prove richieste dall'incolpato e la denunciata violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità del procedimento, per avere il COA respinto la richiesta di escussione

orale di alcuni testimoni. Giova ricordare che secondo la giurisprudenza del CNF rientra nel potere discrezionale dell'organo disciplinare la valutazione della rilevanza e utilità

delle prove richieste dall'incolpato, specie in presenza di prove documentali che escludono la necessità di ecutare testimoni (CNF sentenza 18.7.2011 n. 109)

Nel caso in esame è sufficiente leggere la decisione del COA, che fa ampia disamina delle ragioni per cui non reputa conducenti le prove testimoniali, anzi le giudica del tutto "irrilevanti", per concludere che non è stato violato il diritto di difesa né può trovare ingresso la eccepta nullità del procedimento.

Rimangono a questo punto da esaminare i profili relativi al merito della controversia che nella trattazione dei motivi di ricorso talvolta si confondono con le asserite irregolarità procedurali. Volendo dare risposta a tutte le censure contenute nel ricorso appare più

sistematico muovere dalla doglianza secondo cui il COA avrebbe posto a fondamento della sua decisione alcuni documenti sconosciuti nel corso dei procedimenti disciplinari nn.20-21/2012 (in particolare R. ha negato davanti al CdO di avere mai partecipato alla redazione o all'invio del documento apparentemente rappresentativo dell'ordinanza del Tribunale di Milano, del 7.10.2011, e alla redazione della scrittura privata del 31.12.2011 prodotta dall'esponente L. con cui è stata assertivamente annullata la cessione del credito).

Con particolare riferimento alla falsa ordinanza del Tribunale di Milano il CdO, pur non esprimendosi in relazione all'autore del documento, ovvero a colui che lo ha materialmente formato, ha ritenuto provato il fatto che detto documento fosse stato inviato al cliente dal telefax di studio dell'avv. R..

Secondo il Consiglio la responsabilità dell'avvocato è, pertanto, dimostrata.

Giova qui ricordare che il Giudice della deontologia ha un ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte e che nel caso che interessa il COA ha fondato la sua decisione acquisendo elementi fattuali sia dalle dichiarazioni ammissive dello stesso incolpato oltre che dalle dichiarazioni degli esponenti e dalle risultanze documentali, offrendo una ricostruzione coerente logicamente e motivata estesamente.

Non è stato dunque violato il principio della completezza e definitività dell'istruttoria e la prova della responsabilità è stata raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio. (CNF sentenza 20.2.2013 n.3 – sentenza 16.2.2014 n.53 – sentenza 30.12.2013 n.224).

Quanto poi in dettaglio ai canoni deontologici espressamente contestati è opportuno premettere che in materia di sanzioni disciplinari a carico di avvocati l'art. 65, comma 5,

1.247/2012 prevede che le norme del NCDF si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

E' utile, pertanto, far riferimento ai principali precetti deontologici che secondo il COA di Matera sono stati violati dall'avv. R., richiamando anche la nuova deontologia forense.

La regola generale sulla responsabilità sociale dell'avvocato nel contesto del più generale dovere di fedeltà di cui all'art. 7 del previgente CDF, e di cui all'art.10 del NCDF, evidenzia che l'attività professionale è strumento indispensabile di attuazione del diritto costituzionale di difesa, e che la professione forense ha un importantissimo rilievo sociale. Anche il dovere di diligenza di cui all'art.8 del previgente CDF e di cui all'art.12 del NCDF rinvia al ruolo sociale dell'avvocato che deve assicurare la qualità della prestazione professionale.

L'art.9 del NCDF sui doveri dell'avvocato dispone che la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà,probità,dignità,decoro,diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della correttezza e leale concorrenza.

Al primo comma dell'art.38 sull'inadempimento al mandato del codice deontologico previgente ora corrisponde il comma 3 dell'art. 26 del NCDF (adempimento al mandato) che attualmente punisce con la censura il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza.

E in tema di inadempimento del mandato, fattispecie spesso ricorrente in concreto, questo Consiglio ha sempre affermato : *“L'avvocato che non esegue il mandato professionale pone in essere un comportamento disciplinare rilevante sotto il profilo dell'art.26 ncdf (già art. 38 cdf), con violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti della cliente stesso”* (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione per la durata di mesi due) (CNF, sentenza 10.6.2014 n.82 e altre conformi).

Alla stessa stregua all'obbligo di informazione dell'avvocato previsto dal primo comma dell'art.40 del previgente CDF corrisponde ora il comma 1 dell'art 27 del NCDF, che fa riferimento ai doveri d'informazione, e la cui attuale violazione comporta la sanzione dell'avvertimento.

Un rapporto fiduciario quale è quello che lega l'avvocato al suo cliente non può, infatti, tollerare alcun comportamento violativo di un aspetto essenziale della "fiducia", consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all'assistito.(CNF sentenza 2.9.2013 n.144)

Risultano contestati anche i precetti deontologici di cui agli artt.35 e 36 del previgente codice deontologico forense, rispettivamente sul rapporto di fiducia e sull'autonomia dell'incarico, che sono attualmente previsti dall'art. 23 del NCDF sul conferimento dell'incarico. La violazione del rapporto di fiducia di cui al secondo comma dell'art. 35 è ora sanzionata dall'art.23 con la censura. L'art.36 del previgente CDF sanzionava l'avvocato che consapevolmente consigliava azioni inutilmente gravose, o suggeriva comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. Tale precetto è ora previsto dall'art.23 al comma 6: la violazione comporta la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

In ultimo sono stati anche addebitati all'avv. R. le violazioni degli art.li 43 e 41 codice deontologico previgente relativi rispettivamente alla richiesta di pagamento e gestione di denaro altrui.

Ora è noto che l'accordo sul compenso tra avvocato e cliente non può derogare al principio di professionalità dovendo sempre essere correlato all'attività svolta (CNF sentenza 20.3.2014 n.42) mentre la responsabilità del professionista ex art.41 trova causa nella semplice gestio del denaro affidatogli, risiedendo il disvalore della condotta nella semplice distrazione delle somme rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (CNF sentenza 20.2.2012 n.11).

E la disamina circostanziata della decisione del COA materano non lascia ombra su nessuno dei comportamenti fattuali tenuti dall'avv. R. che configurano la violazione dei precetti addebitati, così come sussunti nella nuova disciplina deontologica.

Sull'adeguatezza della scelta sanzionatoria le censure del ricorrente possono trovare ingresso, atteso che la pena inflitta della cancellazione non è più prevista dalla nuova legge professionale.

Va a tal proposito preliminarmente richiamato il principio enunciato dalle SSUU secondo il quale – in tema di azione disciplinare nei confronti degli avvocati – ai procedimenti in corso non si applica esclusivamente il nuovo e più mite regime della prescrizione della L. 247/2012 giacchè il principio della retroattività della lex mitior non riguarda detto termine ma , unicamente, la fattispecie incriminatrice e la pena le cui relative norme non si applicano se più favorevoli all'incolpato (SSUU nn. 23364/2015 e 14905/2015).

Completezza impone di sottolineare come non possa ignorarsi neppure che le SSUU (n.15120/2013) hanno affermato – sempre in materia di sanzioni disciplinari a carico di avvocati – che si applica la sanzione vigente nel momento in cui il fatto è stato commesso non operando il canone penalistico di cui all'art.2 c. 4° c.p. che riguarda le norme penali successive alla commissione del fatto ove, appunto, modificchino in melius il trattamento complessivo sanzionatorio.

Il principio del favor rei, e quindi della lex mitior introdotto in ambito disciplinare dall'art.65 5° co. L. 247/2012, è stato affermato dalla richiamata giurisprudenza delle SSUU limitandone l'applicazione alla successione nel tempo tra le norme del previgente e del nuovo Codice Deontologico: tale ipotesi parebbe quindi in contrasto con il principio di cui alle SSUU n.15120/2013 posto che le sanzioni disciplinari, che sono amministrative ma hanno concreti effetti afflittivi, attengono pur sempre alla sfera deontologica quale delineata dalla norma primaria (L.247/2012) e da quelle secondarie (Codice deontologico e Regolamento disciplinare).

Ancora hanno notato le SSUU che la L.31 dicembre 2012 n.247, all'art.65, comma 5, ha recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum (SS.UU. n. 3023/2015).

Le richiamate sentenze hanno, in buona sostanza, affermato il principio secondo il quale in tema di azione disciplinare nei confronti degli avvocati il principio di retroattività della lex mitior riguarda esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena ex art.65 5° co L. 247/2012.

Di diverso avviso sono andate però le medesime SSUU che con l'ordinanza 21829/2015 hanno ritenuto che "l'art.65, comma 5, della L. n.247 del 2012, laddove sancisce che le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli, spiega i propri effetti anche con riguardo al regime della prescrizione".

Questo Consiglio, in coerenza con pronunce già adottate (Sentenza n.180/2016), ritiene di poter prendere le mosse da tale orientamento per valorizzare le sostanziali modifiche del nuovo sistema disciplinare che, ancorchè improntato nei suoi principi fondamentali a quei medesimi previgenti, ha subito un rilevante mutamento sotto il profilo sia procedurale che strumentale-sanzionatorio.

Applicare la sanzione vigente al momento della commissione dell'illecito porta in concreto, da un lato, a far sopravvivere nell'ordinamento professionale la sanzione della cancellazione già "abrogata" della legge 247/2012 e, dall'altro, a limitare l'applicazione del cd favor rei che, dichiarato espressamente applicabile al codice deontologico, deve per intima connessione, essere utilizzato anche per valutare le diverse fattispecie incriminatrici

3.l'entità delle pene disciplinari.

Dal più volte richiamato principio del favor rei non può che derivare la necessaria conseguenza di rideterminare diversamente la sanzione non essendovi ragioni per introdurre un'ulteriore limitazione (pur teoricamente possibile alla luce della richiamata

giurisprudenza delle SSUU) a quella retroattività delle legge più favorevole che costituisce principio generale in materia di sanzioni penali.

La conferma della sanzione (cancellazione) vigente al momento del fatto risulterebbe non coerente con l'attuale sistema disciplinando diversamente situazioni identiche e finendo sostanzialmente per relegare il principio del favor rei nell'angusto recinto della mera fattispecie deontologica tipizzata, privandolo così di quell'ampiezza che costituisce invece principio informatore della norma primaria (art.65 c. 5° L.247/2012).

Di assoluta evidenza come la nuova sospensione, anche nella sua nuova ampiezza, costituisca di fatto sanzione più lieve della cancellazione i cui effetti ablativi possono essere addirittura definitivi in mancanza di un nuovo e motivato provvedimento di iscrizione.

Questo Consiglio reputa pertanto di dover riconfermare il proprio orientamento e di ritenere superato, per le motivazioni suesposte, il principio enunciato nella richiamata sentenza n. 15120/2013, in vigenza di diverso sistema ordinamentale.

Tale orientamento garantisce una piena attuazione al principio del favor rei applicandolo non solo alle singole fattispecie incriminatrici ma anche alle sanzioni disciplinari conseguenti la cui portata afflittiva, e le cui modalità di determinazione, inducono a ritenere rispondente a principi di equità e di giustizia sostanziali un'assimilazione agli istituti tipici della sanzione penale perché anche nella determinazione della sanzione disciplinare deve farsi riferimento a circostanze "aggravanti" od "attenuanti", oggettive e soggettive.

A tale ultimo proposito non può non considerarsi che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.236/2011, si è espressa nel senso che il principio di retroattività in mitius della legge penale, riconosciuto dalla Corte Europea come corollario di quello di legalità consacrato nell'art.7 CEDU, concerne tanto i reati quanto le pene che li reprimono.

Analogamente deve affermarsi sul piano disciplinare laddove i concreti effetti afflittivi possano evidenziarsi paradigmaticamente, ad esempio, nell'ipotesi di sospensione

temporanea dell'esercizio dell'attività (che non sottrae l'iscritto al perdurante controllo degli Organi Forensi) la quale può caratterizzarsi, per una sostanziale afflittività superiore a quella di una condanna penale che non comporti la limitazione della libertà personale (prescindendo, ovviamente, dai diversi presupposti delle responsabilità penale e disciplinare) attesa la sua efficacia interdittiva idonea ad incidere pervasivamente non solo sull'attività professionale dell'avvocato ma anche nella sua sfera privata.

Le considerazioni suesposte circa l'applicazione del principio del favor rei- inducono a rideterminare la condanna e in relazione alla molteplicità e gravità delle condotte lesive questo consiglio reputa debba applicarsi la sospensione, (non quella previgente ma quella attuale) la cui ampiezza, comunque meno afflittiva, consente di meglio commisurare entità e proporzione secondo i criteri di cui all'art.21 del nuovo C.D.

Risulta quindi in definitiva congrua la sospensione dell'esercizio professionale per anni tre.

P.Q.M.

Visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578 e 59 segg. RD 37/34;

in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione disciplinare della cancellazione già inflitta a carico dell'avv. P.R. in quella della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per il periodo di tre anni.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2015;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 10 maggio 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

N. 67/15 R.G.

RD n. 54/17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donatella CERRE’	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“

- Avv. Antonino GAZIANO “
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
- Avv. Enrico MERLI “
- Avv. Carlo ORLANDO “
- Avv. Arturo PARDI “
- Avv. Michele SALAZAR “
- Avv. Stefano SAVI “

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dagli avv.ti D.C., C.F.:, iscritto all'Albo degli Avvocati di

Rovigo in data 12.02.2008, e V.M., C.F.:, iscritto all'Albo degli Avvocati di

Rovigo in data 09.01.2007, avverso la decisione in data 22/10/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo gli infliggeva la sanzione disciplinare della radiazione;

I ricorrenti, avv.ti D.C. e V.M. , non sono comparsi;
è presente il loro difensore avv. G. M. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Orlando;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore dei ricorrenti, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

In data 14.05.2012 veniva notificato agli Avv.ti D.C. e V.M.. decreto di citazione per giudizio disciplinare, con cui veniva loro addebitato il seguente capo di incolpazione: *“violazione degli artt. 5-6-7-19-35-36-40-44, 1° canone del Codice Deontologico per avere, in concorso tra loro, violato i principi di probità, dignità e decoro, di lealtà e correttezza e di fedeltà nell’espletamento del mandato loro conferito da S. C. per ottenere il risarcimento del danno da incidente stradale dallo stesso patito e, in particolare, per aver rappresentato al proprio assistito che la somma corrispostagli a titolo di indennizzo dalla Compagnia Assicuratrice Zurich ammontava ad €, somma però di gran lunga inferiore a quella spettantegli:*

euro, e per essersi procurati un ingiusto profitto di euro in danno del proprio

assistito dal momento che il loro onorario maturato per il sinistro, pari al 10% oltre accessori del danno complessivo concordato:, era stato loro direttamente liquidato dalla

Compagnia Assicuratrice Zurich. Fatti accertati con sentenza penale 08.02.2012 del GUP del Tribunale di Rovigo ed ampiamente ripresi dagli organi di stampa, con conseguente notevole detrimento per il decoro della categoria professionale. In Occhiobello dall’08/02/2007”.

Il COA di Rovigo, con provvedimento del 13.06.2012, dopo aver sentito il relatore ed aver ascoltato le difese degli incolpati, disponeva la sospensione cautelare degli stessi dall’esercizio della professione forense, nonché la sospensione del procedimento cautelare sino alla conclusione del procedimento penale relativo ai fatti oggetto di incolpazione, sospensione cautelare poi revocata dal COA di Rovigo con provvedimento del 19.12.2012 in virtù del fatto che, essendo trascorso un semestre, era venuto meno lo *streptus fori*.

Quanto al procedimento penale, gli Avv.ti C. e M.. impugnavano la citata sentenza emessa dal GUP di Rovigo dinanzi alla Corte di Appello di Venezia che, con sent. n. 681 del 06.05.2013, così statuiva: *“in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Rovigo in data 08.02.2012, impugnata da M.. V. e C. D., esclusa la contestata continuazione, riduce e determina la pena inflitta agli imputati ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed € di multa ciascuno. Conferma del resto...”*. La Corte, in particolare, negava la

concessione delle attenuanti generiche in ragione della particolare gravità del fatto, della qualità degli imputati e della palese violazione dei doveri deontologici, considerata altresì la condizione della parte lesa.

La pronuncia della Corte di Appello di Venezia veniva successivamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza resa in data 27.02.2014, rigettava il ricorso proposta dagli Avv.ti C. e M., condannandoli, altresì, al pagamento delle spese processuali.

Con provvedimento del 02.04.2014 il COA di Rovigo disponeva la prosecuzione del procedimento disciplinare che si definiva con la decisione assunta in data 22.10.2014, dopo aver vagliato la richiesta degli incolpati di applicazione della sanzione della sospensione, applicativa della sanzione della radiazione.

Avverso il provvedimento adottato dal COA di Rovigo e notificato agli incolpati il 19.12.2014, gli Avv.ti C. e M.. proponevano ricorso, in data 05.01.2015, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, solo in relazione al giudizio di congruità della massima sanzione inflitta e chiedendo, in riforma dell'impugnato provvedimento, la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo ritenuto congruo in relazione alla violazione addebitata.

DIRITTO

Va rilevato, preliminarmente, che i ricorrenti non mettono in discussione la loro responsabilità in ordine al fatto ed alla attribuibilità dello stesso a loro.

Gli Avvocati C. e M.. precisano che oggetto del ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense è solo il giudizio di congruità della massima sanzione disciplinare che il COA di Rovigo ha loro inflitto.

I ricorrenti lamentano la mancanza di una congrua motivazione del provvedimento in ordine al giudizio di incompatibilità con l'esercizio della professione del fatto addebitatogli, per non avere il COA tenuto adeguatamente in considerazione circostanze oggettive e soggettive che avrebbero dovuto consentire una diversa valutazione dello stesso in termini di sanzione ascritta. Gli incolpati, inoltre, lamentano l'eccessiva portata punitiva della sanzione della radiazione sostenendo che, attualmente, lo spettro all'interno del quale individuare la sanzione concretamente applicabile risulta più ampio e multiforme rispetto alla disciplina previgente che, dunque, dovrebbe cedere il passo all'attuale disciplina in virtù del dettato dell'art 65, comma 5 l. 247/2012, il quale stabilisce che debbano applicarsi anche ai procedimenti in corso le norme del nuovo codice deontologico se più favorevoli per l'incolpato, garantendo così una rideterminazione della sanzione in senso favorevole agli stessi.

Le doglianze sono infondate.

Deve ritenersi, infatti, adeguatamente motivata la decisione del COA di Rovigo che fa discendere, direttamente, il giudizio di incompatibilità con l'esercizio della professione forense dall'esame della gravità dei fatti addebitati. A questo riguardo, l'attuale codice deontologico prevede una tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari, consentendo l'applicazione di sanzioni aggravate ove il fatto sia di particolare gravità.

Nel caso di specie, va rilevato che la sussistenza del dolo, la volontarietà dell'azione e l'intento depauperativo nei confronti del cliente, lo specifico fine di trarre vantaggio da una situazione di debolezza dello stesso, sono tutte condotte che hanno ad oggetto la violazione di principi supremi di giustizia e lealtà, nei confronti non solo del proprio assistito ma, più in generale, nei confronti dell'intera classe professionale. Le violazioni compiute dagli Avvocati C. e M., oltre che integrare specifiche ipotesi di reato, sono rilevanti dal punto di vista deontologico proprio perché involgono ogni aspetto dell'attività professionale dell'avvocato: il dovere di comportarsi secondo diligenza nella gestione di un affare altrui assume rilevanza sotto il profilo dell'adempimento dei doveri di probità, lealtà e correttezza nell'espletamento del mandato, che costituiscono principi radicati tanto profondamente all'interno della professione forense e si trovano in così stretta connessione con la funzione sociale della difesa riconosciuta costituzionalmente, che una loro qualsiasi violazione integra un'infrazione disciplinare talmente grave da dover essere severamente sanzionata e immeritevole di qualsivoglia trattamento di favore. Proprio la funzione sociale riconosciuta all'avvocato rende ancora più grave la condotta posta in essere dagli incolpati in quanto

portatrice di un notevole detrimento non solo alla loro reputazione ma anche all'onorabilità dell'intera classe professionale, con ciò pregiudicando l'affidamento che i terzi devono riporre nella stessa.

Deve, pertanto, essere esclusa l'esistenza di qualsiasi circostanza attenuante tenendo, altresì, presente quanto segue.

La dichiarata giovane età degli incolpati, invece che comportare un'attenuazione della sanzione, determina un aggravamento della stessa avuto riguardo proprio alla gravità dell'addebito e al complessivo disegno criminoso posto in essere.

Significativo è il passaggio operato dal GUP di Rovigo nella sentenza n. 25/2012 ove il sig. S. M. viene definito come un semplice "coadiutore degli Avvocati" da questi utilizzato come schermo nell'orchestrare e realizzare il disegno criminoso ai danni del loro assistito C. S.

Ed invero, secondo quanto ricostruito in atti del procedimento penale, proprio il M., con il suo tardivo intervento, consentiva al sig. C. di ricevere, seppure in misura parziale, la somma a lui spettante, mentre, per contro, a seguito dell'inattesa iniziativa del M., gli Avvocati C. e M. convincevano il loro cliente a sporgere denuncia-querela nei confronti dello stesso M. che, a quel momento, appariva essere l'unico soggetto ad aver agito in danno dello stesso C..

Sotto altro profilo, è noto che la sentenza penale di condanna esplicita efficacia di cosa giudicata nell'ambito del procedimento disciplinare solo con riferimento all'accertamento del fatto, alla sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, mentre nessuna efficacia può riconoscersi alla stessa in punto di valutazione sulla rilevanza del fatto e sulla personalità dell'autore sotto il profilo deontologico, essendo tale apprezzamento riservato al competente organo disciplinare, in ossequio al disposto dell'art 4, secondo canone, CDF.

Così come la presofferta sospensione cautelare non può essere considerata una circostanza attenuante, non avendo natura di sanzione ma solo quella di provvedimento di natura amministrativa, la cui *ratio* è da ricercare in esigenze di tutela e salvaguardia dell'integrità dell'Ordine forense, in relazioni alla gravità delle violazioni addebitate.

Gli Avvocati C. e M., con il loro comportamento, hanno palesemente posto in essere azioni e/o omissioni contrarie a diversi canoni deontologici e precisamente:

-hanno violato l'obbligo, nei confronti della parte assistita, di prestare la dovuta attività professionale in relazione alla situazione di fatto, e ciò anche sotto il profilo dei doveri di lealtà e correttezza essendo, anzi, essi pienamente consapevoli di aver operato contro gli interessi economici del loro assistito;

-hanno violato l'obbligo di non porre in essere l'illecita attività diretta ad acquisire clientela tramite un terzo;

-hanno violato l'obbligo di non tradire il rapporto fiduciario con la parte assistita; -hanno violato l'obbligo di corretta informazione;

-hanno violato l'obbligo di mettere immediatamente a disposizione del loro assistito le somme riscosse a titolo di risarcimento del danno ed a questo spettanti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, e stante la particolare gravità della condotta (cfr. CNF sentenza n. 108 del 17.07.2013; CNF sentenza n. 144 del 15.10.2012; CNF sentenza n. 69 del 07.05.2013) ritiene questo Consiglio che nessuna attenuazione della sanzione possa essere riconosciuta e che, conseguentemente, sia legittima, adeguata e congrua la sanzione della radiazione irrogata dal COA di Rovigo.

P.Q.M

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2016;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 10 maggio 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

[TORNA INDIETRO](#)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“

- Avv. Antonino GAZIANO “
- Avv. Diego GERACI “
- Avv. Anna LOSURDO “
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
- Avv. Maria MASI “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Francesca SORBI “

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. P.R., nato a avverso la decisione in data

13/12/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera gli infliggeva la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo;

Il ricorrente, avv. P.R. è comparso personalmente;
è presente il suo difensore avv. R. T. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Marullo di Condojanni; Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso precisando che il procedimento penale per violazione fiscale si è concluso con una sua assoluzione con formula piena e che nell'altro

procedimento penale sono state ammesse le prove testimoniali richieste nonché tutta la documentazione, istanze istruttorie dal COA di Matera;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

A seguito di comunicazione ex art.129 disp. att. cpp inoltrata dal PM al Consiglio e di due

esposti, il COA di Matera esercitava azione disciplinare a carico dell'avv. R., con delibere

assunte il 9 Novembre 2012.

Più in dettaglio:

1)Procedimento disciplinare 6/12 R.E. (e non 6/2013 come per errore indicato in ricorso).

Il Consiglio territoriale di Matera, preso atto della comunicazione inoltrata dal PM in data 24.04.2012 attraverso cui veniva informato dell'esercizio dell'azione penale a carico dell'avv. R. in relazione al reato di cui all'art. 5 d. lgs. 74/2000 (omessa presentazione dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto), apriva procedimento disciplinare, il n. 6/12, contestando al professionista le seguenti violazioni:

D) artt. 5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 8 (dovere di diligenza), art.15 (dovere di adempimento previdenziale e fiscale) e 59 (obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi) CDF, perché veniva sottoposto a procedimento penale in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 74/2000, come da imputazione formulata dal PM proc. N. 2335/11 RGNR che in questa sede deve darsi per integralmente ripetuta e trascritta, omettendo in ogni caso di provvedere agli

adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti, e rendendosi responsabile di un inadempimento fiscale che per modalità o gravità è tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali;

E) artt.5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 10 (dovere di indipendenza), art.16 (dovere di evitare incompatibilità) CDF, per avere quale amministratore unico della P. S. SRL, a far data dal 27 luglio 2003, posto in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense;

F) artt.5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 24 (rapporto con il COA) CDF, per aver omesso di fornire ogni opportuno ed utile chiarimento alla richiesta formulata dal COA con nota presidenziale in relazione alla comunicazione del PM.

2) procedimento disciplinare 20/2012 RE.

Il signor C. il 3 ottobre 2012 inviava al COA di Matera un esposto a carico dell'avv. R.. Il CdO ritenendo di dover approfondire i fatti rappresentati dall'ex cliente dell'avvocato apriva il proc. disciplinare n.20/2012 e contestava all'incolpato R. le seguenti violazioni:

E) artt. 5 (dovere di probità, dignità e decoro) 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 38 (inadempimento al mandato), 40 (obbligo di informazione) CDF, per aver volontariamente e/o consapevolmente fornito al cliente notizie ed informazioni false e, in ogni caso, scorrette ed inveritiere sullo stato e l'andamento degli incarichi conferiti nel corso del rapporto professionale (FT LOGISTIC, BANCO DI NAPOLI SPA, LEASINT SPA, LOCAT SPA, IVECO FINANZIARIA SPA, IFITALIA SPA), formando o comunque trasmettendo al cliente un provvedimento giurisdizionale (ordinanza Tribunale di Milano – Ufficio esecuzioni immobiliari – n. 2699/11 R.G. del 7.10.2011) e un documento (quietanza liberatoria su carta intestata LEASINT) che non trovano riscontro alcuno nel registro generale tenuto dall'autorità giudiziaria ovvero negli atti della società dalla quale apparentemente proveniva;

F) artt. 5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 15 (dovere di adempimento), 43 (richiesta di pagamento) CDF, per aver chiesto e percepito durante lo svolgimento del rapporto professionale la corresponsione di anticipi ragguagliati a spese (rimborsi per contributi unificati, consulenze tecniche, viaggi aerei) mai e in alcun modo sostenute, nonché di acconti per prestazioni preprofessionali mai ed in alcun modo espletate e, comunque, manifestamente sproporzionati all'attività assertivamente svolta, omettendo di assolvere gli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le normative vigenti;

G) artt.5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 41 (gestione di denaro altrui) e 59 (obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi) CDF, per essersi appropriato dell'assegno circolare non trasferibile n.5001240096-08 di euro

..... emesso su sua indicazione in data 20.01.2010 all'ordine di tale avvocato D., il cui importo facciale distraeva a proprio profitto e/o comunque destinava a finalità incompatibili e/o diverse da quelle concordate col proprio assistito (ossia estinzione in via transattiva vertenza LEASINT SPA), omettendo di rendere sollecitamente conto al proprio cliente, al quale in ogni caso non restituiva né l'importo facciale dell'assegno né le anticipazioni percepite per le pratiche oggetto di contestazione, obbligo quest'ultimo assunto con data 9.8.2012.

4) procedimento disciplinare 21/12 R.E

Un secondo esposto a carico di R. veniva inoltrato al COA di Matera dalla signora L., che dichiarava di agire anche come rappresentante legale della U. S. SR. Il CdO ritenendo di dover approfondire i fatti rappresentati nell'esposto, apriva il proc. disciplinare n.21/2012, contestando all'incolpato R. le seguenti violazioni:

Artt. 5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 35 (rapporto di fiducia), 36 (autonomia del rapporto), 38 (inadempimento del mandato) e 40 (obbligo di informazione) CDF, per aver consapevolmente consigliato azioni inutilmente gravose e, comunque, suggerito la

conclusioni di atti o negozi pacificamente inefficaci, nonché fornito al cliente notizie ed informazioni false e, in ogni caso, scorrette ed inveritiere sullo stato e l'andamento dell'incarico conferitogli, formando o comunque trasmettendo al mandante un provvedimento giurisdizionale (ordinanza Tribunale di Milano – Ufficio esecuzioni immobiliari – n.2699/2011 R.G. del 7.10.2011), una diffida ad adempiere (lettera datata 23.12.2011) ed un atto di pignoramento presso terzi (debitrice eseguita: FT LOGISTIC; terza pignorata : S. SPA) che non trovavano riscontro alcuno nei registri generali tenuti dalle indicate autorità giudiziarie ovvero negli atti della società alla quale apparentemente erano stati indirizzati.

I procedimenti disciplinari nn.20 e 21/2012 R.E. venivano riuniti dal CdO per parziale connessione soggettiva e oggettiva, all'esito della prima adunanza consiliare. Veniva quindi svolta la fase istruttoria, con l'audizione degli esponenti, l'esame dell'incolpato, e con l'acquisizione di documenti; ai fini della decisione il COA riuniva anche il procedimento disciplinare n.6/12 con l'altro procedimento disciplinare a carico di R., ossia quello già riunito per connessione soggettiva e oggettiva (composto dal proc.n.20/12 e dal proc. n.21/12).

A conclusione dell'adunanza del 13.12.2013, precisate le conclusioni della difesa dell'incolpato e del PM veniva assunta la decisione.

Il CdO non ha ritenuto di dover sospendere i procedimenti disciplinari sopra riportati in attesa della definizione di quelli penali, come richiesto dalla difesa dell'incolpato, per mancanza del presupposto della identità dei fatti contestati, ha ribadito l'irrelevanza di alcune richieste istruttorie formulate dall'incolpato che aveva, pertanto, deciso di rigettare e, considerati i precedenti disciplinari dell'incolpato, la gravità della sua condotta, ma anche l'ammissione di talune responsabilità e in generale il suo comportamento tenuto in sede disciplinare – comminava all'avvocato R. la sanzione disciplinare della cancellazione dell'albo ex art.40 n.4 r.d.l. n.1578/33.

In particolare il CdO ha ritenuto responsabile l'avvocato delle violazioni che si indicano in seguito.

Con riferimento al proc. n.6/12, il Consiglio ha ritenuto l'incolpato responsabile solo della violazione di cui al capo d'incolpazione B (dovere di evitare incompatibilità);

Con riferimento al proc.20/12, capo d'incolpazione A, R. è stato ritenuto responsabile per la violazione degli artt. 5,6,7,8,35,38,40: la sua condotta, secondo il CdO, è stata caratterizzata da una singolare trascuratezza nell'adempimento del mandato difensivo e dei correlativi obblighi di lealtà, diligenza, puntualità, correttezza nella gestione delle pratiche affidategli dall'esponente C. Con riferimento al proc. n.20/12, capo d'incolpazione B, il COA ha ritenuto integrata la condotta contestata all'incolpato, essendo emerso che questi ha chiesto e percepito compensi e rimborsi dal C. che non aveva diritto di conseguire. Alla medesima conclusione di responsabilità è giunto il COA con riferimento al proc.n.20/12, capo d'incolpazione C; essendo provato che l'incolpato si sia appropriato di somme che non gli competevano affatto, senza che il cliente C. avesse mai autorizzato l'avvocato a imputare importi in pagamento di altre prestazioni professionali.

Con riferimento al proc. n.21/12 il COA ha ritenuto che la condotta di R. integrasse quanto meno, e in via prevalente, la violazione di cui all'art. 36 CDF (autonomia del rapporto). Avverso la decisione emessa dal COA di Matera insorgeva l'avv. R. proponendo tempestivo ricorso affidato ai seguenti motivi:

I Infondatezza della deliberazione COA di rigetto dell'istanza di sospensione dei

procedimenti disciplinari in attesa di definizione di quelli penali: il ricorrente ritiene che gli addebiti disciplinari vengano a lui contestati per gli stessi fatti per i quali si è proceduto in sede penale.

Il Erronea deduzione da parte del COA della incompatibilità con l'iscrizione all'albo della carica di amministratore unico della società P. S. Srl, e comunque prescrizione di tale addebito: il ricorrente lamenta il fondamento della dedotta incompatibilità tra la professione forense e la carica di amministratore unico della società P. S. Srl, in quanto come già dedotto davanti al Consiglio territoriale la società è senza fini di lucro, o commerciali, ed ha ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività ludico sportive nell'ambito di una Federazione (FIVAP) dilettantistica . In questo motivo il ricorrente

deduce inoltre che – come dimostrato dalla documentazione FIPAV – l'affiliazione della società P. S. SRL è scaduta nel 2007, e che dal 2008 egli non ha più rivestito la carica di Presidente. Indipendentemente dall'esame nel merito della vicenda, deduce che la violazione a lui addebitata si è prescritta, in quanto l'atto di incolpazione gli è stato notificato in data 22 gennaio 2013: sono, pertanto trascorsi più di cinque anni.

III Nullità della decisione del COA per irritualità dei capi d'incolpazione di cui ai

procedimenti riuniti nn. 20 e 21/2012: il ricorrente deduce la nullità della decisione del COA per genericità dei capi di incolpazione, genericità che avrebbe impedito di comprendere i fatti oggetto di contestazione. Conseguentemente la decisione del COA, che nella parte in fatto rinvia a detti capi d'incolpazione, deve essere dichiarata nulla.

IV Nullità del procedimento disciplinare per rigetto da parte del COA di talune prove

richieste dall'incolpato: il ricorrente si duole della circostanza che il COA non ha proceduto alla escussione di alcuni testimoni da lui indicati con riferimento in particolare ai proc. riuniti nn. 20-21, e conseguentemente, deduce la nullità del procedimento disciplinare. Nel ricorso è stata fatta richiesta al CNF di ascoltare i testimoni non ammessi dal CdO in relazione ai rapporti tra l'avvocato, odierno ricorrente, e gli esponenti C. e L.

V Utilizzo da parte del COA di documenti già disconosciuti dall'avvocato a seguito

di apertura di procedimento disciplinare a suo carico: Il ricorrente si duole, infine, del fatto che il Consiglio ha posto a fondamento della sua decisione documenti da lui già disconosciuti in sede di procedimento disciplinare: documento apparentemente rappresentativo dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 7.10.2011, e scrittura privata del 31.12.2011 prodotta dall'esponente L. con cui è stata assertivamente annullata la cessione di credito. L'incolpato ribadisce, nel ricorso, di disconoscere questi documenti.

Fissata l'udienza del 21.5.2015 innanzi a questo Consiglio la difesa del R. depositava in data 14.5.2015 memoria difensiva nella quale, oltre a svolgere deduzioni su tutti i capi d'imputazione, e richiedere la riforma della decisione formulava le seguenti specifiche conclusioni:

“1. In via principale dichiarare la sospensione del procedimento disciplinare all'esito del processo penale.

2. Sempre in via principale, dichiarare l'avvenuta prescrizione della pretesa violazione di cui al capo di imputazione C) c. B);

3. Nel merito, in via preliminare, ritenere fondate le nullità dedotte.

4. In via subordinata dichiarare il non luogo a sanzione disciplinare o deliberare congrua riduzione della sanzione;

5) In via istruttoria ammettere l'istanza di prove testimoniali come formulate

dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera.”

In merito alla sanzione la difesa del ricorrente rilevava che *“ la cancellazione, prevista dall'art.40 legge 336/1934 non è stata riproposta dal legislatore nella nuova legge professionale (art.53 L.247/2012) e chiedeva quindi la rideterminazione della sanzione.”*

Dopo la rituale discussione il ricorso è stato assegnato a sentenza. DIRITTO

I motivi a sostegno del ricorso dell'avv. R. non sono fondati e deve pertanto essere confermata la responsabilità disciplinare, con riformulazione della sanzione per le ragioni e nei termini che di seguito saranno illustrati. Per una maggiore chiarezza espositiva si esamineranno i singoli motivi di ricorso, sia nel rito che nel merito secondo un ordine progressivo e sistematico.

In via preliminare il ricorrente ritiene che il procedimento disciplinare andasse sospeso sino all'esito dei procedimenti penali a suo carico. Nel ricorso si deduce che gli addebiti

disciplinari coincidono con i fatti per i quali si è proceduto nei confronti dell'incolpato in sede penale. Con particolare riferimento alla querela proposta dall'esponente C., il R. ritiene documentalmente dimostrabile che detto procedimento, incardinato contestualmente a quello davanti al COA, si riferisca a situazioni relative agli incarichi professionali conferiti all'avvocato negli anni 2009/2012, oggetto di valutazione in sede disciplinare.

Giova ricordare sul punto che la giurisprudenza domestica, in linea con le S.U. della Cassazione, ha sempre reputato che sussistesse la pregiudiziale penale quando ci sia identità tra i fatti contestati in sede disciplinare e quelli per cui si procede in sede penale. (Cass. Sez. Un. 1 Febbraio 2010 n.2223 – CNF 30 Maggio 2014 n.73 e altre tutte conformi).

Or nella specie la decisione del COA è assai puntuale e circostanziata nell'evidenziare concretamente che tale identità dei fatti non ricorre sia con riferimento al procedimento disciplinare 6/2012 RE, ove si contesta all'incolpato la violazione della norma deontologica relativa al dovere di evitare incompatibilità con l'esercizio della professione, che non ha certo rilievo penale, sia con riguardo ai procedimenti riuniti 20 e 21/2012 RE in cui la lettura dei capi d'incolpazione disciplinare non è affatto sovrapponibile con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dall'autorità giudiziaria.

Reputa questo Consiglio che la decisione del COA sia corretta e compiutamente motivata, avuto riguardo sia alla maggiore estensione e diversità della violazione disciplinare, rispetto a quella penale sia al fatto che nella specie non ricorre il vincolo di presupposizione per cui l'accertamento penale costituisca indispensabile antecedente logico giuridico della decisione in sede amministrativa disciplinare.

Non è infine irrilevante porre in risalto che lo stretto legame tra giudizio penale e disciplinare, e quindi la stessa pregiudizialità penale, ha subito una forte attenuazione dopo l'entrata in vigore della L. 247/2012 (legge professionale) che all'art.54,

rispondendo ad una precisa scelta di politica legislativa, ha affermato che “ *il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al*

processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” ed al secondo comma introduce un criterio di *“indispensabilità” per accedere alla sospensione del procedimento*

disciplinare che è dunque configurata come eccezione rispetto alla regola dell'autonomia delle valutazioni in sede disciplinare. In conclusione la invocata sospensione non è , nel caso in esame, meritevole di accoglimento.

Il ricorrente eccepisce poi la nullità della decisione del COA per genericità dei capi di incolpazione ovvero per avere trascurato la parte relativa al fatto non consentendo all'incolpato di risalire al processo logico-giuridico adottato nella parte in diritto per giungere alla affermazione di responsabilità dell'incolpato. La censura non coglie nel segno sia perché i capi di incolpazione sono sufficientemente dettagliati, chiari e logici sia perché la motivazione del COA fa ampio riferimento ai fatti contestati, talchè è certamente possibile ricostruire le ragioni logiche e giuridiche che hanno condotto il COA all'affermazione di responsabilità. A tal proposito la giurisprudenza di questo Consiglio afferma che: *“nel procedimento disciplinare la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti integranti l'illecito essendo sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posto in grado di affrontare la propria difesa in modo efficace, senza che rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli”* (CNF sentenza 10.6.2014 n.83).

Altro motivo di ricorso concerne il procedimento 6/2012 R.E e la contestata incompatibilità tra l'attività di amministratore unico della Società P. S. Srl svolta dall'avv. R. e la sua iscrizione all'albo. Al riguardo esistono innumerevoli sentenze di questo Consiglio, confermate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno diradato ogni possibile incertezza e definito i confini certi dell'incompatibilità tra la professione forense e l'esercizio del commercio.

(Cass. Sez. Un. 18.11.2013 n.25797 – CNF sentenza 30.1.2012 n.10)

La decisione del COA di Matera ha fatto corretta applicazione di questi principi, essendo stato accertato che l'avv. R. era amministratore unico di una s.r.l., munito di poteri gestori. L'argomentazione difensiva secondo cui la società non avesse fine lucrativo è risultata

indimostrata in punto di fatto anzi risulta smentita dalla stessa forma societaria prescelta (società di capitali).

Deve ancora aggiungersi ad abundantiam che la previsione sulla incompatibilità deriva

dalla necessità di salvaguardare i principi cardine dell'autonomia e indipendenza e quindi risulta di per sé di rilevante gravità, tanto che questo Consiglio ha sempre affermato che l'attività commerciale è incompatibile con l'esercizio della professione forense, anche a prescindere dal fine di lucro.

Infine l'ulteriore circostanza, acclarata dal certificato camerale, secondo cui lavv. R. aveva mantenuto la carica di amministratore sino all'attualità sconfigge in radice ogni possibile ipotesi di prescrizione.

Non può certamente avere migliore sorte la censura riguardante la mancata ammissione delle prove richieste dall'incolpato e la denunciata violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità del procedimento, per avere il COA respinto la richiesta di escussione

orale di alcuni testimoni. Giova ricordare che secondo la giurisprudenza del CNF rientra nel potere discrezionale dell'organo disciplinare la valutazione della rilevanza e utilità

delle prove richieste dall'incolpato, specie in presenza di prove documentali che escludono la necessità di ecutare testimoni (CNF sentenza 18.7.2011 n. 109)

Nel caso in esame è sufficiente leggere la decisione del COA, che fa ampia disamina delle ragioni per cui non reputa conducenti le prove testimoniali, anzi le giudica del tutto "irrilevanti", per concludere che non è stato violato il diritto di difesa né può trovare ingresso la eccezione di nullità del procedimento.

Rimangono a questo punto da esaminare i profili relativi al merito della controversia che nella trattazione dei motivi di ricorso talvolta si confondono con le asserite irregolarità procedurali. Volendo dare risposta a tutte le censure contenute nel ricorso appare più

sistematico muovere dalla doglianza secondo cui il COA avrebbe posto a fondamento della sua decisione alcuni documenti sconosciuti nel corso dei procedimenti disciplinari nn.20-21/2012 (in particolare R. ha negato davanti al CdO di avere mai partecipato alla redazione o all'invio del documento apparentemente rappresentativo dell'ordinanza del Tribunale di Milano, del 7.10.2011, e alla redazione della scrittura privata del 31.12.2011 prodotta dall'esponente L. con cui è stata assertivamente annullata la cessione del credito).

Con particolare riferimento alla falsa ordinanza del Tribunale di Milano il CdO, pur non esprimendosi in relazione all'autore del documento, ovvero a colui che lo ha materialmente formato, ha ritenuto provato il fatto che detto documento fosse stato inviato al cliente dal telefax di studio dell'avv. R..

Secondo il Consiglio la responsabilità dell'avvocato è, pertanto, dimostrata.

Giova qui ricordare che il Giudice della deontologia ha un ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte e che nel caso che interessa il COA ha fondato la sua decisione acquisendo elementi fattuali sia dalle dichiarazioni ammissive dello stesso incolpato oltre che dalle dichiarazioni degli esponenti e dalle risultanze documentali, offrendo una ricostruzione coerente logicamente e motivata estesamente.

Non è stato dunque violato il principio della completezza e definitività dell'istruttoria e la prova della responsabilità è stata raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio. (CNF sentenza 20.2.2013 n.3 – sentenza 16.2.2014 n.53 – sentenza 30.12.2013 n.224).

Quanto poi in dettaglio ai canoni deontologici espressamente contestati è opportuno premettere che in materia di sanzioni disciplinari a carico di avvocati l'art. 65, comma 5,

1.247/2012 prevede che le norme del NCDF si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

E' utile, pertanto, far riferimento ai principali precetti deontologici che secondo il COA di Matera sono stati violati dall'avv. R., richiamando anche la nuova deontologia forense.

La regola generale sulla responsabilità sociale dell'avvocato nel contesto del più generale dovere di fedeltà di cui all'art. 7 del previgente CDF, e di cui all'art.10 del NCDF, evidenzia che l'attività professionale è strumento indispensabile di attuazione del diritto costituzionale di difesa, e che la professione forense ha un importantissimo rilievo sociale. Anche il dovere di diligenza di cui all'art.8 del previgente CDF e di cui all'art.12 del NCDF rinvia al ruolo sociale dell'avvocato che deve assicurare la qualità della prestazione professionale.

L'art.9 del NCDF sui doveri dell'avvocato dispone che la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà,probità,dignità,decoro,diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della correttezza e leale concorrenza.

Al primo comma dell'art.38 sull'inadempimento al mandato del codice deontologico previgente ora corrisponde il comma 3 dell'art. 26 del NCDF (adempimento al mandato) che attualmente punisce con la censura il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza.

E in tema di inadempimento del mandato, fattispecie spesso ricorrente in concreto, questo Consiglio ha sempre affermato : *“L'avvocato che non esegue il mandato professionale pone in essere un comportamento disciplinare rilevante sotto il profilo dell'art.26 ncdf (già art. 38 cdf), con violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti della cliente stesso”* (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione per la durata di mesi due) (CNF, sentenza 10.6.2014 n.82 e altre conformi).

Alla stessa stregua all'obbligo di informazione dell'avvocato previsto dal primo comma dell'art.40 del previgente CDF corrisponde ora il comma 1 dell'art 27 del NCDF, che fa riferimento ai doveri d'informazione, e la cui attuale violazione comporta la sanzione dell'avvertimento.

Un rapporto fiduciario quale è quello che lega l'avvocato al suo cliente non può, infatti, tollerare alcun comportamento violativo di un aspetto essenziale della "fiducia", consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all'assistito.(CNF sentenza 2.9.2013 n.144)

Risultano contestati anche i precetti deontologici di cui agli artt.35 e 36 del previgente codice deontologico forense, rispettivamente sul rapporto di fiducia e sull'autonomia dell'incarico, che sono attualmente previsti dall'art. 23 del NCDF sul conferimento dell'incarico. La violazione del rapporto di fiducia di cui al secondo comma dell'art. 35 è ora sanzionata dall'art.23 con la censura. L'art.36 del previgente CDF sanzionava l'avvocato che consapevolmente consigliava azioni inutilmente gravose, o suggeriva comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. Tale precetto è ora previsto dall'art.23 al comma 6: la violazione comporta la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

In ultimo sono stati anche addebitati all'avv. R. le violazioni degli art.li 43 e 41 codice deontologico previgente relativi rispettivamente alla richiesta di pagamento e gestione di denaro altrui.

Ora è noto che l'accordo sul compenso tra avvocato e cliente non può derogare al principio di professionalità dovendo sempre essere correlato all'attività svolta (CNF sentenza 20.3.2014 n.42) mentre la responsabilità del professionista ex art.41 trova causa nella semplice gestio del denaro affidatogli, risiedendo il disvalore della condotta nella semplice distrazione delle somme rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (CNF sentenza 20.2.2012 n.11).

E la disamina circostanziata della decisione del COA materano non lascia ombra su nessuno dei comportamenti fattuali tenuti dall'avv. R. che configurano la violazione dei precetti addebitati, così come sussunti nella nuova disciplina deontologica.

Sull'adeguatezza della scelta sanzionatoria le censure del ricorrente possono trovare ingresso, atteso che la pena inflitta della cancellazione non è più prevista dalla nuova legge professionale.

Va a tal proposito preliminarmente richiamato il principio enunciato dalle SSUU secondo il quale – in tema di azione disciplinare nei confronti degli avvocati – ai procedimenti in corso non si applica esclusivamente il nuovo e più mite regime della prescrizione della L. 247/2012 giacchè il principio della retroattività della *lex mitior* non riguarda detto termine ma , unicamente, la fattispecie incriminatrice e la pena le cui relative norme non si applicano se più favorevoli all'incolpato (SSUU nn. 23364/2015 e 14905/2015).

Completezza impone di sottolineare come non possa ignorarsi neppure che le SSUU (n.15120/2013) hanno affermato – sempre in materia di sanzioni disciplinari a carico di avvocati – che si applica la sanzione vigente nel momento in cui il fatto è stato commesso non operando il canone penalistico di cui all'art.2 c. 4° c.p. che riguarda le norme penali successive alla commissione del fatto ove, appunto, modificchino in *melius* il trattamento complessivo sanzionatorio.

Il principio del *favor rei*, e quindi della *lex mitior* introdotto in ambito disciplinare dall'art.65 5° co. L. 247/2012, è stato affermato dalla richiamata giurisprudenza delle SSUU limitandone l'applicazione alla successione nel tempo tra le norme del previgente e del nuovo Codice Deontologico: tale ipotesi parebbe quindi in contrasto con il principio di cui alle SSUU n.15120/2013 posto che le sanzioni disciplinari, che sono amministrative ma hanno concreti effetti afflittivi, attengono pur sempre alla sfera deontologica quale delineata dalla norma primaria (L.247/2012) e da quelle secondarie (Codice deontologico e Regolamento disciplinare).

Ancora hanno notato le SSUU che la L.31 dicembre 2012 n.247, all'art.65, comma 5, ha recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum (SS.UU. n. 3023/2015).

Le richiamate sentenze hanno, in buona sostanza, affermato il principio secondo il quale in tema di azione disciplinare nei confronti degli avvocati il principio di retroattività della lex mitior riguarda esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena ex art.65 5° co L. 247/2012.

Di diverso avviso sono andate però le medesime SSUU che con l'ordinanza 21829/2015 hanno ritenuto che "l'art.65, comma 5, della L. n.247 del 2012, laddove sancisce che le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli, spiega i propri effetti anche con riguardo al regime della prescrizione".

Questo Consiglio, in coerenza con pronunce già adottate (Sentenza n.180/2016), ritiene di poter prendere le mosse da tale orientamento per valorizzare le sostanziali modifiche del nuovo sistema disciplinare che, ancorchè improntato nei suoi principi fondamentali a quei medesimi previgenti, ha subito un rilevante mutamento sotto il profilo sia procedurale che strumentale-sanzionatorio.

Applicare la sanzione vigente al momento della commissione dell'illecito porta in concreto, da un lato, a far sopravvivere nell'ordinamento professionale la sanzione della cancellazione già "abrogata" della legge 247/2012 e, dall'altro, a limitare l'applicazione del cd favor rei che, dichiarato espressamente applicabile al codice deontologico, deve per intima connessione, essere utilizzato anche per valutare le diverse fattispecie incriminatrici

4.l'entità delle pene disciplinari.

Dal più volte richiamato principio del favor rei non può che derivare la necessaria conseguenza di rideterminare diversamente la sanzione non essendovi ragioni per introdurre un'ulteriore limitazione (pur teoricamente possibile alla luce della richiamata

giurisprudenza delle SSUU) a quella retroattività delle legge più favorevole che costituisce principio generale in materia di sanzioni penali.

La conferma della sanzione (cancellazione) vigente al momento del fatto risulterebbe non coerente con l'attuale sistema disciplinando diversamente situazioni identiche e finendo sostanzialmente per relegare il principio del favor rei nell'angusto recinto della mera fattispecie deontologica tipizzata, privandolo così di quell'ampiezza che costituisce invece principio informatore della norma primaria (art.65 c. 5° L.247/2012).

Di assoluta evidenza come la nuova sospensione, anche nella sua nuova ampiezza, costituisca di fatto sanzione più lieve della cancellazione i cui effetti ablativi possono essere addirittura definitivi in mancanza di un nuovo e motivato provvedimento di iscrizione.

Questo Consiglio reputa pertanto di dover riconfermare il proprio orientamento e di ritenere superato, per le motivazioni suesposte, il principio enunciato nella richiamata sentenza n. 15120/2013, in vigenza di diverso sistema ordinamentale.

Tale orientamento garantisce una piena attuazione al principio del favor rei applicandolo non solo alle singole fattispecie incriminatrici ma anche alle sanzioni disciplinari conseguenti la cui portata afflittiva, e le cui modalità di determinazione, inducono a ritenere rispondente a principi di equità e di giustizia sostanziali un'assimilazione agli istituti tipici della sanzione penale perché anche nella determinazione della sanzione disciplinare deve farsi riferimento a circostanze "aggravanti" od "attenuanti", oggettive e soggettive.

A tale ultimo proposito non può non considerarsi che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.236/2011, si è espressa nel senso che il principio di retroattività in mitius della legge penale, riconosciuto dalla Corte Europea come corollario di quello di legalità consacrato nell'art.7 CEDU, concerne tanto i reati quanto le pene che li reprimono.

Analogamente deve affermarsi sul piano disciplinare laddove i concreti effetti afflittivi possano evidenziarsi paradigmaticamente, ad esempio, nell'ipotesi di sospensione

temporanea dell'esercizio dell'attività (che non sottrae l'iscritto al perdurante controllo degli Organi Forensi) la quale può caratterizzarsi, per una sostanziale afflittività superiore a quella di una condanna penale che non comporti la limitazione della libertà personale (prescindendo, ovviamente, dai diversi presupposti delle responsabilità penale e disciplinare) attesa la sua efficacia interdittiva idonea ad incidere pervasivamente non solo sull'attività professionale dell'avvocato ma anche nella sua sfera privata.

Le considerazioni suesposte circa l'applicazione del principio del favor rei- inducono a rideterminare la condanna e in relazione alla molteplicità e gravità delle condotte lesive questo consiglio reputa debba applicarsi la sospensione, (non quella previgente ma quella attuale) la cui ampiezza, comunque meno afflittiva, consente di meglio commisurare entità e proporzione secondo i criteri di cui all'art.21 del nuovo C.D.

Risulta quindi in definitiva congrua la sospensione dell'esercizio professionale per anni tre.

P.Q.M.

Visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578 e 59 segg. RD 37/34;

in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione disciplinare della cancellazione già inflitta a carico dell'avv. P.R. in quella della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per il periodo di tre anni.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2015;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 10 maggio 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

Civile Sent. Sez. U Num. 19403 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 03/08/2017

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 21218/16) proposto da:

MAURO Renato (c.f.: MRA RNT 80E30 F158X)

rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv Orazio Papale ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luciano Caruso in Roma, viale delle Milizie n. 34

- ricorrente -

Contro

- **Consiglio dell'Ordine Forense di Messina;**
- **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;**
- **Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina;**
- **Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione**

- Parti intime -

franchesi et

379
17



avente ad oggetto

ricorso avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 21 aprile – 14 luglio 2016.

- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
- udito l' avv. Orazio Papale per la parte ricorrente
- udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso

FATTI DI CAUSA

Renato Mauro, iscritto il 24 aprile 2013 come *advocat* nella sezione speciale degli avvocati "stabiliti" dell'ordine di Messina, avendo conseguito il titolo abilitativo in Romania – in quanto iscritto alla Uniunea Nationala A Barourilor Din Romania – Struttura BOTA (in acronimo: UNBR-BOTA) -, venne cancellato da detto elenco con provvedimento del 22 gennaio 2014 dal locale Consiglio Dell'Ordine, ritenendosi che l'UNBR-BOTA non fosse legittimata a rilasciare titoli abilitativi per l'esercizio della professione forense, essendo a ciò abilitato unicamente la UNBR c.d. tradizionale, con sede in Bucarest presso il Palazzo di Giustizia (mentre la UNBR-BOTA era stabilita nella stessa città ma in str. Academiei nn 4-6)

Il Mauro propose impugnazione contro tale provvedimento, assumendone la illegittimità innanzi tutto perché la legittimazione esclusiva della UNBR tradizionale era stata certificata da un funzionario del Ministero della Giustizia rumeno, privo di poteri certificativi; in secondo luogo perché la legge rumena avrebbe riconosciuto la legittimità in sé della struttura UNBR-BOTA; in terzo luogo perché il provvedimento in questione sarebbe stato adottato a seguito di carente istruttoria e privo di confacente motivazione.

In pendenza del giudizio, l'Advocat chiese ed ottenne la cancellazione dall'Ordine di Messina e l'iscrizione in quello di Caltagirone

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



L'impugnazione venne respinta dal Consiglio Nazionale Forense sulla base della considerazione che la indicazione della UNBR tradizionale come unica abilitata a rilasciare titoli abilitativi in territorio rumeno era derivata dalla consultazione del canale ufficiale tra autorità nazionali, costituito dal sistema IMI (*International Market Information System*) -il cui utilizzo era vincolante, giusta la direttiva UE 2013/55/UE, a modificazione della precedente Direttiva 2005/36/CE e del Regolamento UE N. 1024/2012- e non già dalla certificazione di un funzionario del Ministero della Giustizia del Paese straniero.

Tale decisione è stata impugnata dal Mauro, facendosi valere otto motivi; sono rimasti intimati il Consiglio dell'Ordine Forense di Messina; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina; il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione; la parte ricorrente ha altresì depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 - Il ricorrente richiede che venga investita la Corte di Giustizia della Unione Europea al fine di fornire una vincolante interpretazione della normativa euro unitaria relativa all'*Internal Market Information System* (in sintetico acronimo: IMI) : chiede il ricorrente se, al fine di consentire l'esercizio della professione in tutti gli Stati dell'Unione, dopo aver conseguito un titolo abilitativo in uno qualunque di essi, tale circostanza sia di per sé sufficiente alla circolazione del professionista o siano vincolanti solo le risultanze dell' IMI: il ricorrente patrocinia la prima interpretazione in quanto lo stato "ospite" altrimenti avrebbe un non previsto potere di delibazione del titolo ottenuto in un altro Stato membro, facoltà che non gli può essere riconosciuta.

1.1 - La richiesta deve essere disattesa in quanto l'Ordine professionale non ha sindacato la validità del titolo abilitativo, bensì la sua idoneità ad

Gravina et



essere riconosciuto nello Stato secondo le vincolanti procedure stabilite dal sistema IMI: dunque la *questio juris* che si vorrebbe sottoporre al preventivo vaglio della Corte di Giustizia è posta in modo non corretto perché il ricorso al sistema IMI è obbligatorio e dunque la stessa norma che ne riconosce la vincolatività per lo Stato che accede a tale sistema informativo fornisce la prova della obiettiva carenza di un potere di sindacato da parte delle autorità nazionali (se non nel caso, qui non ricorrente, di riconosciuto abuso del diritto, su cui vedi *infra*).

1.2 - Evidentemente il problema è " a monte" e riguarda i criteri di selezione utilizzati dall'IMI prima di attestare la idoneità di un organismo nazionale a rilasciare titoli amministrativi: tale profilo però sfugge all'intervento interpretativo della Corte di Giustizia.

1.3 - Risultano allora inconferenti sia la circostanza secondo la quale più volte i giudici rumeni avrebbero riconosciuto la validità dei titoli fatti valere dai i c.d. *advocat BOTA* (da intendersi: quei professionisti che hanno conseguito la abilitazione presso la struttura UNBR-BOTA) sia il fatto che il Ministero della Giustizia rumeno avrebbe "sconfessato" il proprio funzionario – stante il fatto che il giudizio del COA non si era basato su tale "certificazione"-: in realtà con tali deduzioni il ricorrente cerca di ricondurre la causa di cancellazione dall'Albo degli avvocati stabiliti all'esercizio del potere riconosciuto agli Stati, di sanzionare , in casi eccezionali (in presenza cioè di specifici indici di anomalia), eventuali comportamenti abusivi (vedi Corte di giustizia, sent. 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, *Torresi*, sugli *abogados* spagnoli; Corte di giustizia, sent. 29 gennaio 2009, causa C-311/06, *Cavallera*; Cass., S.U. n 4252 del 2016) ma, ripetesi, non a seguito di tale potere è stata disposta la cancellazione dall'Albo.

1.4 – Né è corretto sostenere che, ragionando altrimenti, si attribuirebbe all'IMI una funzione certificatoria che non le è propria: invero l'IMI è stato

Sanchez



correttamente utilizzato come mero veicolo di un potere certificatorio esplicato all'interno dello Stato in cui l'Advocat ha conseguito l'abilitazione e, dunque, la incongruenza che il ricorrente addebita allo Stato "ricevente" dovrebbe essere indagata con riferimento alle strutture dello Stato certificante.

1.5 - Non è fondata poi - sempre ai fini di identificare una *res dubia* da sottoporre alla valutazione della Corte di Giustizia - l'affermazione contenuta a fol 10 del ricorso, secondo la quale le procedure di riconoscimento IMI avrebbero una incisività "costitutiva" (nel senso che condizionerebbero la riconoscibilità in un paese dell'Unione delle abilitazioni conseguite ed inciderebbero pertanto sul diritto di libera circolazione professionale) solo nel caso delle professioni che hanno implicazioni per la salute o per la sicurezza pubblica : in tale caso, sostiene il ricorrente, i Paesi membri potrebbero consentire l'accesso del professionista solo previo riconoscimento della qualifica (con ciò intendendosi: esercitando un controllo delle modalità con cui il titolo abilitante e comunque la qualifica da far valere nel paese membro siano state ottenute): invero tale differenziazione non si rinviene nel regolamento CE 25 ottobre 2012 n. 1024 (istitutivo dell'IMI) e neppure nella Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali : quanto a quest'ultima è ben vero che nel preambolo vi sono dei "considerando" che riguardano le professioni con attinenza alla salute e sicurezza pubblica (segnatamente al punto 6) in relazione a servizi transfrontalieri su base temporanea ed occasionale) ma solo per evidenziare agli Stati l'esigenza di specifiche normative su tali professioni,(vedi punto 9 dei "considerando"), ferme restando per il resto le norme sulla libera circolazione delle professioni; in particolare l'espressione "senza pregiudicare" di cui all'art 42 va coniugata con la riaffermazione dell'applicazione della direttiva medesima al riconoscimento immediato dei titoli professionali (*ibidem*)

_____ *Traversari, et*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



1.6 – Va altresì disattesa la prospettiva contenuta nelle memorie ex art 378 cod proc civ., secondo la quale il CNF avrebbe fatto erronea applicazione della normativa sull' IMI mentre la regolamentazione primaria sarebbe - *ratione temporis* – quella di cui alla direttiva 98/05/CE in luogo della direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013 (la quale, soggiunge il ricorrente, conterrebbe la regolamentazione del riconoscimento dei titoli professionali secondo il sistema IMI nei soli casi in essa previsti) . Invero a parte la considerazione che il CNF non ha fatto riferimento a tale direttiva, e che, per altro verso, la difesa sopra riportata appare nuova rispetto alle tesi portate nel ricorso, è sufficiente il rilevare che all'epoca della iscrizione e della cancellazione era già in vigore il c.d. sistema IMI.

1.6.1 Va anche considerato che il regolamento IMI ha anche indicato, per i suoi compiti istituzionali (art 5: "Definizioni") quali debbano essere considerate le autorità abilitate a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per garantire il diritto di stabilimento; da questa definizione (vedi: *ibidem* " lett. f) «*autorità competente*»: *qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI* (*n.r.* sottolineatura dell'estensore) *con compiti specifici inerenti all'applicazione del diritto nazionale o di atti dell'Unione elencati nell'allegato in uno o più settori del mercato interno*") emerge che la legittimazione ad interloquire a livello sovranazionale nel circuito IMI presuppone una registrazione –che l' UNBR-BOTA non aveva ottenuto- e solo attraverso essa si identifica l'"autorità Competente" a fornire informazioni agli utenti IMI – in questo caso: gli Stati di appartenenza dell'advocat .

2 – Il ricorrente solleva poi una questione di costituzionalità degli artt 34, 36 e 37 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) per violazione dell'art 111 , commi 1° e 2°; dell'art 24, commi 1° e 2° della Costituzione , sostenendo che nella *subjecta materia* il Consiglio Nazionale Forense cumulerebbe in sé sia la

Stanchini et

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



funzione giurisdizionale che quella di indirizzo (esplicata, quest'ultima con circolari esplicative del 2013 e 2016 che escludevano il c.d. titolo BOTA tra quelli legittimanti il riconoscimento dell'abilitazione alla professione forense ottenuta in Romania le quali espressamente erano considerate vincolanti per il locali Consigli dell'Ordine, e con la diffusione presso gli organismi locali di decisioni in precedenza adottate sempre in materia di riconoscimento del titolo di avocat rilasciato dalla UNBR BORA) , lamentando una illegittimità per confusione di ruoli nella composizione dell'organo professionale di vertice; in progressione argomentativa contesta che tale vizio di attribuzione di funzioni potesse formare oggetto di facoltà di ricsuazione -non tempestivamente esercitata- a norma delle disposizioni del codice di rito, riguardando la struttura stessa e non la occasionale composizione soggettiva dell'organismo collettivo. Sottolinea pertanto che il sistema di commistione di competenze determinerebbe un *vulnus* al principio del giusto processo soprattutto con riferimento alla terzietà ed imparzialità del giudicante.

2.1 – Giudicano queste Sezioni Unite che il profilo messo in evidenza deve considerarsi manifestamente infondato in quanto, come già deciso in precedente occasione (Sezioni Unite, sentenza 16 gennaio 2014 n. 775, in materia di giudizi disciplinari) la circostanza il Consiglio Nazionale Forense, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo (nell'ipotesi allora in esame: per incompatibilità, ai sensi della legge 25 novembre 2003, n. 339) non costituisce violazione dell'art. 111 Cost. sotto il profilo del difetto di terzietà, giacché le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento (nel caso richiamato in pronuncia: di disciplina; nella fattispecie in esame: di controllo sulle iscrizioni) offrono sufficienti

Scavellone, et

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



garanzie con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.

2.1.1. - La questione prospettata difetta altresì di rilevanza e decisività ai fini del decidere in quanto la duplicità di ruoli nell'organo amministrativo-giudiziario non ha inciso sulla decisione finale atteso che la stessa è stata adottata in relazione a note del Ministero della Giustizia – che ricordavano la rilevanza del sistema IMI al fine del riconoscimento del titolo straniero – e della autonoma valutazione della non menzione della struttura UNBR BORA in detto sistema; pienamente legittimo comunque, in ambito più generale, è il prevedere che un organismo a rilevanza pubblica quale il Consiglio Nazionale Forense – e quindi deputato a emanare provvedimenti organizzativi e di indirizzo per i propri iscritti – abbia, a limitati fini, anche il potere di decidere su impugnazioni di provvedimenti degli Ordini locali che formalmente si fondino su proprie disposizioni di carattere generale.

2.2 Inconferente è poi il richiamo a Cass. 26 marzo 2002 n. 4297 a sostegno della tesi per eterogeneità della fattispecie: in detta decisione infatti si era fatta questione della impugnabilità o meno della ordinanza sulla ricusazione del giudice.

2.3 – Del tutto immotivati poi – se non con un implicito rinvio alla omnicomprensività della suesposta censura di lesione al diritto al giusto processo – sono gli ulteriori profili di ritenuta contrarietà delle norme surrichiamate al principio del diritto di difesa e di parità delle parti nell'ambito del procedimento di che trattasi.

3 – Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art 17 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e dell'art 43 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n.1578, lamentando il ricorrente di non esser stato ascoltato né dal Consiglio Provinciale dell'ordine né da quello Nazionale, nonostante le sue richieste. _____ *Granchini*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



3.1 – Il mezzo è inammissibile per difetto di specificità, avendo il ricorrente omesso di indicare se ed in quale momento processuale la relativa questione sarebbe stata posta all'attenzione del CNF in sede di impugnativa ; ulteriore causa di inammissibilità si rinviene nella omessa indicazione di quale attività difensiva sarebbe stata preclusa al deducente per non esser stato ascoltato personalmente, stante il fatto che lo stesso ha compiutamente svolto le proprie difese innanzi al CNF.

4 Con il quarto motivo si assume la violazione dell'art 3 della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007- contenente le definizioni generali utilizzate nel testo normativo: sostiene il ricorrente che la nota del Ministro della Giustizia – con la quale si dava atto che la identificazione nel UNBR tradizionale come unica struttura legittimata secondo il sistema IMI a rilasciare titoli abilitativi, riposava su una comunicazione, poi disconosciuta quanto a poteri certificativi del funzionario straniero, dallo stesso Ministro rumeno; ricorda altresì il ricorrente che anche la Corte di Appello di Bucarest avrebbe negato tale potere certificativo al Ministero.

4.1 – Il rilievo è inammissibile per difetto di specificità in quanto non è stato riportato il contenuto né della nota del Ministero della Giustizia italiano né le certificazioni e rettifiche di quello rumeno, come neppure le decisioni della Corte di Appello di Bucarest; al postutto va ribadito quanto dedotto nel par 1.6: la "autorità competente" non diventa tale per una sorta di auto attribuzione di poteri bensì perché, attraverso le procedure del sistema IMI, si accredita presso le istituzioni euro unitarie: dunque la legittimità di tale registrazione (ed i vincoli interpretativi che da essa derivano) non può essere sindacata in sede di impugnativa del provvedimento nazionale di cancellazione.

4.2 Non condivisibile appare dunque la conclusione che conduce il ricorrente a negare che "autorità competente" ad attestare la legittimità del ri-

Sanchis et

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



lascio di titoli abilitativi sia il Ministero della Giustizia rumeno, senza poi neppure prospettare chi ad esso si debba sostituire o, meglio, suggerendo che la stessa emissione del titolo stesso e il suo utilizzo di fatto presso gli organi di quello Stato costituiscano i presupposti legittimanti il successivo riconoscimento, "saltando" dunque ogni riferimento al sistema IMI.

5 Con il quinto motivo viene sindacato il rigetto dell'eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dal ricorrente per il fatto che lo stesso, nel corso del giudizio innanzi al CNF, aveva chiesto ed ottenuto di potersi cancellare dall'ordine di Messina ed aveva ottenuto il nulla osta per l'iscrizione in quello di Caltagirone.

5.1 - Il provvedimento era stato motivato in base al rilievo che non vi sarebbe stata una formale rinuncia da parte dell'advocat ed essendo privo dei necessari poteri il suo difensore tecnico.

5.2 Sottolinea il ricorrente la differente disciplina della rinuncia agli atti del giudizio - che comporta l'estinzione dello stesso ed abbisogna dell'accettazione della controparte- e quella della cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione - che invece da tale accettazione prescinde e, come tale, non necessita del conferimento di speciali procure al difensore, potendo essere rilevata di ufficio- .

- 5.3 Il rilievo è innanzi tutto inammissibile per difetto di specificità in quanto non viene riportato il tenore della dichiarazione del difensore; in secondo luogo anche se la decisione del CNF è errata , come del pari la interpretazione del ricorrente - in merito al contenuto dell'istituto pretorio della cessazione della materia del contendere che presuppone pur sempre una delibazione della res litigiosa e delle ragioni del venir meno della stessa, di tal chè la pronuncia sulle spese viene pronunciata sulla base della soccombenza virtuale - e, per altro verso, se è errato il sostenere che la rinuncia agli atti del giudizio abbisogna della accettazione della controparte (che invece è rilevante solo per la condanna alle spese), deve comun-

Gracchi 98



que confermarsi il rigetto, atteso che l'ordine di cancellazione disposto dall'Ordine di Messina e confermato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale riguardava l'iscrizione del ricorrente nell'elenco degli avvocati "stabiliti", rimanendo limitata la indicazione territoriale solo alla individuazione dell'organo competente ad operare la cancellazione, senza alcun limite territoriale degli effetti del suo accertamento; in altri termini il nulla-osta per il trasferimento presso l'ordine di Caltagirone in tanto era necessario in quanto era pendente il presente procedimento ma non determinava, di per sé, la carenza di interesse alla prosecuzione dell'impugnazione.

6 – Con il sesto motivo viene dedotta la violazione dell'art 6, comma 2°, del decreto legislativo 96/2001, deducendosi che l'iscrizione presso la sezione speciale dell'albo era subordinata solo all'iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello stato membro di origine: viene in sostanza ribadita la non vincolatività della prima nota di risposta del Ministero della Giustizia rumeno sia per la successiva precisazione sia per il contenuto della sentenza della Corte di Appello di Bucarest che accertava che la prima esternazione costituiva un mero parere senza creare situazioni nuove, imponendo allo stesso Ministero estero di chiarire la propria posizione in merito alla legittimazione dell'UNBR struttura BOTA.

6.1 - Viene altresì messa in rilievo la presentazione – a seguito delle note del Ministero Italiano del 2013 e del parere del CNF- alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo di tre petizioni con le quali si sarebbe contestata la legittimità di tali atti: a seguito di ciò la Commissione avrebbe avviato – nel 2015 - una procedura di chiarificazione presso le autorità nazionali competenti, senza però prendere posizione sulla illegittimità dei titoli rilasciati dalla UNBR BOTA.

6.2 – La complessiva argomentazione esposta nel motivo porterebbe a concludere, secondo il ricorrente: che in attesa della pronuncia della Commissione petizioni, non potrebbe essere adottata alcuna valutazione

Sanchez, et



sulla iscrizione presso un albo professionale di un paese membro; che il CNF non avrebbe potuto entrare nel merito di un provvedimento (l’emanazione del titolo abilitante da parte del UNBR-BOTA) legittimamente emesso da un organo di altro Stato membro della Comunità Europea; che nessuna piattaforma di interscambio (IMI) potrebbe negare all’Ordine BOTA di rilasciare abilitazioni all’esercizio della professione forense nel proprio Paese di origine.

6.3 Le complessive considerazioni sopra descritte non sono altro che una riaffermazione delle tesi espresse , esaminate e rigettate ai parr 1.6 e segg. e ne seguono le sorti : va solo sottolineata l’assenza di qualunque effetto sospensivo del presente giudizio in attesa di un pronunciamento della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo la cui funzione non è quella di dirimere controversie o di emanare pareri vincolanti bensì di veicolare le doglianze di qualunque cittadino dell’Unione agli organi nazionali competenti a decidere in merito.

7 - Con il settimo motivo si assume la violazione dell’art 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990 n 241 (prevedente dei limiti temporali per l’esercizio in autotutela della facoltà di revoca dell’iscrizione): il rilievo è inammissibile in quanto nuovo (si vorrebbe aggiungere: necessariamente, atteso che il limite di 18 mesi per l’autoannullamento è stato introdotto con l’art 25, comma 1° lett b *quater* del decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n.164 e successivamente con l’art 6, comma 1° lett d n 1, della legge 7 agosto 2015 n.124) -e comunque non applicabile alla fattispecie *ratione temporis*.

8 - Con l’ottavo motivo si assume che , essendo il ricorrente iscritto da più di tre anni dalla data della pronuncia , avrebbe conseguito il diritto di essere iscritto nell’albo ordinario come avvocato integrato ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n 96 art 12, così che ogni contraria pronuncia sarebbe irrimediabilmente viziata di eccesso di potere, andando —

Sanchez et

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



contro il diritto quesito del ricorrente.

8.1 – La prospettazione difensiva che sta alla base della censura è priva di qualunque fondamento: a – perché il triennio di esercizio non era trascorso al momento della cancellazione che, se confermata, ha effetto dalla sua emissione; b- perché presupposto della “integrazione” è che si tratti di un avvocato legittimamente “stabilito”, il che invece è proprio l’oggetto della contestazione in esame; c – perché il diritto non può dirsi quesito se sia in contrasto con norme imperative.

9 - Il ricorso va dunque rigettato senza onere di spese, non avendo svolto difese le parti intimare; dal momento che il ricorso medesimo è stato affidato per la notifica il 15 settembre 2016 e dunque ben oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012 n 228 che ha modificato l’art 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento di somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, in applicazione dell’ art.13, comma 1 *quater*, del citato d.P.R. n.115/2002

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2017 nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TORNA INDIETRO

Civile Sent. Sez. U Num. 19404 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 03/08/2017

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 21225/16) proposto da:

GIACHINO BUSACCA Giovanni (c.f.: GCH GNN 80A14 F158C)

rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv Orazio Papale ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luciano Caruso in Roma, viale delle Milizie n. 34

- ricorrente -

Contro

- **Consiglio dell'Ordine Forense di Messina;**
- **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;**
- **Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina;**
- **Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione**

- Parti intime -

Scarschi at

380
17



avente ad oggetto

ricorso avverso la sentenza n. 197/2016 del Consiglio Nazionale Forense del 21 aprile – 14 luglio 2016.

- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
- udito l' avv. Orazio Papale per la parte ricorrente
- udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso

FATTI DI CAUSA

Giovanni Giachino Busacca , iscritto il 24 aprile 2013 come *advocat* nella sezione speciale degli avvocati "stabiliti" dell'ordine di Messina, avendo conseguito il titolo abilitativo in Romania – in quanto iscritto alla Uniunea Nationala A Barourilor Din Romania – Struttura BOTTA (in acronimo: UNBR-BOTA) -, venne cancellato da detto elenco con provvedimento del 22 gennaio 2014 dal locale Consiglio Dell'Ordine, ritenendosi che l'UNBR-BOTA non fosse legittimata a rilasciare titoli abilitativi per l'esercizio della professione forense, essendo a ciò abilitato unicamente la UNBR c.d. tradizionale, con sede in Bucarest presso il Palazzo di Giustizia (mentre la UNBR-BOTA era stabilita nella stessa città ma in str. Academiei nn 4-6)

Il Giachino Busacca propose impugnazione contro tale provvedimento, assumendone la illegittimità innanzi tutto perché la legittimazione esclusiva della UNBR tradizionale era stata attestata da un funzionario del Ministero della Giustizia rumeno, privo di poteri certificativi; in secondo luogo perché la legge rumena avrebbe riconosciuto la legittimità in sé della struttura UNBR-BOTA; in terzo luogo perché il provvedimento in questione sarebbe stato adottato a seguito di carente istruttoria e privo di confacente motivazione.

In pendenza del giudizio, l'advocat chiese ed ottenne la cancellazione —

Granchi, et



dall'Ordine di Messina e l'iscrizione in quello di Caltagirone.

L'impugnazione venne respinta dal Consiglio Nazionale Forense sulla base della considerazione che la indicazione della UNBR tradizionale come unica abilitata a rilasciare titoli abilitativi in territorio rumeno era derivata dalla consultazione del canale ufficiale tra autorità nazionali, costituito dal sistema IMI (*International Market Information System*) -il cui utilizzo era vincolante, giusta la direttiva UE 2G13/55/UE, a modificazione della precedente Direttiva 2005/36/CE e del Regolamento UE N. 1024/2012- e non già dalla certificazione di un funzionario del Ministero della Giustizia del Paese straniero.

Tale decisione è stata impugnata dall'advocat, facendosi valere otto motivi; sono rimasti intimati il Consiglio dell'Ordine Forense di Messina; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina; il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione; la parte ricorrente ha altresì depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 - Il ricorrente richiede che venga investita la Corte di Giustizia della Unione Europea al fine di fornire una vincolante interpretazione della normativa euro unitaria relativa all'*Internal Market Information System* (in sintetico acronimo: IMI) : chiede il ricorrente se, al fine di consentire l'esercizio della professione in tutti gli Stati dell'Unione, dopo aver conseguito un titolo abilitativo in uno qualunque di essi, tale circostanza sia di per sé sufficiente alla circolazione del professionista o siano vincolanti solo le risultanze dell'IMI: il ricorrente patrocinia la prima interpretazione in quanto lo stato "ospite" altrimenti avrebbe un non previsto potere di delibazione del titolo ottenuto in un altro Stato membro, facoltà che non gli può essere riconosciuta.

1.1 - La richiesta deve essere disattesa in quanto l'Ordine professionale

Sauechus st



non ha sindacato la validità del titolo abilitativo, bensì la sua idoneità ad essere riconosciuto nello Stato secondo le vincolanti procedure stabilite dal sistema IMI: dunque la *questio juris* che si vorrebbe sottoporre al preventivo vaglio della Corte di Giustizia è posta in modo non corretto perché il ricorso al sistema IMI è obbligatorio e dunque la stessa norma che ne riconosce la vincolatività per lo Stato che accede a tale sistema informativo fornisce la prova della obiettiva carenza di un potere di sindacato da parte delle autorità nazionali (se non nel caso, qui non ricorrente, di riconosciuto abuso del diritto, su cui vedi *infra*).

1.2 - Evidentemente il problema è " a monte" e riguarda i criteri di selezione utilizzati dall'IMI prima di attestare la idoneità di un organismo nazionale a rilasciare titoli amministrativi: tale profilo però sfugge all'intervento interpretativo della Corte di Giustizia.

1.3 - Risultano allora inconferenti sia la circostanza secondo la quale più volte i giudici rumeni avrebbero riconosciuto la validità dei titoli fatti valere dai i c.d. *advocat BOTA* (da intendersi: quei professionisti che hanno conseguito la abilitazione presso la struttura UNBR-BOTA) sia il fatto che il Ministero della Giustizia rumeno avrebbe "sconfessato" il proprio funzionario - stante il fatto che il giudizio del COA non si era basato su tale "certificazione"-: in realtà con tali deduzioni il ricorrente cerca di ricondurre la causa di cancellazione dall'Albo degli avvocati stabiliti all'esercizio del potere riconosciuto agli Stati, di sanzionare , in casi eccezionali (in presenza cioè di specifici indici di anomalia), eventuali comportamenti abusivi (vedi Corte di giustizia, sent. 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, *Torresi*, sugli *abogados* spagnoli; Corte di giustizia, sent. 29 gennaio 2009, causa C-311/06, *Cavallera*; Cass., S.U. n 4252 del 2016) ma, ripetesi, non a seguito di tale potere è stata disposta la cancellazione dall'Albo.

1.4 - Né è corretto sostenere che, ragionando altrimenti, si attribuirebbe

franchesi



all'IMI una funzione certificatoria che non le è propria: invero l'IMI è stato correttamente utilizzato come mero veicolo di un potere certificatorio esplicato all'interno dello Stato in cui l'Advocat ha conseguito l'abilitazione e, dunque, la incongruenza che il ricorrente addebita allo Stato "ricevente" dovrebbe essere indagata con riferimento alle strutture dello Stato certificante.

1.5 – Non è fondata poi – sempre ai fini di identificare una *res dubia* da sottoporre alla valutazione della Corte di Giustizia – l'affermazione contenuta a fol 10 del ricorso, secondo la quale le procedure di riconoscimento IMI avrebbero una incisività "costitutiva" (nel senso che condizionerebbero la riconoscibilità in un paese dell'Unione delle abilitazioni conseguite ed inciderebbero pertanto sul diritto di libera circolazione professionale) solo nel caso delle professioni che hanno implicazioni per la salute o per la sicurezza pubblica : in tale caso, sostiene il ricorrente, i Paesi membri potrebbero consentire l'accesso del professionista solo previo riconoscimento della qualifica (con ciò intendendosi: esercitando un controllo delle modalità con cui il titolo abilitante e comunque la qualifica da far valere nel paese membro siano state ottenute): invero tale differenziazione non si rinviene nel regolamento CE 25 ottobre 2012 n. 1024 (istitutivo dell'IMI) e neppure nella Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali : quanto a quest'ultima è ben vero che nel preambolo vi sono dei "considerando" che riguardano le professioni con attinenza alla salute e sicurezza pubblica (segnatamente al punto 6) in relazione a servizi transfrontalieri su base temporanea ed occasionale) ma solo per evidenziale agli Stati l'esigenza di specifiche normative su tali professioni,(vedi punto 9 dei "considerando") ferme restando per il resto le norme sulla libera circolazione delle professioni; in particolare l'espressione "senza pregiudicare" di cui all'art 42 va coniugata con la riaffermazione dell'applicazione della direttiva medesima al riconoscimento –

Sanchez



immediato dei titoli professionali (*ibidem*)

1.6 – Va altresì disattesa la prospettiva contenuta nelle memorie ex art 378 cod proc civ., secondo la quale il CNF avrebbe fatto erronea applicazione della normativa sull IMI mentre la regolamentazione primaria sarebbe - *ratione temporis* – quella di cui alla direttiva 98/05/CE in luogo della direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013 (la quale, soggiunge il ricorrente, conterrebbe la regolamentazione del riconoscimento dei titoli professionali secondo il sistema IMI nei soli casi in essa previsti) . Invero a parte la considerazione che il CNF non ha fatto riferimento a tale direttiva, e che, per altro verso, la difesa sopra riportata appare nuova rispetto alle tesi portate nel ricorso, è sufficiente il rilevare che all'epoca della iscrizione e della cancellazione era già in vigore il c.d. sistema IMI.

1.6.1 Va anche considerato che il regolamento IMI ha anche indicato, per i suoi compiti istituzionali (art 5: "Definizioni") quali debbano essere considerate le autorità abilitate a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per garantire il diritto di stabilimento; da questa definizione (vedi: *ibidem* " lett. f) «*autorità competente*»: *qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI* (*n.r.* sottolineatura dell'estensore) *con compiti specifici inerenti all'applicazione del diritto nazionale o di atti dell'Unione elencati nell'allegato in uno o più settori del mercato interno*") emerge che la legittimazione ad interloquire a livello sovranazionale nel circuito IMI presuppone una registrazione –che l' UNBR-BOTA non aveva ottenuto- e solo attraverso essa si identifica l'"autorità Competente" a fornire informazioni agli utenti IMI – in questo caso: gli Stati di appartenenza dell'advocat .

2 – Il ricorrente solleva poi una questione di costituzionalità degli artt 34, 36 e 37 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) per violazione dell'art 111 , commi 1° e 2°; dell'art 24, commi 1° e 2° della Costituzione , sostenendo che nella

Franchini et



subjecta materia il Consiglio Nazionale Forense cumulerebbe in sé sia la funzione giurisdizionale che quella di indirizzo (esplicata, quest'ultima con circolari esplicative del 2013 e 2016 che escludevano il c.d. titolo BOTA tra quelli legittimanti il riconoscimento dell'abilitazione alla professione forense ottenuta in Romania le quali espressamente erano considerate vincolanti per il locali Consigli dell'Ordine, e con la diffusione presso gli organismi locali di decisioni in precedenza adottate sempre in materia di riconoscimento del titolo di avocat rilasciato dalla UNBR BORA) , lamentando una illegittimità per confusione di ruoli nella composizione dell'organo professionale di vertice; in progressione argomentativa contesta che tale vizio di attribuzione di funzioni potesse formare oggetto di facoltà di ricasazione -non tempestivamente esercitata- a norma delle disposizioni del codice di rito, riguardando la struttura stessa e non la occasionale composizione soggettiva dell'organismo collettivo. Sottolinea pertanto che il sistema di commistione di competenze determinerebbe un *vulnus* al principio del giusto processo soprattutto con riferimento alla terzietà ed imparzialità del giudicante.

2.1 – Giudicano queste Sezioni Unite, che il profilo messo in evidenza deve considerarsi manifestamente infondato in quanto, come già deciso in precedente occasione (Sezioni Unite, sentenza 16 gennaio 2014 n. 775, in materia di giudizi disciplinari) la circostanza il Consiglio Nazionale Forense, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo (nell'ipotesi allora in esame: per incompatibilità, ai sensi della legge 25 novembre 2003, n. 339) non costituisce violazione dell'art. 111 Cost. sotto il profilo del difetto di terzietà, giacché le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento (nel caso richiamato in pronuncia: di disciplina; nella fattispecie in esame: di controllo sulle iscrizioni) offrono sufficienti

Mauchesi st



garanzie con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.

2.1.1. - La questione prospettata difetta altresì di rilevanza e decisività ai fini del decidere in quanto la duplicità di ruoli nell'organo amministrativo-giudiziario non ha inciso sulla decisione finale atteso che la stessa è stata adottata in relazione a note del Ministero della Giustizia - che ricordavano la rilevanza del sistema IMI al fine del riconoscimento del titolo straniero - e della autonoma valutazione della non menzione della struttura UNBR BORA in detto sistema; pienamente legittimo comunque, in ambito più generale, è il prevedere che un organismo a rilevanza pubblica quale il Consiglio Nazionale Forense - e quindi deputato a emanare provvedimenti organizzativi e di indirizzo per i propri iscritti - abbia, a limitati fini, anche il potere di decidere su impugnazioni di provvedimenti degli Ordini locali che formalmente si fondino su proprie disposizioni di carattere generale.

2.2 Inconferente è poi il richiamo a Cass. 26 marzo 2002 n. 4297 a sostegno della tesi sopra esposta, per eterogeneità della fattispecie: in detta decisione infatti si era fatta questione della impugnabilità o meno della ordinanza sulla ricusazione del giudice.

2.3 - Del tutto immotivati poi - se non con un implicito rinvio alla omnicomprensività della suesposta censura di lesione al diritto al giusto processo - sono gli ulteriori profili di ritenuta contrarietà delle norme surrichiamate al principio del diritto di difesa e di parità delle parti nell'ambito del procedimento di che trattasi.

3 - Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art 17 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e dell'art 43 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n.1578, lamentando il ricorrente di non esser stato ascoltato dal Consiglio provinciale dell'Ordine nonostante le sue richieste.

3.1 - Il mezzo è inammissibile per difetto di specificità, avendo il ricorrente omissso di indicare se ed in quale momento processuale la relativa que-

franchini



stione sarebbe stata posta all'attenzione del CNF in sede di impugnativa ; ulteriore causa di inammissibilità si rinviene nella omessa indicazione di quale attività difensiva sarebbe stata preclusa al deducente per non esser stato ascoltato personalmente, stante il fatto che lo stesso ha compiutamente svolto le proprie difese innanzi al CNF.

4 - Con il quarto motivo si assume la violazione dell'art 3 della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007- contenente le definizioni generali utilizzate nel testo normativo: sostiene il ricorrente che la nota del Ministro della Giustizia – con la quale si dava atto che la identificazione nel UNBR tradizionale come unica struttura legittimata secondo il sistema IMI a rilasciare titoli abilitativi, riposava su una comunicazione, poi disconosciuta quanto a poteri certificativi del funzionario straniero, dallo stesso Ministro rumeno; ricorda altresì il ricorrente che anche la Corte di Appello di Bucarest avrebbe negato tale potere certificativo al Ministero.

4.1 – Il rilievo è inammissibile per difetto di specificità in quanto non è stato riportato il contenuto né della nota del Ministero della Giustizia italiano né le certificazioni e rettifiche di quello rumeno, come neppure le decisioni della Corte di Appello di Bucarest; al postutto va ribadito quanto dedotto nel par 1.6: la "autorità competente" non diventa tale per una sorta di auto attribuzione di poteri bensì perché, attraverso le procedure del sistema IMI, si accredita presso le istituzioni euro unitarie: dunque la legittimità di tale registrazione (ed i vincoli interpretativi che da essa derivano) non può essere sindacata in sede di impugnativa del provvedimento nazionale di cancellazione.

4.2 Non condivisibile appare dunque la conclusione che conduce il ricorrente a negare che "autorità competente" ad attestare la legittimità del rilascio di titoli abilitativi sia il Ministero della Giustizia rumeno, senza poi neppure prospettare chi ad esso si debba sostituire o, meglio, suggerendo

Sianolius -st



che la stessa emissione del titolo stesso e il suo utilizzo di fatto presso gli organi di quello Stato costituiscano i presupposti legittimanti il successivo riconoscimento, "saltando" dunque ogni riferimento al sistema IMI.

5 Con il quinto motivo viene sindacato il rigetto dell'eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dal ricorrente per il fatto che lo stesso, nel corso del giudizio innanzi al CNF, aveva chiesto ed ottenuto di potersi cancellare dall'ordine di Messina ed aveva ottenuto il nulla osta per l'iscrizione in quello di Caltagirone.

5.1 – Il provvedimento era stato motivato in base al rilievo che non vi sarebbe stata una formale rinuncia da parte dell'advocat ed essendo privo dei necessari poteri il suo difensore tecnico.

5.2 Sottolinea il ricorrente la differente disciplina della rinuncia agli atti del giudizio – che comporta l'estinzione dello stesso ed abbisogna dell'accettazione della controparte– e quella della cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione – che invece da tale accettazione prescinde e, come tale, non necessita del conferimento di speciali procure al difensore, potendo essere rilevata di ufficio- .

- 5.3 Il rilievo è innanzi tutto inammissibile per difetto di specificità in quanto non viene riportato il tenore della dichiarazione del difensore; in secondo luogo anche se la decisione del CNF è errata, come del pari la interpretazione del ricorrente – in merito al contenuto dell'istituto pretorio della cessazione della materia del contendere che presuppone pur sempre una delibazione della res litigiosa e delle ragioni del venir meno della stessa, di tal chè la pronuncia sulle spese viene pronunciata sulla base della soccombenza virtuale – e, per altro verso, se è errato il sostenere che la rinuncia agli atti del giudizio abbisogna della accettazione della controparte (che invece è rilevante solo per la condanna alle spese), deve comunque confermarsi il rigetto, atteso che l'ordine di cancellazione disposto dall'Ordine di Messina e confermato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale ri-

Sanchez et



guardava l'iscrizione del ricorrente nell'elenco degli avvocati "stabiliti", rimanendo limitata la indicazione territoriale solo alla individuazione dell'organo competente ad operare la cancellazione, senza alcun limite territoriale degli effetti del suo accertamento; in altri termini il nulla-osta per il trasferimento presso l'ordine di Caltagirone in tanto era necessario in quanto era pendente il presente procedimento ma non determinava, di per sé, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione dell'impugnazione.

6 - Con il sesto motivo viene dedotta la violazione dell'art 6, comma 2°, del decreto legislativo 96/2001, deducendosi che l'iscrizione presso la sezione speciale dell'albo era subordinata solo all'iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello stato membro di origine: viene in sostanza ribadita la non vincolatività della prima nota di risposta del Ministero della Giustizia rumeno sia per la successiva precisazione sia per il contenuto della sentenza della Corte di Appello di Bucarest che accertava che la prima esternazione costituiva un mero parere senza creare situazioni nuove, imponendo allo stesso Ministero estero di chiarire la propria posizione in merito alla legittimazione dell'UNBR struttura BOT.A.

6.1 - Viene altresì messa in rilievo la presentazione - a seguito delle note del Ministero Italiano del 2013 e del parere del CNF- alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo di tre petizioni con le quali si sarebbe contestata la legittimità di tali atti: a seguito di ciò la Commissione avrebbe avviato - nel 2015 - una procedura di chiarificazione presso le autorità nazionali competenti, senza però prendere posizione sulla illegittimità dei titoli rilasciati dalla UNBR BOT.A.

6.2 - La complessiva argomentazione esposta nel motivo porterebbe a concludere, secondo il ricorrente: che in attesa della pronuncia della Commissione petizioni, non potrebbe essere adottata alcuna valutazione sulla iscrizione presso un albo professionale di un paese membro; che il

Scucchesi et



CNF non avrebbe potuto entrare nel merito di un provvedimento (l’emanazione del titolo abilitante da parte del UNBR-BOTA) legittimamente emesso da un organo di altro stato membro della Comunità Europea; che nessuna piattaforma di interscambio (IMI) potrebbe negare all’Ordine BOTA di rilasciare abilitazioni all’esercizio della professione forense nel proprio Paese di origine.

6.3 Le complessive considerazioni sopra descritte non sono altro che una riaffermazione delle tesi espresse , esaminate e rigettate ai parr 1.6 e segg. e ne seguono le sorti : va solo sottolineata l’assenza di qualunque effetto sospensivo del presente giudizio in attesa di un pronunciamento della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo la cui funzione non è quella di dirimere controversie o di emanare pareri vincolanti bensì di veicolare le doglianze di qualunque cittadino dell’Unione agli organi nazionali competenti a decidere in merito.

7 - Con il settimo motivo si assume la violazione dell’art 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990 n 241 (prevedente dei limiti temporali per l’esercizio in autotutela della facoltà di revoca dell’iscrizione): il rilievo è inammissibile in quanto nuovo (si vorrebbe aggiungere: necessariamente, atteso che il limite di 18 mesi per l’autoannullamento è stato introdotto con l’art 25, comma 1° lett b *quater* del decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n.164 e successivamente con l’art 6, comma 1° lett d n 1, della legge 7 agosto 2015 n.124) -e comunque non applicabile alla fattispecie *ratione temporis*.

8 - Con l’ottavo motivo si assume che , essendo il ricorrente iscritto da più di tre anni dalla data della pronuncia , avrebbe conseguito il diritto di essere iscritto nell’albo ordinario come avvocato integrato ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n 96 art 12, così che ogni contraria pronuncia sarebbe irrimediabilmente viziata di eccesso di potere andando contro il diritto quesito del ricorrente. _____ *Granchi*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



8.1 – La prospettazione difensiva che sta alla base della censura è priva di qualunque fondamento: a – perché il triennio di esercizio non era trascorso al momento della cancellazione che, se confermata, ha effetto dalla sua emissione; b- perché presupposto della “integrazione” è che si tratti di un avvocato legittimamente “stabilito”, il che invece è proprio l’oggetto della contestazione in esame; c – perché il diritto non può dirsi quesito se sia in contrasto con norme imperative.

9 Il ricorso va dunque rigettato senza onere di spese, non avendo svolto difese le parti intime; dal momento che il ricorso medesimo è stato affidato per la notifica il 15 settembre 2016 e dunque ben oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012 n 228 che ha modificato l’art 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento di somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, in applicazione dell’ art.13, comma 1 *quater*, del citato d.P.R. n.115/2002

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2017 nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TORNA INDIETRO

TORNA INDIETRO

Civile Sent. Sez. U Num. 19405 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 03/08/2017

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 21228/16) proposto da:

RUSSO Antonio Concetto (c.f.: RSS NNC 79D19 F158B)

rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv Orazio Papale ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luciano Caruso in Roma, viale delle Milizie n. 34

- ricorrente -

Contro

- **Consiglio dell'Ordine Forense di Messina;**
- **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;**
- **Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina;**
- **Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione**

- Parti intime -

franchini et

381
12



avente ad oggetto

ricorso avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 21 aprile – 14 luglio 2016.

- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
- udito l' avv. Orazio Papale per la parte ricorrente
- udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso

FATTI DI CAUSA

Antonio Concetto Russo iscritto il 24 aprile 2013 come *advocat* nella sezione speciale degli avvocati "stabiliti" dell'ordine di Messina, avendo conseguito il titolo abilitativo in Romania – in quanto iscritto alla Uniunea Nationala A Barourilor Din Romania – Struttura BOTTA (in acronimo: UNBR-BOTA) -, venne cancellato da detto elenco con provvedimento del 22 gennaio 2014 dal locale Consiglio Dell'Ordine, ritenendosi che l'UNBR-BOTA non fosse legittimata a rilasciare titoli abilitativi per l'esercizio della professione forense, essendo a ciò abilitato unicamente la UNBR c.d. tradizionale, con sede in Bucarest presso il Palazzo di Giustizia (mentre la UNBR-BOTA era stabilita nella stessa città ma in str. Academiei nn 4-6)

Il Russo propose impugnazione contro tale provvedimento, assumendone la illegittimità innanzi tutto perché la legittimazione esclusiva della UNBR tradizionale era stata certificata da un funzionario del Ministero della Giustizia rumeno, privo di poteri certificativi; in secondo luogo perché la legge rumena avrebbe riconosciuto la legittimità in sé della struttura UNBR-BOTA; in terzo luogo perché il provvedimento in questione sarebbe stato adottato a seguito di carente istruttoria e privo di confacente motivazione.

In pendenza del giudizio, l'Advocat chiese ed ottenne la cancellazione dall'Ordine di Messina e l'iscrizione in quello di Caltagirone _____

Scandone 4/1



L'impugnazione venne respinta dal Consiglio Nazionale Forense sulla base della considerazione che la indicazione della UNBR tradizionale come unica abilitata a rilasciare titoli abilitativi in territorio rumeno era derivata dalla consultazione del canale ufficiale tra autorità nazionali, costituito dal sistema IMI (*International Market Information System*) -il cui utilizzo era vincolante, giusta la direttiva UE 2013/55/UE, a modificazione della precedente Direttiva 2005/36/CE e del Regolamento UE N. 1024/2012- e non già dalla certificazione di un funzionario del Ministero della Giustizia del Paese straniero.

Tale decisione è stata impugnata dal Russo, facendosi valere otto motivi; sono rimasti intimati il Consiglio dell'Ordine Forense di Messina; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina; il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione; la parte ricorrente ha altresì depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 - Il ricorrente richiede che venga investita la Corte di Giustizia della Unione Europea al fine di fornire una vincolante interpretazione della normativa euro unitaria relativa all'*Internal Market Information System* (in sintetico acronimo: IMI) : chiede il ricorrente se, al fine di consentire l'esercizio della professione in tutti gli Stati dell'Unione, dopo aver conseguito un titolo abilitativo in uno qualunque di essi, tale circostanza sia di per sé sufficiente alla circolazione del professionista o siano vincolanti solo le risultanze dell'IMI: il ricorrente patrocinia la prima interpretazione in quanto lo stato "ospite" altrimenti avrebbe un non previsto potere di delibazione del titolo ottenuto in un altro Stato membro, facoltà che non gli può essere riconosciuta.

1.1 - La richiesta deve essere disattesa in quanto l'Ordine professionale non ha sindacato la validità del titolo abilitativo, bensì la sua idoneità ad

Sanchev -st



essere riconosciuto nello Stato secondo le vincolanti procedure stabilite dal sistema IMI: dunque la *questio juris* che si vorrebbe sottoporre al preventivo vaglio della Corte di Giustizia è posta in modo non corretto perché il ricorso al sistema IMI è obbligatorio e dunque la stessa norma che ne riconosce la vincolatività per lo Stato che accede a tale sistema informativo fornisce la prova della obiettiva carenza di un potere di sindacato da parte delle autorità nazionali (se non nel caso, qui non ricorrente, di riconosciuto abuso del diritto, su cui vedi *infra*).

1.2 - Evidentemente il problema è " a monte" e riguarda i criteri di selezione utilizzati dall'IMI prima di attestare la idoneità di un organismo nazionale a rilasciare titoli amministrativi: tale profilo però sfugge all'intervento interpretativo della Corte di Giustizia.

1.3 - Risultano allora inconferenti sia la circostanza secondo la quale più volte i giudici rumeni avrebbero riconosciuto la validità dei titoli fatti valere dai i c.d. *advocat* BOTTA (da intendersi: quei professionisti che hanno conseguito la abilitazione presso la struttura UNBR-BOTA) sia il fatto che il Ministero della Giustizia rumeno avrebbe "sconfessato" il proprio funzionario – stante il fatto che il giudizio del COA non si era basato su tale "certificazione"-: in realtà con tali deduzioni il ricorrente cerca di ricondurre la causa di cancellazione dall'Albo degli avvocati stabiliti all'esercizio del potere riconosciuto agli Stati, di sanzionare , in casi eccezionali (in presenza cioè di specifici indici di anomalia), eventuali comportamenti abusivi (vedi Corte di giustizia, sent. 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, *Torresi*, sugli *abogados* spagnoli; Corte di giustizia, sent. 29 gennaio 2009, causa C-311/06, *Cavallera*; Cass., S.U. n 4252 del 2016) ma, ripetesi, non a seguito di tale potere è stata disposta la cancellazione dall'Albo.

1.4 – Né è corretto sostenere che, ragionando altrimenti, si attribuirebbe all'IMI una funzione certificatoria che non le è propria: invero l'IMI è stato

Sanchez et



correttamente utilizzato come mero veicolo di un potere certificatorio esplicato all'interno dello Stato in cui l'Advocat ha conseguito l'abilitazione e, dunque, la incongruenza che il ricorrente addebita allo Stato "ricevente" dovrebbe essere indagata con riferimento alle strutture dello Stato certificante.

1.5 - Non è fondata poi - sempre ai fini di identificare una *res dubia* da sottoporre alla valutazione della Corte di Giustizia - l'affermazione contenuta a fol 10 del ricorso, secondo la quale le procedure di riconoscimento IMI avrebbero una incisività "costitutiva" (nel senso che condizionerebbero la riconoscibilità in un paese dell'Unione delle abilitazioni conseguite ed inciderebbero pertanto sul diritto di libera circolazione professionale) solo nel caso delle professioni che hanno implicazioni per la salute o per la sicurezza pubblica : in tale caso, sostiene il ricorrente, i Paesi membri potrebbero consentire l'accesso del professionista solo previo riconoscimento della qualifica (con ciò intendendosi: esercitando un controllo delle modalità con cui il titolo abilitante e comunque la qualifica da far valere nel paese membro siano state ottenute): invero tale differenziazione non si rinviene nel regolamento CE 25 ottobre 2012 n. 1024 (istitutivo dell'IMI) e neppure nella Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali : quanto a quest'ultima è ben vero che nel preambolo vi sono dei "considerando" che riguardano le professioni con attinenza alla salute e sicurezza pubblica (segnatamente al punto 6) in relazione a servizi transfrontalieri su base temporanea ed occasionale) ma solo per evidenziare agli Stati l'esigenza di specifiche normative su tali professioni,(vedi punto 9 dei "considerando"), ferme restando per il resto le norme sulla libera circolazione delle professioni; in particolare l'espressione "senza pregiudicare" di cui all'art 42 va coniugata con la riaffermazione dell'applicazione della direttiva medesima al riconoscimento immediato dei titoli professionali (*ibidem*)

_____ *Scacchi et*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



1.6 – Va altresì disattesa la prospettiva contenuta nelle memorie ex art 378 cod proc civ., secondo la quale il CNF avrebbe fatto erronea applicazione della normativa sull IMI mentre la regolamentazione primaria sarebbe - *ratione temporis* – quella di cui alla direttiva 98/05/CE in luogo della direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013 (la quale, soggiunge il ricorrente, conterrebbe la regolamentazione del riconoscimento dei titoli professionali secondo il sistema IMI nei soli casi in essa previsti) . Invero a parte la considerazione che il CNF non ha fatto riferimento a tale direttiva, e che, per altro verso, la difesa sopra riportata appare nuova rispetto alle tesi portate nel ricorso, è sufficiente il rilevare che all’epoca della iscrizione e della cancellazione era già in vigore il c.d. sistema IMI.

1.6.1 Va anche considerato che il regolamento IMI ha anche indicato, per i suoi compiti istituzionali (art 5: “Definizioni”) quali debbano essere considerate le autorità abilitate a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per garantire il diritto di stabilimento; da questa definizione (vedi: *ibidem* " lett. f) «*autorità competente*»: *qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI (n.r. sottolineatura dell'estensore) con compiti specifici inerenti all'applicazione del diritto nazionale o di atti dell'Unione elencati nell'allegato in uno o più settori del mercato interno*”) emerge che la legittimazione ad interloquire a livello sovranazionale nel circuito IMI presuppone una registrazione –che l’ UNBR-BOTA non aveva ottenuto- e solo attraverso essa si identifica l’“autorità Competente” a fornire informazioni agli utenti IMI – in questo caso: gli Stati di appartenenza dell’advocat .

2 – Il ricorrente solleva poi una questione di costituzionalità degli artt 34, 36 e 37 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) per violazione dell’art 111 , commi 1° e 2°; dell’art 24, commi 1° e 2° della Costituzione , sostenendo che nella *subjecta materia* il Consiglio Nazionale Forense cumulerebbe in sé sia la

Scavone



funzione giurisdizionale che quella di indirizzo (esplicata, quest'ultima con circolari esplicative del 2013 e 2016 che escludevano il c.d. titolo BOTA tra quelli legittimanti il riconoscimento dell'abilitazione alla professione forense ottenuta in Romania le quali espressamente erano considerate vincolanti per il locali Consigli dell'Ordine, e con la diffusione presso gli organismi locali di decisioni in precedenza adottate sempre in materia di riconoscimento del titolo di advocat rilasciato dalla UNBR BORA) , lamentando una illegittimità per confusione di ruoli nella composizione dell'organo professionale di vertice; in progressione argomentativa contesta che tale vizio di attribuzione di funzioni potesse formare oggetto di facoltà di ricasazione -non tempestivamente esercitata- a norma delle disposizioni del codice di rito, riguardando la struttura stessa e non la occasionale composizione soggettiva dell'organismo collettivo. Sottolinea pertanto che il sistema di commistione di competenze determinerebbe un *vulnus* al principio del giusto processo soprattutto con riferimento alla terzietà ed imparzialità del giudicante.

2.1 – Giudicano queste Sezioni Unite che il profilo messo in evidenza deve considerarsi manifestamente infondato in quanto, come già deciso in precedente occasione (Sezioni Unite, sentenza 16 gennaio 2014 n. 775, in materia di giudizi disciplinari) la circostanza il Consiglio Nazionale Forense, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo (nell'ipotesi allora in esame: per incompatibilità, ai sensi della legge 25 novembre 2003, n. 339) non costituisce violazione dell'art. 111 Cost. sotto il profilo del difetto di terzietà, giacché le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine offrono sufficienti garanzie con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.

franchini



2.1.1. - La questione prospettata difetta altresì di rilevanza e decisività ai fini del decidere in quanto la duplicità di ruoli nell'organo amministrativo-giudiziario non ha inciso sulla decisione finale atteso che la stessa è stata adottata in relazione a note del Ministero della Giustizia – che ricordavano la rilevanza del sistema IMI al fine del riconoscimento del titolo straniero – e della autonoma valutazione della non menzione della struttura UNBR BORA in detto sistema; pienamente legittimo comunque, in ambito più generale, è il prevedere che un organismo a rilevanza pubblica quale il Consiglio Nazionale Forense – e quindi deputato a emanare provvedimenti organizzativi e di indirizzo per i propri iscritti – abbia, a limitati fini, anche il potere di decidere su impugnazioni di provvedimenti degli Ordini locali che formalmente si fondino su proprie disposizioni di carattere generale.

2.2 Inconferente è poi il richiamo a Cass. 26 marzo 2002 n. 4297 a sostegno della tesi per eterogeneità della fattispecie: in detta decisione infatti si era fatta questione della impugnabilità o meno della ordinanza sulla ricusazione del giudice.

2.3 – Del tutto immotivati poi – se non con un implicito rinvio alla omnicomprensività della suesposta censura di lesione al diritto al giusto processo – sono gli ulteriori profili di ritenuta contrarietà delle norme surrichiamate al principio del diritto di difesa e di parità delle parti nell'ambito del procedimento di che trattasi.

3 – Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art 17 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e dell'art 43 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n.1578, lamentando il ricorrente di non esser stato ascoltato né dal Consiglio Provinciale dell'ordine né da quello Nazionale, nonostante le sue richieste.

3.1 – Il mezzo è inammissibile per difetto di specificità, avendo il ricorrente omissso di indicare se ed in quale momento processuale la relativa questione sarebbe stata posta all'attenzione del CNF in sede di impugnativa ;

Granchini



ulteriore causa di inammissibilità si rinviene nella omessa indicazione di quale attività difensiva sarebbe stata preclusa al deducente per non esser stato ascoltato personalmente, stante il fatto che lo stesso ha compiutamente svolto le proprie difese innanzi al CNF.

4 Con il quarto motivo si assume la violazione dell'art 3 della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007- contenente le definizioni generali utilizzate nel testo normativo: sostiene il ricorrente che la nota del Ministro della Giustizia – con la quale si dava atto che la identificazione nel UNBR tradizionale come unica struttura legittimata secondo il sistema IMI a rilasciare titoli abilitativi, riposava su una comunicazione, poi disconosciuta quanto a poteri certificativi del funzionario straniero, dallo stesso Ministro rumeno; ricorda altresì il ricorrente che anche la Corte di Appello di Bucarest avrebbe negato tale potere certificativo al Ministero.

4.1 – Il rilievo è inammissibile per difetto di specificità in quanto non è stato riportato il contenuto né della nota del Ministero della Giustizia italiano né le certificazioni e rettifiche di quello rumeno, come neppure le decisioni della Corte di Appello di Bucarest; al postutto va ribadito quanto dedotto nel par 1.6: la "autorità competente" non diventa tale per una sorta di auto attribuzione di poteri bensì perché, attraverso le procedure del sistema IMI, si accredita presso le istituzioni euro unitarie: dunque la legittimità di tale registrazione (ed i vincoli interpretativi che da essa derivano) non può essere sindacata in sede di impugnativa del provvedimento nazionale di cancellazione.

4.2 Non condivisibile appare dunque la conclusione che conduce il ricorrente a negare che "autorità competente" ad attestare la legittimità del rilascio di titoli abilitativi sia il Ministero della Giustizia rumeno, senza poi neppure prospettare chi ad esso si debba sostituire o, meglio, suggerendo che la stessa emissione del titolo stesso e il suo utilizzo di fatto presso gli

franchini est



organi di quello Stato costituiscano i presupposti legittimanti il successivo riconoscimento, "saltando" dunque ogni riferimento al sistema IMI.

5 Con il quinto motivo viene sindacato il rigetto dell'eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dal ricorrente per il fatto che lo stesso, nel corso del giudizio innanzi al CNF, aveva chiesto ed ottenuto di potersi cancellare dall'ordine di Messina ed aveva ottenuto il nulla osta per l'iscrizione in quello di Caltagirone.

5.1 – Il provvedimento era stato motivato in base al rilievo che non vi sarebbe stata una formale rinuncia da parte dell'advocat ed essendo privo dei necessari poteri il suo difensore tecnico.

5.2 Sottolinea il ricorrente la differente disciplina della rinuncia agli atti del giudizio – che comporta l'estinzione dello stesso ed abbisogna dell'accettazione della controparte– e quella della cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione – che invece da tale accettazione prescinde e, come tale, non necessita del conferimento di speciali procure al difensore, potendo essere rilevata di ufficio- .

- 5.3 Il rilievo è innanzi tutto inammissibile per difetto di specificità in quanto non viene riportato il tenore della dichiarazione del difensore; in secondo luogo anche se la decisione del CNF è errata , come del pari la interpretazione del ricorrente – in merito al contenuto dell'istituto pretorio della cessazione della materia del contendere che presuppone pur sempre una delibazione della res litigiosa e delle ragioni del venir meno della stessa, di tal chè la pronuncia sulle spese viene pronunciata sulla base della soccombenza virtuale – e, per altro verso, se è errato il sostenere che la rinuncia agli atti del giudizio abbisogna della accettazione della controparte (che invece è rilevante solo per la condanna alle spese), deve comunque confermarsi il rigetto, atteso che l'ordine di cancellazione disposto dall'Ordine di Messina e confermato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale riguardava l'iscrizione del ricorrente nell'elenco degli avvocati "stabiliti",

Bianchi et



rimanendo limitata la indicazione territoriale solo alla individuazione dell'organo competente ad operare la cancellazione, senza alcun limite territoriale degli effetti del suo accertamento; in altri termini il nulla-osta per il trasferimento presso l'ordine di Caltagirone in tanto era necessario in quanto era pendente il presente procedimento ma non determinava, di per sé, la carenza di interesse alla prosecuzione dell'impugnazione.

6 - Con il sesto motivo viene dedotta la violazione dell'art 6, comma 2°, del decreto legislativo 96/2001, deducendosi che l'iscrizione presso la sezione speciale dell'albo era subordinata solo all'iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello stato membro di origine: viene in sostanza ribadita la non vincolatività della prima nota di risposta del Ministero della Giustizia rumeno sia per la successiva precisazione sia per il contenuto della sentenza della Corte di Appello di Bucarest che accertava che la prima esternazione costituiva un mero parere senza creare situazioni nuove, imponendo allo stesso Ministero estero di chiarire la propria posizione in merito alla legittimazione dell'UNBR struttura BOT.A.

6.1 - Viene altresì messa in rilievo la presentazione - a seguito delle note del Ministero Italiano del 2013 e del parere del CNF- alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo di tre petizioni con le quali si sarebbe contestata la legittimità di tali atti: a seguito di ciò la Commissione avrebbe avviato - nel 2015 - una procedura di chiarificazione presso le autorità nazionali competenti, senza però prendere posizione sulla illegittimità dei titoli rilasciati dalla UNBR BOT.A.

6.2 - La complessiva argomentazione esposta nel motivo porterebbe a concludere, secondo il ricorrente: che in attesa della pronuncia della Commissione petizioni, non potrebbe essere adottata alcuna valutazione sulla iscrizione presso un albo professionale di un paese membro; che il CNF non avrebbe potuto entrare nel merito di un provvedimento (l'emanazione del titolo abilitante da parte del UNBR-BOT.A) legittima-

Sanchez

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



mente emesso da un organo di altro Stato membro della Comunità Europea; che nessuna piattaforma di interscambio (IMI) potrebbe negare all'Ordine BOTA di rilasciare abilitazioni all'esercizio della professione forense nel proprio Paese di origine.

6.3 Le complessive considerazioni sopra descritte non sono altro che una riaffermazione delle tesi espresse , esaminate e rigettate ai parr 1.6 e segg. e ne seguono le sorti : va solo sottolineata l'assenza di qualunque effetto sospensivo del presente giudizio in attesa di un pronunciamento della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo la cui funzione non è quella di dirimere controversie o di emanare pareri vincolanti bensì di veicolare le doglianze di qualunque cittadino dell'Unione agli organi nazionali competenti a decidere in merito.

7 - Con il settimo motivo si assume la violazione dell'art 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990 n 241 (prevedente dei limiti temporali per l'esercizio in autotutela della facoltà di revoca dell'iscrizione): il rilievo è inammissibile in quanto nuovo (si vorrebbe aggiungere: necessariamente, atteso che il limite di 18 mesi per l'autoannullamento è stato introdotto con l'art 25, comma 1° lett b *quater* del decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n.164 e successivamente con l'art 6, comma 1° lett d n 1, della legge 7 agosto 2015 n.124) -e comunque non applicabile alla fattispecie *ratione temporis*.

8 - Con l'ottavo motivo si assume che , essendo il ricorrente iscritto da più di tre anni dalla data della pronuncia , avrebbe conseguito il diritto di essere iscritto nell'albo ordinario come avvocato integrato ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n 96 art 12, così che ogni contraria pronuncia sarebbe irrimediabilmente viziata di eccesso di potere, andando contro il diritto quesito del ricorrente.

8.1 - La prospettazione difensiva che sta alla base della censura è priva di qualunque fondamento: a - perché il triennio di esercizio non era trascor-

Sanchez, et



so al momento della cancellazione che, se confermata, ha effetto dalla sua emissione; b- perché presupposto della stabilizzazione è che si tratti di un avvocato legittimamente "stabilito", il che invece è proprio l'oggetto della contestazione in esame; c - perché il diritto non può dirsi quesito se sia in contrasto con norme imperative.

9 - Il ricorso va dunque rigettato senza onere di spese, non avendo svolto difese le parti intimiate; dal momento che il ricorso medesimo è stato affidato per la notifica il 15 settembre 2016 e dunque ben oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012 n 228 che ha modificato l'art 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento di somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, in applicazione dell' art.13, comma 1 *quater*, del citato d.P.R. n.115/2002

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2017 nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

Civile Sent. Sez. U Num. 16993 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: CIRILLO ETTORE

Data pubblicazione: 10/07/2017

SENTENZA

sul ricorso 5307-2017 proposto da:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CHIODA;

- *ricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



450
17

contro

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI MILANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA ROMAGNA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIBILISCO, MARIO MINELLA, MARCELLO RAVETTA e ROBERTO ROTA;

- controricorrente -

nonchè contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, GRASSO DOMENICO WALTER, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 23/01/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Roberto Otti per delega dell'avvocato Massimo Chioda.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso, al quale resiste con controricorso solo il Consiglio distrettuale di disciplina di Milano (CDD), il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza (COA) chiede la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense (CNF) del 23 gennaio 2017.

Con due motivi, articolati per violazione di norme di diritto processuali (art. 61 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, l.p.f) e costituzionali (artt. 97 e 113 Cost.), il ricorrente censura l'operato del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CNF laddove ha ritenuto non impugnabile l'archiviazione dell'esposto contro l'attuale intimato avv. WALTER GRASSO, immotivatamente deliberata dal CDD il 18 giugno 2015.

Il primo giudice, premessa la natura amministrativa ed endo-procedimentale, dell'archiviazione deliberata ai sensi dell'art. 14 del regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (reg. disc.) e dell'art. 58 l.p.f., rileva che quella impugnabile dinanzi al CNF è solo la decisione susseguente alla formulazione dell'incolpazione, laddove l'art. 61 l.p.f., non diversamente dall'assetto processuale e procedimentale anteriore, individua quale «decisione» solo quella di condanna o di proscioglimento assunta all'esito del procedimento ex art. 59 l.p.f., restando l'archiviazione confinata in una fase istruttoria e pre-procedimentale come sarebbe reso palese dal tenore testuale dell'art. 58 l.p.f..

Il COA ricorrente ritiene, invece che, la possibilità offerta di gravame «per qualsiasi decisione» dall'art. 61 l.p.f. coglie l'intero ventaglio di determinazioni potenzialmente assunte dal CDD, ivi comprese quelle preliminari di archiviazione delle quali, soprattutto se immotivate, dev'essere consentita l'impugnazione, attesa la copertura costituzionale della tutela contro gli atti amministrativi illegittimi.

2. Il CDD contro-ricorrente, per un verso dubita della propria legittimazione processuale passiva quale organo contro-interessato, per un altro solleva questioni circa le regole per la corretta instaurazione del rapporto processuale e delle difese nel giudizio di legittimità, alla luce della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Sul nucleo centrale del ricorso del COA osserva che l'archiviazione sarebbe di per se stessa non impugnabile, perché collocata in una fase anteriore al procedimento disciplinare vero e proprio. Inoltre stigmatizza che il COA tace sulla legittima motivazione *per relationem*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della delibera impugnata e sulla correlata archiviazione delle parallele indagini penali.

3. Al CDD il COA replica con memoria, mentre l'avv. WALTER GRASSO e il CNF non svolgono alcuna attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo, vanno fugati i dubbi avanzati dal CDD circa la corretta proposizione formale del ricorso e del suo stesso contro-ricorso, alla luce della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

L'art. 6, comma 6, l.p.f. riproduce in sostanza l'art. 56, comma 3, della previgente l.p.f.. Il ricorso va proposto, infatti, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, cioè in termine ancora una volta più breve rispetto a quello ordinario, trattandosi di norma speciale (v. Cass. Sez. U, n. 997 del 1964) sorretta da compatibilità costituzionale (v. Cass. Sez. U, n. 6252 del 1989). Gli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, l.p.f. richiamano e conferiscono ulteriore vigenza ai soli artt. 59-65 della previgente l.p.f., ma non agli artt. 66-68 che, dunque, non possono ritenersi ulteriormente in vigore operando, riguardo al ricorso per la cassazione delle sentenze del CNF e per quanto non regolato dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, le ordinarie disposizioni previste dal codice di rito per il giudizio di legittimità.

Ciò comporta anche l'applicabilità del normale termine per il controricorso – e non quello più breve previsto dalla previgente l.p.f. (art. 66) – il che rende le difese del CDD sicuramente tempestive.

Equalmente superato è anche il pregresso riferimento alla sola notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, stante la peculiarità propria del giudizio di legittimità per il quale la notifica a mezzo di PEC, nella specie adottata dal COA, è valida secondo la regola generale sancita dall'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (*Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e *procuratori legali*), comunque sopravvenuta anche all'art. 66 della previgente l.p.f..

2. E', invece, da escludere che il CDD, destinatario dell'odierno ricorso, sia parte necessaria del giudizio di legittimità, atteso che la nozione di parte nel procedimento disciplinare va inquadrata con riferimento agli interessi concretamente tutelati.

La riforma professionale forense del 2012 devolve il potere disciplinare ai CDD composto da membri eletti su base capitaria e democratica (art. 50 l.p.f.) e costituito presso il COA distrettuale (art. 1 reg. disc.). Il CDD, insediato col sistema elettorale introdotto dal regolamento 31 gennaio 2014, n.1 (reg. elett.), agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e operativa (art. 2 reg. disc.), così costituendo un organo avente compiti suoi propri, ma non contro-portatore di legittimazione processuale. Infatti il CDD è attivato dal COA che riceve un esposto, una denuncia o una notifica di rilievo disciplinare (art. 11 reg. disc.). Indi, si avvia la fase dell'istruttoria preliminare (capo III, reg. disc.), detta anche fase istruttoria «pre-procedimentale» (art. 58 l.p.f.). Il presidente del CDD può chiedere l'archiviazione *de plano* per manifesta infondatezza della notizia d'illecito disciplinare (art. 58 l.p.f.; art. 14 reg. disc.) oppure designare il consigliere istruttore, che, nel termine di sei mesi, deve chiedere l'archiviazione o l'approvazione del capo d'incolpazione con citazione a giudizio dell'incolpato (artt. 16 e 18 reg. disc.). In quest'ultimo caso si avvia la fase dibattimentale e di discussione (capo V, reg. disc.), cui segue la «fase decisoria» (capo VI, reg. disc.) con esito che, in disparte alcune ipotesi particolari, è normalmente «di esservi luogo a provvedimento disciplinare» ovvero «di irrogazione di una delle [...] sanzioni disciplinari» (art. 52 l.p.f.).

Degli interessi in gioco e giuridicamente tutelati sono indici rivelatori i poteri d'impugnazione (art. 61 l.p.f.; art. 33 reg. disc.) riconosciuti all'incolpato (a tutela del suo *status*), al COA (per la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vigilanza sull'ordine locale e la tutela dei relativi iscritti), al P.M. e al P.G. in sede (a garanzia del pubblico interesse).

Dunque, il CDD, quale organo distrettuale di disciplina, ha una funzione sicuramente amministrativa ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d'incompatibilità, astensione e ricasazione (art. 3 reg. elett.; artt. 6 – 9 reg. disc.). Il CDD, pena la perdita della sua terzietà, non è e non può essere in lite con l'iscritto all'ordine ma gli è devoluta dalla legge l'applicazione delle norme disciplinari al caso concreto e con imparzialità (v. *infra* §4). Del resto il CDD, diversamente dal COA, non ha alcun autonomo potere di sorveglianza sugli iscritti e, dunque, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio.

E' questo, del resto, il senso ultimo della separazione tra il COA, quale organo di vigilanza deontologica e di esecuzione delle sanzioni, e il CDD, quale organo titolare del potere disciplinare. Si tratta di una alterità, che, come sarà meglio precisato (v. *infra* §4), trova il suo fondamento nell'intento riformatore complessivo in materia di ordini professionali laddove sin dall'art. 3, comma 5, lett. f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 si afferma che «gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina» e che «la carica di consigliere dell'ordine territoriale [...] è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali».

Da qui deriva l'essenzialità di un livello maggiore di neutralità più volte sottolineata nei lavori di preparatori della nuova l.p.f. (v. atti Senato, *dossier* n. 99, d.d.l. A.S. 711 e A.S. 1198). Il che risponde a un modulo di neutralità già presente in varie tipologie conosciute di consigli di disciplina, persino nell'ambito dei rapporti d'impiego (es.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

art. 54 r.d. 8 gennaio 1931, n.148, sul personale autoferrotranviario). A marcare la diversità dell'attuale assetto disciplinare e processuale è proprio l'alterità organica tra il CDD, detentore del potere disciplinare, e il COA, portatore dell'interesse collettivo dell'Ordine locale, laddove nella previgente l.p.f. era il COA stesso a sommare i due ruoli con i relativi riflessi processuali (v. Cass. Sez. U, n. 2077 del 1994).

3. Sempre sul piano della *legitimitas a causam*, essa va naturalmente negata pure riguardo CNF (anch'esso destinatario dell'odierno ricorso), laddove, in materia di giustizia disciplinare, è un giudice speciale che - istituito con il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 - è tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione. Ne consegue che la disciplina della funzione giurisdizionale del CNF, quale giudice terzo, è coperta dall'art. 108, secondo comma, e dall'art. 111, secondo comma, Cost. (v. Cass. Sez. U, n. 12064 del 2014).

Da ciò deriva, l'ulteriore corollario che il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in materia deontologica, con riguardo all'indipendenza del giudice ed all'imparzialità dei giudizi (v. Corte Cost. n. 284 del 1986, n. 128 del 1974, n. 73 del 1970), esclude in radice che esso possa essere evocato dinanzi alle sezioni unite quale parte nei giudizi di legittimità sui ricorsi per cassazione proposti avverso le sue sentenze.

4. Tanto premesso, queste sezioni unite ritengono che, nel resto, il ricorso del COA sia fondato. Come si è visto nel §2, le decisioni del CDD sono impugnabili dall'incolpato in caso di affermazione di responsabilità (art. 61 l.p.f.) ovvero per ogni caso dal COA, dal P.M. e dal P.G. in sede. Analogamente si esprime il regolamento (art. 33).

Dalla struttura del nuovo procedimento disciplinare, innovato dalla riforma del 2012, non emerge la previsione dell'impugnazione da parte del COA come ristretta a un ambito decisorio legato alle sole deliberazioni di proscioglimento o di condanna. E' vero che, nella

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legge professionale riformata, l'archiviazione è collocata nella fase dell'istruttoria pre-procedimentale (art. 58), regolata dal capo I sulle «norme generali», mentre le impugnazioni delle decisioni del CDD sono collocate nel capo II sul «procedimento disciplinare». Però da ciò non deriva che l'art. 61 l.p.f., quando parla d'impugnazione delle decisioni del CDD, debba riferirsi alle sole decisioni previste dall'art. 52 l.p.f., ovvero a quelle di proscioglimento e di condanna, giammai all'archiviazione pre-procedimentale prevista dall'art. 58 l.p.f..

Le sezioni unite hanno escluso che l'atto di apertura del procedimento costituisca decisione in senso stretto, ritenendola quindi non impugnabile (Cass. Sez. U, n. 5199 del 2016). Ma si tratta di approdo ermeneutico non estensibile all'opposto provvedimento di archiviazione. Si è ritenuto, infatti, che gli atti d'impulso endo/pre-procedimentali siano privi di rilevanza esterna e, dunque, scevri dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale d'impugnabilità dinanzi al giudice naturale precostituito per legge (artt. 24, 111, 113 Cost.), non essendovi spazio per l'intervento giurisdizionale del CNF, in prima battuta, e delle sezioni unite della Corte, in sede di legittimità, ovvero del giudice amministrativo (Cass. Sez. U, n. 16884 del 2013).

Invece l'intervento dell'organo amministrativo neutrale nella fase dell'archiviazione pre-procedimentale, laddove fa abortire sul nascere la vigilanza deontologica degli ordini locali, risponde sì a ragionevole rispetto dell'art. 97 Cost. quale scelta legislativa semplificante e diretta a prevenire inutili aggravii in una fase del tutto prodromica, ma non può essere intesa quale incontrollabile negazione dell'agire in materia disciplinare, laddove v'è un chiaro interesse del COA alla salvaguardia degli interessi collettivi degli iscritti nell'ordine locale alla salvaguardia della deontologia forense. Ed è appunto l'alterità organica tra il CDD, detentore del potere disciplinare (art. 50, comma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1, l.p.f.) e il COA, portatore dell'interesse collettivo dell'ordine locale (art. 50, comma 4, l.p.f.), che differenzia nettamente l'assetto attuale da quello della vecchia disciplina dell'ordinamento della professione forense, laddove era il COA stesso a sommare i due ruoli. Mentre la fase che precedeva l'iniziativa disciplinare vera e propria era attività caratterizzata dalla più ampia discrezionalità; indi, il provvedimento conclusivo, sia nel senso dell'assunzione, sia in quello della non assunzione dell'iniziativa, si poneva sempre come atto di autodeterminazione dell'organo deputato e, dunque, come atto non impugnabile (es. *Proc. Gen. Cass., ud. CNF, 16 luglio 1998*).

Nella struttura logica e giuridica della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, indipendentemente dal *nomen iuris* dato ai singoli istituti con frequenti imprecisioni terminologiche, l'archiviazione da parte del CDD si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento potendo essere adottata: a) in via immediata, dal CDD (riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all'art. 14 reg. disc.), su richiesta *de plano* del suo presidente per la manifesta infondatezza della notizia d'illecito disciplinare (art. 58 l.p.f.); b) in via pre-procedimentale, dalla sezione del CDD competente per l'istruttoria disciplinare, sulle richieste finali del consigliere istruttore all'esito dell'inchiesta preliminare (art. 58 l.p.f.); c) in qualsiasi fase del procedimento, dalla sezione competente del CDD, ove sia comunque emersa la manifesta infondatezza dell'addebito (art. 19 reg. disc., mod. delib. 26 giugno 2015); d) in ogni caso, per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare (art. 14 reg. disc., mod. delib. 24 marzo 2017).

Dunque, l'archiviazione disciplinare, nella polisensu accezione recepita dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (anche regolamentare), assume quelle connotazioni tipicamente "meritali" di un obbligo d'immediata declaratoria di cause

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di non punibilità che vanno dall'infondatezza della notizia d'illecito ovvero dell'addebito, alla prescrizione dell'azione disciplinare, e paiono non dissimili sul piano logico dalla formula assolutoria «di non esservi luogo a provvedimento disciplinare» che è tipizzata dall'art. 52, lett. a), l.p.f. per quella decisione amministrativa finale che, erroneamente denominata «sentenza» nell'art. 61 l.p.f. e più correttamente «provvedimento» o «decisione» negli artt. 59 e 62 l.p.f., è adottata all'esito del completo dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale.

Ciò spiega la ragione per la quale, sia pure con infelice collocazione all'interno della struttura della nuova disciplina, l'art. 61 l.p.f. stabilisce, senza eccezione alcuna, che «avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso [...] avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF [...] per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine [...]», il che risponde anche ai precetti costituzionali di tutela giudiziale di diritti e interessi, a mente degli artt. 24, 111 e 113 Cost..

5. La decisione del CNF che, nella specie, ha ritenuto radicalmente inammissibile l'impugnazione da parte del COA del provvedimento di archiviazione del CDD, si discosta, dunque, dal principio di diritto che qui di seguito si formula: «Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso da parte del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto avanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense».

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al CNF che, in diversa composizione, dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato e regolare le spese anche del giudizio di legittimità. E', quindi, devoluto al giudice di rinvio l'esame delle questioni sollevate dal COA circa l'asserita

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inosservanza dal parte del CDD dei vincoli motivazionali per la pronunzia di archiviazione (art. 58 l.p.f.; art. 19 reg. disc.).

Invece, dall'inammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti del CNF (§3) e del CDD (§2) per loro difetto di *legitimatio a causam*, non derivano condanne in punto di spese, atteso che il primo non è costituito né spiega difese, mentre riguardo al secondo l'assoluta novità e l'assenza di giurisprudenza legittimano la pronunzia di compensazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'intimato Consiglio nazionale forense. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del controricorrente Consiglio distrettuale di disciplina; compensa integralmente le relative spese processuali. Accoglie nel resto il ricorso del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia al Consiglio nazionale forense, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

TORNA INDIETRO

Civile Sent. Sez. U Num. 16690 Anno 2017

Presidente: CANZIO GIOVANNI

Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

Data pubblicazione: 06/07/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 5282-2016 proposto da:

2016

580

ALTAVILLA SALVATORE SANTE, rappresentato e difeso da sé
medesimo unitamente all'avvocato MAURILIO PRIORESCHI,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. FERRARI 4, per delega in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI, PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 217/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato Maurilio PRIORESCHI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN FATTO E IN DIRITTO

1. A seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocata Tiziana Catella e dell'avv. Salvatore Altavilla, il C.O.A. di Bari irrogò a quest'ultimo la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di un anno, per avere l'incolpato, in relazione a crediti professionali ingiustificatamente vantati dalla collega Catella, con ripetute e onerose iniziative giudiziali, aggravato immotivatamente la situazione debitoria dei germani Recchia attraverso una serie numerosissima di azioni esecutive intraprese nei confronti dei condebitori solidali, senza che ad esse corrispondessero effettive ragioni di tutela del credito vantato dalla collega da lui assistita.
2. L'avv. Altavilla propose ricorso dinanzi al C.N.F.
3. L'organo disciplinare di vertice, rigettate alcune doglianze mosse in rito dal ricorrente, confermò in punto di fatto la valutazione compiuta dal C.O.A. pugliese in ordine all'illecito contestato - ritenendo, in particolare, documentalmente provata l'esistenza di un rilevante numero di procedure introdotte nei confronti di ciascuno dei debitori in solido, tali da integrare la fattispecie dell'accanimento giudiziario.
- 3.1. Rilevò, tuttavia, il Consiglio nazionale dell'ordine che, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo codice deontologico degli avvocati, la condotta accertata risultava sanzionata con la (più favorevole) censura, e che tale sanzione risultasse, nella specie, adeguata ai fatti contestati all'Altavilla, non avendo l'incolpato agito *pro domo sua*, bensì nell'ambito di un mandato professionale conferitogli dall'avvocata Catella (cui verrà invece irrogata la più grave sanzione della sospensione per sei mesi dall'esercizio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'attività professionale, con pronuncia confermata da questa Corte in pari data rispetto al presente provvedimento).

4. La sentenza della Consiglio nazionale forense è stata impugnata da Salvatore Altavilla con ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi di gravame.

*

5. Il ricorso è infondato.
 - 5.1. **Con il primo motivo**, si denuncia *violazione del contraddittorio – violazione del diritto di difesa degli incolpati – violazione di legge ex art. 50 R.D. n. 37 del 1934.*
 - 5.2. Il motivo, prima ancora che palesemente inammissibile per difetto di interesse (la doglianza riguarda, difatti, il mancato rinvio dell'udienza dibattimentale per impedimento non dell'Altavilla, ma della Catella), è altrettanto palesemente infondato nel merito , avendo il C.N.F. ampiamente e convincentemente motivato il proprio diniego all'istanza di rinvio proposta dall'avv. Catella per essere l'impedimento lamentato generico e non documentato quanto alla (nella specie imprevedibile) assoluta impossibilità a comparire (f. 5 del provvedimento impugnato).
 - 5.3. **Con il secondo motivo**, si denuncia *difetto di adeguata motivazione a fondamento della decisione – mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – violazione di legge (artt. 45 R.D.L. 1578/1933, 48 n. 2 R.D. 37/1934, 24 comma 2 Cost.*
 - 5.4. **Con il terzo motivo**, si denuncia *illegittima applicazione della sanzione disciplinare per violazione di legge in base ad una norma giuridica non vigente al momento dell'illecito contestato.*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- 5.5. **Con il quarto motivo**, si denuncia un *vizio di adeguata motivazione nell'applicazione della sanzione disciplinare in presenza di riconoscimento di attenuanti per assenza di altre pregresse sanzioni*
6. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attese la intrinseca connessione, sono manifestamente privi di pregio.
7. Tutte le censure mosse alla decisione oggi impugnata si infrangono sul corretto e condivisibile impianto motivazionale della sentenza oggi impugnata, segnatamente nella parte in cui (folio 7 ss.) il C.N.F. ha ritenuto, con argomentazioni sceve da vizi logico-giuridici, che l'incolpato avesse ingiustificatamente aggravato, con numerose, plurime, ingiustificate iniziative giudiziali, la situazione debitoria del cliente senza che ciò corrispondesse ad effettive ragioni di tutela del credito vantato, inerendo esse, e tutte, al medesimo rapporto professionale, in esito alla ritenuta pervicacia del comportamento reiteratamente assunto da esso difensore incaricato dalla co-incolpata.
8. Censurabile, in particolare, è stato condivisibilmente ritenuta l'introduzione di giudizi separati e l'attivazione di contestuali e plurime procedure esecutive aventi ad oggetto il medesimo credito, diversificando i soggetti eseguiti e generando in tal guisa l'accrescimento ingiustificato del debito complessivo per onorari, competenze e spese di lite in danno dei clienti debitori.
9. Correttamente, peraltro, il C.N.F., considerando la minor gravità della condotta dell'Altavilla, l'assenza di precedenti disciplinari, e la tipizzazione della condotta introdotta dal nuovo codice di deontologia forense, ha applicato nei suoi confronti la sanzione base della censura, non ritenendola meritevole di aggravamento.

10. Appare, pertanto, palese che tutti i motivi, sì come articolati, pur lamentando formalmente una plurima violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, si risolvono, in realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo della violazione di legge e della omissione *tout court* della motivazione, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedurali così come accertare e ricostruite dal Consiglio nazionale dell'ordine, muovendo così all'impugnato provvedimento censure del tutto inammissibili, perché la valutazione delle risultanze probatorie in atti (e tra esse il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle acquisizioni documentali), al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E' principio di diritto ormai consolidato quello per cui il ricorso alle sezioni unite della Corte avverso i provvedimenti disciplinari del C.N.F. non conferisce, entro i ristretti limiti della sua proponibilità, in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

valutazioni compiute dall'organo disciplinare d'appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali dello speciale giudizio di legittimità così come introdotto) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate *quoad effectum*) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall'organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri *desiderata*, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità.

*

Il ricorso è pertanto rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alla spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

5

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, li 11.10.2016

IL PRESIDENTE



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

Civile Sent. Sez. U Num. 16993 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: CIRILLO ETTORE

Data pubblicazione: 10/07/2017

SENTENZA

sul ricorso 5307-2017 proposto da:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CHIODA;

- ricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



450
17

contro

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI MILANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA ROMAGNA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIBILISCO, MARIO MINELLA, MARCELLO RAVETTA e ROBERTO ROTA;

- controricorrente -

nonchè contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, GRASSO DOMENICO WALTER, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 23/01/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Roberto Otti per delega dell'avvocato Massimo Chioda.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso, al quale resiste con controricorso solo il Consiglio distrettuale di disciplina di Milano (CDD), il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza (COA) chiede la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense (CNF) del 23 gennaio 2017.

Con due motivi, articolati per violazione di norme di diritto processuali (art. 61 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, l.p.f) e costituzionali (artt. 97 e 113 Cost.), il ricorrente censura l'operato del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CNF laddove ha ritenuto non impugnabile l'archiviazione dell'esposto contro l'attuale intimato avv. WALTER GRASSO, immotivatamente deliberata dal CDD il 18 giugno 2015.

Il primo giudice, premessa la natura amministrativa ed endo-procedimentale, dell'archiviazione deliberata ai sensi dell'art. 14 del regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (reg. disc.) e dell'art. 58 l.p.f., rileva che quella impugnabile dinanzi al CNF è solo la decisione susseguente alla formulazione dell'incolpazione, laddove l'art. 61 l.p.f., non diversamente dall'assetto processuale e procedimentale anteriore, individua quale «decisione» solo quella di condanna o di proscioglimento assunta all'esito del procedimento ex art. 59 l.p.f., restando l'archiviazione confinata in una fase istruttoria e pre-procedimentale come sarebbe reso palese dal tenore testuale dell'art. 58 l.p.f..

Il COA ricorrente ritiene, invece che, la possibilità offerta di gravame «per qualsiasi decisione» dall'art. 61 l.p.f. coglie l'intero ventaglio di determinazioni potenzialmente assunte dal CDD, ivi comprese quelle preliminari di archiviazione delle quali, soprattutto se immotivate, dev'essere consentita l'impugnazione, attesa la copertura costituzionale della tutela contro gli atti amministrativi illegittimi.

2. Il CDD contro-ricorrente, per un verso dubita della propria legittimazione processuale passiva quale organo contro-interessato, per un altro solleva questioni circa le regole per la corretta instaurazione del rapporto processuale e delle difese nel giudizio di legittimità, alla luce della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Sul nucleo centrale del ricorso del COA osserva che l'archiviazione sarebbe di per se stessa non impugnabile, perché collocata in una fase anteriore al procedimento disciplinare vero e proprio. Inoltre stigmatizza che il COA tace sulla legittima motivazione *per relationem*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della delibera impugnata e sulla correlata archiviazione delle parallele indagini penali.

3. Al CDD il COA replica con memoria, mentre l'avv. WALTER GRASSO e il CNF non svolgono alcuna attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo, vanno fugati i dubbi avanzati dal CDD circa la corretta proposizione formale del ricorso e del suo stesso contro-ricorso, alla luce della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

L'art. 6, comma 6, l.p.f. riproduce in sostanza l'art. 56, comma 3, della previgente l.p.f.. Il ricorso va proposto, infatti, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, cioè in termine ancora una volta più breve rispetto a quello ordinario, trattandosi di norma speciale (v. Cass. Sez. U, n. 997 del 1964) sorretta da compatibilità costituzionale (v. Cass. Sez. U, n. 6252 del 1989). Gli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, l.p.f. richiamano e conferiscono ulteriore vigenza ai soli artt. 59-65 della previgente l.p.f., ma non agli artt. 66-68 che, dunque, non possono ritenersi ulteriormente in vigore operando, riguardo al ricorso per la cassazione delle sentenze del CNF e per quanto non regolato dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, le ordinarie disposizioni previste dal codice di rito per il giudizio di legittimità.

Ciò comporta anche l'applicabilità del normale termine per il controricorso – e non quello più breve previsto dalla previgente l.p.f. (art. 66) – il che rende le difese del CDD sicuramente tempestive.

Equalmente superato è anche il pregresso riferimento alla sola notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, stante la peculiarità propria del giudizio di legittimità per il quale la notifica a mezzo di PEC, nella specie adottata dal COA, è valida secondo la regola generale sancita dall'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (*Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e *procuratori legali*), comunque sopravvenuta anche all'art. 66 della previgente l.p.f..

2. E', invece, da escludere che il CDD, destinatario dell'odierno ricorso, sia parte necessaria del giudizio di legittimità, atteso che la nozione di parte nel procedimento disciplinare va inquadrata con riferimento agli interessi concretamente tutelati.

La riforma professionale forense del 2012 devolve il potere disciplinare ai CDD composto da membri eletti su base capitaria e democratica (art. 50 l.p.f.) e costituito presso il COA distrettuale (art. 1 reg. disc.). Il CDD, insediato col sistema elettorale introdotto dal regolamento 31 gennaio 2014, n.1 (reg. elett.), agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e operativa (art. 2 reg. disc.), così costituendo un organo avente compiti suoi propri, ma non contro-portatore di legittimazione processuale. Infatti il CDD è attivato dal COA che riceve un esposto, una denuncia o una notifica di rilievo disciplinare (art. 11 reg. disc.). Indi, si avvia la fase dell'istruttoria preliminare (capo III, reg. disc.), detta anche fase istruttoria «pre-procedimentale» (art. 58 l.p.f.). Il presidente del CDD può chiedere l'archiviazione *de plano* per manifesta infondatezza della notizia d'illecito disciplinare (art. 58 l.p.f.; art. 14 reg. disc.) oppure designare il consigliere istruttore, che, nel termine di sei mesi, deve chiedere l'archiviazione o l'approvazione del capo d'incolpazione con citazione a giudizio dell'incolpato (artt. 16 e 18 reg. disc.). In quest'ultimo caso si avvia la fase dibattimentale e di discussione (capo V, reg. disc.), cui segue la «fase decisoria» (capo VI, reg. disc.) con esito che, in disparte alcune ipotesi particolari, è normalmente «di esservi luogo a provvedimento disciplinare» ovvero «di irrogazione di una delle [...] sanzioni disciplinari» (art. 52 l.p.f.).

Degli interessi in gioco e giuridicamente tutelati sono indici rivelatori i poteri d'impugnazione (art. 61 l.p.f.; art. 33 reg. disc.) riconosciuti all'incolpato (a tutela del suo *status*), al COA (per la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vigilanza sull'ordine locale e la tutela dei relativi iscritti), al P.M. e al P.G. in sede (a garanzia del pubblico interesse).

Dunque, il CDD, quale organo distrettuale di disciplina, ha una funzione sicuramente amministrativa ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d'incompatibilità, astensione e ricasazione (art. 3 reg. elett.; artt. 6 – 9 reg. disc.). Il CDD, pena la perdita della sua terzietà, non è e non può essere in lite con l'iscritto all'ordine ma gli è devoluta dalla legge l'applicazione delle norme disciplinari al caso concreto e con imparzialità (v. *infra* §4). Del resto il CDD, diversamente dal COA, non ha alcun autonomo potere di sorveglianza sugli iscritti e, dunque, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio.

E' questo, del resto, il senso ultimo della separazione tra il COA, quale organo di vigilanza deontologica e di esecuzione delle sanzioni, e il CDD, quale organo titolare del potere disciplinare. Si tratta di una alterità, che, come sarà meglio precisato (v. *infra* §4), trova il suo fondamento nell'intento riformatore complessivo in materia di ordini professionali laddove sin dall'art. 3, comma 5, lett. f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 si afferma che «gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina» e che «la carica di consigliere dell'ordine territoriale [...] è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali».

Da qui deriva l'essenzialità di un livello maggiore di neutralità più volte sottolineata nei lavori di preparatori della nuova l.p.f. (v. atti Senato, *dossier* n. 99, d.d.l. A.S. 711 e A.S. 1198). Il che risponde a un modulo di neutralità già presente in varie tipologie conosciute di consigli di disciplina, persino nell'ambito dei rapporti d'impiego (es.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

art. 54 r.d. 8 gennaio 1931, n.148, sul personale autoferrotranviario). A marcare la diversità dell'attuale assetto disciplinare e processuale è proprio l'alterità organica tra il CDD, detentore del potere disciplinare, e il COA, portatore dell'interesse collettivo dell'Ordine locale, laddove nella previgente l.p.f. era il COA stesso a sommare i due ruoli con i relativi riflessi processuali (v. Cass. Sez. U, n. 2077 del 1994).

3. Sempre sul piano della *legitimitas a causam*, essa va naturalmente negata pure riguardo CNF (anch'esso destinatario dell'odierno ricorso), laddove, in materia di giustizia disciplinare, è un giudice speciale che - istituito con il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 - è tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione. Ne consegue che la disciplina della funzione giurisdizionale del CNF, quale giudice terzo, è coperta dall'art. 108, secondo comma, e dall'art. 111, secondo comma, Cost. (v. Cass. Sez. U, n. 12064 del 2014).

Da ciò deriva, l'ulteriore corollario che il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in materia deontologica, con riguardo all'indipendenza del giudice ed all'imparzialità dei giudizi (v. Corte Cost. n. 284 del 1986, n. 128 del 1974, n. 73 del 1970), esclude in radice che esso possa essere evocato dinanzi alle sezioni unite quale parte nei giudizi di legittimità sui ricorsi per cassazione proposti avverso le sue sentenze.

4. Tanto premesso, queste sezioni unite ritengono che, nel resto, il ricorso del COA sia fondato. Come si è visto nel §2, le decisioni del CDD sono impugnabili dall'incolpato in caso di affermazione di responsabilità (art. 61 l.p.f.) ovvero per ogni caso dal COA, dal P.M. e dal P.G. in sede. Analogamente si esprime il regolamento (art. 33).

Dalla struttura del nuovo procedimento disciplinare, innovato dalla riforma del 2012, non emerge la previsione dell'impugnazione da parte del COA come ristretta a un ambito decisorio legato alle sole deliberazioni di proscioglimento o di condanna. E' vero che, nella

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legge professionale riformata, l'archiviazione è collocata nella fase dell'istruttoria pre-procedimentale (art. 58), regolata dal capo I sulle «norme generali», mentre le impugnazioni delle decisioni del CDD sono collocate nel capo II sul «procedimento disciplinare». Però da ciò non deriva che l'art. 61 l.p.f., quando parla d'impugnazione delle decisioni del CDD, debba riferirsi alle sole decisioni previste dall'art. 52 l.p.f., ovvero sia a quelle di proscioglimento e di condanna, giammai all'archiviazione pre-procedimentale prevista dall'art. 58 l.p.f..

Le sezioni unite hanno escluso che l'atto di apertura del procedimento costituisca decisione in senso stretto, ritenendola quindi non impugnabile (Cass. Sez. U, n. 5199 del 2016). Ma si tratta di approdo ermeneutico non estensibile all'opposto provvedimento di archiviazione. Si è ritenuto, infatti, che gli atti d'impulso endo/pre-procedimentali siano privi di rilevanza esterna e, dunque, scevri dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale d'impugnabilità dinanzi al giudice naturale precostituito per legge (artt. 24, 111, 113 Cost.), non essendovi spazio per l'intervento giurisdizionale del CNF, in prima battuta, e delle sezioni unite della Corte, in sede di legittimità, ovvero del giudice amministrativo (Cass. Sez. U, n. 16884 del 2013).

Invece l'intervento dell'organo amministrativo neutrale nella fase dell'archiviazione pre-procedimentale, laddove fa abortire sul nascere la vigilanza deontologica degli ordini locali, risponde sì a ragionevole rispetto dell'art. 97 Cost. quale scelta legislativa semplificante e diretta a prevenire inutili aggravii in una fase del tutto prodromica, ma non può essere intesa quale incontrollabile negazione dell'agire in materia disciplinare, laddove v'è un chiaro interesse del COA alla salvaguardia degli interessi collettivi degli iscritti nell'ordine locale alla salvaguardia della deontologia forense. Ed è appunto l'alterità organica tra il CDD, detentore del potere disciplinare (art. 50, comma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1, l.p.f.) e il COA, portatore dell'interesse collettivo dell'ordine locale (art. 50, comma 4, l.p.f.), che differenzia nettamente l'assetto attuale da quello della vecchia disciplina dell'ordinamento della professione forense, laddove era il COA stesso a sommare i due ruoli. Mentre la fase che precedeva l'iniziativa disciplinare vera e propria era attività caratterizzata dalla più ampia discrezionalità; indi, il provvedimento conclusivo, sia nel senso dell'assunzione, sia in quello della non assunzione dell'iniziativa, si poneva sempre come atto di autodeterminazione dell'organo deputato e, dunque, come atto non impugnabile (es. *Proc. Gen. Cass., ud. CNF, 16 luglio 1998*).

Nella struttura logica e giuridica della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, indipendentemente dal *nomen iuris* dato ai singoli istituti con frequenti imprecisioni terminologiche, l'archiviazione da parte del CDD si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento potendo essere adottata: a) in via immediata, dal CDD (riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all'art. 14 reg. disc.), su richiesta *de plano* del suo presidente per la manifesta infondatezza della notizia d'illecito disciplinare (art. 58 l.p.f.); b) in via pre-procedimentale, dalla sezione del CDD competente per l'istruttoria disciplinare, sulle richieste finali del consigliere istruttore all'esito dell'inchiesta preliminare (art. 58 l.p.f.); c) in qualsiasi fase del procedimento, dalla sezione competente del CDD, ove sia comunque emersa la manifesta infondatezza dell'addebito (art. 19 reg. disc., mod. delib. 26 giugno 2015); d) in ogni caso, per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare (art. 14 reg. disc., mod. delib. 24 marzo 2017).

Dunque, l'archiviazione disciplinare, nella polisensu accezione recepita dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (anche regolamentare), assume quelle connotazioni tipicamente "meritali" di un obbligo d'immediata declaratoria di cause

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di non punibilità che vanno dall'infondatezza della notizia d'illecito ovvero dell'addebito, alla prescrizione dell'azione disciplinare, e paiono non dissimili sul piano logico dalla formula assolutoria «di non esservi luogo a provvedimento disciplinare» che è tipizzata dall'art. 52, lett. a), l.p.f. per quella decisione amministrativa finale che, erroneamente denominata «sentenza» nell'art. 61 l.p.f. e più correttamente «provvedimento» o «decisione» negli artt. 59 e 62 l.p.f., è adottata all'esito del completo dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale.

Ciò spiega la ragione per la quale, sia pure con infelice collocazione all'interno della struttura della nuova disciplina, l'art. 61 l.p.f. stabilisce, senza eccezione alcuna, che «avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso [...] avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF [...] per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine [...]», il che risponde anche ai precetti costituzionali di tutela giudiziale di diritti e interessi, a mente degli artt. 24, 111 e 113 Cost..

5. La decisione del CNF che, nella specie, ha ritenuto radicalmente inammissibile l'impugnazione da parte del COA del provvedimento di archiviazione del CDD, si discosta, dunque, dal principio di diritto che qui di seguito si formula: «Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso da parte del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto avanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense».

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al CNF che, in diversa composizione, dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato e regolare le spese anche del giudizio di legittimità. E', quindi, devoluto al giudice di rinvio l'esame delle questioni sollevate dal COA circa l'asserita

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inosservanza dal parte del CDD dei vincoli motivazionali per la pronunzia di archiviazione (art. 58 l.p.f.; art. 19 reg. disc.).

Invece, dall'inammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti del CNF (§3) e del CDD (§2) per loro difetto di *legitimatio a causam*, non derivano condanne in punto di spese, atteso che il primo non è costituito né spiega difese, mentre riguardo al secondo l'assoluta novità e l'assenza di giurisprudenza legittimano la pronunzia di compensazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'intimato Consiglio nazionale forense. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del controricorrente Consiglio distrettuale di disciplina; compensa integralmente le relative spese processuali. Accoglie nel resto il ricorso del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia al Consiglio nazionale forense, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

TORNA INDIETRO

Civile Sent. Sez. U Num. 16993 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: CIRILLO ETTORE

Data pubblicazione: 10/07/2017

SENTENZA

sul ricorso 5307-2017 proposto da:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CHIODA;

- ricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



450
17

contro

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI MILANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA ROMAGNA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIBILISCO, MARIO MINELLA, MARCELLO RAVETTA e ROBERTO ROTA;

- controricorrente -

nonchè contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, GRASSO DOMENICO WALTER, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 23/01/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Roberto Otti per delega dell'avvocato Massimo Chioda.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso, al quale resiste con controricorso solo il Consiglio distrettuale di disciplina di Milano (CDD), il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza (COA) chiede la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense (CNF) del 23 gennaio 2017.

Con due motivi, articolati per violazione di norme di diritto processuali (art. 61 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, l.p.f) e costituzionali (artt. 97 e 113 Cost.), il ricorrente censura l'operato del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CNF laddove ha ritenuto non impugnabile l'archiviazione dell'esposto contro l'attuale intimato avv. WALTER GRASSO, immotivatamente deliberata dal CDD il 18 giugno 2015.

Il primo giudice, premessa la natura amministrativa ed endo-procedimentale, dell'archiviazione deliberata ai sensi dell'art. 14 del regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (reg. disc.) e dell'art. 58 l.p.f., rileva che quella impugnabile dinanzi al CNF è solo la decisione susseguente alla formulazione dell'incolpazione, laddove l'art. 61 l.p.f., non diversamente dall'assetto processuale e procedimentale anteriore, individua quale «decisione» solo quella di condanna o di proscioglimento assunta all'esito del procedimento ex art. 59 l.p.f., restando l'archiviazione confinata in una fase istruttoria e pre-procedimentale come sarebbe reso palese dal tenore testuale dell'art. 58 l.p.f..

Il COA ricorrente ritiene, invece che, la possibilità offerta di gravame «per qualsiasi decisione» dall'art. 61 l.p.f. coglie l'intero ventaglio di determinazioni potenzialmente assunte dal CDD, ivi comprese quelle preliminari di archiviazione delle quali, soprattutto se immotivate, dev'essere consentita l'impugnazione, attesa la copertura costituzionale della tutela contro gli atti amministrativi illegittimi.

2. Il CDD contro-ricorrente, per un verso dubita della propria legittimazione processuale passiva quale organo contro-interessato, per un altro solleva questioni circa le regole per la corretta instaurazione del rapporto processuale e delle difese nel giudizio di legittimità, alla luce della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Sul nucleo centrale del ricorso del COA osserva che l'archiviazione sarebbe di per se stessa non impugnabile, perché collocata in una fase anteriore al procedimento disciplinare vero e proprio. Inoltre stigmatizza che il COA tace sulla legittima motivazione *per relationem*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della delibera impugnata e sulla correlata archiviazione delle parallele indagini penali.

3. Al CDD il COA replica con memoria, mentre l'avv. WALTER GRASSO e il CNF non svolgono alcuna attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo, vanno fugati i dubbi avanzati dal CDD circa la corretta proposizione formale del ricorso e del suo stesso contro-ricorso, alla luce della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

L'art. 6, comma 6, l.p.f. riproduce in sostanza l'art. 56, comma 3, della previgente l.p.f.. Il ricorso va proposto, infatti, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, cioè in termine ancora una volta più breve rispetto a quello ordinario, trattandosi di norma speciale (v. Cass. Sez. U, n. 997 del 1964) sorretta da compatibilità costituzionale (v. Cass. Sez. U, n. 6252 del 1989). Gli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, l.p.f. richiamano e conferiscono ulteriore vigenza ai soli artt. 59-65 della previgente l.p.f., ma non agli artt. 66-68 che, dunque, non possono ritenersi ulteriormente in vigore operando, riguardo al ricorso per la cassazione delle sentenze del CNF e per quanto non regolato dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, le ordinarie disposizioni previste dal codice di rito per il giudizio di legittimità.

Ciò comporta anche l'applicabilità del normale termine per il controricorso – e non quello più breve previsto dalla previgente l.p.f. (art. 66) – il che rende le difese del CDD sicuramente tempestive.

Equalmente superato è anche il pregresso riferimento alla sola notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, stante la peculiarità propria del giudizio di legittimità per il quale la notifica a mezzo di PEC, nella specie adottata dal COA, è valida secondo la regola generale sancita dall'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (*Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e *procuratori legali*), comunque sopravvenuta anche all'art. 66 della previgente l.p.f..

2. E', invece, da escludere che il CDD, destinatario dell'odierno ricorso, sia parte necessaria del giudizio di legittimità, atteso che la nozione di parte nel procedimento disciplinare va inquadrata con riferimento agli interessi concretamente tutelati.

La riforma professionale forense del 2012 devolve il potere disciplinare ai CDD composto da membri eletti su base capitaria e democratica (art. 50 l.p.f.) e costituito presso il COA distrettuale (art. 1 reg. disc.). Il CDD, insediato col sistema elettorale introdotto dal regolamento 31 gennaio 2014, n.1 (reg. elett.), agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e operativa (art. 2 reg. disc.), così costituendo un organo avente compiti suoi propri, ma non contro-portatore di legittimazione processuale. Infatti il CDD è attivato dal COA che riceve un esposto, una denuncia o una notifica di rilievo disciplinare (art. 11 reg. disc.). Indi, si avvia la fase dell'istruttoria preliminare (capo III, reg. disc.), detta anche fase istruttoria «pre-procedimentale» (art. 58 l.p.f.). Il presidente del CDD può chiedere l'archiviazione *de plano* per manifesta infondatezza della notizia d'illecito disciplinare (art. 58 l.p.f.; art. 14 reg. disc.) oppure designare il consigliere istruttore, che, nel termine di sei mesi, deve chiedere l'archiviazione o l'approvazione del capo d'incolpazione con citazione a giudizio dell'incolpato (artt. 16 e 18 reg. disc.). In quest'ultimo caso si avvia la fase dibattimentale e di discussione (capo V, reg. disc.), cui segue la «fase decisoria» (capo VI, reg. disc.) con esito che, in disparte alcune ipotesi particolari, è normalmente «di esservi luogo a provvedimento disciplinare» ovvero «di irrogazione di una delle [...] sanzioni disciplinari» (art. 52 l.p.f.).

Degli interessi in gioco e giuridicamente tutelati sono indici rivelatori i poteri d'impugnazione (art. 61 l.p.f.; art. 33 reg. disc.) riconosciuti all'incolpato (a tutela del suo *status*), al COA (per la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vigilanza sull'ordine locale e la tutela dei relativi iscritti), al P.M. e al P.G. in sede (a garanzia del pubblico interesse).

Dunque, il CDD, quale organo distrettuale di disciplina, ha una funzione sicuramente amministrativa ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d'incompatibilità, astensione e ricasazione (art. 3 reg. elett.; artt. 6 – 9 reg. disc.). Il CDD, pena la perdita della sua terzietà, non è e non può essere in lite con l'iscritto all'ordine ma gli è devoluta dalla legge l'applicazione delle norme disciplinari al caso concreto e con imparzialità (v. *infra* §4). Del resto il CDD, diversamente dal COA, non ha alcun autonomo potere di sorveglianza sugli iscritti e, dunque, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio.

E' questo, del resto, il senso ultimo della separazione tra il COA, quale organo di vigilanza deontologica e di esecuzione delle sanzioni, e il CDD, quale organo titolare del potere disciplinare. Si tratta di una alterità, che, come sarà meglio precisato (v. *infra* §4), trova il suo fondamento nell'intento riformatore complessivo in materia di ordini professionali laddove sin dall'art. 3, comma 5, lett. f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 si afferma che «gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina» e che «la carica di consigliere dell'ordine territoriale [...] è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali».

Da qui deriva l'essenzialità di un livello maggiore di neutralità più volte sottolineata nei lavori di preparatori della nuova l.p.f. (v. atti Senato, *dossier* n. 99, d.d.l. A.S. 711 e A.S. 1198). Il che risponde a un modulo di neutralità già presente in varie tipologie conosciute di consigli di disciplina, persino nell'ambito dei rapporti d'impiego (es.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

art. 54 r.d. 8 gennaio 1931, n.148, sul personale autoferrotranviario). A marcare la diversità dell'attuale assetto disciplinare e processuale è proprio l'alterità organica tra il CDD, detentore del potere disciplinare, e il COA, portatore dell'interesse collettivo dell'Ordine locale, laddove nella previgente l.p.f. era il COA stesso a sommare i due ruoli con i relativi riflessi processuali (v. Cass. Sez. U, n. 2077 del 1994).

3. Sempre sul piano della *legitimitas a causam*, essa va naturalmente negata pure riguardo CNF (anch'esso destinatario dell'odierno ricorso), laddove, in materia di giustizia disciplinare, è un giudice speciale che - istituito con il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 - è tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione. Ne consegue che la disciplina della funzione giurisdizionale del CNF, quale giudice terzo, è coperta dall'art. 108, secondo comma, e dall'art. 111, secondo comma, Cost. (v. Cass. Sez. U, n. 12064 del 2014).

Da ciò deriva, l'ulteriore corollario che il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in materia deontologica, con riguardo all'indipendenza del giudice ed all'imparzialità dei giudizi (v. Corte Cost. n. 284 del 1986, n. 128 del 1974, n. 73 del 1970), esclude in radice che esso possa essere evocato dinanzi alle sezioni unite quale parte nei giudizi di legittimità sui ricorsi per cassazione proposti avverso le sue sentenze.

4. Tanto premesso, queste sezioni unite ritengono che, nel resto, il ricorso del COA sia fondato. Come si è visto nel §2, le decisioni del CDD sono impugnabili dall'incolpato in caso di affermazione di responsabilità (art. 61 l.p.f.) ovvero per ogni caso dal COA, dal P.M. e dal P.G. in sede. Analogamente si esprime il regolamento (art. 33).

Dalla struttura del nuovo procedimento disciplinare, innovato dalla riforma del 2012, non emerge la previsione dell'impugnazione da parte del COA come ristretta a un ambito decisorio legato alle sole deliberazioni di proscioglimento o di condanna. E' vero che, nella

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legge professionale riformata, l'archiviazione è collocata nella fase dell'istruttoria pre-procedimentale (art. 58), regolata dal capo I sulle «norme generali», mentre le impugnazioni delle decisioni del CDD sono collocate nel capo II sul «procedimento disciplinare». Però da ciò non deriva che l'art. 61 l.p.f., quando parla d'impugnazione delle decisioni del CDD, debba riferirsi alle sole decisioni previste dall'art. 52 l.p.f., ovvero a quelle di proscioglimento e di condanna, giammai all'archiviazione pre-procedimentale prevista dall'art. 58 l.p.f..

Le sezioni unite hanno escluso che l'atto di apertura del procedimento costituisca decisione in senso stretto, ritenendola quindi non impugnabile (Cass. Sez. U, n. 5199 del 2016). Ma si tratta di approdo ermeneutico non estensibile all'opposto provvedimento di archiviazione. Si è ritenuto, infatti, che gli atti d'impulso endo/pre-procedimentali siano privi di rilevanza esterna e, dunque, scevri dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale d'impugnabilità dinanzi al giudice naturale precostituito per legge (artt. 24, 111, 113 Cost.), non essendovi spazio per l'intervento giurisdizionale del CNF, in prima battuta, e delle sezioni unite della Corte, in sede di legittimità, ovvero del giudice amministrativo (Cass. Sez. U, n. 16884 del 2013).

Invece l'intervento dell'organo amministrativo neutrale nella fase dell'archiviazione pre-procedimentale, laddove fa abortire sul nascere la vigilanza deontologica degli ordini locali, risponde sì a ragionevole rispetto dell'art. 97 Cost. quale scelta legislativa semplificante e diretta a prevenire inutili aggravii in una fase del tutto prodromica, ma non può essere intesa quale incontrollabile negazione dell'agire in materia disciplinare, laddove v'è un chiaro interesse del COA alla salvaguardia degli interessi collettivi degli iscritti nell'ordine locale alla salvaguardia della deontologia forense. Ed è appunto l'alterità organica tra il CDD, detentore del potere disciplinare (art. 50, comma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1, l.p.f.) e il COA, portatore dell'interesse collettivo dell'ordine locale (art. 50, comma 4, l.p.f.), che differenzia nettamente l'assetto attuale da quello della vecchia disciplina dell'ordinamento della professione forense, laddove era il COA stesso a sommare i due ruoli. Mentre la fase che precedeva l'iniziativa disciplinare vera e propria era attività caratterizzata dalla più ampia discrezionalità; indi, il provvedimento conclusivo, sia nel senso dell'assunzione, sia in quello della non assunzione dell'iniziativa, si poneva sempre come atto di autodeterminazione dell'organo deputato e, dunque, come atto non impugnabile (es. *Proc. Gen. Cass., ud. CNF, 16 luglio 1998*).

Nella struttura logica e giuridica della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, indipendentemente dal *nomen iuris* dato ai singoli istituti con frequenti imprecisioni terminologiche, l'archiviazione da parte del CDD si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento potendo essere adottata: a) in via immediata, dal CDD (riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all'art. 14 reg. disc.), su richiesta *de plano* del suo presidente per la manifesta infondatezza della notizia d'illecito disciplinare (art. 58 l.p.f.); b) in via pre-procedimentale, dalla sezione del CDD competente per l'istruttoria disciplinare, sulle richieste finali del consigliere istruttore all'esito dell'inchiesta preliminare (art. 58 l.p.f.); c) in qualsiasi fase del procedimento, dalla sezione competente del CDD, ove sia comunque emersa la manifesta infondatezza dell'addebito (art. 19 reg. disc., mod. delib. 26 giugno 2015); d) in ogni caso, per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare (art. 14 reg. disc., mod. delib. 24 marzo 2017).

Dunque, l'archiviazione disciplinare, nella polisensu accezione recepita dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (anche regolamentare), assume quelle connotazioni tipicamente "meritali" di un obbligo d'immediata declaratoria di cause

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di non punibilità che vanno dall'infondatezza della notizia d'illecito ovvero dell'addebito, alla prescrizione dell'azione disciplinare, e paiono non dissimili sul piano logico dalla formula assolutoria «di non esservi luogo a provvedimento disciplinare» che è tipizzata dall'art. 52, lett. a), l.p.f. per quella decisione amministrativa finale che, erroneamente denominata «sentenza» nell'art. 61 l.p.f. e più correttamente «provvedimento» o «decisione» negli artt. 59 e 62 l.p.f., è adottata all'esito del completo dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale.

Ciò spiega la ragione per la quale, sia pure con infelice collocazione all'interno della struttura della nuova disciplina, l'art. 61 l.p.f. stabilisce, senza eccezione alcuna, che «avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso [...] avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF [...] per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine [...]», il che risponde anche ai precetti costituzionali di tutela giudiziale di diritti e interessi, a mente degli artt. 24, 111 e 113 Cost..

5. La decisione del CNF che, nella specie, ha ritenuto radicalmente inammissibile l'impugnazione da parte del COA del provvedimento di archiviazione del CDD, si discosta, dunque, dal principio di diritto che qui di seguito si formula: «Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso da parte del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto avanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense».

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al CNF che, in diversa composizione, dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato e regolare le spese anche del giudizio di legittimità. E', quindi, devoluto al giudice di rinvio l'esame delle questioni sollevate dal COA circa l'asserita

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inosservanza dal parte del CDD dei vincoli motivazionali per la pronunzia di archiviazione (art. 58 l.p.f.; art. 19 reg. disc.).

Invece, dall'inammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti del CNF (§3) e del CDD (§2) per loro difetto di *legitimitas a causam*, non derivano condanne in punto di spese, atteso che il primo non è costituito né spiega difese, mentre riguardo al secondo l'assoluta novità e l'assenza di giurisprudenza legittimano la pronunzia di compensazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'intimato Consiglio nazionale forense. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del controricorrente Consiglio distrettuale di disciplina; compensa integralmente le relative spese processuali. Accoglie nel resto il ricorso del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia al Consiglio nazionale forense, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

TORNA INDIETRO

Civile Sent. Sez. U Num. 16690 Anno 2017

Presidente: CANZIO GIOVANNI

Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

Data pubblicazione: 06/07/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 5282-2016 proposto da:

2016

580

ALTAVILLA SALVATORE SANTE, rappresentato e difeso da sé
medesimo unitamente all'avvocato MAURILIO PRIORESCHI,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. FERRARI 4, per delega in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI, PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 217/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato Maurilio PRIORESCHI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN FATTO E IN DIRITTO

1. A seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocata Tiziana Catella e dell'avv. Salvatore Altavilla, il C.O.A. di Bari irrogò a quest'ultimo la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di un anno, per avere l'incolpato, in relazione a crediti professionali ingiustificatamente vantati dalla collega Catella, con ripetute e onerose iniziative giudiziali, aggravato immotivatamente la situazione debitoria dei germani Recchia attraverso una serie numerosissima di azioni esecutive intraprese nei confronti dei condebitori solidali, senza che ad esse corrispondessero effettive ragioni di tutela del credito vantato dalla collega da lui assistita.
2. L'avv. Altavilla propose ricorso dinanzi al C.N.F.
3. L'organo disciplinare di vertice, rigettate alcune doglianze mosse in rito dal ricorrente, confermò in punto di fatto la valutazione compiuta dal C.O.A. pugliese in ordine all'illecito contestato - ritenendo, in particolare, documentalmente provata l'esistenza di un rilevante numero di procedure introdotte nei confronti di ciascuno dei debitori in solido, tali da integrare la fattispecie dell'accanimento giudiziario.
- 3.1. Rilevò, tuttavia, il Consiglio nazionale dell'ordine che, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo codice deontologico degli avvocati, la condotta accertata risultava sanzionata con la (più favorevole) censura, e che tale sanzione risultasse, nella specie, adeguata ai fatti contestati all'Altavilla, non avendo l'incolpato agito *pro domo sua*, bensì nell'ambito di un mandato professionale conferitogli dall'avvocata Catella (cui verrà invece irrogata la più grave sanzione della sospensione per sei mesi dall'esercizio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'attività professionale, con pronuncia confermata da questa Corte in pari data rispetto al presente provvedimento).

4. La sentenza della Consiglio nazionale forense è stata impugnata da Salvatore Altavilla con ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi di gravame.

*

5. Il ricorso è infondato.
 - 5.1. **Con il primo motivo**, si denuncia *violazione del contraddittorio – violazione del diritto di difesa degli incolpati – violazione di legge ex art. 50 R.D. n. 37 del 1934.*
 - 5.2. Il motivo, prima ancora che palesemente inammissibile per difetto di interesse (la doglianza riguarda, difatti, il mancato rinvio dell'udienza dibattimentale per impedimento non dell'Altavilla, ma della Catella), è altrettanto palesemente infondato nel merito , avendo il C.N.F. ampiamente e convincentemente motivato il proprio diniego all'istanza di rinvio proposta dall'avv. Catella per essere l'impedimento lamentato generico e non documentato quanto alla (nella specie imprevedibile) assoluta impossibilità a comparire (f. 5 del provvedimento impugnato).
 - 5.3. **Con il secondo motivo**, si denuncia *difetto di adeguata motivazione a fondamento della decisione – mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – violazione di legge (artt. 45 R.D.L. 1578/1933, 48 n. 2 R.D. 37/1934, 24 comma 2 Cost.*
 - 5.4. **Con il terzo motivo**, si denuncia *illegittima applicazione della sanzione disciplinare per violazione di legge in base ad una norma giuridica non vigente al momento dell'illecito contestato.*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- 5.5. **Con il quarto motivo**, si denuncia un *vizio di adeguata motivazione nell'applicazione della sanzione disciplinare in presenza di riconoscimento di attenuanti per assenza di altre pregresse sanzioni*
6. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attese la intrinseca connessione, sono manifestamente privi di pregio.
7. Tutte le censure mosse alla decisione oggi impugnata si infrangono sul corretto e condivisibile impianto motivazionale della sentenza oggi impugnata, segnatamente nella parte in cui (folio 7 ss.) il C.N.F. ha ritenuto, con argomentazioni sceve da vizi logico-giuridici, che l'incolpato avesse ingiustificatamente aggravato, con numerose, plurime, ingiustificate iniziative giudiziali, la situazione debitoria del cliente senza che ciò corrispondesse ad effettive ragioni di tutela del credito vantato, inerendo esse, e tutte, al medesimo rapporto professionale, in esito alla ritenuta pervicacia del comportamento reiteratamente assunto da esso difensore incaricato dalla co-incolpata.
8. Censurabile, in particolare, è stato condivisibilmente ritenuta l'introduzione di giudizi separati e l'attivazione di contestuali e plurime procedure esecutive aventi ad oggetto il medesimo credito, diversificando i soggetti eseguiti e generando in tal guisa l'accrescimento ingiustificato del debito complessivo per onorari, competenze e spese di lite in danno dei clienti debitori.
9. Correttamente, peraltro, il C.N.F., considerando la minor gravità della condotta dell'Altavilla, l'assenza di precedenti disciplinari, e la tipizzazione della condotta introdotta dal nuovo codice di deontologia forense, ha applicato nei suoi confronti la sanzione base della censura, non ritenendola meritevole di aggravamento.

10. Appare, pertanto, palese che tutti i motivi, sì come articolati, pur lamentando formalmente una plurima violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, si risolvono, in realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo della violazione di legge e della omissione *tout court* della motivazione, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedurali così come accertare e ricostruite dal Consiglio nazionale dell'ordine, muovendo così all'impugnato provvedimento censure del tutto inammissibili, perché la valutazione delle risultanze probatorie in atti (e tra esse il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle acquisizioni documentali), al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E' principio di diritto ormai consolidato quello per cui il ricorso alle sezioni unite della Corte avverso i provvedimenti disciplinari del C.N.F. non conferisce, entro i ristretti limiti della sua proponibilità, in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

valutazioni compiute dall'organo disciplinare d'appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali dello speciale giudizio di legittimità così come introdotto) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate *quoad effectum*) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall'organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri *desiderata*, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità.

*

Il ricorso è pertanto rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alla spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

5

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, li 11.10.2016

IL PRESIDENTE



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

[TORNA INDIETRO](#)

TORNA INDIETRO

Civile Ord. Sez. U Num. 17115 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: CHINDEMI DOMENICO

Data pubblicazione: 11/07/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 6480-2017 proposto da:

PIOMBI LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

431
17

MILANO, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 382/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 30/12/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona
dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, il quale esprime
parere contrario all'accoglimento dell'istanza.

Fatto

L'avv. Lucio Piombi impugna, deducendo quattro motivi e formulando
istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento, la
sentenza disciplinare del consiglio nazionale forense (CNF) che ha
rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza del Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Bergamo (COA) che gli infliggeva la
sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale per la durata di mesi tre.

All'avvocato Piombi veniva contestata, a seguito di esposto del sig.
Valentino Ravasio la violazione degli artt. 6,8 e 36 canone 1, C.N.F.
poiché, senza aver ricevuto alcun specifico mandato, si sarebbe
occupato di questioni esorbitanti rispetto all'incarico professionale
effettivamente ricevuto (avente per oggetto soltanto la valutazione
delle eventuali iniziative da adottare al fine di addivenire alla divisione
di alcuni beni immobili attraverso l'impugnazione di due delibere
societarie), predisponendo una nota spese concernente onorari
asseritamente dovuti in relazione a tale attività.

Veniva anche contestata la violazione degli artt. 6,8 e 43 canone 2,
C.N.F. poiché, in relazione alla citata attività professionale, avrebbe
richiesto al cliente il pagamento di somme non soltanto non dovute,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ma anche eccessive rispetto dei canoni legali, in quanto calcolate sul valore dell'intero patrimonio immobiliare, oggetto di possibile divisione e non -come invece avrebbe dovuto fare-sulla quota di pertinenza del sig. Ravasio.

Ragioni della decisione

1. Il ricorrente formula quattro motivi di doglianza: 1. violazione del codice deontologico forense, codice abrogato nonché del nuovo codice deontologico forense e la illogicità e contraddittorietà della decisione del CNF nella parte in cui dichiara di condividere interamente le conclusioni del COA di Bergamo e per aver considerato "non dovuto" anche il compenso per l'attività svolta su incarico effettivamente ricevuto e non come erroneamente annoverato "abusivo"; 2. violazione di legge per illogicità e sviamento di potere con riferimento ai principi richiamati nella sentenza impugnata in tema di applicazione delle tariffe forensi, censurando il criterio di calcolo applicato dal COA per valutare e sanzionare la condotta dell'incolpato; 3. violazione di legge in relazione al principio di tipicità degli illeciti e sanzioni disciplinari ed ai criteri applicativi della nuova disciplina prevista dal nuovo codice deontologico forense; 4. violazione di legge in ordine alla proporzionalità della sanzione irrogata a suo carico dagli organi disciplinari.

2. Nessuno di tali motivi è dotato del presupposto della manifesta fondatezza dei fini della concessione della sospensione dell'esecutività del provvedimento.

I motivi che precedono sono inammissibili nella parte in cui censurano sostanzialmente la sentenza, sia pure sotto il profilo formale della violazione di legge, per un vizio motivazionale cancellato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile anche alle decisioni d'appello del CNF che come quella all'esame sono state pubblicate dopo l'11 settembre 2012 (Cass. sez. un. nn. 8053 s. del 2014) e, comunque, mancano del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

necessario fumus, ai fini della concessione della sospensione richiesta.

In relazione al primo motivo non sussiste contraddittorietà della motivazione della sentenza quando si parla di "competenze non dovute", non avendo il CNF confuso i piani delle diverse contestazioni, nei due capi di incolpazione, dei fatti aventi ad oggetto l'aver svolto attività professionale oltre i limiti del mandato ed avere richiesto competenze, per l'attività intra-mandato, non corrispondenti ai criteri delle tariffe forensi (cfr pag. 15 sentenza).

In relazione al secondo motivo va osservato che, nell'ottica della sentenza, ha valore rafforzativo il richiamo alle tariffe e ai criteri di cui al d.m. n. 127/2004 e alla relativa giurisprudenza, avendo il CNF affermato l'eccessività delle competenze richieste mediante l'uso scorretto dello scaglione corrispondente all'intero valore della controversia, dovendo applicarsi altri criteri ai fini della determinazione del valore della causa (cfr pag. 21 sentenza)

In relazione al terzo e quarto motivo la giurisprudenza di questa corte ha già affermato che i Consigli locali dell'ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all'ordine forense a livello locale e, quindi, all'interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d'un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l'associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi (Cass. ez. U, Sentenza n. 9097 del 03/05/2005)

Anche nel nuovo codice deontologico, fondato sulla tendenziale tipizzazione degli illeciti deontologici degli avvocati, tali principi trovano applicazione, in quanto attraverso il sintagma " per quanto possibile", previsto dall'articolo tre, comma tre, l. 247/2012 è possibile contestare l'illecito anche sulla base della norma di chiusura che prevede che " la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza"

Il nuovo codice deontologico ha previsto, degli articoli 9 e 12 i doveri fondamentali sanciti dalla l. n. 247/2012 legittimando la trasposizione delle vecchie regole nel nuovo codice deontologico.

Anche con riferimento all'apparato sanzionatorio, ispirato alla tendenziale tipizzazione delle sanzioni, è prevista nel nuovo codice deontologico, entrato in vigore il 16 dicembre 2014, una disciplina analiticamente strutturata negli art. 20 e 21 che consente di rapportare la sanzione alle condizioni soggettive dell'incolpato e alle circostanze in cui si sono realizzati i fatti contestati.

Il CNF, con riferimento al quarto motivo, ha graduato la pena, in applicazione del criterio previsto dal citato articolo 21 cit., con valutazione non soggetta a sindacato di legittimità non rivestendo certamente la valutazione del CNF i caratteri di abnormità.

Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un'autorità non statale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo che ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9097 del 03/05/2005)

Va conseguentemente rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.

Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 6 giugno 2017

Il Presidente
Renato Rordorf



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi: 11/06/2017
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TORNA INDIETRO

Civile Ord. Sez. U Num. 17115 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: CHINDEMI DOMENICO

Data pubblicazione: 11/07/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 6480-2017 proposto da:

PIOMBI LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

431
17

MILANO, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 382/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 30/12/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona
dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, il quale esprime
parere contrario all'accoglimento dell'istanza.

Fatto

L'avv. Lucio Piombi impugna, deducendo quattro motivi e formulando
istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento, la
sentenza disciplinare del consiglio nazionale forense (CNF) che ha
rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza del Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Bergamo (COA) che gli infliggeva la
sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale per la durata di mesi tre.

All'avvocato Piombi veniva contestata, a seguito di esposto del sig.
Valentino Ravasio la violazione degli artt. 6,8 e 36 canone 1, C.N.F.
poiché, senza aver ricevuto alcun specifico mandato, si sarebbe
occupato di questioni esorbitanti rispetto all'incarico professionale
effettivamente ricevuto (avente per oggetto soltanto la valutazione
delle eventuali iniziative da adottare al fine di addivenire alla divisione
di alcuni beni immobili attraverso l'impugnazione di due delibere
societarie), predisponendo una nota spese concernente onorari
asseritamente dovuti in relazione a tale attività.

Veniva anche contestata la violazione degli artt. 6,8 e 43 canone 2,
C.N.F. poiché, in relazione alla citata attività professionale, avrebbe
richiesto al cliente il pagamento di somme non soltanto non dovute,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ma anche eccessive rispetto dei canoni legali, in quanto calcolate sul valore dell'intero patrimonio immobiliare, oggetto di possibile divisione e non -come invece avrebbe dovuto fare-sulla quota di pertinenza del sig. Ravasio.

Ragioni della decisione

1. Il ricorrente formula quattro motivi di doglianza: 1. violazione del codice deontologico forense, codice abrogato nonché del nuovo codice deontologico forense e la illogicità e contraddittorietà della decisione del CNF nella parte in cui dichiara di condividere interamente le conclusioni del COA di Bergamo e per aver considerato "non dovuto" anche il compenso per l'attività svolta su incarico effettivamente ricevuto e non come erroneamente annoverato "abusivo"; 2. violazione di legge per illogicità e sviamento di potere con riferimento ai principi richiamati nella sentenza impugnata in tema di applicazione delle tariffe forensi, censurando il criterio di calcolo applicato dal COA per valutare e sanzionare la condotta dell'incolpato; 3. violazione di legge in relazione al principio di tipicità degli illeciti e sanzioni disciplinari ed ai criteri applicativi della nuova disciplina prevista dal nuovo codice deontologico forense; 4. violazione di legge in ordine alla proporzionalità della sanzione irrogata a suo carico dagli organi disciplinari.

2. Nessuno di tali motivi è dotato del presupposto della manifesta fondatezza dei fini della concessione della sospensione dell'esecutività del provvedimento.

I motivi che precedono sono inammissibili nella parte in cui censurano sostanzialmente la sentenza, sia pure sotto il profilo formale della violazione di legge, per un vizio motivazionale cancellato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile anche alle decisioni d'appello del CNF che come quella all'esame sono state pubblicate dopo l'11 settembre 2012 (Cass. sez. un. nn. 8053 s. del 2014) e, comunque, mancano del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

necessario fumus, ai fini della concessione della sospensione richiesta.

In relazione al primo motivo non sussiste contraddittorietà della motivazione della sentenza quando si parla di "competenze non dovute", non avendo il CNF confuso i piani delle diverse contestazioni, nei due capi di incolpazione, dei fatti aventi ad oggetto l'aver svolto attività professionale oltre i limiti del mandato ed avere richiesto competenze, per l'attività intra-mandato, non corrispondenti ai criteri delle tariffe forensi (cfr pag. 15 sentenza).

In relazione al secondo motivo va osservato che, nell'ottica della sentenza, ha valore rafforzativo il richiamo alle tariffe e ai criteri di cui al d.m. n. 127/2004 e alla relativa giurisprudenza, avendo il CNF affermato l'eccessività delle competenze richieste mediante l'uso scorretto dello scaglione corrispondente all'intero valore della controversia, dovendo applicarsi altri criteri ai fini della determinazione del valore della causa (cfr pag. 21 sentenza)

In relazione al terzo e quarto motivo la giurisprudenza di questa corte ha già affermato che i Consigli locali dell'ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all'ordine forense a livello locale e, quindi, all'interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d'un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l'associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi (Cass. ez. U, Sentenza n. 9097 del 03/05/2005)

Anche nel nuovo codice deontologico, fondato sulla tendenziale tipizzazione degli illeciti deontologici degli avvocati, tali principi trovano applicazione, in quanto attraverso il sintagma " per quanto possibile", previsto dall'articolo tre, comma tre, l. 247/2012 è possibile contestare l'illecito anche sulla base della norma di chiusura che prevede che " la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza"

Il nuovo codice deontologico ha previsto, degli articoli 9 e 12 i doveri fondamentali sanciti dalla l. n. 247/2012 legittimando la trasposizione delle vecchie regole nel nuovo codice deontologico.

Anche con riferimento all'apparato sanzionatorio, ispirato alla tendenziale tipizzazione delle sanzioni, è prevista nel nuovo codice deontologico, entrato in vigore il 16 dicembre 2014, una disciplina analiticamente strutturata negli art. 20 e 21 che consente di rapportare la sanzione alle condizioni soggettive dell'incolpato e alle circostanze in cui si sono realizzati i fatti contestati.

Il CNF, con riferimento al quarto motivo, ha graduato la pena, in applicazione del criterio previsto dal citato articolo 21 cit., con valutazione non soggetta a sindacato di legittimità non rivestendo certamente la valutazione del CNF i caratteri di abnormità.

Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un'autorità non statale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo che ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statutale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9097 del 03/05/2005)

Va conseguentemente rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.

Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 6 giugno 2017

Il Presidente
Renato Rordorf



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi: 11/06/2017
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TORNA INDIETRO

Civile Sent. Sez. U Num. 17720 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: MANNA FELICE

Data pubblicazione: 18/07/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 23526-2016 proposto da:

ZANFORLINI DAVID, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MARIA ZINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO CARLINI;

- *ricorrente* -

contro

226
17

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI FERRARA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata
in data 28/07/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ferrara applicava all'avv. David Zanforlini la sanzione disciplinare dell'avvertimento per aver, in violazione degli artt. 6 e 53 del codice deontologico, indirizzato direttamente al giudice di pace di Rovigo, ancora titolare di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa tra il cliente del predetto avvocato e la locale prefettura (violazione del codice della strada con sospensione della patente di guida), una richiesta diretta di risarcimento dei danni in violazione della legge n. 117/88, così inducendo il predetto magistrato ad astenersi dal procedimento.

L'impugnazione proposta dall'avv. Zanforlini era respinta dal Consiglio nazionale forense con sentenza del 28.7.2016. Riteneva al riguardo il predetto Consiglio che l'Ordine ferrarese avesse ricostruito i fatti nel senso che la richiesta di risarcimento danni era stata inoltrata dall'incolpato, per conto del proprio cliente, direttamente al g.d.p. titolare del procedimento allorché questi, dopo due solleciti e comunque in violazione degli artt. 3 e 13 della legge n. 117/88 e dell'art. 328, 2° comma c.p., aveva provveduto sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, rigettandola. Tale ricostruzione, basata sulla documentazione in atti e sulle dichiarazioni dello stesso incolpato, rendevano irrilevante l'esame dei testi la cui escussione quest'ultimo aveva sollecitato, sicché la connessa doglianza di mancata ammissione era priva di fondamento. Quanto all'infrazione contestata, richiamava un proprio precedente del 13.3.2013, che aveva ritenuto illecito disciplinare la manifestazione dell'intento di agire in giudizio contro il magistrato titolare del procedimento nella pendenza di questo, e sufficiente, sotto il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



profilo dell'elemento soggettivo, il dolo generico. Osservava, infine, che la condotta contestata all'avv. Zanforlini era espressamente tipizzata dall'art. 53 del nuovo codice deontologico forense, per cui la nuova formulazione della norma non incideva in alcun modo sulla sussistenza dell'illecito contestato.

La cassazione di tale sentenza è chiesta dall'avv. Zanforlini sulla base di due motivi.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ferrara non ha svolto attività difensiva.

Oltre che a quest'ultimo e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il ricorso è stato notificato anche al Consiglio nazionale forense.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso quanto alla posizione passiva del CNF, il quale, essendo il giudice che ha emesso la decisione impugnata, non può, non consentendolo la contraddizione, essere nel contempo parte del procedimento d'impugnazione (cfr. Cass. S.U. 24 gennaio 2013, n. 1716 e Cass. S.U. 22 luglio 2016, n. 15207).

2. - Il primo motivo denuncia l'omessa valutazione di una prova determinante e l'illegittima reiezione delle istanze istruttorie formulate dall'avv. Zanforlini. In particolare il ricorrente lamenta che nella ricostruzione dei fatti il Consiglio dell'Ordine di Ferrara non aveva tenuto conto della circostanza che il g.d.p. di Rovigo (avvocato anch'egli) aveva sì provveduto dopo quattro giorni sull'istanza di revoca del proprio provvedimento di rigetto della sospensione del provvedimento impugnato e di anticipazione dell'udienza, ma aveva ritardato di ben 41 gg. nel provvedere su altra precedente istanza dello stesso tenore. Deduce che il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



presupposto della violazione deontologica prospettata risiederebbe nell'infondatezza della richiesta, "oltre che sul modo" di questa. Quindi, quanto al rigetto del motivo di errata ricostruzione dei fatti come esplicitato dalla sentenza del CNF, sostiene parte ricorrente che «non si può concordare con l'affermazione della continenza delle risultanze documentali, pur vera, ma che deve avere un riscontro nella motivazione dell'Organo Disciplinare di primo grado che, viceversa, le oblitera, almeno nella ricostruzione operata dall'incolpato, per dare valore unicamente a quella del denunciante. Viceversa l'Organo Disciplinare di secondo grado da (*sic*) per scontata la ricostruzione dell'incolpato, dichiarando che per tale solo fatto non è possibile accogliere il motivo di gravame» (così, testualmente, si legge alla settima pagina del ricorso). Di qui, conclude sul punto il ricorrente, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti o per insufficiente attività istruttoria, in considerazione della differente interpretazione che i due organi disciplinari avrebbero operato dei fatti pur in base alla medesima documentazione probatoria, e la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato «anche relativamente alla necessità di acquisire prove determinanti (ed effettivamente e formalmente dedotte) sia in primo, che in secondo grado» (così, all'ottava pagina del ricorso).

3. - Il motivo è inammissibile per più ragioni.

In base alla giurisprudenza assolutamente consolidata di questa S.C. (cfr. per tutte e fra le più recenti, Cass. Sez. Un., 20 settembre 2016, n. 18395 e Cass. Sez. Un., 22 luglio 2016, n. 15203), le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (Cass., S.U., n. 2637 del 2009); e non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

Nella specie la censura:

a) fa commistione di profili diversi, e cioè del vizio di eccesso di potere (per travisamento dei fatti e/o per insufficiente attività istruttoria) e di mancata ammissione di prove;

b) difetta di specificità, non avendo parte ricorrente chiarito il contenuto delle istanze istruttorie disattese, rendendone così insondabile la decisività (non bastando la semplice rilevanza);

c) pretende da questa Corte un'inammissibile sindacato sul fatto sostanziale oggetto dell'infrazione contestata;

d) non coglie la *ratio decidendi*, lì dove, sostenendo che il precedente di CNF 13.3.2016 n. 38, richiamato nella sentenza impugnata, avrebbe affermato la responsabilità disciplinare di un avvocato per aver formulato una richiesta risarcitoria palesemente infondata, forza a proprio uso il senso della decisione, attribuendovi il significato per cui la sanzione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



dipenderebbe anche dall'infondatezza della pretesa risarcitoria minacciata dall'avv. Zanforlini al g.d.p.; il che non è, atteso che la sentenza impugnata recita espressamente: «... in ogni caso l'aver manifestato l'intenzione di agire in giudizio nei confronti del magistrato per il risarcimento dei danni, mentre era ancora pendente il procedimento, costituisce senza ombra di dubbio un illecito disciplinare (cfr. Consiglio nazionale Forense 13.03.2013 n. 38) per aver in ogni caso dato origine ad un comportamento non qualificabile di rispetto nei confronti della magistratura, così come codificato nell'art. 53 c.d., ed inosservante della dignità e del decoro professionale» (v. pag. 4 sentenza).

4. - Il secondo motivo, articolato in due censure, denuncia il «superamento dei parametri di riferimento previsti per attribuire la colpa» (così, testualmente, all'ottava pagina del ricorso), in quanto (prima censura) l'art. 53 del nuovo codice deontologico (come del resto il precedente) non parla di responsabilità dell'avvocato per richieste di risarcimento verso il giudice del procedimento durante la pendenza di questo; inoltre (seconda censura), la richiesta di risarcimento dei danni fatta al giudice del procedimento era inidonea, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, non costituendo di per sé un'azione (ma semmai il suo prologo), improcedibile per espressa previsione dell'art. 2 legge n. 117/88 e dunque tale da non imporre l'astensione del giudice.

5. - Premesso che il nuovo art. 53 del codice deontologico è pressoché identico al precedente e non certo più favorevole per l'incolpato, poiché prevede la sanzione della censura, il motivo è inammissibile in entrambe le censure, da trattare congiuntamente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza (artt. 5 e 6 del Codice Deontologico Forense), ai quali l'avvocato deve improntare la propria attività, fermo restando che anche il tentativo di compiere un atto professionalmente scorretto costituisce condotta lesiva dell'immagine dell'avvocato ed assume rilievo ai fini disciplinari. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva ravvisato la sussistenza dell'illiceità della condotta posta in essere da un avvocato, consistita nell'aver proposto la sottoscrizione di ricorsi per cassazione predisposti da soggetti non muniti del relativo *jus postulandi*, pur senza che si fosse effettivamente verificato alcun caso di firma di motivi di gravame redatti da difensori non abilitati) (Cass. Sez. Un., n. 27996 del 16/12/2013).

Come l'attuale, anche l'art. 53 del codice deontologico vigente all'epoca dei fatti (2009), la cui violazione è stata ritenuta integrare l'illecito, disponeva che i rapporti con i magistrati fossero improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni (1° comma). Previsione, questa, la cui ampia latitudine permette di includere anche il caso in esame.

Nel resto, come l'accertamento del fatto, così anche l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (v. Cass. Sez. Un. n. 24647 del 2.12.2016).

Nello specifico, pendente il processo non è lecito minacciare il giudice, giusti o censurabili che ne siano i provvedimenti. Questa conclusione, tratta dalla sentenza impugnata, è del tutto coerente alla natura e alla funzione della responsabilità disciplinare, che mira non a reintegrare un danno ma a reprimere condotte incompatibili con il minimo etico esigibile nell'attività professionale forense, che impone di rispettare la serenità e l'autonomia di valutazione del giudice.

E' dunque insindacabile il giudizio espresso dal CNF, che ha stimato irrilevante sia che alla minaccia non avesse ancora fatto seguito l'azione, sia che la provocata astensione del giudice di pace non fosse un atto dovuto. Non senza rimarcare che si minaccia proprio per ottenere ciò che non è conseguibile con mezzi leciti, sicché illogica non è la sentenza impugnata ma la pretesa per cui una condotta minatoria sarebbe irrilevante sol perché non ancora sfociata nell'attuazione del male minacciato.

6. - S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

7. - Nulla per le spese, non avendo il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ferrara svolto attività difensiva.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



8. - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a carico del ricorrente.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TORNA INDIETRO

Civile Sent. Sez. U Num. 18176 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 24/07/2017

SENTENZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 7370 del 2017 proposto da:

TANZI Mario, rappresentato e difeso dall'Avvocato Michele Gambuli,
con domicilio eletto nel suo studio (studio Avvocato Marco De Angelis)
in Roma, via G. Massini, n. 69;

- *ricorrente* -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA; PROCURA
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA; PROCURA
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PE-
RUGIA; PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
DI CASSAZIONE;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

528
/ 17

du



- intimati -

avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense n. 412/2016 depositata in data 31 dicembre 2016.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 18 luglio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Michele Gambuli.

FATTI DI CAUSA

1. - Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Perugia, nella seduta del 20 maggio 2016, ha respinto la domanda dell'abogado Mario Tanzi, presentata in data 4 gennaio 2016, di iscrizione all'albo ordinario degli avvocati di Perugia, ritenendo ostativo il rapporto di impiego dell'istante come docente di scuola media superiore in materie scientifico-economiche.

2. - Il Consiglio nazionale forense, con sentenza in data 31 dicembre 2016, ha rigettato il ricorso dell'interessato.

Il CNF ha rilevato che il regime delle incompatibilità per gli avvocati stabiliti va esaminato alla stregua degli artt. 18 e 19 della legge professionale forense n. 247 del 2012. Queste disposizioni prevedono l'incompatibilità tra la professione di avvocato e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, fatto salvo l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche (nell'università o) nelle scuole medie superiori.

Secondo il CNF, inoltre, l'espressione «avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge», contenuta nel comma 3 dell'art. 65 della legge professionale forense, non è applicabile agli avvocati stabiliti, non rilevando la circostanza che l'abogado Tanzi fosse già iscritto all'albo nella sezione speciale degli avvocati stabiliti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge forense.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



3. – Per la cassazione della sentenza del CNF il Tanzi ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 e il 30 marzo 2017, sulla base di due motivi.

Il Consiglio dell'ordine e gli altri intimati non hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione ed errata interpretazione degli artt. 1, 5 e 12 del d.lgs. n. 96 del 2001) il ricorrente contesta che le incompatibilità non presenti nell'abogado Tanzi al momento della sua iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti siano poi divenute tali per effetto, non di cambiamenti in fatto dei suoi requisiti soggettivi, bensì per la sopravvenienza di una diversa norma (gli artt. 18 e 19 della legge n. 247 del 2012) regolante le incompatibilità. Ad avviso del ricorrente, il regime delle incompatibilità, essendo anche in precedenza identico tra avvocati stabiliti e avvocati ordinari, andrebbe considerato unitariamente al momento dell'iscrizione nell'albo degli avvocati stabiliti, come momento iniziale di un percorso graduale di integrazione del professionista abilitato in altro Stato dell'Unione che, permanendo le sue compatibilità originarie al termine del periodo triennale, dovrebbe potersi concludere positivamente con la piena assimilazione di *status* ai colleghi italiani. Avrebbe errato il CNF a considerare la domanda d'iscrizione all'albo ordinario degli avvocati dell'abogado Tanzi come domanda nuova, anziché come un semplice momento di verifica della permanenza delle precedenti condizioni soggettive legittimanti l'iscrizione.

Con il secondo motivo (violazione ed errata applicazione dell'art. 65, comma 3, della legge n. 247 del 2012, in relazione agli artt. 11 e 12 delle preleggi) si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nel non considerare che l'art. 65, comma 3, della legge n. 247

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

An



del 2012 avrebbe la funzione di consentire il transito allo *status* di avvocato ordinario degli avvocati stabiliti iscritti nella vigenza del precedente regime delle incompatibilità. Ci si troverebbe di fronte, ad avviso del ricorrente, ad una illegittima applicazione retroattiva degli artt. 18 e 19 della legge n. 247 del 2012.

2. – I motivi – da esaminare congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione – sono infondati.

3. – Occorre premettere che nel vigore della precedente disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato, l'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, nel prevedere in via generale l'incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico, stabiliva anche un'eccezione (quarto comma, lettera a) per «i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari».

L'art. 19 del nuovo ordinamento della professione forense, di cui alla legge n. 247 del 2012, reca una disciplina delle eccezioni alla norma sulla incompatibilità diversa da quella precedente.

Infatti – ferma l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato «con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato» (art. 18, comma 1, lettera d) – l'art. 19, al comma 1, fa salva un'eccezione con riguardo all'«insegnamento o [al]la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici».

Ai fini dell'operatività dell'eccezione alla regola generale dell'incompatibilità con qualunque attività di lavoro subordinato, anche *part-time*, la nuova legge dà quindi rilievo anche all'ambito disciplinare dell'insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente quello delle «materie giuridiche».

A differenza di quanto avveniva nel precedente ordinamento della professione forense, l'insegnamento di materie scientifico-economiche nella scuola secondaria superiore non rientra più, a seguito della nuova

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ar



disciplina dettata dalla legge n. 247 del 2012, nell'ambito dell'eccezione alla regola dell'incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione.

4. – Tanto premesso, il quesito che il ricorso pone, con i suoi due articolati motivi, è se all'avvocato stabilito, già iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati con il titolo professionale di abogado alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense, il quale presenti, al compimento del triennio di esercizio della professione con il titolo di origine, la domanda di iscrizione nell'albo degli avvocati, possa estendersi, ai fini della disciplina della incompatibilità, la disciplina transitoria dettata dall'art. 65, comma 3, della legge n. 247 del 2012, che, per gli avvocati già iscritti, esclude l'applicazione del citato art. 19, mantenendo ferma la più favorevole disciplina dettata dall'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933.

A tale quesito deve darsi risposta negativa.

Infatti, come si ricava da una lettura coordinata del d.lgs. n. 96 del 2001, recante attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai fini dell'esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine non determina, ancora, l'acquisizione del titolo di avvocato, tant'è vero che nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato.

L'integrazione nella professione di avvocato e l'esercizio di questa con il corrispondente titolo si realizzano soltanto con l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Tale iscrizione è subordinata alla sussistenza delle condizioni pre-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Am



viste dall'art. 12 del citato d.lgs.: l'avvocato stabilito deve avere esercitato in Italia in modo effettivo e regolare per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale (il che consente di ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 115 del 1992), e devono concorrere «le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense».

In altri termini, l'avvocato stabilito, già iscritto alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 nella sezione speciale dell'albo, il quale presenti, successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, domanda di iscrizione nell'albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto, ai fini dell'iscrizione nell'albo, alla normativa sull'incompatibilità dettata da quest'ultima legge, senza che possa operare l'ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall'art. 3 del precedente ordinamento forense, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, non anche agli avvocati stabiliti iscritti nella sezione speciale dell'albo.

5. - Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'intimato Consiglio dell'ordine svolto attività difensiva in questa sede.

6. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

An



sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 luglio 2017.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TORNA INDIETRO

